TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0993**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Parti Venete
sui Boschi
del Friuli
e
dell'Istria

e
Trivigiano

993

Consulto del Co. Maniago sul affare
Piani.
per il Taglio del Bosco di Rosazzo

Mi pare che Monsig.r Vescovo possa bensì, ma non debba rifiutarsi di comparire col mezzo di un Mandatario alla Conciliazione cui è provocato dal Sig.r Pietro Piani.

È vero che per la notificazione Governativa 2. Marzo 1824. art.o 9.o non comparendo è condannato soltanto nella multa di italiane lire dieci ma questa è una pena che la legge applica al disobbediente, e un Prelato non deve trovarsi in questo caso giammai, oltre che non conviene che un Ministro di un Dio di pace il rifiutarsi persino alla possibilità di un accordo qualunque e quindi ritengo che debba anzi egli spedire un incaricato munito di procura colle facoltà necessarie affinchè dichiari di essere intervenuto in ossequio della legge e della Pretura nella speranza che il Sig.r Piani con più maturo consiglio sia per abbandonare la mal promossa molestia e dichiarando che ove insistesse non può il di lui committente aderire a veruna conciliazione.

Mi pare che chiesto avendo Monsig.r Vescovo, se la causa che gli vien minacciata sia problematica all'oggetto di non incontrarla nemmeno in questo caso per una delicatezza conveniente al suo Ministero, e propria del di lui personale carattere, non abbia mai inteso, nè potuto intendere di ricercere ai Consulenti che lo assicurassero della vittoria dapoichè l'esito è sempre incerto di sua natura ed errano spesso pur troppo gli umani giudizii, ma voluto abbia soltanto sapere, ~~se~~ se la difesa che gli compete presenti quel carattere di morale certezza secondo l'intimo convincimento dei Consulenti per cui l'impetito non solo possa, ma debba difendersi da un'aggressione che di buona piena fede reputa ingiusta.

Mi

Mi pare in questo senso che la pretesa del Sig.r Liani sia chiaramente infondata ed irragionevole, e che trattandosi di un esame di contratto, e di legge non occorra di aspettare ch'egli nel libello sviluppi viè maggiormente le sue vedute onde spiegare il final sentimento sulla questione.

Mi pare che ridursi possa tutta la difesa ad un dilemma dalla cui alternativa non so come potrà uscirne l'attore.

O egli vuole (come lungamente à disputato il Sig.r Av. Biagi credendo di trattare la causa del Sig.r Liani, e affaticandosi in vece per Monsig.r Vescovo) o egli vuole che il Bosco di Rosazzo non abbia a considerarsi come un pubblico stabilimento e che in conseguenza a termini del Decr.o 27. Maggio 1811. non sia soggetto alle discipline forestali, o accorda che sia compreso in tale categoria.

Nel primo supposto nel quale par ch'egli faccia uno stato grandissimo la sua denunzia non à soggetto. In questo caso la molestia che gli reca il R.o Demanio ossia l'ispezione forestale è un errore, ed una violenza di quell'amministrazione, a cui dà causa non il fatto di Monsig.r Vescovo ne il contratto, ma la mal pretesa applicazione della legge, e da quest'errore da questa violenza spetta al Sig.r Liani a difendersi giacchè il Locatore à bensì il dovere di guarentire al Locatario l'uso della cosa locatagli ma sempre che abbia dato causa all'impedimento ma non già ove l'impedimento derivi dal fatto o dall'arbitrio di un terzo.

D'altronde in questo supposto la denunzia non à soggetto, da poichè il Liani cui spetta il difendersi in confronto dell'amministrazione Boschiva, riuscirà vittorioso, e si farà pagare le legna e risarcire dei danni.

Si è

Si è detto che l'insorgenza degl' Agenti Forestali deriva dalla legge e non dal fatto di Mr. Vescovo come risulta dal Processo Verbale d'invenzione, ed è chiaro da se medesimo, mentre ove il Bosco non sia soggetto come pubblico stabilimento ai Regolamenti delle Foreste, Monsig.r Vescovo per aver chiesto per lo addietro il permesso e la licenza del Taglio non ve lo à certamente assoggettato.

Quindi nell'ipotesi che pel Bosco di Rosazzo operative non sieno le leggi Boschive Monsig.r Vescovo locando al Sig.r Liani quel Bosco col suo legname attuale à fatto ciò che poteva fare, e sarebbe bensì tenuto a garanzia se qualcuno pretendesse di aver diritti a quel Bosco, ma non essendo però per una insorgenza arbitraria ed erronea di un terzo, la quale o non sussiste, e non dà perciò stesso soggetto di denunzia o viene ammessa e allora si cangia affatto il supposto sopra cui si procede, e si viene alla 2a. parte del premesso dilemma.

E vaglia il vero esaminando i tre punti della dimanda in conciliazione architettati dal Sig.r Liani, è manifesto, che niuno di essi può procedere nè essere ammesso

Non il primo col quale si vuol far giudicare Monsig.r Vescovo debitore di accorrere al sollievo del Sig.r Liani giacchè a termini del giudiziario Regolamento il denunziato non può essere costretto ad assumer la lite e spetta al denunziante il dovere di farla e di proseguirla

Non il 2°. nè il 3°. perchè converrebbe prima che il Sig.r Liani restasse soccombente in confronto dell'amministrazione forestale altrimenti ove sia vincitore il Demanio dovrà pagargli l'erba, e le piante

Mi pare per conseguenza che nel primo supposto cioè che il Bosco di Rosazzo non sia soggetto alle leggi Forestali la difesa competente a Monsig.r Vescovo in confronto del Sig.r Liani sia parata e solenne tanto in ordine quanto in merito.

Lei

Per altro prima di passare alla 2.ª parte del dilemma non mi pare inopportuno di avvertire che per mio sommesso avviso comunque nulla abbia ciò che fare colla causa del Sig.r Piarri il Bosco di Rosazzo come appartenente a quella Abbazia riunita alla Mensa Vescovile, deve benissimo riguardarsi come appartenente ad un Pubblico stabilimento e perciò colpito dalle disposizioni della sovracitata Legge tuttavia sussistente.

Infatti per stabilimenti pubblici considerarsi devono tutti quei fondi che non appartengono ad un determinato individuo ma bensì ad un Corpo Morale sia egli Laico od Ecclesiastico e venga rappresentato da uno o più individui, giacchè tutti questi considerar non si devono che come usufruttuarii e la proprietà riman sempre al Corpo Morale il quale perchè appunto tale è sempre soggetto alla pubblica tutela.

Fu perciò appunto che il Ministero pel Culto del cessato Regno d'Italia colla circolare 28. Xbre 1811. ordinò, che gli Amministratori delle Mense rimetter dovessero le Mappe dei Boschi ai Conservatori, ed Ispettori in ordine al Decreto 27. Maggio 1811.

E comunque le Circolari Ministeriali non avessero forza di legge, la sud.ta Circolare spiegò, ed applicò in questo caso la legge, e stampata, e difusa colla Sanzione Vice-Reale à invariabilmente fissata l'interpretazione, ed applicazione del Decreto, di cui si tratta.

Che se il Bosco di Rosazzo è quindi soggetto alle discipline Boschive in forza di quel Decreto siam dunque nella 2.ª parte della proposta alternativa nella quale la difesa competente a Monsig.r Vescovo mi pare egualmente inconcussa.

Questa legge era in piena attività all'Epoca della Locazione stipulata tra Monsig.r Vescovo ed il Sig.r Piarri ed essa era, e doveva essere a piena cognizione di entrambi giacchè è assioma di Giurisprudenza che niuno

può

fuò addurre ignoranza delle leggi.

Ora se così è tanto Monsig.r Vescovo locando il Bosco di Rosazzo col suo legname attuale quanto il Sig.r Liani ricevendo questo Bosco e questo legname di non altro poterono e intesero di contrattare se non che di ciò che uno poteva dare, e l'altro ricevere e nei modi, e sotto le condizioni permesse dalle leggi.

Vi fu dunque ottima fede e piena intelligenza nei rispettivi contraenti, e perciò quando Monsig.r Vescovo locò il Bosco col suo legname attuale, necessariamente intese di locare quel legname soltanto ch'era suo, e di cui soltanto poteva disporre, e sotto le discipline della legge anche quanto al legname disponibile, e con tali limitazioni necessariamente sotto-intese, potè soltanto del pari il Sig.r Liani intendere di riceverlo e infatti lo ricevette, nè in conseguenza vi à impedimento nell'uso della cosa locata, nè soggetto di denunzia.

Per finir di render la cosa affatto materiale ed evidente mi pare che sia molto acconcio l'esempio seguente.

Vi sono le leggi politiche le quali prescrivono, che non si possa aprire un Teatro, nè produrre in esso un qualunque spettacolo senza il previo superiore permesso.

Ora suppongasi che Tizio affitti un suo Teatro a Sempronio affinchè ne usi assolutamente a piacere. Se Sempronio senza chieder permesso lo fa aprire, e ne è quindi impedito e sospeso, pretenderà mai che Tizio lo risarcisca? il caso è certamente lo stesso, e ne sono identiche le ragioni.

Monsig.r Vescovo à locato al Sig.r Liani il Bosco di Rosazzo col suo legname attuale perchè se non glielo avesse locato si sarebbe riservato il Bosco, e il legname, ma non altro gl'à locato se non se il suo legname e non mai quello ch'esser potesse di pubblica ragione (parlando dei Roveri) e anche pel suo legname dovea l'affittuale conscio della legge osservare il previo permesso disciplinare.

Tutto

Tutto giorno i Comuni affittano ~~affittano~~ i loro Boschi ai particolari e questi dimandano la licenza del taglio senza sognarsi giammai che li Comuni affittando li Boschi senz'alcuna riserva gl'abbiano esonerati da questo debito.

Le riserve portate da una disposizione di legge sono sempre note alle parti, e sempre sono intese in qualunque contratto.

Non vi è dunque soggetto di denunzia nel caso che il Bosco di Rosazzo non sia colpito dai Regolamenti forestali, e la denunzia è infondata ed ingiusta se al detto Bosco sono essi applicabili.

Marziago.

Voto del Sig.r C.e Maniago
sull'affare Piani in
concorso di Mons.r e sul bosco di
Rosazzo

1806

Distinti di credito Sri Bojani
di Viaggio in oggetti pubblici

(A) Nota de Viaggi incontrati dal Sig.r Conservatore alle Miniere e Boschi del Dipartimento di Passariano in Servizio Pubblico, e per Pubbliche Commissioni incominciando dalli 10 Febbraro 1806.

Li 10. Feb-braro 1806.	Viaggio al Bosco Romagno Da Udine a Cividale Posta 1. a £ 11 £	11:—
	Mancia a £ 5 per Posta	5:—
	Da Cividale al Bosco sud.o P.a 1.	11:—
	Mancia	5:—
	Ritorno a Cividale P.a 1	11:—
	Mancia	5:—
	Da Cividale a Udine P.a 1	11:—
	Mancia	5:—
	Diaria per la giornata sud.a in rag.e di £ 16. al giorno	16:—
14. d.o	Viaggio al Bosco Romagno Da Udine a Cividale P.a 1.	11:—
	Mancia	5:—
	Da Cividale al Bosco P.a 1	11:—
	Mancia	5:—
	Dal Bosco sud.o a Cividale P.a 1.	11:—
	Mancia	5:—
	Ritorno a Udine P.a 1	11:—
	Mancia	5
	Diaria per la giornata sud.a a £ 16.	16:—
20. d.o	Viaggio a Palma per concertar con il Genio P.a 1½	16:10
	Mancia	7:10
	Ritorno a Udine compreso la Mancia	24:—
	Diaria	16:—
	Somma £	224:—

segue

	Riporto la Somma oltrescritta di — — ₤	224: —
21. Feb. 1806	Viaggio al Bosco Romagno P.e 2 — — — — ₤ —	22: —
	Mancia — — — —	10: —
	Ritorno a Udine compreso la Mancia e Diaria	48: —
25. d.o	Viaggio al Bosco Romagno P.e 2 — — —	22: —
	Mancia — — — —	10: —
	Ritorno a Udine compreso la Mancia — — —	32: —
	Diaria — — — — — — —	16: —
2. Marzo	Viaggio al Bosco sud.o P.e 2 — — —	22: —
	Mancia — — — —	10
	Ritorno a Udine — — —	22: —
	Mancia — — — — — — —	10: —
	Diaria — — — — —	16: —
12. d.o	Viaggio a Palma p concerti con il Genio P.e 1.½ —	16: 10
	Mancia — — — — — — —	7: 10
	Ritorno a Udine — — — — —	16: 10
	Mancia — — — — — —	7: 10
	Diaria — — — — — —	16: 10
18 Aple	Viaggio al Bosco Romagno P.e 2. — — — — —	22: —
	Mancia — — — — —	10: —
	Ritorno a Udine — — — — — —	22: —
	Mancia — — — — —	10: —
	Diaria — — — — — — —	16: —
25. d.o	Viaggio al Bosco sud.o P.e 2. — — — —	22: —
	Mancia — — — — —	10: —
	Ritorno a Udine, Mancia, e Diaria — —	48: —
	Somma ₤	689: 10

Segue

	Riporto controscritta Somma di — — — — £	688:10
27. Aprile	Viaggio a Palma per concerti con la Dir. Gen. del Genio P. 1½ — —	16:10
	Mancia — — — — — — — — —	7:10
	Ritorno a Udine — — — — — — —	16:10
	Mancia — — — — — — — — —	7:10
	Diaria — — — — — — — — —	16:—
29. d.°	Viaggio al Bosco Romagno P.e 2. — — — — — —	22:—
	Mancia — — — — — — — — —	10:—
	Ritorno a Udine — — — — — — —	22:—
	Mancia — — — — — — — — —	10:—
	Diaria — — — — — — — — —	16:—
20. Maggio.	Viaggio alla visita dei Boschi nel Ripparto della Carnia	
	Giornate N. 20. di soggiorno per Diaria a £ 16. al giorno —	320:—
	Due Cavalli di Servizio per le giornate suindicate a £ 20. al giorno.	400:—
	Poste N.° 7. per andata, e ritorno a £ 11. per Posta — —	77:—
	Mancia a £ 5. — — — — — — — —	35:—
giu. [illegible]	N.B. Trovandosi il Conservatore in Venezia per li occorrenti concerti con il V. Commissario di Marina ha egli presa la strada di Venezia per trasferirsi alla Motta; ma quando anche fosse partito da Udine la spesa sarebbe stata conforme	
	Viaggio da Venezia a Mestre Nolo di Barca — — — —	12:—
	Da Mestre a Treviso P.a 1½ — — — — — — —	16:10
	Mancia — — — — — — — — —	7:10
[illegible] d.°	Da Treviso a Oderzo P.e 2 — — — — — — —	22:—
	Mancia — — — — — — — — —	10:—
	Somma £	1738:10

Segue a 2.°

Riporto oltrescritta Somma di — £ 173 p: 10

	Segue Viaggio oltrescritto Da Uderzo alla Motta P. 1	11: —
	Mancia	5: —
5. 8bre	Dalla Motta a Pordenon P.a 1 ½	16: 10
	Mancia	7: 10
8. d.o	Da Pordenon a S. Vito P.a 1. ½	16: 10
	Mancia	7: 10
	Da S. Vito a Codroipo P.a 1	11: —
	Mancia	5:
	Da Codroipo a Udine P.a 1 ½ compreso la Mancia	24: —
	Diaria per le Giornate suddette N.6 a £ 16.	96: —
12. d.o	Viaggio a Palma, concerti con la Direz.e del Genio	
	Da Udine a Palma P.a 1. ½	16: 10
	Mancia	7: 10
	Da Palma al Bosco Romagno P.a 1 ½	16: 10
	Mancia	7: 10
	Dal Bosco a Cividale P.ta 1	11: —
	Mancia	5: —
14. d.o	Da Cividale a Udine P.ta 1	11: —
	Mancia	5: —
	Diaria p. le giornate 12. 13. 14. a £ 16	48: —
18. 9bre	Viaggio alla visita dei Boschi nel Riparto della Carnia	
	Da Udine a Colalto P.a 1. ¼	13: 7.½
	Mancia	6: 5
	Da Colalto a Ospitaletto P.a 1. ¼ compreso la Mancia	19: 12
	Locanda a Ospitaletto	17: —
19. d.o	Da Ospitaletto a Osoppo P.a 1, compreso la Mancia	18: —

Somma £ 213 p. 15

Segue

	Riporto contrascritta Somma di — —	£ 2132: 15
	Segue cont.° Viaggio da Oroppo a Tolmezzo P.e 1½ — —	16: 10
	Mancia — — — — — — — —	7: 10
20. 9bre	Locanda a Tolmezzo — — — — — —	35: —
28. d.°	Da Tolmezzo a Oroppo andata, e ritorno P.e 3. — —	33: —
	Mancia — — — — — — —	15: —
29. 30. d.° a 4. 5. 6. Xbre	Viaggi N.° 5. da Tolmezzo a Trasaghis andata, e ritorno, Nollo di un Cavallo a £ 10. per volta — —	50: —
7. d.°	Da Tolmezzo a Cercivento Nollo di un Cavallo — —	10: —
12 d.°	Da Cercivento, a Zovello, a Dosce di Noveracletto, Stalis e Palu per Nollo d'un Cavallo — —	10: —
15. d.°	Da Cercivento alli Boschi Luogo la Bur, e Mascardo Nollo d'un Cavallo per giorni due —	20: —
21. d.°	Da Tolmezzo a Udine Poste 3½ — — —	38: 10
	Mancia — — — — — — —	17: 10
	Diaria per le giornate sud.e N.° 36. a £ 16. al giorno	576: —
primo Gen.°	Viaggio al Bosco Romagno da Udine a Cividale P.a 1	11: —
	Mancia — — — — — — —	5: —
	Da Cividale al Bosco sud.° P.a 1 — — — —	11: —
	Mancia — — — — — — —	5.
	Dal Bosco a Cividale P.a 1 — — — — —	11: —
	Mancia — — — — — — —	5: —
2. d.°	Da Cividale a Udine P.a 1 — — — —	11: —
	Mancia — — — — — — —	5: —
	Diaria per le suddette N.° 2 giornate a £ 16. al giorno — — —	37: —

Somma £ 3057: 15

Segue

Riporto l'altrescritta Somma . . . £. 3057: 15

10. Genn.° 1807. a 13. Partico da Udine con il Sig.r Prefetto del Dipart.° per visitar il Bosco della Mantova, e presa la strada di Pordenone il giorno 11 Gennaro si verificò la visita al Bosco, e ripartito per Udine il sudd.to S.r Prefetto incominciò il Conservatore ad intrapren-dere le proprie ispezioni con viaggi come segue

13. d.°	Viaggio da Pordenone a Sacile P.a 1 compreso la Mancia	16: —
14. d.°	Ritorno a Pordenone P.a 1 compreso Mancia	16: —
	Stazione in Pordenone giornate due	
17. d.°	Da Pordenone a Pasian Posta 1.	11: —
	Mancia	5: —
	Stazione in Pasiano Giornate 9. Un Cavallo a requisi-zione a £ 10. al giorno	90: —
27. d.°	Da Pasian a Pordenon P.a 1. compreso Mancia	16: —
	Stazione in Pordenone Giornate tre	
31. d.°	Da Pordenon a Visinal P.a 3/4	8: 5
	Mancia	3: 15
	Ritorno a Pordenon P.a 3/4 compreso la Mancia	12: —
	Stazione in Pordenone Giornate sei	
7. Febb.ro	Da Pordenon a Gajarine, e Roverbasso P.a 1 1/2	16: 10
	Mancia	7: 10
	Ritorno a Pordenon P.a 1 1/2 compreso la Mancia	24:
	Stazione in Pordenone Giornate cinque	
13. d.°	Da Pordenon a Gajarine P.a 1 1/2	16: 10
	Mancia	7: 10

Somma £. 3307: 15

e segue

Riporto la controscritta somma di — — £ 3307: 15

14. Febb.°	Da Gajarine a Pordenone P.te 1.½ — — — —	16: 10
	Mancia — — — —	7: 10
	Stazione in Pordenone Giornate N. 4:	
19. d.°	Da Pordenone a Montereale P.te 1.½ — — —	16: 10
	Mancia — — — — — — — —	7: 10
20. d.°	Da Montereale a Pordenone P.te 1½ compreso la Mancia	24: —
	Stazione in Pordenone Giornate cinque	
26. d.°	Da Pordenon a Spilimbergo Poste 2. compreso la Mancia	32: —
27. d.°	Da Spilimbergo a Udine Poste 2. compreso la Mancia —	32: —
	Sommano Giornate impiegate nel sud.° Viaggio N. 50 a £ 16. al giorno per diaria fanno — — — —	800:
14. Marzo	Viaggio al Bosco Romagno da Udine a Cividale P.ta 1. compreso la Mancia — — — —	16: —
	Da Cividale al Bosco P.ta 1. compreso Mancia — —	16: —
	Ritorno a Cividale compreso Mancia — — —	16: —
	Stazione in Cividale giornate tre	
17. d.°	Da Cividale a Udine P.ta 1. compreso la Mancia — — —	16: —
	Diaria per le sud.e N. 4 giornate a £ 16. al giorno —	64: —
9. Aprile	Viaggio al Bosco Romagno Da Udine a Cividale P.ta 1. compreso la Mancia — — — — — —	16: —
	Da Cividale al Bosco sud.° P.ta 1. compreso la Mancia —	16: —
	Ritorno a Cividale P.ta compreso Mancia — — —	16: —
	Stazione in Cividale giornate due	
11.	Da Cividale a Udine P.ta 1. compreso la Mancia — —	16: —
	Diaria per le sud.e tre giornate a £ 16. al giorno —	48: —

Somma — £ 4483: 15

Segue

Riporto l'oltrescritta Somma ... £ 4483: 15

16. Aprile	Viaggio alla visita dei Boschi della Carnia con il Sig. Prefetto, Da Udine a Tolmezzo compagnia e Stazione in Tolmezzo giornate quattro	
li 2. Maggio	Da Tolmezzo ad Ampezzo con due Cavalli a disposizione del Consero. a £ 20. al giorno	20: —
3. d.o	Stazione in Ampezzo con li sud.i Cavalli	20: —
4. d.o	Ritorno da Ampezzo a Tolmezzo	20: —
6. d.o	Da Tolmezzo a Feletis, e ritorno in d.o giorno a Tolmezzo	20: —
9. d.o	Ritorno da Tolmezzo a Udine Poste 3 1/2	38: 10
	Mancia	17: 10
	Diaria per le suindicate giornate N.o 14. a £ 16	224: —
13. Giugno	Viaggio al Bosco Romagno, Da Udine a Cividale Posta 1. compreso la Mancia	16: —
	Da Cividale al Bosco P.a 1. compreso la Mancia	16: —
	Ritorno a Cividale P.a 1 compreso la Mancia	16: —
	Stazione in Cividale giornate due	
15. d.o	Da Cividale a Udine P.e 1. compreso la Mancia	16: —
	Diaria per le sud.e tre giornate a £ 16	48: —
2. Luglio	Viaggio al Bosco Romagno, Da Udine a Cividale P.a 1. compreso la Mancia	16: —
	Da Cividale al Bosco sud.o P.a 1. compreso la Mancia	16: —
	Ritorno a Cividale P.a 1. compreso la Mancia	16: —
	Stazione in Cividale giornate due	
4. d.o	Da Cividale a Udine P.a 1. compreso la Mancia	16: —
	Diaria per le sud.e tre giornate a £ 16	48: —

Somma £ 5067: 15

Segue

21:1800	Riporto cont.o Somma di —	£ 5067:15
31. Agosto 1800	Viaggio alla Visita dei Boschi nel Riparto della Carnia Giornate N.o 17 di soggiorno per Diaria a £ 16. al giorno —	272:—
	Due Cavalli di servizio per le giornate surnominate a £ 20. al giorno —	340:—
	Poste N.o 7. per andata, e ritorno a £ 11. per Posta —	77:—
	Mancia a £ 5. per Posta —	35:—
19. 8bre.	Viaggio alla visita dei Boschi alla destra del Tagliamento per il Taglio da praticarsi p. la Reg.a Marina	
	Da Udine a Codroipo P.te 1.½ con Mancia —	24:—
	Da Codroipo a S. Vito P.ta 1. con Mancia —	16:—
	Da S. Vito a Pasian di Prata P.te 1.½ con Mancia —	24:—
	Residenza in Pasian giorni tre. Un Cavallo di servizio per la visita di què Boschi a £ 10. p. giorno —	30:—
23. d.o	Da Pasiano a Portogruaro P.te 1.½ con Mancia —	24:—
	Residenza in Portogruaro giorni due. Un Cavallo di servizio per la visita di què Boschi a £ 10. —	20:—
26. d.o	Da Porto a Pasiano P.te 1.½ con Mancia —	24:—
	Residenza in Pasiano giorni due. Un Cavallo di servizio per la visita di què Boschi a £ 10. p. giorno —	20:—
29. d.o	Da Pasiano a Campo Molin, e suoi Boschi P.te 1.½ con Mancia —	24:—
30. d.o	Da Campo Molin a Pordenon P.te 1.½ con Mancia —	24:—
	Residenza in Pordenon giornata 1. per un Cavallo —	10:—
	Somma £	6031:15

Segue

Riporto l'oltrescritta Somma di ... L. 6031:15
p.mo gen.o Da Pordenon ritorno a Udine P.te 3. con Mancia ... 48:—
Giornate N.o 14 di soggiorno per Diaria a L. 16. al giorno ... 224:—

1 Consiglio

Siena di Lisbona — 27 $\frac{1}{2}$

~~[illegible]~~ ~~7~~ $\frac{1}{4}$

Guglielmini di Garsella — 19 $\frac{1}{2}$

Guglielmini da Trento — 144

Cisilla — — 9 $\frac{1}{2}$

Bis Zurana — 9 $\frac{1}{2}$

Ros Futuro — 9 $\frac{1}{2}$

Greco Futuro — 15

Gennaro Greco — 15

330

[illegible]

Ordini, E Regolazioni
Per li Boschi nella Provincia dell' Istria
Approvate con Decreto dell' Ecc.mo Senato 21 Maggio 1754

Ordini Regolativi

stabiliti dall' Illustrissimo, et Ecc:mo Sig:r

Lorenzo Contarini

Per la Serenissima Republica di Venezia

Capitanio di Rasspo

Giudice Delegato Estraordinario nella materia de'

Boschi Roveri, e Cercuati della

Provincia

Approvati dall' Eccellentissimo Senato

Con suo Decreto 11 Maggio 1754

Noi Lorenzo Contarini
Per la Serenissima Republica di Venezia Capitanio di Raspo, et Inquisitor a Boschi nella Provincia d'istria.

Quanto studiose, e benemerite sono comparse le replicate rimostranze portate abilmente, con zelo distinto alla Sovrana Sapienza dell'Ecc.mo Senato dalla vigile, e benemerita attenzione della Conferenza Eccelentissima all'Arsenal intorno al gravissimo, ed importante argomento dè Boschi, e Roveri di questa Provincia, in tutti i tempi meritamente dichiarati dalla maturità dè Progenitori colla Marca speciosa di Capitali preciosi, e dalla Reggia Publica auttorità riconosciuti in ogni tempo per mezzi non sollo esenziali, mà indispensabili a sostegno della Religione, ed alla conservazione del Principato altrettanto vigorose, e rissolute spiccano le Publiche Sovrane Deliberazioni prese con oggetti di particolar providenza nel Decreto 27 Settembre 1752.

Dal contento perciò di tale Sovrano Publico sentimento restano carratterizati per sacri li Boschi della Provincia perche relativamente alla disposizion delle Leggi devono sempre

questi

questi somministrare il requisito integrante à lavo=
ri dell'Arsenale, ed occorente alla fabrica di tanti
Publici Legni utilissimi, e necessarj alla diffesa
del precioso onore della Publica Libertà, per=
lochè sono stati aggiustamente coperti da Reggi
Publici diritti, nè dovendo li medesimi mai dà
stretti vincoli della Publica soggezion in alcun
modo restar dispensati, hà providamente l'
Ecc.mo Senato, con massima di stato decretato,
che la materia restasse con tutta la maggior
attenzione avvedutamente, e con aggiustatezza
riordinata, e redenta non solo a correzione
di quelle ree connivenze che fossero corse
nell'Anno 1714 nell'irregolare divisione dè
Boschi collocati nelle quattro distinte Classi, coll'
occultazione degl'altri non descritti nell'anteriore
Cattastico, mà inoltre per quelle odiose conspira=
zioni perpetrate, con scandalo, e libertinaggio
da Sudditi, che hanno senza soggezion delle
Leggi e posposto il timor del castigo, inferiti a
Boschi stessi inflessibili danni col mezo di tagli
arbitrarj, Cimo, Sramo quasi universale di
tutte le Piante adulte, Curazioni collusive a
sensibile detrimento di questi Publici gelosi

Depositi

Depositi, devastazioni coll'aver ridotti varj fondi al suegro, ed a coltura, e col dannato punibile abuso d'averli generalmente abbandonati, senza riflesso alla diversità delle Classi, al depascimento desolatorio, e venefico delle Capre contro la Providenza di tanti remoti e recenti divieti, delitti tutti quanto sensibili, e pregiudiziali all'interesse del Principato, altrettanto degni di pesante, ed esemplare castigo.

Oggetti però tanto speciosi, e di massima conseguenza hanno fruttuosamente interessato la Publica Auttorità, ad accorrere con rissoluzione di Principe al pressidio di questi, coll'estraordinaria Deputazione conferita alla Carica attuale del Capitanio di Raspo, che restò providamente con l'accenato Decreto 22 Settembre non solo incaricato ad estender accurata inquisizione contro li recidivi danneggiatori dè Boschi stessi, facendole sentir gli effetti dè Publici giustissimi rissentimenti, ma inoltre restò precettato a prender il serio esame il Catastico 1718 e coll'uso benemerito dè sopraluochi passar dovesse alla necessaria riforma del Cattastico stesso, dividendolo nelle quattro differenti Categorie onde riporre in ciaschedana

Classe

Classe secondo la diversa lor qualità li Boschi sud.ti
nelle prime includendo quelli veramente atti
al Publico Servizio, ed a lavori della Casa
dell' Arsenal; nell'altre quelli che la Publica
Carità hà voluto anco in passato risservati
ad uso di Legna da fuoco &c a soccorso dell'
esigenze della Provincia.
A senso perciò della rissoluta provida Pub=
lica volontà, e nel specioso onore di servire
alle Sovrani Publiche Commissioni, avendo l'Ill.mo
et Ecc.mo Sig.r Lorenzo Contarini per la Ser.ma
Republica di Venezia Capitanio di Raspo
Giudice Delegato Estraordinario contribuire
le Virtuose sue meditazioni nel vitale dell'
argomento, e raccolte con particolar diligenza
tutte le più veraci informazioni, non meno
che esequite in buona parte l'individue, e
precise visite prescritteli dall' Ecc.mo Senato,
ed approssimandosi la compilazione del nuovo
generale Catastico, dopo il laborioso lavoro,
ed incessanti applicazioni di quasi due Anni dè
Boschi tutti della Provincia colle ben aggiustate
divisioni volute dalla Paterna Publica carità,
e rivolti li di lui pensieri non solo ad assi=
cura=

curare con nuovi provedimenti, què Boschi, e Roveri, che doveranno somministrare l'accorrente legname à lavori della Casa Ecc.ma all'Arse=nale, ma avendo ancora caritatevolmente cercato d'adire il Publico interesse col giusto sollievo de' suddti, così provedendo coll'appog=gio dell'autorità conferitagli ordina, e sta=bilisce li seguenti Capitoli.

Primo. Che salve, e risservate tutte le remote, e recedenti Leggi, Proclami, Terminazioni, e Decreti à presenti nuovi ordini non repugnanti, e specialmente l'inviolabile ese=cuzion del Proclama 6 Luglio 1753. appro=vato dall'Ecc.mo Senato con suo positivo, e special Decreto 23 Agosto susseguente ri=guardante l'utile, e necessaria espulsion della specie degl' Animali Caprini dalla Provincia siano, e s'intendino nel nuovo Cattastico ric=onfermate le condizioni delle quattro differenti Cattegorie, e dichiarite ne seguenti modi. Che tutti li Boschi quali rissultaranno nel nuovo Cattastico descritti nella Cattegoria dell'Ordine primo, destinato dalla Publica Providenza unicamente per l'occorrenze dell'Arsenale, ed

ò

à soli Publici usi risservato, debbano andar illesi, ed inviolabilmente guardati dà Pascoli di qualsisia specie d'Animali, tanto grossi come minuti; non che da tagli arbitrarj, e da qualunque altro benche minimo danno, ma restaranno in essi soltanto permesse à respettivi Proprietarj siano comuni, o privati l'ordinarie, e consuete Curazioni del Legname inutile di quinquennio in quinquennio a tenor delle Leggi, da non esequirsi però senza il requisito legale delle Rassegne, e Licenze da essere rilasciate da questa Carica sola, ed unica delegata in Provincia. Parimente tutti què Boschi, che restaranno annoverati nella Classe seconda del generale Cattastico doveranno andar immuni ed illesi da qualunque taglio arbitrario, o altra dannificazione, ma in essi per altro s'intenderanno permessi li pascoli degl'Animali non dalle Leggi Banditi, e le Curazioni restaranno similmente accordate con le formalità stabilite per quelli dell'Ordine primo. Li Boschi poi dell'Ordine Terzo doveranno (detratto il stretto, ed inalterabile obligo delle [illegible]sizioni di quelle Piante di Rovere nel nuovo Cattastico

dichi=

dichiarite) restar in pieno arbitrio de' Pro=
prietarj, tanto per il pascolo degl'Animali
permessi, come del taglio del Legname per
uso da fuoco, ed a provedimento della Do=
minante, a condizione però di sempre con=
servarli Boschivi, nè in minima parte ri=
durne a sacgrò, e Coltura, o a qualsivoglia
altro immaginabile uso. Gl'altri finalmente
descritti nell'indicato Cattastico all'Ordine
quarto, quali sono stati con avvedutezza
suddivisi in due Classi, cioè condutibile, ed
incondutibile; s'intenderanno quelli della
prima soggetti alle Leggi dell'Ordine secondo,
e questi destinati a supplire a bisogni della
Provincia, cioè all'occorrenze di Squeri, Mo=
lini, e Valche, previj però i requisiti delle
Legali Visioni, e Licenze; Gli altri incondu=
tibili poscia riconosceranno la libertà di
quelli del Ordine terzo, e li Proprietarj
purche osservino la condizione di sempre
conservarli Boschivi averanno arbitrio di
tagliarli a parte, a parte per sempre essere
proveduti del necessario requisito delle
Legne da fuoco, non che per il ristauro
delle

delle respettive loro abitazioni de' Publici Palazzi, e per supplire al bisogno degl' instrumenti Rurali; ma non già per farne di dette legne alcun traffico, o sia commercio.

II. Che avendo individualmente col Capitolo primo già dichiarite, ed espresse le condizioni delle respettive Classi, resta ordinato, e prescritto a tutela, e custodia de' Boschi, che esisteranno descritti nella prima Classe del nuovo Cattastico, e relativamente agl' Ordini Regolativi dell' Ecc.^mo^ Precessor Bizzamano 1717. 9 Decembre, che restano ora riconfermati in quanto occoresse, siano obligati rimosso qualunque pretesto in contrario li Giudici delle Città, e Terre, non che li respettivi Zuppani delle Ville, nè Territorj de quali vi esistessero Boschi descritti nel nuovo Cattastico all' Ordine primo, il dover previa la Convocazione de respettivi loro Conseglì, Vicinie, o Congressi devenir all' elezione degl' Ordinarj Guardiani, che doverà col legale mezzo della plurlalità de Voti cadere in Persone benestanti, di puntualità, e fede,

a quali

à quali resterà appoggiata respettiuamente la Custodia de Boschi stessi per il corso di Anni due continui, e così successiuamente, quali saranno obligati con zelo, ed attenzione sempre guardarli, non solo da Pascoli mà ancora da Tagli, dal pregiudiciale, e dannato Cimo, dalle Jramazioni, dagl' incendj, e da qualunque altro benche minimo danno, che uenisse intentato da chi si sia a pregiudizio di detti Boschi coperti dalla speciosa Publica Marca, e dichiariti di ragione del Prencipe; con obligo inoltre ad essi Guardiani di uisitarli diligentemente ogni quattro Mesi unitamente alli Zuppani, e Capi delle respettiue Communità, e Communi, e di rassegnare pontualmente a questa Carica Delegata col mezzo personale, ouvero di Publiche Lettere, da esser scritte dalla uigilanza delli N.N.H.H. Rappresentanti, à quali fussero soggetti le relazioni ueraci, e sincere intorno al uero stato dè Boschi stessi, con le scoperte parimenti dè Danni, che auessero rileuato, le quali tutte doueranno esser registrate in Libro, che all' effetto stesso sarà in questa Cancellaria Prefettizia instituito, per-
che

che in ogni tempo comparisca a Publica cogni
zione il vero stato de' Boschi stessi, con quelle
dannificazioni che fossero state perpetrate,
sopra le quali sarà proceduto criminalmente
a tenor delle Leggi; e perchè tal volta acca
de che l'elezione, come per quanto pratica
mente hà rilevato la Carica Estraordinaria,
che cadano in Persone miserabili, e perciò
pericolose, così sarà debito inalterabile
delli Rappresentanti li sudetti Communi
di rassegnar ogni volta l'elezioni predette
all' Ecc.^mo Sig.^r Capitanio di Raspo pro tem
pore, il quale sia incaricato d'esaminar
l'elezioni sud.^te e quando le med.^me non
fossero seguite a dovere sarà parte del di
lui zelo annullarle, e comandarne la nuova
elezione, a norma di quanto è stato ordi
nato di sopra.

III. Che alcuno degl'eletti Guardiani non
possa mai professar Priuileggio, ouvero Esen
zione, nè rinonciare al Carico, ma continuar
debbano respettivamente per tutto il tempo del
Guardianato nell' uso esatto, e puntuale delle
proprie incombenze, e cessando alcuno di viuere,

o se

o se in altro modo mancasse, resti in sua
vece da detti Consegli immediatamente eletta
in sostituzione altra idonea Persona, onde li
sussistenti preziosi Publici Capitali, mai res=
tino spogli di questa Custodia, tanto necessa=
ria alla di loro conservazione.

IV E perchè si rende incompatibile co' ri=
guardi esenziali del Publico interesse la
Contumacia, e Tergiversazione d'alcuni
Capi delle respettive Comunità, e Comuni
nell'adempimento di quell'incombenze, che
le restano con oggetti di Providenza in=
gionte, così resta statuito, che mancando
respettivamente di passar all'elezione de
Guardiani non rassegnando la relazione
di tempo in tempo degl'eletti con li Nomi,
e Cognomi individualmente a lume della
Carica Delegata, o trascurando in minima pa=
rte l'obbedienza dovuta alle Publiche Ordi=
nazioni, non solo s'intenderanno responsa=
bili con le Vite, e con le Sostanze al risar=
cimento di tutti i pregiudicij, che rimarica=
ssero li sudetti Boschi; ma inoltre caderanno
nella respettiva pena di D.ti 100 da essere

alli

alli stessi irremissibilmente elevata, ed āplica=
ta la metà a quel No: Ho: Rappresenta=
nte, o Giurisdicente, che partecipāse l'innōbedi=
enza, ed ommissione in giusto premio del=
la sua diligenza, e l'altra metà s'intenderà
a beneffizio della Publica Cassa, da esser
impiegata nelle Condotte de' Roveri diretti
alla Dominante.

V. Che trascurando similmente li Guardiani
eletti, e successori l'esercizio pontuale
del proprio impiego, o colludendo in qua=
lunque maniera co' Danneggiatori di modo
tale, che detti Boschi restassero in qualsiva
glia forma pregiudicati con Pascoli col
mezo di tagli, fuoco, o di suegrazioni,
occultando anco li danni, e Delinquenti,
cadino ipso facto nelle pene di Bando
deffinitivo, Priggion, Corda, Gallera, et anco
della Vita, avuto però il debito riflesso
alla gravità dell' eccesso, ed alle circos=
tanze del fatto; oltre di che tutti li loro
Beni saranno sottoposti alla Confiscazione,
ed al giusto risarcimento, de' danni, che
avesse il Publico rimarcato per loro colpa,
negligenza, connivenza, o dolo.

VI

VI. Che adempito dalli Guardiani sudetti il respettivo loro obligo, e contrassegnando con tale lodevole, ed utile mezzo la propria fede, e suddita rassegnazione verso il Publico Nome, rassegnando inoltre fedelmente a questa Carica Delegata le respettive Relazioni de danni, che con l'uso attento delle loro fruttuose diligenze scoprissero, o facendole pervenire all'Officio Prefettizio di Raspo, colla scorta delle Publiche delli N.N.H.H. Rappresentanti della Provincia, e Giurisdicenti conseguiranno al tempo dell'espedizione, che di tempo in tempo, sopra le respettive loro relazioni seguissero il trentacinque per cento, da esserle puntualmente corrisposto da questa Publica Cassa, tosto che nella stessa fossero quelle state in qualsisia maniera pagate; oltre di che per tutto il corso del loro impiego s'intenderanno esenti da qualunque fattione reale, e personale, ed alli stessi sarà permesso nell'esercizio del proprio incarico il portar l'Armi bianche, e da fuoco, a difesa delle loro Vite, ed a custodia maggiore de Boschi:

VII

VII. Che espressi, e dichiarati colli precedenti Capitoli li respettivi obblighi, e vincoli di tutte quelle Persone, che saranno nel dovere con fruttuosa, e benemerita attenzione di coope= rare alla custodia, e preservazione de Boschi dell'Ordine primo espressamente vincolati alle Publiche Sovrane risserve, resta a qualun= que Persona sia di che grado, o condizione esser si voglia niuno eccettuato, tanto suddito che Forestiero rissolutamente vietato l'intro= dursi, o far introdurre sotto qualsivoglia colore, o pretesto Animali di qualunque specie, in poca, o molta quantità nelli Boschi indicati, ne alcuna ardisca inferire il benche minimo danno delle Piante adulte, semenzali, o Ger= mogli di Rovere, e Cervato, nè sia mai lecito d'arbitrariamente recidere alcun Legno sia adulto, o immaturo di tal natura; in pena a chi trascurasse l'obbedienza dovuta alla provi= denza del presente Capitolo, o danneggiasse in minima parte alcuno di detti Boschi nella specie delle Piante sudette anco con suegrazioni, fuoco, sramo, Cimo dè Legni predetti, che sono tutte damnificazioni egualmente

abborite

abborite, et odiate, come sensibilmente pre=
giudiciali all' interesse Publico, di Bando
deffinitivo, Priggion, Corda Gallera, Confi=
scazion, Relegazion, ac etiam della
Vita, oltre a quelle pene pecuniarie, che
venissero dalla Giustizia considerate corri=
spondenti al Publico rissarcimento, con la
perdita ancora di tutti gl' Animali, che
s'intenderanno devoluti, et applicati a qua=
lunque Persona dalla di cui diligenza,
e fervore restasse, effettuato il fermo di
quelli, quando però legalmente venisse dalla
Carica Delegata liquidato, che fossero stati
fermati nè recinti dè Boschi indicati, con
la libertà similmente, a qualunque Per=
sona d'arrestar tutti quelli, che in qual=
si voglia modo avessero perpetrati, e sà=
trovassero nell' atto stesso a praticar li Danni
et ad infranger le Leggi, a condizione però
di condurgli unicamente in queste Priggioni
a disposizion di questa Giustizia, dalla quale
convinti, e castigati li Rei conseguiranno
li Captori Duc.ti 25 per cad.o de loro Beni, e
parimenti li Denoncianti, ancorchè fossero
privati

privati, e volessero esser tenuti secreti averanno il beneficio delli trentacinque per cento in conformità di quanto è stato assegnato in premio a Guardiani, quali parimente saranno in obligo di tentare, ed esequire colla scorta (occorrendo) del loro Commune l'arresto di quelle Persone, che trovassero in danno e sarà del zelo sempre lodevole de' N.N.H.H. Rappresentanti della Provincia il somministrarle, e farle somministrar ogni assistenza, e favore, onde resti finalmente una volta col mezzo del esempio, e castighi redenta una materia, che resta estremamente languida, ~~e~~ prossima al fatale suo eccidio.

VIII. Pressidiati con le Regole, e salutari Ordinazioni stabilite di sopra li Boschi dell' Ordine Primo, doveranno egualmente essere rispettati ancora quelli della Classe seconda destinati similmente alle Publiche occorrenze, giàche altra prerogativa non li diversifica, che quella del divieto del Pascolo in quelli del primo, e della libertà dello stesso negl' altri del secondo; Questi però s'intenderanno con eguale rigore alla maggior proibizione di qualunq:

qualunque taglio, svamo, cimo scegrazione ed altro benche minimo danno pregiudiciale alli respettivi Fondi, ed alle Piante adulte, semenzali, e novellami di Rovere, e Cervato che doveranno restar illesse da qualsivoglia benche minimo pregiudizio sotto le pene tutte cominate nel Capitolo settimo — —

IX. E perche è stato di sensibilissimo Publico danno l'irregolare direzione tenuta da Proprietarj de Boschi del Secondo Ordine, alla puntualità de quali restò sin nell'Anno 1717. racomandata la custodia de' Boschi stessi, essendosi molti in questi abusati della Publica caritatevole tolleranza nelle tante danificazioni perpetrate a rovina, ed eccidio de' medesimi, non solo co' tagli arbitrarj; ma ancora col ridurre a suegro, e coltura porzione d'essi Boschi, avanzandosi per sino a svamare, e cimare con manifesto, e riprobile pertinacia quasi universalmente tutte le Piante migliori, riducendo con sensibile Publica dispiacenza le stessa alla figura di mostruosi, ed innutili tronchi per què resi fini il più delle volte d'escluderli dalla

soggezion

soggezion delle Leggi, e di convertirli final=
mente col mezo anco delle escavazioni a
proprio vantaggio: Al riparo per tanto nell'
avenire dell'osservabile scandaloso Pubblico
danno, oltre di confermarsi la responsabilità
di tutti li danni a peso delli Proprietarj
surriferiti, quali doveranno non solo astenersi
da qualsivoglia dannificazione, ma innoltre
saranno obbligati alla custodia dè Boschi
tutti di propria ragione, e di guardarli
gelosamente da tutti li danni, delli quali
s'intenderanno sempre li stessi essere respo=
nsabili, e renderne stretto conto, sotto le pene
contenute nel Capitolo settimo, e soltanto sa=
ranno dispensati, allorche prontamente noti=
ficassero li danni, che scoprissero nè respe=
ttivi loro Boschi, e facessero constare, che
derivati fossero per opera d'altre Persone,
quali liquidate in via legale, s'intenderanno
incorse nell' irremissibili pene statuite nel
sud.to Capitolo.

X. Saranno similmente in obligo li Rappre=
ni, e Capi delle respettive Ville sotto le quali
v'esistessero Boschi della Classe indicata di

trasfe=

trasferirsi personalmente due volte in cada=
un Anno alla visita delli Boschi suespressi,
nelli quali scoperto che averanno qualun=
que benchè minimo danno s'intenderan=
no tenuti in pena d'esser Processati cri=
minalmente, e di risarcire (occorrendo) col
proprio di rassegnare immediatamente
le relazioni in questa Cancellaria, ovvero
farle capitar alla stessa col mezzo di
Lettere de N:N:H:H: Rappresentanti, e Giu=
risdicenti, e conseguiranno convinti, e cas=
tigati li Delinquenti il trentacinque per cento
delle Condanne pecuniarie, che seguissero
sopra l'appoggio delle sud:te Denoncie.

XI. E perchè nell'esame dell'argomento,
e nelle serie meditazioni contribuite
sopra l'universale della materia, s'è
osservato, che nè remoti, e recenti tempi,
con oggetti di providenza restò dalla ma=
turità Publica prescritta l'enumerazion delle
Piante di Rovere, che esistevano repettiva=
mente nè Boschi della Provincia, come
risulta dal Catastico formato nell'Anno
1548

1548, in quello 1636 e susseguentemente
pure ordinata col Decreto 1743. 21 Decembre
le quali enumerazioni hanno fatto rissentire
alla Publica Cassa sensibili, e gravosi dispendj
in rapporto alla moltiplicità de stipendj cor=
sposti per il corso d'intieri Anni a què
Ministri à quali restò alternativamente ingi=
onto l'incarico; Conoscendo però Sua Ecc.za
Ill.ma quanto utilissime possano riuscire alle
lodevoli direzioni della Conferenza Ecc.ma
all' Arsenal le cognizioni di tempo in tempo
riguardanti il numero delli Roveri atti, e per
venir buoni a Publici usi, sopra quali l'au=
torità dell' Ecc.mo Senato potrà con legal
fondamento prender in ogni tempo le
proprie disposizioni, e misure, e giacche
queste facilmente si puono conseguire senza
alcun Publico aggravio, e che nel tempo
stesso possono servire di freno agl' arbitrj
de Possessori, conciliando innoltre l'esecuzion
delle Leggi, quali prescrivono, non dover
mai preceder le Curazzioni del Legname
inutile, che vengono alternativamente im=
plorate dai Proprietarj dè Boschi il periodo
degl' Anni cinque, stabilito alle stesse così
ordina

ordina, che resti in questa Cancellaria immediatamente in via di nuovo metodo instituito un Libro alfabetato coll'individua separazione di Territorio, in Territorio della Provincia, ad esser sempre custodito, e conservato in essa Cancellaria, nel quale sia obligato il Cancelliere attuale di Raspo, e Successori pro tempore il descrivere ogni volta che seguiranno le Rassegne, che vengono sopra le Suppliche ordinarie de' Proprietarj sudetti eseguite da Publici Periti ne' respettivi Boschi della Prima, e seconda Classe tutti que' Roveri Pedali, Semenzali, e Cervati, che fossero stati risservati col Bollo ad atto à Publici usi, e vincolati al rigor delle Leggi, e similmente annotare in esso Libro quegl'altri inutili, che veniranno licenziati, perchè nel periodo degl' Anni cinque restando in tal modo complete le Rassegne ordinarie in tutti li Boschi delle due indicate Classi, ed in rapporto al presente salutar provedimento enumerate le Piante nel nuovo libro, rissultarà

rissulterà dallo stesso il numero di quei Roveri di volto, Sedoli, e Semenzali, che saranno stati entro il quinquennio indicato vincolati alle Publiche occorenze la qual enumerazione coll'individualità necessarie doverà essere rassegnata dalla Carica Delegato al Regg.to Ecc.mo all' Arsenal, ed Ecc.mo Inquisitor di quinquennio in quinquennio perpetuamente, colle provide viste, che non solo in cadaun quinquennio rissulterà a Publica cognizione il vero stato dè Boschi, mà ancora rilevaranno tanto gl' aumenti, che li degradi, che fossero corsi nel numero delle Piante da un quinquennio all' altro, e ciò per quelle misure, e provedimenti, che venissero dalla Publica maturità ripututi corrispondenti al Publico interesse, e servizio.

XII. Mà perchè sin ad' ora in questa Cancellaria dirrigendosi coll' antiche norme non s'è tenuto un avveduto, e regolato sistema intorno a quelle Licenze permissive le curazioni susseguenti, che furono rilasciate sopra le relazioni giurate dè Protti a Boschi, e che le stesse unicamente in filza raccolte passavano terminati li Reggimenti

menti in custodia del Publico Archivista, senza che li Cancellieri delle Cariche che succedevano avessero cognizione intorno à tempi che errano state pratticate le curazioni indicate, lo che facilmente potea produrre, che le successive precedessero anco agl'Anni cinque statuiti dalla provida volontà delle Leggi con sensibile dettrimento dè Boschi, così nell'avvenire col nuovo metodo, che sarà instituito, doveranno non solo in esso restar annotate le Piante di Rovere, e cervato in conformità del Capitolo undecimo, ma inoltre doverà esser fatta memoria dell'anno, mese, e giorno, in cui sarà stata rilasciata la Licenza di curazione, nè possa mai restar accordata la successiva, senza che precedano l'osservazioni nel Libro indicato per liquidare, se infatti sarà oltrepassato il quinquenio dalla prima alla seconda curazione, che venisse implorato, e ciò debbo esequirsi da Cancellieri nell'atto stesso, che da Proprietarj de fondi Boschivi restaranno presentate l'ordinarie supliche per conseguire l'ordinario Beneficio

delle

delle Curazioni sudette, in pena a detti Cancellieri mancando di pagar ogni volta nella Publico Cassa D.ti 200 a beneficio delle condotte de Roveri, e tanto debba restar perpetuamente eseguito, ne possano esercitar altre Cancellarie, se non averanno una fede dell' Ecc.mo Sig.r Capitanio di Raspo, a quale averanno servito d'aver intiera=mente eseguito quanto col sud.to Capitolo le viene ordinato.

XIII. Conoscendosi bastevolmente di quanto Publico utile sarà per riuscire l'instituzione dell' indicato Libro, coll' annotazione di tutte quelle Piante, che veniranno nel corso d'ogni quinquennio bollate per Publico conto, lo che porta di conseguenza, che essendo a co=gnizione dè Proprietarj, che l'enumerazi=one delle Piante riservate alle Publiche occorenze col mezzo della prima curazione sarà passata a Publica notizia, così non ardiranno di danneggiare le stesse per non restar poscia scoperti nelle successive curazioni, e soggetti alle pene prescritte

nel

nel Capitolo settimo s'intenderanno obbligati
a maggior cautella per tanto li Proti à Boschi
di tener parimenti libro separato registro
diligente, e fedele di tutte quelle rassegne,
che di tempo in tempo eseguiranno coll'
individualità delle Piante, denominazioni
de' Boschi, e suoi Proprietarj giorno, mese,
ed anno in cui le averanno eseguite, con
preciso loro obligo ogni volta che termi=
neranno l'impiego di rassegnar all'Ecc:mo
Regimento all'Arsenal un conto distinto di
tutte quelle Piante di Rovere, e Cervato,
che averanno nel periodo degl'Anni cinque
riservate à Publici usi, e ciò per li nece=
ssarj confronti da esser fatti con l'altra Re=
golazione, che sarà stata rassegnata dalla
Carica Delegata in ordine al Capitolo unde=
cimo; in pena a detti Proti mancando di
non poter mai più esercitar alcun Publico
Impiego, e d'esser corretti ad arbitrio del Re=
ggimento Ecc:mo all'Arsenal.

XIV. Osservabile rendendosi, e di sensibile
Publico pregiudicio la direzione, che è stato

sin ad

sin ad'ora tenuta dà Proti nell'esecuzione dè Tagli, che alternativamente sono stati eseguiti di Publico Ordine nè Boschi di questa Provincia per gl'usi del Arsenale colle mire d'averli fatti recidere nè luochi più vicini, e meno a loro incomodi, lo che portava conseguentemente, che non essendo stati ripartiti li sudetti Tagli con massima di prudenza, ed ecconomia succedeva, che alcuni dè Boschi col mezzo di grosse, e frequenti Recisioni restavano desolati, e quasi distrutti ed altri esistenti in situazioni remote dal solito domicilio de Proti sudetti, benchè non troppo distanti dà Caricatori restavano quasi in abbandono, e perciò coll'andar degli Anni le migliori Piante perivano dall'antichità, o dale dannificazioni arbitrarie; così a rimozione del grave disordine nell'avvenire occorrendo il Taglio di qualunque sorte di Roveri per l'occorrenze dell'Ecc.ma Casa dell'Arsenale doveranno detti Proti ricevere il riparto dè Roveri che gl'occoresse di Publica commissione tagliare nè Boschi di questa Provincia dalla Carica di Raspo,

a peso

a peso della quale doverà intendersi il riparto sudetto, onde con massima di buona distribuzione, e sopra il fondamento dell'anotazioni, che rissultaranno nel nuovo Libro restaranno individuate con precisione le situazioni respetive, nelle quali doveranno esser tagliati, e così successivamente di tempo in tempo a minor detrimento de' Boschi sudetti e per la necessarià loro conservazione.

XV. Come però è rissoluta Publica volontà, che tutti li Boschi, quali saranno collocati nel nuovo Catastico, nella prima, e seconda classe restar debbono preservati da qualunque benche minimo danno, e che il legname proveniente dalli medesimi atto all' occorenze Publiche, mai rissentir abbia alcuna lesione, così occorrendo la fabrica respetivamente di Calessi, Rollizate anco per li riguardi di salute, facitura di Ponti, ristauri di Publiche strade s'intenderanno obligati i Communi tagliare in que' Boschi che fossero stati licenziati alla libertà de' privati, e se per avventura alcuno di questi fondi

non

non potesse somministrar i Legni occorrenti a quell'esigenze, che si rendessero indispe=nsabili al Publico servizio, doveranno li N:N:H:H: Rappresentanti, e Giurisdicenti della Provincia anco su l'esempio di quanto hà lodevolmente praticato il N:H:S. Nicolò Bembo, Podestà e Capitanio di Capo=distria portare a questa Carica sola, ed unica Delegata le notizie dè respettivi bisogni, mentre con què Legni, che si ren=dessero innutili ma però esistenti nè riser=vati Boschi restarà di tempo in tempo supplito all'occorrenze; previo però l'ordi=narie Visioni, e Rassegne in conformità di quanto viene dalle Leggi prescritto, e che s'è praticato; sotto le pene a chi arbitrasse senza li requisiti di sopra individuati come nel Capitolo settimo; Non dovendo da chi si sia esequirsi alcun Ordine, o Commissione contraria alla continenza della presente Ordinazione; mà venendo a qualsivoglia Publica o Pri=vata Persona usata in alcun tempo vio=lenza, perche avesse a tagliar Legni, o permetter Tagli nè Boschi vincolati alle

Publiche

Pubbliche risserve, sarà nel stretto obligo ogn'
uno di riccorrere a questa Carica a rimozi:
one di qualunque disordine, e per dipendere
dalle superiori prescrizioni della med.ma —

XVI. Sacendo nell'occasione della Visita
generale, che dalla Carica si và con fervore
continuando rilevato, che moltiss.mi Boschi siano
stati sensibilmente danneggiati in rapporto
alla Fabrica di grossi Bastimenti, e Vascelli,
che di tempo in tempo furono travagliati,
ne' respettivi Squeri de Littorali; così ora
resta vietato ne Squeri stessi la facitura
di qualunque grosso Naviglio, da non fa:
bricarsi da Squeraroli, senza espressa
licenza del Reg.to Ecc.mo all'Arsenal, che
doverà da Barcaruoli in prevenzione
alla Fabrica esser presentata a questa Carica
per l'assegnazione unicamente di quel
Legname, che si rendesse necessario alla
costruzione indicata, da esser reciso nè
Boschi permessi, e previe le formalità,
e cautelle dalle Leggi volute, sotto le pene
cominate nel Capitolo settimo.

XVII

XVII. E perchè uno de principali disordini, è quello che essendo sin' ad ora stata poco rispettata, anzi negletta, e niente curata la materia dè Boschi, nè considerate nell' universale opinione de sudditi le contrafazioni di quelle conseguenze rovinose all' interesse del Principato, così con indecoro delle Leggi, e dell' intenzione Sourana del Prencipe, si troua che in alcuni Officij della Prouincia, ad instanza dè Proprietarj sono sortiti Atti Ciuili &c sopra danni, che erano stati inferiti nè Boschi annouerati nelle risseruate Classi, allorche doueuano esser accompagnati li riccorsi a questa Carica, come quella che in Prouincia tiene nella graue, ed importante materia la Delegazione coll' autorità, e rito dell' Ecc.mo Senato, e che daue la stessa per la grauità della contrafazione, e gelosia dell' argomento procedere contro li danneggiati in uia Criminale, così a corezione dell abuso pregiudiciale à riguardi di stato, e relatiuamente ancora al Capitolo ottauo contenuto nell' aggiustato Proclama

del Se

del fù N: Ho: s. Lauro Querini Capitanio di Raspo Precessore approvato con Decreto 31 Marzo 1716 che ora resta riconfermato, non sia mai lecito il procedersi in materia delle dannificazioni nè Boschi sotto qualunque color, o pretesto in via Civile, col mezzo di stime, Scritture, Atti, e Sentenze, le quali tutte dirrezioni come contrarie alla volontà delle Leggi, e pregiudiciali all' interesse Publico restano reprovate, e dichiarite nulle, e di niun valore, come se fatte non fossero; in pena a cad: Cancelliere, o altro Ministro, che nell'avvenire scrivesse tali Atti di Ducati ducento applicati alla Publica Cassa, ne di poter per Anni dieci successivi continui esercitar alcun Publico Officio ma siano obligati tutti li Ministri delle respettive Cancellarie della Provincia niuno eccettuato al caso di detti riccorsi immediate partecipar li alla Carica di Raspo, che procederà a tenor delle Leggi contro li dannatori; e nell espedizione dè respettivi Processi resteranno astretti li stessi anco al risarcimento del danno, che avessero risentito li Proprietarij.

XVIII. Essendo d'egual riflesso, che dalla pontualità, e fede dè Publici Periti (à quali restano frà la moltiplicità delle proprie ins=pezioni appoggiate l'osservazioni da farsi respetivamente ne Boschi per riferirne li danni, che di tempo in tempo scoprissero) dipender può in parte il buon esito della materia, massime nelle Rassegne, che doverà=nno praticare sopra le suppliche dè Proprie=tarj nè Boschi indicati, perche seguano poscia le Carazioni del Legname inutile, così sara=nno in obligo questi eseguirle con tutta l'avvertenza, afinche mai possa sortire a Privati il carpimento di que Legni atti all' occorrenze Publiche, che restaranno contrasegna=ti col Bollo ad alto, e gl'altri inutili con quello alla Zocca a norma del praticato, esclusa restar dovendo qualunque facilità, o connivenza, in defraudo del Publico inte=resse, sotto le pene tutte cominate nel Capi=tolo settimo, oltre l'immediata perdita del Carico, ne di poter mai più esercitar al=cun Publico impiego.

XIX.

XIX. Mà perchè è poi giusto, che detti Proti nell'impiego di quelle Rassegne, che alternativamente praticaranno ad instanza de' Privati debbano riportar le corrispondenti giuste Mercedi, massime sul riflesso alle gravose fatiche, che doveranno incontrare per ben corrispondere alla Publica intenzione nelle circostanze delle faticose situazioni così conseguiranno li stessi ogni volta che saranno precettati da questa Carica a prattiсar le Rassegne indicate da' suplicanti Proprietarj la Mercede conveniente, ed onesta di lire sei per cadaun giorno comprese le proprie Cibarie e mantenimento del Cavallo, e niente più, e con ciò proveduti saranno obligati di religiosamente astenersi da qualunque estorsione, ne promovere colle facilità, e connivenze sin ad ora corse, discapiti, e pregiudicj in que' Boschi destinati a Publici usi; in pena come nel Capitolo decimo ottavo.

XX. Conoscendosi da Sua Ecc.za Ill.ma per li diligenti suoi studj similmente importante la conservazione di tutti que' Boschi che

che risulteranno annouerati nel nuouo Catastico all' Ordine terzo, e nonostante che per Legge Statutaria, detratto il stretto obligo delle Pensioni siano stati licenziati alla libertà de Priuati, tanto per il Pascolo, come per il Taglio, ad ogni modo meditando auuedutamente, che dall' ubertà del Legname, e preseruazione loro dipender possa la più sicura, e maggior custodia di quelli riseruati alle Publiche occorrenze, così ora resta riconfermata la volontà innalterabile massima di sempre conseruarli Boschiui, nè mai conuertirne in minima parte ad alcun altro uso, nè ridurli a suegro, e coltura sotto le pene tutte comprese nel Capitolo settimo, oltre quella di perder ipso facto la proprietà dè Fondi, che s'intenderanno devoluti a Publica disposizione.

XXI. Auendosi pure scoperto nell' occasion dell' attente Visite sin ad ora eseguite, che alcuni Villici, ouuero altre persone, abusandosi delle Publiche caritateuoli prouidenze mercantegiarono col mezzo d'inchieste per uso di Negozio quelle

Legne

Legne minute provenienti da Boschi di raggion de' Comuni descritti relativamente al res:pettivo loro stato nell'Ordine Terzo, quando che il beneficio per la retta clementissima Pubblica intenzione doverebbe esser commune all'universal della Popolazione, lo che porta di conseguenza, che ben presto restando detti Boschi distrutti, e languidi d'ogni specie di legno, s'innaltra poscia la privata mano spinta dalla necessità, ed a sovegno delle proprie indigenze a danneggiare li Boschi riservati; per rimozione però d'un tale libertinaggio tanto punibile, ora restano vietate ne' Boschi sud.tti tutte l'inchiette, e raccolte, ma debbono restar conservati Boschivi, e tagliati a parte, a parte da Villici per mantenimento unicamente delle proprie case, perche se communi sono fra di loro li fondi, commune deve sempre intendersi il godimento; sotto le pene contenute nel Capitolo settimo.

XXII

XXII. Corregibile ancora risultando lo libertà di certi proprietarj siano privati, o communi nell'erezione delle Carbonere in alcuni Boschi, con quasi intiera distruzion delli stessi, e con pericolo d'incendj universali, così ora restano providamente per sempre vietate, sotto le pene come sopra, e se per avventura in alcune situazioni alpestri, difficili, e ripiene di Legname si rendessero indispensabili le Carbonere medesime per smaltire lo stesso non conducibile in veruna maniera, in tal caso debbano li Proprietarj ricorrere alla Carica per ottener la permissione, che le sarà accordata previe però tutte le legali recognizioni, ed assegnazione de siti, che doveranno esserle stabiliti da Publici Periti, per quelle utili avvertenze, che si rendessero necessarie a salvezza dè Boschi stessi.

XXIII. Che dovendosi per sempre intendere incorsi nelle pene contenute nel Capitolo settimo tutti quelli siano di che grado, o condizione

condizione esser si voglia, che ardissero in qualunque forma, modo, o maniera inferire alcun danno nè Boschi alle Pubbliche disposizioni rissservati così a maggior freno di tanti desolatorj arbitrj sin ad ora corsi, con eccidio quasi universale de Roveri di Volta, resta dichiarito, che nell' avvenire liquidate, che siano dalla Giustizia in via legale, che le Contrafazioni, e danni derivati fossero nè Boschi per opera, o commissione dè Proprietarj, questi s'intenderanno irremissibilmente decaduti dal beneficio dalla proprietà di què Fondi Boschivi, che restassero pregiudicati, e passar dovevanno anco per il Legname inutile a Publica disposizione, ed il tratto verrà di tempo in tempo impiegato nelle Condotte de Publici Legni diretti all'Ecc.^{ma} Casa all'Arsenal, al qual effetto dovrà esser instituito in questa fiscal Camera un Catastico, perchè dopo l'espedizion dè

repetiti

respettivi Processi sarà in obligo di Mini=
stro Raggionato d'immediatamente pia=
ntare le Partite coll'individualità nece=
ssarie di què Boschi, che fossero passati
in Publico potere, e similmente del rica=
vato di tempo in tempo, tanto per conto
di Legne, come per Erbatici doveranno
succeder li giri di scrittura, e lo stesso
seguir dovrà di què Boschi, restaranno
nell'avvenire suegrati dall'Ordine terzo,
in tutto, come nel Capitolo vigesimo.

XXIV. Che pressidiata possibilmente
con li presenti Ordini regolativi una materia,
che nella sua importanza, e nelle conseguenze
non v'è chi la pareggi, e nella sicurezza,
che resti nell'avvenire con suddita rasse=
gnazione rispettata dall'universale dè sudditi,
per non sotostare a quelle pene, che le
restano comminate, e che irremissibil=
mente sopra le contrafazioni restaranno
esequite, giacchè per li riguardi esenziali

di Stato

di Stato l'argomento restò provvidamente
preso in distinta protezione del Principe;
A consolazione per altro de' Proprietarj
de Boschi averanno arbitrio senza al=
cuna formalità, subordinazione, o di=
pendenza di valersi unicamente
del Legname minuto di Carpano, Spino,
ed altro Legno dolce esistente ne' Boschi
del secondo Ordine, e quanto conducibile
non che pur in quelli del primo allorche
il fondo fosse de Proprietarj, e non d'asso=
luto, ed intiera Publica ragione, ne'
quali resta assolutamente proibito qua=
lunque immaginabile ingerenza, colla
rinnovazion però del rissoluto, ed invi=
olabile divietto di mai ingerirsi in alcun
Legno di Rovere, o Cerreato sotto le pene
come sopra.
Resteranno li presenti regolativi Capitoli ra=
ssegnati all'Ecc.mo Senato per la sovrana
sua approvazione, et indi publicati, sta=
mpati, e circolarmente diffusi per tutte le
Città,

Città, Terre, e Luochi della Provincia, onde riportar debbano indifferentemente la sua inalterabile osservanza, et esecuzione.
E perchè facilmente coll'andar degl'Anni il contenuto di queste Regolazioni potrebbe andar in oblivione per il mutarsi delle Persone, che in via di Podestà sopra=vengono, e ridursi la materia del pri=miero doloroso abbandono, così saranno in preciso obligo tutti li Cancellieri, e Ministri de N:N:H:H: Rappresentanti della Provincia, non solo conservare li Capitoli stessi nelle loro respettive Cancellarie, e che passar doveranno per inventario di Successore in Successore, ma ancora s'intenderanno obligati d'an=nualmente pubblicare nelle respettive Città, Terre, e Castelli li stessi, e con ciò risve=gliare alla ricordanza de sudditi la risso=luta Publica volontà, che vuole immanca=bilmente presservati li Boschi, Roveri, e Cervati da qualunque danno; mà come poi sarebbe facile, che da detti
Ministri

Ministri restasse per inscienza, o per incuria negletto il presente ingiontole utile incarico, così al loro ritorno in Venezia, dopo terminati li respettivi impieghi saranno tutti obligati nell'avvenire di' portare una fede sottoscritta con giuramento da N:N:H:H: Rappresentanti à quali avessero assistito, e firmata similmente da Capi delle respettive Communità, con sua Legalità, colla quale resti assicurato, che saranno stati li sud.ti Capitoli publicati ogni Anno, senza la quale non potranno mai più coprire altre Cancellarie, nè esercitarsi in alcun altro Publico Carico e del presente Capitolo sia dato copia al Segretario alle Voci per la sua esecuzione in quorum.

Pinguente in Febraro 1753. M.V.

Lorenzo Contarini Capitanio di Raspo

Francesco Bonaldi Canc. di S. C.

1754. 21 Maggio in Pregadi

Con le più mature providenze per ben assi=
curare la importante, e gelosa materia
de' Boschi nella Provincia dell' Istria,
rappresenta il Reggimento, et Inquisitor
all' Arsenal nella ora letta Scrittura, esser
stata estesa dalla diligenza, e zelo del
N: H: Capitanio di Raspo la Termina=
zione, che con la Scrittura medesima
viene accompagnata a questo Conseglio.
Tale stessamente riconoscendola il Senato
resta dall' autorità sua pienamente appro=
vato, e come ricercano li riguardi del
Publico interesse, che resti immanca=
bilmente adempita, così sarà merito
del Reggimento predetto il farla stam=
pare, e rispedirla al benemerito Rappre=
sentante sudetto per la sua publicazione
ove occorresse, e per esser registrata in
quella Camera per lume de successori
suoi, così essendo della Publica volontà:

Domenico Calegari Nod: Duc.

1780. 30. Agosto

Il Serenissimo Prencipe
fa sapere
ed è per ordine degli Illustrissimi ed Eccellentissimi
Sig.ri Deputati dall'Eccelso Consiglio di Dieci
sopra
la Valle di Montona
(Data dal Magistrato dei Deputati alla Valle di
Montona li 30 Agosto 1780

Costanti sempre mai le applicazioni, con quali fervidamente loro Eccellenze invigilano per la preservazione, ed incremento dell' importantissimo pubblico Bosco, e Valle di Montona, ed essendo pubblica risoluta volontà togliere ed estirpare gli abusi, ed arbitrii resi troppo avanzati a danno del bosco stesso con intollerabile inosservanza e disobbedienza ai più emanati Proclami, però fanno con il presente pubblicamente intendere e sapere.

I Che non vi sia persona di che grado e condizione esser si voglia, niuna eccettuata, che non si faccia lecito sotto qualunque colore o pretesto introdur nel Distretto di detto Bosco, e Valle animali di qualunque specie a pascolare, e particolarmente Pecore, Capre e Porci, quali ritrovati che siano, oltre il poter essere impunemente ammazzati, e devenuti di parte

colar ragione di chi le amazzerà caderanno li Patroni dei medesimi in pena di lire sei per cadaun Cao di Pecore, e di lire sette per cadaun cao di Capre, e Porci, quali ritrovati da essere irremissibilmente levata, ed applicata un terzo alli Saltari, ed il rimanente ad arbitrio di loro E.E.

II. Resta pure espressamente, e rigorosamente proibito l'introdurre in Bosco anco li Bovi, Cavalli, e simili animali grossi (eccettuati li soli ed unici casi che colà si portassero per pubblico servizio) sotto pena di lire quindici per ogni Cao da esser applicata, e distribuita come sopra; dovendo ritrovati che siano essere asportati, detenuti e mantenuti a spese, danni e interessi del Patrone delli medesimi sino averanno intieramente supplito e soddisfatto.

III. Che non vi sia alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca, o presuma sotto qualunque immaginabile pretesto tagliar, ceffar, diramar, e por mano in altro modo nelli Roveri, Olmi e Frassini, ed altri legnami anche se fossero dolci tanto esistenti in piedi quanto recisi, e prostrati a terra in pena di prigion, corda, galera, ed altre maggiori afflittive che pareranno a loro

Domenico Calegari Nod: Duc.

Eccellenze; potendo essere il delinquente denunziato da chi si sia, o al Magistrato de loro E.E. o al Capitanio alla Valle; per dover poi il medesimo parteciparlo tosto al Magistrato stesso onde possi venire all'esecuzione de' meritati castighi.

IV. Essendo troppo avanzate in tal proposito le contrafazioni, così per togliere ogni facilità alle medesime, s'intenderanno risolutamente bandite nel Bosco Armi di qualunque sorte, sì da fuoco, che da taglio, solo permettendosi l'uso delle stesse a quelli che per pubblico ordine si dovessero portar nel Bosco, cosicchè venendo ritrovato alcuno in Bosco con qualunque sorta di dette armi cada oltre la perdita delle stesse in quelle pene pecuniarie, o afflittive secondo pareranno alla giustizia di loro Eccellenze, e se li trasgressori, o dannatori fossero fanciulli, donne o famigli s'intenderanno obbligate a subire per essi li loro Padri, Mariti e Padroni respettive, sicchè non restino per alcun pretesto esentati dal castigo, dovendo le sopradette armi essere vendute, e distribuito il ritratto di esse come sopra.

V. S'intenderà pure soggetto alle sopradette pene di prigion, corda, galera ed altre ad ar-

bitrio di loro Eccellenze chiunque ardirà far fuoco nel Bosco, venendo rigorosamente proibito a qual si sia abbruciar Erbe o altro.

VI. Importantissimo essendo il libero corso dell'acque nelli fiumi Maestro e Bottenegla nonchè nelle Mlauke, fossi e cariotoli, che per tal effetto con grave pubblico dispendio si mantengono escavati, così resta rigorosamente proibito il traversarli con ponti, Travi, legni o altro, gettar sassi, piantar pali, far alcuna Resta o Serraglio nè con legni nè con Frasche, ne con terra, attraversar e squazzar con animali e abbeverarli, introdur Lini, Canevi, Nazzoni, Reti o altro istrumento per pescar lo che non venendo osservato, e ritrovate cose tali, dovranno gli effetti essere dell'inventore, e li delinquenti caderanno nella pena di Ducati venticinque da essere distribuita come sopra e così ogni qual volta contrafaranno.

VII. S'intenderà pure proibito a chi si sia introdur nuove strade in Bosco a piedi, ed a Cavallo, nè con Carri, nè in qualunque altra maniera in pena di Ducati cinquanta dovendo essere intercettati li Carri e li animali mantenuti a spese dei contrafattori sino avranno intieramente soddisfatto.

Domenico Calegari Nod: Duc.

VIII. Caderanno inoltre in pena di Ducati 25. ed altre ad arbitrio di Sue EE. da distribuirsi un terzo al Soprastante alla Bastia ed il resto come sopra quei Patroni di Barche che si portassero a caricare tanto per conto pubblico, che privato, se scaricheranno sadorne sopra le rive del fiume in qualunque sito, o le gettassero in esso con pregiudizio dell' imbonimento del medesimo.

IX. Capitando Barche in quelle parti, sarà stretto obbligo del Soprastante alla Bastia il fermarle, onde abbiano a caricar legne di pubblica ragione, quando ve ne esistessero al Caricatore, restando in tal caso proibito alli Patroni delle stesse qualunque altro carico privato, dovendo il Soprastante stesso, in caso di renitenza delli medesimi, farne seguire il bollo alle Barche, asportare il timone, cadendo inoltre li medesimi in pena di Ducati 10. ed altre, che per la loro disobbedienza crederanno Sue EE. di giustizia.

X. Resta risolutamente proibito a private persone il far qualunque carico oltre li pubblici Caricatori in pena di Ducati 25. tanto a quelli, che facessero caricare, quanto alli Patroni delle Barche e Marinari che caricassero, dovendo dal Soprastante essere intermesso il transito sino avranno soddisfatto, da essere

distribuito un terzo al Soprastante, ed il resto ad arbitrio di loro EE., e dovrà inoltre a preservazione del Dazio del grassetto, essere pagato quanto a norma della Tariffa esistente scolpita in Pietra alla Bastia

XI. Per togliere poi ogni facilità, e connivenza che potesse essere usata dalli Saltari, resta alli medesimi precisamente comandato di rattamente invigilare, onde resti eseguito quanto col presente si prescrive, avvertendone tosto il Capitanio, al che mancando li stessi, oltre l'essere sul momento dimessi dall'impiego caderanno in què castighi, che crederanno loro EE.

XII. Resta finalmente ingionto obbligo al Capitanio alta Valle di dover rendere prontamente avvisate sue EE. denonciando anco le persone al Regimento Illustrissimo di Montona, dal quale ne saranno portate le riferte al loro Magistrato, onde possi contro li dannadori passare a quei castighi che saranno reputati confacenti alle trasgressioni, ed alli comandati pubblici diviati: restando inoltre al Magistrato di loro EE. instituita Cassetta per ricevere denoncie segrete tanto per gl'innobbedienti, e dannadori del Bosco, quanto per le persone in questo enunziate

Domenico Calegari Nod: Duc.

che non eseguissero il proprio dovere secondo le loro respettive incombenze nel presente prescritte.

Et il presente Proclama dovrà essere stampato, e pubblicato per la sua inalterabile, ed inviolabile esecuzione.

Domenico Michiel Deputato

Piero Zusto Deputato

Giò. Giacomo Corniani Seg.

1754. ai Maggio in Brandi

1° N.° 1.88. Rapporto sui Boschi del Friuli. C. 13. Agosto. 814.

All' Uficio Governo Demaniale.

Oggetto

Relazione di:mostrativa che si doverebbe intro:durre nel Codice Forestale per la prosperità delle Selve per la loro miglior coltivazione e per impedire con buona riuscita le contravenzioni cui si trovano animate per l'ormai vizio in quanto alla mitica delle sanzioni Penali.

Si sa dalla storia che la cessata Repubblica Veneta per effetto delle rivoluzioni politiche avuta in principio la culla nelle lagune dell' Adriatico è acquistato col tempo in potenza e ricchezza, applicando ogni suo studio al Commercio, e dedicandosi al Mare.

Ma la Navigazione che fiori fu' disputata in progresso dalle altre nazioni, le quali poi illuminarono, ed il ritrovamento del Capo di Buona Speranza avendo aperto un sentiero più comodo e vantaggioso di ferir cangiare negli oggetti di cambio, e di traffico. si trovarono i Veneti senza averne la colpa decaduti da quella riputazione e grandezza cui li avevano sollevati la necessità, la lor posizione, l'industria.

Prima di codesta vicenda rispetto ai pro:prietà del Governo alle sole isole dell'Estuario mancavagli di possedimenti continentali, e si era provveduto alla costruzione delle sue flotte con legnami, e con altri generi d'importazione mercantaggiati dall'estero.

Sagrificata adunque Venezia dalle circostanze invincibili che preveduto hanno, e quasi distrutto rapporti così lucrosi colle popolazioni rivali, i Cittadini più ricchi e i nobili dovettero dirigere i loro sforzi ai beni fondi della terra ferma contigua ed accudire in tal guisa al governo il conquisto o la difesa del litorale, e dei Paesi più mediterranei cui si è voluto dilatare e mantenere lo stato mediante la lenta e successiva incorporazione delle Provincie finitime le quali vedendola vicina e minacciosa in Potenza si determinarono a gara d'assoggettarvisi.

Divenuta pertanto Sovrana ed Amministratrice di fondi Comunali, e Nazionali, e privati in un tempo nel quale non era forse estesa e perfezionata al di d'oggi la coltivazione dei cereali intanto che la materia prima degli Alberi germogliano da se stessi doveva soprabbondare nelle contrade di [illegible]. È naturale a conghietturarsi che lungi dal convenire il Governo coi suoi codici atto a proteggere i Boschi, i costumi in

usanza

eganza, e le consuetudini delle genti aggregate, ove non si
sia gli abusi tenuto abbian luogo di leggi e di disci:
plina. E lo Stato per questo da un epoca di tanto
remota con taglie mal proporzionate ed inutili si prepa:
ravano all'estremo decadimento cui giunsero
insensibilmente per vizio di costituzione nello Stato
la tarda gravità delle misure che ne tentarono
inutilmente il ristauro..

Lo dimostra nel giro degli ultimi secoli i regolamenti,
e le determinazioni che ripetendo i diritti medesimi
ne accusano l'inefficacia: inconveniente ordinario
ai Governi Repubblicani presso dei quali gli Ottimati,
ed il popolo, che li sostengono sono trascinati ben di
frequente nella collisione degli obblighi Amministra:
tivi, e dell'interesse particolare a prescindere dalle
ragioni di Stato, od a conculcarle.

Quale altra causa in effetto che le costumanze
trovate in vigore può aver consegnato all'universale
la pratica di confidare improvvidamente le pubbliche
Saline ai Comuni ed ai Militi nel cui circondario
esistevano; autorizzarvi sotto lo specioso attributo

della custodia e della coltura che ne venivano loro appoggiate l'idiota supposizione di compartecipare la proprietà in concorrenza dello stesso Dominio, e cimentarlo al pericolo giornaliero, e perpetuo delle contravvenzioni dei furti, e dei crimini, dai quali non si possono garantire nemmeno in questo momento malgrado le provvisorie correzionali che molte che ne perseguitano i [illegible] in giudizio.

I Boschi primari appartenenti allo Stato erano quelli di Val di Montona nell'Istria, il Montello nel Tagliamento considerati qual provvidenza per la pura ricchezza di piante ed estensione. Cansiglio, Tajada, ed Ovanzo nel Piave.

Ora soltanto nell'anno 1776 si è ordinata per il Montello la pubblicazione in un sol medesimo libro di tutti i Decreti, Terminazioni, e proclami emanati stabilmente nel giro di molti secoli, ed il Val di Montona, Cansiglio e Tajada ancor debbono essi ~~pure~~ pure a parte la loro legislazione individua, quasi che non fosse stato fin

fin da principio più semplice più salutari a
portato impiegare ed a buona regola degli impie:
gati s'appigliarsi tutto ad un tratto ad un
sistema unitario, e comprendervi in generale
le providenze in una stessa edizione alla stampa.

Dopo le sopravanzate Sovrane si contano i
Boschi Demaniali del Friuli e Trevigiano ed i
riservati dell'Adriatico a quali però ad aggiun:
gersi gli altri Boschi particolari destinati essi
pure a crescere in alberi d'alto fusto a servigio
della Marina privata ed agli usi di società.

Giudiciosa costante ed inveterata la pratica
per la lor coltura d'eseguirne la curazione
e diradamento in capo d'ogni decennio. i rispe:
ttivi impiegati dovuto avrebbero amministrare
in buona fede il lavoro recidervi le sole piante
viziate, o deperite e diradarne i novellami o
piantoni in quei siti ove sieno moltiplicati
soverchiamente.

Ma pel Governo poi cessato per una parte

e leggero a promotore senza approfondare in esame ed in conseguenza della ragionevolezza ed innocenza delle dimande che ne venivano prodotte. i Funzionarj boschivi dall'altro canto per una congiunzione ed illecita avidità di guadagno convenendone un premio in denaro colle Comuni ~~[illegible]~~ o coi proprietarj nella misura più ingorda vi macellavano le piante più poste, lasciandovi in piedi le pregiudicate dagli anni e mal sane onde privato il rimpiazzo secondo vi fosse adito di ritornare al ferro; e tradivano con questa frode l'interesse di stato, e l'ufficio al quale indegnamente servivano. Sembra esagerato e quasi incredibile l'universale eccesso di disordine. ma la cosa è talmente vera che il Senato Veneto nell'anno 1791. si vide condotto all'estremità di appoggiare la visita e la perlustrazione dei Boschi di Terra-Ferma all'accademie georgiche delle rispettive Provincie e ne vedeva asserito, e vicino il totale deperimento e sterminio, se non vi si provvedeva colle più robuste ed immediate misure.

Quindi

Quindi nell'intendimento urgentissimo di preservare e redimere dalla minacciata ruina specialmente li boschi di maggior importanza eccettuato il Montello: che come si disse hanno di già reggime a parte.

L'Inquisitorato dell'Arsenale nell'anno 1792. ha dato corso al piano boschivo, ed analoghe terminazioni 22. marzo applicabili alle sole due Provincie della Trevigiana, e Friuli, ordinando che se ne facesse a bosco per bosco la ricognizione immediata, e che in seguito di codesto lavoro da consumarsi nello spazio degli otto anni consecutivi i Boschi ad esigenza di Roveri distribuiti in tre Classi dovessero per tratto successivo amministrarsi secondo la diversa loro entità e destinazione in Catastico al servizio e dei Roveri Arsenale, e degli Scorzi privati, ed agli usi dei focolari.

Le attribuzioni delle soprintendenze e degli assistenti: i doveri dei Capitani, dei Guardaboschi e Custodi istessi delle Comuni così per i Boschi pubblici furono riconfermati. Li titoli di coltivazioni, e di godimento gratuito di tutte le legna, che se ne ricavassero non

non suscettibili di servire negli arsenali; gli obblighi dei proprietarj privati, le proibizioni, e le pene in odio dei contravventori. Sviluppo e le discipline dei tagli, i privilegj specificati per i guardarli, possessi di molini e particolari burdeni sono in analisi gli elementi concorsi e determinati nella composizione di questo piano.

Una comunque un tal corpo di leggi di regolamenti e di discipline emanato in una crisi di tanta gravità doveva essere preparatorio all'intero ripristino. Le curazioni di cui si doveva principiare or si è principiato han reso il male più grave e conseguente d'assai per l'oltrepiatore una [illegible] d'infiniti alberi che si dovevano rispettare e si sono in oggi abbattuti a testimonianza dei medesimi proprietarj o degli abbocatori ai quali ad onta della somma loro utilità di cui profittarono ne duole ancora il ricordo.

La provocazione naturalmente passa in senato che la soprintendenza e gli assistenti si avessero a scegliere tra gli accademici più versati in agraria non corrispose quando venne applicata alle viste governative

governativo ne poteva arrivare diversamente.

Prima di tutto essi è bene altra cosa il deliberare in astratto, e poi travagliare al concreto d'un determinato argomento.

Poscia non accadeva contrariare in nessuna maniera il Mandato, ma combinare assai meglio che le Sopraintendenze avessero facoltà di provvedere e di regolarsi a misura delle circostanze e dei casi, e tanto meno dovevasi costituire nell'oppressione nella dipendenza delli jugeriffatori, i di cui subalterni mantenuti ai loro posti, rari ed oggidì si appartenevano al Genio degli Arsenali non ne reggevano il giogo, o vi recluitavano avvedutamente sopra la faccia dei Boschi ed in attualità di lavoro.

Parlandone in generale non è stato lodevole che gli ingegneri, i Falegnami e le maestranze delle costruzioni da Mare giudici competenti della qualità ed attitudine unicamente delle piante abbattute avessero ad occuparsi della coltivazione dei Boschi cui si avventuravano

venga una pratica, e nella Divina intenzione
di utilizzare a se stessi, onde sarebbe stato lo mostrare
le provincie nozioni di profitto migliore per il
Sovrano, e però pensare importante, e di speziale che
i due Dipartimenti Marina e Bosco non vengano
accomodati, e confusi in una medesima azienda.

Gli folti comunali e privati di alberi di alto
fusto vicini agli posti ed a campagne ed abeti
nel montagne, che per la loro utilità avrebbero
meritato tutta la disciplina e la cura furono
anti oggi meno la carnice per quelle di
proprietà regionale abbandonate in certa guisa
all'azzardo.

Il solo magistrato alle acque ne pigliava appo:
data esclusiva ingerenza, e le licenze dei tagli
ad accordati con prevedibile facilità e trasferite
[illegible] da un ministero [illegible] che ne denudarono
d'intero montagne, che davano un [illegible] aspetto
nella vegetazione dei boschi, e si vedono ridotte
in addosso alla sterile nudità del macigno.

È inutile ricordare alla autorità del Governo
per

per impegnarla a proteggerli che l'azione dei Boschi della Montagna sopra l'intere Provincie e stagioni consiste

Primo nello sviamento ed arresto dei venti più impetuosi e nocivi.

2do. Che regola con alternativa uniforme il corso delle stagioni.

3zo. Che produce abbondanza di pioggie e di neve ad origine e perenne alimento delle sorgenti e dei fiumi.

4to. Che mantiene equilibrio nell' ~~[illegible]~~ elettricità della nostra atmosfera che assorbe gli umidi perniciosi e rigetta un aria ossigenata e balsamica per la respirazione animale.

Dopo quello del monte ciò nullostante non credasi che per infiniti altri rapporti di economia gravissimi vegetabile ed animale siano meno influenti alla prosperità dei Paesi le selve in pianura alle falde del monte e nella sinuosità delle valli ove non vagabondino in troppa copiosità con discapito degli altri prodotti più necessarj alla sussistenza.

il regime di cui si è parlato la Repubblica Veneta ad onta del fine per il tutto sopra le confusioni ed incongruenze provvisorie dei suoi principij non essendovi provvedimenti migliori si è protratto in vigore anche dopo la sua caduta, e le Conservazioni rimase in attività da sette anni che in via non presterò nel interregno, che deplorarono il disordine affaticaronsi di renderlo meno vincolo e sensibile nelle sue conseguenze, ed adoperarsi di preservare inviolabili alla ragione il geloso deposito delle foreste affidate alla loro custodia col mantenerle in stato di sentire un giorno la più vantaggiosa influenza dei regolamenti governativi che si attendevano intanto con aggiustate relazioni e col desiderio.

Comparvero finalmente i Decreti 27. Maggio e 5. Giugno 1811. le di cui discipline possono intitolarsi col tempo una rivoluzione giudiziale e politica nelle foreste e dopo la modificazioni di alcuni punti vennero posti in attività.

I Boschi dello Stato quelli delle Comuni, ospizj e pubblici Stabilimenti soggetti ad una medesima

regola

regola dipendono in ora indistintamente dalle conser-
vazioni cui ne viene affidata amministrazione, sorve-
glianza, e custodia, ed il Genio della Marina ha
solo il titolo d'esercitarvi l'attribuzioni di competente
spettanza nella scelta e martellatura degli Alberi
da costruzione.

Coordinatamente la coltura e la servitù a cod.° primo scopo speziale vi si trova prescritto per norma invariabile, che la quarta parte almeno dei Boschi Comunali, stabilimenti, ed ospizj si educhi ad Alberi d'alto fusto, il che parimenti è determinato per i Boschi [illegible] della medesima derivazione e natura.

I Tagli ordinarj della ridetta classe non sono accordabili che dopo il periodo di sette anni almeno sotto il precetto che vi rimangano in piedi venticinque allievi dell'età del Bosco per tornatura oltre agli altri allievi superstiti ai Tagli precorsi i quali tutti si coltivino ad alberi d'alto fusto, e si rispettino come tali in tutti gli altri Tagli ad avvicendarvisi col turno degli anni.

i dugli adunque del codice così circoscritti, e limitati
nei bisogni d'opera primaria ai bisogni annuali negli
Stati, che le circostanze di tempo in tempo ne debbono
rimettere agli officiali del Regio Marittimo importano
di legittima conseguenza, che se ne abbia a desiderare
in parte la mozione intiera e totale, ed i due surriferiti
decreti ne presentino lo sviluppamento.

È questa una osservazione ben importante cui non
si è potuto ancora por mano per le difficoltà, e le
lungaggini che sempre attraversano l'attivamento d'un
nuovo sistema, e sopra la quale occorrono delle
opportune cautele, e rimedi.

Un Governo saggio e prudente infatti così non
deve tanto occuparsi di riparare agli abusi che si
commisero sotto una legislazione abrogata, quanto
impedire che non se ne introducano di bel nuovo,
nel che corrispondendo il presente bisogno anco
provvedere per l'avvenire.

Ora se veduto abbiamo quanto è stato fatale
al buon essere ed alla prosperità delle selve la
Legislazione che ne fu praticata sotto alla decaduta
Repubblica Veneta stando alla lettera del
sopracitato

separavitato prima 1792. non sarebbero che gravi e perniciosi i discapiti che affliggerebbero le foreste fino all'annichilamento quando si desse in ora principio ad eseguire i taglii proposti.

Le invasioni e dividamenti con cui si manomisero li Boschi fino alla decadenza della Repubblica li lasciarono forniti di piante d'ogni età e specie onde sarebbe gravissimo errore che si avesse improvvisamente ad abbattere e farne universale mal taglio disperdendo così la precisa risorsa nella tanta aspettativa almeno d'un secolo per la loro riproduzione vedendo che i tratti attivi per fornitura nei Boschi d'alto fusto ed i contingenti nei Cedui non sarebbero intatto di costituire alimento per le costruzioni ed usi sociali.

Quale desolatrice idea di vedervi non imponerebbe se così si facesse particolarmente nel Montello ricco in ora di piante vegete di tutte l'età, e di prevenzioni travicelli che lo costituiscono un stabilimento di grandezza

anco per la sua esecuzione di meglio conoscere di circostanze e delle più divisioni e piena sicurezza degli argomenti."

Siano adunque li Boschi Comunali divisi e distribuiti in prese; ma non si tralasci di migliorare queste prese e di coltivarle col vero sistema, applicandovi secondo i bisogni e le circostanze l'opportuna coltura delle seminagioni e piantamenti per ottenere che tutte le piante e l'intiera presa ridotta con questo temperamento riducasi ad una uniforme età possano un giorno reggere alla disciplina dei tagli per prese senza tratto di conseguenza, e nell'impiegare i tagli occorrenti a servizio della Marina e per altri oggetti abbiano luogo dietro l'assegnazione della particolare per scelta.

Cogli stessi principj il Decreto 27. maggio 1811. al titolo V. entra quindi a prescrivere e determinare come si vogliono amministrati le selve di privata ragione [illegible] sieno ovvero ad alberi di alto fusto ad oggetto che una plausibile uniformità

uniformità di sistema abbia da assicurarne il prodotto all'industria della Nazione, ed ai bisogni della società.

Gli agenti dell'Amministrazione ristretti alla sola incombenza di farvi le visite e le ispezioni nei Boschi riconoscono i tagli, la custodia, la polizia per reprimere le contravvenzioni e li delitti ne' medesimi però ridotti dai proprietari stessi i distinti boschi.

Pertanto rimettendo la conservazione alla massima ed al concetto dell'Articolo 47. del titolo sopracitato e alla necessità d'introdurvi una soluzione nel dubbio, abbiamo alcuna cosa al Demanio Generale, che non ha curato rispondervi.

Si compete all'Amministrazione il decidersi sopra la ricorrenza annuale dei tagli ordinarj dei Boschi dello Stato, stabilimenti ~~[illegible]~~ e Comuni ed i privati proprietari dei Boschi ad alberi d'alto fusto sono giudici come ci ben divagione in propri campi e nel proprio interesse della necessità che possono egualmente sentire i loro Boschi e non hanno altra obbligazione che quella

di dichiararsi alle Conservazioni dei luoghi vincolati tutti quelli ove, in luogo alla [illegible], degli alberi non devesi tagliare dagli ufficiali del Genio Marittimo.

Ora egli è da riflettersi che nella modula autorizzata per codeste dichiarazioni o domande, e per le licenze da rilasciarsi si trovi specificato che gli alberi per dimensioni inferiori di 18. rimanevano si possono volendo recidere a libero arbitrio dei proprietarj medesimi.

Egli è chiaro però che la permissione indulgenza originerà in progresso di tempo lo sterminio distruzione dei boschi di questa categoria non più rassicurati in tal modo della preservazione delle piante giovani in avvenimento che li debbono perpetuare.

Quindi accordandosi unicamente ai proprietarj il diritto di speculare sulle piante più grosse colla [illegible] cautela ed assentimento amministrativo sarebbe di prudente consiglio o tenuta cauta e matura [illegible] che se ne sopprimesse la clausola nella predetta licenza e così si togliesse impedimento alla distruzione, che si è congetturata con indubitabili fondamento.

unico per l'organizzazione dei Guardaboschi già in esi-
stenza attività occorrono alcune avvertenze e [illegible]
modificazioni diversamente sebbene i doveri dei quali
debbono principalmente occuparsi le istruzioni che
ne sono in questo istante le modalità dei proces-
verbali ed stabilite alle prevaricazioni ed i delitti
che i medesimi sono obbligati di espiare questi:
diametralmente [illegible] i lor bandi sieno i
provvedimenti che ne garantiscono la sicurezza e
l'inviolabilità.

Bisognerebbe adunque che il numero delle Guardie
sono corrispondente al numero ed al bisogno dei
Boschi esistenti per la maggior parte in una
vastissima lontananza gli uni dagli altri e non
suscettibili per conseguenza di essere sorvegliati
e percorsi da un semplice uomo a più d'uno da ciascuna
volta e medesima Guardia che per la maggior
parte vi è destinata il Comune con un [illegible]
di [illegible] a [illegible] una non [illegible]
a [illegible] la facilità di rubbarvi e la
difficoltà di non poter la loro opera a promuovere
l'[illegible] nelle specie buone e [illegible]

ingombro assai [illegible] ed è soltanto portato alla cura delle
economie d'alcuni stati di più.

Codesti Banditi non essendo aggregati al Montello
dove sempre ne furono moltissimi, mentre anco le loro
Cavallerie non possono essere bastanti per contenere
un grosso di cinquecento persone circa, le quali
hanno ingresso nel Borgo da tante parti e vi rubbano
in tutto e fanno ogni sorta di [illegible].
Ma se le contravvenzioni ed i furti [illegible]
al Montello nel quale ad [illegible] per
essere formato in [illegible] corpo, sarebbe non
[illegible] il [illegible] di queste [illegible]
codesti Banditi questo non [illegible] più grave
il disordine nel Parrocchiano e nel distretto di
Pordenone e di Sacile, dove più Borghi [illegible]
distanza, tra loro [illegible] da strade intransitabili
[illegible] Banditi.

Il Capitolo 6° [illegible] primo nel più volte no:
minato Decreto con cui si ingiungeva all'Amministrazione
[illegible] ordini [illegible] della Repub:
blica [illegible] riservate [illegible]:
menti [illegible], della Dalmazia e dell'Istria

[illegible] cinquanta

importa esso pure divisioni che [illegible]
osservazioni seguenti.

I Boschi d'una sol categoria della maggior entità sono quelli fino al numero di quattordici esistenti nella Capo Provinciale e Ulteriore.

Vi sono poi altre estensioni delle piante di Rovere coltivate e sterili, di poca granitura, e per molte delle specie quasi d'un secolo degradarono in quantità e vanno irreparabilmente a perire per le alluvioni che le impaludano dopo l'otturamento dell'emissario costruito sotto il nome di Bizzello per cui si scaricavano una volta nel mare le acque piovane, e si rientravano così in quiete.

Codesta particolar classe di Boschi cui si potrebbe attribuire il carattere di semi-pubblici, ora a dir vero di privata spettanza, il proprietario è nell'obbligo di coltivarli a tutte sue spese ma percepisce in compenso la vendita delle ghiande da pascolo e delle piante non atte per gli arsenali; e gli alberi da costruzione che si allevano con tutta la cura dell'amministrazione che li

sorveglia fino a maturità: appartengono alle proprietà dello Stato

Quindi non grande aggiornamento dal l'attuale Governo Generale ma ignoro il Bugrado è desiderabile che sotto il felice ordine delle cose attuali riguardo venghi uno sfoglio alle acque stagnanti da cui sono stabiliti oltre alle paludi pubbliche 60 [illegible] campi, che sarebbero col regolato provvedimento ridonati all'agricoltura al commercio, salute, conservazione ed al campo.

Il Regio Demanio aveva [illegible] la marina cui non si è dato luogo per opposizione dei comunisti, per [illegible] ed altri motivi di [illegible].

Esposto [illegible] storico da cui [illegible]. Lo stato attuale delle foreste [illegible] rivedere le imperfezioni del piano 1902. [illegible] rimarchi sopra il nuovo organico sistema delle foreste [illegible] l'amministrazione [illegible] sopra la necessità delle modificazioni che ne ho suggerito. Con le [illegible] perfezionamento dell'impero, ed [illegible] fisico

fatica a raggiungere se non quanto le sembra convenientemente opportuno a rifletterci ed a mandarsi alla fabbrica per impedire nei Boschi i disboscamenti e le contravvenzioni anche ivi rimediato a dovere cogli ultimi titoli proibizioni diversi, e prescrivere corrispondenti nel menzionato decreto 27. Maggio 1811. sopra tale esigono immediate providenze per reprimere una volta gli spiriti arbitrj.

L'esperienza ha dimostrato sotto le varie moderne legislazioni criminali, che le forme dei giudizj ora troppo moltiplicate e talvolta anche troppo metafisiche, il rigore perduto delle pene in confronto delle colpe, ed una non abbastanza determinata gradazione tra l'una e l'altra hanno prodotto per logica degli effetti opposti allo scopo che si aveva prefisso il legislatore. Di qua è sorta in Francia, in Italia ed in qualche parte della Germania ancora la necessità d'istituire delle Corti speciali, ordinarie, e straordinarie le quali poi giudicavano [illegible] [illegible] senza forme senza appello, e senza Cassazione. Di qua ne è

venuto le tante volte, che l'imputato reo, ~~[illegible]~~
notizie nei giudizj ordinarj abbatteva col supplizio dei leali
soffrirono le più robuste provenienze nel merito delle
prove, intanto che dei consigli misti, dei magistrati
civili e militari decidevano per altra parte nei
giudizj straordinarj gladio plumbeo dell'onore
coi beni, e della vita del cittadino; di qui finalmente
nascevano l'assurdo che mentre si mettevano tutte, come
forme e le loro ~~[illegible]~~ il fatto riducevasi.
per giudizio senza tutta la circospezione e la maturità
di consiglio. Da un altro canto molti ed i più lievi come
sarebbero i delitti tutti senza circostanze aggravanti
di percosse semplici, l'ingiurie verbali la mendicità
il vagabondaggio e le trasgressioni aggiunto a regola:
ciò nondimeno più degli altri si giudicavano e tuttavia si
[illegible] circa allo scrupolo le forme, ciò rimanendo delle
regolari procedure, e dei giudizi lungaggini [illegible]
sopra grave danno dell'erario regio per le spese
[illegible] occorrenti coi condannati non abbiano
modi, con rispondersi né sopra le cause, pubblica-
mente dei tribunali interi sono occupati in simili
giudizj quando potrebbero altrimenti consacrarsi
[illegible] con

con maggior profitto ed una maggior rapidità in quelli di più rilevanza; ove si ponte in ultimo la gravità stessa ove rifletta che per questi a tanti altri difetti di sistema, sarà [illegible] può colpirsi il reo colle prove immediate di convincimento.

Posti questi generali principii giova rimandare in concreto tanto le proibizioni diverse che le sanzioni penali, e le forme della procedura portate dal Decreto 27. Maggio 1811. e dalle relative discipline.

L'Articolo VII. del rammentato Decreto ha preveduto possibilmente tutti i casi nei quali può essere vulnerata la conservazione dei Boschi quindi ha stabilito delle pene corrispondenti contro i trasgressori ai regolamenti. Ma per poi abbastanza [illegible] queste disposizioni legislative, per conseguire l'intento ecco un primo tema.

La pena pecuniaria che più d'ogni altra si trova spesso comminata in somme anco forse troppo pesanti o sproporzionate col colpire d'ordinario, parlando segnatamente delle contrav=venzioni

agli articoli 59. 62. 63. 67 dei [illegible], che come mancando

presso loro i mezzi di sussistenza non possono pagare

nè pagano giammai le multe loro inflitte tuttodì

dai tribunali competenti nè sono pronunciate

le condanne. Il Governo ha provvisto un danno [illegible]

provvisorio, quello cioè del mantenimento delle

Guardie ~~[illegible]~~ destinate alla custodia dei Boschi

perchè i contravventori esclusi dalla providenza

loro possono rimborsare il denaro, e quello altresì

delle spese dei giudizj, che per la stessa ragione

d'impotenza del condannato non vengono ripetute

di qualunque specie sieno le misure coattive che

s'impieghino.

Vero è che una ammissione fu il nuovo Governo

Provvisorio [illegible], i condannati a scontare

le multe pecuniarie con altrettanti giorni di detenzio-

ne; ma ciò è vero del caso che oltre l'inconve-

niente di una sproporzionata distanza di tempo tra la

trasgressione e l'arresto personale, che per questo

solo motivo andrà spesso deluso trattandosi appunto

di persone nelle località alle quali [illegible]

il rendersi girovaghi o latitanti, v'ha pure l'altro inconveniente che nuove spese gravitano nuovamente sull'erario pubblico per l'esecuzione del condannato quali siano i metodi vigenti non può procedersi civilmente finchè non sia emersa l'insolvibilità assoluta del condannato medesimo. Ad impedire dunque per quanto si può che il condannato non deluda la legge nei pochi casi vi vorrebbero subordinati i favori della conversione che in luogo di sostituire la pena corporale alla pecuniaria, la pecuniaria fosse sostituita in vece alla corporale. Vi vorrebbe cioè che il contravventore potesse sciogliersi dalla pena corporale soltanto allora quando egli assume la trasgressione nella quale è incorso mediante il pagamento della multa e delle spese relative di procedura. Una riforma della legge in questo senso, la quale portasse la condanna dei trasgressori ad una determinata detenzione ma lasciasse al condannato il diritto di ottenere la sua liberazione contro il pagamento di una somma proporzionata in via

la commutazione di pena, anche senza formalità di giudizio d'Istruttoria, potrebbe sortire questi risultati

Primo che il contravventore il quale sapesse in prevenzione di non potere soluzione la legge sarebbe meno proclive del violarla.

2do. Che non potrebbe soluzione infatti la legge perchè trattandosi di essere soggetto ad una, senza carcerale sarebbe tosto arrestato quando fosse colto in flagrante.

3zo. Ciò aggiunge che egli forse impiegherebbe tutti gli sforzi possibili onde al pagamento della multa e della spesa ottenere il beneficio della propria libertà.

4to. Che ove non potesse pagare ne multa ne spese non andrebbe immune, ma generosamente della pena dovutagli ne sarebbe la conseguenza di molti: pubblicare le spese per ... e pagare ciò che già avrebbe pagato, potendo onde ... piuttosto che in ... la propria ...

Ma bensì questi casi non corrisponderebbe la legislazione se in questi riflettano non ricorre anche l'Ordine della procedura.

Ciò

Era bensì disposto il titolo VIII. del citato Decreto 1.° maggio il modo con cui doveasi procedere per le contravvenzioni boschive, massimamente all'articolo 73 ivi si è detto che i giudizj di questa materia sono sempre sommarj ed urgenti e che si spediscono indilatamente e preferibilmente agli altri senza ordine di ruolo. Queste, e le altre disposizioni che vi susseguono sono però senza effetto in pratica, e non possono essere diversamente ove si rimarchi che lo stesso articolo 73. vuole nulladimeno che si proceda seguendo le forme ordinarie dei giudizj correzionali e di alto criminale secondo il titolo del delitto.

Ciò importa di conseguenza che redatti i processi verbali della contravvenzione siano questi rimessi per l'organo della R.° Procura al Presidente della sezione correzionale il quale li rimanda cioè ad un giudice istruttore delegato alla formazione del processo regolare: che il giudice delegato comunichi nuovamente questi processi verbali alla R.° procura onde il pubblico ministero si porti preliminari sue conclusioni, spettando esclusivamente allo stesso pubblico ministero di

promuovere l'azione penale: Che il giudice istruttore li spedisca prima al giudice di Pace competente per le relative informazioni ove occorrono: Che di poi ritornino al giudice istruttore il quale ne fa una seconda comunicazione al pubblico Ministero per la domanda del mandato di comparizione: Che in appresso si rinviino di nuovo al Giudice di Pace per l'interrogatorio dell'imputato: Che quindi espleti vadano gli atti una terza volta al pubblico Ministero per la citazione del contravventore all'udienza pubblica. Che sia la citazione fra pure giunta inviata al Giudice di Pace per la di lui esecuzione, al citato mancante all'esecuzione dei testimoni se ve ne sono. e che in ultimo spirato il termine legale che deve passare di mezzo tra la citazione e l'udienza abbia finalmente luogo il giudizio con tutte quante le formalità volute dal Codice di procedura penale come se si trattasse del maggior tra i delitti per il quale potesse applicarsi il massimo della pena correzionale.

Ciò premesso come può conciliarsi la sommarietà

che

sollecitudine di questi giudizj colle tante forme dalle quali dovevano essere preceduti. Come potrà conoscersi sommariamente la contravvenzione Boschiva quando la procedura è stretta per lo contrario ad un formulario di modalità e di forme. Come si otterrà lo scopo della sua minorazione o di spese o di tempo se quattro giudici in Tribunale pedati si vogliono necessariamente per giudicare un imputato, e anco si è soltanto appropriato poche frondi o quattro cespugli vecchi in Bosco? Ecco il secondo tema.

Le conseguenze perfette dei mali conducono ad una più retta applicazione dei rimedj. L'esperienza ha insegnato anche in questo, molto che con dei giudizj più semplici si potrebbero conseguire dei più vantaggiosi, più economici e più tutelari per la cosa pubblica e privata.

Sotto la benefica legislazione Austriaca che nella epoca passata vigeva in questa Provincia v'aveva un solo giudice il quale conosceva som:

mariamente in tutto l'ordinologia le trasgressioni in materia forestale. Si prescrivesse pertanto questo giudice, gli si diano esclusivamente le attribuzioni che in oggi puo domandare alla Corte di Giustizia ed al pubblico ministero di stabilirsi nelle foreste, particolarmente di procedura per questi titoli con un protocollo tenuto da un Attuario o Cancelliere il quale assista il giudice negli interrogatorj degli imputati e dei testimonj gli si aggiunga uno scrivano ed un portiere, e questi ufficio da se solo basterà a svolgere ed ultimare le procedure di tal natura con economia con celerità e con quella uniformità di massime e di principj che gli si convengono per un giusto equilibrio tra il potere della legge e i diritti del cittadino.

Ma ciò non basta. L'atto il più essenziale ed il più importante nelle trasgressioni forestali gli autori delle quali vengono colti ordinariamente in flagrante, stà nei processi verbali che devono erigere le guardie: stà nell'assicurazione del

[illegible] materiale

materiale corpo del delitto: stà nel constatare le prove che il più delle volte vengono immediatamente dal fatto stesso: stà in una parola nella raccolta fedele di quelle tracce che per così dire servono di prima base alla procedura che vi deve susseguire.

Bisogna adunque che la forma di questi primordiali processi verbali per quanto semplice altrettanto cauta e legale: bisogna che le Guardie destinate a redigerli sappiano congiungere in procedura lo spirito e la forza: bisogna che siano conciliati in modo da garantire e colle forme e colla sostanza quella verità inalterabile che sola ricercasi nelle criminali investigazioni senza lasciar luogo agli arbitrj alle corruzioni ed alle inopportune violenze.

Per giungere a questa meta occorrerebbe quindi a prodigarsi un altro travaglio vale a dire a fissare una interna organizzazione dell'Officio del Giudice e del Cancelliere od Attuario a stabilire in modo uniforme e regolare delle modulo degli atti: sia del Giudice che del Cancelliere od Attuario per intimazione delle procedure e delle sentenze ed a

sopplire finalmente le formole stesse dei casi
processi verbali secondo la natura delle trasgressioni
ed il sistema proposto singolarmente pieno.

La Commissione la quale non ha avuto in oggetto
che un progetto d'aggiunzione non ha creduto di
occuparsi per ora dei dettagli d'esecuzione e
sarebbe stata anzi imaturità il farlo prima che
dall'eccelso Governo fosse compartita la adesione
per stabilirla, ma se mai la Commissione fosse tanto
fortunata di ottenere che l'eccelso Governo si
degnasse approvare la proposta riforma non
mancherebbe d'impiegarsi con tutte le sue
forze anche in tutti i suoi membri animata
come lo è dall'impegno il più vivo che la
salubrità medesima massimamente sia garantita
una volta e nella loro coltivazione e per la
giustizia di quei prodotti che meglio abbiano la
forza la più conveniente ovvero.

Verità di questo Dipartimento furono le norme
invariabili che ci hanno condotto l'esposizione.

onde ci

onde in seguito si non avvenisse nel accordato:
niente passa la mano di travaglio [confidare] ne' giorni
compresi gli spargi che notte intanto dal
tempo dovrà determinarsi portati
giudizio e procedimento.

Il Conservatore
Andrea [illegible]

Ho l'onore d'assoggettare all'E. V. le disposizioni delle Legna da fuoco da me fatte dalli 15 Gennaro fino tutto il dì 15 Aprile decorso nelli due Comparti di quà, e di Là del Tagliamento.

Ventidue sono li Boschi Pubblici ai quali per l'imponenza delle
A urgenze si è dovuto ricorrere per servire all'approvigionamento delli Militari Magazzini, e sei Boschi Privati hanno contribuito a suffragare le onerose disposizioni con Passa 2684 di Legna versate a N.° 63 Villaggi di Là, ed a N.° 13 Capo-luoghi di Quà del Tagliamento.

Posto era il Comparto Boschivo del Friuli ad una triplice ripartizione.

Di quà della Livenza erano li Francesi: Il Paese rinchiuso fra questo Fiume, ed il Tagliamento fu chiamato Neutrale, ove di quà del Torrente Celine vi si stabilì una Commissione Centrale residente in Pordenon, finalmente dalle Celline alli Confini ex Veneti del Friuli Superiore era l'Armata Austriaca, il di cui Quartier Generale fu per qualche tempo in Udine.

Un immenso numero di Soldati acquartierati in codesta parte di Provincia in stagione Invernale basterà a rappresentare all'E. V. con quale vivacità, e forza si ripetterano ovunque le Legna da Fuoco da Regi Boschi.

Disposta, ed acquartierata così numerosa Armata nell'Area di codesta Provincia, varia per situazioni, e per forze, agevolmente potrò rappresentare all'E. V. le fatiche, ed imbarazzo in cui io era situato, guidato dalle avvertenze di conciliare la diffesa degl'Arbori di Navale costruzione con la pronta, e generosa versazione delle Legna che venivano richieste dagl'abitanti, e dalli Militari.

Parlerò prima della condotta tenuta dalla parte di quà della Livenza da quelle Comunità, e dovendo prevenire V. E. del gravissimo danno
N.° I sofferto dalli due Boschi Campomolin e Gajarine ne' quali si esercitò con tutto il livore il più ributtante dispotismo, chiamerò V. E. a riscontrare

gli

gli uniti documenti dalli quali sarà comprovato che li Proveditori di PortoBuffolè meditando d'ingerirsi nel R. Bosco di Campomolin, indussero il Commissario Vachter ad investirli di assoluto potere sotto pretesto di somministrare le Legna agli Forni Militari eretti in Sacile, e ~~[illegible]~~ riuscir poterono con mano armata di far atterrare li migliori Roveri del Bosco Campomolin adonta che vi fossero ~~[illegible]~~ abbondantemente delle Legna, fatte da me approntare ~~[illegible]~~ col concorso del benemerito Ispettore Sig.r Ellero, e di Lui Assistente Argentini, che nell'affollamento, e moltiplicità de' miei affari si erano dati a prestar l'opera loro anche nel Comparto del Friuli, da me particolarmente pregati.

Ma già le Armate Imp.i a senso del convenuto Armistizio dovevano passare di Là del Tagliamento, e la venuta dei Francesi preparava un aspetto dei più desolanti a sconforto di chi e per dovere, e per sentimento era interessato alla conservazione de' Boschi.

Se non era possibile di evitare le generose versazioni di Legna per il consumo Militare, tentar dovevasi almeno di riprendere la direzione nelli lavori de' Boschi, ed assistendo col mezzo delle Persone subalterne risparmiare quanto era possibile le Piante utili, instituire una corrispondenza con le Deputazioni dei Capo-Luoghi per ottenere almeno una configurazione di disposizioni, e di metodo, ciò che infatti ~~[illegible]~~ mi riuscì.

Fu allora che vedendo lo stato in cui era ridotto il Bosco Campomolin dovetti ordinare la curazione di quello di Gajarine, e mercè la buona corrispondenza col Sig.r Ellero che contribuì non poco a PortoBuffolè con li Boschi della Trivigiana potei provare la compiacenza di aver salvati li due Boschi dal total loro sfiguramento.

Alle Comunità tra Sacile, e PortoBuffolè di Sovrana Spettanza

B si versarono Legna L.re 744:½ oltre L.re 542. tratte dai Privati Abboccatori

rappresentanti

rappresentanti li Comuni di Gajarine, e Campo Molin in tutto formanti L.^re 1286½.

N.º II Anche nella Linea Neutrale tra le Celline, e la Livenza vi erano degl'accantonamenti di Truppa, ed era continuo il passaggio, in conseguenza qui pure conveniva versare delle Legna alli Magazzini colà institutiti.

Una Commissione così detta Centrale composta dei Deputati delli Paesi compresi in questa Linea formava l'economica Amministrazione il cui potere doveva essere circoscritto e le cui inspezioni erano di proporzionare alle forze di ciascheduna ~~Deputazione~~ Giurisdizione il Gettito delle onerose Militari Requisizioni.

Pure fu chi credette farsi una gloria di suggerire a questo Corpo residente in Pordenone (nelle pur vere, ed affligenti angustie derivate dalle esorbitanti richieste dei Francesi) che li Boschi e con le Legna da fuoco, e con li generi esistenti di altri Legnami di costruzione dovessero contribuire ad una risorsa, e formar quindi un ramo di Finanza dipendente da quella Centrale Commissione.

III Prodotto un Memoriale da certo Giovanni Rossi di Annone riguardante tali progetti, somministrò le prime idee, ma per il notorio Carat-

N.º IV. tere di quel Petante fu aggiornato. Vi si applicò quel Comitato delle Finan-

V ze, e trovò argomento esser questo delle loro speculazioni, furono a me rilasciati in consonanza degl'ordini, fu discusso l'affare in piena sessione,

VI e fu allora che feci pervenire a V. E. una memoria da me estesa, e passata ad alcuni onesti Individui di quella Centrale, ed in fatti giunsi a far sospendere qualunque risoluzione, rassegnar dovendomi peraltro ad approviggionare li loro Magazzini con L.^re 200 di Legna di Pubb.^ca

B ragione, avendo pure la detta Centrale ritratto dalli privati Boschi connotati dal Quadro B L.^re 29. di Legna, nonchè dalli Co: della Torre da una rimanenza esistente nel Bosco della Mantova L.^re 76, finchè

la

VII la Centrale suddetta averà ricevuto in tutto L.re 305 oltre Roveri N° 24 per il ristauro del Passo di Visinal ridotto impraticabile dal continuo passaggio di Truppe.

Raccogliendo le versazioni alle Comunità poste nella Linea Francese e nella Neutrale montanti nella summa di L.re 1591.½ comprese le private ed aggiunte quelle accordate alle Giurisdizioni della

VIII Meduna, e Concordia per la summa di L.e 33. - sarà il Totale delle somministrazioni L.e 1624.½.

Nel Quadro che umilio all'E.V. troverà altre disposizioni di

IX Legna a Pordenone, Portogruaro, Valvason, Spilimbergo, Sesto, Frattina e S.to Vito, e queste consumate dalle Imp: Armate parte prima della Ritirata del decorso Gennaro, e parte contemporaneamente versate a quelle Comunità poste nella Linea Neutro-Austriaca formanti in tutte la quantità di P.e 1851.

Rapporto alle Legna versate a S.to Vito, queste sono sortite dal

B Bosco della Mantova, e versate dalli Co: della Torre, esistendo appresso gli stessi nel Bosco suddetto un Deposito di Legna da Essi acquistate, e sopra le quali saranno umiliati li documenti, non potendo dispensarmi di aggiungere a V.E. aver Essi la benemerenza di aver risparmiato il R.o Bosco della Mantova da quei tagli che la Comunità di S.to Vito, e la Forza Militare Austriaca colà esistente avevano ordinati, ciò che sarebbe stato d'un danno irreparabile per la distinta qualità di Roveri da Costruzione che in esso vi esistono.

Fin qui non ho fatta alcuna menzione delli Paesi al di Là del Tagliamento rimasti sotto la protezione delle Armi Imperiali.

Il Generale Co: di Bellegarde erasi colla grande Armata ~~avea segnalata con le quali aveva date, e sequi disposizioni la ritirata della grande Armata Imp. d'Italia~~

Imp.le d'Italia da Esso comandata, contentrato ~~concentrato egli a~~ al di Là del Tagliamento V.E. saprà ben immaginare in tali circostanze, le ricerche per il consumo di fuoco, che

che ricaddero a carico dei Reg: Boschi colà posti_ 9)

Ma nella fatalità di tanta esiggenza aggiungerò V.E., che in quel Comparto non vi esistono, che il Bosco Romagno, quelli di Murzana, Palazzolo, e Ciancada in cui vi potessero esser Legna di Sovrana spettanza, ed oltre a questi non vi era che il Bosco di Caponiano che avesse tuttavia delli Roveri che erano disposti pel il Ponte di Pinzano.

A. B. Il Bosco del Romagno fino a tutto il dì 15 Aple ha somministrato Lre 617. Legna di Pubbca ragione, Le 969.- dichiarate da V. E. come di privato acquisto, a N° 33 Villaggj colà accorsi come lo dimostra il Foglio.. D

Tosscq (?) letto 21. corte

Dieci sette altri Villaggj sono stati suffragati dalli Boschi di Murzana, Palazzolo, e Ciancada con Lre 350 di Legna fino a tutto il sopra indicato giorno 15 Aple, finalmente sul miserabile retratto di Le 56.- di Legna gettarono le sorti N° 19. Villaggj apportata del Bosco di Caponiano. E.

Il Reg: Commissario Goverinale Co: di Strassoldo ha prestato ~~un~~ ~~assai valido~~ il suo appoggio al Fedel Assistente Felice Zampari, ed ha sostenuto, e diretto lo stesso in modo, ch'io non posso che manifestare a V. E. li buoni effetti ad Esso Assistente derivati rappresentandole nel tempo medesimo che per il corso di tre Mesi in cui si occupò in codeste estraordinarie operazioni fu assai comendabile l'assiduità, e l'impegno con cui il Zampari si diresse.

Eppure ad onta di tante Vicende ò la compiacenza d'avvanzare a V.E. che li Roveri tutti segnati a Rosso fino dall'anno decorso, esistono tuttavia nel Romagno, quelli rimasti nelli Boschi di Murzana Palazzolo, e Ciancada dopo l'assegnazione fatta al Co: Savorgnan per il Ponte D'Anij furono tutti preservati: Che se nelli due Comparti di quà, e di Là del Tagliamento ventidue, furono li Boschi che somministrarono le Legna a Militari, li più ricchi di Piante, li più estesi li più A

utili

utili ai Pubblici Eminenti oggetti della Naval Costruzione sussistono ancora.
Ed il Quadro de' Roveri segnati a Rosso proverà l'esistenza di oltre a 10m pian=
te dai L.ti 3 all'insù: Dall'altra parte essendo confortante il sollievo appres=
tato a tanti difensori dell'Imperial Corona, parte giacenti negl'Ospitali
parte abbattuti dalle lunghe fatiche negl'accantonamenti della Pro=
vincia.

Che se per il pronto concambio delle Legna passarono in potere
G. de' Privati N.° 2079 Roveri insorte dalli L.ti 3 all'insù, una gran parte però
di essi riconosciuti diffettosi } ad onta di tutte le Versazioni fatte riman=
A gono tuttavia indisposte Legna L.ti 1082.., oltre quelle che sono in forza
del Contratto 10. Giugno 1799. a credito della R.a Casa; nonchè di quelle
derivate dalli Sequestri 1798 per le quali tutte ne furono versate L.ti 312..
Se il Fisco applicato dalli Francesi a N.° 93 Roveri, erano imbarrati per codes=
ta R.a Casa, e lo studio di schermire le speculazioni dei Centrale di Pordenon
e d'evitare il pericolo in cui si trovavano li Roveri tutti derivati dalle
X Curazioni Invernali determinarono l'E.V. ad approvare le Vendite di 2000..
e più Roveri parte dell'anno corrente, e parte rimasti incondotti dall'an=
G no scorso: Ne risultò ciò nell'ostante alla R.a Cassa il prodotto di L 30388..
derivate dalle Vendite, oltre il Valore non liquidato ancora del Contratto
li Marzo 1801 di Roveri N.° 69 del semmestre 1800 venduti al Pianello, assi=
curando con tutto ciò una rimanenza per uso della R.a Casa dell'Arsenale di
XI Roveri N.° 500, e più:

La Pace ridonata all'Italia, l'attività con cui potranno riprendere
il Comercio, e l'Industria Nazionale daranno un vasto Campo alle sa=
pienti cure dell'E.V. di promuovere l'aumento, e prosperità di
questo importante ramo di ricchezza mercè il repristino delle providde
discipline, e Leggi Boschive. Così ~~[illegible]~~

Allora

~~Allora il lieto, e mite Olivo~~, la Calma, e le benedizioni de' pacifici Sudditi accresceranno la Gloria, e la Fortezza dell' Augusto, ed Adorato Nostro Sovrano: =

Prontuario p. dedurre l'annua rendita dei Boschi

calcolato lo sconto al 5. per 100. pel frutto ritardato

Primo anno	£ 1.00000000			1.–
2.do	2.05000000			0.4878
3.zo	3.15250000			0.3172
4.to	4.31012500	questi		0.2320
5.to	5.52563125	divengono		0.18097
6.to	6.80191281	divisori di 1		0.1470
7.mo	8.14200845	di il quoziente		0.1228
8.vo	9.54910887	fra il numero di		0.1047
9.no	11.02656431	cui si moltiplica		0.0907
10.mo	12.57789252	il valor della rendita d'avere la rendita annua		0.0795

Si vuol conoscere il valor attuale di un bosco. Sia questo bosco p. e. di cinque foglie, e sia di tal forza e qualità di legname che convenga eseguire utilmente il suo taglio ogni 8. anni. Ogni taglio dia un rendita di 1000.– netta da spese di custodia, di taglio etc. d'infortunj etc.

Si cerca prima il valore del bosco supposto nudo, cioè subito dopo eseguito l'ultimo taglio. Per ciò fare si prenda il numero 9.54911 prossimam.te che corrisponde al num.o 8 degli anni, e per questo numero si divida la rendita netta di £ 1000. Il quoziente di £ 104.72 sarà la rendita netta annua del bosco proposto. Suo Capitale al 100. per 5. — — — £ 2094.40

Si cerca poi il valore delle 5. foglie, che costituiscono il frutto accumulato. Per ciò fare si prenda il n.o 5.5256 che corrispondono agli anni 5 delle foglie, e per questo numero si moltiplichino le £ 104.72 di rendita annua: il prodotto sarà il valore di £ 578.64

Totale — £ 2673.04

Resta poi la sottraz.e della Prediale. Questa non deve caricare i frutti accumulati, ma soltanto il bosco nudo. Per giustizia l'estimo non deve fondarsi che sul fondo produttivo, che vale come sopra £ 2094.40. Si supponga che si paghi il 4.to di prediale, questo 4.to mi porterà via sul valore del fondo la somma di — £ 523.60

e mi resterà di netto 3/4 del valore del fondo, più le foglie accumulate che son mie, poichè ho già annualmente pagato il supporto del 5. per 100. sul quarto delle £ 2094.40; cioè ho pagato annualmente £ 26.18, che è appunto 1/4 della rendita ragguagliata in anno di £ 104.72

Devesi poi aver riguardo che le foglie non siano danneggiate, come si opera in moltissimi boschi, da animali singolarmente nei primi anni dopo il taglio, da ladri, da grandini singolarm.e quando si stima il bosco di una o due foglie, che qualche volta sono, come se non fossero, di niun valore. La forza produttiva però del bosco resta sempre la stessa; ma le foglie variano secondo che sono più o meno custodite e preservate. Se sono danneggiate conviene fare una conveniente detraz.e al loro valore, a seconda delle derubazioni etc.

Si avverte poi che l'estimo provvisorio attuale non è giusto. Se si ha probabilità che dovrà ancora si deva sottrarre le prediali proporzionali all'estimato censuario.

Stima Boschi cedui

Istruzione per le Stime Censuarie 1. Marzo 1828 N. 2758

art. 141 – I prodotti dei Boschi cedui e le relative deduzioni non presentano la rendita annua dei medesimi, ma bensì il valore d'una tagliata, che il proprietario realizza nell'intervallo da una tagliata ad un'altra perciò lo stimatore farà prima il calcolo del valore netto di una tagliata, ritenuto l'intervallo d'anni che d'ordinario si lascia da una tagliata all'altra, avuto riguardo alle circostanze locali, alla specie del bosco, dalle altre viste agronomiche commerciali

(quando il proprietario affitta la tagliata questi calcoli sono già fatti dall'affittanza)

142 – Per desumere poi dal valore d'una tagliata riferibile ad un dato periodo d'anni la rendita di un anno, non dovrà dividere il detto valore pel numero d'anni costituenti il detto periodo, ma dovrà cercare, in base al detto valore, quale è la somma annua, che unita ai rispettivi interessi annui, nella ragione del quattro per cento per tutto il predetto periodo viene ad eguagliare il valore totale della tagliata: tale somma rappresenterà appunto la rendita annua del bosco –

(od altro ragg. di % 5 – ecc.)

Per maggiore facilitazione si unisce a questa Istruzione una tavola segnata F, la quale serve a desumere la rendita annua del valore di una tagliata a seconda del diverso periodo d'anni in cui si eseguisce, e la tavola stessa ne indica l'uso –

Tabella (alberi al 4 per %)

numero degli anni dopo cui si fa la tagliata	numero per cui si moltiplica il valore della tagliata per averne la rendita annua
1	1.00000
2	0.4902
3	0,3203
4	0.2355
5	0.1846
6	0,1508
7	0.1266
8	0,1085
9	0,0945
10	0.0833

Parti Venete
sui Boschi
nel Trivigiano e Friuli
1471-1792

1471

Die 20 Decembris

Libro VI Terrarum c. 153

Conciosiachè l'Arsenal nostro habbi a [illegible]
[illegible] grandissima necessità de legnami [illegible]
[illegible] tanto bisogno quanto al presente [illegible]
[illegible] della qual [illegible] del [illegible] provede
[illegible] per essere più necessaria che mai, et per-
chè nel bosco del Montello qui de Trevisana
s'ha informatione esser de legnami [illegible]
[illegible] bellissime et de summa bontà come
etiam è stà [illegible] et Domenego [illegible]
soprastante de legnami in l'Arsenal, el
qual fu mandato per veder se così era, nel
qual bosco per esser seguita una mala et pes-
sima consuetudine, che molti disobedientemen-
te con [illegible] d'alcuni, tagliano, et dissipa-
no de ditti legnami grandissima quantità
et de più belli, per far doghe de botte et
carboni, che ben in altri luoghi se possono tro-
var [illegible] grandissima rovina del
ditto bosco, et considerato quanto al predetto

nostro Arsenal questo bosco sarà utile et frutto
so per tutti.

L'anderà parte, che de cetero tutti quelli
taglierà, et farà tagliar legnami di alcuna
sorte nel detto bosco per alcun altro servicio
che per uso del nostro Arsenal, et con licen.
tia di quelli Sig.ri Patroni a ttà alla pena, ogni
legno de L 25. de piccoli et star mesi sei
in preson per ogni volta, che i tagliasse o fa
cesse tagliar, et se el sarà accusador habbia
la mità, et sia tenuto de credenza, l'altra
mità veramente sia del Rettor che sarà tal
condannation, el qual sia il Podestà de tre
vido, overo i Signori dell'Arsenal a chi sarà
fatta la conscientia, et non se possi far
gratia, don, ne remission ad alcuno de'
contrafacienti, ne et la presente parte
revocar salvo per questo Conseglio de
Pregadi —

1471.

die 27. Decembris.

Libro VI per terram f 153.

Conciosia che l'Arsenà Nostro al presente sia in grandissima necessità de legname, ne mai ebbe tanto bisogno quanto al presente per le cose che occorrono, della qual cosa s'el no se provede l'è per essere più necessità che mai, et perchè nel Bosco del Montello qui de Trevisana s'ha informatio esser de legnami per più de 100. gallie bellissime, et de somma bontà come etiam è sta refferido per et Domenego Lion Soprastante de legnami in l'Arsenà, il qual fu mandato per vederse così era, nel qual Bosco per esser veduta una mala, et pessima consuetudine, che molti disobbedientemente con speranza d'alcuni, tagliano et dissipano de detti legnami grandissima quantità et de più belli per far doghe da botte, et carboni, che ben in altri luoghi se possono trovar, la qual cosa è grandissima rovina del detto bosco, et considerato quanto al predetto Nostro Arsenà questo bosco saria utile et fruttuoso per tanto.

L'anderà parte, che de cetero tutti quelli taglierà, et

farà

farà tagliar legnami di alcuna sorte nel detto Bosco per alcun altra rason, che per uso del Nostro Arsenà, et con licentia di quelli Signori Cazza alla pena per ogni legno de £ 25.– de piccoli, et star mesi doi in preson per ogni volta, che i tagliasse e facesse tagliar, et se el sarà accusador abbia la metà, et sia tenuto de credenza, l'altra metà veramente sia del Zudese farà la condannason, el qual sia il Podestà de Treviso, ovvero i Signori dell'Arsenà a chi sarà fatta la convicentia, et non se possi far gratia, don, ne remissiom ad alcuno de contrafacienti, ne et la presente parte revocar salvo per questo Consiglio de Pregadi.

(1591.)

F.° 42

MDXCI a 28 Zener

In Consiglio di Dieci

Ancora che sia stato in tutti i tempi con diverse provisioni procurato di conservar intatto il Bosco del Montello, dal quale si sono cavati sempre tanti legni di Rovere, et di altra sorte con molto servizio et comodo della Casa dell'Arsenal, et che questo Conseglio, alla reputation del quale è stato per molta importanza sua particolarmente racomandato dalla prudenza de' Nostri maggiori, abbia atteso con tutti li mezzi possibili alla conservazione sua, non però si è potuto far altro, et tanto, che non siano state fatte molte usurpazioni, tagli de roveri, et altre operazioni, le quali tutte cose senza alcun dubbio quando più longamente continuassero causariano la totale distruzione del bosco, tanto per ogni ragione tenuto caro, et pretioso. Però per rimediar a così notabil pregiudizio, che viene a ricever la Signoria Nostra —

L'anderà parte che il Bosco del Montello sia tol-

to

to nella Signoria Nostra; et da esso escluso ciascun particolar sia chi esser si voglia nessuno excepto, sicchè niuno per l'avvenire possa aver fermo alcun pretesto, o titolo azion alcuna, ma tutto sia intieramente del Dominio Nostro con le condizioni però infrascritte.

Che sia esso confinato con confin Notabile, Immutabile, et perpetuo di quel modo sarà raccordato dalli tre Proveditori eletti da questo Consiglio per la parte de 26. Marzo pp. o altramente, come parerà a questo Consiglio, li qual Proveditori debbano quanto prima conferirsi sopra il loco, et prese tutte le più distinte, et particolar informazioni per poter effettuar quanto è predetto, veduto, et considerato sopra il fatto istesso quanto li parerà debbano dopo tornati riferir in scrittura l'opinion sua col giuramento, o sottoscrizion di man propria, o uniti, o separati. Possano condur seco quei Ministri, o altri periti, o intendenti, de' quali giudicheranno aver bisogno, et siano loro pagate le spese del viaggio, et altre che occorreranno di far per tal causa delli denari della Cassa di questo Consiglio dovendo essi tener conto, et presentarlo al ritorno loro alli Capi di questo Consiglio.

Esequito quanto è predetto, et approbato da questo Consiglio il modo di confinarlo come di sopra è detto sia assignato termine di mesi sei doppo fatta

la

la predetta approbazione, et pubblicazione di essa in Treviso, a Cadaunò che con leggittimi titoli giusta la forma della parte de 4. Zener 1587. pretendesse aver azion in alcuna parte di esso Bosco, di mostrare dette sue pretensioni, le quali, siano nel detto termine da essi Proveditori, o successori suoi dichiarite, et approbate et passati essi mesi sei sia immediate per questo conseglio terminato il modo del refacimento di cadauno dichiarito interessato ut supra con espressa dichiarazione, che dal giorno che sarà presa la predetta parte di confinar esso bosco alcuno non possa sotto qual si voglia color, ne di usufrutto, ne di altro, fino lisarà fatto l'assignamento per il valor delli beni solamente pretender alcuna cosa.

Abbiano li predetti tre, e successori autorità di formar processi così ritrovandosi sopra il loco per l'occasione predetta, come anche dopo ritornati, come loro parerà sì per via d'inquisizion, cioè per denonzie da esser tenute secretissime per venir in luce contra quelli, che per alcuna minima maniera avessero usurpato campi, tagliati roveri, et altri legni per ridurli a campi, et fatta qualsivoglia trasgressione a malefizio, et pregiudizio del bosco, con autorità di procedere contra simili delinquenti servatis servandis criminalmente citra penam sanguinis con benefizio dell'appella-

zion

zion alli Capi di questo Consiglio, il tutto come è dichiarito nella parte della sua creazione nelle cause simili intorno le pretensioni de particolari et quando l'eccesso fosse in tal qualità, che meritasse maggior pena debbano prestar alli Capi predetti il processo, che averanno formato, perchè letto in questo Consiglio sia proceduto come sarà giudicato conveniente.

Et perchè dentro esso bosco vi sono alcune Chiese, et Monasterj, a' quali per la pietà, et religione della Repubblica Nostra è conveniente dar comodità, che possano continuare sia perciò preso, che li medesimi Provveditori, quando anderanno sopra il luoco, debbano diligentemente riveder queste Chiese, et ben informati del tutto lasciar a cadauna di esse quel spazio di terreno, che stimeranno conveniente per uso, et comodo de Orti, et Giardini solamente, et simili altre utilità di quei religiosi avuta considerazione al numero, et alla qualità loro, facendo far una particolar, et separata perticazione del terreno, che li lascieranno, et tenere nota distinta, acciochè con fossi, o in altra maniera si possa poi del tutto separarli dal restante del bosco, perchè non sia fatta usurpazione.

Dovendo presentar questa nota al loro ritorno con le altre scritture alli Capi di questo Consiglio da esser in esso approbate, et dichiarite.

ri in ogni occorrenza.

Poi se si volesse anco opponer, che questi Castelli, et Ville in detto privilegio si chiamano pur de Guidotti, et possessi da loro al tempo della detta concessione Feudale, et che perciò come cosa sua propria separata dalla giurisditione non s'intendono concessi, ne recenti in Feudo, et per consequenza, che non fusse sottoposti alli obblighi Feudali massime la decaducità per difetto delle recognitioni, et de allienationi, o di linea masculina o altre cause –

Si risponde prima, che per quelle parole semplici assertive con la naratione di essi medesimi non si fa prova conforme alla ragione commune, et agli ordini sopradetti dell'Illustrissimo Senato 86, et 87., che questi Castelli et Ville fossero loro proprie Allodiali, et non Feudali potendosi intendere quel suo, et quel possesso per rispetto delle ragioni loro dell'utile Dominio, che resta con il Feudatario, et si suol dire Castello. Villa del tale, sebbene è Feudale –

Secondo, quando ben tali Ville, et Castelli fossero rimasi Allodiali senza cargo di Feudo haveriano però ritenuto l'obbligo di esser riconosciute, et riconfirmate dagli successori Principi così nei Guidotti, come nei successori loro, come si vede osservato nelli suoi

detti

detti doi primi privilegi del 980; et del 1000 -

Poi si dice, et in questo sta il ponto, et la ressolutione principale di questa concessione, che supposto, che prima quelle Ville et Castelli non fossero stati riconosciuti in Feudo, nulladimeno all'hora si fecero, et rimasero feudali con tutto il loro distretto, ragioni, et pertinentie; nelle quali parole tutte espresse in dita concessione se include tutto il territorio di quei luoghi, et conseguentemente tutti li luoghi esistenti in detti territorj -

Si per le ragioni di sopra dette nella ressolutione della prima opposizione -

Si perchè deve una terminatione risguardante più cose egualmente determinarle tutte, et non diversamente, et incertamente, contra ogni termine legale, come sarebbe stato, se del contenuto in detto privileggio Feudale parte fosse fatta Feudale, parte rimasa allodiale o nell'incerto -

Si perchè si el più principale, et come più degno, et quasi corpo, anzi come totale, universale fu sottoposto a Feudo, che fu il titolo, et ragion di contado mero, et mixto Imperio in omnimoda iurisdittione per certo è conveniente, che anco l'annexo, et meno degno, et come parte nel suo tutto, et nel suo principale si comprehenda, et si includa.

Si ultimamente, perchè e l'honor del conte, et del Contado è la giurisditione così ampla si espressa apertamente et si fabbricò in Feudo sopra, et in detti Castelli, et Ville, et sopra, et nei loro distretti, ragioni, et pertinentie come si legge in detta concessione; Onde per necessità segue, che inseparabilmente tutto ciò fosse redutto Feudo, conseguentemente all'obbligo Feudale, non si potendo disunir più et diversificare il Contado, et la giurisditione da qui Castelli Ville, et sue pertinentie. Et essendo stata fatta tale inseparabile unione tutto si costitui sotto una medesima legge, ragioni, cargo, et honore di Feudo, et perciò per qualsivoglia causa fatto caduto tal Feudo, si vede tutto quello, che in detta concessione fu compreso esser per ogni ragione devoluto a sua Serenità et reunito, et reincorporato col suo diretto Dominio, come appar esser successo, et in seguito per le tante sue previsioni et resolutioni dal 471. de tempo in tempo fin al presente, come prima s'è detto.

Il qual Dominio, et possesso di sua Serenità con ogni sua ragione fondato non solo ma nel tanto tempo, et nei tanti suoi proprij atti, ma anco sulle prove del Dominio, et possesso de precedenti antichi Sig.ri et particolarmente sul Feudo dei Giudotti constituito nei Castelli Ville, et territorij quali vien supposto che abbracino detto Montello.

Si dimostra anco per doi altri capi.

L'uno che sua Serenità non solo quanto alla giuri-

sdizione

ditione, ma anche quanto alli Castelli l'ha esercitato come si vede quando 1340. dopo l'acquisto di Treviso fu distrutto di ordine suo il Castello di Selva uno delli lochi infeudati de Guidotti sopradetti, che era stato riffabbricato dalli Signori Conti Collalti come scrive l'historia Trivisan L.° X. p. 511.

L'altro, che appare sua Serenità esser successa anco universalmente nelli beni di essi Guidotti, essendo, che mancata quella famiglia pervennero nella communità di Treviso mentre si reggeva in libertà, et essendone sta spogliata da diversi particolari, ottenne al principio della sua deditione di esser restituita al possesso, così di quelli come di altri beni. Et perciò dopo pretendendo una figliuola di Rizzardi da Camino, et una dalla Scala quei beni, che erano stati di Ansedisio di Guidotti, et li Sig.i Collalti il Castello di Selva suddetto, et altri altro, rimessa tal causa da questo Serenissimo Dominio al suo Rettor di Treviso fu terminato a favore della communità, condennando gli occupatori non solo alla restitutione di quei luoghi, ma etiandio come possessori di mala fede alla restitutione delli frutti passati. Così contiene la suddetta historia in detto Libro p. 512.

Il che serve al negotio presente, stante che detta communità del 1344. 20 Febbraro liberamente et assolutamente renonziò tutti li Castelli, e tutto il suo distretto,

così

così di qua, come di là da Piave, et tutti i beni ragioni, et giurisditioni sue a questa Serenissima Republlica come attesta la medesima historia pagina 515. et come si vede nel libro de patti: B: nella Cancellaria Ducati c. 15.: Onde sicome alla communità appartenevano tutti i beni de Guidotti, così, et molto più si fecero di sua Serenità anco in proprietà.

Dalle quali tutte cose, et sole, et unitamente considerate segue, che per ogni ragione essa ne habbia a suo beneplacito potuto disponere, et che chi pretende ragione in alcuno de tali beni bisogna che provi concessione, l'acquisto legittimo da sua Serenità, sicome si ricerca a così fatta materia de beni Feudali, et suoi D.

Die 4 Januarij 1475.

In Collegio juxta libertatem habitam Consiglio Rogatorum

Primum Capitulum, quod aliquis de cetero non audeat, nec pressumat, Nemora cujuscumque conditionis existant devastare, destruere, aradicare et reducare ad possessiones, sive Prata, sive Nemora sint nostra, sive Nemora, et loca dicta le Comugne, sive spetialium Personarum, sed remaneant pro liguis ab igne, et lignaminibus ab opere, et hoc sub pena Ducatorum Centum, et perdere Possessiones, vel tantum, quantum extimarent, si forent Nemora, sive loca dicta Comugne, et stare per sex Menses in Carceribus, et Nemora nostra, per offitium rationum veterum, et Provisorum Nostrorum super liguis confirmari, et con finibus limitari debeant Nemora antedicta, non intelligendo Nemora vendita per illustr. Dominationes Nostras ab uno anno citra per Provisores super hoc Deputatos.

Secundum Capitulum, quod nulla Persona, cujuscumque conditionis existat ullo modo presumat incidere, seu incidi facere ligna ab igne in aliquibus Nemoribus cujuscumque conditionis existant, nisi fuerint decem annorum in quibus ligna non fuerint incisa, intelligendo, quod si ante

has provisiones aliqua Nemora fuissent incisa intelligantur esse duodecim annorum, et possint Nemora aliquo modo incidi, nisi per antea, per Prov. Nostros fuerint visa, et hoc sub pena perdendi ligna, et sold: 40. pro qualibet passa.

Tertium Capitulum, quod Nemora appellata le Comunque, sive loca, in quibus Communitates Villarum, et Locorum traunt usus pro suis necessitatibus ullo modo vel ingenio affidari non possint, nec appropriari, et ad specialitatem reduci, et si quis Nemora aliqua, sive loca dicta le Comunque occupasset, et reduxisset ad specialitatem debeat illa restitui, e sine alla pena relaxare libere, et denunciare Prov. dictis Nostris infra terminum unius Mensis post publicationem presentis, et reducentur ad Nemora et hoc sub pena &c.

Vadit pars, quod Capitula superius adictata debeant inviolabiliter observari sub penis cordentes, et non contra facientibus irremissibiliter auferendis, et publicetur presens Pars super Schalis S. Marci, Rivoalti, et Locis consuetis. Sindatur Rectoribus ubi opportunum fuerit, ut presentem Partem in Locis consuetis ad omnium claram intelligentiam stridari, et proclamari faciant, et ad perpetuam rei memoriam in Cancellaris Regiminum registrari faciant et non possint presens pars revocari, nisi per tres partes Majoris

Con

Consilii; sub pœna Ducatorum mille illi, vel illis, qui ponerent Partem in contrarium, auferenda per Advocatores Nostros sine allo Consilio dividenda juxta consuetudinem Offitii sui -

Die 7. Mensis Januarij 1495.
In Collegio Captum est.

Secundum Capitulum. Quod nulla persona cuiscunque conditionis existat ullo modo presumat incidere, seu incidi facere ligna ab igne in aliquib. nemorib. cuiscunque conditionis existant, nisi fuerint X. annorum, in quibus ligna non fuerint incisa, intelligendo quod si ante has provisiones aliqua nemora fuissent incisa, intelligantur esse 12. annorum, incoando ab anno incisionis usque ad complementum X. annorum, et non possint nemora aliqua incidi, nisi per ostantes Provisores nostrorum fuerint visa, et hoc sub pena perdendi ligna, et solid. quadraginta pro quolibet passu.

Tertium Capitulum. Quod nemora appellata le Comugne, sive loca, in quibus Comunitates Villarum et locorum trahunt usum pro suis necessitatibus ullo modo, vel ingenis affi-

tari

ctari non possint nec apropriari, et ad specia-
litates redimi, et si quis nemora aliqua, sive
loca dicta le Comugne occuparet, et reduxisset
ad specialitatem debeat illa reduisse et sine
ulla pena, relaxare libera, et denuntiare Pro-
visoribus dictis nostris infra terminum unius
mensis post pubblicatam pãtis, et reducantur
ad nemora, et hoc sub pena ducat. c.ᵐⁱˢ quili-
bet contrafacient, et stare per sex menses
in Carceribus, et solvere extimationem, sive
valorem Comugne occupatę et detentę; decla-
rando tamen quod si reperiretur aliqua nemora,
sive loca quę relicta fuissent Communibus
Villarum, sive locorum, a specialibus personis,
vel quocunque modo acquisita, sive possessa quę
loca sive nemora sive relicta Communibus non
viderent comprehendi sive Jurisdictione D.ñis
quemadmodum comprehendantur nemora,
sive loca dicta le Comugne, tunc eo casu re-
maneant illorum communium, sive locorum,
vel illarum personarum, quę ius in eis acquisi-
vissent, vel acquirerent cum hoc tñ, quod
remaneant, sive reducantur ad nemora,
ita quod semper ab eis ligna habere pos=
sint.

Quartum Capitulum. Cum inducta sit quedam mala et dannosa consuetudo in Distriche tantum Patrie Seriulij, et aliorum locorum nostrorum q°. per homines rurales loca, que appellantur. Comugne singulo anno combutuntur, ut faciant pasena pro Animalibus bovinis, et infinita nemora comodissima, et utiliss. relevent tam pro ligna minibus ab opere, quam ab igne insi singulo anno combarentur, quod de cetero nulla persona cujusque conditionis sit audeat, nec ullo modo presumat ponere, vel posiu facere igem pro comburendo aliqua loca, ut faciant, vel quacumque alia de causa, in quibus loci resellari nemora, sub penis Contrafacientibus &c., stare per sex menses in Carceribus et emendare dannum, et teneantur Ville circumstantes denuntiare, sive notificare damnificatores, et non notificando quod teneantur emendare dannum simil. in Ronchatis, sive nemoribus, ubi de nova ligna sunt incisa, sive in futurum incidentur, non possint induci animalia, sive alia animalia damnificantia pro pascuando, donec nemora fuerint quinque annorum; inchoando a primo anno incisionis et hoc sub pena perdendum animalia, et £ 40.- pro quolibet anima

libus

repent

Quintum Capitulum. Quod nulla persona cujuscumque condictionis sit andeat, sive presumat conducere, seu conduci facere ligna ab igne cum aliquo Navigio Ubam silecis a Casali infra, intelligendo ripam superiorem, et inferiorem, ab alia loca, quam ad Urbem nostram sub pena perdendi ligna, naviggia, et stare per menses in carceribus, et solvere libras centum de suis propris bonis, declarando, quod Fornaderi non possint nec valeant emere ligna a pas. su super silerem et fornacibus ab aliquibus personis circa Casalle simil in flumen Plavis de XII. Meduli, et Caxiabis Mestre super quibus locis grandis copia lignorum ab igne pro conducendo Venet. mandatur, et hoc sub pena cuilibet contrafacient perdere ligna, et naviggia et $ 40.. pro quolibet passu ..

Sextum Capitulum. Consideret. quod nemora sint a Civitate nostra valde elongata, adeo quod ligna, que Venet. conducentur recesse est, quod pro Mare navigentur et attent. qd. sepe numero occurat, quod propter Tempestates, et inundationes Maris Naviggia Barchil lignis onerat moram habunt in partibus aliquando pro

dies

Die 9. Mensis Januarij 1475. e Jn Coll.e Captum est.

dies 40. aliquid pro dies 60., ut his diebus prox decursis accidit cum universali incomodo tam Divitum, quam Pauperum, cum penuria maxima lignorum et sic necesse habere Magarenos ultra illos quos habeat Provisores nostros, et cum maxime reperiantur duo Magareni in contracta S.ti Blaxij; que contingent Provisoribus nostris pro deposito fiendo lignorum ab ligne.-

Septimum Capitulum. Cum sit, qd. propter eradicationem, et destructionem nemorum, que a pauco tempore citra, et pro majori reducta sunt ad ad agriculturam, et maxime nemora personarum specialium, ac nemora, et loca dicta le Comugne, adeoque non solum ligna ab igne sed lignamina ab opere quotidiane deficiunt quinimo semenzalia, que relevantur, et debent conservare pro navibus et Arsenal. inciduntur pro talpis et palis, qd. videt cedere in maximum detrimentum et penuriam pro talpis lignaminum ab opere, propterea captum fuit. Quod quemlibet persone cuiuscumque condictionis existant, que de cetero incident, seu incidi facient ligna ab igne, sive a carbonibus, vel quacumque alia de causa in quibuscumque nemoribus, tam specialium personarum, quam nemorum dictorum le Comugne, et ne-

morum

mos suos banditorum teneant, et obbligatie sint relaxare in ronchatis; sive taitis que fient semenzalia omnia de Queren, sive Robore, que in futurum nascuntur esse apta, et comoda pro Arsenale nostro, et navibus, et hoc sub pena cuilibet contrafacient perdere ligna incisa in liguis ronchitis et librarum X. pro quolibet semenzali inciso, in quibus reperirent Semenzalia per liguis; atque talpis, sive palis incisi ut omnino continent pro Arsenale et navibus —

Copia

Die 7. Mensis Januarij 1475. 2° In Coll.e Capitum est.

Secundum Capitulum. Quod nulla persona cuiscunque conditionis existat ullo modo presumat incidere seu incidi facere ligna ab ligne in aliquib. nemorib. cuiscunq. conditionis existant, nisi fuerint X.

Die 7. Mensis Januarij 1475 In Coll.o Capitum est.

Secundum Capitulum. Quod nulla persona cuiscunque conditionis existat ullo modo presumat incidere, seu incidi facere ligna ab ligne in aliquib. nemorib. cuiscunq. conditionis existant, nisi fuerint X. annorum, in quib. ligna non fuerint incisa, intelligendo quod si ante has provisiones aliqua nemora fuissent incisa, intelligantur esse 12. annor., incoando ab anno incisionis usq. ad complementum X. annor. et non possint nemora aliqua incidi, nisi per astantes Provisor. nostrorum fuerint visa, et hoc sub pena perdendi ligna, et soldor. quadragint. pro quolibet passu.

Tertium Capitulum. Quod nemora appellata le Comugne, sive loca, in quibus Comunitates dictarum et locorum trahunt usum pro suis necessitatibus ullo modo, vel ingenio affictari non possint nec appropriari, et ad specialitates redimi, et si quis nemora aliqua sive loca dicta

(le

quod si
compeuntur
slenen.
si par
par.
in
pro
possint
nora
spet a
elaxare
minum
cora, et
per
valore
si re
ent Co
quocumq
sim ra
dictione
loca

le Comugne occuparet, et reduxisset ad spe-
cialitatem debeat illa reduisse et fine ulla
pena, relaxare libere, et denuntiare Provi-
soribus dictis nostris infra terminum u-
nius mensis post publicat. patis, et redu-
cantur ad nemora et hoc sub pena ducat.
[illegible] cuilibet contrafacient, et stare per sex
mensis in carceribus, et solvere extimationem
sive valorem Comugne occupate et detente;
declarando tamen quod si reperiretur aliqua
nemora, sive loca que relicta fuissent Co-
munib. Villar. sive locor. a specialibus personis
vel quocumq. modo acquista, sive possessa que
loca sive nemora seu relicta comunibus non
viderent comprehendi sive Jurisdictione [illegible]
quemadmodum comprehenduntur nemora, sive
loca dicta le Comugne tunc eo casu remaneant
illorum comunium, sive locorum, vel
illarum personarum, que ius in eis acquisi-
vissent, vel acquirerent cum hoc tu, quod re-
maneant sive reducantur ad nemora, ita quod
semper ab eos ligna haberi possint.
Quartum Capitulum. Cum inducta sit quidam mala

Copia

Die 7. Mensis Januarij 1475. in Jus Coll. Capitulum est.

Secundum Capitulum, quod nulla persona cuiscunque conditionis existat ullo modo presumat incidere seu incidi facere ligna ab igne in aliquibus nemoribus cuiscunque conditionis existant, nisi fuerint +.

et damnosa consuetudo in Districtu tantum Patriae Foriiulii, et aliorum locorum nostrorum, quod per homines rurales loca, quae appellantur comunia singulo anno combuntur, ut faciant pascua pro animalibus bovinis, et infinita nemora comodissima, et utiliss. relevent, tam pro ligna hominibus ab opera, quam ab igne, nisi singulo anno comburerentur, quod de cetero nulla persona cuiusque conditionis sit audeat; nec ullo modo presumat ponere, vel poni facere ignem pro comburendo aliqua loca, ut faciant, vel quacunque alia de causa, in quibus locis revellari nemora sub poenis contrafacientib. D. C.tum stare per sex menses in carceribus et emendare damnum, et teneantur Villae circumstantes denunciare, sive notificare damnificatores, et non notificando quod teneantur emendare damnum. Simil. in Ronchalis, sive nemoribus, ubi de novo ligna sunt incisa, sive in futurum incidentur, non possint induci animalia, sive alia animalia damnificantia, pro pascendo,

Donec

quod s
lligentur
mplenen.
nisi per
a per.
a in
d pro
possint
emora
existat a
relaxare
animum
mora, et
a per
valore
d si re
ent Co
l quocunq
sam re
dictione
ius loca

donec nemora fuerint quinq. annor. in-
choando a primo anno incisionis et hoc
sub pena perdendum animalia, et £ 40.
pro qualibet animalib. reperit.

Quintum Capitulum. Quod nulla persona cuiuscum-
que conditionis sit audeat, nec presumat
conducere, seu conduci facere ligna ab igne
cum aliquo Navigio Stan silenis a Casali infra,
intelligendo ripam superiorem, et inferiorem,
ad alia loca, quam ad urbem nostram sub pe-
na perdendi ligna, naviggia, et stare per men-
ses in carceribus, et solvere libras centum de
suis propriis bonis declarando, quod fornasari
non possint, nec valeant emere ligna ipsum
super silerum et fornacibus ab aliquib. perso-
nis circa Casalle simil in flumen Clavis de
XII. Medeli, et Canabis Mestre, super qui-
bus locis gravidis copia lignorum ab igne pro
conducendo Venet. mandatur, et hoc sub pena
cuilibet contrafacient perdere ligna, et na-
viggia et £ 40 pro qualibet pasu.

Sextum Capitulum. Considerat ... nemora sint a civitate
nostra valde elongata, adeoquod ligna, que

Venet.

Die 7. Mensis Januarij 1475. In Coll.e Captum est.

Secundum Capitulum. Quod nulla persona cuiuscumque conditionis existat ullo modo praesumat incidere seu incidi facere ligna ab igne in aliquibus nemoribus cuiuscumque conditionis existant, nisi fuerint +

Venet. conducentur necesse est, quod pro Mare navigentur et attento quod saepe numero occurrat; quod propter tempestates, et inundationes Maris Navigia Barchilla lignis onerata moram habent in partibus aliquando pro dies 40. aliquando pro dies 60. ut his diebus prox. decursis accidit cum universali incommodo tam Divitum, quam Pauperum, cum penuria maxima lignorum et sic necesse habere Magazenos ultra illos, quos habent Provisores nostros et cum maxe reperiantur duo Magazeni in contracta S.ti Blaxij, quae contingent dictis Provisoribus nostris pro deposito fiendo lignorum ab igne.

Septimum Capitulum. Cum sit quod propter eradicationem, et destructionem nemorum, quae a magno tempore citra, et pro majori reducta sunt ad agriculturam, et maxima nemora personarum specialium ac nemora, et loca dicta le Comugne, adeoquod non solum ligna ab igne, sed lignamina ab opere quotidiane deficiunt quimmo semenzalia, quae

relevant, 7

quod si
illigantur
mplamen.
nisi per
a per.
ia in
d pro
possint
emora
existat a
relaxare
inaminum
nemora, et
ve per
a valore
d si re
hent Co.
l quocunq
i sen vale
Iurisdictione
ibus loca

relevant et debent conservare pro navibus et Arsenal: inciduntur pro talpis et palis, qd. videt cedere in maximum detrimentum et penuriam pro talpis lignaminum ab opere, propterea capta fuit: Quod quaelibet personae cujuscunque conditionis existant, quae de caetero incident, seu incidi faciunt ligna ab igne, sive a carbonib. vel quacumque alia de causa in quibuscunque nemoribus, tam specialium personarum, quam nemorum dictorum le Comugne, et nemorum suorum banditorum teneant, et obligati sint relaxare in ronchatis, sive taiatis quae fiunt femenzalia omnia de: Quercu, sive robore, quae in futurum nascuntur esse apta, et comoda pro Arsinal nostro et navibus, et hoc sub pena cuilibet contrafacient. perdere ligna incisa in lignis ronchatis et librarum X. pro quolibet femenzali inciso, in quibus reperirent femenzalia per lignis, atque talpis, sive palis incise ut omnino contement pro Arsenal et navibus. —

Copia

Die 7. Mensis Januarij 1475. a Jre Coll. Capitum est.

Secundum Capitulum. Quod nulla persona cuiscunque conditionis existat ullo modo praesumat incidere seu incidi facere ligna ab igne in aliquib. nemorib. cuiscunq. conditionis existant, nisi fuerint X. annorum, in quib. ligna non fuerint incisa, intelligendo quod si ante has provisiones aliqua nemora fuissent incisa, intelligantur esse 12 annor. incoando ab anno incisionis usq. ad complementum X. annor. et non possint nemora aliqua incidi, nisi per assentes Provisor. nostrorum fuerint visa, et hoc sub pena perdendi ligna, et solidor quadrag.ta pro qualibet pasu

Tertium Capitulum. Quod nemora appellata le Comugne sive loca, in quibus Comunitates Villarum et locorum trahunt usum pro suis necessitatibus ullo modo, vel ingeniis affictari non possint nec apropriari, ad ad specialitates redimi, et si quis nemora aliqua sive loca dicta le Comugne occuparet, et reduxisset ad specialitatem debeat illa reducere et sine ulla pena, relaxare libere, et denuntiare Provisoribus dictis nostris infra terminum unius mensis post publicat.m patiis et reducantur ad nemora, et hoc sub pena ducat. c.m cuilibet contrafacient, et stare per sex menses in carceribus et pluris extimationem, sive valorem Comugne occupate et detente; declarando tamen quod si reperiretur aliqua nemora, sive loca que relicta fuissent Comunib. Villar. sive locor. a specialibus personis, vel quocunq. modo acquisita, sive possessa quae loca sive nemora seu relicta comunibus non viderent comprehendi sive Jurisdictione Ducis quemadmodum comprehenduntur nemora, sive loca.

dicta le Comugne, tunc eo casu remaneant illorum communium, sive locorum, vel illarum personarum, quæ ius in eis acquisiverant, vel acquirerent cum hoc tn, quod remaneant, sive reducantur ad nemora, ita quod semper ab eis ligna haberi possint.

Quartum Capitulum. Cum inducta sit quædam mala et damnosa consuetudo in Districtu Patriæ Forijulij, et aliorum locorum nostrorum, qd. per homines rurales loca, quæ appellantur Comugne, singulo anno comburuntur, ut faciant pascua pro animalibus bovinis, et infinita nemora commodissima, et utilissima reperirent tam pro ligna minibus ab opere, quam ab igne, visi singulo anno comburerentur, quod de cetero nulla persona cuiusque conditionis sit audeat, nec ullo modo præsumat ponere, vel poni facere ignem pro comburendo aliqua loca, ut faciant, vel quacumque alia de causa, in quibus loci revellari nemora, sub pœnis contrafacientib. & C^m stare per sex menses in carceribus et emendare damnum, et teneantur Villæ circumstantes denuntiare, sive notificare damnificatores, et non notificando quod teneantur emendare damnum simil. in Ronchatis, sive nemoribus, ubi de nova ligna fuit incisa, sive in futurum incidentur, non possint induci animalia, sive alia animalia damnificantia pro pascuando, donec nemora fuerint quinq. annor, inchoando a primo anno incisionis et hoc sub pœna perdendum animalia, et £ 40. pro quolibet animali. reperiet.

Quintum Capitulum. Quod nulla persona cuiuscunque conditionis sit audeat, nec præsumat conducere, seu conduci facere ligna

ab igne cum aliquo Naviglio Vrax? stecis a Casali infra, intelli-
gendo ripam superiorem, et inferiorem ad alia loca, quam ad
urbem nostram sub pena perdendi ligna, naviglia et stare per
menses in carceribus et solvere libras centum de suis propriis
bonis, declarando, quod fornasari non possint, nec valeant emere
ligna a passu supra sterans? et fornacibus ab aliquib. personis
circa Casalla, simul in flumen Plavis de XII. Meduli, et Cana-
bus Mastie, supra quibus locis grandis copia lignorum ab igne
pro conducendo Venet. mandatur, et hoc sub pena cuilibet
contrafacient. perdere ligna, et naviggia et £ 40. pro quolibet
passu.

Sextum Capitulum. Consider. qd. nemora sint a Civitate nostra valde elon-
gata, adeoquod ligna, que Venet. conducuntur necesse est, quod
pro Mare navigentur et attent. qd. sepe numero occurrat, quod
propter Tempestates et inundationes Maris Naviggia Barchile
lignis onerate moram habent in partibus aliquando pro dies 20.
aliq. pro dies 60. et his diebus prox. decursis accidit cum univer-
sali incomodo tam Divitum quam Pauperum, cum penuria
maxima lignorum et sic necesse habere Magazenos ultra illos,
quos habent Provisores nostros et cum male reperiantur duo
Magazeni in contracta Sti. Blaxy que contingent. Provisoribus
nostris pro deposito fiendo lignorum ab ligna.

Septimum Capitulum. Cum sit qd. propter eradicationem, et destructionem
nemorum que a pauco tempore citra, et pro maiori reducta
sunt ad agriculturam, et maxima nemora personarum spetialiter
ac nemora, et loca dicta le Caurgna, adeoquod non solum
ligna ab igne, sed lignamina ab opera quotidiana deficiunt.

quinimo semenzalia, quae relevant et debent conservare pro navibus et Arsenal. incidantur pro talpis et palis, quod videtur cedere in maximum detrimentum et penuriam pro talpis lignaminum ab opere, prostrarea captum fuit. Quod quaelibet personae cuiuscumque conditionis existant, quae de cetero incident, seu incidi facient ligna ab igne, sive a carbonibus vel quacumque alia de causa in quibuscumque nemoribus tam specialium personarum, quam nemorum dictorum le Comugne, et nemorum [illegible] bannditorum teneantur, et obligati sint relaxare in vonchatis, sive tartis, quae fiunt semenzalia omnia de Querem sive Robore, quae in futurum nascentur esse apta, et comoda pro Arsenal nostro et navibus; et hoc sub poena cuilibet contrafacient perdere ligna incisa in lignis vonchatis et librarum X pro qualibet semenzali inciso, in quibus reperirentur semenzalia per lignis, atque talpis, sive palis incisis, ut omnino contemnantur pro Arsenal. et navibus.

1527. 27. febbrajo

MDXXVII Die XXVII februarij in add.

{ Franciscus Bernardus
{ Aloij Minius
{ Michael Capellus

Capita

Sono stà fatte diverse provisioni per conser-
vatione de Boschi, et principalmente di
Roveri che è il fondamento della Casa
dell'Arsenal, ma tante sono le fraude,
che non si provedendo con opportuno
rimedio, ne convien seguir mancamento
de Roveri, si per la Casa, come per fab-
bricar navi, et navilij, che saria de no-
tabil danno alle cose nostre. Per ho
l'anderà parte, che salve, et reservate
tutte le parte in tal materia Dispo-
nente, et alla presente non repugnan-
te presa, et firmiter statuito sia, che
de cetero alcuna chi esser si voglia non
ardisca, ne presuma taglier, ne brusar,
ne cavar legno di sorte alcuna

di rovere, che sia buono, a per [illegible]
per la Casa dell' Arsenal senza expressa
licentia delli Prov.ri et Patroni nostri all'
Arsenal sotto tutte le pene contenute
nelle lege nostre, e più di star mesi
sei in preson serrati, et banditi per
anni tre, La qual licentia non se possa
dar ad alcuno se prima per li Prov.ri,
et Patroni dell' Arsenal che si troveranno
presenti, ridutti al minor numero di tre,
non sarà dato sacramento per qual
effetto vogli tal licenza et per sua con:
scientia ballotar debbano la quantità
li parerà esser el bisogno suo, ne pos:
sino concederli licentia salvo per il
fabbricar de nave, et navilij, barche,
ponti, molini, carri, rotte, et palifi:
cate, eccettuati quelli de particolari,
et altri edificij d'acqua con tutte
tre ballotte almeno, over essendo ridutti,
e con tutte quattro le ballote, et quando

siano ridotti all'intiero numero di cinque
con balotte quattro sotto pena alli Prov.ri
et Patroni, che contrafaranno, di ducati 200.
da esserli tolta per ciascun delli Avoga-
dori di Comun, et sotto pena alli Scriva-
ni d'immediata privatione dell'Offitio
suo, ricercando intendendo però che detti boschi
spettanti a questo Conseio nelli quali
non si può tagliar roveri di sorte alcuna
senza espressa licentia di questo Conseglio.
Oltra di ciò avendo li Prov.ri nostri sopra
le legne in governo di boschi della Signoria
nostra, cioè, la Bando di S. Zilio, Acqua-
negra, Pasedo, Bundizol, Rovere, Mantoa,
Aiolotto, et Vizza l'Olme, Campanea,
Carpenè, dentro, nova, vizza, serida, soggi
di sotto, e di sopra, et Prataz, li quali
boschi vengono affittati di tempo in tempo
con espressa conditione, che siano reser-
vati li Roveri, che sono boni, o possano
venir boni per l'arsenal nostro, et similmente

statuito sia, che detti Prov.ri, et Patroni all'
Arsenal siano mandati li periti della Casa
con el fedelissimo Lodovico Bon scrivano
dell' Off.o delle legne per signar li Roveri
di d.ti Boschi, che sono boni da segnar, et
notar quelli, che sono per venir boni
per l'arsenal, che non se ponno segnare
La qual nota delli Roveri segnati, et an=
notati, che sono boni, o per venir boni
per la casa debbiano portar all' Off.o
dell' Arsenal et un altro simile all' Off.
delle legne da esser registrata in ciascun,
et l'altro di tal Officij, et etiam nelle
Cancellerie di quelle terre sotto la cui
giurisditione sono ditti boschi, et tro=
vando poi esser stà tagliati di tali
legni segnati, et ut supra annotati
sia condannato lo affittual, che abbia
fatto, ovvero consentito far tal incon=
veniente facendo riveder li roveri da
tre anni in tre anni nelli boschi.

—

della Signoria nostra segnar quelli, che sono boni, et notar quelli che per esser pic: cioli non si possono segnar senza però spesa delli affittuali dell' Offizio delle Legne. Et perchè ai sta espurgato gran parte delli prenonciati boschi della Signoria nostra, et alla giornata viva facendo peggio di mo: do che quando non si provvedesse in breve spazio mancheriano li boschi con detrimento dell' Arsenal, et total ruina dell' Offizio delle legne, perchè sia com: messo alli officiali delle Rason vecchie, et alli Provv. sopra le legne, che fra tre di mesi sei debbano sotto debito di sacra: mento andar a veder le ragion della Si: gnoria nostra, et far perlegar misurar, et calafficar li prefatti boschi, et etiandio il bosco di Pordenon novamente pervenuto nella Signoria nostra, ponendo li veri confini, et facendo quelli annotar con la perticatione, et misuratione a bosco, per

usco sopra uno libro a questo deputato di carta membrana, da esser tenuto in questo Conseglio, la copia della qual sia mandata alli Offi delle Legne, et sia data autorità a quelli Officiali delle raxon vecchie, et Proveditor sopra le legne, che videranno a far tal effetto di poner pena alli Comuni delle Ville, che debbano far li fossi attorno li boschi; dando a ciascun Comune la rata, che li tocca, et farsi debbano, o più introiti, et exiti col suo ponte, et porte acciò non si possa entrar overo carrizar salvo per la porte prefatte: dichiarando che per alcuno delli Rettori nostri non possa esser tagliato, ne fatto tagliar alcun legno di rovere signato, ovvero annotato ut supra per ordine dell'Arsenal ne sotto pretesto di regalia, ne per altro alcun modo senza licentia nella forma sopradetta sotto le pene contenute nella

lege nostra, et si al offertor, che le facesse
tagliar, come a quelli, che tagliassero,
ovvero conducessero da esser divise giust'
essa lege.

Non possa alcuno delli Rettori nostri far
gratia delle condannation de roveri, ne
permetter, che siano depennate le que:
rele, et quelli contrafaranno incorrino
nella pena de delinquenti, et li Rettori
in fin di mesi sei debbano per li Provvi:
et Patroni all'Arsenal esser mandati de
bitori a palazzo di detta pena, ne possa:
no esser depennati se prima non averan:
no il bollettin sottoscritto per quelli Pro:
veditori et Patroni, che si troveranno nella
terra di haver satisfatto quanto pare-
ranno esser debitori.

La presente parte sia de cetero posta
nelle commission di tutti li Rettori
d'Istria, et Quarner, Padoa, et Padoan,
la Patria de Friuli, Treviso et Trevisana

insieme col [illegible], et commessioni, che al principio del Regimento loro in Debbano far publicar a notizia di tutti sotto debito di sagramento: della qual publicazione immediate fatta Dagino anche alli Prov.ri et Patroni all'Arsenal, et farla, et registrar nella Cancelleria sua qualsia etiam mandato all'Off.o dell'Arsenal, et commettor, che si inviolabilmente eseguito.

Et la perchè li fedel nostri Antonio Zigalo Sindico della Podestaria di Asolo, et Baldissera Zardo da Crespan Capo di Colonello ha porta una supplica alla Signoria nostra per la qual se obbligano mantenere tutti li Roveri, che saranno signati, et annotati per la Casa dell'Arsenal, affirmando, che altre fiate fu fatta una descrizione delli Roveri, che erano in quella Podestaria, et forno ritrovati più de roveri 50000. signati, et annotati a

villa per villa, et nome per nome nella
Cancelleria di Asolo senza obbligation al-
cuna li quali hora si attrovano in mag-
gior numero di quello erano, ma ben so-
no accresciuti, et migliorati. Perhò ora
che supplicano, et se vogliono obbligati
per liberarse di infinite spese, et ex-
torsion, che patiscono dalli officiali di
quella Podestaria preso, et statuito sia,
che justa quanto supplicano andar
debba per questa prima fiata a spese
di quella Podestaria, come si offeriscono
uno delli Patroni nostri all'Arsenal, il
quale insieme col Podestà d'Asolo deb-
ba mesurar, et metterli confini alli
boschi de Rovori di quella Podestaria, e
far fare li fossi d'intorno di d.ti boschi
se cusì parerà al patron dell'Arsenal, dando
la rata a quelli Comuni secondo che li tocca
per la sua caratura, et debba notar tutti li
Roveri, che sono boni, et hanno a servir

ponti per l'arsenal, cosi de Comuni, co=
me de particolari, et cosi nelli detti Bos=
chi come nelli campi, et possessioni a uno
per uno, et quelli che sono alla debita gros=
sezza farli segnar, et li altri, che sono
più piccoli annotar, li quali roveri se=
gnati, et annotati siano obligati essi
della Podestaria mantener, et custodir,
che non siano tagliati, ne brusati, ne
travagliati, ma reservati per l'Arsenal,
salvo con espressa licentia delli Prov.
e Patroni all'arsenal da esser concessa co=
me di sopra è dichiarito, et dove si ta=
glieranno li roveri signati, cioè in questa
circumferentia dove era il legno non se
possa arar, ne piantar, ne far pradi, ma
lassar sempre venir roveri riservati at sem=
pre per l'arsenal; et alli contrafacienti
siano date le pene sopradichiarite.
Dichiarando, che sia fatta una notta di
tutti li legni di rovere, che sono segnati

et etiam delli più piccoli; che non sono anco da signar, particular, et distinta mente da esser registrato nella Cancelleria suddetta con la obligation delli Sindici, et Capi di Colmello di quella Podestaria di mantenire tutta la quantità delli roveri signati, et annotati come se hanno obligato; et sia mandata alli Uff.ri dell'Arsenal una copia autentica la qual debba esser tenuta per quello ha il carico di far li mandati di roveri, et come meglio parerà alli Prov.ri, et Patroni con obligation di tener conto di tutta la quantità secondo che li sarà li mandati senza perchè spesa della Signoria Nostra, et un altra copia sia data al loro Sindaco, et Capi di Colmello come richiedono; essendo tenuta d.a Podestaria pagar all'Arsenal Ducati 25. per legno di Rovere; che mancasse dalli signati, et annotati dovendosi però proceder juxta la lege contra li delinquenti.

Verum fatta questa particolar, et veridica
descrittione delli rovri, che sono boni, o per
venir boni per l'Arsenal, de tutti li altri
legni non segnati, ne boni per l'Arsenal
i patroni delli Boschi possano far do quelli
quanto che a loro parerà, et tutti li ri=
mati delli Roveri tagliati per conto dell'
Arsenal ovvero per altri con licentia
ut supra, li quali Ramali non sono buoni
per l'Arsenal ut supra siano delli
patroni delli Boschi come è giusto, e
conveniente. Et si li Prov.ri e Patroni
dell'Arsenal de tre anni in tre anni
siano tenuti mandar uno soprastan=
te che a loro parerà a spese della Signo=
ria nostra per riveder li Boschi, et
scontar li libri, et verificar le note
de Roveri sopradetti; et mandando a
far taglio di legno rovere el soprastante
sia obbligato andar con li bosciadori, et
marangoni, et notar sopra li libri,

che averanno tagliato i loro zerbolci, et
nome per nome, acciò se possa sempre
veder la ragion della signoria nostra, et
delli particulari, dovendo esser taxate
dalli Prov.ri et Patroni all'Arsenal a
Ricoli, et ballote la mercede, et spese
del soprastante, si come meglio a loro
parerà. Essendo questa Provisio:
ne di grandissimo beneficio all'Arsenal,
che in un così picolo Territorio, come
quello di Asolo nel 1531. furono trovati
più di 20000. roveri, et al presente affir:
mano li sopraditti Sindico, et Capo di
Colonello, che si trovano più di 100 m. legni,
quando se facci la debita diligentia
con universal satisfatione di quelli
sudditi perchè saranno liberati da
infinite spese et manzarie. Perchè
dalli Prov.ri et Patroni all'Arsenal sia
fatto intender quest'ordine concesso al
Territorio di Asolo, a quelli altri Ter.

itorij nostri, che li piacerà, e parerà, et quella Podestaria, et Territorij, che se vorranno obbligar, come se ha obbligato la Podestaria di Asolo sia a loro concesso quanto de sopra è dichiarito, et sia osservato lo stesso, che se dice esser osservato a quelli de Asolo, et non si volendo obbligar M. S. sia osservato le preuilegij, et diuidi sopradichiarati [illegible]

De parte — 132. De non 2 — 7 non sinceri 5

Suppl. Pod.ria Asoli, et sua filza

Copia

Die 29. Julij 1827

in

1527. Die 29. Julij in add.ne

Conoscendosi apertamente che il Capitano del bosco nostro del Montello, e per l'età, e per altre sue indisposizioni non è più atto, nè può far debitamente quell'Ufficio che richiede l'importanza di un bosco è necessario far elezione in luogo suo di un altro sufficiente con quei modi che possono essere utili al detto bosco. Però s'anderà parte, che i Provveditori e Patroni nostri all'Arsenale premessi i debiti proclami, acciò che ciascuno che vorrà si possa poner a questa prova siano a bossoli, e ballotte eletti cinque Marangoni della Casa, che siano pratici ed intelligenti di legnami e versati in simile esercizio, e siano di quelli, che abbiano soldi ventiquattro al giorno, e della casa, e che sappiano scriver e tener conto, i quali cinque siano poi ballottati nel Collegio nostro intervenendo e ballotando i capi di questo Consiglio, e colui che avrà più ballotte passando

itorij nostri, che li piacerà, e parerà, et

la metà sia eletto, così intenda esser Capitano del detto Bosco del montello per anni cinque, i quali passati sia fatta nuova elezione nel modo sopradetto, potendo esser eletto anco colui che prima fosse stato eletto, e così si debba osservar di tempo in tempo, et debba di soldo al giorno lire quattro a giorni sette per settimana, e quel salario non gli sia pagato più per i Comuni come finora è stato pagato, ma per la Cassa del nostro arsenal per le raggioni ora lette a questo Consiglio, e sempre che esso Capitanio o li suoi ministri troveranno che sia fatto danno al detto bosco, e non ritroveranno i dannatori debbano accusar i Comuni nelli territori delli quali si ritroveranno i danni, ovvero coloro che averanno ad affitto i luoghi danneggiati, e quelli Comuni et affittuali non dando i dannatori siano essi tenuti alli danni, sia obbligato

Copia

Die 29 Aprilis 1527

il Capitanio ha d'esser al suprad.o detto tener
tre Cavalli e doi servitori a tutte sue spese
senza gravar in modo alcuno i Comuni; uno
delli quali servitori debba esser marangon della
Casa, e di quelli che abbia i quattordici e
dalli in su di salario al giorno il qual salario
gli debba esser pagato per esso Cap.o; e debba
avere diligente cura che il detto bosco non
sia inferito danno alcuno, calcolando, e
discorrendo per quello di continuo con i suoi
uomini e sempre che ritroverà esser stato
fatto alcun danno sia tenuto a denunciarlo
a Treviso e dare il danatore ovvero il Co:
:mune o l'effettuale al suprad.o, e delle
condannazioni che si faranno delli denunciati,
per lui aver debba la sua porzione, come
per leggi nostre in questa materia è disposto,
della quale sua porzione non possa i Rettor
di Treviso nè altri far grazia alcuna, e sia

itorj nostri, che li piacerà, e graverà, ect.

obligato esso Rettore e successori a spedire
tutte le Denuncie che saranno date nel tem:
po del suo Reggimento, e ritrovato che sarà
di qui non possa andar a Capello se non
porterà fede autentica al Tenetario deputato
alle vaci di aver spedite tutte esse Denuncie,
ed il presente ordine sia posto nella Commis:
sione delli detti Rettori e registri in quella
Cancelleria a memoria delli successori. Sia del
tutto proibito a cadauno sia chi esser si voglia
pascolar con bestiame di qualunque sorte
nel detto bosco, sotto pena di perder gli anima:
li, i quali siano di esso Capitano e suoi minist:
ri; oltre di questo non sia lecito ad alcuno
entrare e praticare nel detto bosco, avendo
seco manere, manarini, cortellazzi, o altri si:
mili istromenti da tagliare sotto pena di D.ti
venticinque per ogni fiata che contrafaranno
e di squassi tre di corda, la qual pena

Copia

Die 29 Iulij 1527

cancellaria sia divisa per metà fra esso Ret-
tor et il Capit.o e suoi ministri, non possa il
detto Capitanio per modo alcuno conceder licen-
za, ne permettere che alcuno tagli o lievi
dal ditto bosco legni secchi o marsi sotto pena
di privazione dell'uff.o suo. Debba avere dili-
gente cura, e con effetto che siano seminate
over piantate delle ghiande nelli luoghi vacui
di detto bosco, acciò che nascono delli roveri
in luogo delli tagliati, e sia appresso tenuto
esso Capitano di venire ogni mesi quattro una
fiata, e non più, ad aptarsi alli Capi di questo
Consiglio, e alli Provveditori e Patroni nostri all'
Arsenal bene istrutti di tutte le cose apparte-
nenti al detto bosco, e a quelli riferir, e poner
in scrittura tutte quelle cose che gli occorrerà
circa il ditto bosco, con ricordar le provisioni che
gli parerano d'aver esser fatte per conservazione
et augumento di quello, non potendo stare in

itori nostri che li piacerà, e parerà, et

questa Città più di tre giorni per volta.
E perchè in essi boschi si ritrovano molti
legni marci, secchi e inutili quali impe:
discono e soffogono i buoni, il che importa
molto alla conservazione di quello, perciò
sia a boccoli, e a ballote eletto per questo Con:
siglio uno delli patroni nostri all'arsenal
il quale si debba immediate conferire con d.to
bosco, ed insieme con il Cappitano di quello
e con quegli altri che pareranno alli Prov:
veditori e Patroni dell'arsenale di doverli
dar in Compagnia, prestando prima a ca:
dauno solennemente giuramento per la Serenis:
:simo Principe nostro, e debitamente am:
:moniti di far l'Uff.o loro con buona fede
debbano far purgar e nettar il d.o bosco dei
legni secchi e inutili con la presenza sempre
di esso Patrono e non altramente, e per
questa volta solamente, advertendo per

Copia

Dieci 29. Aprile 1827

per quanto averanno cara la grazia. Di
questo Consiglio, che sotto pretesto di fare
tale purgazione di legni non buoni non fos:
ino tagliati dei buoni o per venir buoni per
la detta Casa, e quei legni tristi ed inutili
che faranno ut supra levati dal detto bosco sia:
ino delli patroni dei fondi come è conveniente;
i quali Patroni debbano far levare i detti legni
mentre che il patron dell'arsenale farà detti
e non altramente, e il detto Patron debba in:
sieme, e così il Capitano del Bosco far destruir
tutti i casoni che sono in detto bosco, e che fosse
vicini a quello per mezzo miglio i quali per l'av:
venir non si possano più fare, nè refar in mo
do alcuno e il medesimo sia fatto delle fornaci
che si ritroveranno vicine al detto bosco per
miglia cinque, facendo anche atterrar i fossi
che fossero stati fatti per includer parte alcuna
del detto bosco dal corpo di quello, e particolarmente

il

itorj inostri, che li piacerà, e parerà, et

i fossi fatti per la comune di Biadene e suoi affittuali, sicchè perciò la Sig.ria nostra non debba aver spesa alcuna, advertendo e provvedendo che nell'avvenire non siano fatti simili fossi e divisione ovvero separazione e fra li detti Cap.ti di esser eletti con tutti quegli altri modi, condizioni obbligazioni e preroggative con la quali sono stati i suoi necessarii.

Copia

Die 29. Julij 1829

ritorj nostrj che li piacerà, e parerà, etc.

Copia

Dienstag 17. July 1827

i tuoi i nostri, che li piacerà, e piacerà, etc.

Copia

Die 29. Aprilis 1627

in

addizione

Conoscendosi apertamente che il Capitano del bosco nostro del Montello, e per l'età e per altre sue indisposizioni non è più atto, ne può far debitamente quell'Uffizio che richiede l'importanza di esso bosco è necessario far elezione in luogo suo di un altro sufficiente con quei modi che possono esser utili al detto bosco. Però l'anderà parte che i Provveditori, e Patroni nostri all'Arsenale; premessi i debiti proclami acciò che ciascuno che vorrà si possa poner a questa prova, siano a bossoli, e ballote eletti cinque Marangoni della Casa che siano pratici et intelligenti di legnami, et versati in simile esercizio, e siano di quelli, abbino soldi venti quattro al giorno e della in su, e che sappiano scriver e tener conto, i quali cinque siano poi ballotati nel Collegio nostro intervenen

do

do e ballotando i capi di questo Consiglio,
e colui che averà più ballote passando la metà
sia eletto, e s'intenda esser Capitano del detto
Bosco del Montello per anni cinque; i quali
passati sia fatta nuova elezione nel modo
sopradetto, potendo esser eletto anco colui, che
prima fosse stato eletto, e così si debba osser-
var di tempo in tempo. Aver debba di soldo al
giorno lire quattro a giorni sette per settima-
na, e quel salario non gli sia pagato più per
i Communi come sin ora è stato pagato, ma
per la Casa del nostro Arsenal per le ragioni
ora lette a questo Consiglio, e sempre che esso
Capitanio e li suoi Ministri troveranno
che sia fatto danno al detto bosco, e non ri-
troveranno i dannatori debbano accusar i
Communi nelli Territorj delli quali si ritro-
veranno i danni, ovvero coloro che averanno ad
affitto i luoghi dannificati, e quelli Communi
ed affittuali non dando i dannatori siano
essi tenuti alli danni; sia obbligato il Capi-
tanio da esser ut supra eletto tener tre Ca-
valli e due servitori a tutte sue spese sen-
za gravar in modo alcuno i Communi, uno
delli quali servitori debba esser Marangon della

Casa

Casa, e di quelli che abbia i quattordeci, e dalli in su di salario al giorno, il qual salario gli debba esser pagato per esso Capitanio, e debba aver diligente cura che il detto bosco non sia inferito danno alcuno, cavalcando e discorrendo per quello di continuo con i sagi uomini, e sempre che ritroverà esser stato fatto alcun danno sia tenuto a denunciarlo a Treviso, e dare il dannatore, ovvero il Commune, o l'affittuale ut supra, e delle condannazioni che si faranno dalli denunciati, per lui aver debba la sua porzione, come per le leggi nostre in questa materia è disposto, della quale sua porzione non possa il Rettor di Treviso ne altri far grazia alcuna, e sia obbligato esso Rettore e successori a spedire tutte le denuncie che saranno date nel tempo del suo Reggimento, e ritornato che sarà di qui non possa andar a Capello se non porterà fede autentica al tenetario deputato alle voci di aver spedite tutte esse denuncie, e il presente ordine sia posto nella Commission delli detti Rettori e regist. in quella Cancellaria a memoria delli successori sia del tutto proibito a cadauno sia chi esser si voglia pascolar

con

bestiame di qualunque sorte nel detto bosco sotto pena di perder gli animali, i quali siano di esso Capitano e suoi Ministri, oltre di questo non sia lecito ad alcun entrare e praticare nel detto bosco, avendo seco manere, manerini, cortellazzi, o altri simili istromenti da tagliare sotto pena di Ducati venticinque per ogni fiata che contrafaranno e di squassi tre di corda, la qual pena pecuniaria sia divisa per metà fra esso Rettor et il Capitano e suoi uomini non possa il detto Capitano per modo alcuno conceder licenza; nè permettere che alcuno tagli o tiri dal detto bosco legni secchi o marzi sotto pena di privazione dell'Ufficio suo. Debba aver diligente cura, e con affetto che siano seminate ovver piantate delle ghiande nelli luoghi vacui del detto bosco, acciò che nascono e crescono delli Roveri in luogo delli tagliati, e sia appresso tenuto esso Capitanio di venire ogni mesi quattro una fiata, e non più ad apportarci alli Capi di questo Consiglio, e alli Proveditori e Patroni Nostri all'Arsenal bene istrutti di tutte le cose appartenenti al detto bosco, e a quelli riferir, e poner in Scrittura tutte quelle cose che gli occorrerà circa il detto bosco, con ricordar le Commune che gli possa

no

1527. die 29. July in add.no

no d'aver esser fatte per conservazione ed aqu_imento di quello, non potendo stare in questa Città più di tre giorni per volta. E perchè in essi boschi si ritrovano molti legni marci, secchi e inutili quali impediscono e soffogono i buoni; il che importa molto alla conservazione di quello, perciò sia a bossoli e a ballote eletto per questo Consiglio uno delli patroni nostri all'Arsenal, il quale si debba immediate conferire con detto bosco, ed insieme con il Capitano di quello, e con quegli altri che pareranno alli Provveditori e Patroni dall'Arsenale di dovergli dar in compagnia; prestando prima a cadauno solennemente giuramento per lo Serenissimo Principe Nostro, e debitamente admoniti di far l'uffizio loro con buona fede debbano far purgar e nettare il detto bosco dei legni secchi, e inutili con la presenza sempre di esso Patrono e non altramente, e per questa volta solamente, advertendo per quanto averanno cara la grazia di questo Consiglio, che sotto pretesto di fare tale purgazione di legni non buoni non siano tagliati dei buoni o per venir buoni per la detta Casa, e quei legni tristi ed inutili che saranno in supra levati dal detto bosco

siano

siano delli Patroni dei fondi come è conveniente. I quali Patroni debbano far levare i detti legni, mentre che il patron dell'Arsenal sarà dili, e non altramente. E il detto Patron debba insieme, e così il Capitano del bosco far destruir tutti i casoni che sono in detto bosco, e che sono vicini a quello per mezzo miglio i quali per l'avvenire non si possano più fare, nè refar in modo alcuno, e il medesimo sia fatto dalle fornaci che si ritroveranno vicine al detto bosco per miglia cinque, facendo anche atterrar i fossi che fossero stati fatti per acluder parte alcuna del detto bosco dal Passo di quello, e particolarmente i fossi fatti per la Comune di Biadene o suoi affittuali, sicchè perciò la Signoria non debba aver spesa alcuna, e advertendo e prevedendo che nell'avvenire non siano fatti simili fossi e divisione ovvero separazione, e sia il detto Capitano di esser eletto con tutti quegli altri modi, condizioni, obbligazioni e prorogazione con le quali sono stati i suoi Precessori —.

1527. die 29. Iulij in add.^no

Conoscendosi apportamente che il Capitano del bosco nostro del Montello, e per l'età e per altre sue indisposizioni non è più atto nè può far debitamente quell'ufficio che richiede l'importunità di un bosco è necessario far eleziona in luogo suo di un altro sufficiente con quei modi che possan essere utili al detto bosco. Però si andarà parte, che i Provveditori e Patroni nostri all'arsenale, premessi i debiti proclami acciò che cadauno che vorrà si possa poner a questa prova, siano a boccoli, e ballote eletti cinque Marangoni della Casa, che siano pratici ed intelligenti di legnami e versati in simile esercizio, e siano di quelli che abbiano soldi ventiquattro al giorno e della in sù, e che sappiano scriver e tener conto, i quali cinque siano poi ballottati nel Collegio nostro intervenendo e ballotando i capi di questo Cons.^o e colui che averà più ballote passando la metà sia eletto, et si intenda esser Capitano del detto Bosco del Montello per anni cinque i quali passati sia fatta nuova eleziona nel modo sopradetto, potendo esser eletto anco colui, che prima fosse stato eletto, e così si debba osservar di tempo in tempo, aver debba di soldo al giorno lire quattro a giorni sette per settimana, e quel salario non gli sia pagato più per i Comuni come fin ora è stato pagato, ma per la Casa del nostro arsenal per le raggioni ora lette a questo consiglio, e sempre che esso Capitanio et li suoi Ministri

trovevanno che sia fatto danno al detto bosco, e non ritrovevanno che sia fatto danno al detto bosco, e non ritrovevanno i dannatori debbano accusar i Comuni nelli territorj delli quali si ritrovevanno i danni, ovvero coloro che avranno ad affitto i luoghi dannificati, e quelli Comuni ed affittuali non dando i dannatori siano essi tenuti alli danni, sia obbligato il Capit.° da esser ut supra eletto tener tre cavalli e due servitori a tutte sue spese senza gravar in modo alcuno i Comuni, uno delli quali servitori debba esser marangon della Casa, e di quelli che abbia i quattor-deci e dalli in su di salario al giorno, il qual salario gli debba esser pagato per esso Capit.°, e debba aver dili-gente cura che il detto bosco non sia inferito danno alcuno, cavalcando, e discorrendo per quello di continuo con i suoi uomini, e sempre che ritroverà esser stato fatto alcun danno sia tenuto a denunciarlo a Treviso e darvi il dannatore, ovvero il Comune o l'af-fittuale ut supra, e delle condanazioni che si faranno delli denunciati, per lui aver debba la sua porzio-ne, come per le leggi nostre in questa materia è disposto della qual sua porzione non possa il Rettor di Treviso ne altri far grazia alcuna, e sia obbligato esso Rettore e successori a spedire tutte le denuncie che saranno date nel tempo del suo Reggimento, e ritornato

che sarà di qui non possa andar a Cassello se non
porterà fede autentica al Secretario deputato dalli
voi di aver spedite tutte esser denuntiate e il presente
ordine sia posto nella Commission delli detti Rettori
overo [illegible] in quella Cancellaria a memoria delli successori
sia del tutto proibito a cadauno sia chi esser si voglia
passolar con bestiame di qualunque sorte nel detto
bosco, sotto pena di perder gli animali i quali siano di
esso Capitano e suoi Ministri oltre di questo non sia
lecito ad alcuno entrare e praticare nel detto bosco,
avendo seco manere, manarini, cortellazzi, o altri simili
istromenti da tagliare sotto pena di L. venticinque per
ogni fiata che contrafaranno e di squassi tre di corda,
la qual pena pecuniaria sia divisa per metà fra esso
Rettor ed il Capitano e suoi uomini non possa il detto
Capitanio per modo alcuno concieder licenza, ne permet-
tere che alcuno tagli o lievi dal detto bosco legni sauchi
o marzi sotto pena di privazione dell' Uff. suo. Debba
avere diligente cura e con affetto che siano seminate
ovver piantate delle ghiande nelli luoghi vacui del d.o
bosco acciò che nascono e crescono delli Roveri in luogo delli
tagliati, e sia appresso tenuto esso capitano di venire
ogni mesi quattro una fiata almen più ad aptarci alli
Capi di questo Consiglio, e alli Provveditori e Patroni nostri
all' Arsenal bene istrutti di tutte le cose appartenenti
al detto bosco, e a quelli riferir, e esponer in ~~[illegible]~~ scrittura tutte
quelle cose che gli occorrerà circa il detto bosco, con

ricordar le Comuni che gli possano d'aver esser fatta per conservazione ed aumento di quello, non potendo stare in questa Città più di tre giorni per volta. E perchè in essi boschi si ritrovano molti legni marci, secchi e inutili quali impediscono e soffogano i buoni, il che importa molto alla conservazione di quello, perciò sia a bussoli, e a ballote eletto per questo Consiglio uno delli patroni nostri all'Arsenal il quale si debba immediate conferire con detto bosco, ed insieme con il Capitano di quello, e con quegli altri che pareranno alli Proveditori e Patroni dell'Arsenale di doversi dar in campagna, prestando prima a cadauno solenem.te giuramento per lo Serenissimo Principe Nostro, e debitamente admoniti di far l'uff.o loro con buona fede debbano far purgar e nettar il d.o bosco dei legni secchi e inutili con la presenza sempre di esso Patrono e non altramente, e per questa volta solamente, avvertendo per quanto averanno cara la grazia di questo Consiglio, che sotto pretesto di fare tale purgazione di legni non buoni non siano tagliati dei buoni o per venir buoni per la detta Casa, e quei legni tristi ed inutili che saranno con purgar levati dal detto bosco siano delli patroni dei fondi come è conveniente, li quai Patroni debbano far levare i detti legni, mentre che il patron dell'Arsenale sarà lì, e non altramente, e il detto Patron debba insieme e così il Capitano del bosco far destruir tutti i casoni che sono in detto bosco, e che sono vicini a quello per mezzo miglio i quali per l'avvenir non si possano più fare, nè restar

in modo alcuno, e il medesimo sia fatto delle fornaci
che si ritrovavano vicine al detto bosco per miglia
cinque, facendo anche atterrar i fossi che fossero stati
fatti per acchiuder parte alcuna del detto bosco dal resto di
quello, e particolarmente i fossi fatti per la comunità di
Biadene e suoi affittuali, sichè perciò la Signoria nostra
non debba aver spesa alcuna, e advertendo e provvedendo
che nell'avvenire non siano fatti simili fossi a divisione
ovvero separazione, e sia il detto Capit.o di esser eletti con
tutti quegli altri modi, condizioni, obbligazioni e prorogazione
con le quali sono stati i suoi precessori.

1530 16 Genaro

MDXXX. Die XVI, Januarij in Cons. X.
cum add.

Ε Aloysius Marinpetro

Ε Dominus Capellus

Ε Pauli. Mauroceno

initia Cadauno de questo Conseglio per sua pruden:
tia può cognoscere, de quanta importanza
sii a questa Città nostra le legne da foco
sì per li bisogni oltrachè el frequente uso de quelle
necessariamente si ha è urgentissimo, et
maxime di dolce, non possendo la Cecca
nostra, et molti mestieri come sono ve:
rieri tentori, et altri adoprar altramente.
Al che non se facendo quella presta, et
opportuna provision, che meritamente far
se convenne, cadauno po non solum du:
bitare ma esser certo, che de esse legne
se ne debbi aver non tantum penuria
come evidente mancamento. imperoche quelle
che vender se soleano a le rive de fiumi
libre 6. el passo ora valeno L. 14. et più, et

poco è, che non se ne trovino, la chè procieda per esser stadi sbosc(h)ati moltissimi capi, e quelli venduti a carbon. Non ostante, che per leze nostra sii vietado el desboscar, come a tutti è noto, al qual inconveniente auade, et ch'el detto desboscare è causa manifestissima de far atterrar questa nostra laguna, non avendo le pioggie, et altre inundation alcuno ritegno, ne obstaculo come aveano da essi boschi ad confluir in essa laguna, et però ricercando tutte le sopradette cose importantissime presto, et opportuno rimedio, et provisione.

L'anderà parte, che salve, et reservate tutte le leze et ordini in dicta materia de legne disponente, et ala presente deliberation non repugnante sii per autorità da questo conseglio preso che tutti quelli, che da anni LX in quà hanno desboscato boschi de chi esser si vogli, et siano essi boschi di qualunque sorte si sia,

si ecclesiastici di qualunque titolo, che
nominar si possa, come secolari nemine
excepto, situati, et posti si in la Patria
del Friul, come nel Trevisan, Mestrin, Pa-
doan, Cologuese, Polesene di rovigo, et nel
Dogado siano obbligati ridur a boschi de
essi Capi ch' stato a el sopradetto anno des-
boscati otto Capi per ogni cento, et li bos-
chi che al presente se retrovano non pos-
sino da lor modo e ligno esser desboscati
sotto tutte le pene comprese nelle più
strette leze sopra ciò disponente, re-
servate però et exclusse dal presente or-
dine le deliberatio alias facte per questo
conseio circa li Beni communali a le
quali per la presente deliberatio no se
intende ne aliquo contravenire. In li
qual campi da esser reditti a boschi pos-
sino li patroni de quelli far arlevar
quanta sorte legni che le parerà
quali effetto di piantar, o semenar

gni legni siano li patroni di essi Campi tenuti a far da mò a tutto genaro proximo, perchè da tutta la quantità di essi legni si sii quella porzion de Roveri che per le legge nostre e statuii: et li campi che se ridurranno a boschi siano delli più vi: cini, et contermini alli fiumi, et ale acque salse per beneficio delle lacuna nostre, et acciò cadauno osservi il pre: sente ordine nostro in quella rettitudi: ne, che se conviene, et che li obedienti siano cognosciuti, et li disobedienti pu: niti come dispongono gli ordeni nostri sii preso, che cadauno che haverà fatto desboscare dal tempo de sopra dechiarito in quà sia tenuto in termine de mesi di dar in nota la termine de mesi de dar in nota la quantità di campi che haveranno desboscato, et el sito, et il loco ove quelli sono posti il che abbi ad essere per loro destinato, et particolarmente nota

sopra una poliza quel li abitanti in questa Città patroni de essi Campi siano tenuti presentar all' Off.o de Savj del Collegio sopra le acque con giuramento da esserli dato per uno de Signori de esso Off.o Et tal polize se ha-verano a tenir in filza, et siano registrate so-pra un libro a questo deputato. Quelli de fuori veramente siano obbligati nel sud.° sopradetto de sua notar per sua poliza alla Cancelleria de titoli ali quali saranno st-toposti essi campi con il sacramento da essi dato per li Rettori de essi lochi, et al-tre condition de sopra dichiarite, essendo tenuti li Rettori de essi lochi far regis-trar esse polize, et tener quelle in filza ut supra, mandando le exempli de quelle de presenti all' Off.o sopradetto di Savj del Colle-gio sopra le Acque. Quelli veramente, che nel termine ditto di sopra non da-ranno in nota, et non daranno, o converranno a Darchi la portion

delle terre profatte aut che non daranno
in nota el giusto mancando del debito suo
in tutte, e cadauna delle cose soprascritte,
questi tali abbiano, et s'intendino aver
irremissibilmente perso la soprascritta
porzion delle terre, che non averanno
dato in nota, over redutte a Boschi,
over non data giuramente in nota com
til per cento, dele qual terre sia del accusadore et X per % del Mag.to Regimento, che farà la esecuzion. Questo
veramente sia della nostra Signoria da
esser applicato all' Off.o nostro sopra le
legne per la esecuzion di queste cause.
Ne se possi succeder, ne levar pena alcuna se prima la Signoria nostra non
averà avuto la parte sua. Tutti
gli altri Campi veramente prativi, come
arativi, et paludivi, che non sono stati
boschi nelli tolti, et confini de sopra
dichiariti, siano obbligati li patroni

de quelli redur dò campi per ogni cento a
boschi, possendo redurre in quelli, che sorte
de legni li piace, et questo sotto la
pene de sopra dichiarita, et imposte
à quelli, che sono tenuti, et non re:
dur li Campi desboscati à boschi. Ne se
possi far gratia ad alcun che quovis
in cadauna delle soprascritte cose con:
travenirà al presente ordine nostro:
se la parte non sarà posta per tutti
li consegieri. tre capi de questo
Conseio, et la esecution della presente
Deliberation sia commessa à predetti
Savj, et Collegio sopra le acque, et quel:
la sia pubblicata sopra le scale de Rial:
to et in S. Marco, et similiter sia co:
messo ali Rettori a chi spetterà la esecu:
tion de quella, che faci publicar nelli
locali a loro commessi, et Vicariadi sotto
posti à la jurisdiction loro, facendo
far nota di ciò nelle Cancellerie, azo:

azochè li successori suoi l'habino medesimamente ad osservare.

De parte . . . . 23.

De Non . . . . 2.

Non sinceri . . . . 1.

1530. Die XXVIII. Januarij

Publicata fuit supra scalis S. Marci per Aloy Brochetta precone, et ministeriale, et Alt.° pr Simonem quo Francisci preconem

1547. 7. Januarii.
In Collegio habente auctoritatem a Senatu.

Tertium Capitulum. Quod nemora appellata le Comugne, sive loca in quibus Communitates Villarum, et locorum trahunt usum pro suis necessitatibus, ullo modo, vel ingenio affictari non possint, neque appropriari, et ad specialitatem redduci, et si quis nemora aliqua, sive loca dicta le Comugne occupasset, et reduxisset ad specialitatem, debeant illa redduxisse, et sine ulla pena relaxare libera, et denuntiare Provisoribus nostris predictis infra terminum unius mensis post publicationem Partis, ut reducantur ad nemora, et hoc sub pena ducatorum centum cuilibet contrafacienti, et stare per sex menses in Carceribus et solvere extimationem, sive valorem Campanee occupate, et detente. Declarando tamen, quod si reperirentur aliqua nemora, sive loca que relicta fuissent Communibus Villarum, sive locorum a specialibus personis, vel quomodocumque acquisita sive possessa, que loca sive nemora sic relicta Communibus non intelligantur comprehendi sub jurisditione

Dominii quemadmodum comprehenderunt
[illegible], seu loca dicta de Camugne tunc
et eo casu remaneant illorum omnium
nium ipso locorum, vel illarum perso-
narum, quae jus in eis acquisiverunt
cum hoc tamen, quod remaneant, sive
reducantur ad nemora, ita quod sem-
per ex eis ligna haberi possint.
— Cavata dal Capitular del Magistrato Ecc.
lentissimo delli Provveditori alli beni
comunali a c. 25.

1549 à 13. Ottobre In Consiglio di X, et Zonta.
Ancorchè molte, et diverse parte prese in questo
Consiglio sia stà provisto alla conservazion delli
boschi de Roveri per li bisogni della Casa dell'
Arsenal nostro, e per il fabricar delle Navi, et
Navilij de particolari, niente di meno per negli-
gentia, aut occupation di quelli, a chi son
commesse le execution de dette parte, è tanto
cresciuta la fraudolente temerità de maligni,
che posta da canto la reverentia della leze,
e il beneficio publico, et privato si hanno
fatto licito di tagliar, di strepar, et eradicar
essi boschi, et con molti altri mezi non con-
venienti quasi annichilado essi boschi in
modo, che non li provedendo di più gagliar-
do rimedio, che le leze siano esequite, ne
converà seguir mancamento di esso le-
gname da metter con notabil danno di
esso Arsenal, et della navigatione, et però
L'anderà parte, che salve, et reservate tutte
le parte in tal materia disponente, et alla

presente non repugnante, che havendo li Ret:
tori nostri di Terraferma, Istria, e delle Iso:
le di Cherso, et Veglia per virtù della parte
1490. 28. Luglio libertà di poter proceder
contra li sopradetti dannatori, et non essendo
altramente ditta parte eseguita per quelli,
sia statuito, che li detti Rettori siano te:
nuti, et debbano espedir tutte le denon:
cie de Rovari, che saranno date nel tempo
del reggimento loro sotto pena di pagar
Ducati 25. per cadauna; cassassino inesper.
dita da esser applicati all'Arsenal nostro,
e siano permessi andar a Capello dopo finiti
li reggimenti se non porteranno al fidelis:
simo Secretario nostro Hieronimo Mariani
deputato alla voce una fede del predetto
Arsenal, sottoscritta dalli Provvri, e Patroni di
esso di aver fatta la predetta espedizione
compitamente del tutto, ovver in caso di
contrafation di haver pagato la ditta pe:
na integramente, et il Nodaro del predetto

Arsenal a chi spetta tal carico, et successori
suoi non possano far bollettin alcuno contra
il presente ordine sotto pena di privation
dell'off.o suo... Li Cancellieri veramente delli
detti Rettori siano tenuti sotto privation per
anni 10 di tutte le Cancellerie del Dominio
nostro di tener un libro a ciò deputato,
et non ad altro, ove siano annotate tutte
le ditte querele, et le espedition loro; li
quali oltra di ciò sotto la pena predetta deb:
bano al finir delli regimenti portar la
copia di tutte le ditte querele si espedite,
come non espedite senza alcuna diminu:
tion, et quella consegnar a Bortolamio Pin:
cin scrivan del ditto Arsenal over alli suoi
successori, Hoc expresso declarato, che al
presente ordine non si intendino sottopos:
te le querele, che saranno date doi mesi
avanti il compimento delli suoi regimenti,
alle qual tamen debbano con ogni suo
poter darli espedition avanti il suo finir

del regimento, et non havendo potuto dar, siano obbligati i successori a speditele.
L'appellation delle quali sententie debbano devolversi giusta la dispositione della legge, non si possendo far maggior gratia delli signati alli contrafacenti del quarto delle 25 lire, et delli non signati si possi farglielo del 3.zo delle 25 lire, sicchè siano tenuti pagar li due terzi, et di quelli, che fossero stà tagliati nelli boschi sottoposti à questo Consiglio non se li possi far alcuna gratia, ne possano li Rettori predetti sotto pretesto di regalia, aut per qualunque altro modo che dir, aut excogitar si possi far taglier de ditti legni, ne dar licentia ad alcuno sotto pena di lire 25. de piccoli per cadaun legno justo la forma della parte 1479. et 1519; e le denontie contra essi Rettori debbano esser fatte alli patroni dell'Arsenal, li quali habbiano à formar processo; e tutti tre d'accordo overo doi

almanco far la condannason non menor
che della ditta pena, et li condennati deb:
bano esser mandati debitori a Palazzo di
quanto dinari importerà il numero di
legni tagliati, non appellandosi quelli, che
se i se appelleranno si debba devolver tale
appellatione alli Provveditori sopra al
Arsenal, et Provv.ri sopra la artegliaria in:
sieme, dalli quali se habbino ad udir, et
far giustitia, et per tutti tre, o per la
maggior parte absolti, et ballotte, et sel
sarà taiada la condannason siano te:
nuti medesimamente li detti Patroni del
Arsenal mandarli debitori, et sopra, ne possi:
no esser depennati dai libri del Palazzo, ne
ammessi andar a Capello, ne esser provati a
gran Conseglio del fidelissimo secretario Hie:
ronimo Canal o coadiutor suo, sotto pena
de privation della Cancelleria, se non li
sarà presentato un bollettino sotto scritto
da man de tutti li Proveditori, et tre Patroni

del detto Arsenal del pagamento integro de tal
condannason, delle quale ne per loro, ne per
altri, o altramente se possa far gratia,
don, ne remission se non per li cinque
sesti della ballotta da questo Conseglio, et
per ovviar alli disordini, che molte volte
sono occorsi, che li condannati si hanno
composti delle condannason fatteli con
li Rettori, il che è diminuir contra la leze,
et che da occasioni et animo di commetter
ogni eccessivo danno nelle predette sorte
de legnami, però sia deliberato che
tutti quelli, che si componeranno, over
saranno accordo con ditti Rettori delle pre:
dette condannason, se ne anderanno all'Offi.
dell'Arsenal a manifestar tal accordo, quelli
tali siano liberati, et assolti dalla pena,
nella quale fossero incorsi, et oltra di
ciò li sia fatto restituir dal Rettor tutto
quello, che per tal causa li avesse dato
integramente con il quarto più per pena

oltra ciò debba pagar il Ditto Rettor tutta
la condannason integramente, la mità
della qual sia di quello, che averà manifesta:
to il Diritto accordo, et se per caso ditti Rettori
fussero accusati per altri haver fatto tal com:
posizione, haver debbino li accusadori tutta
la condanna sopradita. Del qual tutta
cose siano mandati i debitori detti Rettori
a Palazzo: ne possano andar a Cappello, ne
provati et sopra, se non haveranno effet:
tualmente il tutto sattisfatto, et sopra
ia il casedal. come la pena.

Damo in preso che li Patroni all'Arsenal,
quando anderanno fuora per li negotii
di quello; siano tenuti far diligente in:
quisition contra li preditti Rettori, et con:
tra li colpevoli mandar l'esecuzion inviola:
bilmente l'ordine presente, et li preditti
Prov.ri, et Patroni di detto Arsenal presenti,
et futuri; dapoiché averanno finito l'Off:
cio non possano andar a Cappello, se

non presenteranno al fedelissimo Hieronimo Ariani Secretario, una fede sottoscritta de mano delli Provveditori, et de i Collegi suoi di aver espedite tutte le denontie date al suo tempo: eccettuando però li due mesi avanti il fenir dell'Offitio, alle quali non avessero potuto dare espeditione per conveniente causa di haver eseguito ut supra in mandar debitori a Palazzo tutti li Rettori condennati, le qual denontie però delli due mesi avanti che restassino, debbino esser espedite dalli successori immediate con l'obligation medesima, ut supra; et l'istesso li ditti Patroni debbano osservar in mandar debitori quelli Rettori, che avessero fatto compositione alcuna delle condannason con li predetti condennati: Et perchè dalli Patroni sopra ditti vengono fatte diverse condannason de Rettori, però sia statuito, che non ostante parte, aut ordine in contrario, li preditti Patroni

siano tenuti di rimettere tutte le querele, che saranno presentate da qui alli Offizio loro, ovvero alli Rettori sotto la giurisdition de le quali dovranno risolversi, justa la lege. Non derogando tamen per il presente ordine all'autorità concessa dalla lege alli ditti Patroni quando si ritroveranno fuori di questa Città, che possano accettar le querele, che li saranno presentate nel tempo, che si attroveranno fuori, et punir li delinquenti justa la forma delle Leggi nostre, li quali non possano far gratia delle condanne, che faranno, se non nel modo sopradetto. L'appellation veramente delle sententie loro non ostante parte alcuna in contrario, siano espedite per li Provveditori nostri all'Arsenal, et Provveditori sopra l'Artegliaria, la qual sia fatta a bossoli, e ballotte per la maggior parte. Alterius, essendo di continuo molestato il Tribunal delli Capi di questo Conseglio, et dall'Arsenal nostro

con diverse supplicationi di tagliar, et de boschi legni inutili per la qualità, che hanno in ottener la risposta di quelli sotto il qual pretesto di legni inutili sono stati desertati molti boschi con gravissimo danno dell'Arsenal nostro, però sia statuito, che nell'avvenir le risposte, che si danno dalli Provv.ri et Patroni preditti debbano farsi a bossoli, et ballote con quel numero, che si danno le licentie solite darsi ordinariamente per il ditto Off.o, ne possano esser ballottate se non con intervento di tutti doi li Provv.ri, et quelle che saranno prese dal ditto Off.o debbano poi esser espedite per questo Conseglio con li tre quarti delle ballotte iusta la forma delle leze. Le altre veramente, che non saranno concesse, non possano altramente esser introdotte a questo Conseglio.

Insuper, non se dovendo mancar di ristringer il modo di concieder le licentie per le

limitate per la leza del 1537 per ovviar al-
le molte fraude, che sotto pretesto di quel-
la se intende esser commesse, però sia
statuito, che le dette [illegible] siano date
nel modo infrascritto, videlicet
Per [illegible] sia concesso licentia al-
li patroni di quelli, over a suoi legittimi com-
messi, con fede autentica delli sopradetti
[illegible].
Per barche, et navili piccoli alli [illegible]
tantum [illegible] ad altri.
Per ponti non si possi dar, se non per quelli,
che saranno publici et non particolari, e
[illegible] siano concessi alli agenti di quella
Communità, sotto la giurisditione dei quali
sono [illegible] detti ponti, quali siano te-
nuti di portar la solita lettera delli lor
rettori, et i legni, che gli saranno con-
cessi per detto effetto non possano esser
[illegible] in altra opera, che in quella de pa-
li, che vanno sotto l'acqua, sotto la

pene predette.

Per tanto a quelli Maestri, che fanno carri, et alli homeni de Villa capi di Massaria et anco, che da alcuno delli ditti, che haveranno avute ditte licentie non sia commesso fraude alcuna; sia preso, che tutti li sopranominati, quando che haveranno tagliato li legni, sopraditti, siano tenuti far intender alli Meriga della Villa, sotto la qual haverà tagliato detti legni, che habbia andar a veder il numero di quelli, il che essequito poi, possa condurli ove li parerà; il Meriga veramente sia tenuto tenerne conto di quelli, et ogni mese andar alla Cancelleria a dar in nota tutti quelli legni, che saranno stà tagliati sotto il suo Comun; e così si debba osservar per cadaun delli Meriga, che succederanno in luogo delli ditti.

Li Cancellieri della ditta Cancelleria veramente siano tenuti notar senza mana

spesa delli Comuni, o d'altri il numero delli legni, che gli saranno riferiti all'incontro della licentia registrata, acciò in ogni tempo si possi veder con verità il tutto, nè possano quelli, che haveranno havute ditta licentia levar di legni, se prima non sarà stà servato l'ordine sopradittoa sotto tutte le pene contenute nelle leze nostre, disponenti in materia di Roveri; alle quali incorrer debbano li Comuni se permettessero fraudamente. Et perchè etiam è da provveder, che nell'arsenal nostro vi sia una cataslico delli Boschi de Roveri, che sono al Dominio nostro da ragion de particulari, si come è sta fatto delli boschi dell'Istria, et de quelli etiam della Signoria nostra.

Però sia statuito, che per il Collegio nostro sia mandato uno delli Patroni dell'Arsenal, nelli destretti del Padoan, Vicentin, Veronese, Trivisan, Feltre

Cividal de Bellun, et Patria del Friuli, per far tuor in nota distintamente a territorio per territorio tutti essi boschi, con li nomi delli patroni, quantità et qualità loro; nelli quali facesse segnar tutti li legni boni, o per venir boni da opera per la ditta Casa, al qual gli sia concesso autorità di far tutte quelle provisioni, che saranno necessarie per conservation delli predetti boschi; il qual ulteriormente sia tenuto di riveder tutti li predetti boschi della Signoria nostra, e trovando che quelli sia stà usurpà, o alcuna quantità, habbia da farli ritornar nella Sig.ria nostra, et debbi etiam farli far per li Communi le fosse circumcirca uno, o più introiti, et essiti, con il suo ponte et porte, acciò non si possi caminar, salvo per le porte predette, si come è statuito per la parte sopradetta del 1537. presa in questo Conseglio, nelli quali similmente habbia

da far segar li legni boni, et per venir boni per li arsenal, a quelli, che non si potessero segar, farli rimuover, nelli quali tutti boschi si da particolari, come della Sig.ria nostra, così annotati nel catastico, ne sia fatta una copia, cioè a Territorio per Territorio, et quelli lasciar in cadauna delle Cancellerie delli predetti Rettori, il qual Patron etiam habbia carico far notar il detto catastico separatamente quelli boschi, che haveranno dover da palificate per li lidi nostri, acciò si possa veder il tutto minutamente; li qual boschi si habbia a riveder ogni tre anni, et consegnati, et consegnati, siche il presente ordine habbia la debita essecutione. Et della presente parte ne sia dato notizia alli Rettori nostri da Vicenza inclusive in qua, et posta nella commission loro acciò habbia la debita essecutione

insieme con tutte quelle altre parti in questa materia, nevo' habbiamo ad eseguir= te inviolabilmente, alli qual sia com= messo; che nel principio delli Reggimenti loro debbano farle publicare, ad intelli= genza di ogn'uno.

Insuper non si dia mancar di far ogni gagliarda provisione a fine che siano alle vati delli roveri nel Dominio nostro, in quella più quantità che sia maggiore, vedendosi mattima, esser annichilati la maggior parte di quelli, il che procede perchè i patroni di quelli non hanno alcuna libertà del legname de Rovere, che nasce in quelli, quali quando fossero sicuri di partecipanza del ditto legname, non è dubbio alcuno, che non sia fossero piantati in gran numero, il che quando per riportarne beneficio all'Arsenal nostro, et a tutta questa Città, perchè etiam di quelli oltre la legna de Rovere se ne

trazerà qualche quantità de legna da foco, però sia statuito, che tutti quelli che averanno detti Boschi de cetero habbia libertà di poter disponer a loro beneplacito della mità del legname di Rovere, che in ditti Boschi da loro arlevati nasceranno fatta prima però la elettion della metà del ditto legname del Rovere da tutto il Bosco per li Agenti dell' Arsenal, non essendo perciò obligati li ditti patroni per la dita metà a loro assegnata pagar Dazio de sorte alcuna al nostro Arsenal. Ma sia detta mità sua libera senza alcuna contradition, et tutti quelli, che vorranno accettar tal obligation siano tenuti venirsi a dar in nota all' Off.o dell' Arsenal aliter non possano aver beneficio alcuno. Li quali Patroni siano tenuti di conservar, et custodir tutta quella mità de Roveri, che sarà sta eletto

per l'Arsenal predittο, sotto pena de pagar lire venticinque de piccoli per ogni legno, che mancasse, non manifestando però il Donatore del qual legname così eletto, ne sia tenuto conto distinto, et particular in un libro a ciò deputato, acciò in ogni tempo si possi veder le ragion del detto Arsenal. Dechiarando che tutti li rami della mità de Roveri, che si taglierà per l'Arsenal nostro, che non siano boni da metter in opera per il bisogno del ditto Arsenal, siano del patron del Bosco, insieme con tutta altra sorte di legname, che nasceranno in el ditto bosco, et ala presente deliberation sia mandata alli Rettori de Vicenza in quà inclusive, quali rettori habbino a farla publicar a notizia di ogni uno, et sia registrata nella Cancelleria.

Copia tratta d'altra simile esistente nel Regg.to Eccmo dell'arsenal nel Capitolar N.o 6. della parte in quello a Carte 43.

1557. adì 16. Aprile in Pregadi

Di quanta importantia sia alla Casa del n.ro Arsenal la Valle di Montona per l'infinito num.o de' legni di Roveri, Olmi, Frassini, ed altra sorte de' legni necessarj, ed utili per essa Casa, a cadauno può esser benissimo noto, ed intendendosi che sono fatti molti danni nella d.a Valle, e tagliati molti legni buoni, e per venir buoni per la Casa del nostro Arsenal, al che non provvedendosi la d.a Valle anderia presto di male con incredibile danno del pubb.ca è necessario far in ciò quelle provvisioni che sono state fatte per il Bosco d'Apago e Montello, e per

L'anderà parte che per li S.ri Provved.ri e Proni nostri all'Arsenal premessi i debiti proclami acciocchè cadauno che vorrà si possa far notar siano a bossola e ballote eletti cinque Marangoni della Casa che siano pratici ed intelligenti de' legnami, e versati in simil esercizio, e che siano de quelli che habbino soldi xu. al giorno, e da li in su e che sappino scrivere e tenir conto, i quali cinque siano poi ballottati nel Collegio n.ro intervenendo, e ballottando i Capi di questo Cons.o e colui che averà più ballotte passando la mità sia eletto, e s'intende esser Capitanio della Valle di Montona, e sue Costiere, ed aver debba di soldo al g.no dalla Casa dell'arsenal soldi

quaranta a giorni sette per settimana, e sia obbli-
gato abitar di continuo parte a Montona, parte
al Visinà, e parte a Grisignana dalli quali
luoghi non si possa partir senza espressa licenza
delli Proni, e Provved.ri nri all'Arsenal ovvero dalli
Capi di questo Cons.o sotto pena de privation dell'
Off.o suo, la qual licenza non si possa dar per
più di quindici giorni, e tenir un Cavallo a tutte
sue spese, e senza aggravar in modo quelli fedeli
nostri, e debba del continuo cavalcar per detta Valle
e Costiera, avvertendo, ed osservando che non gli
sia inferito danno alcuno nè tagliando alcun
legno che sia bono o per venir bono per la Casa
del nostro Arsenal, e signando tutti tali legni
così di Rovere come di Olmo, Frassene o altro
che fosse bono o per venir bono per essa Casa,
e notando così al pnte come di tempo in tempo
tutti i detti legni, e debba venir ogni quattro
mesi ad appresentarsi all'Off.o dell'Arsenal, e
render conto di essa Valle e delli legni che in quella
si ritroveranno, e debba eseguir tutti gli ordini,
e mandati che circa essa Valle gli saranno
dati dalli Provved.ri e Proni sopradetti, e sia anco
tenuto di denunziar o di qui all'Arsenal o di
fuori nelli luoghi ove si faranno i denari, tutti
essi danni, e li nomi delli dannatori e delle
condannation che si faranno delli denunziati
per lui debba aver la sua porzion sì come per
le leggi è disposto, della qual sua portion nè per
Rettori nè per altri si possa far grazia alcuna

e finalm.te debba poner tutti li suoi spiriti, ed ogni industria che nella d.ta Valle e Costiera non sia fatto danno, nè fatta o innovata cosa alcuna che sia di pregiudizio di quella, e delli Legni che ivi si ritrovano, e che non sia pascolato per alcuno in detti luoghi, e sia bene instituito et informato di tutte le cose pertinenti ad essa Valle, acciò in ogni tempo ne possa render conto, e dovere quando sarà bisogno.

Oltra di ciò quando si faranno i tagli d'anno in anno delle legne da foco per le condur che sarà del partito d'esse legne debba sempre ritrovarsi presente, e non si lontanar da quel luogo, provvedendo che non sia tagliato alcun legno che sia bono o per venir bono per la d.ta Casa, e medesimam.te che sia tagliato in que' luoghi solam.te che si dovrà tagliar secondo le division fatte di essa Valle, et alli tempi debiti, dovendo tenir libro e conto del numero di tutti i legni che saranno lassati per conto della d.ta Casa, el qual debba portar seco ogni fiata che ut supra venir de qui, e che le legne siano tagliate alla misura limitata, e quando esso venir ad assentarsi all'arsenal come di sopra, e detto debba anco presentarsi al Cassier di d.ti Cons.ri e renderli conto delli legni e delli tagli che si faranno, e d'ogn'altra cosa che farà bisogno, e debba eseguir tutti quei ordini e mandati e che per esso Cassier gli saranno dati in tal materia, e debba anco aver carico, e cura che le Fosse della d.ta Valle e il Fiume siano cavati, e tenuti cavati intieram.te per coloro

che sono dovuti a far ciò, e debba anco aver cura della Valle Costiera e boschi di quella non sia occupati ne usurpati da alcuno che esso Capit.° non facci l'Off.° suo, e quello che di tempo in tempo gli sara ut supra abbi maggior causa di far diligentem.te il debito suo debba ogni cinque anni esser ballottato nel Coll.° nro con li Capi di questo Cons.° dovendoli aver ogni fiata i quell'istesso gno che si farà la ballottativa informati dalli Provved.i e Proni nri all'Arsenal dell'operation sue con giuram.to ed avendo li due terzi delle ballotte s'intendi esso approvato per gli anni cinque susseguenti e non li avendo s'intendi esser caduto, e sia fatta elezione d'un altro nel modo ut supra dichiarito.

Sott.= Nicolò Olmo Prod.r et. all'Arsenal

Copia

tratta d'altra simile esistente nel Regg.^to^ Eccellentissimo dell'Arsenal nel Capitolar N.° 6 della parte in quello a Carte 49 [illegible]

1557 adì 26 Aprile in

Pregadi

Di quanta importantia sia alla Casa del Nostro Arsenal la Valle di Montona per l'infinito numero de' legni di Roveri, Olmi, Frassini, ed altra sorte dei legni necessarj, ed utili per essa Casa, a cadauno può esser benessimo noto ed intendendosi, che sono fatti molti danni nella detta Valle, e tagliati molti legni buoni, e per venir buoni per la Casa del nostro Arsenal, al che non provvedendosi la detta Valle anderia presto di male con incredibile danno del pubblico. è necessario far in ciò quelle provvisioni che sono state fatte per il Bosco d' Apago e Montello, e per [illegible]

L'anderà parte che per li Signori Proveditori

e

e Patroni nostri all' Arsenal premessi i debiti proclami acciochè cadauno che vorrà si possa far notar siano a bossolo e ballote eletti cinque Marangoni della Casa che siano pratici et intelligenti dei Legnami, e versati in simil essercitio, e che siano de quelli che habbino soldi 24. al giorno, e da lì in su e che sappino scrivere e tenir conto, i quali siano poi ballotati nel Collegio nostro intervenendo, e ballotando i Capi di questo Consiglio, e colui che averà più ballote passando la metà sia eletto, e s'intende esser Capitanio della Valle di Montona, e sue Costiere, et aver debba di solda al giorno dalla Casa dell' Arsenal soldi quaranta a giorni sette per settimana, e sia obbligato abitar di continuo parte a Montona, parte a Visina, e parte a Grisignana dalli quali luoghi non si possa partir senza espressa licenza delli Patroni, e Provveditori nostri all' Arsenal overo dalli Capi di questo Consiglio sotto pena de privation dell' Officio suo, la qual licenza non si possa dar per più di quindici giorni, e tenir un Cavallo a tutte sue spese, e senza aggravar in modo quelli fedeli nostri e debba del continuo cavalcar per detta Valle

e

e Castiere, avvertendo, et osservando che non gli sia inferito danno alcuno nè tagliando alcun legno che sia bono o per venir bono per la Casa del nostro Arsenal, e signando tutti tali legni così di Rovere come di Olmo, Fra_sene o altro che fosse bono o per venir bono per essa Casa, e notando così al presente come di tempo in tempo tutti i detti legni, e debba venir ogni quattro mesi ad appor=tarsi all' Officio dell' Arsenal, a render conto di essa Valle e delli legni che in quella si ritroveranno, e debba eseguir tutti gli ordini, e mandati che circa essa Valle gli saranno dati dalli Proveditori e Patroni sopradetti, e sia anco tenuto di denunziar di qui all' Arsenal o di fuori nelli luoghi ove si faranno i dena_ri, tutti essi danni, e li nomi delli danna_tori e delle condannation che si faranno delli denunziati per lui debba aver la sua porzion sì come per le leggi è disposto, della qual sua portion nè per Rettori nè per altri si possa far grazia alcuna e finalmente debba poner tutti li suoi spiriti, et ogni industria che nella detta Valle e Castiere non sia fatto danno, nè fat_to o innovata cosa aluna che sia di pregiudizio

Di

di quella, e delli Legni che ivi si ritrovano, e che non sia pascolato per alcuno in detti luoghi, e sia bene instituito et informato di tutte le cose pertinenti ad essa Valle, acciò in ogni tempo ne possa render conto dovere quando sarà bisogno.

Oltra di ciò quando si faranno i tagli d'anno in anno delle legne da foco per lo condur che sarà del partito di esse legne debba sempre ritrovarsi presente, e non si lontanar da quel luogo; provvedendo che non sia tagliato alcun legno che sia bosco o per venir bono per la detta Casa; e medesimamente che sia tagliato in quei luoghi solamente che si dovrà tagliar secondo le division fatte di essa Valle, et alli tempi debiti, dovendo tenir libbro e conto del numero di tutti i legni che saranno lassati per conto della detta Casa, el qual debba portar seco ogni fiata che ut supra venir da qui, e che le legne siano tagliate alla misura limitata, e quando esso venir ad assentarsi all'Arsenal come di sopra, e detto debba anco presentarsi al Cassier di detto Consiglio, e renderli conto delli legni e delli tagli che si faranno, e di ogni altra cosa che farà bisogno,

e

e debba esequir tutti quei ordini e manda-
ti e che per esso Cassier gli saranno dati in
tal materia, e debba anco aver carico, e cura
che le Fosse della detta Valle e il Fiume
siano cavati, e tenuti cavati intieramente
per coloro che sono dovuti a far ciò, e debba
anco aver cura della Valle Costiera e boschi
di quella non sia occupati ne usurpati da
alcuno che esso Capitanio non facci l'Officio suo,
e quello che di tempo in tempo gli sarà ut
supra abbi maggior causa di far diligen-
temente il debito suo debba ogni cinque an-
ni esser ballottato nel Collegio nostro con li
Capi di questo Consiglio dovendoli aver ogni
fiata in quell'istesso giorno che si farà
la ballottativa informati dalli Proveditori
e Patroni nostri all'Arsenal dell'operationi
sue con giuramento et avendoli due terzi delle
ballotte s'intendi esso approvato per gli anni
cinque susseguenti e non gli avendo s'intendi
esser caduto, e sia fatta elezione d'un altro nel
modo ut supra dichiarito —

Sott.° Nicolò Olmo Nadaro e S. all'Arsenal.

1557. 23. Luglio in Addictione

Omnissis

Debba il Capitanio aver diligente cura, et con effetto, che siano seminate, ovver piantate delle ghiande nelli lochi vacui del ditto Bosco, acciochè nascano, e crescano delli Roveri in loco delli tagliati.

Scrittura

delli

Eccellentissimi Gratiani, et Balbi

nominati nell'antescritta scrittura

Illustrissimi Signori

Le provisioni, et essecutioni fatte in diversi tempi fin al presente dall' Ecc.o Cons.o di X.ci circa li luoghi, et boschi del Montello per l'importanza del bisogno del suo Arsenale sono talmente fondate sopra ogni ragione, che non possono, ne debbono ricevere oppositione giusta o gravamine legitimo in contrario.

Imperochè oltre la ragione, et potestà che ha il Principe generalmente nelli Boschi, et specialmente nelli Roveri, et oltre la necessità non solo particolare, ma pubblica per le navigationi, fabbriche, et occorrenze continue dentro et fuori, et sopratutto principalmente per la Casa del suo Arsenale, oltre il fondamento dell' Universale suo Dominio non apparendo altro in opposito.

Consta, et si vede in particolare la ragione, et Potestà di sua Serenità nel detto Montello, et luoghi di esso.

Poichè condotta et si vede per le scritture medesime prodotte da chi si oppone, che anco avanti l'acquisto fatto da Serenità di Treviso, et di tutti quei contorni gl'Imperatori, et Signori che allora erano patroni di detto Montello, et di esso disponevano come cosa sua, et per li particolari, che vi havevano ricevuto concessioni da alcun di quei Principi si dimandavano le confirmazioni d'esse dalli successori, et così da tali Principi successori se li concedevano: Come si legge di sì fatte concessioni, et confirmazioni particolarmente in doi ben antiquissimi privilegij ma che mirabilmente per essere prodotti da chi pretende il contrario concludeno per l'intentione del Serenissimo Dominio nel proposito di che hora si tratta, quali privilegij sono 980. 16. Zugno di Ottone 2do Imperatore in processo B. fol. 7. et 1000 di Ottone terzo Imperatore B. fol. q

Dalli quali privilegij de concessioni, et confirmazioni di quei luoghi del Montello fatte da quei Principi d'allora ne conseguono due manifeste verità

L'una, che il Montello era di quei Principi non solo quanto alla superiorità, che universalmente sempre ressiede et è in essi da per tutto del suo Dominio, ma anco quanto alla proprietà istessa di quei luoghi, poiché delli fondi istessi liberamente

dispo.

disponevano a suo beneplacito.

L'altra conseguente verità, che siccome si addimandavano all'hora per gli possessori de suddetti beni le confirmationi dalli successori Principi de quei tempi, così si dovevano ricercare da questo Serenissimo Dominio, quale è successo in tutte le ragioni, et autorità de Imperatori, et Signori sopradetti, come già, et particolarmente per diverse scritture et ragioni è fatto notorio, nel che consiste il vero, sodo fondamento della sua podestà, et superiorità, non solo in questa, ma in tante altre importantissime occorrenze.

Perciò non vedendosi recognizione, ne anco per sola dimanda di confirmazione di quei luoghi, che da alcuni si pretende esserli stati concessi come bisognava farsi a suo tempo da chi gli pretendeva, si dice che per tal difetto ricadero, et si riunirono per ogni ragione col diretto Dominio di esso Serenissimo Dominio et che conseguentemente ne habbia potuto legitimamente disponere, ordinare, et esequire a sua voluntà come particolarmente fece 1471. 21 Decembrio prohibendo ad ogn'uno per qualunque occasione il tagliar legni d'ogni sorte senza eccettuar nel alcuna in detto Montello.

Et parimente 1494. 4. settembrio ordinando,

che

che il Bosco fosse schiarito oltre la prohibition de Rovori, et non solo regolando le cose appartenenti al Montello, et costituendo li Meroghi per sua custodia, come fu fatto 1515. . . Aprile, ma anco rovinando li casoni, et abitationi fatte dentro di esso, et provedendo per fin a quelle che si diceva esser fatte intorno, o appresso il Bosco, come fu 1519. 30 Luglio, et perciò 1525 30. Maggio fu tolto dall' Ecc.° Conseglio di X.ci in sua special prottione, et del 27 suddetto un particolar Capitanio, et così 87: 90: 91: con diverse parti, et esecutioni sua Serenità à dimostrato, et esercitato il suo possesso, et suo Dominio in questo luogo, conforme al possesso, et al Dominio de precessori Principi si fattamente, che ben bisogna a chi pretende haverne parte dentro, che mostri titoli, et ragioni concludenti, derivanti da recognizioni, concessioni, o acquisti del patrone legittimo, et non occupatore, et in tali casi saranno considerabili le pretensioni de particolari de quali parlano le parti 1587 1591. . . . . .

Ma oltre le sopradette considerazioni cavate da quei doi Privilegij, s'aggiunge un'altra rilevante, et bastante quando non fossero le suddette la qual è

Che apparendo da un altro privilegio prodotto pure dagl'interessati un'ampla concessione fatta per sin 1247 21. Decembre da Federico Imperatore ad

Ansedisio

Ansedisio, et Giacomino fratelli di Guidotti del contado, mero, et misto Imperio et omni moda giurisditione nei Castelli, et Ville in quel Privilegio nominate poste in detto Montello, oltre altre in altri luoghi, con li suoi Distretti, et pertinentie in Feudo: in perpetuo da esser riconosciuto sempre per tale, et come in detta concessione.

Et includendo tutto il Montello come si suppone esser vero, et notorio in detto territorio compreso in detta concessione Feudale, et sapendosi che detti castelli, et ville tutte senza che alla hora le pretensa sono già tanto tempo in libertà, et assoluta mano di sua Serenità sia o per esser già tanto tempo estinta la famiglia, et discendentia legitima mascolina de Guidotti sopradetti, o per difetto di non averli loro, i suoi heredi riconosciuti in Feudo, come erano tenuti, o per altra ragione qualsisia, segue per ragione, che insieme insieme siano devoluti al medesimo principe tutti li beni, et luoghi compresi, et inclusi nel territorio, et pertinentie di detti castelli, et ville possesse da detti Guidotti.

Si perche il nome di contado, oltre il significato anco volgare espresso in tale concessione co voce di comitato, così per propria significatione, come per dechiaratione de tutti li scrittori denota et dimo-

5) stra

stra territorio, che è l'universalità di tutti li luoghi nel distretto, et pertinentie, di Ville, Castelli, o Cittade.

Si perchè pigliando anco quella concessione, come fatta per creare li suddetti Guidotti in Conti de quelli Castelli, et Ville co. l'honore di mero, et misto Imperio, et omnimoda giurisditione bisogna che abbracci, et includa il territorio, et il distretto di quei luoghi

Et essendo, che tal honore gli fu drizzato, et concesso in Feudo.

Et a voler constituire, et fermar il Feudo bisogna necessariamente per ogni ragion naturale, et Civile che se appoggi a cosa stabile, et simile a stabile, et conseguente a costituire, et un conte, et un contado, che sia vero proprio conte, et contado come porta seco il nome, si ricerca l'essentia, et subsistentia de Territorj, Ville, Castelli, et tutt' hora Cittadi, et provincie

Altramente conte di nome, et di titolo solo si chiama, et è conte improprio, et abusivo, ne così fatto titolo sia per qualsivoglia privilegio, mai si trova in legge, nè in dottori, nè in scritture altre concesso, o drizato et Feudo tale, et, che possa passare, et trasmettersi alli heredi, et successori non potendo subsister il Feudo in titolo soli senza cosa ferma, o simile finchè sia in essere; altramente sarà concessione semplice personale di so-

la

la administrazione a tempo, ne passeria a heredi.

Ne rilieva se si dicesse il contrario, che le giurisditioni, et mero, et misto Imperio pur si sogliono et conceder, et riconoscer in Feudo et che il medesimo si debba dire di potersi riconoscer in Feudo il semplice honore et titolo di Conte.

Perchè si risponde, che le giurisditioni sono appoggiate sull'essentia de territorj, luoghi, cause, et persone sopra le quali s'hanno esercitate, et sono transmissibili alli successori, et per conto di esse si possono prestare li servitij al concedente, et perciò ricevono il Feudo

Onde per dispositione così delle leggi, et resolutioni communi, come di questo Serenissimo Dominio particolarmente dell'Eccellentissimo Senato 1586. 10. Xbrio. et 29 Maggio 1587. tutti li beni possessi, o stati possessi dal Feudatario in iurisditione si presumono Feudali quanto al Principe, se alcuno non si dimostra chiaramente Alodiale, et proprio. Et per questa non si troverà mai, ne in legge ne in privilegio, o Antico, o Moderno, o di questo, o d'altro Dominio, ne in scritto de Dottori, che si concedano Giurisditioni in Feudo, dico in Feudo senza o Città, o Castello, o Villa, o qualche territorio, o luogo, il medesimo si deve dire del titolo del conte proprio, et di contado, cioè,

che

che non si possa drivare, et conceder in Feudo senza queltanto, che comprende il nome stesso della parola propria di comitato, che significa territorio, et senza il quale territorio, come non si può dire contado, così senza di esso non si può dire propriamente Conte, et meno, che meno, che s'habbia costituito Feudo tale sopra esso solo, et sopra la giurisditione sola senza li Castelli, et Ville in quella concessione nominate.-

Et se in tutta la patria del Friuli, ch'è ripiena di Feudi, et anco altrove il Feudo jurisditionale contiene, et include tutti li beni anco particolari possessi dal Feudatario se non si provano Allodiali, et proprij, quanto maggiormente li comprenderà il Feudo di Contado, di mero, et mixto Imperio cum omnimoda jurisditione di Castelli, et tante Ville, quale fu il sopradetto concesso alli Guidotti, et altramente interpretando, et separando Castelli, Ville, Contado, Beni del Feudo, dal Feudo, saria non solo metter in dubbio, et in confonder le suddette sue parti 86: et 87, ma in tagliarle, et annichillarle affatto, levando le importantissime ragioni pubbliche contra si fatte, et si costanti ressolutioni dell' Eccellentissimo Senato, et co ha quello che tuttavia alla giornata nelle recognitioni, et nuove investiture si osserva da sua Serenità et dall' Illustrissimo Collegio et anco di suo-

ri

Scrittura

Eccellentissimi [illegible] delli [illegible] nominati nell'antescritta Scrittura.

e Illustrissimi Signori.

Le [illegible] e [illegible] fatte [illegible] il [illegible] presente dall'[illegible] Conf.o d.o N. circa la [illegible] del [illegible] nonostante l'importanza del [illegible] del suo [illegible] e [illegible] talmente [illegible] per [illegible] ragioni che non possono ne debbono ricevere opposizione giusta e gravame legittimo in contrario.

Imperocché oltre la ragione e potestà che ha il principe generalmente nelli [illegible] e specialmente nelli Baroni e [illegible] non solo particolare e [illegible] pubblica potestà [illegible] abbia [illegible] e [illegible] continue [illegible] e fuori e [illegible] principalmente per la [illegible] del suo [illegible] oltre il [illegible] dell'universale suo dominio non [illegible] altro [illegible].

Come [illegible] e si vede in particolare [illegible] di tutti [illegible] e luoghi di esso.

Poiché [illegible] e si vede per le Scritture [illegible] suppone che anco

avanti l'acquisto fatto dal Comunità di Treviso ed di tutti quei contorni gl'Imperatori ed Signori che allora erano patroni di d.° Montello ed di esso disponevano come cosa sua, ed per gli particolari che vi avevano ricevuto concessioni da alcuno di que' Principi si domandavano le confirmazioni d'essi dalli successori, et così da tali Principi successori si concedevano. Come si legge di tali concessioni et confirmazioni particolarmente in due ben antichissimi privilegi, ma che mirabilmente paiono prodotti da chi pretende il contrario concludendo per l'intentione del [illegible] dominio nel proposito di che hora si tratta, quali privilegi sono 980. 16 Giugno di Ottone 2.° Imperatore in process. 13. fol. 7. et 1000. di Ottone terzo Imperatore 13. fol. 9.

Dalli quali privilegi di concessioni et confirmationi di quei luoghi del Montello fatte dal quei Principi d'allora ne conseguono due manifeste verità.

L'una che il Montello era di quei Principi non solo quanto alla superiorità che universalmente [illegible] per tutto del suo dominio, ma anco quanto alla proprietà istessa di quei luoghi, poichè delli fondi istessi liberamente

disponevano

disponevano a lor beneplacito —

E' altresì cosa pure è verità che giamai i Prin-
mandavano all'hora per gli possessori de suddetti beni
le confirmationi delli successori Principi de quei
tempi, come li dovevano ricercare da quella Serenis-
sima Dominio, quale è successo in tutte le ragioni et
autorità de Imperatori et Signori suddetti, come già
et particolarmente per d.te Pretture, et ragioni è
tutto notorio, nel che tutto è vero, come ugualmente
della sua podestà, et superiorità non solo in questa ma in
tante altre importantissime occorrenze —

Perciò non vedendosi ricognitione né anco per la
dimanda di confirmatione di quei luoghi che da alcu-
ni si vedevano esenti, stati concessi come si è già
detto a suo tempo da chi gli dominava, si dice che per
tal difetto ricaddero et ritornarono per ogni ragione
al diretto Dominio di esso Serenissimo Dominio, et che
conseguentemente ne habbia potuto legitimamente
disponere ordinare et dispensare a sua volontà come
particolarmente fece 1671. 21. Novembre prohibendo
ad ogni uno per qualunque occasione a tagliar
legni di ogni sorte senza eccettuarne alcuno in
detti Montanio —

Et parimente l'Ill.mi Ecc.mi Signori dimandando

che

che il [illegible], come sopra chiarito oltre le prohibitioni de
Avere, et manifesto concedendo le sue permissioni
al [illegible] et ritenendo il Meriaghi per sua custo-
dia, come già fatto 1515 [illegible] Aprile, nondimeno rovinan-
do le casoni et abitationi fatte dentro di esso, et pro-
vedendo per già a quelli, che si dicevano esser fatte
in orto, o appresso il Bosco, come fu 1519. 30. Luglio, et
per ciò 1523. 30. Maggio fu tolto dall'Ecc.mo Consiglio di
X.ci in sua special protettione, et del 27. detto con
particolar [illegible], et così 87. 90. 91. con diverse par-
ti, et esecutioni fu esercitata a dirittura, et esercitato
il suo possesso, et suo Dominio in questo luogo con-
forme il possesso, et il Dominio de precessori Principi
[illegible] fattamente, che ben bisogna a chi pretende haver-
ne parte dentro, che mostri titoli o ragioni conclu-
denti, derivanti da ricognitioni, concessioni o acqui-
sti del patrone legittimo et non occupatore et in tali
casi saranno considerande le pretensioni de partico-
lari de quali parlano le parti 1587. 1591. —

Ma oltre le sopradette considerationi cavate da
quei dei Privileggi, s'aggiunge un'altra rilevante, et ba-
stante, quando non vi fossero i sudetti, la qual è

Che apparendo da un altro privilegio prodotto
per dagl'intervenienti un'ampia concessione fatta

per

per fin 1241. 21 Decembre da Federico Imperatore ad An-
selmo, et Giacomo fratelli de Guidotti del contado, [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e [illegible] in esso privilegio nominati [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible], oltre altri in altri luoghi con li suoi distretti et per ti-
nentie in feudo: in perpetuo da esser riconosciuto [illegible]
[illegible], et come in detta concessione. —
Et includendo tutto il Montello come [illegible]
esser vero, et notorio in detto territorio compreso in detta
concessione [illegible] et [illegible] che detti castelli, et [illegible]
tutte [illegible] che [illegible] sono le [illegible], [illegible] già tanto te-
ro in libertà, et assoluta mano di sua Serenità sia
o per esser già [illegible] a lungo estinta la [illegible] et
[illegible] legittima [illegible] de Guidotti, [illegible]
o per difetto di non voler loro, o suoi heredi riconoscer-
li in feudo, come erano tenuti o per altra cagione
[illegible], [illegible] per ragione [illegible] [illegible] devo-
luti al medesimo Principe tutti li beni, et luoghi
compresi, et inclusi nel territorio, et pertinentie
di detti castelli, e ville [illegible] da detti Guidotti —
Et perchè il nome di contado, [illegible] [illegible]
[illegible] anco [illegible] espresso in detta concessione [illegible]
di commentaro [illegible] per propria significatione, [illegible]
per dechiaratione de tutti li scrittori [illegible] et [illegible]

[illegible]

tra'l territorio, che è l'Universalità di tutti li luoghi nel distretto et pertinentie di Ville, Castelli, ò Cittade —

Si perche riguardando noi quella concessione, come fatta per creare li sudetti Guidotti in Conti de quelli Castelli, et Ville con l'honore di mero et misto Imperio, et omnimoda giurisdittione bisogna che abbracci, et includa il territorio, et il Distretto di ogni luoghi —

Et essendo, che tal honore gli fu drizzato, et concesso in Feudo —

Et a voler costituire, et fermar il feudo bisogna necessariamente per ogni ragion naturale, et civile che sia appoggiato a cosa stabile; et simile a stabile, et uso; quanto à costituire un Conte, et un Contado, che l'habbia haver proprio Conte, et Contado come porta seco il nome, ricerca l'identità, et sussistenza de territorij, Ville, Castelli, et tutti loro Cittadi, et Provincie —

Altramente conte di nome, et di titolo, non è [illegible] [illegible]; et è conte improprio, et abusivo, ne così fatto titolo ha per [illegible] privilegio, non si trova in legge, ne in Dottori, ne in scritture antiche ò moderne, [illegible] et con[illegible], [illegible], che possa cassare et sottomettersi alli heredi et successori non volendo sussister [illegible] in tutti, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], alteramente sarà [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible]

la administrazione a tempo ne passaria a heredi:
Ne rilleva però sì che per il contrario che le giuri-
sditioni et mero et misto Imperio non si sogliono
et conceder et riconoscer in feudo et che il me-
desimo si debba dire di potersi riconoscer in
feudo il semplice honore et titolo di Conte.
Perche si risponde che le giurisditioni sono
annexate all'essentia del territorij, luoghi
cause, et persone sopra le quali si hanno da esercitare
et sono trasmissibili alli successori, et per conto
di esse si potrono prestare li servitij al conce-
dente et per cio ricevono il feudo.
Onde le dispositioni tutte delle leggi et reso-
lutioni contenute come di questo Serenissimo Do-
minio particolarmente dell'Eccellentissimo Senato 1586.
13 Novembre et 29 Maggio 1587. tutti li beni
[illegible] o stati possessi dal feudatario in iuri-
sditione si presumono feudali quanto al prin-
cipio se altro non si dimostra chiaramente
allodiale, et proprio. Et per questo non si tro-
verà mai ne in legge ne in privilegio o antico
o moderno, o di questo o d'altro Dominio ne
in alcuno de Dottori che si concedano giurisdi-
tioni in feudo, dico in feudo senza o Città o Castello
o Villa o qualche territorio o luogo, il medesimo si do-
verà dire del titolo del Conte proprio et di Contado cioè
che

che non si possa distrahere et ricader in feudo, si
[illegible] quel chiaro che comprende il nome stesso della
parola propria di comitato che significa territorio
et luoghi alli quali territorio [illegible] non si può dire
Contado [illegible] sempre di esso non si giudica [illegible] pro
priamente li Conti, et meno [illegible] meno dell'ale
[illegible] costituito feudo tale [illegible] falso, et però
la giurisditione [illegible] castelli et ville
in quella [illegible] nominate.

Et se in tutta la materia del [illegible] che è più
[illegible] di feudi et [illegible] altrove il feudo giurisdi
tionale contiene et include tutti li beni anco
particolari posseduti dal feudatario se non si provano
allodiali et proprij, quanto maggiormente lo com
prenderà il feudo di Contado, di mero, et misto
Imperio con omnimoda jurisditione di
Castelli et [illegible] Ville, quale fu il sopradetto
[illegible] alli Guidoris [illegible] interpre
tarie et separando Castelli, Ville, Contado, Beni
del feudo, dal feudo, saria non solo metter in
dubio et in confonder le sudd. sue parti 86. et
87. ma in tagliarle et annichilarle affatto,
tenendo le importantissime ragioni publ. contra
[illegible], et [illegible] le resolutioni dell'Ecc. Senato, et contra
questo che tuttavia alla giornata nelle recognitioni et
nuove investiture si osserva da sua Sere
nità et dall' Ill.mo Collegio et anco di fuo

ri

· 1582. Adì 5. 7bre. In Consiglio de X. con la Zonta.

È andato tanto innanti il disordine di dare la licentia di tagliar Roveri contra le leggi, et ordini nostri, che di tempo in tempo sono stati fatti, che non si provedendo con altre pene, et ordini aggionti a passati tutti li Boschi anderiano in breve tempo di male, et converiria per bisogno del nostro Arsenal, principal propugnacolo della Libertà nostra, che s'andasse mandando detti legni in terra aliena, con gran-dissima spesa, et pochissima reputazione; però essendo necessario fare in ciò presta, e gagliarda provisione, avanti che s'in-corra in tanto inconveniente.

L'anderà parte, che tutte le leggi, et ter-minationi fatte sin questo giorno in ma-teria di tagliar Roveri, siano per la pre-sente confermate, et approbate, et massi-me quelle di 20. Decembre 1572, che

vuol che si paghi soldi 24 per piè di chevari;
al qual pretio sia aggionto da soldi 24.
per piè, a lire tre per pezo, eccettuando da
questo accrescimento li suoi patroni da
Arsenal, e suoi Maestri di Segueri deputti
sopra li Catastici del nostro Arsenal, e tutti
altri per quella quantità solamente, che
li era concessa per le leggi et ordini; quali
restino sul pagamento de soldi 24 per piè,
et siano medesimamente confirmate le Ter-
minationi della Banca sotto li 30 Ottobre
1577, et sotto di 16 settembre 80, alle quali
sia aggionto oltra il sacramento di esser
notato in libro di sua mano di volerlo
per lui medesimo, et per il servizio che
l'haveva giurato habbi lui medesimo
a scriver sopra il libro signato a ciò depu-
tato, et chi non sapesse scriver, possi
far scriver un altro per lui, purchè non
sia dell' Arsenal; et subito scritte tutte
dette licentie, che si daranno per quelle

giorno sia tirata la marella, e sottoscritta per un Proveditor, et un Patron di detto Arsenal accio che non si possa piu aggiongere quel giorno altro. Le quali licentie non si possino dar se non il giorno di Mercore, et non di altro giorni, che li quali siano tenuti serrati come si soleva far, tutti li altri veramente, che ricercheranno licentie per ponti, et per Carri, non si possi dar, se non per vera fede del Podestà del luogo, dove che si bisognasse conciar il ponte, et che detto Ponte habbia bisogno di esser acconcio, et similmente il Carraro porti fede, come di sopra di esser Carraro, et esercitar la Carraria, et non se li possi dar piu di legni doi per licentia, con il pagamento di Lire tre per pezo; et quelli, che havessero bisogno di maggior summa, debbano per via di supplica. Tutti i Barcaruoli de Burchii, et Burchiele che vorranno licentia per conciar li suoi Vasselli, prima siano conosciuti per Barcaruoli, hab:

habbino Bisogno Di ronzar ai quali non se li possa dar licentia se non Di tre Roveri per licentia con il pagamento Di L. 3. qual tutte licentie siino ballotate in bossoli, e ballotte, et non in voce, sotto pena al Secretario le lassasse notar, et al Scrivan che le cavasse Di soldo uno d'oro per licentia da esserli tolto per ognuno della banca: sopra le qual licentie sia notato, che il sne Di giorni 15. l'habbino à far registrar in Cancellaria detti luochi dove sono li legni, che vorranno tagliar, et di altri 15. giorni Di averli fatti tagliar, et condurli via, qual legni non possino esser tagliati senza l'intervento del Meriga, over Saltaro, et che li habbia da sottoscriver lui, sapendo scriver di esser stato presente al taglio Di detti legni, et non sapendo lui scriver, facci sottoscriver un altro per suo nome, e se si trovi legni, che le licentie non saranno sottoscritte

come di sopra; li patroni delli legni caschino nelle pene di £ 60. per pie, et persi i legni, et passati delli termini, dette licentie siano nulle, et di niun valore; ne quelle possino slongar in modo niuno, ne per qualsivoglia causa sotto pena al scrivano, che le slongasse de Ducati 10. per caduna, che havesse slongata de esserli tolta da ognuno della Cancel cosi aggiongier alla pena delli contrafattori, che dove si dice nelle altre parti lire 25. per pie, sia accresciuta a £ 60. per pie di tutti li roveri fossero tagliati senza tutti li soprascritti requisiti, nella qual pena s'intendino esser corsi quelli, che li tagliassero, quelli che li fessero tagliar, quelli, che dopo tagliati li conducessero, over lasciasse in doi, quelli che li squarasse, quelli che li segasse, li carezadori; li carezasse da loco a loco, li patroni di barca, o burchio che li caricasse, et anco li patroni dei boschi, che li lassasse tagliar senza tutti li soprascritti requisiti. Et tutti li Patroni

di burchij, o barche, che carghieranno legni
di rovere da opera, sia di che sorte si voglia
siano tenuti sotto la istessa pena, et di più
di perder li loro burchij, o barche, venir all'
Officio nostro dell'Arsenal ad appresentarsi,
avanti che sia inresto, ne discargato alcun
legno, et presentar insieme tutte le licentie,
colle quali averanno cargati detti legni, come
si dice di sopra acciò si possi veder il tutto.
Et se alcun fosse denonciato, over querelato
in questa Città all'Off.° dell'Arsenal, di haver
trasgresso i detti ordeni, et comprobata tal que-
rela, over denontia, per testimonij degni
di fede detto querelato, o denonciato s'intendi
esser cascato nella pena sopradetta de lire 40.
per pezzo non potendo li Proveditori, et Patro-
ni da detto Arsenale far altra sententia, se
non di mandarlo alle legge. Il simile
intendan delli Podestà, o Capitani di fuora,
con l'appellation però della banca dell'Ar-
senal, giusta l'ordinario, et quelli che non

havessero il modo di pagar dette pene, essendo presi siano posti in Gallia de condannati per tanto tempo, che haveranno scontate tutte esse pene, et spese, qual pena appresentati che siano, essi condannati in Galea, o questa, siano per li Provveditori, et Pagadori all' Armamento appresentate nell' Offizio dell' Arsenal nostro da esser quelle divise giusta l'ordinario. Dovendo così li Camerlenghi delle Città, come li Rettori delli luochi, dove non sono Camerlenghi haver carico di far registrar nelli libri delle Camere fiscali, tutte le condennationi de Avari, quelle scodendo con cinque per % di utilità, et mandando all' Arsenale la portion a quello spettante, cioè la giusta metà di dette condennationi di tempo in tempo li quali Camerlenghi, et Rettori al ritorno loro debbano portar all' Offizio dell' Arsenal il conto delli danari scossi, et la fede autentica di aver esequito la presente deliberazione sotto pena di

di non poter tuor dall'Off.° dell'Arsenal il bollettino di andar a capello senza la detta fede; e sotto pena al Servitor che glie le facesse di privation dell'Offizio suo, et di ducati 50. per cadauna volta, che lui contrafacesse, et se i condennati fossero persone, che non havessero modo di pagar la pena pecuniaria, in luogo delli danari sia posto in Galea a scontar la condannason, se saranno habili, et non essendo, sia loro data quell'altra pena corporal, che parerà conveniente al debito.

Et perchè è introdotto dalla malignità degli uomini, che vengono condutti li Roveri signati della Casa, segandoli, et conducendoli in tavole, senza che si possino conoscer con far frauda alle leggi, et ordini di questa materia, sia etiamdio preso, che decetero non si possa condur in questa Città legni di rovere di sorta alcuna, che siano segati in tavole, eccetto che quelli

che sarà necessario condur segreti per gondole.
Et la presente sia stampata, pubblicata
nelli luoghi soliti, et fatta registrar in
questa Città nella scuola di Bombardieri,
e posta nelle Commissioni delli Rettori
nostri, et di fuori registrata nelle Cancel-
lerie, et pubblicata si nelle Città, come nelle
Castelle, et di fuori in ciascuna Città delli
loro Territori, la quale pubblicata, o non
pubblicata, resti nel suo vigor, et vigor, si
come fosse stata pubblicata

Copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de X.

Essendo conveniente deputar Giudici che abbino ad udire a

(1591) MDXCI a 28 Zener

F.° 42

Il Consiglio di Dieci.

Ancora che sia stato in tutti i tempi con diverse provisioni procurato di conservar intatto il Bosco del Montello, dal quale si sono cavati sempre tanti legni di Rovere, et di altra sorte con molto servizio et comodo della Casa dell'Arsenale, et che questo Consiglio, alla reputazion del quale è stato per molta importanza sua particolarmente raccomandato dalla prudenza de' Nostri maggiori; abbia atteso con tutti li mezzi possibili alla conservazione sua non però si è potuto far altro, et tanto, che non siano state fatte molte usurpazioni, tagli de roveri, et altre operazioni, le quali tutte cose senza alcun dubbio quando più lungamente continuassero causariano la totale distruzione del buono, tanto per ogni ragione tenuto caro, et pretioso. Però per rimediar a così nobil pregiudizio, che viene a ricever la Signoria Nostra.

L'anderà parte che il Bosco del Montello sia tolto

mbassia
ltri che
di tutti
co stati
mezo
o a
ni che
pella
nee di
a la
le loro
il tempo
lro rag
into
lino
te la
1587.
ba far

to nella Signoria Nostra, et da esso escluso cadaun partic
colar sia chi esser si voglia nemine excepito, sicchè niuno
per l'avvenire possa aver senza alcun pretesto, o titolo agion al:
cuna, ma tutto sia interamente del Dominio Nostro con le
condizioni imperò infrascritte.

Che sia esso confinato con confin Notabile, Immutabile, et per
petuo di quel modo sarà raccordato dalli tre Provveditori eletti da
questo Consiglio per la parte de 28. Marzo pp. o altramente, come pare
rà da questo Consiglio, li qual Provveditori debbano quanto prima con:
ferirsi sopra il loco, et prese tutte le più distinte, et particolar infor
mazione per poter effettuar quanto è predetto, veduto, et considerato
sopra il fatto istesso quanto li parerà debbano dopo tornati riferir
in scrittura l'opinion sua col giuramento, o sottoscrizion di man pro
pria, o uniti, o separati. Possano condur seco quei Ministri, o altri
periti, o intendenti, de quali giudicheranno aver bisogno, et siano loro
pagate le spese del viaggio, et altre che occorreranno di far per tal cau
sa delli denari della Cassa di questo Consiglio dovendo essi tener conto, et
presentarlo al ritorno loro alli Capi di questo Consiglio.

Eseguito quanto è predetto, et approbato da questo Consi:
glio il modo di confinarlo come di sopra è detto
sia assignato termine di mesi sei doppò fatta

la

copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de X.

Essendo conveniente de questi Giudici che abbino ad udire a

la predetta approbazione, et pubblicazione di essa in Trevigo, a Ca-
dauno che con leggittimi titoli giusta la forma della parte de 14.
Zener 1587 pretendesse aver azion in alcuna parte di esso Bosco, di
mostrare dette sue pretensioni, le quali, siano nel detto termine da
essi Proveditori, o successori suoi dichiarite, et approbate et passato
esso mese sei sia immediate per questo conseglio terminato il modo
del refusamento ai casanni di ducreti interessato et sopra con espres-
sa dichiarazione, che dal giorno che sarà presa la predetta parte di
confinar esso bosco alcuno non possa sotto qual si voglia color, ne di
usufrutto, ne di altro, fino che sarà fatto l'assiguamento per il valor delle
beni solamente, ritenere alcuna cosa.

Et habbiano li predetti tre, e successori autorità di formar processo
essi con ritrovandosi sopra il luoco per l'occasione predetta come an
co dopo ritornati come loro parerà, sì per via d'inquisizion
come per denonzie da esse tenute secretissime per venire in
luce contra quelli, che per alcuna minima maniera avessero usur-
pato campi tagliati roveri, et altri legni per ridurli a campi, et fatta
qualsivoglia trasgressione e malefizio, et pregiudizio del Bosco,
con autorità di procedere contra simili delinquen
ti servatis servandis criminalmente citra
poenam sanguinis con beneficio dell'appello.

zion

ambassia
lti che
di tutti
co stati
nasso
ro a
ni che
ppellaz
ne di
la la
le loro
l tempo
ltro vag
ntti
lino
tto la
1587.
bo fu

cion alli Capi di questo Consiglio, il tutto come è dichiarito nella parte della sua creazione nelle cause simile intorno le pretensioni de particolari et quando l'eccesso fosse in tal qualità, che meritasse maggior pena sebbene prestar alli Capi predetti il processo, che averanno formato, perchè letto in questo Consiglio sia proceduto come sarà giudicato conveniente.

Et perchè dentro esso bosco vi sono alcune Chiese et Monasteri, à quali per la pietà, et religione della Repubblica Nostra è conveniente dar comodità, che possano continuare sia perciò preso, che li medesimi Proveditori quando anderanno sopra il luoco, debbano diligentemente riveder queste Chiese et ben informati del tutto lasciar a cadauna di esse quel spazio di terreno, che stimeranno conveniente per uso, et comodo de Orti et Giardini solamente, et simile altre utilità di quei religiosi avuta considerazione al numero, et alla qualità loro, facendo far una particolar, et separata perticazione del terreno, che li lascieranno, et tenir nota distinta, acciochè con fossi, o in altra maniera si possa poi del tutto separarli dal restante del bosco, perchè non sia fatto usurpazione.

Dovendo presentar questa nota al loro ritorno con le altre scritture alli Capi di questo Consiglio da esser in esso approbate, et dichiarite.

Copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de X.

Essendo conveniente deputar Giudici che habbino ad udire a

ri in ogni occorrenza.

Poi se si volesse anco opponer, che questi Castelli, et Ville nel detto privilegio si chiamano pur de Guidotti, et possessi da loro al tempo della detta concessione Feudale, et che perciò come sarà necessario separata dalla giurisdizione non s'intendono concessi, ne recevuti in Feudo, et per consequenza, che non siano sottoposti alli obblighi Feudali massime la decadencità per difetto delle recognitioni, et da alienationi; o di linea masculina o altre cause.

Si risponde prima, che per quelle parole semplici assertione con la narazione di essi medesimi, non si fa prova conforme alla ragione comune; et agli ordini sopradetti dell'Illustrissimo Senato 86. et 87. che questi Castelli et Ville fossero loro proprie allodiali, et non feudali potendosi intendere quel suo et quel possesso per rispetto delle ragioni loro dell'utile Dominio, che resta con il Feudatario, et si suol dire Castello Villa del tale, sebbene è Feudale.

Secondo, quando ben tali Ville, et Castelli fossero rimasi allodiali senza cargo di Feudo haveriano però ritenuto l'obbligo di esser riconosciute, et riconfirmate dagli successori Principi così nei Guidotti, come nei successori loro, come si vede osservato nelle in-

dette

embasia. / altri che / di tolti / ico stati / inresso / ro a / ni altra / appellaz. / inue di / a la / le loro / l tempo / loro rag / contes. / lino / atto la / 1587. / lba far

detti doi primi privilegj del 980: et del 1600.

Poi si dice, et in questo sta il ponto, et la resolutione principale di questa concessione; che supposto, che prima quelle Ville et Castelli non fossero stati riconosciuti in Feudo, nulladimeno all'hora si fecero, et rimasero feudali in tutto il loro Distretto, ragioni et pertinentie; nelle quali parole tutte espresse in dita concessione se include tutto il territo rio di quei luoghi, et consequentemente tutti li luoghi esistenti in detto territorj.

Si per le ragioni di sopra dette nella resolutione della prima oppositione.

Si perchè deve una terminatione risguardante più cose egualmente determinarle tutte, et non diversamente, et incertamente contra ogni termine legale; come sarebbe stato, se del contenuto in detto privileggio Feudale parte fosse fatta Feudale, parte rimasa Allodiale o sull'incerto.

Si perchè s'el più principale, et come più degno, et quasi corpo, anzi come totale, universale fu sottoposto a Feudo, che fu il titolo, et ragion di contado, mero, et mixto Imperio, et omnimoda iuris ditione; per certo è conveniente, che anco l'annesso, et meno degno, et come parte, nel sotto tutto, et nel suo principale si comprehenda, et si includa.

Copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de X.

Essendo conveniente deputar Giudici che habbino ad udire a

... Sr ultimamente, perchè è l'honor del conte et del Contado è la giurisdittione così ample si espresso apertamente et si fabbricò un Feudo sopra; et in detti Castelli et Ville, et sopra, et nei loro distretti, ragioni, et pertinentie come si legge in detta concessione; onde per necessità segue che inseparabilmente tutto ciò fosse redutto Feudo, conseguentemente all'obligo Feudale, non si potendo riunir più et diversificare il Contado, et la giurisdittione da quei Castelli Ville, et sue pertinentie. Et essendo stata fatta tale inseparabile unione tutto si costituì sotto una medesima legge, ragion, cargo, et honore di Feudo; et però per qualsivoglia causa fatto cadato tal feudo, si vede tutto quello, che in detta concessione fu compreso esser per ogni ragione devoluto a sua Serenità et venuto, et reincorporato col suo diretto Dominio, come appar esser successo, et in seguito per le tante sue provisioni et resolutioni dal 471. de tempo in tempo fin al presente come primo è delle

Il qual Dominio, et possesso di sua Serenità con ogni sua ragione fondato non solo ma nel tanto tempo, et nei tanti suoi proprij atti, ma anco sulle prove del Dominio, et possesso e precedente antiche Sig.ri et particolarmente sul Feudo dei Guidotti constituito nei Castelli Ville, et territorj quali viene supposto ne abbracciasse sotto Montebello.

Si dimostra anco per doi altri capi.

L'uno che sua Serenità non solo quanto alla giuri

dizione

ambasia
tri che
di tutto
ico stati
messo
o a
ni che
appellaz
inai di
a la
le loro
il tempo
tro rag
tutti
bino
to la
1587.
ba far

seditioni, ma anco quanto alli Castelli l'ha esercitato come si vede, quando 1340 dopo l'acquisto di Treviso fu distrutto di ordine suo il Castello di Selva, come delli beni infondati di Guidotti sopradetti, che era stato riffabbricato dalli Sig.ri Conti Collalto come scrive l'historia Trivisana l.º 9 p. 511.

L'altro, che appare sua Serenità esser successo anco universalmente nelli beni di essi Guidotti, essendo, che mancata quella famiglia pervennero nella comunità di Treviso mentre si reggeva in libertà, et essendone sta spogliata da diversi particolari, ottenne al principio della sua deditione di esser restituita al possesso, così di quelli come di altri beni. Et perciò dopo pretendendo una figliuola di Ricardo da Camino, et uno dalla Scala quei beni, che erano stati di Annodisio di Guidotti, et li Sig.ri Collalti di Castello di Selva suddetto, et altri altri, rimessa tal causa da questo Serenissimo Dominio al suo Rettor di Treviso fu terminato a favore della comunità, condennando gli occupatori non solo alla restitutione di quei luoghi, ma etiandio come possessori di mala fede alla restitutione delli frutti passati. Così contiene la suddetta historia in detto libro p. 512.

Il che serve al negozio presente, stante che detta comunità del 1344. 20 febb.º liberamente ed assolutamente renonziò tutti li Castelli, e tutto

il suo distretto cap

copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de X.

Essendo conveniente de questi Giudici che abbino ad udire a

così di qua; come di là da Piave, et tutti i beni, ragioni, et giurisdizioni sue a questa Serenissima Repubblica come attesta la medesima historia pagina 515 et come si vede nel libro de patti : 5 : nella Cancelleria Ducale 715; onde siccome alla comunità appartenevano tutti i beni de Guidotti, così et molto più si fecero di sua Serenità ancor in proprietà.

Dalle quali tutte cose, et sole, et sole, et unitamente considerate segue, che per ogni ragione essa ne habbia suo beneplacito potuto disponere, et che chi pretende ragione in alcuno de tali beni bisogna che provi con esser l'acquisto legittimo da Serenità, siccome si ricerca a così fatta materia dei beni feudali, et suoi

ambascia
tri che
ati tolti
co stati
verso
ro a
ni che
ppellaz.
ne di
la la
le loro
il tempo
tro rag
ento f.
fino
atto la
o 1587.
ba far

Copia

1592. 19. Febbraro. In Consig. de' X.

Essendo conveniente deputar Giudici che abbino ad udire e terminare sopra le differenze e gravami degli Ambascia. tori della città e fidelissima Città nostra di Treviso e d'altri che pretendano refazione dei beni che dicono essergli stati tolti in occasione del confinar del Bosco Montello, però

L'Anderà parte che siano eletti tre Nobili nostri che siano stati in questo Consig.° i quali di quel modo e forma che è espresso nella parte di detto Consiglio 28 Marzo 1590, abbino a devenir a quella diffinizione tra predette pretensioni che gli parerà per loro conscienza, con il beneficio dell'appellaz.e come pur in detta parte è dichiarito.

E acciocchè cadauno abbino conveniente termine di presentare le loro scritture e legittimi acquisti, giusta la parte di questo Consiglio 1587. 16 Genno. e poter usare le loro ragioni sia preso ancora che non ostante sia spirato il tempo assignato habbino li predetti m.ci Ambasciatori, e ciascun altro raso presentante termine di mesi tre di far la predetta presentaz. per usar le loro ragioni, il qual termine passato non possino presentar più alcuna scrittura e restino decaduti da tutte le ragioni loro appartenenzioni, giusta pur la predetta parte 1587. 4 Zener e sia commesso al Podestà e Capitano di Treviso, e debba far il detto proclama —

1398. 20 Febraro in Pregadi

Proibisce il tagliar Boschi, Alberi, e sveggrar terreni sopra Monti, e Colline, e commina molte pene ai trasgressori.

Principalissima causa della subita escrescenza dei Fiumi da certo tempo in quà delle molte innondazioni, e delle importanti, e più frequenti rotte di quello, che per innanzi in diverse parti dello Stato nostro di Terraferma con l'innalzamento, et atterrazione degli Alvei delli medesimi Fiumi, et insieme anco di questa nostra laguna senza alcun dubbio è il continuo desboscar, con la disvegrazione, e riduzione a Coltura delli Territorj Boschivi essendo quella Terra mossa portata a basso con furia dalle acque Pioggiane, e dalle Nevi liquefatte, oltre le perdite dei Pascoli per gli animali, e distruzione dei legnami da opere, e da fuoco che per disvegrare non si rimettono più, et altri più importanti rispetti: il che essendo stato pienamente considerato nella relazione fatta nel Collegio nostro dalli dilettissimi Nobili Sig. Giacomo

Dandolo, e Francesco de Nobin ritornati dalla regolazione delle Acque dell'Adice, e constando così certo il danno, e particolar, e publico: come evidentissimo il benefizio, quando si permetti che tagliato il legname si cavino le Zocche, e si disvegri il terreno per grassarlo e posto a coltura, ma si lasci continuar a pascolo, e ritorna a Bosco, con che resti somministrato il comodo del legname, il mantenimento dei Pascoli per gli animali, e divenga più lento il disfacimento delle Nevi con ritardarsi massime per la frequenza delli Arbori la subita difesa delle Acque, onde non si deve differir più a provedervi però.

L'anderà parte, che a codesta Città, Terra, Villa, Comunità, Comunie, et a quali si voglia sorta di persone particolari, che si trovano, o si troveranno nell'avvenire possedere, o aver parte alcuna in Boschi così piantati, come pascolivi, tanto sopra Monti, e Colli, quanto sopra Valli, e pianure nelli Terreni, e giurisdizioni nostre di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Cividale, Ceneda, Conegian, Seraval, Sacile et ogni altro luogo dal Tagliamento in quà, versando tutta la medesima libertà, che ciascuno ha fin ora avuto, e potrà legittimamente avere per l'avve-

nire

nire circa il tagliar, e pascolar delli Boschi, e
di quelli disponer senza alcuna alterazione
delle loro ragioni, sia s'intenda provisto, e
fermamente deliberato, che nessuno sia chi si
voglia possa per l'avvenire sotto alcun pretesto
sradicar di nuovo alcuno di detti luoghi Boschivi
dello Stato Nostro si ben fosse ancor di già stato
tagliato, ne sia parte alcuna di esso per occasione
di coltivare, o d'altro raspare, arrar o voltar il
terreno senza espressa particolar licenza di questo
Consiglio, la quale non s'intenda concessa se
prima non si apraimo prese da Rettori le debi-
te informazioni, et avuta la loro opinione con
giuramento, e non sarà presa la parte con li due
Terzi delle Ballotte di questo Consiglio altramen-
te lasciando in detti luoghi le Zocche degli arbori
tagliati, o che si taglieranno restar debba l'istesso
sito nel suo solito esser per servizio dei Pascoli,
e da potersi reimboscar di legnami sotto pena
alli contrafattori, che saranno patroni della con-
fiscazione di essi luoghi, et altro ad arbitrio della
Signoria Nostra, e se fossero Beni Communali
o del Commune quelli, che v'avessero posto mano
per coltivarli siano oltre le altre pene statuite gli
usurpatori di detti beni condannati in altra da da-

nard

nari, Bando, e Galera ad arbitrio come di sopra,
potendosi procedere per via d'inquisizione, e di de-
noncia secreta, e gli accusatori guadagnino il
quarto conforme alla legge in materia di denon-
cie, e perchè nessuno possa pretendere ignoran-
za sia pubblicamente nelle Città, Ville, e Castelli
sopradetti proclamata questa proibizione, con
ordine alli Rettori presenti e successori, che
debbano al presente farla pubblicar ancor in tutte
le Ville sottoposte alle loro giurisdizioni in
giorno di Festa alle Chiese intimando alli
Degani presenti, che per tempo saranno di
esser loro obbligati a denonziar le contrafazioni
che seguissero sotto pena di Galera, ed ogni
anno una volta la medesima proibizione
sia pubblicata in giorno di Festa in tutte
le Ville, come di sopra, con pena alli Cancellieri
se mancheranno di farle pubblicar ogni anno
una volta di Ducati 100 = da essere tolti irre-
missibilmente, et applicati alla Fabbrica di
Palma, e debbano essi Rettori portar fede al
Segretario nostro Deputato alle voci di aver in
tempo del loro Reggimento fatte far le suddette
pubblicazioni altrimenti non possono andar
a Capello, nè esser provati in cosa alcuna.

E

E l'esecuzione della presente parte sia commessa alli Rettori delle Città Nostre sopranominate, e parimenti alli Savj, et esecutori alle Acque, et anco alli Avogadori Nostri di Comun, o dove prima si averà notizia di alcuna trasgressione.

Parte presa nell'Eccelso Conseglio di
Dieci 1601 adi 28 8bre in materia
de' Boschi

Intendendosi ogni giorno, li con
tinui, et grandissimi danni, che vengono
fatti da per tutto alli boschi di rove
re causa della poca essecuzione fin
hora data alle leggi, et ordeni per
diversissimi statuiti per tanti in que
sta materia, che è stata sempre som
mamente a cuore alli pro:
genitori nostri, non si deve tardare,
per ovviar, che non venghino danni fatti
più questo legname tanto pretioso,
et necessario all'Arsenal nostro per
il publico beneficio, di venir di nuovo
et quanto più efficace provisione, però
l'anderà parte, che salve, et riservate
tutte le altre Parti in questa materia
disponenti, et alla presente non derogante;

Sia

sia dalli Proveditori, et Patroni dell'Ar-
senal fatto far un nuovo bollo più
durabile, che sia possibile differente da
tutti quelli, che fin ora sono stati usa-
ti: col quale siano bollati tutti li Ro-
veri del Stato nostro in quelli territo-
rij che sono nominati dalle Leggi tan-
to in Campagna, quanto nelli Boschi
de particolari, sia che esser si voglia
così feudali, et etiam sottoposti a
qualunque giurisdizione, come Ecclesia-
stici ancora, che al presente si tro-
vano in esser buoni per il servizio
della predetta casa nostra dell'Arse-
nal, li quali non possino essere
tagliati in alcun modo senza licen-
tia, ne senza licentia, ma restino ri-
servati per il bisogno di essa Casa,
sotto pena di Ducati Dieci per
ogni piè di Rovere a chi farà il
detto taglio, da esser la metà del danaro

applicato

applicata al Denunciante, che sarà tenuto secreto; et il resto giusta la forma delle Leggi; non potendo al condennato esser fatta grazia di sorte alcuna.

Quelli Roveri veramente, che al presente non sono buoni per il servitio di essa Casa, siano bollati con bolle diverse dal predetto bollo, che si bolleranno quelli che sono buoni per essa Casa, secondo l'ordine che sarà dato dal predetto Magistrato in materia della sorte di esse bolle, che si haveranno a fare; delli quali Roveri segnati di bollo diverso si possi dar le licentie ordinarie, e particolari giusta le Leggi, et Terminazioni sin ora fatte, non potendo quelli esser tagliati senza licentie ordinarie, et legittime delli Proveditori, et Patroni all'Arsenal sotto pena

Di

de Ducati cinque per più alli trasgres-
sori, con la medesima conditione dell'
applicatione del denaro, e che non po-
tesse esser fatta gratia di sorte alcuna.

Sia proibito a cadauno, che haverà havuta alcuna licentia di tagliar Roveri, quella vender, comprar, contrattar, o impegnar, sotto pena di Ducati 10 per piedi a chi contrafarà, da esser data la metà del denaro come di sopra al denunciante di detta trasgressione, e il resto sia dispensato giusta la forma delle Leggi.

Li rimessi che al presente sono in essere, et che di tempo in tempo nasceranno, non possano assolutamente esser levati, o tagliati da alcuno sotto pena di Ducati cinque per pie' per cadauno, senza alcuna sorte di gratia, e all'applicatione fatta del denaro come di sopra, ma debbino restar preservati sino

Cat

al tempo della visita loro, al qual
tempo siano da chi haverà il carico
cottati giusta l'ordine sopradetto

Et perchè l'esperientia del passato
ha fatto conoscere, che non basta la
diligentia, et cura ordinaria per prov-
veder alli gravissimi, et inestimabile
danni, che si fanno nella predetta ma-
teria. Da Hora sia preso che il pri-
mo giorno che si ridurrà questo Consi-
glio sia fatta elettione per scrutinio
di esso di un honorevole Nobile No-
stro, atto a far far l'essecutione di
quanto gli sarà commesso con titolo
di Provveditor sopra li boschi il
quale habbi carico di andar nei luo-
ghi, et regolar la materia predetta
in quelli luoghi, et Territorij del
stato nostro, che sarà necessario dan-
do special carico di essequir rigorosa-
mente contra tutti li trasgressori

(la)

profonde, et altre deliberazioni, et spe-
cialmente delle descrizioni. Et debba
partir quando, et con quella commis-
sion di più che parerà al sud.o Consi-
glio. Nelle visite di tutti li Ro-
veri, che particolarmente doverà il
detto proveditor andar contan-
do de Villa in Villa, così delli Boschi
eccettuando quelli del Montello, e del-
la Valle di Montona, come delli Ro-
veri sparsi per la Campagna, debbi
far tenir in nota distintamente li
Roveri che si troveranno, e quelli se-
condo che si è detto di sopra farli bol-
lar, et di più numerata a parte ca-
dauna qualità di essi debba nu-
mero dei piedi di cadauna sorte far-
ne far nota, et al Comun di quella
Villa, dove li lascierà, ritrovati darne
debito in tre parte, cioè quelli del pri-
mo, et del secondo bollo per li Arsenali

(da

da esser detta nota fatta in un librel-
to da esser lasciato per ogni Villa il
suo, et consegnato al Decano, o Mas-
sari di quella, che ne debba haver
cura, da esser consegnati in detti
libretti dalli detti Massari alli
Conduttori fuori di tempo in tempo,
per l'esecutione di quanto seguirà
in scontro delli quali libretti haver
debba esso Proveditor un libro grande
alfabettado, nel quale debba di Villa per
Villa dar il medesimo debito alli Co-
muni in conformità delli libretti sopra
detto. Al Cassier maggior, dovendo esso Prove-
ditor del tutto dar copia e notizia
all'Officio dell'Arsenal, et al suo suc-
cessor debba consegnar il predetto libro
in suo Officio da esser consegnato, et
sottoscritto dal Secretario di detto Magi-
strato dell'Arsenal, et tenuta all'incontro
la scrittura, onde si possa veder

(sempre)

ciò è al debito delle Comunità predette.
Et perchè vi sono alcuni Boschi affittati per il Magistrato delle Legne nelli quali vi può esser qualche quantità de Roveri del predetto Loco diverso sequito buoni per la Casa nostra dell' Arsenal, sia preso, che quel tale, o tali, che haveßero affitto essi Boschi sia dal predetto Officio dell' Arsenale consignato in libretto con lo istesso ordine et modo che è disposto delli Degani delle Ville, et loro affittuali sotto la medesima pena, che hanno li Merighi delle Ville esser similmente obligati di render conto come è detto che debbano far essi Degani, et Merighi, li quali tutti siano ancho obligati di render conto similmente di tempo in tempo, quando che saranno visitati dal Proveditor, o da altri Rappresentanti,
così

o in altra maniera, quando non vi
sia il Proveditor, per intender il
scalo di tutti essi legni, et mancando
ne alcuno, et non havendo il Comun
data querela, et il dannadore; esso
Comun et affittuale siano tutti debi-
tori di quanto importerà la predetta
condanna delli Roveri dei mancas-
sero, et essa condanna sia scossa, et
distribuita giusta la forma delle leggi.

Quando fossero tagliati Roveri
senza licentia dell'Arsenal, overo in
licentia delli prohibiti, debbano li
Comuni denonciar li dannadori al
Proveditor sopra li boschi, se si
troverà in quel territorio, overo non
trovandosi il Proveditor debbino dar
la denoncia al quel Rettor, o Rettori
delle Città nostre con corte, li quali
faranno sottoporle, overo à Venetia
all'Officio dell'Arsenal; et dovendo il

Rettor

Mviga Dugan, over affittuali ha-
ver sempre tutto il premio pro-
messo al denonziante quando specifi-
catamente denonzieranno li transgres-
sori castigato che sia, s'intende sem-
pre il reo o rei. Et che cadauno po-
trà per poliza secreta denonziar
li contrafacenti da esser portata al
denonziante in una casella in quel
luogo, che parerà al Magistrato del-
l'Arsenal di farla poner, et dovene-
do essa denonzia haver notati li
nomi almeno di doi testimonij, et
finalmente notato il nome del de-
nonziante, qual sarà tenuto secreto,
in modo che sia in libertà di ca-
dauno, che vorrà di poter denonziare
li transgressori come è predetto.

Et in questa casella ne siano fat-
te doi chiavi l'una de quali sia te-
nuta dal più vecchio Proveditor, et

l'altra

l'altra dal più vecchio Patron all'
Arsenal, et finalmente dalli Rettori
di fuori con cinte sia posta dove
gli parerà una simil cassella con
doi chiave tenuta una dal Podestà, et
l'altra dal Capitanio, e dove sarà
un Rettor solo sia l'una tenuta
da esso Rettor, e l'altra dal Camer-
lengo più vecchio, et dove non sarà
Camerlengo sia tenuta la chiave
del Rettor pur con Coste solamente,
et servato l'istesso ordine come di
sopra nell'aprirla, e nel mandar
le denoncie all'Officio dell'Arsenal,
et dovendo detta Cassella esser aperta
ogni otto giorni alla presentia al-
meno di doi Provveditori et di doi
Patroni all'Arsenal, et sopra le que-
rele da quindici Roveri in suso con-
tra alcuno sia chi si voglia debba il
patron, che sarà eletto della cassa

fa

far subito formar diligente processo, justa il rito di questo Conseglio, et formato debba esser espedito per tutti tre li Patroni; essendo tutti tre d'accordo, et non essendo tutti tre d'accordo vadi la sententia in appellatione a tutti tre li Proveditori all'Arsenal, li quali per la maggior parte possano terminar, et diffinir quanto gli parerà per giustizia, dovendo la loro sententia restar inappellabile.

Et perchè vi sono alcuni, che dimandano licentia di Remer sotto nome supposito s'intenda non esser valida quella licentia, che non sarà notata sotto quel nome, che veramente verrà a far la licentia; et quello che usasse alcuna fraude in questo s'intenda incorso in pena di Ducati 10. per fiada

Et

et il Nodaro sottopena di perder l'offitio suo, et altra pena che parerà a questo Conseglio, non debba lasciar alcuna casella vacua, ne metter licentia alcuna in libro, che non fusse stata giurata, et ballotata secondo l'ordinario.

Quando occorrerà alla Casa nostra dell'Arsenal mandar fuora alcuni di suoi ministri per far taglio de Roveri per bisogno di essa Casa, essi Ministri debbano chiamar il Degano della Villa, dove disegneranno tagliarne qualche quantità, et insieme con esso tagliarli, accioche esso Degano possi dar credito nel sopradetto libretto al suo Comun del numero dei Roveri che haverà tagliato, et il medesimo ordine sia osservato da quei particolari, che haveranno havuto licentia dell'Arsenal, delli quali et Roveri tagliati

Con

con le licentia, debba il Degan por-
tar esse licentie squarzade alla Can-
celleria della Città, o Castello dove
sarà sottoposto, et dove saranno le
licentie dei Roveri tagliati, essendo
obbligato il Cancellier sotto pena di
perder la Cancelleria dove fusse, et
di non poter per tre anni ancora
essercitar più Cancelleria alcuna far-
li fede di aver portato le dette li-
centie squarzade, e senza alcun
pagamento, e senza trattener punto
esso Degan, o Meriga, et notar le
fedi all'incontro della partida, che
sarà nel suo libretto; et esso Cancellier
o Cancellieri siano sotto la predetta
pena tenuti similmente mandar
di quattro in quattro mesi sotto pena
di perder la Cancelleria, et altra pena,
come di sopra le licentie di predetti
Roveri al predetto Ufficio dell'Arsenal

(segue)

con la in conformità sia fatta nota nel
libro del predetto Officio, specificando il pre-
detto Degan, o Cavaliere il numero delle
licenze, il numero dei piedi, il giorno,
il luogo, et il nome di chi haverà fatto
tagliar, affinchè occorrendo che ne sia
tagliato alcuno senza alcuno delli so-
pradetti requisiti siano mandati ad
esecutione le Leggi; ed dovendo esser
osservati anco nel resto tutti gli
altri ordini in questo proposito fatti,
alli quali non sia punto derogato.

Di quelli Roveri, che li Comu-
ni renderanno conto esser stati ta-
gliati, o per servitio dell'Arsenal o
con licenza di esso, o che havendo que-
relato, et manifestato li dannadori
sarà stata contra d'essi, o del Comun
mandata ad esecuzione la Legge
siano fatti creditori nel libro, che
starà appresso il Proveditor in conformità

con

con li libri delli Legnami nelli quali siano retratte, et annichilate tutte le partite che fossero state mende con fraude, o contra la disposizion della prefatta parte.

Sia appresso spezialmente commesso al Provveditor eletto che debba far cavar i fossi intorno li Boschi come è disposto dalla parte del 1549 dai patroni delle possessioni confinanti con essi, et il terreno, che sarà cavato sia gittato dalla parte de' campi, non potendosi sotto pena di bando, o di galea cavar niente del terreno di essi Boschi, et quella parte dei Boschi che confinerà colle strade pubbliche, et luoghi Comunali, siano obbligati il Comun a far li fossi, et rimondarlo, et similmente siano tenuti gli affittuari li di Boschi non intendendosi di

(quelli)

quelli d'Istria: fornite le loro presen-
ti locationi di far cavar fossi di
dentro d'esse boschi, et quelli ri-
mondati, acciochè le acque possano
scolar liberamente, et non apportar
a quelli alcun danno, et non lo fa-
cendo, vi sia rimediato à suoi danni,
et interessi, con altretanta pena di
più di quello, che potesse andar
di spesa, et senza poterle esser fatta
gratia alcuna. Et dovendo finalmente
ogni cinque anni esser dato ordine
dal Magistrato dell'Arsenal di far
far la sopradetta opera di cavar i
fossi intorno li boschi come è pre-
detto.

Et dovendo finalmente dove non
vi fossero termini, esser quelli posti
stabili siano da per tutto li detti
termini.

Non si possa medesimamente cavar,

ne'

ne far transitar le legne tagliate
salvo per le strade ordinarie.

Et perchè a tanto buon ordine
sia data intiera esecuzione, siano obbli-
gati il Rettor over Rettori delle
Città con Corte nell'occasion delle
visite loro cavalcar sopra li luoghi,
et per via d'inquisizione saper
se i Boschi hanno patito alcun
danno per cagion delle acque, o p-
pur per esser stati tagliati contra-
rii, o per altra ragione; et coll'au-
torità sua provederghe, come meglio
gli parerà, facendo la disposizione
delle Leggi, et obbligati darne conto
nelle loro relazioni, et al Magistra-
to dell'Arsenal nostro, il quale deb-
ba aggiunger altri provisioni con-
forme all'ordinario, et Autorità del-
l'Offizio suo, mandato uno fuori al-
cuna volta facendo le occasioni uno

De

à Patroni per tener in freno i delinquenti, facendo formar contro di loro processo, et mantener in Officio il Guardian dei Boschi, dovendo per ogni Bosco trovarsi sempre un Guardiano deputato per l'Officio dell'Arsenal, con quel modo et ordine che ricerca il servizio pubblico, et far in forma osservar tutti gli ordini per il buon governo dei preditti Boschi.

Et acciochè non venghino consumati et guastati siano tutti gli animali che saranno trovati nei Boschi liberamente ammazzati, ne possano i loro patroni pretender che sia loro pagato il danno, ne meno restituito il morto animale, anzi di più sia dato all'accusator mezzo ducato per animal, che sarà trovato pascolar, et sia proibito in tutto, et per tutto agli affittuali, et dipendenti loro il tagliar,

o passolar in alcuna maniera le
Erbe nei Boschi, ma siano questi tali
condannati per ogni volta che taglie=
ranno o pascoleranno Erbe doi anni
in Galea, et non essendo boni siano
banditi per anni quattro di quel
Territorio, et dovendo il tutto esser
fatto eseguir dal Magistrato dell'
Arsenal contra gli transgressori, et
inobedienti, o dalli Rettori delle
Città concorrente solamente dove
sarà data la Denoncia.

Et perchè si deve aver la mira
sopra tutte le cose che li processi
che saranno formati contra quei
che commetteranno delitti così
gravi in publico maleficio habbino
ad esser spediti quanto prima si
possa da un numero conveniente
dei giudici deputati, che siano intel=
ligenti di così importante materia

(sia)

ria preso, et sopra le denoncie tutte,
che saranno mandate dai Rettori da
giudici Avvocati in suso, et che saranno
trovati nella Cassella dell'Arsenal, o
in altra maniera presentate al detto
officio debbano dapò formato, et com-
pito il processo per li patroni per se-
condo il stile di questo Consiglio esser
esser denoncie espedite dalli tre Prov-
veditori et patroni, et dalli tre Prov-
veditori et Patroni, sopra l'artelleria
insieme i quali ridotti al numero
di sette almeno possano devenir a
quelle sententie contra gli assentati
di bando perpetuo, etiam di tutte
Terre et luoghi, et con quelle taglie,
et conditioni essendo presi, che alli
parerà, et contra gli presenti con-
danna di relegatione, preggione, galea,
et altre pene corporali citra poenam
mortis, et con quelle conditioni similmente

(che)

per conscientia loro stimassero convenirsi
alla qualità di delitti commessi, et
quello che sarà per la maggior parte
di essi sententiato a bossoli, et balotte;
come si osserva nelle consiglie fia inap.
pellabile questa anco l'autorità che
ha havuto fin hora il Magistrato dell'
Arsenal di giudicar inappellabilmente
nella particolar materia di Rovori.

Della qual materia de Rovori
quanto si trattera, o d'altri legna
boni per la Casa non possa impe.
dirsi ne metter bocca in nissuna cosa
qual si voglia altro Magistrato, che
quello dell'Arsenal, il qual haver
debba sempre ogni suprema auto-
rità nella predetta materia.

Et in caso che gli paresse, che
alcun delinquente fosse meritevole del-
la morte debbano portar il processo al
Tribunal di Capi di questo Conseglio

Conciosiache

acciochè con esso Conseglio si possi ad
ministrar quella giustizia, che converrà

In caso poi che si cavasse al-
cuno delli predetti nove Giudici elletti
debba subentrar in luogo suo degl'ulti-
mi stati Proveditori, et Patroni all'
Arsenal, et Proveditore alle Artella-
rie per l'ordine di quelli che si ca-
vassero.

Et acciò che li predetti processi pos-
sano esser sicuramente, et opportuna-
mente espediti, sia preso appresso, che
non possa alcuno de' predetti Magi-
strati dell'Arsenal, et dell'Artellarie
doppo uscito del loro Officio andar a
Capello, nè esser provati ad alcuna cosa,
se non presentaranno una fede fatta
et sottoscritta dal Nodaro dell'Arsenal,
et sottoscritta anco dal numero di cin-
que almeno de' predetti suoi collega con
giuramento, et sottoscrizion di man propria

giusta

giusta la forma delle Leggi di haver
espediti tutti li processi per le denon-
cie date in tempo loro doi mesi
però innanzi al finir delli Magi-
strati, et la qual fede stata da que-
sto Conseglio gli sia colli doi terzi
delle ballotte di esso data licentia di an-
dar a Capello, et siano provati, et
quella consignata al Circospetto, et fi-
delissimo Secretario del Senato Giulio
Zamberti, et al fidel Camerier Mari-
noni, che attende col Mazor Conse-
glio al carico delle Contumacie, et
funtion sue; sotto pena di priva-
tion dell'Officio suo, la sarà lassato
andar a Capello, nè provato alcuno, che
non gli haverà portata la predetta fe-
de di licentia espedita come di sopra
per questo Conseglio, il qual solo, et non
altri habbia a concieder le predette.

Siano in obligo li Segretarj alle Leggi

di raccordar al Serenissimo Principe, si-
come pur si osserva di far al Ma-
gistrato delle Pompe di chiamar nel
maggior Consiglio ogni prima Dome-
nica di mesi li sopradetti Magistra-
ti dell'Arsenal, e dell'Artellaria, ac-
cioché da sua Serenità gli sia dato giu-
ramento di osservar in tutte le sue parti
la presente deliberazione.

Sia similmente obligato il
sopradetto Nodaro dell'Arsenal sotto
la medesima pena di perder l'offi-
cio suo, et altre pene, come parerà a
questo Consiglio di portar ogni giorno
dalle Casse al tribunal de' Capi di questo
Consiglio tutte le condanne, che haverà
fatto il Magistrato dell'Arsenal
il mese precedente in materia di Re-
meri per le polizze trovate nella cassella,
la qual siano obligati essi Capi, sotto
debito di sagramento di farle legger al

predetto

predetto Conseglio inanzi la lettura delle lettere. Et se'l transgressore fosse Nobile, et havesse passato da quindici Anni in suso, sia publicata la condition sua etiam nel nostro maggior conseglio.

Et non potendo similmente li Capi di questo Conseglio andar a Capello, ne esser provati, se non poteranno una fede fatta dal Secretario di esso Conseglio, che sarà di mese per esser data alli predetti Secretario alle voci et Nodaro alle Contumacie, di haver fatto far la predetta publicatione nel primo maggior Conseglio dopo presentata la sententia al Tribunal di predetti Capi.

Et la presente parte sia publicata sopra le scale di Rialto, stampata, et mandata alli Magistrati dell'Arsenal per la sua debita essecutione. Et sia mandata anco a tutti li Rettori

(Dove)

Dove farà bisogno, acciò la possiano registrar, et nel giorno di mercato etiam ogni anno publicar, et tenendola appesa anco similmente nelle loro Cancellerie, ad intelligentia di cadauno, et posta anco nelle Commissioni de' predetti Rettori.

Parte presa nell'Eccelso Consiglio di X.

Addì 19. Decembre 1608.

In materia di Roveri.

1608. 19. Decembre in Consiglio di Dieci.

Dalla scrittura hora letta de' i Proveditori e Patroni all'Arsenal, questo Consiglio ha inteso il disordine, che con pubblico pregiudizio viene apportato dalla Parte del detto Consiglio del 1602. 28. Novembre in proposito dell'applicazione delle condanne in materia di Roveri al qual essendo necessario di porvi opportuno remedio; Però

L'anderà parte, che salva et riservata la sopradetta parte del 1602. 28. 9bre in proposito de' Roveri in tutte le sue parti, fuori che in quella dove parla dell'applicazione delle condanne che sia nel seguente modo cioè, che nell'avvenire di ogni condanna de' Roveri che sarà fatta dalli Patroni suddetti, debba esser posta la metà nella Signoria nostra et l'altra metà sia egualmente divisa fra il Giudice che farà la Sentenza et il Denunciante, come era solito di farsi avanti la

suddetta Parte: et la presente parte sia mandata a tutti li Rettori nostri, e posta nelle sue commissioni per la sua debita esecuzione.

Stampata per Antonio Pinelli Stampator Ducale. Tratta d'altra simile esistente nella Busta Parti ecc. Consiglio di Dieci nell'archivio della Stamperia sudd.a

Gerolamo Brunello Archivista.

(Stemma.)

1667. 18. Maggio

Pro.ri Patroni all'Arsenal,

Commettemo a te . . . . che ti debbi conferire . . . .

. . . .

il quale essendo ottimo et anni vecchio che quel tu de i Communi di anni teaci . . . tutti li roveri che sono buoni o per venir buoni per la Casa dell'Arsenal nostro, li femanija, li et anco li Tolpi & l'officio delle acque facendo nota distinta et particolare della quantità et qualità di tutti quelli che haverai segnati et similmente di quelli

Conti

Roveri del tutto secchi et morti che haverai licentiati la quale al tuo ritorno presentarai alla Stanca la prima riduzione dopo la tua venuta, avvertendoti che non sarai appontato nella Cassa se non haverai presentato le sudd.e relationi. Licentiandoli, quanto alli roveri vecchi altre volte bollati et segnati, solamente quelli legni che fossero del tutto secchi et morti p natura et vecchiezza loro et non p malitioso artifitio et quanto alle zole che sogliono nascer su le zocche vecchie di roveri se ne ritrovarai una, doi, tre o più su le dette zocche, perche si esta cosa dell'impossibile che tutte possino riuscire buone per tolgli per la vicinanza loro, et per il poco umor della terra, ti diamo licenza che scanandone una o più per zocca, come ti parerà; ti possi per tua conscienza li- centiare le altre se ben vendi in legna da fuoco. Non facendo la visione et segnatura ne meno lassando far itaglio di boschi senza l'assistenza del Degano o Meriga della Villa. Non potendo di tutto il legname licentiato esser disposto in alcun altra cosa che in legna da fuoco, sotto le pene

che paresse a voi meritare la contrafattio,
nel d.o cadauno, continuando il taglio del
legname licentia.to fino a S.o Giorgio pross.o
vent.o et non altrimenti. Per il qual
servitio sarai pagato dal soprascritto, giu:
sto l'ordinario et cosi eseguirai :-

1632. 27. Decembre.

Noi Provveditori sopra il Bosco del Montello commettemo a voi Tedel Vicenzo dal Moro Capitanio alla Custodia di detto Bosco, che sotto la pubblica indignazione non dobbiate permettere, che siano introdotti in Bosco a far fuori Legne, e specialmente nell'intestada di Selva, persone forestiere, che non siano delli tredici Comuni, sotto pena così a quelli, che entrassero come a quelli, che li introdussero di Ducati 25, un terzo all'accusatore, e gli altri due terzi applicati alle spese del Montello, e di Bando, Prigion; e Galera ad arbitrio della Giustizia.

Ommissis.

1650. 14. Giugno

Ordini degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Sig.ri Francesco Morosini, Gio: Pisani, et Federico Corner, Proveditori del Bosco del Montello, lasciati a Domenico Todero Zanetti Capitanio di detto Bosco per dover esser puntualmente, et inviolabilmente esequiti.

I. Che venendo ritrovati da lui o suoi Ministri, animali così grossi, come minuti, debba esequire quanto dalle leggi, e capitoli a lui notorj viene disposto, e se alcuno pretenderà aggravarsi gli sia rissservata ragione di comparire avanti loro Eccellenze.

II. Che debbi frequentemente riveder il Bosco e ritrovando danni, o trasgressioni sia obbligato chiamar li Uomini di quel Comun, o Saltaro, ove saran ritrovati li danni, rimproverandogli di non aver dato le Denoncie, e protestandogli, che non dando li dannatori, il Commune sarà astretto ad ogni rifazione del danno conforme gli ordini in questo proposito e li Saltari castigati severamente, e criminalmente.

III. Che le querele di Taglio di Rovere, ovvero di stramar, sia obbligato di mandarle di Mese in mese a Venezia, come anco quelle, che avesse trovato nelli Communi, ovvero rice:

rele. dagli Uomini di Comun, e Saltari.

IV. Che eletti che sieno dalli Comuni li Saltarj debbi chiamar li medesimi alla presenza degli Uomini di Comun, notificandogli, e leggerli l'obbligo loro, qual è di andar frequentemente nel Bosco nel suo Comun, e le Teste in particolare, facendo diligente inquisizione, e ritrovando danni di qualunque sorte nel Legname e nell'erba con istrumenti da tagliare, ovvero animali a pascolare, è tenuto denonciar i danni di qualunque sorte ritrovati, ed insieme i dannatori immediate al Capitanio, il quale sia tenuto farli la ricevuta delle querele, e denuncie di volta in volta, che gli avesse consegnato.

V. Che nella mutazione che si fa degli Uomini di Comun debba farsgli l'istesso notificazione come di sopra.

VI. Che ritrovando Legne di Rovere venduto debba quelle di chi si sia esser perse, come anco li Carri, o Carrette sopra quali si attrovassero.

VII. Che debba far levar le Scottadure, e Marani che facilitano l'ingresso nel Bosco agli Animali, lasciando un Ponte solamen

te

mente, per Comune.

Data in Gravera li 14. Giugno 1650.

1560. 24. Giugno in Pregadi

Di gravissimo pregiudizio, e di esempio somma-
mente dannoso è il negozio rappresentato dal ze-
lo dell'i Provv.ri e Patroni all'Arsenal nella scrit-
tura letta; vi concorre non solo un evidente
lesione con la compreda fatta da Gaspare Mo-
roso, e Francesco Donati di Campi 328. in
circa a soli ducati quattro il campo, ma un
inganno manifesto mentre con tale acquis-
to è stato appreso un bosco, che mai si po-
teva comprendere nella vendita, et è poi
seguito un taglio di quantità grandissima
di roveri, e dolzi, che ad alcuno è permesso
il darlo sotto severissime pene ne anco di
un sol piede, benchè nato nei proprij terreni:
tutti essi alberi espressamente riservati per
publica ragione.

Devesi pure tener per certo, che in quest'
affare possa esser concorsa cooperazione, et
fraude di altri; onde per rimediarsi col

rigore, che richiede una tanta importanza
s'anderà parte con che con l'Autorità di
questo Consiglio sia tagliata, ed intieramente
annullata la vendita sopradetta, confermato
lo innoltre il sequestro fatto dalli suddetti
Provv.ri, ed l'altro di legname tagliato, così
che niuna cosa abbia a muoversi, o alterarsi, e per dall'Arsenal ne siano da
ti subito gli ordini necessarj, e rissoluti.
Sia nel resto la scrittura sopradetta con
tutto il negozio rimesso ai Capi del Consiglio di X. quali sieno efficacemente, e
colla maggior premura ricercati in materia così rilevante prendere col medesimo
Consiglio le risoluzioni più rigorose, ed
esemplari non solo per l'esecuzioni delle
leggi in materia di roveri, ma per le
fraude, et partecipazioni, che possono
esser state commesse nell'affare presente,
venendo però in chiaro dell'origine, e
dell'intiero stato di esso: onde poi ada=

adeguando il castigo al Delitto d'ognuno ven-
ga; non meno la giustizia che il publico
servizio a conseguire il suo Dovuto effetto,
e sollievo.

E della presente sia dato copia al Ma:
gistrato dell'Arsenal.

Serenissimo Principe

Portò a' giorni passati Giacomo Baldino re:
lazione in scrittura ai nui Prov.ri e Patroni
all'Arsenal come custode di boschi nella
Patria del Friuli, che occorso gli fosse ve:
dere distruggersi un Bosco, che conteneva
buona quantità di roveri bollati di più
qualità ottimi per la Casa; et che esse:
guendo la sua carica, imposto avesse pe:
na agli operaij di non asportar le legna,
prima che dalla giustizia riconosciuto non
fosse l'affare, et che di migliara di colpi,
e roveri a lui impossibile numerare
consistesse il taglio, che fatto fosse di
ordine di un Zuanni Marosoi, e Andrea

Donatij... compratori della settima parte de' beni comunali, che ascende alla somma di L 328 C.mi Fu da noi confermato il sequestro di legname, et commessa la formazione di processo con l'autorità impartita per diverse deliberazioni al nostro Reggimento dell'Ecc.mo Consiglio di X. Per troppo risulta il taglio evidente de' Roveri, e tolti tanti tenuti cari dalla pubblica prudenza quanto è ben noto a cadauno delle EE. VV.

Comparvero poco di poi li compratori con gli Avvocati delle lor ragioni perchè disponer potessero in virtù del loro acquisto della materia vendutagli. Veder volessimo l'acquisto: nel qual si comprende che ad essi compratori è data facoltà di estraere a lor piacere li Campi, et che hanno conseguito parte di essi con la espressione nella polizza d'incanto di alquanti Roveri. Prima di progredire così nel licenziamento

di legni tagliati come nel processo dei par-
ticolari importantissimi per, ci ci sono
dover portare a notizia della serenità
V.ra l'uno, che non crediamo publica l'
intenzione, che nella vendita segue quella
de Roveri, come legni in tutti li tempi
mantenuti, e preservati ai bisogni del
Principe: l'altro che osserviamo la
comprenda a quattro Ducati il campo,
che può riportare 1620. Ducati circa,
et che il legname sin ora tagliato vie:
ne calcolato, che trapassi li due mila
Ducati, onde li compratori nel bel princi:
pio del loro possesso non solo si sono ri:
havuti dell'esborso del Capitale, ma in
detrimento degli interessi publici hanno
avvanzato quello, che ben comprender
puote la Ser.tà V.ra, parte della quale sarà
informata delle lesioni che riceute, ri:
parare a danni, e pregiudizi del modo,
che più proprio le delerà la somma

providenza sua. Noi avendo giudicato di nostro obbligo il tutto portare a notizia: Gratia.

Dall'Arsenal. ai 22. Giugno 1650

Mario Zustinian Patron

Andrea Bernardo Patron

Ezo Tolgo Patron

Catterin Corner Patron

Girolamo Barberigo Patron

1659. 13. Settembre
Il Consiglio di Dieci

Ommissis

Sia preso, che non possa da qual si sia Podestà ne meno di Treviso, che di altro luogo, Reggimento, Magistrato, qual si sia Rappresentante, o Giudice tanto per occasione de Dazij, quanto di qualsisia altro pretendersi cosa alcuna così sopra essa Osteria, e Beccaria, come altro proveniente dal Bosco del Montello, ma che solo Giudice, e Cognitore debba essere, come è stato sempre il Tribunale dei Provveditori a detto Bosco, come pure tutte le giudicature, che occorressero di fatti seguiti nel Bosco, nella osteria, e Beccaria sopra detta Passo di Santa Mamma, del Capitanio, Uomini di quello, Fante, e Masser, debbano in esecuzione del Decreto di questo Consiglio 1607 sempre osservato anche in occasione di contese, continuarsi a fare dalli Proveditori sopradetti, senza che giammai abbiano ad ingerirsi il Reggimento di Treviso i suoi Curiali, o qual si sia altro Rappresentante

1665. Addi 18. 9bre

Che per convenienti rispetti resti proi-
bito agli sottoposti di questo arsenal che
hanno et anderanno nell'avvenire a
segnar boschi p. le legne dolci da fuoco
in conformità degli mandati del Ma-
gistrato delle Legne, il non dover licentiar
per alcuna sorte di Roveri ne vivi ne na-
scenti sopra le Zocche, ne' secchi ne' morti
in qual si sia maniera, dovendo p. le
stesse dolci eseguir il mandato di que-
sto Reggimento sopradto. et essendovene di
tal conditione doveranno tenirne nota
distinta e particolare, con la quantità
de medesimi Roveri secchi e morti, per-
che presentata a questo Reggimento possi
esser con quattro voti della Banca ter-
minato quello sarà conosciuto di giusti-
tia et equità in pena a stessi sottoposti
che transgredissero et arbitrio della
Banca terminato quello sarà conosciuto
di giustitia ed equità di questo Reggimen-
to et sia la presente terminatione
stampata et aggionta negli mandati

stesso, acciò non si possa pretender igno-
ranza da chi si sia.

Angelo Corner Cav.[r] e Proc.[r] Provved.[r]
Marco Sagredo Provv.[r]
Marco Ant.[o] Priuli Prov.[r]
Zuanne Molin Patron
Anzolo Diedo Patron
Giacomo Corner Patron.

1667. Addì 18. Maggio.

Gl'Illustrissimi et Ecc.mi Signori Prov.
veditori et Patroni all'Arsenal hanno
terminato che resti aggionto alla Termi-
natione in stampa di questo Reggimento
18. 9bre 1665. il non potersi dalla Ban-
ca di d.o Reggimento licentiare Roveri
del tutto, perchè avertiti che fossero vedu-
ti da' Proti nell'occasione delle segnatu-
re da Boschi et altri luochi se non con
Terminatione presa con tutti li sei voti
di loro Eccellenze et così etc.

Andrea Pisani Proc.r Provv.
Daniel Gradenigo Provv.r
Marco Sagredo Provv.r
Giacomo Corner Patron.
Girol.mo Giustinian Patron.
Antonio Molin Patron.

1668 22 Settembre

Considerando gl'Illustrissimi, et
Eccellentissimi Signori Girolamo Bembo,
Alvise Mocenigo 2.do, et Girolamo Bar=
barigo, Proveditori del Bosco del Montello
di quanta importanza sia, sia stato,
et debba essere sempre il mantenimento
di esso Bosco per li grandi
utili, e vantaggi, che apporta alle
continue occorrenze gravissime della
Serenissima Republica consistente
nella difesa della Religione, della
Fede, dello Stato, della libertà, e con=
seguentemente della Patria, per l'im=
piego dei legnami nella Casa dell'Ar=
senale, et il Magistrato dell'Acque, in
riguardo di che ha il medesimo con
Decreto del Serenissimo Maggior Con=
siglio 1608. 31. Xbre precisamente stabi=
lito esser stato soggetto, e dipendere

solamente

solamente dall'Ecc.mo Consiglio di Dieci;
essendo molto risoluta di loro Eccellen-
ze di attendere con la vigilanza pos-
sibile, e con loro deliberazioni alla diver-
sione possibile dei danni in esso Bosco
per dovuta venerazione alle Leggi ed
ordini molti, che vi sono in tale rile-
vantissima, e gelosissima materia.

Furono però alle medesime,
e senza punto a quelle derogare, ve-
dute, e ricordate con ammirabile
puntualità per ordini di loro Eccel-
lenze dal Nob.le Ill.mo Fiscal d'esso
Bosco Giancesco Balanzi osservate, e
lette, riservando il Decreto dell'Ecc.mo
Consiglio di Dieci 13 Luglio prossimo
passato.

Stanno nel Nome del Sig.r Iddio
con la presente Terminazione, che stam-
pata dovrà essere a chiara notizia di
cadauno pubblicata formalmente, e particolarm.te
deliberato

1'

I.° Che se in avvenire si trovasse alcuno così ardito, e temerario, sia di che grado, e condizione esser si voglia niuno eccettuato, ch'ardisse entrar in detto Bosco a far danni di sorte alcuna incorrano nelle pene già sotto descritte, e chi quelli accusassero, ritrovati che siano li colpevoli, conseguiranno li benefizj, che sono stati soliti concedersi contro le Dannatori. Cioè quando la condanna sia di pena pecuniaria avranno la terza parte di essa, e quando sarà corporale, come di Bando, Galera, Prigione, il benefizio sarà maggiore al beneplacito di sue Eccellenze, e li accusatori, ovvero denunzianti saranno tenuti secretissimi in ogni processo, ed in ogni caso. Li quali benefizj a più chiara intelligenza di ciascuno saranno qui sotto parimenti descritti, e spiegati.

II.

II. Per li Animali Bovini, Cavalli, Muli, o Asini saranno ritrovati essere stati nel Bosco, siino condannati li Patroni per ogni Capo, e per cadauna volta £ 15.

III. Per li animali menudi, cioè porci, castradi, pecore, saranno trovate come di sopra, siino condannati li Patroni per ogni Capo, e per cadauna volta £ 6.

IV. Per le Capre per animale il più pernicioso fra tutti al Bosco £ 10. per cadauna la prima volta saranno ritrovate, e la seconda volta siano date prese, e confiscate giusta la Terminazione primo Febb.o 1617. ed altri Ordini in questo proposito.

V. Cadauna persona che anderà in Bosco a far erba, oltre il perder la Massora, la quale le debba esser tolta immediatamente, e s'intenda condannato

condannato &c.

VI. Quelli veramente, che fossero trovati con Legne così dell'Incapassade, come non Incapassade, cadino nella pena di esser condannati a servir in Galera dai Condannati con li ferri alli piedi per uomo da Remo, prigion, bando, o altra pena ad arbitrio di Sue Eccellenze.

VII. Non possasi da chi si sia adoperar Legne del Bosco in far Razzi da Carro, Doghe da Botte, Tinazze, in far qual si sia altro lavoriero, ed anco Legne lavoriate, o non, sotto le più rigorose pene Criminali, e della vita ad arbitrio di Sue Eccellenze.

VIII. Quelli, che poco temendo, o niente stimando li presenti giustissimi ordini, saranno trovati nel Bosco a commetter la seconda volta danni

(in

in esso, e fino di qual sorta esser si voglia verrano effettuato, saranno irremissibilmente castigati di pena Criminale come Galea, Bando, Pri. gione, ed altre pene maggiori ad arbitrio di Sue Eccellenze.

E perchè più che mai continuano li danni nel Bosco per quelli delle Contade di S. Salvatore, Collalto, e Montebelluna, però inerendo alli giustissimi Proclami del Magistrato di loro Eccellenze de di 7. Marzo 1613. e 16 Febbraro 1618, non dero. gando mai ad altri ordini leggi e Terminazioni fatte etiam per la Deliberazione 15. 7bre 1592. e con l'auttorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci, perciò con la presente espressamente loro Eccellenze, precisamente, e positivamente dichiarano, che non sia alcuna persona di qual grado, e condizione

condizione esser si voglia, che ardisca
a sguazzo, o con Barche passar la
Piave dalla banda del Bosco, e dan-
neggiarlo sotto pena capitale, ve-
nendo nelle Forze, e non essendo pre-
so, di Bando perpetuo da tutte le
Terre, e Luoghi sottoposti al Domi-
nio così da Terra, come da Mare,
Navili armati, e disarmati, e dalla
Città di Venezia, e di confiscazione
di tutti li suoi beni presenti, e
futuri, e di qual si voglia modo, e
tempo li potessero aspettare. Rom-
pendo li confini, ed essendo preso o
venendo ammazzato, abbiano li Captori,
o Interfettori fatta legittima fede dell'
interfezione lire seicento di piccoli
delli suoi beni, se ne saranno, li quali
esser debbano sempre obbligati alle ta-
glie, se non di quelle della Cassa dell'
Eccelso Consiglio a questo deputata.

(Quello

Quello, che sarà consegnato vivo nelle forze, sia condotto nella Città di Treviso, dove da quel Rettore per mano di Ministro di Giustizia, sopra un solaro eminente, gli sia fatta dividere la testa dal Busto, sicchè muoja.

Abbia l'accusator per premio lire seicento di piccoli, convicto, e castigato, che sia il Reo.

Ma perchè in alcun tempo da chi si sia non possa esser trascurata la notizia di questa giusta volontà e mente, per questo la su detta Terminazione stampata che sarà, dovrà esser pubblicata non solo nella Città di Treviso nel luogo solito, ma nelle Chiese dei tredici Comuni e quella di Monte Belluna, e sul mercato del medesimo, come nelle Vicarie di S. Salvador, e Collalto nella maggior frequenza del

Popolo

Popolo, ed affissa alle porte della Chiesa, e posta una stampa nella Regola, Libro, o altro di cadaun di essi tredici Comuni, e dato alli Rettori delle Chiese; ne abbiano una perpetua notizia tutti quelli Saltari, Marigli, Uomini di Comun; e altri, che sono, o fossero obbligati a custodir il bosco, da esser queste ripubblicate ogni anno tre volte almeno all'Anno nelle Chiese di essi tredici Comuni, cioè la Seconda Festa di Natale, quella di Pasqua, e la prima Domenica del Mese di Nord, come pure nelle Chiese di Cottalto, S. Salvatore, e Monte Belluna, in giornate, che abbondano della maggior frequenza di Popolo.

Dovendo i Saltari conforme le loro obbligazioni adempir puntualmente il suo Debito dando le notizie dei danni seguiti con le Denonzie di quindici in quindici giorni al Capitanio, o al Magistrato

Di

di Loro Eccellenze, facendosene far nota; o ricevuta di loro cauzione, e le più importanti subito; rimanendo così essi, come cadaun altro dalle cose sopradette, saranno irremissibilmente castigati con tratti tre di Corda, come cadaun altro inobbediente.

Rimanendo espressamente obbligati il Capitanio, e suoi Ministri ordinarj a cavalcare, e visitare il Bosco, come pure il Fante, e Messer loro in questa Città debba portarsi alla Fondamente nove, a veder se vi fossero sopra Zattere, o Barche di legna, Dasse, Fassi, o altro di Contrabbando, protestando a cadauno che mancasse nella propria incombenza, oltre la pubblica indignazione, severi castighi per le ommissioni, trascuratezze, e mancamenti nel proprio Ministero.

La presente Terminazione stampata dovrà esser pubblicata ogni anno la seconda

Festa

festa di Natale nella Città di Treviso, e
nelle Ville di Lustignana, Paderno, Cama-
lò, Sant'Andrea, Villorba, e Merlengo

Girolamo Bembo Proveditor

Alvise Mocenigo 2do Proveditor

Girolamo Barbarigo Proveditor

1668 18 9bre

Approvata nell'Eccelso Conseglio di Dieci

Pietro Trevisan Seg.

1671. 26. Giugno in Pregadi

Proibisce lo svegrar, zappar, e voltar terra nei Monti, o tagliar Alberi per non pregiudicar, ed imbonir la Laguna.

Conosciuto dalla maturità di questo Consiglio importantissima la trasgressione praticata, e che si andava avanzando nella coltivazione, nel zappare, svegrare e voltare ad oggetto di coltivare od altro il terren delle Montagne, ha con positivo Decreto sotto li 2. Gennajo 1654. increante ad altro 20. Febbrajo 1598 espressamente incaricata la virtù del Magistrato sopra i Beni Communali, ed approvato il Proclama da essi formato in tal proposito, e ne fu commessa l'esecuzione anco a Rettori di Terraferma con la pubblicazione di esso. Presentandosi però al presente, che contro la pubblica intenzione si vadino sempre più inoltrando le disubbedienze, e li pregiudizj particolarmente alla Laguna per le torbide, che con le pioggie cadono

(da

da essi Monti, e portate dai Fiumi vengono a fermarsi in essa derivandone da ciò quelle conseguenze dannosissime, che possono essere bene comprese dalla pubblica prudenza, a che aggiungendosi il danno, che ricevono i poveri Comuni, ~~restano privi~~ dei Pascoli, Fieni, e Legne per loro bisogni a tutto si deve provvedere con li mezzi più risoluti. Però.

L'anderà parte, che sia nuovamente incaricato il Magistrato sopra Beni Comunali a prender per mano questa importante materia, e col riflesso a quanto fu stabilito sotto il 2. Gennaro 1654 ordinare, che sia pubblicato altro Proclama, col quale resti proibito à chi si sia, e sotto le più rigorose pene il zappar, arrar, o voltar terreno ad oggetto di coltivar il terreno delle Montagne, e il svegrare e sradicare Alberi esistenti sopra le medesime inquerendo contro li trasgressori così per il passato dell'anno 1654. sino al presente, e nell'avvenire per la dovuta correzione dei trasgressori.

E perchè s'intende lo stesso praticarsi anche nei Boschi del Piano così di pubblica ragione come di particolari. Resti perciò incaricato il Reggimento dell'Arsenale a bene

in.

internarsi in questa importante materia e conoscinto dalla prudenza di quei Provveditori, e Patroni il dovuto rimedio devenghino a quegli ordini, che stimeranno opportuni accciò in essi Boschi non siano fatte novità pregiudiziali al Pubblico servizio ma siano obbedite le Leggi, e ordini in questo proposito devenendo per via di inquisizione in lume se nei Boschi del Piano siano stati fatti simili pregiudizj contro la pubblica mente per le mature deliberazioni —

1675. 10. Luglio

De Ordine degl' Ill.mi et Eccellentissimi Signori Proveditori sopra il Bosco del Montello

Si fa pubblicamente sapere che restando prohibito per molte Parti, e specialmente per la Terminazione del Magistrato 1668 30 7bre approvata dall' Ecc.mo Conseglio di X, che li animali così grossi come minudi non possino esser introdotti nel Bosco del Montello sotto pena pecuniaria alli Patroni di essi ogni volta che in quello fossero ritrovati, come in essa Terminazione; ad ogni modo si ha introdotto sagacemente dalli sudetti Patroni di far condurre nel sito prohibito di sopra espresso da Fanciulli non adulti le Mandrie de Bovini, Cavalle, Mule, Asini, Porci, Castradi, et Pecore, con oggetto

ingioso

viziosa di sottrarsi al castigo, asserendo in
difesa esser essi animali fuggiti ac-
cidentalmente nel Bosco per l'impotenza
di chi li custodiva inabile a divertire
il viaggio ad essi Animali. Onde Sua Ec-
cellenza a divertimento di questa frode
fa chiaramente intendere, che per li
animali della preaccennata condizione, che
saranno trovati in Bosco, resteranno
condannati li Padroni di essi la prima
volta in quella somma, che si spende
essa Denunciazione, e la seconda confi-
scate gli animali a pubblica disposiz.
Restando ancora proibite le Pasture
nel Bosco, con pretesto delle quali s'in-
troducono li disobbedienti, diramando li
Roveri per farsi strada, e tagliando
li Semenzali in pubblico sito pregiudi-
zio, per il che saranno li Rei e Fab-
bricatori di esse Pasture castigati se-
veramente, oltre la perdita della Pastu-
ra, che dovrà essere immediatamente

Dimessa

abbruciata, con la pena afflittiva anco nelle persone ad arbitrio dell'Eccellenze loro, et sia pubblicato alla Provedaria, et in le Chiese tutte dei 13 Comuni

Pietro Morosini Proveditor
Gio Ba Badoana Proveditor
Gio Badoer Proveditor

1673. 18. Luglio

Fu pubblicato l'oltrescritto Proclama nelle Chiese della Provedaria, e tredici Comuni.

1673. 13 Settembre

Noi Proveditori sopra di Boschi del Montello

Commettemo à Zorzi Marastoni Capitanio nostro, che nella ricorrenza occasione di seminar giande, e far nascer i semenzali debba lui portarsi personalmente nel Bosco, ed ivi dar gl'ordini necessarj, tanto alli Comuni d'esso, quanto ai particolari, che saranno obbligati a questa funzione, perchè il tutto segua con buon ordine, ed al publico beneficio, proibendo a qual sia condizione di persone l'entrare nelle stangate, che doveranno farsi, dove saranno gettate le semenze, acciocchè non restino calpestate, e divertito il nascere de' semenzali medesimi, sotto pena ai trasgressori di lire 25 per cadauna volta, ed altre ad arbitrio del Magistrato, facendo

pubblicare alla Provedoria, e nelle Chiese dei 13 Comuni il presente ordine nostro, perchè resti in tutte le sue parti eseguito.

Piero Moresini Proveditor

Giò Balbadonna Proveditor

Alvise Mocenigo Proveditor

1676. 12. Agosto

Gli Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Proveditori infrascritti

Ommissis.

Perchè si asserisca, che il Capitanio presente dopo che si attrova alla carica non hà saldata la Cassa, hanno positivamente terminato che il Capitanio, e successori suoi debba di quattro mesi, in quattro mesi saldar puntualmente la Cassa sotto pena di Ducati vinti applicati ad arbitrio di sue Eccellenze, non potendo il Scrivan passati li quattro mesi sudetti sotto la pena stessa girar partita alcuna, se non previa positiva terminazione di tutte tre loro Eccellenze, a questo fine, che materia tanto importante d'esazione di dinaro non venga prorogata con danno pubblico, e camminino sempre ben ordinata, ed aggiustata la scrittura stessa

Nos.

Non potendo mai il Capitanio, o Succes-
sori far alcuna immaginabile spesa
senza Terminazione sottoscritta da
tutti tre gli Eccellentissimi Prove-
ditori, e dal Segretario, che ne dovrà
tenere il solito registro, e le polizze
delle spese dovranno pure esser sottoscrit-
te dalle Sue Eccellenze, e saldate.

Ordinissimi

Piero Morosini Proveditor

Alvise Mocenigo Proveditor

Lodovico Barbarigo Proveditor

1678. 28. Febbraro
In Conseglio di Dieci

Ordinarij

E perchè in molti luoghi si può praticar la semina delle ghiande per facilitar maggiormente l'accrescimento delle piante, et semenzali novelli, restino incaricati li Proveditori al Ufficio di Lare gli ordini propij, onde segua la semina nella forma accordata:

1649. 17. Maggio in Visita
Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Proveditori

Dovendo Sue Eccellenze dar essecuzione
puntuale al Decreto dell'Eccelso Consiglio di Dieci
28. Febbraro passato per rimediare al disordine
grave corso da molto tempo, che la maggior parte
del Bosco resta senza la renuta di piante, e semen-
zali novelli; et avendo nel sopraluogo fatto da
Sue Eccellenze diligentemente osservato il buon
principio incaminato colla semina delle ghiande
e col aversi trapiantati molti semenzali novel-
li nelle costiere fatte nelli Comuni di Giarera,
Bararia, e Nerresa, coll'aver anco schiarato
parte delle piante verso Levante, per far domi-
nar maggiormente il Sole, e considerato il
beneficio, che detta operazione sarà per appor-
tare continuandosi in più luoghi per fare
accrescere li semenzali stessi.

Hanno terminato, che nel mese di Agosto
come più proprio siano tagliati li legni
nelle costiere da farsi, e poi nel mese di No-
vembre si abbia a praticar la semina della
ghianda, essendo in quel tempo buona, e fresca
per impiegarsi in tal essercizio. E perchè sia
praticata detta operazione senza confusione,

ed in più tempi, hanno terminato, che per anni cinque debba continuarsi ogni anno per ogni Comune la semina, ed aggiustamento di sei in otto costiere in Levante colla forma praticata nelle Comuni sopradette, dovendo restar circondate colla Sgunada, per preservarle dal pregiudizio degli animali —.

Ill.mi

Giò Batta Bofarini Proveditor

Piero [illegible] Proveditor

Alv.se Giustinian Proveditor

1688 7 Aprile

Essendo assoluta volontà degli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Proveditori del Bosco del Montello, che li pesi del pane, e delle Carni, come anche le misure del vino, che si vendono nell'osteria di Nervesa loro giurisdizione, camminino con buon ordine, e senza defraudo alle povere genti, che se ne provedono, e non come si è osservato, hanno terminato, che il Capitanio del Bosco di quando in quando portarsi in detta Osteria, e Beccheria a riveder li detti Pesi, e Misure; dovendo riferire di mese in mese l'esecuzione della presente Terminazione, e per puntual osservanza della quale ne debba esserli data copia &c.

Francesco Giustinian Provvedr

Antonio Da Mula Provvedr

Angelo Morosini Provvedr

1690. 4: Luglio

Rimanendo stabilito dalle Leggi, che assolutamente chi si sia, sia chi esser si voglia niuno eccettuato non possa erigere, ne poner Pantiere in Bosco, ne nei Confini di quello, sotto pena speciale della perdita delle medesime, e d'esser anco abbrugiate, o fatte abbrugiare dal Capitanio, come resta espressamente incaricato nelle sue Commissioni. Hanno Sue Eccellenze inerendo alle medesime pressamente commesso al medesimo che se in esito saranno state ritrovate Pantiere, e da lui, o dal Comune, e suoi Huomini alla sua presenza levate, e fatte levare, come debba senza immaginabile dilazione quelle far abbrugiare alla presenza degli Huomini di Comun, portando subito dopo la denonzia contro quelli l'avessero tese per

poter procedere più oltre contro il Delinquente, il che tutto sarà all'oggetto d'adempier puntualmente le Leggi, e Proclami in questo proposito, pubblicate ne' varj tempi

Marco Corner Proveditor

Girolamo Gradenigo Proveditor

Francesco Dolfin Proveditor

1697 18 Genn.° Terminazione

degl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori all'Arsenal del dì 18. Gennaio 1697. in proposito del taglio e condotta de Roveri sani e morti, approbata nell'Eccellentissimo Senato sotto li 27. Detto.

Mentre versano gl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori all'Arsenal sopra l'importante materia de Roveri trovano degne di riflesso le licenze che si concedono a' Particolari per il taglio de' Roveri sani e morti nei boschi et altri luoghi, ad oggetto uno di ben cautellare li riguardi essentiali del publ.co servitio, salve e riservate l'altre deliberationi alla presente non repugnanti, hanno Terminato e fermamente statuito:

Che non possa sotto qual si voglia colore o titolo permettersi o praticarsi alcun taglio delli sopradetti Roveri inutili nelli boschi publici, se non in occasione delle curationi che di tempo in tempo saranno comandate, li quali doveranno all'hora essere ridotti tutti in legna da fuoco e disposte poi secondo parerà alla prudenza dell'Eccellentissimo

Reggimento che si sta rivanente eccitato ad in-
vigilare perchè sia adempita la pubb.a volontà
con tutta la più esatta cautela.

S'intende pure espressamente proibito il
rilascio di alcuna licenza di taglio delli stessi
Roveri morti nei boschi de particolari quando
non vi sia preciso Decreto dell'Eccellentiss.o Se-
nato che lo permetti, escludendosi però da que-
sta proibizione le licenze solite concedersi
a Patroni de Molini Edifizj e simili.
Per quello riguarda poi essi Roveri secchi e
morti sparsi per le campagne nei residi
e fossi lontani dai quali si sia bosco, così pub-
blico come particolare, habbino a restar
puntualmente eseguite le Terminazioni del
Reggimento 18. Aprile 1665. e 18. Maggio
1667. in tale proposito, e sia rigorosamente
vietato il licenziarne alcuno se non nel
concorso di tutti li sei voti della Banca, do-
vendo la fede giurata del Perito, e da altra
firmata degli huomini di Comun legalizzata
dal Parroco di quella Villa esser confir-
mato che li Roveri medesimi siano ve-
ramente secchi e morti, per natura e

vecchiezza

vecchiezza loro e non p malicioso artificio —

Omissis Aliis No. 10

Lorenzo Correr Inquisitor

Alvise Mocenigo Inquis.re

Anzolo Diedo Prov.r Inquisitor

Costantin Franceschi Seg.r

Dato dall'Eccelso dell'Arsenal di Venezia

...

Nod. e Sindaco Grande dell'Arsenal

Stemma

1700 20 Agosto

Il Serenissimo Principe

fa sapere

et d'ordine degl' Illustrissimi et Eccellentissimi

Sig.ri Proveditori e Patroni all' Arsenal

Inherendo al Decreto dell' Eccelso Consiglio di X. 1601. 28. Novembre e dell' Eccellentissimo Senato, et in particolare 4. Febb.o 1593., 12 Giug.o 1694: 27. Settembre 1698. e 5. Giugno 1700. in quali viene raccomandata a loro Eccellenze la Sopraintendenza della materia dei Roveri vivi e morti, fanno pubblicamente intendere

Che valendosi da molto tempo in quà con poco riguardo alle severe proibizioni di tante Leggi emanate in più tempi dall' Autorità Sovrana e da sue Eccellenze per divertire li danni e pregiudizi che vengono inferiti nelle piante dei Roveri nelli boschi di pubb.a ragione dati in custodia a Comunità e da particolari nelle Campagne e Rivali ove si trovano Roveri nel Territorio Padovano, Vicentino, Mestre Trevisana, Asolo, Piave, Livenza e nel Friuli perchè non siano tagliati, scorzati, scalvati cimati Roveri e Cavezzali di sorte alcuna

ma tutti custoditi e conservati al servizio di Sua Serenità per l'opere e bisogni della Casa dell'Arsenal, ma allegando ignoranza li comuni delle Ville e Comuni stanno, essendo non solo quei Roveri sparsi per le Campagne ma pongono mano anco nei boschi pubblici e riserbati per le sole occorrenze di questa Casa facendo di Repubblica e Patrimonio irremarcabile con dannato traffico con convertir li medesimi in legne da fuoco et altro, comanda che si intimi e pubblicamente a devenire contro li trasgressori [illegible] urgendo altre urgenze della Patria. Onde che Sue Eccellenze Illustrissime per levar ogni occasione fanno espressamente sapere che per alcuno sia di che grado e condizione esser si voglia niuno eccettuato ardirà poner mano a tagliar, cavar, scorzar, cimar, né inferir alcun benché altro minimo danno nelli Roveri e roverazzi divenuta in qualsisia luoco esistente e particolarmente nelli boschi di Sua Serenità e de Comuni far pascolar animali, fumar [illegible], tagliar arbe né poner mano sotto pretesto di tagliadure de legne [illegible], abbenché li boschi fossero di sua parti-

colar

olar ragione, se non con le debite et ordinarie li=
cenze e mandati del Reggimento sopra dell'Arsenal
giusta il Decreto dell' Eccell.mo Senato 1698. 22 giugno
in pena de Ducati Ducento da esserli levati irre=
missibilmente, ne di poterli esser fatta grazia alcu=
na in nissuna parte, oltre le altre pene in que=
sto proposito dalle leggi stabilite di Bando, Prigion
e galera, e non avendo modo di pagar la pena
sopradetta, venendo preso d'anni cinque et più
a servire in galera con ferri alli piedi per homo
da remo giusto alli ordini della Camera dell'arma=
mento, et altre maggiori, secondo la qualità del
trascorso da esser formato debitore della pena
sudd.a al Magistrato all' Armar, e non essendo
buoni da galera anni sei di Camerotto con la
pena sopradetta, ne possi mai liberarsi dall'
una ne dall' altra condanna se prima non
averà effettivamente contati li Ducati Ducento in
questa pubb.ca Cassa dell' Arsenal, abbenche avesse
fornito la condanna, restando li Commissi, Guar=
diani, Ammiraglio et altri tenuti nel termine di
giorni quindici presentare in questo Reggimento
dell'Arsenal o nella Cancelleria delli Ministri
fin hora seguite, come anco con quelle in
avvenire, mentre conseguiranno il beneficio

con puntualità dalle leggi stabilite in ragione di 35. 30. come disponghino le leggi e denon tianti, convinti e castigati li rei, concedendo SS. EE. Illustri facoltà a qualsivoglia altra persona sia delli prenominati il poter presentare o far pervenire le denontie sudd.e di oltre l'esser tenuti segreti conseguiranno le 35. 30. sopra es. presse.

Siccome i ne Eccellenze Illustrissime hanno col mezzo del presente Proclama dichiarita questa pubb.a volontà, di più fanno sapere a tutti li Communi, Merighi, Saltari, Guardiani, et altri chi spetta di dover far pervenire questi lumi dei dannadori, che se la giustizia venirà in cognizione p. altra via per le denontie dei tagli, spiantadure ed altre trasgressioni di qualsivoglia sorte, come si è detto di sopra, che son obbligati loro notificare al Reggimento nostro o Rettori con lettera non li saranno posti in considerazione le prove de dannatori o contrafacienti, ma caderanno nella pena come se fossero complici delle trasgressioni.

E perchè si osserva essere anco introdotta una dannabile pratica, che atrovandosi delli roveri tagliati p. conto pubb.o nelle Boschi, Strade e Ca
pricatori

ricatori, questi vengono sforzati, tagliati e de-
sgroppolati et infiniti simili danni con molto
pubblico pregiudizio, essendosi lecito asportarli
dal loco a loro per suo maggior comodo di commet-
tere tal fraude nascondendo li med.mi in siti
remoti tirandoli fuori dell'ordinarie cavezzadure
et in capo qualche tempo tagliarli e convertire
li medesimi in legne da fuoco o venderli con no-
me di rovere perso, però l'Ecc.mo Ill.mo vo-
lendo a questo dannato abuso ponervi un ag-
giustato compenso fanno pertanto intende-
re che a alcuno si sarà lecito tanto uomo
come donna, putte e putti niuno eccettuato
di commettere simile delitto e li nominati in-
correranno in pena di servir anni cinque
in una galera nella forma sopra espressa, le
donne anni cinque di prigione e di essere fru-
state e maggiori condanne, a più delle qua-
dre riguardo ai loro commessi errori.
Siano li Comuni obbligati nel termine di gior-
ni otto dopo la pubblicazione del presente far-
ne le polizze ole piovi de salvani, guardiani
e Meriglio del marcapero e la custodia dei
boschi giusto all'ordinario e poi nel termine
di mese uno debbano quelle far pervenire

al Reggimento nostro dell'Arsenal per la solita approbazione delle persone elette giusto la sopra'espressa Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci 1601. 28. Ag.to, perchè possi eseguirsi da cadauno quanto si è detto di sopra.

Resti espressamente proibito a tutti gli Arsenali Marangoni, Saltari, Guardiani et altri destinati alla custodia de' Boschi della Serenissima Signoria e dati in governo a Comuni il permettere a qualsivoglia persona, sia di che grado o condizione si voglia niuna eccettuata il taglio di alcun rovere, nè vivo nè morto ne' Boschi prenominati riservati solo per le pubb.che occorrenze, abbenchè avessero le licenze nostre a stampa concesse dal Reggimento in pena tanto alli sudetti Arsen.li Marangoni, et altri sopradetti quanto a chi ordinasse far eseguire il taglio di Ducati 200 -, bando, prigion, galera riguardo alla qualità delle persone, ma solamente quelli possino effettuarle nei boschi de particolari Campagne e Rivale con quelle formalità dalle leggi permesse e solo si conservi li boschi sopradetti riservati solo per le occorrenze di questa Casa. Restando seriamente incaricato il Deputato al

cavar

cavar le licenze de' roveri presente e successore, oltre il notar sopra le licenze il nome della villa, aggiongervi queste formali parole espresse ai boschi pubblici e dati in custodia a' communi, in pena di bando, prigion e galera ad arbitrio della giustizia.

Tutti gli animali che saranno ritrovati nei Boschi sì pubblici come privati a pascolare possino da cadauno esser ammazzati, e li Padroni di essi cadino in pena de Ducati dieci per testa, oltre la perdita dei morti animali, quali siano liberamente di quelle persone che li ammazzeranno, siché sia in libertà di cadaun di ciò praticare, e particolarmente li Guardiani, Consigli, e Zuppani, officiali et altri che saranno destinati alla custodia e guardia d'essi boschi, et la pena d'esser levata, ne per qualsivoglia maniera li possi essere fatta grazia, se non consegnano esborso in questa Camera pubb.ca, et non avendo modo di poter supplire di bando, prigion, e galera, come meglio parerà alla giustizia riguardo alla condizion delle persone.

Sia parimente proibito agli officiali de boschi il pascolo d'animali suddetti, sementi

dal ciò ne causa un notabile pregiudizio e con= sumo delle giande e delle piante ma perchè non continuino seguendo il bisogno, nemmeno punar grande, tagliar arbori sotto qualsisia inimagi= nabile pretesto sotto tutte le pene sopra espres= se e perdita d'animali, oltre esser decaduti illico dall'affittanze, ne mai più in vita loro potersi più prendersi ad affitto giusto la Parte 1601. 28. Novembre.

Li degradanti destinati, che seguito il taglio de Roveri e dopo bollati e numerati le vengo= no da Proti consegnati per dover quelli poi riceversi agli ordinarj Caricatori doveranno aver particolar mira, del tutto il numero che di volta in volta sarà seguito il taglio de Roveri, Pezzoni, Scorzami, Bratizzioli et altro che sarà prescielto per li bisogni di questa Casa, sì de Pedali, come Cimali, sie= no intieramente condotti, e mancandone debbano esporsi la quantità a questo Reg= gimento dell'Arsenal con quei lumi da chi potesse esser causata la mancanza, perchè con le formazioni dei diligenti Processi si possi venir in chiaro dei De= linquenti in pena d'anni tre di Galera,

e,

ò di restar privi di tal carico, usando ogni diligenza per sollecitare li condotti medesimi et adempire con puntualità tutti li loro obbli: ghi espressi nella Terminazione dei Precessori nostri 16. Maggio 1678. in pena come so: pra et altre maggiori ad arbitrio di questo Reggimento.

Sia specialmente comandato giusto alla Parte 1549. e 1601. 28. 9bre. dell'Eccelso Consiglio dei Dieci a tutti li possessori dei Beni confinanti alli fossi che circondano i boschi di far cavar intorno alli medesimi per quanto si estendono i loro confini, et il terreno che sarà cavato sia gettato dalla parte dei campi, non potendo gli operarj sot: to le pene di bando e galera, cavar niente di terreno dalla parte di essi boschi e quella parte dei fossi dei Boschi, che confinerà con le strade pubb.e e luoghi Comunali siano ob: bligati li Comuni medi.i più confinanti far ca: var li fossi per quella lunghezza a loro spettas: sero, et li fossi che sono eretti in mezzo delli boschi, quelli hanno in custodia li Comuni, e che godono il beneficio degli avanzi de' ta: gli siano parimente tenuti a cavare le

medesimi e per gli altri boschi assicuradi che hanno fossi dentro dei boschi gli assisanali debbano cavarli e far cavare di grandezza e profondità sufficiente al bisogno mante=nimento de boschi et acciò anco le acque abbino il suo natural corso e non inonda=no li medesimi con notabile pregiudizio delle piante e de roveri, e mancando sa=danno a questa ripublica pubb.ca volontà fa=ranno fare l'escavazioni a suoi danni, spese ed interessi oltre la pena di pagar il doppio della spesa ed altre corporali ad ar=bitrio nostro, quali escavazioni doveranno esser eseguite per tutto il mese di aprile p.o v.o così doverà esser praticato le medeme d'anni cinque in anni cinque in conformità delli sopradetti Decreti.

L'esecuzione di sì fruttuosa operazione perchè sia con quella puntualità come ri=cercano le pubbliche urgenze eseguita, re=sta appoggiata al zelo de pubblici rappre=sentanti di far ciò eseguire cadauno per quanto s'estende la sua giurisdizione nel termine sopra espresso, e di praticare tutte le diligenze maggiori contro gli renitenti

per la puntuale osservanza —

Molto è a cuore di Sue Eccellenze Illustrissime il buon profitto che ne riceveranno li boschi sì per l'escavazione e divieto de danni espresso nel presente Proclama, ma somma mente considerano con attenzione aumentare li medesimi e moltiplicar le pian te in quei siti ove per li danni infiniti e tagli spesso mancanti di piante consi derano molto giovevole che parimente sia raccomandata al zelo tanto delli predetti Rettori con Corte quanto degli altri pubb.ci Rappresentanti de Reggimenti il coman darsi a debito tempo la semina della ghianda in quei Boschi che con spiacere s'intendono scarsi di piante e particolar mente in quelli della Frassinello, Danon, Lancion et altri tra Piave e Livenza e nel Friuli che valerà a loro merito e di pubblico aggradimento questa urgentissi ma operazione, incaricando li tenuti a dover quella praticare.

Et il presente Proclama sia stampato, pubblicato e mandatone alli Rettori con Corte, perchè illico sia fatto pubblicare nelle

Città, Terre e luochi soliti, et in tutte le Chiese delle Ville, e fattone anco affigger una stampa sopra le Porte delle Chiese sotto le loro giurisdizioni a chiara notizia di ciascheduno, et a qual prima Domenica di mese siano incaricati li Parrochi nell' hora del maggior concorso del popolo leggere il presente in pena de Ducati 100. la metà da esser data al Denunziante provata la mancanza col mezzo di doi testimonj, che saranno tenuti inviolabile secretezza.

Dal Reggim.to dell' Arsenal di Venezia
li 20. agosto 1700 –

Franc.o Grimani Proved.r = Domenego M.
Piero Venier Proved.r = Nicolò Corner
Costantin Morosini Patron = Anzolo Mich.

Nicolò Olivo Nodaro e
Scrivan grande all' Arsenal

Add.i 31. Agosto 1700. pubblicato
Proclama da Ant.o Moretti Comand.
a S. Marco e Rialto al loco solito in
e per tutto come nel detto.

Stampato p. Pietro Pinelli
Stampator Ducale.)

1701. 18. Luglio

Gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi
Signori Proved.ri al Bosco del Montello

Essendo stato deliberato con Decreto del Eccelso Consiglio di Dieci d'impo nere qualche moderato aggravio so pra l'uso delle Calcare, Forni, e Forna ci d'ogni sorte vicine al Bosco del Montello entro le miglia cinque per il tempo, che lavorassero tanto so pra quelle, che di presente tengono il vero fondamento, quanto sopra l'altre, che in avvenire fossero concesse con le solite formalità dalle Leggi pre scritte così di Calcina, e Pietre, come di quelle, che servono ad uso di lavo ri, ed incaricato il Magistrato di Loro Eccellenze a darle stabilita la contri buzione, alla quale devono l'une, e le altre soccombere, ed estendere Terminaz.

onde abbia effetto la Sovrana Pubblica
Volontà; Loro Eccellenze hanno coman-
dato, che per ogni fornace di Cenere
debbano essere annualmente contri-
buiti nella Cassa di questo Magistrato
Ducati trenta V. C. e Ducati venti pure
V. C. senza altri aggravj per ogni Cal-
cara, forno, o fornace di Calcina, e
Vetro, da esser esborsati così li primi,
come li secondi per quelli anni che
si lavorerà di più in più mese anti-
cipati; ma che non possa in esse
principiarsi a poner fuoco senza li-
cenza in iscritto del prefato Eccellen.
Supremo Magistrato sottoscritta da
Loro Eccellenze, nè possa la medesima
rilasciarsi, se prima non sarà se-
guito il pagamento della prima rata,
oltre li quali esborsi non abbiano le
medesime a risentire verun altro
aggravio nè al Magistrato di Sanità

Eccellenze, nè altrove. Dovendo però
dette Fornaci, ogni volta, che s'accen-
deranno, esser prima visitate dal
Capitanio, nè potendo abbruciarse
Legne del Bosco, che non siano li-
cenziate, e bollate sotto tutte quelle pe-
ne, che restano stabilite dai Decre-
ti dell'Eccelso Consiglio in caso di
trasgressione, oltre l'immediata di-
struzione della Fornace, perchè non
seguano contrabbandi nè danno al
Bosco, e per sicurezza così del predetto
pagamento, come dell'adempimento
delle altre condizioni sopra espresse,
dovrà esser data idonea, e sufficiente
pieggiaria per la summa di Ducati
cinquanta al Magistrato di Loro
Eccellenze, ovvero al Capitanio del Bo-
sco dalla Provveditoria.

Per adempimento di che hanno lo-
ro Eccellenze terminato, che restino

./.

sospese di calcare tutte fornie, e fornaci, che di presente esistono, ancorchè abbiano il fondamento delle pubbliche Concessioni, dovendo li loro Possessori, per valersi delle medesime, aver la predetta Licenza, e la presente doverà esser stampata, e trasmessa al Capitanio del Bosco del Montello, perchè resti pubblicata ne luoghi soliti a chiara intelligenza d'ognuno, e per la sua inviolabile osservanza.

Angelo Corner Proveditor

Lunardo Emo Proveditor

Antonio Dolfin Proveditor

Terminazione 8. Luglio 1703

Pagina 58.

Noi Leonardo Mocenigo e.

Omissis

Che in qual si sia bosco tanto di ragione pubblica, e dei Comuni quanto de particolari persone esistente così tra Piave, e Livenza come in tutti gli altri Territorj dalle Leggi nominati debbano nel termine di mesi tre dalla presente essersi curati, e mondati all'intorno i fossi tutti chiudendo ed impedendo intieramente con essi ancora qual si sia Strada, e transito che vi fosse così ad uso Comune, che a comodo di qual si voglia particolare.

( ) Terminazione 19. 9mbre 1704.

Pagina 11.

Ommissis

Che non venga dentro d'essi Boschi rinovata la libertà delle Strade, e de transito a beneficio, e comodo de' Particolari dovendo in obbedienza alle Leggi, e Determinazione nostra 1700, 8. Luglio approvata dalla pubblica Autorità, e dal Decreto successivo dell' Eccellentissimo Senato 27. Giugno decorso esser procurate per l'ingresso né loro beni per altre parti fuori dei Boschi, fatte effettivamente da noi tagliare quelle che con temeraria arditezza s'erano state introdotte, e col mezzo delle quali li Boschi sono stati in passato notabilmente pregiudicati &c.

Terminazione

in proposito de' cavamenti de' fossi e di divertimento delle acque che inferiscono danni alli boschi.

Noi Lunardo Mocenigo

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ec. Provveditor et Inquisitor sopra Boschi in Terra ferma.

Nella visita pur ora fatta da questa Carica di numerosi Boschi esistenti nei Territorj tra Piave e Livenza, si è rilevato l'animo nostro con particolare sentimento e non poca amarezza delle cause che avevano altamente confluito alla destruzione de' Roveri, sia derivata dalla negletta escavazione de' fossi benchè dalla vigilanza Pubblica e dalla benemerita attenzione de' Maggiori fosse stata in varj tempi con appositi ordini e savie risoluzioni comandata e prescritta.

Vidimo importante difetto, servendo d'impedimento così bene allo scolo delle acque de' Boschi, che alla produzione di novellami, si è reso col corso del tempo irreparabile ancora la perdita de' legnami maturi, mentre stagnando in alcuni nell'anni stessi privi del loro respiro per li fossi nell'universale atterrati e benchè sono molti de' Roveri et li principali intieri per tal causa marciti e resi inutili all'occorrenze pubbliche et altri travagli della

Cura dell'Arsenale. Ciò à pertanto del molto
tre[illegible] facilitato universalmente e così alle Sor-
gine che agli animali li [illegible] nei Bo-
schi, reso in alcuni meno osservabile
dall'uso pernizioso e proibito dalle strade
e transiti, con l'esercizio continuo de'
tagli, e col costume dannato de' Capitoli
[illegible] di [illegible] [illegible] salva
[illegible] che in [illegible], massime
di ragioni publiche [illegible] sono ridotti li ricchi
depositi di più secoli impoveriti, e [illegible]
[illegible] alcuni [illegible] [illegible]
gl' [illegible] dalle colpe de' mal-
fattori, et alcuni per tali iniqui danna-
[illegible] cause nell'alveo di grappio che
[illegible] nome?

[illegible] dall'accenzione del nostro zelo
la particolarità specialissima delle [illegible]
senza [illegible] l'applicazioni della [illegible]
ca a studiare li [illegible] valevoli a ri-
mettere con rigore e con forza in vigore [illegible]
[illegible] inviolabile osservanza le leggi in tal
proposito già stabilite. Mezzo il più e-
[illegible] a togliere il corso alla qualità
notabile dell pregiudizio a [illegible] del
[illegible] in molte parte la funzione e la
[illegible] dei Boschi, Patrimonio altrettanto
singolare e prezioso quanto indispensabi-
le a mantenere la libertà et il Dominio,
[illegible] perciò anche alle [illegible]
dell'[illegible] [illegible], con le quali [illegible] com-

pimento

piaciuto benignamente rimetterci di formare la Terminazione che risultasse aggiustata nella materia con [illegible] risoluzioni [illegible] nelli Decreti venerabili dell'Eccelso Consiglio di Dieci 1549. 13. 7bre e 1601. 28 Aprile termi-niamo, stabiliamo e nella più efficace ri-soluta maniera comandiamo.

Che in qual si sia Posto tanto di ragione pubblica de' Comuni, quanto di particolari persone, esistenti così tra Piave e Livenza [illegible] gli altri Territori della legge, nomi-nati debbano nel termine di mesi tre dalla presente essere [illegible] intorno li fossi tutti chiudendo ed impedendo intie-ramente con esso ancora qual si sia sera-glio [illegible] che si fosse così di uso co-mune che a comodo di qualsivoglia par-ticolare.

Dovranno esser fatti per indispensabil-mente ridotti alla larghezza di piedi cin-que [illegible] in bocca, e tre di fondo giusto all'ordinario e praticato, e la terra tutta escavata gettata dalla parte dei Campi con proibizione a chi si sia d'in-tacarne il [illegible] quantità o in qual si voglia uso il terreno de' Fossi.

L'escavazione di tali Fondi dovrà essere fatta così in [illegible] dunque ogni triennio avvertire indispensabilmente nel mese di Maggio da Patroni e Possessori dei Beni con [illegible] con [illegible] pubblici, dei Comuni

e le ragioni de' particolari per quanto s'esten-
de la loro porzione de' confini d'ognuna. Poi-
ché come l'obbligo è relativo all'avvedenza
dovuta alle leggi, così gli è conveniente che le
strade tanto quanto che i lor fossi mai furono
servono al vantaggio universale de' Pubblici,
e servono ancora ad utilità particolare delle
diverse campagne nell'uguale beneficio de'
scoli.

In quella parte alla quale con' in appresso
Pubbliche strade o Terreni Comunali in cui
tutti dovranno esser fatti e curati li fossi
dalle Comunità, le quali dovranno farli tenere
curati, ed escavati ne' loro fossi, e ne'
fossi annualmente di ragione pubblica li
Scoli Scoladori che fossero nell'intorno d'essi;
e dove non vi fossero scoladori, e li ricer-
casse il bisogno, et per la più facile deri-
vazione delle acque, e miglior conserva-
zione di detti fossi siano pure obbliga-
te esse Comunità di farli nel termine con-
tinuo di mesi tre, e tenerli ogni triennio
come sopra escavati; imperciochè come dette
Comunità dovranno godere il beneficio delle
Comunali cimali de' Roveri all'occasione
de' Tagli per le occorrenze della Casa dell'
Arsenale o per particolari, con l'uso delle
ordinarie Ciedure ne' Fossi vicini, gli è
giusto all'incontro che siano obbligate al
peso di tenerli preservati da tutto ciò che può
esser loro di pregiudizio e di danno.

... [illegible] Scoladori all'interno de' Boschi de'
Particolari dovranno esser fatti da' soli Padroni del
fondo Boschivo, a quali spetta non solo l'avvan-
taggio delle ramaglie e Radinade de' Roveri all'oc-
casione antedetta, e l'utile tutto dell'altre le-
gne, ma si considera a loro benefizio ancora
la preservazione de' proprj Capitali, e l'alter-
nazione di [illegible] de' loro che alle pub-
bliche urgenze più fruttuosi e fecondi.
[illegible] si è pure rilevato che alcuni Boschi
rapporto di ragione Pubblica, oltre l'acque loro na-
turali, alle [illegible] dalla malizia de'
Particolari con le [illegible] che vi anno intor-
no de' loro Campi [illegible] de' soliti loro Scola-
dori [illegible] per incuria, o per esimer-
si delle spese de' cavamenti, e dell'obbligo
di tener riparati li Ponti, Cavali, e le Scola-
dori medesimi, il che vien moltiplicando a Bo-
schi stessi li motivi del danno contro la na-
tura, et il giusto, et il Pubblico servizio,
così chiamando uguale provvido conveniente ordi-
namento e comandiamo risolutamente a chi
più [illegible] di qual si voglia condizione e grado
che avessero fatte e Scoladori, quelli inca-
nalassero l'acque de' loro Beni, o de' loro con-
finanti ne' fossi de' Boschi, o in siti che
inclinassero alli Boschi stessi, che debbano
nel termine predetto di mesi tre averli tutti
intestati in maniera durevole e valida
da tal parte che corrisponde ai med.i Boschi,
portando l'acque in altri siti da chi [illegible]

[illegible] di quelunque [illegible] del [illegible] di [illegible]
mitissimi anni, e per cavarli da mano dei Subdelegat-
i delli Scoladori, e rinnovati del Sali, [illegible]
[illegible] non resti mai [illegible] il Sindaco di
ritornare l'acqua in suo nelli Scoladori, ma restino
libere invece, e lontane anche dal pericolo di ap-
portarsi mai il più minimo pregiudizio.

Importante è l'oggetto della presente Termi-
nazione, si rilevava dal [illegible] di [illegible] preservare di
[illegible] d'ogni tempo [illegible] ed inviolabile
l'osservanza, ma come l'esperienza della
[illegible] anni ha fatto conoscere che di più
valido impiego per conseguirla di [illegible]
non solo della Deliberazione, ma dal [illegible]
[illegible] delle Provisioni generali, e
[illegible] che alcuno
[illegible] di beni confinanti con li Scoladori
[illegible] conditione [illegible]
[illegible] di comunicare [illegible]
[illegible] interpo-
[illegible]
[illegible] li Scoladori delle loro
[illegible] non osservano nel termine pre-
fisso [illegible] e pro tempore [illegible]
adempire interamente e perfettamente a
[illegible] rispettivamente ingiunto
[illegible] s'intendono immediatamente caduti
nella pena di Ducati Duecento, metà della
quale resti applicata alla Cassa del Reggi-
mento, e l'altra metà all'Arsenale per le [illegible]
occorrenze di questa Città; ed in quanto al

che,

nel che farà l'esecuzione, ed il rimanente a chi [illegible] darà alla giustizia alla cognizione del [illegible]. Delle quali pene non potrà [illegible] mai [illegible] grazia [illegible] alcuna, ma dovranno [illegible] irremissibilmente [illegible], potendo levarla tutto il predetto Eccmo. Magistrato quanto il Rettore o Rettori nel territorio dei quali si commetteranno le trasgressioni, le pene afflittive di prigione, bando ed altro ad arbitrio dello stesso Eccmo. Magistrato, avuto il riguardo alla condizione e qualità dei contravventori, oltre l'esser [illegible] del risarcimento di tutti i danni e pregiudizj che per alcuna delle antedette cause derivassero a Pubblici ed all'interesse dei Privati.

E perchè possa aversi in ogni tempo la sicurezza dell'esecuzione che deve esser alla presente prestata, si commette all'incontro dei [illegible] de' cavamenti dei fiumi, scoladori, ed alla [illegible] dei fiumi, canali ed altro [illegible] possono destinati e da [illegible] che con [illegible] [illegible] [illegible] rinnovare l'uso delle strade [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contravventori portarne [illegible] [illegible] [illegible] esibendo dei denunzianti dei più [illegible] termini [illegible] giuramento che ciò sia stato interamente eseguito, ovvero non lo fosse stato in parte o in tutto, la [illegible] ancora do-

desertori, e così ugualmente ogni licenza avviare
li Moniglie che s'attroveranno in Casa il mese
di Maggio debbano ancor che fossero assenti nel
susseguente di Giugno portarle dentro il mese
istesso al Rettore, e Rettori, sotto li quali staran-
no soggetti, sotto le pene pecuniarie et afflit-
tive antedette, ed essendo poi appresso anche tali in
solidum al risarcimento d'ogni danno e pre-
giudizio che patissero i Popoli. Potendo in oltre
difetto, siccome notate le Denonzie di ogni altra
negligenti, et al Rettore averanno fatte soggette e all'
Reggimento Eccellentissimo all'incontro con la sicurezza
d'aver il beneficio del quarto della pena, e così
pure gl'interessati nelle Campagne per tutto, che
ricercassero anche loro il cavamento dei fossi
Scoladori et il riparo ordinato de' loro Canali.

Li Rettori levando o non levando le pene do-
veranno immediate accompagnare le [illegible] di-
note Denonzie di tempo in tempo al detto Ec-
cellentissimo Reggimento con li lumi di ciò che
averà la loro habitudine esercitato nel solo quanto
del lievo delle pene stesse perchè non restino
sugli uni o dall'altro [illegible].

E perchè non manchi alcuna delle ar-
[illegible] possibili a rendere le innovate [illegible]
regione piissima della presente, ingiunge
sotto le pene comminate a' Moniglie l'
obbligo ancora al Sindaco e [illegible] delle Podestarie
[illegible] così annali che loro
funzioni et in ciascun altro luogo, Territorio,

città

alli Capi che sono destinati al governo delle Pode-
starie e Comuni, e sotto qual si sia titolo, e no-
me che siano, e di loro cancellieri, che terminato il
periodo prescritto ai Consigli della presentazione
delle Fedi, note ordinarie, debbano dentro il mese
di Luglio portarsi alla visita di tutti li Boschi che
si attroveranno nel loro Territorio, ed estendere
pure una Scrittura generale di tutto ciò che ritro-
veranno di difetto e d'inobbedienza alla presente
Terminazione, notificando fedelmente in detta
Scrittura quelli che fossero descritti [illegible] ac-
colti, dovendo dentro detto mese di Giugno
averla presentata nelle mani del pubblico Rap-
presentante, il quale abbi incarico di ricevere
spedirla con puntualità al pred.o Eccmo. Reggi-
mento per l'effetto sopra ordinato.

Li Cancellieri del Rettore o Rettori che si
attroveranno pro tempore siano pure obbligati
trasmettere tutte le Fedi, note, Denunzie, Rela-
zioni o Scritture suddette, che li saranno pre-
sentate a detto Eccmo. Reggimento nel termine so-
pra espresso delli mesi di Giugno e Luglio pre-
scritto, in pena di Ducati Duecento da es-
ser [illegible] detto stesso Eccmo. Reggimento, ed
applicata alle pubbliche occorrenze di quella
Casa, dovendo detti Cancellieri far seguire il
Registro della presente nella loro Cancelleria,
ed in [illegible] Territorio a lume de' sindaci,
[illegible] nel caso non seguisse da detti Cancellieri tal
disposizione di pena, siano dalli stessi Eccellenti

Reggimento giusti e puntuali esattori della medesi-
ma, nel Magistrato Ecc.mo de' Provveditori, e
tre savi sopra gli Offizj, dalli attuari del qua-
le non potrà mai essere con ritardato il so-
lito sollievo per l'esenzione d'altre, quella
[illegible] che mai avevano godere dell' premio paga-
mento di soldi per pa.ri in cassa del Reggimento
Ecc.mo all'Arsenale.

Ad oggetto che non possa mai da alcuno pre-
tendersi all'oscuro di questa Ordinanza, come pure dovranno in-
caricati li Parrochi di pubblicarla in [illegible]
nel primo mese dell'anno, inerendo al mag-
gior concorso del Popolo, et affiggerla sopra la
porta della loro Chiesa; così pure dovranno li me-
desimi annualmente ogni anno nella prima Domeni-
ca di ottobre fra dalli stessi Parrochi, e in [illegible]
rinovata la pubblicazione med.ma così
che resti sempre ravvivata ad universale no-
tizia, in essa venga la [illegible] volontà, et abbi
ad essere in tutti li tempi inviolabilmente
osservata et obbedita.—

Rovigo li 8 luglio 1703.

Lunardo Mocenigo Provveditor et Inquisitor
sopra [illegible] in Terra ferma

Francesco Giustinian Savio Canc. D. [illegible]

Il Segret.o [illegible]

1703. 18. Agosto

Fu approvata dall'Ecc.mo Senato.

1783. 22. Febbraro. In Consiglio di Dieci.
Al Podestà di Treviso, e Successori.

Commissis

Vi diciamo col Consiglio Nostro di Dieci esser pubblica risoluta volontà, che in ordine ai precitati Decreti abbia a sussistere colle sue esenzioni l'Osteria, e Beccaria nel Colmello di Nervesa, senza che in esso ad aprirsene altra, nè che possano li Dazieri per qual si sia pretesto a portarle disturbo, o pregiudizio sotto tutte le pene, che pareranno al Magistrato Sopra il Bosco del Montello per l'autorità, che tiene, e che se gl'impartisce. V'incarichiamo anche di far registrare in cotesta Cancelleria, e Camera le presenti nostre a memoria dei Successori, e perchè non possa mai addursene ignoranza.

1764. 28 Giugno in Pregadi.

All' Inquisitorato Boschi

Le vostre lettere N.i 32. e 33. ci sono riuscite
colla solita soddisfazione. Attenti voi alla ven:
dita di Legni secchi, et inutili, come vi si è
prescritto vediamo l'applicazione vostra a pra:
ticarla con forma cauta, a cautela dalle frau:
di, e comune profitto. È stata in quest'oggetto
l'emanar i Proti con l'ordine del bollo, e
farne la stima e tasso per bosco; così sia
[illegible], che a tutt'altro avvertirete con
zelo, procurando d'avvantaggiare quanto
si puote il pubblico interesse. Nelle difficol:
tà però, che incontrate di concorrenti, vi
permettiamo, che possiate accordarla anco
con l'abilità del pagamento in rate, facen
dolo con quelle cautele, che andate divisando
per pubblica sicurezza, e in tal caso non
corrispondessero l'esibizioni alle misure,
che fossero convenienti rimetterne alla

vostra prudenza l'incanto, introducendo an
co in cotesti Comuni ciò, che si pratica per
il Corso del Sentello, onde o nell'incanto, e nell'
altro possa esser a voi facilitata la conseque-
zione dell'incanto con il maggior pubblico
avvantaggio. Intimate a Carlo Caguella l'
esborso dell'importar della vendita, che l'
avete già deliberato, attenderemo il denaro
in questa Cassa del Conservator del Deposito
come vi avevamo scritto aggiungendo il
di più, ha avete incassato di condanne, o
altre vendite. Intanto poi, che si và di-
sponendo la costruzione della palliada, la
quale già deliberato, conoscendo noi, che
possa esser per ora sufficiente alla cus-
todia del porto il numero di sei, o otto
Soldati, come considerate vi diciamo, che
abbiate a levar gli altri, e rimandarli co-
me superflui alle loro insegne ..
Quanto in fine pregiudiche all'introduzio-
ne de Bovini la libertà del passaggio, che
tentano i particolari per loro bovi da

comprendono abbastanza dalla vostra lettera.
Non trovandosi però permettere in alcun modo
sarà parte vostra il sopra intendere,
e siano eseguite le pubbliche Leggi in
questo proposito, così che abbino li parti-
colari tutti a transitare per altra parte
a scanso di pregiudizj che vengono inse-
riti ai boschi tuttochè ben ci promettono
da voi eseguito con la maggior attenzione
in argomento di vostro merito singolare

De parte – 114 –
De non – 0 –
Non sincere – 3 –

Angelo Contarini

1764 – 21 Nov.

Lunardo Mocenigo

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Proveditor ed Inquisitor sopra li Boschi in Terraferma.

Titolo III. Una delle importanti cure costanti col Principato, che riguardò in ogni tempo con impegno di special premura il pubblico zelo fu l'importanza ben rilevante di rendere tutelata la sussistenza de' boschi [illegible] [illegible] [illegible] spiegarono abbondanza quanto la [illegible] attenzione [illegible] saggie leggi state sempre [illegible] [illegible] che [illegible] il rigor di più pene di leggi promulgate in protezione di questi boschi, [illegible] altre volte col vocabolo di proibiti e [illegible] ne' sacri [illegible] denunciarli, e gli castighi comminati a colpevoli non furono tuttavia ripari sufficienti a difenderli dalle invasioni [illegible] dai delinquenti. [illegible] ben [illegible] chiamato il [illegible] la Pubblica Autorità con [illegible] [illegible] e correggerli con tutto ciò [illegible] prevaluto del continuo nell'animo de' [illegible] ladroni [illegible] loro [illegible] il rispetto dovuto alle sovrane [illegible] [illegible] e violate.

La [illegible] de' mali [illegible] dall'abbandono de' boschi in chi doveva essere la più attenta e fedele custodia, [illegible] raccomandati ai comuni, [illegible] ed essi il primo [illegible] scandolo la libertà [illegible] ai [illegible] agli [illegible] il [illegible] esempio di queste

[illegible] terra il [illegible] e paludoso in certa maniera
[illegible] i primi figurandosi di essere [illegible]
dall'obbligo di render conto nel lungo disfacimento delle
[illegible] delle leggi [illegible] ordina-
te, quali godevano d'un'aperta franchigia da ogni
[illegible] fatale prosciugamento de' Boschi.
[illegible] non vede [illegible] altro oggetto che
d'appropriarsi [illegible] all'[illegible]
[illegible] e obbligo indispensabile della fede-
ltà che devono [illegible] per la preservazione di
capitali [illegible] solo ed unico fi-
ne del loro utile e del loro interesse. –

[illegible] boschi maturi per qualità e per
la natura locali interi a [illegible]; non meno
che gli [illegible], e dal ferro con egual
[illegible] legni [illegible]
gli animali col pascere, si attirano la maggior
parte dei Boschi con ricambio inseparabile del
[illegible] non [illegible]
tato in [illegible] di Selve spopolate di vegetabili e
ai [illegible]. Benché in ciò altrettanto deplo-
rabile la pubblica calamità, quanto che passate
in costume le colpe restano esposte egualmente
le scarse reliquie de' Boschi fino ora in alcuni
[illegible] mettono in contingenza tutto
il frutto migliore del demanio, con le quali il
[illegible] e l'[illegible] della Camera ha studiato atten-
tamente di [illegible], e renderli fecondi così alle
pubbliche entrate, aggiungasi che a quelle alle

quali

quali li D[illegible] per provvedere de' [illegible].

Maturando con l'esame di ciò che è capo di pernicioso nel passato, il trovo conveniente alla importanza del notabile No. di soldati di numero Bombardieri la regolarità di tre Punti da quali principalmente si attendano [illegible] che [illegible] la premura del Pubblico interesse. Uno abbraccia la puntualità della più [illegible] fedele custodia de Rispetti. L'altro l'osservazione inalterabile e regolata delle consegne de Bombardieri, ed il terzo l'obbligo in generale de' medesimi di rendere conto del tempo [illegible], sebben valide alle antichità delle leggi reiteratamente prescritti in proposito con tanto Pubb.co danno trascurate e neglette. Con questi essenzialissimi oggetti attendendo in obbedienza alle Ducali Ministrali dell'Eccell.mo Senato 26. Genn.o dec.o la presente Terminazione Regolatrice di nuovi precisissimi abusi e disordini, con la quale intendendosi rinvigorite le venerabili leggi dell'Eccelso Consiglio di Dieci specialmente 1530. 26. Genn.o 1537. 27. Febb.o 1544. 13. Decembre, e due 1582. 5. Febb.o e 1601. 18. Novembre, come pure li Decreti [illegible] dell'Eccell.mo Senato 1650. 26. Giugno, 1704. 28. Giugno, e 6. Settembre, ultimamente decr[etata] la Terminazione formata dal benemerito zelo del Reggimento Ecc.mo all'Arsenal 1706. 20. Agosto, la quale che unitamente dovrà essere ristampata. Tutte

[illegible] loro alla presente non ripugnanti [illegible]
[illegible], le [illegible] raccomandiamo.

LII. Come con idea di provvida mente è stata dalla Regia Pubblica Autorità con Decreto 1790. 5. Giugno comunicata interinalmente la materia dei boschi al medesimo [illegible] Regolamento all'Arsenal, e relativamente [illegible] dal Magistrato Ecc.mo all'Arsenal qual [illegible] agli Esattori dei Boschi. Così restituendosi alla sua intiera salutare osservanza la legge [illegible] 28. 8bre, solenne [illegible] pubblici de' Comuni [illegible] come si già con l'accennate leggi espressamente è ordinato e prescritto, poiché sebbene li Patroni de' terreni boschivi godano la ragione proprietaria del fondo, non diminuisce punto quella giusta e diretta del supremo, assoluto ed incontrastabile Dominio del Principe sopra le piante tutte e legni di Rovere sì vivi che morti in qualunque luogo esistenti in vigor di tutte le leggi e particolarmente del sopra riferito Sovrano Decreto 28. 8bre. Devono sempre e solamente dipendenti dalla Pubblica Autorità. Tal obbligo [illegible] ed inalterabile ai predetti Comuni ogni qual volta li Boschi che esistono nelle loro Ville e pertinenze [illegible] al [illegible] ed a' giudizj il Pubb.co

Di

di qual si sia danno, niuno eccettuato che sopra i
[illegible] ne' Baroni di qualsivoglia [illegible] ordinato
e consentito [illegible].
LV. [illegible] perchè [illegible] al [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible] all'universale [illegible]
[illegible] l'importanza tanto rimarcabile [illegible]
[illegible] di quello che sopra particolarmente [illegible]
ad obbligo di soli [illegible], nel qual im-
piego [illegible]
[illegible]
[illegible] il termine [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] siano pubblicati del loro [illegible], o
[illegible] termine
dal [illegible] di giorni quindici, dopo la pubblicazione
della presente [illegible] la riduzione delle loro [illegible]
[illegible] il [illegible] dalla
legge [illegible] e terminazione del Reggimento [illegible] ai
[illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
quali con titolo e nome di [illegible]
[illegible] immediate il loro [illegible] ed i nomi del

ranno stesa legittima consegna dei Bovini e dei legnami [illegible] Bovari [illegible] anno, perchè chi ne abbia l'obbligo di denunciarli e di [illegible] l'insolidità dell' [illegible] [illegible] [illegible] tengano esattissimo conto dei Bo[illegible] [illegible] tutti di Bovari che [illegible] ai modi [illegible] [illegible] di quelli che mancassero, e dei Bovini [illegible] [illegible], ed in qual si sia forma in [illegible] [illegible] Bovari in [illegible] praticati.

T.VI. [illegible] a questo fine [illegible] dello Commune [illegible] del Trattato nel quale avrà [illegible] dai Bolli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il Libretto istituito dalla legge [illegible] [illegible] [illegible] a risposta [illegible] Bollo [illegible] [illegible] tutti di Bovari e di [illegible] novelle che vi [illegible] [illegible] presente [illegible] dalle Bolle [illegible] bollate e delle quali [illegible] di prendervi [illegible] [illegible] particolarissimo conto in Das [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo in Compagna [illegible] [illegible] [illegible] Partita dei Bovari [illegible] di Bovari [illegible] [illegible] ricavati in conseguenza il numero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con bollo del [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible] particolari con [illegible] ed ordinarie licenze dovendo pure esprimere [illegible] il tempo delle medesime, il [illegible] in cui saranno eseguite, ed il giorno e il nome [illegible] [illegible] delle persone che le faranno eseguire, ed [illegible] quelli saranno tali come [illegible].

[illegible]

LVII. Difficile che eseguissero senza confusione le consegne quand'elle fossero in esso [illegible] de' [illegible] al succedere di anno in anno troppo frequenti; e stabiliamo a senso di ciò che già vi debbano gli alunni nell'obbligo della custodia e tutela de' Bestii e Bovini due anni continui, e tanto più quanto fosse tardato a dar essi la riconsegna a' [illegible] che avranno ad intraprendere l'impegno come si disse tre mesi prima dello spirar dei quali i due anni volevano [illegible] quelle persone a succedervi, sempre delle più abili e puntuali, alle quali dagli attuali terminato il tempo dell'obbligo con la consegna del libretto sia fatta egualmente a ella i Bestii e Bovini nel loro intiero numero e qualità riservati quelli che fossero stati legittimamente tagliati, e così di due in due anni.

LVIII. Persuasi che la ragione [illegible] col [illegible] del tempo, e col benefizio massime del [illegible] in ogni parte avanzate fin nelli figli [illegible] il numero di novellami [illegible] con [illegible] grande [illegible] col semplice [illegible] impiego delle [illegible] i Bestii maggiormente fecondi. Perciò ordiniamo che all'occasione della riconsegna fatta dalle custodi, che usciranno [illegible] ed aggiunte sopra il medesimo libretto a debito de' suddetti, ed a loro pure consegnati tutti i già novellami che [illegible] a uno [illegible] fino a [illegible] [illegible]

olea, affinchè apparisca sempre il merito della Custodia [illegible] di quelli [illegible] li quali saranno stati preservati ed altre specie.

LIX. Non essendo mai abbastanza difeso l'interesse del Pubblico dalla [illegible] dei [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] dell'[illegible] indispensabile [illegible] [illegible] [illegible] Dalla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] dalle note sul libro [illegible] [illegible] con Pubblico Bollo, e [illegible] [illegible] però [illegible] ancora alcuno [illegible] [illegible] [illegible] il taglio senza alcuna d'essi [illegible] stato [illegible], [illegible] in qual [illegible] maniera offesa, [illegible] di [illegible] pubblico [illegible] dalla [illegible] loro precedenti specialmente [illegible] generale del [illegible] uniti in [illegible] come [illegible] a [illegible] a rendere conto e [illegible] il Pubblico dell'[illegible] o danno [illegible] stato praticato della maniera che resta dalle leggi e particolare [illegible] dalla [illegible] Terminazione ordinato e prescritto.

LX. [illegible] oggetto [illegible] facile loro qual custodia [illegible] [illegible] mai in [illegible] d'al[illegible] [illegible] [illegible] quella

[illegible]

de Precapori forse i cavalli; Dichiarando che sebben fatta
la consegna non possano quelli che usciranno dall'
impiego intendersi mai nella loro [illegible] li-
beri dall'obbligo di riparare li danni med.i, e
dal castigo che meritassero se non averanno fede
giurato de' loro successori d'esseri seguita la
stessa consegna med.a di non aver trovato ne Boschi
ne nei Rolli o Boschi che avevano avuto in cu-
stodia alcuna mancanza, taglio, pascolo, incendio,
introduzione di strade, avvicinamento de' fossi o
scoladori, o altro in pregiudizio d'essi e del Prin-
cipe.

LXI. Come i Custodi sono alcuna volta obbligati
all'emenda e risarcimento de danni, così devono a
loro indennità de' Comuni essere sollecitati e vigi-
lanti nell'esercizio della loro custodia, e alterna
però a chi l'effetto che abbino di rispettare tutti
tutti che verranno con Pubb.co ordine pubblicati
per la Casa dell'Arsenal con bollo di Boschi, e
più particolarmente con le licenze acciò possino dar
il credito nel loro libretto de' seguiti tagli, de quali
seguirà seguisca il taglio.

LXII. Se li Rovereti che si trovano in molti Comuni
quelli Rivali, strade e nei Boschi comunali coll'
ornamento d'esse licenze con l'[illegible]
[illegible] in uso ed utile de' Particolari, et saranno
inventati, converranno immaginabilmente la
custodia dalle Leggi prescritta, e sarà infrazione
commessa: Poiché quanto che le stesse licenze restino
nelle loro condizioni rigorosamente adem-
pite.

[illegible] della medesima [illegible]
[illegible] col taglio di usurpato di seguito [illegible]
[illegible] termini [illegible]
[illegible] detto taglio [illegible] eccezione
[illegible] abusivamente [illegible]
[illegible] Ciascuno de' predetti
Custodi [illegible] con obbligo di partecipare imme-
-diatamente [illegible] alla Cancelleria della Città e Ca-
-stello [illegible]
[illegible] state presentate, perché dai Cancellieri
[illegible] un aggravio nel [illegible] tutto
[illegible] de' Custodi [illegible]
[illegible] riferita in [illegible] proposito dall'an-
[illegible] 28. 7bre [illegible]

LXIII. Ciascuno [illegible] di impedire [illegible] tutto
potere il taglio di qualsiasi legno di rovere
senza il precedente [illegible] ed il permesso
della licenza [illegible] unicamente per
[illegible] titolo d'accomodar
[illegible] stato [illegible] dan-
-neggiamento [illegible] altro
[illegible] fatto
[illegible] taglio di rovere [illegible] e
[illegible] di rami o cime [illegible] in quel
[illegible] luogo [illegible] alla
maniera [illegible]

LXIV. [illegible] tagli
e [illegible] delle [illegible] per invigilare ed
impedire che [illegible] egualmen-
-te [illegible] o [illegible].

[illegible]

LXV. Conosciamo che non sia da alcuno né in qualsi- sia bosco battuta o trabalzata la ghianda e dei rami nulli pascolata.

LXVI. Che non sia fatta pascere o segar l'erba in qual si sia sito dei boschi [illegible] in cor- che [illegible] privo di legge [illegible] fecondo e valido e [illegible] il bosco di [illegible] ragione, [illegible] loro li possessori privilegi, esenzioni [illegible] [illegible] a fronte della [illegible] e disposizione delle leggi che ne proibiscono l'uso.

LXVII. Desideriamo che non siano rotti i terreni di qual- lunque terreno boschivo e che non vengano i boschi ridotti ad uso di prato, ridotti a coltura, ma restino preservati sempre ed unicamente ad uso di bosco, al quale molti dal Noi trovati pregiudicati, gli abbiamo fatti restituire con le tenuità pra- ticate.

LXVIII. Che non venghi dentro de' boschi innovata la libertà delle strade e dei transiti a comodi- tà e comodo dei particolari dovendo in obbedienza alle leggi e terminazioni trattar l'art. 8. del Con- siglio approvata dalla Pubblica Autorità e del Decreto sanzionato dell'Eccmo. Senato 27. giugno decorso essere procurato per l'impegno [illegible] loro boni per altre parti fuori dei boschi fatte esecu- tivamente dal Noi tagliare quelle che contro mercé ... erano state introdotte, e col mezzo delle quali li boschi sono stati in più parti notabilmente pregiudicati.

LXIX. Di qualunque danno e pregiudizio che

possa

fosse inferito in essi Ospedali. Rimarrà fermo dunque che detti Ospedali e indispensabilmente obbli- gati di [illegible] e dei loro Comuni solido uniti al Custode dell'Ospedale [illegible] di tutte le denunzie fatte in giustizia, [illegible] e [illegible] in tempo [illegible] [illegible] infermi e [illegible] dalle [illegible] della giustizia.

LXI. Dipendendo dall'esenzione puntuale ed immediata di tutto ciò la tutela migliore dei Ospedali e [illegible] la [illegible] formata od [illegible], nei rispetti dal [illegible] pregiudizio del tempo [illegible] che [illegible] pretesto non possa [illegible] del Comune e Ville unite al Comune [illegible] li quali saranno Ospedali esentati o non esentati, privilegiato o non privilegiato, [illegible] Ville [illegible] l'obbligo [illegible] alla quale [illegible] seguita l'elezione [illegible] tenuti e soggetti [illegible] tutti gli obbli- ghi che per la presente [illegible] in [illegible] delle medesime in [illegible] non [illegible] Ducati 200 [illegible] all' [illegible] adempito nel ter- mine di giorni [illegible] notificato dal [illegible]

riga,

rigare Deputati del Comun perchè abbino immedia=
te l'obbligo di ridur la loro Vicinia o Regola per
nuova elezione =

LXXI. E mancando alcuno degli eletti all'adempi=
mento d'alcuna delle incombenze, che restano loro
come sopra commesse e prescritte, ed d'ogni altra
che col tempo si conoscesse per necessaria alla
miglior preservazione ed incremento di Boschi,
massime nel ricevere con puntualità le consegne,
nell'impedire i danni, e nel ricevere diligenti e
fedeli le Denonzie per troppo rimoverle dalli
spettava con pregiudizio della giustizia, con pre=
giudizio del Principe e con ancora danni, li vole tra=
scurati, oltre l'obbligo di loro essi principalmente
ed in loro specialità tenuti colle Persone e Beni
al intiero risarcimento de danni stessi, li quali o
non denunziassero le regole o non li limitassero li
rei, cadino nelle pene più rigorose di carcere, pri=
gione, galera et [illegible] ad arbitrio dello [illegible]
[illegible] rispetto al danno e [illegible] loro col=
pa, complicità, negligenza e connivenza [illegible]
sero o se il dannificatore fosse di loro stessi commes=
so, ordinato, o assentito cadino nelle pene irre=
missibili di anni [illegible] di galera, ne mai possa=
no in alcun modo minorate.

LXXII. Ed è però con la loro specialità [illegible]
esente dall'obbligo dell'[illegible] [illegible]
[illegible] pubblico de [illegible] la [illegible] la gene=
ralità de Comuni o Ville unite in Comune, se
il [illegible] s'attrovassero di Boschi o Boschi dan=
neggiati o pregiudicati, [illegible]
Guardiani [illegible] [illegible] il debito

della

e di denunzia in esposizione della riferita legge del

28. 9bre, ed il [illegible] altri trascurandole cadino nelle

pene comminate ai Custodi; volemo che possa ogni

altra persona che ne [illegible] tenuta segreta, denunziare

i [illegible]

[illegible]

[illegible] ordiniamo [illegible]

[illegible]

che [illegible] stato

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] condannato

per [illegible] di sentenza di [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] predetto

il beneficio [illegible]

[illegible] al detto Denunziante applicati così

al Ministro che [illegible] che [illegible] guardia-

no o custode delle carceri che [illegible]

LXXIII. Essendo giusto che i Custodi de' Pubblici [illegible]

[illegible] che con [illegible] lità

[illegible] ed adempivano il debi-

to loro [illegible] premio della loro

fedeltà e vigilanza; Volendo che conseguiscano

egualmente tutti i benefizj [illegible]

[illegible] al primo di loro che [illegible] alla

giustizia con la [illegible]

[illegible]

LXXIV. E [illegible] la stessa giustizia [illegible]

[illegible] Denunzie

denonzié in loro difetto dai altri tribunali [illegible]
ne di detti [illegible] riguardando [illegible] il delit-
to di [illegible] immediata [illegible] contro li
quali furono [illegible], abbi a procedere
anche contro li Custodi [illegible]
[illegible] la loro ammissione [illegible]
d'altri alle pene di già stabilite [illegible]
servizio della giustizia medesima [illegible]
[illegible] materia [illegible]
[illegible] qual sia la causa [illegible]
mente da essi [illegible] mai [illegible].

LXXV La riduzione della [illegible]
ne dei Custodi [illegible] precisa-
to e [illegible] mancanza d'altri che fossero
deputati ai Governi e Direzioni de' Comuni e Ville
unite ai Comuni [illegible] si troveranno al [illegible] delle
[illegible] sempre di quelli
che saranno per tempore [illegible]
[illegible] anni [illegible]
di tutela ed impiego. E se nel [illegible]
o prima di spirare il periodo assegnato della Custo-
dia mancasse di vita alcuno degli esposti [illegible]
il [illegible] e deputati del Comune [illegible]
[illegible] sia ottenuta sotto le pene già commina-
te [illegible] ed [illegible] l'impiego ed i com-
benze tutte della Custodia per il tempo che
mancasse al di lui successore per terminarla.

LXXVI. Il [illegible], deputati e governatori che di [illegible]
[illegible] la riduzione dei Comuni, e Ville unite in
un solo Comune e altri quali d'alcuna maniera

[illegible]

procura, per ritardarla o impedirla, e così relativa-
mente l'effetto dell'aderire di tempo in tempo, ca-
dino nella pena irremissibile di questo Decreto di
Prigione, ed altre ancor maggiori, se per tal causa
e colpa loro succedessero danni ne' Boschi, oltre
l'esser obbligati come compartecipi dei danni
stessi al pubblico risarcimento. Debbano li cu-
stodi che s'avvederanno attuali portarne in
ogni caso il ricorso e notizie alla giustizia
per essere trovati con l'elezione di succes-
sori liberati dal fiscale [illegible] assunzione di
quanto ... sul proposito espressamen-
te terminato, e prescritto.

LXXVII. Ancorchè colle presenti Regolazioni ed ordi-
nazioni s'eseguisse dai Comuni per lo mag-
giore di quello sia stato, loro altre volte pre-
scritto similmente con l'antidetta venera-
bile Legge 1601. oltre l'elezione delli due
Custodi per l'uffizio tanto importante di
una consegna individuale e specifica a
loro nome, essendo stati anche ne' passati tem-
pi obbligati alla fedele custodia e manuten-
zione de' Boschi, tuttochè da essi dannata-
mente abbandonata e negletta. Ad ogni mo-
do per animarli in avvenire all'osservanza
sincera delle loro parti, e che in appresso al
Sinor delle menti sia loro a cuore l'interesse
e premura di difendere e preservare Capitali
Pubblici così pregiati, e alla loro tutela singo-
larmente raccomandati. Essendo stato il

conosci-

concorso della generosa Carità Pubblica espressa in
Ducale 21. Giugno 1763. a sequaimo a Comuni me=
desimi con amorevolezza la certezza di premio al me=
rito loro le Rame tutte e Cime di Roveri verdi e
buoni che preserveranno fedelmente illesi da'
danni, e che ne' Boschi Pubblici o del loro Co=
mun saranno in avvenire recisi all'occasione di
tagli ordinarj per l'occorrenze della Casa dell'Ar=
senal, ed in servizio de' Particolari col fondamen=
to delle licenze ne' Boschi che saranno concessi,
e così la ricognizione del [illegible] [illegible] vien dos
ai attinali [illegible] [illegible] di quelli [illegible] in
passato goduti, che solamente al [illegible]
Sovrano dell'Eccmo. Senato [illegible] [illegible] non
devono in avvenire pretendere altro utile im=
maginabile, che l'usufrutto delle legna e [illegible],
le quali con [illegible] restano del [illegible]=
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
salvo in ciò a' particolari Patroni de' Boschi [illegible]
[illegible] oltre l'utile delle legne dolci, il benefi=
zio ancora delle Rame e Cime di Roveri [illegible]
verdi e vivi solamente che fossero all'[illegible]
[illegible] tagliati ne' loro Boschi, Comunque [illegible]
[illegible] saranno [illegible] [illegible] buoni
[illegible] da' danni. Confidando che all'atto
[illegible] Regia Munificenza dell'Eccmo. [illegible],
[illegible] predetti Comuni sono [illegible]
[illegible] corrisponderanno con gli esercizj della
loro diligenza, [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

benefizi [illegible] della Pubblica [illegible] gra-
di.

LXXVIII. Così riflesso intanto all'estrema infelicità
nella quale si sono da [illegible] li Popoli
situati, [illegible] e maggiormente
di questa Patria ed all'[illegible] specialis-
sima che l'amministrazione de' sudditi [illegible] con
l'esatta giustizia di [illegible]
[illegible] frutto [illegible] di somma
rimarcabile [illegible] Pubblica considerando [illegible]
[illegible] intento che [illegible] alle
[illegible] della Casa
[illegible] così all'ese-
cuzione [illegible]
[illegible] direzione [illegible]
[illegible] dell'applicazione [illegible] di questi Reg-
gimenti [illegible]
bili [illegible] Eccellenza [illegible],
eleggere [illegible] della Casa [illegible] che ri-
[illegible] più capaci e fedeli quali con tito-
lo [illegible] immagine [illegible] Popoli del
[illegible]
[illegible] Popoli [illegible] Piave
e [illegible] questa Patria! [illegible]
[illegible] ed indispensabile [illegible]
alla loro prudenza e maturità [illegible]
Reggimento [illegible] loro [illegible], di
[illegible] Popoli al-
la loro [illegible]
a tutte [illegible]. Da

[illegible] mano

mani a mano de' [illegible] di Bodeo dopo la loro elezione,
e che averanno intrapreso l'impiego perchè non
nascendo alcuna cosa intelligibile [illegible] dolo al
pubblico pregiudizio.

LXXIX. Acciò poi che costoro impediti [illegible]
[illegible] che potessero aver luogo anche tra li Cu-
stodi ed il Capitano che fosse nominato di rinnovarsi di
tre in tre anni quello che averà servito in prin-
cipio passar al secondo il carico tra li [illegible]
[illegible] nel [illegible] anche [illegible]
[illegible] al zelo di sopraintendere nell' [illegible]
[illegible] l'elezione di altri [illegible] in loro cambio,
con regola che non si rinnovino di corrispon-
denza [illegible] col freno di dover conse-
[illegible] loro [illegible] migliorato ed
esente dal qualsisia pregiudizio.

LXXX. Dovranno inoltre essi Capitani [illegible]
ugualmente con giuramento le fedi delle ricon-
segne e far che nei libri siano aggiunti i
novelli nomi che [illegible] e
corrispondano a debito degli [illegible] e nell'
obblighi della custodia.

LXXXI. Sarà poi loro dovere [illegible] li [illegible]
gli [illegible] che [illegible] senza
bollo ed assistenza de' [illegible] con l'indispen-
sabile requisito delle licenze a beneficio de'
[illegible] edifizj o quartieri, o per qualunque altra [illegible]
[illegible] in [illegible] de' particolari, [illegible]
ad altri fini [illegible] potessero [illegible] per [illegible]
capitoli [illegible] con pubblico dovranno

Servito dovendo i due Capitani, come pratici e di co-
gnizione aver special avvertenza che seguano
li tagli stessi nei Roveri, che non abbiano la
[illegible] nell'altezza
del legno che si dirà. E [illegible] sempre nei
Roveri [illegible] la strada [illegible]
[illegible] permessi [illegible]
[illegible] troveranno feriti ed offesi [illegible]
[illegible] causa [illegible] danni o d'al-
tri pregiudizj, per li quali avessero patito [illegible]
[illegible] il taglio restano [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] servizio [illegible]
[illegible] fabbrica [illegible]
[illegible] costruzione delle pubbliche navi.

LXXXVII. Doveranno [illegible] del taglio e Boscadura delle le-
gne [illegible] col mezzo delle licenze so-
lite ed indispensabili del Magistrato Eccellentissimo alle
[illegible] Eccellentissimo dell'Arsenal in
[illegible] Bosco Pubblico o dei Comuni, ancor-
chè fosse affittato, o di ragione de Particolari,
[illegible] per divertir le Boscadure fuori dei tempi
[illegible] limitate, e quando [illegible] legne
[illegible] taglio [illegible]
[illegible] guardiani e [illegible]
[illegible] che non restino con le Stanghe [illegible] troncate
[illegible] dalla natura a
[illegible] Roveri, ed a suc-
cedere a quelli che il taglio, o l'offese ne hanno
causato

[illegible] mentali perdita.

LXXXIII. Nell'esercizio di queste [illegible] che, nell'esecuzione ed incontro delle consegne, e nell'adempimento contrattualmente coll'obbligo continuo di tener li Boschi, scoprissero danni di qualsisia sorte nei Boschi, Tolpi, Semenzali e Trapiantati tagliati dal Piede, troncati e ramati, o con altra qualsisia maniera, dolo o artifizio offesi, feriti e pregiudicati, che venisse raccolta la ghianda, foglia, l'erba o altri articoli, che fossero commessi eccessi del Terreno d'essi Boschi, e ridotto alcuno dei medesimi in coltivo o in parte prativo, o ad aratura, fossero state trasportate le legne dalli siti senza la loro presenza, fuori dei tempi e delle prese concesse, e che le legne non fossero state levate avanti il taglio, o fossero per tal causa rimasti pregiudicati li novellami e rimessi, o fossero state introdotte capre, o dato il pascolamento di bestie o animali con danno de' Boschi, debbano avanzarne con puntualità fedeli le notizie distinte di tempo in tempo al predetto Eccellentissimo Reggimento, ed indispensabilmente compiti li tre anni al tempo del cambio loro vicendevole, acciò possano li disordini [illegible] rimedj che tanto per sè stessi li meritano, e li contumaci, sia dal costante incomparabile zelo di quell'Eccellenza [illegible] materia urgente ed importantissima, raccomandata acquisto quel riparo che [illegible] più rigoroso si fa ricercare.

LXXXIV. [illegible] quando [illegible] da' Capitani
l'inosservanza loro prescritta, oppure a malizia de' Custodi
[illegible] attentati [illegible] predetti loro
[illegible] cognizione alcuna
[illegible] nella Casa dell'Arsenal, quel
le quali non [illegible] dovranno esser rima
ndati [illegible] Decreto dell'Eccmo Senato
[illegible] al med.mo la cognizione delle loro colpe e
[illegible] criminalmente con
[illegible] ad arbitrio della
Giustizia, [illegible] dell'ommissioni e delitti
[illegible] d'esser tenuti
[illegible] medesimi Custodi alla
[illegible] reintegrazione de' danni [illegible]
[illegible], e con obbligo espresso a' detti Custodi,
[illegible] anche
contro [illegible] Capitani loro [illegible]
tutte già commesse, potendo ogni altra [illegible]
[illegible] cadauno Custode egualmente accu
sati dell'ommissioni e colpe che commettes
sero [illegible] in pregiudizio della custodia, e
[illegible] Custodi ed ogni altro [illegible]
[illegible] Casa [illegible]
[illegible] loro [illegible] l'effettivo esbor
so de' quali non [illegible] li detti Capitani
mai liberarli [illegible] loro
[illegible] restituiti al servizio pubblico
nella Casa [illegible] dell'Arsenal.

LXXXV. [illegible] avere provvisto alle cautele [illegible]
migliori

migliorando i costumi della moltitudine dei sudditi, e alla conservazione dei Governi importa egualmente che resti aggiunto un forte riparo al contenere le persone dei malfattori nella dovuta soggezione alle Leggi moltiplici insensibili e di qualunque delitto coi loro castighi, in quanto che ben essi furono con provido oggetto instituiti affine di renderli in tutti li tempi efficaci, ed a tale ad ogni modo circoscrivere l'obbedienza dei sudditi non resta indispensabile alcuna volta col rigore delle pene ne perde il costume, così l'esperienza di fatto conoscere che non basta più la stessa Legge quando ella non è assistita da una pronta e comminazione dei castighi e che il peso di questa incorreggibili dei delinquenti rendesi maggiore l'esempio come più autorizzato il comando.

LXXXVI. Uno de' massimi danni all'Interesse Pecuniario di questi pubblici Capitali, e che meritano di esser rimessi in Camera, o per meno tutelata, e provvedervi è quella delle dilapidazioni dal Noi scoperte in molti Rescritti e ratificati dei quali si sono trovati alcuni ridotti dall'avarizia privata [illegible], altri convertiti in [illegible], e dove non mancava che introdursi il baratro per toglierle essi all'arbitrio del Principe e supplirvi con l'estinguere loro reliquie anche il nome.

Sarà però dell'ordine nostro restituire con l'insistenza [illegible] della giunta alto Stato [illegible] Rosso ed applicando a' [illegible] derli

ai uso di terreni privati; come con la veneranda
legge dell'Eccelso Consiglio di Dieci 15. o 26. Gen-
naio fu decretato e stabilito che chi non avesse ai
Boschi Comunali e Regio quella porzione di terra che
si [illegible] comandato dopo la lor legge senza perdita
col [illegible] ritegno che li Boschi tutti [illegible] havevano
che si ritrova boschivo, non fosse in alcun tem-
po [illegible] mettesse in Privile-
gio, Prerogative e Condizioni [illegible], ricevendo
anche ai stessa legge [illegible] del 30 Eccelso Consiglio
158[illegible] 5 7bre et alle Decreto [illegible] dell'Eccmo
Senato 24 Giugno 1650, determiniamo e coman-
diamo che chi ardirà diboscare tutto o parte del
terreno d'alcun Bosco ridurlo o farlo ridurre
a coltura, [illegible] innovandi sopra il fondo di
ragione di Particolari, o a titolo di Beni Comu-
nali, cambiato e convertito ad altro uso che
di bosco, s'intenda [illegible] immediatamente ca-
duto l'istesso terreno [illegible] devoluto alla
Serenissima Signoria, ed in appresso condannato
anni dieci di Camerotto, ed essendo persona
inabile anni [illegible] alla galera. Alle quali pe-
ne di Galera e Camerotto s'intendano irre-
missibilmente soggetti anche che commettesse-
ro [illegible] ad allargar di [illegible] poco quanti-
tà del terreno de' Boschi o in alcune se fossero
di ragion Pubblica, quelli che intaccassero, o
rinnovassero tra detti Confini [illegible] dei Boschi
attraversassero li loro tagli, intestassero ed ingom-
brassero li loro sentieri o praticassero al loro inge-

gno [illegible]

ragioni di rimesso e danno de' Boschi medi contro all'intenzione della legge sopra accennata dall'Eccelso Consiglio di Dieci 1604. 28. Aprile e Terminazione [illegible] 1703. [illegible] approvata dall'Eccellentis. Senato e reinvigorita coll'Impreg. Decreto Sovrano li 28. giugno decorso dalle quali pene non potrino liberarsi mandati Terminale il tempo della condanna e bando nel quale incorsero i rei di usurpo, e talvolta di aver introdotti di strade ed altro che coll'atterramento de' boschi li facilitassero e continuassero dove introdurre [illegible] di tutte in ogni Bosco [illegible] indispensabilmente [illegible] non [illegible] Arsenale nella Cassa del Reggimento Eccmo. all'Arsenal li Ducati [illegible] contro presuntivi ai dannatori de' Boschi colla riserva di [illegible] d'esso Eccmo. Reggimento 1700 20. Aprile.

LXXXVII Perchè non vi fu legge [illegible] di fissa protezione de' Roveri che non abbi provid[illegible] sin ora all'uso delle pene per renderli [illegible] dal danni nella diminuzione [illegible] dall'ordinaria [illegible] de' colpevoli non [illegible] alcun timore nell'apprensione delle med.e [illegible] punto più rimessi. [illegible] con [illegible] al corso delli primo [illegible] d'accoppiare [illegible] all'obbedienza dovuta inviolabile alle leggi stesse. Decretiamo che chi ardirà tagliare o far tagliare Roveri dal piede buoni, e non

boschi per la Casa dell'Arsenal, ancorchè il taglio fosse
intiero [illegible] minor numero di quelli dalle Leggi ind
i agresse alla quantità di Carati determinata
dalle [illegible] Leggi, come di [illegible] che detto vendere;
no indispensabili alle ad ogni qualità di Roveri,
Stelle, [illegible] [illegible] delinquenti che fossero tagliati
e [illegible] [illegible] di [illegible], né al [illegible] o
a tempo del taglio fatto nelli Boschi per l'ope
ra di metter [illegible] un segno che [illegible] [illegible]
la legna al Pubblico uso per all'intiero bene
[illegible] dei legni che potrebbero [illegible] del tem
po, [illegible] nutrimento crescere al suo servigio,
sia et intenda irremissibilmente condannato al
la [illegible] d'anni cinque di galera stabilita dalla
Terminazione antecedente 1700 20 Ag.[illegible] e mancando
di abilità condannato in una prigione serrata
alla luce per anni cinque; e se il taglio fosse segui
to di commissione o con intelligenza di per
sone che fossero esenti dalla pena della galera
siano irremissibilmente condannate a quella
d'anni cinque di Camerotto, ad espirar gli anni
[illegible] mai liberati benché terminato
il tempo di tal condanna, se non averanno
esborsato nella Cassa del Reggimento Eccelso all'
Arsenale l'intiera somma del soldo sopra spe
cificato a proporzion del numero de Roveri
e legni di Rovere che fossero stati in qualsi
sia loco o fuori de' Boschi furtivamente, et
illegitimamente tagliati, dovendo tutti espri
[illegible]

Roveri si vide che molti, i quali ed indispensabilmen-
te devono riservati alle sole Regie [illegible] dispo-
sizioni ad alcuni, ma ancora di qualunque proibizio-
ne in contrario d'esenzione Perdonativo, Privilegio o
qual altro si fosse preteso Permesso lecito di riunir-
si a fronte delle leggi, e di questa Pubblica rispo-
luta volontà consolidata maggiormente col recente
veneratissimo Decreto dell'Eccellentissimo Senato 6 [illegible]
LXXXVIII [illegible] un passato con somma irrepara-
bile pregiudizio e danno pubblico il taglio de' Ro-
veri che si accordano ai [illegible] di Comu-
ni e [illegible] ai [illegible] de' [illegible]
ai particolari col mezzo delle licenze [illegible]
[illegible] dal predetto Eccellentissimo Reggimento, o [illegible]
[illegible] dell'Eccellentissimo [illegible] per [illegible]
[illegible] loro interes-
se, convertendo l'uso della grazia in eccesso odio-
so di [illegible] di farlo [illegible] non
solo in legni eccedenti le misure [illegible] ma
dello [illegible]
[illegible] dalle leggi [illegible] riservati alle
sole Pubbliche [illegible] esigenze ed ai [illegible]
di [illegible] però e [illegible]
[illegible] che sia eseguito alcun taglio
de' Roveri [illegible] alcuno de' predetti indi-
spensabili requisiti in beneficio e [illegible] di qual-
si [illegible] particolare [illegible] che siano [illegible]
[illegible] anche li
Custodi e Capitanio [illegible]

[illegible] nel quinquennio della [illegible].

L.XXXIX Che taglio veruno abbia ad eseguirsi ne' sud.i
detti territorj che in ogni altro sopranominato ed i
chi si fa menzione nelle surriferite [illegible] Roveri che
non eccedano quattro piedi di diametro presi intorno
da' detti loro circonferenza avanti del taglio quat-
tro piedi lontano in su del vero principio di fondo
della pianta, e in quella minor misura ed altezza
che fosse espressa nelle licenze del Reggimen-
to Ecc.mo all'Arsenale che dovranno a tal fine
ad avvenire indispensabilmente levarsi anche
da quelli ai quali fosse concesso il taglio dalla
Pubb.a Sovranità per occasione di suppliche, con
obbligo preciso d'effettuarlo prima e sempre
nei boschi d'essa natura, che esistono ed esiste-
ranno sopra le campagne, rivali e strade,
poi nei boschi particolari, ed in ogni luogo solo
ed unicamente dei si trovano e si trovasse-
ro fracassati ed offesi, e specialmente nella cima
recisa; mentre siccome possono questi prima de'
sè avanzi in loro il pregiudizio del continua
il danno sofferto, rendersi inutili alle occorren-
ze de' particolari, così non potendo essi legni,
massime senza cima più crescere, e meno con-
servarsi utili ai pubblici lavori, si vanno
a poco a poco seccando e perciò il Prencipe per
una parte sente la perdita dei Roveri, e esso si
espone più facilmente o al ferro dei malfatto-
ri, o alla fatalità d'una antica vendita o

dell'

vendita, o dall'altra con tagli illegitimi il quella dei
Roveri buoni, che devono riservarsi alle sole oc-
correnze del suo servizio. In pena a chi taglierà
o farà tagliar senza l'assistenza del Albergo(?), Cu-
stodi e Capitanio in Boschi non permessi o Ro-
veri d'altra qualità che della prescritta nella
presente Terminazione, allo stesso Albergo, Custodi
e Capitanio che vi assentissero, a chi li caricce-
rà, condurrà, squarcerà, e li metterà in opera in
qual si sia edifizio, Molino e Segiero oltre la pe-
cuniaria contenuta nella legge, e che da Noi sa-
ranno maggior descolpevoli(?), stabilimo di ducati
venticinque per ogni piede di Rovere di colla ecce-
dente, e di qualità non permessa che fosse taglia-
to, e massime ne Boschi, tutti custoditi, e quan-
do se ne trova però degli acconsentibili in [illegible]
li, strade, Campagne, i mesi d'esame di Camerotto(?)
E se il taglio dei Roveri che seguisse in contrafa-
zione delle presenti ordinazioni eccedesse il [illegible]
numero, e non potessero [illegible] la pe-
na cadino in quella di Gale [illegible] il Tempo che
parerà alla Giustizia giusto le leggi 1582 -
15 7bre. Alle quali pene siano egualmente(?)
tei rei, soggetti irremissibilmente, soggetti
ancora chi dopo tagliati li Roveri li compe-
rasse, ricevesse, li donasse, contrattasse o baratta-
sse, e così chi vendesse, impegnasse o contrattas-
se, la licenza [illegible] del taglio non potendo

esse servire che per quelli Edifizj, Molini, Seghe-
ri, ed opere di fabbrica ed Economia di Burchi,
Navi ed altri bastimenti unicamente per quelli
del Reggimento e unito all'Arsenal; e dalla Pub-
blica Sovranità saranno concesse! Li Patroni
de Boschi, Campagne, Rivali, che acconsentissero
tagli de Roveri in essi esistenti di natura e
qualità proibita siano egualmente sottoposti
alle predette pene, poiché come essi sono da chi
taglia l'utile e ricognizione del fondo, ed è lo-
ro per necessità noto il taglio prima che segua,
così per l'antedetta Legge devono anch'essi in-
vigilare ed impedire che non sia trasgredi-
ta la Pubb.ca volontà, e relativamente l'ordina-
zioni nostre sopra ciò estese. E succedendo tra-
sgressioni abbino per essi l'obbligo delle noti-
zie alla giustizia, e così d'ogni altro danno
che venisse ne Boschi loro commesso, o ne Ro-
veri nati, o che nascessero, sopra le loro Cam-
pagne, Rivali e strade sotto tutte le pene co-
minate a custodi, non essendo nulla più
giusto, che mentre si studia con tanto di
premura ed impegno a preservar legni così
necessarj ed indispensabili alla manutenzio-
ne della libertà e del Dominio, abbino anche
li Patroni de fondi particolari l'obbligo di
dar conto de Roveri che vi esistono, ed esiste-
ranno massime col fondamento rilevato in

molti

molti Eccessi della giustizia che li danni maggio=
ri successi ne' loro Boschi, e ne' Roveri sparsi sul=
le Campagne siano derivati di commissione, o
complicità de' Patroni medesimi, che gli hanno
con eccesso d'ardire ordinati, assentiti, e commessi.

XC. — E perchè deve riguardarsi la preservazione
de' Roveri buoni, o per venir buoni all'opere del=
la Casa dell'Arsenale con quella maggior rilevan=
za che si conviene, stabiliamo in appresso, e co=
mandiamo sotto tutte le pene antedette, che se in
alcun Bosco de' commessi non si trovassero Rove=
ri atti, e comodi essendo gli esistenti con la lo=
ro condizione esente da danni, rendersi col
tempo come più ottimi al servizio Pubblico, deb=
bano li Particolari ricercar le licenze per il
taglio in alcun Boschi sempre de' commessi, so=
pra le strade, Rivali e Campagne, dove si
trovassero essere offesi della qualità predetta
nella condotta concessa, dovendo continuar que=
sta pratica sin che si trovino essi Roveri ci=
rchati, stanzati e della misura prescritta; e
che per quelli del Friuli fra Piave e Livenza
la sarà dalli Capitani, a quali ne ingionge=
mo preciso l'obbligo, trasmesso attestato giu=
rato del Reggimento al Eccmo. Generale che
siano stati tutti impiegati, acciò dal medesimo
possa rilasciarsi le licenze in quella quali=
tà di legni che allora si troveranno, colla
sempre con la norma che non debbano ecce=

dere

dove la misura delli quattro piedi presa ai più
piedi quattro in su dalla superficie, e piani
della terra come sopra è stato decretato, e che
il taglio resti eseguito nei Roveri de Boschi per=
intesi, ed in quelli che si anderanno allevan=
do, sopra Privati, Campagne e strade; il che
riferendo agli eccitamenti di questa Carica è
stato ugualmente prescritto ed ordinato dallo
stesso Eccmo Reggimento con sue Terminazio=
ni di 20. e 27. Giugno decorso. Dichiarando
che oltre li Boschi Pubblici già tutti per leg=
ge riservati, e quelli da Noi suggeriti a det=
to Eccmo Reggimento, ed espressi nella riferi=
ta sua Terminazione di 27. Giugno decorso.
Dichiarando che oltre li Boschi Pubblici già
tutti per legge riservati, e quelli da Noi sugge=
riti a detto Eccmo Reggimento, ed espressi
nella riferita sua Terminazione di 27. Giugno
decorso. Dichiarando che oltre li Boschi Pub=
blici già tutti per legge riservati, e quelli
da Noi suggeriti a detto Eccmo Reggimento ed
espressi nella riferita sua Terminazione di
27. Giugno esistenti nella Villa di Sala di
Zelà, detti il Bari e Comer di ragione di quel
Comun, altro della Casa Condulmera, ed altro
di Dn. Antonio Trivellini. Il Bosco del Comun
in Villa di Chiaran, quello dell'Ospitale di
S. Giobbe della med.a Casa Condulmera, ed al=
tri Consorti in Villa di Cavallerliano e

debbano

debbano pure riservati al solo Beneficio ed uso de' tagli pubblici anche il Bosco della Casa da Molat in Villa di Bondivole di qua tutto del Territorio della Motta, il Bosco del Commun di Stalu e Camini, quelli del Commun di Villa Longa, del Commun di Manspio, e quello del Commun di Cadogne oltre li Pubblici Boschi, che in alcune d'esse Ville esistono già riservati tutti nel Territorio di Polcobusole, nelle quali non abbiano a tagliarsi Roveri da chi si sia, che per l'esigenza della Casa dell'Arsenal, annodate fossero a Particolari rilasciate licenze a stampa permissive del taglio sotto tutte le pene comminate, e giusto alla Terminazione antecedente di 27. Giugno p. passato.

XCI. A' Palatieri per dover passar li Roveri per squerarli, Barchieri ed altre persone che fossero della qualità proibita, cadessero le venture, o fossero di tagli furtivi, commettemo dover fermarli, e così agli Officiali delle Barche, e cadaun altro Ministro che ne avesse l'incontro, intendendosi li Roveri stessi immediate produtti di contrabando, e devoluti alla Casa dell'Arsenal, ed acquistino essi Officiali, Palatieri e Ministri Ducati venticinque per cadaun Rovere de' sorti indispensabilmente pagati, oltre le pene già comminate, il qual premio resti altresì anche ai Meriglie e cadaun Parco di Confini, ove fossero posti gli edifizj, seghe, molini, squeri, e fossero condotti li Roveri, che

forza però ai Ministri della Giustizia, dalla quale ab-
bia in tal caso a procedersi anche contro chi averà
appetito a tagli o trascurato le in più parti nell'
immediate vicinanze ne' Boschi.

XCII. Avendo Noi scoperto che nell'eseguirsi le pre-
dette Licenze s'accostumino specialmente da' squeraroli
portarsi prima ne' Boschi a segnare anche in più d'
anno li Roveri che credono migliori al loro interes-
se, per scieglierne poi gli stimi con pregiudizio e
danno del Principe che resta danneggiato anche
dal segno medesimo che s'imprimono col taglio in
qualche parte de' legni, mentre praticandolo in
maggior numero del permesso, rimanendo molti
di essi così offesi ne' Boschi, ne risentono sensibile
nocumento, e restando alcuni che ricevano il taglio
profondo, esposti anche al pericolo di perire, Proi-
biamo però a detti squeraroli ed ad ogni altra
Persona che taglierà o farà tagliar Roveri con li-
cenza in qual si sia Bosco degli acconsentiti, quan-
do non fossero trovino sopra le strade, rivali,
Campagne, di far alcun taglio o segno ne' Roveri
stessi oltre le misure al tempo d'eseguirsi le
stesse Licenze, e tagliati dal piede li Roveri pos-
sino allora solamente farvi ne scielta que' legni
che volessero. In pena di Ducati duecento appli-
cati alla Cassa del Reggimento Ecc.mo all'Arse-
nal, ed altre corporali ad arbitrio.

Con tali di[illegible] da noi oculatamente fatte

si

di Boschi abbiamo con afflizione e con pena osservati li danni gravi ed infiniti che sono stati in passato ad onta del rigor delle leggi e delle pene già comminate, e commessi col taglio delle Rame e delle cime dei roveri accostumato dalla scandalosa rilassatezza de' Villici ed altri particolari, mentre feriti essi Roveri nella parte che è loro vitale convengono in breve tempo irreparabilmente morire, veduti si per tale iniquissima causa convertiti in ridotti de' Boschi li ricchi depositi di più secoli convertiti in sepolcri di detestabili.

XCIII. Studiando però Noi di reprimere con risoluzione corrispondente all'eccesso l'ardita temerità de' coltivatori, e addimesticarli all'uso della rassegnazione dovuta a' pubblici veneratissimi decreti: Decretiamo relativamente alle pene che chi ardirà cimar, svamar, ferir, offender e in qual altro si sia modo danneggiar Roveri di qualunque grossezza, e qualità tanto dentro Boschi quanto fuori esistenti, e che esisteranno sopra ciadauna strada, Rivale e Campagna, che tutti d'ogni qualità ed in cadaun Luoco devono essere riguardati e conservati a solo pubb.co Beneficio e disposizione come se fossero nati nei Boschi stessi, cada nella pena irremissibile d'anni cinque di Galera, ed altre maggiori ad arbitrio particolarmente contro li Commendatori dalla quale non possa liberarsi se non terminato il tempo, e di non procederà inoltre l'effettivo esborso di Ducati Duecento per risarcimento al Pubblico

del Danno commesso prescritti dal Reggimento
[illegible] all' Arsenal con la sopra riferita sua
terminazione 1700.

XLIV Avanzatasi tant'oltre la malizia, e la
[illegible] de' trasgressori che a motivo di ren-
dersi coperti da castighi praticano specialmen-
te li Padri, mariti, Coloni e Capi di famiglia
far commettere li furti, e li danni da
figli minori, dalla moglie, da famigli, ed
altre persone incapaci per l'età delle pene,
conseguendo con tal dannato ripiego, e con
quel notabile Pubblico pregiudizio che ne de-
riva il beneficio delle legne da essi fatte con la
destruzione de' Roveri. Volemo e comandiamo
a dovuto ritegno de contumaci, che siano sog-
getti li stessi Padri, mariti, coloni e Capi di
famiglia respettivamente all'intiero risarci-
mento de' danni tutti di qual si sia sorte che
fossero dalli predetti loro dipendenti ne' Roveri
e Boschi praticati e commessi, ed in appresso con-
dannati mesi diciotto di Prigione, dalla qual
non possano mai liberarsi, se non [illegible] pri-
ma sborsato nella Cassa del Reggimento Ec-
cellentissimo all' Arsenal, o in altra Cassa
Pubblica per esser a quello trasmesso l'intie-
ro importar del danno a misura di quanto è
stato di sopra ordinato e prescritto —

XLV Alle stesse pene siano ugualmente sot-
toposti li Provveditori e Sovraintendenti alle Ville
o altri con qual si sia titolo nominati

ed.

ed altri per proveder, ordinar e sopraintendere all'acco-
modamento delle medesime, li Comuni o altri Parti-
colari, qual'ora pretesto di ripararle, d'accomodar Pon-
ti o per altre insorgenze, esercitando un'autorità
che non gli è conferita, ardiscono tagliar o far tagliar
Roveri vivi e morti, Rame o Cime da essi, anche fos-
sero situati fuori de' Boschi e sopra li livelli delle
strade stesse, essendo detto taglio in qualunque luoco,
ed a chi si sia, rigorosamente vietato e proibito.

XCVI. Importa pure che resti ugualmente proveduto perchè
all'occasione del taglio delle legne dolci non vengono
recisi li crescenti troncati per l'ordinario con esse indi-
ferentemente e distrutti. Come però le licenze che si
concedono per il taglio e condotta delle legne dolci
dal Magistrato Eccmo. alle legne, e relativamente dal
Reggimento Eccmo. all'Arsenal, contengono l'obbli-
gazione nelle sole prese che si trovano le legne stesse
adulte da donarsi il taglio dentro il termine in esse
prescritto; così a difesa dei danni e per render esenti
i reclami dal Foro, Volemo che non debba prati-
carsi alcun taglio di legne dolci in qual si sia Bosco
benchè stesse di ragione de' Particolari, non solo
senza dette licenze, e loro previo Registro nella Cancel-
leria, ma ancora senza l'assistenza delle Persone
come avanti da Noi comandate, restando sempre
proibito anche con dette cautele il taglio dei semen-
zali e trapianti, sotto qual si voglia titolo o pretesto
di escavazione, mentre come per questa dipende dal
solo assoluto Dominio del Principe così non abbia
mai a praticarsi nemmeno ne' Boschi stessi partico-
lari, se non riconoscono prima la grazia della
permissione da chi tiene veramente l'autorità

impedirla. In pena a chi trasgredirà tanto ta-gliando o assentendo al taglio di Ducati cinquanta, la metà de' quali sia applicata ad arbitrio del Rettore o Rettori con sorte, da quali sarà levato, l'altra a beneficio del Denunciante. E se nell'occasione di detti tagli si seguissero tagliate, incendi, feriti od altri inconvenienti, siano li colpevoli dannati alle pene già comminate.

XCVII. Introdotto l'abuso pernizioso che col mezzo di tagliar legne dolci nel far carbone, ed altri la-vori per uso delle Ville e loro Boschi si hanno lecito di tener arbitrariamente il taglio ne' Comunali, resta bilito nella maniera più risoluta, che non sia lecito di [illegible] ter in avvenire tagliarsi nei Boschi medesimi sorte di legne dolci sotto qual si sia colore e pretesto fuori dell'occasione e tempi degli ordinari tagli e bo-scadure con le licenze ed assistenze prescritte [illegible] in pena di Ducati cinquanta applicati come sopra, e non avendo il contravventore il modo di pagarla sia condannato mesi sei di prigione, ed essendo reo di taglio in altri Comunali [illegible] incor-ra nelle pene al tal capo già stabilite.

XCVIII È rimarcabile e distintamente pesante per le sue conseguenze il pubblico pregiudizio deriva-to dal taglio che si professa pubblicamente da al-cune persone con la contribuzione anticipata di som-ma ed oro per tal compreda di legne de' Comunali, [illegible] specialmente a' Persone [illegible] che non avendo da poter disporre senza praticare il taglio furtivo, ed le quali la facilità della vendita serve di maggior fomento all'uso dannato, per essi si vi-eta a chi si sia di comprar legne di Comuni, e dolci

di qual si sia Bosco, ed in qual si sia quantità senza fede giurata de' Deputati Boschivi [illegible] con giuramento dai predetti Custodi e Meriggi, che esse siano veramente essendo di Rovere, fatte dagli avanzi inutili, che fossero stati tagliati da Bosco all'occasione di tagli di Roveri, per servizio della Casa dell'Arsenale o delle Cime e Barche di quelli, che fossero stati legittimamente tagliati da particolari, ed essendo noti, che in questi non vi siano mescolati novelami e nascenti Roveri, e che sia passato il tempo del taglio e scadenza, che sarà seguita a tempi ordinarj con la licenza e assistenza antedette, e nella sola mossa che sarà stata acconsentita. In pena a chi contravverrà nella vendita delle legne, ed [illegible] [illegible] [illegible] la metà al Denonziante, e l'altra [illegible] della [illegible] sarà [illegible], del levato reo, [illegible] del dannato [illegible] [illegible] di corda, Prigione, Galera e Bando, oltre l'esser tenuto al Pubblico il risarcimento per quei danni che fossero stati commessi nei Roveri e [illegible] dalle persone che non sapessero la vendita alle quali [illegible] parimenti [illegible] Carrettieri Barcaroli ed altri dai quali fossero dette legne caricate e condotte oltre la perdita de Carri, Animali e Barche, e che [illegible] tanto più rendendosi di contrabando se conducessero Roveri [illegible] o altri legni di Rovere interi vivi o morti furtivamente, o illegittimamente tagliati. [illegible] ed Salariati, Officiali e Ministri [illegible] particolarmente della Giurisdizione [illegible] invigilare intorno [illegible] Barche [illegible] carico di Roveri, legne di Roveri, o legni dolci senza li re[illegible]

[illegible] messi.

qui li espressamente ordinati, esso le farà più ri-
gorose con particolar attenzione, che nelle fedi sia
espressa, come ne incarichiamo li Parrochi a ri-
guardo delle fraudi che potessero commettersi la quanti-
tà e qualità delle legne, il Bosco in cui sieno
state fatte di qual taglio, o di qual Bossadura, ed
il tempo in cui veniranno dette fedi rilasciate, le
quali non abbino ad essere valide che per giorni
quindeci nel caso di trasporto per terra, o per al-
tre parti, commettendo a Salariati ed altri a qua-
li spettasse di dar nota di tutti li medesimi del gior-
no, che passano dalla loro Polizza acciò resti elu-
sa la Vigilanza di scrivere per altri carichi ed a pub-
blico pregiudizio.

XCIX Scandaloso, temerario e dannato l'abuso con
cui sono stati autorizzati li Pascoli nell'univer-
sale de Boschi mentre come il morso degli animali
è un veleno da cui non può preservarsi la vita de'
teneri Roveri così sono veduti de Boschi spessi spo-
gli all'intiero de novellami per tal causa guasti
e distrutti. Ordiniamo relativamente alla legge
1601 dell'Eccmo Consiglio di Dieci, e Terminazione
1700 del Reggimento dell'Eccmo all'Arsenal pre-
citati, che non ardisca chi si voglia ne loro
quale sia colore o pretesto di Privilegio, preroga-
tiva o esenzione, pascere o far pascere Animali
di qualunque specie dentro li Boschi ne in alcun
sito d'essi ancorchè il fondo fosse particolare o di
ragione de Comuni, fossero siti Paludosi, o infe-
condi; nemmeno segarvi erba, batter, raccogliere la
gianda, o far alcun'altra operazione destruttiva

a impedimento dell'importante funzione de' Roveri. In
pena oltre la perdita degli animali e del mezzo Du=
cato per testa, tutto applicato a chi li prenderà vivi
o morti giusto la legge antedetta 1602 d'anni cin=
que di Galera alla quale siamo irremissibilmente de=
stinati li rei delle medesime colpe esclusivamente
alla terminazione nominata 1700.

6. Sebbene sia nell'uso de' Pascoli tanto maggio=
re il pubblico pregiudizio quanto dall'odiosa ardi=
ta libertà d'alcuni Patroni di Boschi e di pecore per
le Ville, condotti dal loro interesse senza punto di
riguardo e render in ciò sacrificato quello del Prin=
cipe si sono fatti lecito d'affittar, ed accompagnar a
Pascoli li pascoli stessi dentro li Boschi, come pu=
re dall'insolente temerità de' Pastori medesimi
in universale intrar con violenza ne' Boschi stessi
con li loro animali Pecorini, Bovini, Porcini e Ca=
vallini con total distruzione dei seminali o=
ve ghianda che poteva radicar, e produrre. Chia=
mando però l'esorbitanza di tanto disordine, scoperti
dalla Giustizia con le sue Inquisizioni quella pro=
vvidenza che sia equivalente al rimedio. Proibiamo
a chi si sia, sotto qual si sia colore o pretesto af=
fittar, accompagnar, o facilitar pascoli a Pastori, o
ad altre persone dentro li Boschi e fossi d'essi,
ancorchè fosse il fondo di ragione privata, o de' Co=
muni, o avessero privilegi, e ragioni, o qual altra
si sia prerogativa, come fossero tutti resi irriti, e
nulla dalla forza della precedente venerabile legge 1601
28. 9bre in pena d'anni dieci di Camerotto, dalla
quale non possi liberarsi né anco finito il tempo

... non avranno i con . . . Ducati Ducento in Cas. sa del Beggiom. . . . all'ospedale e ne più si . . . rilevar potessero li danni privati delli spiroli ed in altri Ducati venticinque a beneficio del De-nunciante.

CI. Li Pastori ed altre persone che ardiranno d'entrare ne' Boschi con Animali di qualunque specie ne' al titolo di rapaggio egualmente dannato e proibito col marchio d'agiranza, oltre qual altro colore o pretesto, oltre la perdita degli animali tutti che vivi o morti s'intendono immediati devoluti alli Comuni, le persone dalle quali saranno arrestati, o ammazzati come sopra, vogliamo che siano irremissibilmente anche essi Pastori condannati anni cinque alla Galera, ed in caso d'inabilità anni tre in Prigione, dalle quali rispettivamente non potranno liberarsi, neanco terminato il tempo se non avranno prima sborsato nella Pubblica Cassa Ducati Ducento giusto la terminazione antedetta 1760. 20. Agosto.

CII. Alli Consiglieri, Giurati e Guardiani aggiungiamo obbligo preciso ed indispensabile di inseguirli con tocco di Campana a martello ed unione de' Comuni, che doveranno a tal effetto darsi mano l'un l'altro procurando il loro arresto, e renderli nelle forze della giustizia. Sotto pena ne' . . . , e così a' Consiglieri delle ville vicine non che accorressero prontamente col tocco della Campana e con li loro Comuni a dar braccio a quelli sotto li quali fossero li Boschi da tali pravi danneggiati d'invasi . . . di galera e d'esser tenuti

. . .

per essi in solidum al risarcimento del danno, che fosse stato col naviglio praticato e commesso.

CIII. Quantunque sia espressamente proibito di prendere assicurazioni de Burchj da NN. HH. Patrizj, ed aver essi nelle medesime partecipazione od interesse, si rileva con pena del nostro zelo che siano ad ogni modo state stremate in pascolo d'alcuni Burchj con inganno dello Ecc.mo Magistrato alle Leggi, sono tenuti limitati o con quello de loro agenti in pubblico considerabile pregiudizio, mentre conosciuti obbligati invigilare al divertimento dei danni [illegible] di ricevere sotto Gradi NN. HH. hanno trascurato gli esercizj delle loro incombenze, e della custodia che dovevano a Burchj, così questi invece di render essi Burchj con l'ombra loro maggiormente tutelati e protetti, si sono alcuni [illegible] fatti conto col nome e manto degli assicurati apparenti di danneggiarli.

A riparo del pernicioso disordine terminiamo che chi ardirà prestar il nome o render assicurazioni de Burchj con partecipazione ed intelligenza d'alcun N. H. oltre la pena di ducati cento comminata ne' detti Capitoli di stampa con quali vengono dal predetto Ecc.mo Magistrato stabilite l'assicurazioni medesime, la metà della quale s'intende applicata alla Cassa d'esso Ecc.mo Magistrato e l'altra alla Cassa del Reggimento Ecc.mo all'Arsenale, cadi nella pena irremissibile di mesi diciotto di galera dalla quale non possa liberarsi se anco finito il tempo se non averà adempito il pagamento de' predetti ducati cento, con obbligo espresso alli suoi guardiani

Signori che presumessero aver in tali affittanze ingeren=
za, utilità o interesse veruno. Mettendo fortunatamente le
Denunzie puntuali e fedeli alla giustizia anche per
lo stesso che si dirà.

C.IV. Come gli affittuali di qualunque Bosco non
avranno in eccezione del sopranarrato Sovrano Decre=
to 1806 di Giugno e Articoli relativi delle ante=
dette Leggi, il diritto di godere in virtù delle lo=
ro affittanze che unicamente l'utile ed usufrutto
delle legna dolci graziosamente concesse dalla Pub=
blica Carità, e i bestiami che devono custodire così le
Roveri che l'intiero fondo dei Boschi dagli usur=
pi e da danni al beneficio delle Ragioni e delle
ragioni de' Roveri. Così li ritagliavamo tanto per l'os=
servanza della sacra Autorità, quanto per l'evi=
zione de' Particolari ne l'effetti che saranno permes=
si di ragione dei domini medesimi. Perciò delibera=
mo, esprimiamo e comandiamo che non debba=
no essi affittuali sotto qualsisia colore o prete=
sto pretendere qualsisia utile o vantaggio per
l'occasione dell'estirpazione de' Roveri, né impedir mai
ai nostri Guardiani e Consiglieri l'esercizio
delle incombenze ad essi rispettivamente commesse
sotto l'anzidetta pena di mesi diciotto di galera
ed esser tenuti al risarcimento dei danni tutti
che fossero praticati nei Roveri stessi e da' suoi legni
di Rovere, che non avessero potuto per loro stessi
immediati rilevarli da' Custodi ed eloro obbligati
di tenersi delle persone de' Rei per l'emenda del
danno e per il loro castigo, dovendo tenersi anche
essi affittuali a custodire di guardiani e Consiglieri

ai Capitani delle loro mancanze e trasgressioni ed al-
cuno in tal caso il premio di Ducati cinquanta da-
per assolutto da sè oltre tutte le semi precedente-
mente stabilite, cosicchè tutto trova a maggior loro
eccitamento nell'adempire con diligenza e fedeltà li
numeri tutti delle loro parti.

C.V. . . . Non è questa di minor rilevanza final-
mente, che doppo aver esposte le Regolazioni riputa-
te opportune e più salutari alla manutenzione
dei Boschi ed all'incremento e difesa dei Roveri e
d'aver insieme stabilite con singolarità le pene
corrispondenti ai delitti per frena maggior de' co-
spettori resti proveduto egualmente a gli inconve-
nienti e disordini che ne sono in passato derivati
anche a pregiudizio rimarcabile della giurisdi-
zione, sì solo dall'esser stato trascurato le denon-
cie, che dall'esser stato se le alcuna volta a giu-
dici incompetenti, ed esclusivamente da quel-
li sia ingerenza in questa importantissima di-
sciplinaria materia. Deffensa del suo rilievo partu-
do ai seconda maturità dell'Ecc.mo Consiglio di Die-
ci l'Anno 1601 con la già detta venerabile
legge 28. Xbre che fosse proceduto nella respet-
tiva idea nella Terra Ferma da' Reggimen-
ti con Corte. Ma come di Providitore Stanco sia-
turante si è stata tra li pregiudizj del tempo tra-
scurata la gravitata osservanza. Così rinnovando-
ne in presente l'esecuzione dovuta, comanda-
no SS.EE. tutte le accuse e denonzie de' danni, e
d'alcuna altra colpa attinente a Boschi ed a Roveri

debbano esser portati al più nel termine di giorni
otto in breve da' chi spetta sotto tutte le pene
già comminate nelle sole Cancellerie de' mede-
simi Reggimenti con Corte, nelle quali unica-
mente debbano esser formati li Processi, escluse
sempre le Cancellerie dei Reggimenti subalterni
e gli Uffizj esercitati da' Nodari bensì unicamente
a quelli di Udine singolarmente contro l'inten-
zione della legge suddetta, e la buona prati-
ca di tutte le altre Città della Terra ferma,
sebbene siano stati resi in passato li stan-
de con scandalosissimo abuso non solo per l'im-
portante riguardo del Punto, che per le conse-
guenze perniciose che non sono derivate
al notabile discapito del Principe, e del suo
interesse in tanti Capitali ragguardevoli ri-
trovati da noi in questa Patria diversi stati
e depredati. Ma ciò che ha sciaguratamente contri-
buito in gran parte l'imparzialità de' No-
dari medesimi colle ascolti specialmente la facili-
tà per privati riguardi di avere li Processi,
alle accuse, et cose così impunite le colpe
hanno servito di più coraggioso incentivo
alla continuazione de' disordini, e de' pubbli-
ci pregiudizj.

CVII. Per la mira d'aprire in ciò sempre
più il miglior servizio della giustizia De-
cretiamo che siano presentate le accuse
e le Denunzie tanto dalla puntualità de'
Cancellieri sopra un libro a parte acque-

sto

fra essi a questo effetto istituito espressamente registrate, e consegnato al Reggimento in ubbidienza agli ordini della Cancelleria, e a chi succederà loro nel ministero.

CVII. Ma perchè non è intieramente sufficiente all'intento di provvedersi al solo rendiconto delle Denuncie, se non s'avanza ripetuta l'ordinazione che siano eseguite le diligenze formali e fiscali, e sollecitamente spediti e rilasciati in Decreto a' colpevoli per esempio e freno degli altri che contravvenissero, ingiungiamo a ciascuno di essi Cancellieri che nel termine di cinque giorni al più dopo ricevuta la denunzia o notizia di qualunque delitto commesso nei Distretti loro abbiano a aver formato il Processo, e per immediatamente deliberato di quella maniera che porterà la qualità dei delitti commessi, o la ragione dalle leggi o dalla presente determinazione prescritto.

CVIII. Spirato detto spazio di essi termini, osserveranno puntualmente che sia da medesimi Cancellieri trasmesso al Reggimento Eccellentissimo all'Avvocato Fiscale copia della Denuncia e Decreto deliberativo, o che la copia di essa e del Processo formato sarà seguito, così poi copia delle sentenze promulgate che siano contro dei Rei.

CIX. Al margine delle Denuncie nel libro sopraordinato dovranno far nota del tempo in cui averanno spedito la copia di esse e del

Terra, [illegible] della Sentenza al pred.°
Ecc.mo Reggimento, onde apparisca sempre un con-
fronto irrefragabile dell'esecuzione che essi Cancel-
lieri averanno a queste ordinazioni in ogni pun-
tualmente prestata.

All'ora poi tutte le spedizioni Processi dopo la
lettura de' medesimi a Rettori essere dovranno fra
pure letta sempre la presente Terminazione al
Capitolo che prescriverà sopra la colpa di cui si
trattasse, con oggetto che dalla lor giustizia sia
mandata all'esecuzione la pena decretata, do-
vendo essi Cancellieri far nota ne' processi me-
desimi d'aver ciò puntualmente eseguito.

CX. Li Processi poi formati spediti e da
spedirsi dovranno col buon costume che si pra-
ticava in passato, e che dovrà avere in avve-
nire indispensabilmente osservarsi, esser por-
tati da' medesimi Cancellieri, accompagnati
con distinto inventario al predetto Ecc.mo Reg-
gimento col ritorno dall'quello il quale ave-
ranno essi prestato il servizio.

CXI All'oggetto di agevolare alle Persone che
non fossero obbligate il modo di render le de-
nuncie, ed ottenere dalla giustizia de' danni
che in questa distinta ristretta materia fos-
sero commessi, rispetto dal zelo del Pubblico, o dal
altro loro giusto riguardo dovranno essi Rettori
esecutivamente alla legge 1601. 23. Mag.o far

cassone

[illegible] le lacerano luoghi pubblici, rendendo
le chiavi della maniera che la stessa legge
prescrive, fin ora anche in questa parte in al-
cuna fu trascurata.

CXII. Se con la formazione de' Boschi erano
[illegible] nella [illegible] li disordini che fossero
stati lasciati Boschi farsi usurpi, introdotte
strade [illegible] parole tagliati roveri [illegible] o
[illegible], e fatti [illegible] [illegible] li [illegible]
[illegible] o [illegible] li scoli, o [illegible] alcuni
[illegible] ordine [illegible] d'alcuni
N.N. [illegible] d'altre persone
[illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] nei Bo-
schi [illegible] carico [illegible] per li Let-
tori [illegible] di
partecipare [illegible] obbligo di [illegible]
[illegible] dell'Ecc.mo Senato dalla [illegible]
[illegible] saranno [illegible] quelle deliberazioni
che [illegible] e [illegible] alli
requisiti del [illegible] servizio [illegible]
[illegible] trascurando di [illegible]
[illegible] a Palazzo per [illegible]
[illegible] dall'Ecc.mi [illegible] aggiun-
to alli Arsenali alla [illegible]
pena [illegible], non potendo [illegible]
dar [illegible] che non avranno [illegible]
[illegible] loro [illegible]
[illegible] con puntualità la sopra espressa
incombenza, ed aver [illegible] gli effetti

della Giustizia ... [illegible] ... che si liqui-
dassero, il che da noi si confida altrettanto
quanto [illegible] debbo [illegible] dalla
l'attenzione e dal zelo lodevole e benemerito con
quale accompagnarono essi Rettori le diligen-
ze tutte degli interessi del Principe e della Cas-
sa di Giustizia sia egualmente riguardevole quel-
la gelosa importante materia con quella
maggior premura che si ricerca, e onde resti
più singolare l'oggetto fors' egualmente di
[illegible] nelle Regie Disposizioni dell'Eccmo
Senato [illegible] riguardevoli, e di tutela
[illegible] dell' [illegible] a beneficio dei suoi fra-
[illegible] nell'uso di quei materiali, colla
[illegible] a [illegible]
la pubblica [illegible] la [illegible] di
[illegible] la voce.

CXIII. Li loro Cancellieri che comunicassero la
sollecita formazione dei Registri il Registro del-
le Denoncie, la spedizione della copia d'esse
e del Decreto, nel termine che gli è assegnato
e copie delle Sentenze al pred.o Eccmo Reggi-
mento all'Arsenal e consegna dei [illegible], e tra-
scurassero alcuna altra incombenza alla pon-
tualità del loro Ministero appoggiata, caddino
nella pena di [illegible], e di più non
possano esercitar Cancelliere per anni cinque,
non dovendo loro essere rilasciati li [illegible] dal-
l'[illegible] dal Ministero a cui spetta del Magi-

strato

stato Ecc.mo de' tre Savj sopra gli Edifizj ne' esser

admessi al giuramento d'altro nuovo Reggimento

se non porteranno all'Ecc.o Consiglio di Dieci fede

di quell'Ecc.mo Reggimento all'Arsenal d'aver inte-

ramente obbedito a quanto resta a loro peso nella

presente Terminazione ordinato e prescritto —

CXIV. Li Cancellieri de' Reggimenti sudd.ti

doveranno egualmente adempire gli obblighi loro

prescritti dalla medesima, non essendo unicamente

riguardanti il Registro delle Licenze per tagli de'

Roveri che saranno concessi a particolari la fede

e la nota ordinata all'incontro della Partita nel

libro de' Boschi come per l'indispensabile spedizio-

ne al Reggimento Ecc.mo all'Arsenal di quanto in

essi viene notato delle pred.e Licenze sotto la pena commi-

nata in detta legge di perder la Cancelleria, e di non

poter in tre anni continui esser admesso all'eser-

cizio d'alcun'altra. Comandando al pred.o Ministe-

ro [illegible] del Reggimento Ecc.mo de' tre Savj

sopra gli Edifizj di [illegible] le solite fedi di sal-

[illegible] li Cancellieri medesimi senza averne pre-

sentata giurata [illegible] che sarà

[illegible] dall'Ecc.mo Reggimento all'Arse-

nal [illegible], d'aver [illegible]

puntualmente eseguito in tal proposito le disposizio-

ni delle Leggi.

CXV. Li Custodi che avessero a ricever Denuncie e

formar Processi contro l'intenzione delle Leggi [illegible]

e della presente terminazione, ed ogni delitto
attinente alla materia de' Boveri e Porchi cadi-
no nella pena di Ducati ducento, la metà appli-
cata alla Cassa del Reggimento Camerale all'Accu-
sator e l'altra ad arbitrio del Rettore o Rettori, da
quali sarà levata, e d'anni tre di Prigione.

CXVI. La presente terminazione dovrà esser stam-
pata e pubblicata, incaricando li Cancellieri di tutto
il Reggimento in Corte, quanto de' pubblici rap-
presentanti subalterni farla registrare nelle lo-
ro Cancellerie, e tenerne una stampa [illegible],
e chiamato ne' [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di Reggimento in Reggimento [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Cancellieri di [illegible] nella [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Rettori della sua singolar importanza esercitino
gli atti di [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
dovrà restar in tutte le sue parti eseguita.

CXVII. Dovrà egualmente esser unita al libretto
che sarà consegnato a' Custodi, perché sia pure
da loro conservata ed obbedita, e che esso libret-
to poi riconsegnato a' loro successori, dichia-
rando che stante alla proibizione de' [illegible]
ed agli obblighi aggiunti a' Cancellieri, [illegible]
ed a' Ministri sia puntualmente eseguita, ol-
tre li Custodi del Trevisano, del [illegible], anche
negli altri luoghi della Provincia [illegible] abbracciati

Dalla

delle Leggi e Provincia d'ofizio, ove s'attrovano Boschi di Roveri.

Che li altri Merighi, Direttori, Deputati delle Ditte, Guardiani o con qual altro nome tenuti alla custodia e tutela delle med.e Boschi, abbiano ad adempire egualmente l'obligo loro, nella diversione ed impedimento de danni, e nel render con puntualità le denuncie alla Cancelleria antedetta nel tempo e sotto tutte le pene come avanti comminate a custodi ed altri obligati onde l'esecuzione della presente vaglia ai due capitali di manutenzione e difesa alla preservazione de Boschi stessi e de Roveri e di forte riparo alli danni che anno fin'ora trionfato sulle misere di capitali così riguardevoli e sulle perdite Pubbl.e

Dalla Presidenza del Pretorio ed Inquisitore sotto gli Ordini Domini de' Capitali

li 19 Novembre 1706 —

Leonardo Mocenigo Proveditor ed Inquisitor sopra Boschi in Terra ferma

Franc.o Giustiniani Cancell.r

Cancell.e d. S. R.

Stemma

1702 addì 20. Maggio

Dovendosi in ordine alle prescrizioni dell'
Eccellentissimo Senato 14. Maggio corrente fare la ele-
zione di due Maestri Marangoni pratici, e in-
telligenti nella materia de Roveri, e Boschi da essere
prefissati da questo Regimento con titolo de Capitani,
l'uno per li Boschi tutti, che esistono tra Piave, e Liven-
za, Territorio Trevisano et l'altro per li Boschi del
Territorio, e Patria del Friul l'incombenza de quali
sarà il permanere nell'esercizio medesimo per il cor-
so d'anni tre dopo il giorno della loro elezione a capo
li quali avendo puntualmente, e fedelmente eseguite
le sue incombenze sarà in arbitrio di questa Ec-
cellentissima Banca il poter con nuova ballottazio-
ne presa con quattro voti permettere la continua-
zione dell'esercizio di Capitano per altri anni tre
con questo però, che quello sarà stato eletto, e de-
stinato in Capitanio delli Boschi del Trevisano, Pia-
ve, e Livenza, debba intraprender l'impiego di Capi-
tano dei Boschi del Territorio di Friul, e quello
del Friul in quello del Territorio Trevisan Piave, e

Licenza; et in caso non venissero dalli medesimi prestati quel buon servizio, che tanto preme in una materia di tanta importanza, e gelosa, sarà fatta elezione in loco loro in capo alli tre primi anni.

L'incombenze particolarmente de' Capitani mici esimi, saranno l'eseguire in primo capo la visione di tutti i Boschi di quel Territorio, e di portare nel termine di mesi tre dopo la sua elezione una distintissima relazione dello stato preciso a bosco per bosco con distinta notizia di quei pregiudizj, e danni, che in cadaun Bosco sì pubblico, come privato avessero ritrovati, et insieme suggerire tutti quei mezzi, che fossero valevoli a divertimento di quelle contrafazioni, che fossero invalse trasmettendo la stessa relazione con sua sottoscrizione giurata a questo Regimento per eseguire poi quanto li venisse comandato, e fosse stimato conferente al pubblico interesse per la preservazione di così essenziali pubblici Capitali; e stessamente sarà stretta incombenza d'essi Capitani, che saranno eletti il dover ogni anno far pervenire, e presentare in questo Regimento una simile relazione, come si è detto di sopra, acciò in caso d'urgenza importante sia fatta l'espedizione di uno delli NN.HH. Patroni pro tempore come prescrive il Decreto dell'Eccellentis-

sima

simo Senato soprariferito.

Sarà parimente incombenza d'essi Capitani il girare per tutto quel Territorio, e visitare quotidianamente con frequenza da un capo all'altro tutti li Boschi, e trovando trasgressioni de tagli o inferiti alcuni altri pregiudizj dalle Leggi dannati, doverà portare distinte notizie in diligenza a questo Reggimento, perchè conosciuti e castigati li Rei conseguirà il premio delle Condanne in materia de Roveri, così di tagliar erbe nei Boschi, pascoli d'animali, cunar giande, et altro, come nel Proclama stabilito da questo Eccellentissimo Reggimento 20 Agosto 1700 esecutivo de venerabili Decreti dell'Eccellentissimo Senato, e dell'Eccelso Consiglio de Dieci.

Doveranno in caso di Tagli pubblici, et in altre occorrenze pubbliche eseguire le commissioni che dal presente Eccellentissimo Reggimento li veniranno rilasciate, terminate le quali doveranno trasmettere, o presentare in questo Reggimento le dovute relazioni di quanto averà eseguito.

Li Guardiani de Boschi de quali viene fatta l'elezione dai Comuni sono tenuti a dovere unitamente con il Capitanio, che sarà pro tempore eletto a seguire le visite de Boschi, assistere al Capitanio medesimo, e per tale impiego doveranno essi guardia-

(ni)

in conseguire dal suo Comune quanto gli è stato stabilito per l'impiego di Guardiano con pontualità, perchè possino con maggior facilità li Capitani eletti di cadaun Guardiano de Boschi rilevare li pregiudizj e danni, che doveßero di tempo in tempo insorgere nei Boschi, e nelle Piante de Roveri, e semenzali.

Sarà incombenza particolare d'essi Capitani che saranno eletti ritrovando che alcun Comune fosse in difetto dell'elezion dei Guardiani di quei Boschi a loro soggetti, farli subito intimare l'esecuzione delle elezioni medesime affine, che restino li Boschi con quella custodia cui è prescritta dalle pubbliche Leggi e ben riguardati.

Inoltre doveranno li Capitani medesimi eseguire pontualmente tutte quell'altre incombenze che dalla Terminazione dell'Eccellentissimo Sul Proveditor, et Inquisitor sopra Boschi Mocenigo li viene prescritte di 19 Novembre 1704, et avvalorata nell'Ecc.mo Senato li 11 Aprile 1705, et far che resti irremissibilmente rimossi tutti gli abusi, e pregiudizj alli Boschi di publica ragione e Comuni, e de particolari ancora et osservare infine il Proclama di 30 Agosto 1700 da Precessori nostri stabilito, et la Parte dell'Ecc.o Consiglio di Dieci 1601 28. 9bre che in stampa doverà eßere a Capitani, che saranno eletti consegnatta colla Terminazione sopraritenuta

delli Eccellentissimo Sig. Proveditor, et Inquisitori alloca niero.

Li Commun, e Regole delli medesimi Territori doveranno pure ancor loro eseguire tutte le incombenze, che se gli aspettano in materia de Tagli, e custodia de Boschi, et altro, che li sono state dalle Leggi appoggiate alla fede de quali devono pure stessamente essere riguardati e custoditi li Boschi, et Roveri, che in minima parte con la presente non s'intendano diminuiti, ne alterati gli Ordini sopraciò disponenti; anzi li Commun stessi in tutte esse parte, quelli inviolabilmente osservare, et eseguire.

Sua Eccellenza Illustrissima in oltre si aggionge, che venendo dalli Capitani, predetti, e use pro tempore saranno eletti commessa alcuna, benchè minima frande, pregiudizi, e danno ne Boschi, si pubblici de Communi e particolar ragione nei Territorj, che fossero eletti doveranno restar incaricati li Communi stessi a far pervenire le notizie ovvero presentarle in questo Regimento, che oltre l'essere tenuti secreti, conseguiranno il premio dalle Leggi prescritto, emanando alla propria puntualità se la Giustizia venisse in lume con altre notizie

faranno severamente corretti, e castigati di Comuni, Meriglii, e Guardiani de Boschi medesimi, che avessero mancato ai proprii debito delle notizie predette in questa materia, così premurosa, e rilevante.

In premio del servizio, che doveranno essi Capitani, Sue Eccellenze Illustrissime li assegnano la sua paga giornaliera, che averanno quelli, che saranno eletti in esso Ministero di Capitanij, sette giorni alla settimana, e più ancosoldi trenta sei al giorno per spese di Barca, Cavalcatura, et altro per maggiormente ben servire con fede, e puntualità in questa pubblica incombenza, ch'è la solita paga, che si contribuisce a sotto Proti, et altre Maestranze, che per comando pubblico in molti incontri s'impiegano fuori della Casa, et in conformità del Decreto sopraccennato dell' Eccellentissimo Senato 14 Maggio corrente d'esserli l'una, e l'altra corrisposta sopra le polizze delle Maestranze di settimana in settimana ai loro legittimi Commessi Procuratori, e con obbligo ogni due mesi di far pervenire le Fedi di ottar, senza la quale non li doverà essere dalli Appontadori corrisposta detta sua paga, e Panatica, ch'è in

conformità della Terminazione de Precessori nostri 22. Marzo 1698 in pena agli Appuntadori, che trasgredissero a quanto in essa Terminazione li viene prescritto.

Per toglier li Roveri, che doverà eseguirsi di tempo in tempo, et che per il Decreto dell' Eccellentissimo Senato 11. Febbraro 1587. li viene assegnati Ducati dieci per cento per li Roveri grandi nelli Boschi de particolari, et Ducati otto nei Boschi pubblici, Sue Eccellenze per maggior vantaggio publico ristabiliscono, che per li Roveri de quali saranno effettuati i tagli da Capitani eletti, e che pro tempore si eleggeranno nei Boschi de particolari li siano corrisposti soli Ducati sei per ogni cento Roveri, e per quei nei Boschi di publica ragione Ducati quattro, e per li Tolpi Ducati uno, grossi dodici per cento.

Per le Commissioni poi de tagli de Roveri per particolari, doveranno essere soddisfatti essi Capitani dalli interessati medesimi a misura delle giornate, che s'impiegheranno.

Doveranno parimente a tempi debiti, e come prescrivono i Decreti dell' Eccellentissimo Senato con li Mandati, che li verranno rila

sciati di Commissione da questo Reggimento, far
eseguire il taglio per le legne dolce da fuoco,
previo però sempre il Mandato del presente
Eccellentissimo Reggimento, come pur doveran-
no anco rivedere, e misurare giusto alle Leggi
quei Roveri, che saranno con licenza tagliati
da Squeraroli per Vascelli et altri, acciocchè
non eccedino li piedi quattro di volta, come
prescrive le Leggi in questo particolare.

Quali tutte incombenze doveranno esser
dalli Capitanij per li Territorj rispettivamente
eletti puntualmente eseguite, e con tutte le
utilità come sopra espresse, affine che pos-
sono fedelmente eseguire, e mantenere Caval-
catura e qualche altra persona appresso di
loro.

Nel riveder li Boschi faranno partico-
lar osservazione, che trovandosi vicini ai Boschi
pubblici, o privati, o in altri siti pezzi di ter-
reni detti Comugne, che si potessero ridurre
ad uso de Boschi con Semina di Ghiande per
ampliare maggiormente i Boschi ad ogni pub-
blica occorrenza, doveranno con distinta relazione
rifferire a questo Reggimento, perchè si possi con
l'assenso pubblico devenire a quelle deliberazioni,

che saranno stimate di miglior publico ser-
vizio.

Li presenti ordini nostri di Commissio-
ne con il Proclama, Decreti sopraccennati, et
anco la Terminazione dell'Eccellentissimo qu.
Proveditor, et Inquisitore Mocenigo, doveranno
essere consegnati a cadauno degli Capitanj,
che saranno eletti, e così di tempo in tempo,
che seguiranno le loro elezioni, che doveran-
no per più loro chiarezza essere stampati,
perchè dalli medemi siano esequiti.

Andrea Tron Proveditor
Giacomo da Mosto Proveditor
Fabio Bonvicini Proveditor
Pietro Marcello Patron
Filippo Capello Patron
Pietro Benzon Patron

Nicolò Pino Nod.° e Scriv. grande all'Arsenal

Stampata per Z. Ant.° et Almorò Pinelli Stampa-
tori Ducali.

1717. 16 Settembre in Giavera.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Provveditori al Bosco del Montello infrascritti.

Importantissima, e di gravissimo rimarco cono:
sciuta dalla vigilanza, e zelo di loro Eccellen:
ze la custodia del Bosco, che con incessante,
e non interrotta attenzione deve esser
riguardata dagli Officiali, che servono per la
diversione dei danni, e pregiudizij che alla
giornata vengono commessi dalla malig=
nità di tanta gente, mentre trovati sem=
pre nell'esecuzione de' loro provvedimenti
massime dall'incuria, e negligenza delli
suddetti Officiali destinati alla Custodia
delli Comuni, perché fatti famigliari, e
domestici con quelli, stando tralasciata la
loro continuata coabitazione contro il
tenor delle Terminazioni de' loro Pre:
cessori non invigilano al debito, al quale
sono tenuti. Per togliere però simili

ed importantissimi abusi, a molti altri inconvenienti in materia tanto gelosa ed importante, loro Eccellenze hanno terminato, e terminando comandato, che il Capitano, e successori pro tempore, avuta pesata considerazione al bisogno, e qualità delli Confini, all'abilità di cadaun Ufficiale, ed all'incumbenze, alle quali deve cadaun Ufficiale supplire, siano questi il giorno di S. Martino di cadaun anno mutati da Comun a Comun d'anno in anno, nel quale abbia ognuno dei medesimi Ufficiali a ritrovarsi a stazione, e Casone per la loro permanenza di quell'anno, con incarico espresso di adempire puntualmente le loro parti cavalcando, camminando, e praticando di giorno in giorno, e quando occorresse il bosco tutto adempiendo puntualmente gli ordini tutti, che saranno rilasciati dal Capitanio di pubblico servizio

in pena della privazione della Carica, ed altre ad arbitrio di loro Eccellenze; da non esserle data la loro paga dal Capitanio se non averanno adempita tutte le sopradette obbligazioni, dovendo lo stesso Capitanio nel primo saldo di cassa dopo il giorno di S. Martino portar al loro Magistrato fede, e relazione puntuale, e così di anno in anno, che dalli stessi Uffiziali sia stata puntualmente eseguita in tutte le sue parti la presente Terminazione. E la presente Terminazione con le stesse obbligazioni doverà esser aggiunta alla Commissioni pro tempore delli Capitani che saranno eletti.

Sebastian Soranzo Prov.
Gio: Batta Gradenigo Prov.
Antonio Donadi Prov.

1722. 24 Luglio.

Li Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Proveditori al Bosco del Montello infrascritti.

Pervenuto a notizia di loro Eccellenze il disor=
dine corso, e che corre al luoco della loro
residenza in Giavera nella Cancelleria
di quella Proveditoria in cui non si tiene
registro delle lettere, Terminazioni, af=
fittanze, Commissioni, e tutte quell'altre
Carte importantissime che colà dal
Magistrato Nostro vengono trasmesse per
la loro esecuzione, ma queste dai Capitani
pro tempore, per la loro indennità, sol.
tenute appresso di loro. Non essendo però
di dovere, che non resti di tali importan
tissime carte memoria alcuna, dal che
ne possono nascere sempre maggiori incon
venienti. Hanno loro Eccellenze terminato,
e terminando comandato, che siano ordi=
nati a chi spetta sei libri cartati, e

rispettivamente segnati Lettere, che vari-
no, lettere, che vengono, Terminazioni,
Commissioni, Affittanze, ed Avvisi
de Lui, ed in questi relativamente debito
del Capitanio presente, e successori sia
registrare ogni, e qualunque Carta,
che dal Magistrato di loro Eccellenze
gli venga di tempo in tempo trasmessa,
come pure le Lettere che al Magistrato
predetto, o altre per pubblico servizio
dal detto Capitanio fossero per scriversi
Essendo pure espressa intenzione di Loro
Eccellenze, che tutto quel più, che fosse
conosciuto necessario registrarsi, sia re-
gistrato a perpetua memoria, unendo an-
co in una filza a questo destinata tut-
ti li Proclami che di tempo in tempo gli
fossero inviati per la pubblicazione, lusin-
gansi, che dalla puntualità, e fede del
stesso Zuanne Corradini loro Capitanio
attenderanno con diligenza dato principio

ad operaz:ne sì necessaria al Pubblico servizio

Sebastian Venier Prov.

Lazaro Bragadin Prov.

Franc.co Soranzo Proc. Prov.

[illegible] 2 Giugno In visita Giavera.

Gli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Bosco del Montello infrascritti.

Tra le materie importanti, che cadono sotto i riflessi di loro Eccellenze, portatesi in consonanza delle Leggi, e in conformità del loro benemerito zelo sempre attento a pubblici vantaggi alla visita in questa loro Provederia in Giavera, cadde anco il Disordine rimarcabile corso per lo passato in materia delli Roveri tagliati per uso de pubblici Lavori, e poscia per fatalità pregiudicati a segno di non poter più supplire alle stabilite operazioni. Era pratica in tali congiunture, nelle quali reciso alcun legno atto apparentemente al pubblico servizio, e per le sue intrinseche nascoste male qualità, e per pregiudizi sopravvenutigli dal tempo si

rendeva inabile, al riflesso di non aggravar la Cassa della Condotta inutile si gettava assolutamente in Legna da fuoco; e per che nella vacchetta, in cui era descritto se trovasse all'incontro in qualche condotta, restava supplito al numero del legno già ridotto in legna un altro Rovere, che per avventura veniva spiantato da qualche turbine. Conveniendo però a tal disordine qualche regolazione.
Vostre Eccellenze haveran terminato, e termi nando comandato, che in avvenire quelli legni che dopo esser recisi, prima d'esser condotti, venissero scoperti dal capitanio, e riconosciuti di mala qualità, prima di dar inettendoli la mano di Ordine del Capi tanio, i successori vi ristivilano al Magistrato nostro, ed attendano da noi gli ordini opportuni per ridurlo, se parerà in Legna da fuoco. Et all' incontro della vacchetta, in cui è descritto

Debba esser fatta sincera annotazione del succeduto del legno medesimo cittando il giorno della presente nostra Deliberazione, e così anco nelli Mandati corrisponden: ti alli numeri delli Legni venissero ri: dotti in Legne da fuoco per essere riservati in Sega a pubblica e privata occasione; restando proibito quell'arbitrario supple: mento, che si praticava per avanti. Dovendosi di Legni di spianto registrare separatamente per levar ogni disordine e della presente non sarà data Copia al Capitanio per la sua esecuzione

Sebastian Venier Prov.

Ant.° Loredan Cav. Prov.

Zorzi Giu.° Prov.

1725. 22. Marzo.

in Pregadi

Vietato a Comunisti il poter introdurre Animali a pascolar nei Boschi a pregiudizio della crescita degli Alberi.

Nel punto gelosissimo del Pascolo degli Animali dacchè insorgono danni gravissimi ai Boschi non può questo Consiglio lasciar di riflettere alle molte leggi in più tempi emanate, et ai Proclami di cariche anche inquisitoriali esecutivamente alle medesime alle medesime promulgate le quali risolutamente si proibiscono; così che trova opportuno il tener fermo più che mai il divieto, et eccitar anche per questo la vigilanza dell' Ingegnere, ed averne sempre l'occhio attento, e prescriver tutti quegli ordini risoluti che possono tener lontane le trasgressioni.

E quanto al ripiego suggerito dalla di lui virtù di potersi permettere a Communi il taglio delle erbe nè siti Prativi, e Palludosi

scorgendosi le pesate meditazioni, che vi ha donato il Reggimento, e rilevandosi altresì il savio, e prudente sentimento con che s'esprime per atto di lodevole zelo in sua separata scrittura sopra questo solo articolo il dilettissimo Provveditor Nostro Pietro Foscarini uno di quei Provveditori non ha motivo questo Consiglio che di confermare tutte le leggi, e proibizioni predette retribuendo bensì uguale a cadauno dei Provveditori, ed Inquisitori l'aggradimento pubblico per quanto, se ben con diversità di opinione, con uniformità però di oggetto per il pubblico maggior bene hanno creduto di essere nella materia.

Stando ad ogni modo vivamente a cuore della Pubblica Carità il porgere per quanto potesse essere opportuno qualche facilità ai poveri sudditi onde poter alimentar li propri animali sarà dello studio dell'Ingegnere come pure delle applicazioni del Magistrato dei Provveditori ai Beni Comunali il versare diligentemente e riferir con sollecitudine, se vi fosse qualche porzione di fondo da assegnarsi ai Comuni per il Pascolo degli animali stessi; disposto questo Consi

glio

glio di dar mano a tutti gli espedienti possibili salva l'indennità dei Pubblici Boschi.

E del presente Capitolo sia data copia al Magistrato dei Beni Communali perchè eseguisca quanto li resti commesso —

1726. 19 7bre

Gli Illustrissimi, ed Eccell.mi Sig.ri Provveditori
di Beni del Montello infrascritti.

Pervenuto a notizia di Loro Eccellenze il
disordine praticato da alcuni dei loro Officiali
in Giavera, quali in occasione di pegnorare
per ordine del Capitanio esecutivo delle
commissioni dell'Eccellentissimo Magistrato,
e ad istanza dei particolari si facciano lecito
asportare li pegni, e quelli invece di
portare in consegna al Capitanio pred.o
alla Provederia con loro relazione in iscritto,
che spieghi l'esecuzione e l'ordine della
medesima, se li trattenghino alle loro
Case senza farne la consegna predetta,
il che essendo contro il buon ordine, e
cautela delle povere persone, e contro la
mente dell'Eccell.mo Magistrato, Loro Eccell.ze
hanno terminato, e terminando coman
dato, che resti espressamente proibito

sotto tutte le pene, che parevano a loro Eccellenze, tale arbitrario metodo, ma restino di volta in volta, apportati che siano li pegni, immediate portati alla Provedaria, e consegnati al Capitanio, per gli effetti di Giustizia. Doveranno inoltre gli Officiali in ogni e qualunque caso d'esecuzioni, intimazioni, citazioni, o altro, riferir l'operato in scrittura, e consegnar la rifferta al detto Capitanio per sua conservazione. Detta rifferta per lume, e per memoria di quanto si va operando; e ciò sotto le medesime pene.

Gregorio Barbarigo Prov.
Enrico Lungini Cav. Proc. Prov.
Filippo Donà Prov.

1710 27 febraro

Il Serenissimo Principe fa saper, ed è per ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Bosco del Montello.

Essendo per moltiplici Decreti dell'Eccelso Consiglio di Dieci in più tempi emanati, e specialmente 1591 28 Gennaro, 1592 [illegible] Febbrajo, Terminazioni del Loro Eccellentissimo Magistrato, e Proclami esecutivi in diversi tempi fatti pubblicare, e particolarmente 1593 14 Agosto, e 1602, [illegible] e più recentemente 1717 [illegible] 7bre, e 1721 [illegible] 7bre espressamente proibito il danneggiar, usurpar, o in qualunque altra maniera pregiudicar il Bosco di pubblica incontrastabile ragione, che circonda il Bosco del Montello, e area di confin annessa al Bosco stesso, con la risoluta proibizione di tagli, [illegible] alteramenti, fossi, diversione dell'acque della Brentella, piantaggione di alberi,

a costruzioni di rimurazzi, spianade, e pian-
tade, ed alcun altro immaginabile pre-
giudizio, come da innumerabili ordina-
zioni restò in tutti i tempi rimarcato,
e ripresentato, dello scià nonostante introdot-
ta da qualche tempo in quà qualche no-
vità in tal proposito pregiudiziale al pub-
blico interesse, e pubblica giurisdizione, che
deve gelosamente sempre esser mante-
nuta illesa, il che non deve per alcun
modo restar tolerato; però
Fanno loro Eccellenze pubblicamente in-
tendere, e sapere, che non vi sia alcu-
na persona, di che grado, stato, o condizio-
ne esser si voglia, niuna eccettuata,
che ardisca sotto qualsisia colore, o pre-
testo inferire danno di sorte alcuna
alle stesse pubbliche Strade, ovvero intro-
durre novità immaginabile. Facendo
inoltre pubblicamente intendere, e sa-
pere, che se vi fosse stato alcuno

così temerario che avesse ardito, o in poco,
o in modo danneggiare il Stradone stesso
con impianti di Vide, Albere, e Morari, o
altri Alberi di qualunque specie, o pu-
re con disposizione delle Cavedagne, Fossi,
Bocchetti, o Elevazione dell'acque della
medesima, posizione dei Ponti, e Chiaviche
(oltre li soliti concedersi alli comuni
per pubblico servizio, quali Ponti pure
dovranno avere le sue sbarre, ed Ar-
chetti) o in qualunque altra ma-
niera venissero pregiudicati il pubblico
interesse, o introdotta alcuna benché mi-
nima novità si procederà contro tali dan-
natori nella più risoluta, e severa ma-
niera, si formeranno rigorosi Processi etiam
per via d'Inquisizione, e si devenirà con-
tro di essi alli più sensibili castighi di
Bando, prigione, e Galera, ed altri ad arbi-
trio di sue Eccellenze, avuto riguardo alla
condizione delle persone, e delle delinquenze.

Facendo inoltre pubblicamente intendere, e sapere, che si riceveranno dal Magistrato di Loro Eccellenze alla Dominante, e similmente alla Provederia di Trevigi Denoncie secrete, relazioni contro qual si sia persona, si concederà l'impunità al complice, purchè non sia principale, o mandante, e sarà il denonciante tenuto secreto, notificando inoltre, che sarà ogni novità, scoperta che sia, immediate represtinata a tutte spese, danni ed interessi del innovatore, contro di cui si passerà come sopra alla formazione del Processo, e sopra comminati castighi.

E il presente, perchè sortisca la sua più valida esecuzione dovrà essere pubblicato in cadauna delle Chiese delli tredici Comuni in giorno di festa nel maggior concorso del popolo, e sopra il mercato di Montebelluna in giorno di Mercordì, e dovrà restar affisso sopra le Porte di

caduna di q.ste Chiese a chiara Cognizio-
ne, ed intelligenza di caduno. Data
dal Capitolato dei Provveditori nel Bosco
del Montello li 27. Febbraio 1730.

Marcantonio Erizzo Prov.

Lunardo Venier Prov.

Marco Moro Seg.rio

1784 luglio

Stemma

Noi

Bertucci Dolfin

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Proveditor

sopra Boschi della Trevisana Bassa.

Benchè la maturità pubblica con tante, e replicate savissime Disposizioni abbia stabilito quanto devè essere praticato, ver l'importantissima custodia, e preservazione de' boschi tanto di sua ragione, quanto da particolari, ne quali si trovano, e si nutriscono che veri così necessarj per le occorrenze della Casa dell'Arsenal, per la Fabbrica delle Navi, ed altri Bastimenti inservienti ad uso delli Armata, fortissimo propugnacolo della libertà, e dello stesso, ad ogni modo con sommo nostro rincrescimento nella visita da noi fatta de' Boschi predetti pubblici, e privati, abbiamo scoperto una scandalosa, e deplorabile mancanza ne Comuni, a quali precisamente è demandata la custodia delli medesimi, con ommissione realmente intollerabile, e meritevole delle più severe correzioni a norma di quanto viene prescritto nelle accennate Pubbliche ordinazioni. Portato però il nostro zelo al debito indispensabile di provedere nell'avvenire a tutti li disordini finora corsi siamo venuti nella deliberazione di formare nuove ordinazioni, che inerenti alle precedenti, già decretate dall'Eccellentissimo Senato, dal

Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal, e de' Precessori nostri in tal materia, mettano freno agli abusi sin'ora praticati dalla temerità degli innobbedienti, che mirando al solo loro privato profitto pospongono tutti li riguardi dovuti del Pubblico interesse e servizio. Che però abbiamo esteso li seguenti Capitoli, affinchè osservati con la dovuta esatta obbedienza, e puntualità vagliano in rimedio per impedire gli ulteriori scandalosi trascorsi, e preservare nella sua consistenza questi preziosi non meno che necessarj Capitali del Principe.

Resta in primo luogo espressamente vietato a chi si sia il poner mano nel tagliare, cessare, sramare, cimar, ne inferir alcun benchè minimo pregiudizio nelli Roveri, o Roverizali in qual si sia luogo esistenti, e specialissimamente nelli Boschi di sua Pubblica, e de Commun, e così far pascolar Animali, raccogliere gianda, tagliar erba, senza le debite, ed ordinarie Licenze del Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal, sotto tutte quelle pene già comminate, e che saranno irremissibilmente praticate contro cadaun trasgressore a misura de loro trascorsi.

E nel caso, che alcuno si prendesse l'arbitrio di contro operare alla Pubblica intenzione, restino li Comuni, Guardiani, e Meriglii tenuti presentare al Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenale, o nelle Cancellarie delli Rettori con Corte le denoncie de' danni, e trasgressioni, che seguissero e siccome la puntualità sarà ricompensata con il premio disposto dalle Leggi a' Denoncianti; così l'innobbedienza sarà corretta colle più afflittive, e pecuniarie pene, che si troveranno dovute all'ommissione.

Viene successivamente risolutamente vietato a qual si sia persona lo sforzare, tagliare, e disgrossare li Roveri tagliati per conto pubblico nelli Boschi, Strade, o Caricatori, poiché da simile abusiva libertà vengono inferiti considerabili danni con molto pubblico pregiudizio sotto le pene più rigorose, che saranno conosciute equivalenti a correzione delle commesse trasgressioni.

Sii espressamente inibito a tutti gli Officiali, Meriglii, Saltari, Guardiani ed altri destinati alla custodia de' Boschi della Serenissima Signoria ed affidati al Governo de' Comuni permettere a persona alcuna di qualunque condizione, e grado che sii il taglio di alcun Rovere ne' vivo, ne' morto nelli preno-

minati

minuti Boschi riservati solo per le pubbliche occorrenze, tuttoche avessero Licenza, ostampa concessa dal Regimento Eccellentissimo dell'Arsenal, ma solamente possino conquirla ne' boschi de particolari, Campagne, e Privati colle formalità delle Leggi prescritte; e nel caso di innobbedienza tanto chi ardisse far eseguir il vietato taglio, quanto gli Affittuali Meriglii, Saltari, e Guardiani sopradetti nelle pene rigorosissime; che sono comminate dalle Leggi tanto afflittive quanto pecuniarie.

Se si troveranno Animali a pascolare ne' Boschi tanto publici, quanto privati, possino da chi si sia essere ammazzati, non solo impunemente ma etiam convertiti a beneficio di chi li ammazzasse, e particolarmente da Guardiani Meriglii, Saltari, et Affittuali, e così d'ogni altro, che li ammazzasse, e possano anche averazione di conseguirne la pena pecuniaria, che viene imposta a Patroni degli animali interfatti.

Nascendo un notabilissimo pregiudizio dal pascolo di qualunque animale ne Boschi, poi che consumano la gianda, e rovinano le piante nascenti, quali per tal causa non consluscono

in parità col bisogno resta espressa e risolutamente levata la libertà agli affittuali, Guardiani, Moroglio, e d'altri di far pascolare ne Boschi predetti, nè tampoco raccogliere granda o tagliar Erba sotto qual si sia immaginabile pretesto, e fra le altre pene gli affittuari, oltre la perdita degli Animali decadano immediate dall'Affittanze, che tenessero, nè possano mai più ottenerne alcuna.

Con speciale commissione restano incaricati tutti li possessori de beni confinanti a fossi, che circondano il Boschi di far cavare nel contorno li medesimi per l'estensione intiera de loro confini, gettandosi il terreno che sarà cavato dalla parte di essi Boschi; tenuti similmente li Comuni alla stessa operazione in quella parte de fossi, che confinano colle strade pubbliche, e luoghi Comunali per quella lunghezza, che loro spettasse; e dovranno stessamente cavare li fossi, che si trovano nel mezzo de Boschi dati loro in custodia, giacchè godono il beneficio degli avanzi de tagli, e per gli altri Boschi affittati nell'intorno de quali vi fossero fossi, debbano gli affittuali cavarli, o farli cavare nella grandezza, e profondità pari al bisogno, et ad oggetto che anche le acque abbiano il loro naturale corso, e non inondino con notabile danno li Boschi, e qua

(li

le escavazioni doveranno esser eseguite respettiva-
mente da quelli a quali sono commesse nel mese
di Aprile.

Ritrovandosi in alcun Bosco massime di
pubblica ragione alcun pedagno, che dia introduzio-
ne de Boschi doverà immediate esser da Comuni
tagliato, e levato, e nel caso, che alcuni temerarij
ne facesse de nuovi, diano subito la relazione, o
all'Eccellentissimo Reggimento dell'Arsenal, o a
Pubblici Rappresentanti sotto la cui Giurisdizio-
ne fossero li Boschi predetti affinchè la giustizia
mano forte possa contrapporsi all'ardire de con-
trafacenti, e mancando li Comuni a questo in-
carico, saranno colla stessa risoluzione puniti,
e corretti.

Quanto dall'attenzione nostra viene disposto
per il miglior servizio, et interesse di Sua Serenità
esige altrettanta fedeltà, e puntualità in chi deve
eseguire. A tal oggetto incarichiamo espressamen-
te, e risolutamente li Comuni tutti, ne quali si
trovano Boschi siano Pubblici e privati, e dove man-
cassero attualmente li Guardiani e Custodi di do-
verli eleggerli e continuarne successivamente d'an-
no in anno l'elezione come pure li Proprietarj d'al-
cun Bosco di cui ne facessero le affittanze, siano te-

nuti

vute eleggere per cadauno il loro Guardiano, ma in aggionta di esso anco li Comuni debbano destinarne un altro del corpo delle loro Ville affinchè questo invigili con fedeltà, e diligenza sopra le operazioni dell'altro. E sarà obligo de Comuni medesimi far pervenire di tempo in tempo col mezzo del Capitanio destinato dal Reggimento a sopraintendere a questa materia le predette elezioni per riceverne l'approvazione.

Con tali documenti instrutti non solo li Comuni che cadaun particolar possessore de Boschi in questa circonferenza del basso Trevisano, non resta che d'attendere dalla sede, e pontualità di cadauno la pronta esecuzione per evitar le pene e castighi che in caso d'inobbedienza faranno contro colpevoli irremissibilmente esercitate.

E perchè non possa chi si sia escusarsi a titolo d'ignoranza il presente dovrà essere da Parroco rispettivamente di cadaun Comune pubblicato in giorno festivo e nel maggior concorso di popoli, e posscia consegnato alli Meriglii delle loro Ville, quali saranno tenuti di mese in mese farne la republicazione nelle radunanze delle loro rispettive Vicinie.

Data dalla Carica nostra esistente in Carpenedo li . . . . Luglio 1724.

Bertucci Dolfin Proveditor a Boschi nel Basso Trevigiano.

Domenico Alberghini Canc. di S. E.

Stampato per Z. Antonio et Almorò Pinelli Stampatori Ducali.

1734. 13 7bre Giavera

Gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Boschi del Montello infrascritti.

Rimarcato da loro Eccellenze il disordine, che corre nel caricarsi delli Roveri sopra le Zatte, che discendono per il fiume Piave, li conduttori delle quali, che con altro nome si chiamano Zatteri, si fanno lecito, come è occorso in questi ultimi tempi con condannabile malizia, dopo d'avere caricati a Nervesa li Roveri sollevare le Zatte loro dalli Roveri medesimi con il scaricarli, passato appena il Ponte di Piave, nelle grave del fiume medesimo, e passar a Venezia carichi d'altre merci, ritardato così il pubblico servizio, ed esposto a perire il pubblico Capitale de Legni medesimi. Ingegnandosi anche occultare il delitto loro, non avendo chi alla Dominante ri

ricontri le Zatte se non per ristivo ma:
lizioso o no arrivate senza condotta di Rovari:
Zattere operando il Mandato rilasciato loro
dal soprastante al Ponte di Piave, quale
resta da loro col medesimo malizioso fine
occultato, dal che possono nascere quei mol:
tiplici pregiudizj, che dalla prudenza di
loro Eccell.ze vengono naturalmente consi:
derati. Ad effetto però d'impedire possi:
bilmente disordine così pernicioso
Hanno loro Eccellenze terminato, e termi
nando comandato, che tenuto fermo pon:
to da precedenti Decreti, e Terminazioni,
e disposto nel proposito di non dispensar
dal carico de Rovari Zatta alcuna capace
a sostenere il peso, ed il trasporto, per il
decchè non possa a Nervesa esser lasciata
passare Zatta alcuna di qualunque
specie sotto pena di Contrabbando, se
ordine non avrà ricevuto dal Soprastante
un Bollettino a stampa, che individui il

-no vero carico, se di Roveri, o Mercanzie: quel Bollettino dovrà essergli rilasciato gratis, ed espresso del tenore qui appiedi dell presente registrato. Capitate poi che saranno esse Zatte a Venezia non possono esser scaricate; o diffatto se prima non saranno visitate, e licenziate dal Fante del Magistrato, che a questo effetto dovrà portarsi ogni giorno alle fondamente nove, fatto prima l'incontro se la qualità del Carico corrisponde all'espres: sione del Bollettino, e trovandolo discor- dante non permetterà lo scarico, se prima non sarà avvisato il Magistrato di loro Eccellenze per le opportune de: liberazioni sotto le pene alle persone, che ardissero porvi mano avanti di essere licenziate, ad arbitrio di loro Eccellenze. E la presente dovrà essere stampata, e trasmessa a Belluno per la sua pubblicazione a Narvesa, ed al Ponte

di Piave a chiara intelligenza di cadauno.

Segue la formalità del Bollettino.

Bosco Stema del Montello.

Parte da Nervesa per Venezia la Zatta numero ... di ragione del Mercante ... con Roveri numero ... da essere consegnati alla Dominante giusto l'ordinario.

Dat. ...

Il Soprastante ...

O pure

Bosco Stemma del Montello

Parte da Nervesa per Venezia la Zatta numero ... di ragione del Mercante ... incapace a condur Roveri, e perciò carica di Mercanzie. Data ...

Il soprastante

Michiel Morosini Cav. Prov.

Pietro Paulo Avogadro Prov.

Alvise Renier Prov

Beppo Grattarol Seg.

medesima volta ritrovato, e l'altro passar
ad avvisar l'Uomo di Comun, perchè im:
mediate venga a ricever il Contrabbando
stesso, anche con carri occorrendo, e traspor:
tar, come s'è detto, il tutto alla Provederia.
Ma se tant'oltre s'avanzasse la malizia
agli Officiali, o Saltari, che così dannata in
fedeltà ricevessero mancie dai delinquenti,
trascurassero il debito de' denonziarli, op
pure anche colludessero co' dannatori, al:
lora tutte le pene comminate dalle leg
gi, e replicate nel Proclama del giorno
d'oggi si fa noto che irremissibilmente
patiranno i più castighi, ne' termini
medesimi più opportuni.
Per li Saltari poi che vengono eletti dai
Comuni, e dalli stessi pagati, resta al Capi
tanio incaricato per attenzione sopra l'abi
lità di ciascuno di essi, e ritrovandone
alcuno o poco abile, o poco fedele, avvisar
il Magistrato da cui ... [illegible]

Come meno, sostituirne un altro di carattere più corrispondente, al bisogno del pubblico servizio, ed all'interesse del Comune.

Esso è avviso avere esso Capitano attenzione, che sieno essi soldati soddisfatti delle loro mercede con puntualità, ed in caso di difetto praticare contro il renitente la necessaria esecuzione.

Giorgio Pasqualigo Prov.

Bertucci Collalto Prov.

Andrea Venier Prov.

2 Ottobre 1784.

Terminazione
Del Magistrato Eccellentissimo
De' Signori
Sopra Provveditori e Provveditori alle Legna e Boschi

Comandata con preciso Decreto dell' Eccellentissimo Senato, Confermata ed estesa in Boschi tutti della Terra ferma, e dell'Istria, con il sopraesteso sovrano Decreto

4. Decembre 1784.

Stampata per Z. Antonio, et Almorò Pinelli Stampatori Ducali.

Chiamata la Pubblica maturità ai più
serj riflessi sopra la corrente rilassatezza
a deterimento de' Boschi [illegible]
con [illegible] de' Fiumi, et altri
mali già rilevati da più parti, e special-
mente da zelanti del N.H. Luogotenente
di Udine. Tutto principalmente causato
dalla scandalosissima licenziosità de' tagli
fuori di misura, e stagione, e senza le
regole delle Leggi e delle solite Licenze,
È devenuta con il specioso Decreto di 13.
Luglio prossimo passato fra l'altre le
providissime Determinazioni nella ma-
teria a fissar massima universale per
la regolazione de' tagli stessi; Ordinando
però al Magistrato nostro de sopra Pro-
veditori alle Legne, e Boschi il dover a
norma de' pubblici Decreti, con il sud-
detto anche riconfermati, formar
una terminazione per ora riguardo
a Boschi tutti del Friuli per essere

ca medesima dalla Sovrana sua Autorità
approvata, e come in detto venerato Decreto.
Che da noi eseguendosi veniamo con il
tenor delle presenti a fermamente stabi-
lire, terminar, et in assoluta forma
ordinare come segue -
Primo. Che sia, e s'intendi proibito a chi
si sia, et in qualsivoglia tempo ogni taglio
di legne senza la previa licenza del Ma-
gistrato nostro in cadauna sorte de Boschi
nell'intiera Provincia sopradetta, e Tene:
ra del Friuli: siano di pubblica ragio-
ne, o di persone particolari per qualun
que titolo reconosciuti, o possessi, ovvero
Comunali, che sono li assegnati dalla pub:
blica pietà ad uso de' Comuni delle
Ville, tutti come compresi, ed enunciati
nella Legge 1475: mentovata nel suddetto
Decreto; salvo però, e riservato in questi
ultimi il semplice uso di fuoco a Co-
muni, quando lo richiedono i loro titoli

e concessioni, e questo nelle sole porzioni inutili, ed escluso sempre ogni taglio de legnami verdi, e pedali et escavazioni de Tocchi, e di Radici. Come pure rigorosamente vietati i pascoli d'animali, tagliti, strade, fossi, et il ponersi fuoco, così dentro, che in vicinanza de Boschi, e qualunque altro danno, sotto le pene delle Leggi, e come infra resterà dichiarato.

Secondo. Che come è di gran fomento ai gravi già enunciati disordini la libertà, che si prendono i Comuni, e spesso a volo pro vento de loro Capi, e Direttori di rilasciar a particolari persone i Boschi loro consegnati, siano pubblici, o Comunali per lo più posti nei Monti, onde non derivano gli medesimi tagli per legni, da negozio, Doghe, e Carboni con tal esterminio de Boschi stessi, che poi vengono intieramente usurpati, segrati e posti a coltura con detrimento de Comuni

medesimi beneficiati, e rilevante pubblico pre-
giudizio anche per i pessimi emunciati ef-
fetti di Danni del Piano. A che proveduto
dalla suddetta Legge 1475, e d'altre molte
posteriori specialmente 28 Giugno 1557. 1603.
13. Giugno, e 1655. 29. 7bre. Sia però in con-
formità rigorosamente proibito il far passar
simili fondi, sotto qualunque dimostrato titolo
d'affittanza, livellazione, alienazione, o d'altro
escogitabile forma, in mano a persona par-
ticolari. Dovendo nel termine d'un mese
dalla notizia, o Pubblicazione della presente
essere da chi si sia liberamente rilasciati per
doversi restituir al primiero stato di Boschi,
e mancandosi siano denonciati al presente
Officio per esser eseguito come sopra, non
attesa qualunque prescrizione di tempo, o
qualunque altro pretesto titolo, come
contrario alle Leggi suddette, e sotto tutte
le pene delle medesime comminate, come
parimenti resterà espresso.

Terzo. Che ad oggetto di ben distinguersi l'iden=
tità, e stato de Boschi, e fondi sopradetti prima
di rilasciarsi le Licenze de tagli, debbano nel
termine suddetto di Mesi [illegible] da Degani,
e Capi de Comuni, e da chi fosse ricercato,
esser presentate nelle Cancellerie de Reggi=
menti per esser trasmesse al Magistrato
nostro esate distinte note con loro giura=
mento con la quantità, qualità, e stato
de Boschi tutti, e tagli in essi seguiti, e
con li nomi de Possessori delli medesimi,
i quali possessori habbino nel termine me=
desimo a produr i titoli, e fondamenti
del preteso loro possesso.

Quarto Che le licenze solite rilasciarsi da
questo Magistrato non habbino ad eseguirsi
se non saranno prima presentate alle
Cancellerie de Reggimenti, o Giurisdizio=
ni spettanti, e dove fossero dirette per
il buon metodo del loro uso, e ciò riguar=
do a Boschi di Fagari, Olmi, Alesi,

et altri legnami simili in trattare di Dolci, mentre per li Boschi de Roveri, o dove vi fossero anche in sola parte de Roveri buoni, o per venir buoni per la Casa dell'Arsenal, doveranno dette Licenze esser trasmesse direttamente al detto Eccellentiss. Reggimento giusta il già praticato, e in conformità della Terminazione 1584. 20. Xbre d'ambidue le Banche unite Arsenal, e signar per essere dal Reggimento stesso rilasciatili opportuni Mandati, et Ordini alli Proti di detta Casa per l'assistenza loro a detti tagli, e dover pure trasmettersi da medesimi Magistrato le loro fedi giurate a chiarezza del seguito per li opportuni riscontri: dovendo la suddetta Terminazione esser puntualmente esequita anche nella summa delle mercedi assegnate a Ministri, che non haveranno ad esser punto alterata riguardo alle respettive porzioni loro spettanti.

Quinto. Che ad oggetto d'una stabile perpetua preservazione dei Boschi tutti suddetti, e a tenor della sopradetta Legge 1675., come delli Decreti dell'Eccellentiss° Senato 1559. 17 Giugno, e del Consiglio di Dieci, e Zonta 1561. 26. 7bre, ed altri, tutti riconfermati come sopra, habbino a dividersi li Boschi stessi in Prese, o sia parti dieci, o più o meno a ragguaglio della circonferenza, e qualità d'essi Boschi, d'essere compartite con la adequata diligenza da Disegno, o sopra luoghi da Periti da rispettarsi dal Magistrato nostro, o fossi destinare da reggimenti secondo l'importanza de casi; ed habbi a concedersi il taglio in una sola delle parti, o sia Presa sud. detta all'anno, d'esser espressa nella licenza, e così d'anno in anno; cosichè al tagliarsi dell'altima sia repristinata la prima; ne siano admessi i tagli in alcuna parte, o sia presa se non alle

Stagioni, e tempi adattati per Legge, e pro=
tico conforme la qualità de' Boschi, e de
Seguenti; con le condizioni tutte delle Leggi,
e come resta espresso nelle licenze mede=
sime; e così pure se non si sarà prima
rilevato in ampla forma, che il sito, e
Bosco medesimo sia maturo, ed atto al
taglio; e che non siasi ecceduto nelli tagli
fattisi per avanti, il giusto già accennato
compartito; e l'altre regole come sopra
prescritte; Onde se ne riceva mediante
una puntuale inalterabile osservanza
delle medesime, l'annuale vantaggio
delle legna da fuoco a beneficio della
pubblica Cassa rispetto a' Boschi di pub=
blica ragione, e de' privati ancora ri=
guardo agl'altri. E godano insieme succes=
sivo continuo i Boschi per le importan
te loro sussistenza, e conservazione;
com'è aggravato della Pubblica mente.
Sesto E perchè il timor del castigo vaglia

a raffrenar i disordini sin ora corsi contro
i divieti delle Leggi sudette, sia, e s'intenda
incaricata l'esecuzione di tutto, e quanto
nella presente Terminazione resta espresso
in pena di Ducati cento a cadaun contra
facente applicati la metà all'Accusatore
(che sarà pur tenuto secreto) e l'altra metà
alli Offizj de' Reggimenti, e Giurisdizioni ove
fossero portate le Denuncie, e li mandati
li Rei, oltre altre pene poi anche afflittive
di Bando, Prigion, Galera ad arbitrio del
Magistrato riguardo alla condizione delle
persone, et qualità delle contrafazioni stes-
se. Alle quali pene doveranno esser sog-
getti non solo i principali delinquenti,
ma quelli ancora che ne haveranno avu-
to parte, o consenso, e nelli casi de tagli,
et altri danni ner Boschi, anche li Padri
per li Figliuoli, e li Patroni per li Famigli,
e Servi; come per le Leggi, e Proclami del
Magistrato; come poi per l'usurpazioni

detenzioni, usurpazioni, et altri pregiudizii a Boschi, e fondi Boschivi, anche di supplire al giusto valor del fondo stesso usurpato, o pregiudicato, oltre di averlo a restituire come di detto Decreto in conformità dell'espresso in detta Legge 1475. et altre in tale proposito. [illegible] Ultimo. siano li Antecedenti obbligati li Degani, e Capi delle Ville, e Comuni ove esistono Boschi di qual si sia natura a dover portar le Denoncie a Reggimenti a cui spetta ovvero direttamente al Capitolo nostro dei tagli tutti, che fossero stati praticati senza le previe licenze, e Regole sopra espresse. Come altresì d'ogni usurpazione, sovrazione, et ogni altra contrafazione, e danno di qual si sia sorte come sopra; a ciò sotto il più stretto debito come sono tenuti per li casi Criminali d'Omicidj, Ferite, et altri, come parimenti per le Leggi, e Proclami

e con dover cadauni di essi (oltre il repplicar le Note dette di sopra) portarsi almeno ogni due Mesi ogni Bosco a rivedere li Boschi del loro Tenere, e riferirne alle Cancellarie suddette il loro Stato, ed ogni benchè piccolo taglio, e danno, che le fosse stato di tempo in tempo inferito. Il tutto sotto le pena di sopra espressa da essere contro i medesimi irremissibilmente eseguita come i principali compartecipi nella colpa con esemplare risarcimento della Giustizia. A qual oggetto doveranno, così dai Reggimenti, come da questo Magistrato (nella solita Bussola a ciò destinata) riceversi le Denoncie secrete, et esser formati processi anche per via di Inquisizione: Così contro i Delinquenti suddetti, come contro i Degani stessi, et altri per le mancanze al debito loro ingionto delle visite, e respettive relazioni, e denoncie. Con riserva pure d'aggiungersi

alla presente quanto si renderà opportuno

secondo i casi. Quali Denoncie e relazioni a

questo Magistrato per lume, e per dover

passar di concerto anche per l'adequato casti-

go de delinquenti, come al fine de Reggi-

menti, e delle Giurisdizioni subordinate d'

anno in anno esser trasmessi, e respettiva-

mente consegnati tutti li Processi da loro

espeditisi, da quali s'intenderanno sempre

salve le Appellazioni al Magistrato nostro,

come spettare, e spettar devono per

legge, e pratica inveterata, cioè li atti,

e sentenze de soli Proveditori alli Eccellenti

Signori sopra Prov., e quelle de Reggimenti agli

Provv., e sopra Provv. unitisi, a tenor delle

Leggi, e delle parti specialmente dell'Ecc.

Consiglio e Zonta 1539. 10 Luglio 1547.

27 8bre, e come sempre è praticato.

Et la presente dopo sortita dalla sovrana

autorità dell'Eccellentissimo Senato la sua

approvazione, doverà esser trasmessa al

N. H. Luogotenente d'Udine, et altri Luoghi, e Reggimenti dove più occorresse, e fosse creduto opportuno, per esser pubblicata a chiara universal intelligenza; anche col mezzo de' Reverendi Parrochi delle Ville ove esistono Boschi, così che sia fatta nota a cadauno per la sua inviolabile esecuzione.

Data dal Magistrato de Sopra Proveditori, e Proveditori alle Legne, e Boschi.

Li 2. 8bre 1734.

Giacomo Morosini sopra Prov. alle Legne e Boschi

Z. Piero Pasqualigo idem

Piero Loredan Proveditor idem

Domenego Balbi idem

Zuanne Rizzardi nodaro

Stemma

1734. 4. Decembre

in Pregadi

Effetto delle provide Dispositioni contenute nel Decreto 3 Luglio decorso per frenar le licenze de' Tagli ne' Boschi del Friuli, et in quelli pure di tutto lo Stato, è la Terminazione, che accompagna il Magistrato de' sopra Provveditori, e Provveditori alle Legne, e Boschi; il quale ben considerando quanti pregiudizij a pubblico danno, et quanti discapiti ancora all'universal beneficio per la minor copia di Legne da fuoco, s'avvisano nell'opposto disordine; hanno dat. nella Terminazione medesima di rigorosamente riconfermare le Leggi già stabilite a divertimento d'ogni arbitrio. Proveduto si recentemente con fiducia di buon successo riguardo a Boschi del Quarner, risulta da riscritto del Magistrato stesso l'avvertenza nell'estendere le presenti Regole in maniera che possano a qualunque Bosco adattarsi

et specialmente à quelli, che esistono nella Provincia dell'Istria, et nel Territorio di Belluno, dove comparisce maggiore il bisogno di riparo. Nell'approvarsi perciò la rifferta Terminazione in ogni sua parte, resta dichiarito, che nelle prescrizioni di essa debbano intendersi compresi non solo detti Ospedali del Friuli, ma gli altri tutti ancora dello Stato, et precisamente li suddetti dell'Istria, et Bellunese, così che l'espresse graziose concessioni più non si convertano in argomento d'abuso. In conformità dirigendosi il Magistrato dovrà trasmettere la Terminazione antedetta a tutti li pubblici Rappresentanti, perche nelle rispettive loro Giurisdizioni abbia ad essere immancabilmente eseguita, al qual fine non lascieranno d'incessantemente invigilare anche essi sopra Proveditori, et Proveditori, dalla diligenza de quali attenderà poi questo Consiglio quanto riputerà di produrre negl'altri

due risservati articoli della Tomaca, et l'Affittanza per haversi a risolvere an- co in tale proposito il più conferente.

Bartolomeo Giacomazzi N. d. Ducal.

Che il Magistrato dei Boschi debba intendersi col Luogo Tenente circa il taglio dei Boschi

1755 4 Giugno in Pregadi

Intorno il Memoriale umiliato dai Popoli della Carnia per il libero taglio nei Boschi di essa Provincia si sono intese le informazioni ora lette dal Luogotenente di Udine, e Magistrato dei Provveditori alle legne, e Boschi per questi con diligenza viene riferita la serie esatta di quanto in tale materia fu in varj tempi con Terminazioni, e Decreti della pubblica Autorità stabilito. Fattosi anche da questo Consiglio l'opportuno riflesso alla supplicazione medesima, ed ai lumi esibiti dal zelo del Rappresentante, e Magistrato antedetti, concorre la pubblica Munificenza a permettere graziosamente il taglio implorato, benche non spi-

rato

rato il termine degli anni venti della sospensione prescrittasi col Decreto 14 Giugno 1720 a quei solo Comuni tuttavolta, che comparissero aver ubbidito allo stesso divieto pubblico, e in quei Boschi solamente sopra quali hanno detti Popoli le ragioni del taglio.

E perchè li tagli medesimi succeder abbiano in misure sempre discrete ne la loro eccedenza apporti pubblico, o privato pregiudizio, resta commesso espressamente al Magistrato surriferito di bene intendersi col Rappresentante predetto di far eseguire con intiera esattezza la Terminazione 1698 intorno il riparto in Prese dei Boschi della Provincia, e regole nel proposito in quella comprese, e quando per avventura alcuna parte dei Boschi stessi non ammettesse l'intiero della detta ripartizione, si ben intenderà stessamente in tal incontro con esso Luogotenente, qual con la sua prudenza saprà adattare i ripieghi, ed amministrare quella giustizia, che ricercassero i tagli e le convenienze, così af=fine resti adempita a divertimento dei

gravi mali, che si risentono, una massi-
ma sì necessaria, e fissata da tanto
tempo a preservazione dei stati pubblici
ed al bene dei sudditi =

1735 14 Giugno in Pregadi

Intorno il Memoriale umiliato dai Popoli della Carnia per il libero taglio nei Boschi di essa Provincia si sono intese le informazioni ora lette dal Luogotenente d'Udine, e Magistrato dei Provveditori alle legne, e Boschi per questi con diligenza viene riferita la serie esatta di quanto in tale materia fu in varj tempi con Terminazioni, e Decreti della Pubblica Auttorità stabilito. Fattosi anche da questo Consiglio l'opportuno reflesso alla supplicazione medesima, ed ai lumi esibiti dal zelo del Rappresentante, e Magistrato antedetto, concorre la pubblica Munificenza a permettere graziosamente il taglio implorato, benchè non spirato il termine degli anni venti della sospensione prescrittasi col Decreto 14 Giugno 1720 a quei soli Comuni tuttavolta che comparissero aver ubbidito allo stesso pubblico divieto e in què Boschi solamente sopra quali hanno detti Popoli le ragioni del taglio

E perchè li tagli medesimi succeder abbiano in misura sempre discrete nè la loro eccedenza apporti pubblico, o privato pregiudizio, resta commesso espressamente al Magistrato surriferito di ben intendersi col Rappresentante predetto di far ese=

quire con intiera esattezza la Terminazione 1698 intorno il riparto in Prese dei Boschi della Provincia, e regole nel proposito in quella comprese; e quando per avventura alcuna parte dei Boschi stessi non ammettesse l'intiero della detta ripartizione, si ben intenderà stessamente in tal incontro con esso Luogotenente, qual colla sua prudenza saprà addattar i ripieghi, ed amministrare quella giustizia, che ricercassero i tagli, e le convenienze, così affine resti adempita al divertimento dei gravi mali, che si risentono, una massima sì necessaria, e fissata dal tanto tempo a preservazione dei Stati pubblici, ed al bene dei sudditi. —

1736. 6. Maggio Giavera

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Provveditori al Bosco del Montello infrascritti:

Scoperti anco nella visita presente disordini
rimarcabili in proposito dell'incombenze
che spettano agl'Uffiziali, e Saltari, e
non potendosi permettere la continuazione
d'essi;

Loro Eccellenze inerendo alla Terminazione
de Precessori loro 4. Giugno 1723. appoggiata ad
altre precedenti, che restano tutte confir-
mate, con la presente Deliberazione ag-
giungono:

Che li Saltari, ed Ufficiali, a quali in occa-
sione di Denuncie provate, che sieno nell'
espedizion dei processi si concede a Denon-
cianti il solito premio, debba bensì questo
spettar loro conseguito in quei casi, che li
contrabbandi scoperti vengono dalla diligenza
dei Denuncianti, fermati ed assicurati

al loro trasporto in questa Provedaria, ma
non così nel caso, che si scopre da loro
praticato, cioè di denunciar il delinquente,
e poi lasciar in arbitrio del medesimo il
furto, che lo rende delinquente; per
pena della qual dannosissima negli-
genza gli resta sospesa per questa
volta ogni, e qualunque partecipa-
zione di premio, o mercede.
Anzi perchè maggiormente s'infervorino
a fare il debito loro, siccome della de-
nuncia dei Contrabbandi non asportati
non averanno beneficio veruno, così
di quelli, che asportaranno se gli accorda,
spedito che sia il Processo, l'intiera me-
tà s'intenderà a beneficio del Capitano.
Ma perchè può accadere, che il Contrab-
bando sia d'una tal mole, che non
possano da se soli li Denonzianti
asportarlo, abbiano debito in tal caso
uno di essi rimaner in custodia della

1737 .. Primo Giugno.

Gl'Ill.mi, ed Eccellent.mi Signori Proveditori al Bosco del Montello sottoscritti

Nell'occasione dell'ultima intrapresa venuta nel Montello varie cose, essendosi dal Magistrato di loro Eccellenze operate e ordinate, e sopra altre varie istanze essendo state al Magistrato prodotte, volendo loro Eccellenze provvedere all'une come all'altre, risolvono commettere al Strenuo [illegible] de Giacomo de Guglielmo loro [illegible], come segue cioè,

Dovrà far che resti eseguita la Terminazione del Magistrato 23 Maggio caduto in proposito degli Officiali, Guardiani, ed altri Sostituiti, dovendo a questi far note le commissioni, e gli obblighi loro, il debito di abitar le case, quello di tener un cavallo, ed altro dell'aspetto e contribuendo in occasioni di [illegible],

ca proibizion d'ingerirsi in alcun negoziato di legna, o altro, e tutto, nel più, che han no debito di ben eseguire, incaricandolo in caso di mancanza presentare al Magistrato di tempo in tempo, o almeno al lo di lui venuta in Venezia, che occorre a capo d'ogni quadrimestre li sinceri raggualgi. Dovendo inoltre far noto a cadaun delli 13. Comuni non aver li abitanti d'essi obbligo di sorte d'obbedir agl'Affittuali, o sia nel trasporto di Legna da foco, da loco a loco, o in altra cosa, salvo, che nel trasportar li Contrabbandi alla Provederia in caso che per la loro mole non potessero esser trasportati da essi soli, e nelli casi, che venissero direttamente comandati dal Capitanio con positivo ordine in scrittura.

Omnes sic

Zorzi Pasqualigo Prov.

Zan Ant. Ruzzin Savio Prov.

Andrea Renier Prov.

[illegible] 20. Settembre 1741.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Sig.ri Proveditori [illegible] del Contado infrascritti.

Venendo esposto dal fedelissimo Ragionato di Magistrato nostro appartenere al medesimo le mercedi di L. 3:2. per cadaun Processo conformato, e queste del corpo di L. 5:11, che vanno in aggiunta delle pene pecuniarie addossate ai Rei, praticate per quest'Eccellentissimo Magistrato, e rifferendo, che in presente essendo al termine della sua Carica il Capitanio Giuseppe de Guglielmo de Guglielmo, a cui appartiene fare la riscossione unitamente all'importare delle Condanne, dei quali esso Capitanio ne rimborsa una terza parte, abbia lasciato da riscuotere Processi 330. in circa, porzione dei quali sono stati inéditi sino l'anno 1739, il che oltre il pregiudizio dell'Ygnorante, viene anche

d'adempire la pubblica intenzione, che
vuole con tal aggiunta di rendere più sen
sibile il castigo del Reo.
Stimano sue Eccellenze terminato, che per
l'eccitamento al Capitanio Successore
di non trascurare tali riscossioni, non
possa detto Capitanio conseguire la terza
parte di ciascuna condanna, se non
averà di quella esatte non solo le altre
due parti spettanti alla Cassa pubblica,
ma anco le spese al Processo appartenen-
ti.
Giulio Paolo Avogadro Avog.
Lorenzo Corner Avog.
Lorenzo Contarini Avog.

1662 - 7 Maggio

Il Serenissimo Principe fa sapere, et è
per ordine degl'Illustrissimi, et Eccellentis-
simi Signori Proveditori al Bosco del Montello

Avendo con più decreti dell'Eccellentissimo Conseglio
di Dieci, e specialmente con quello 29.
Maggio 1645 relativo ad altre precedenti
deliberazioni fermamente statuito, che non
possa alcuna persona di che grado, o
condizione esser si voglia, che ardisca, o
presumma erigere, o in qualunque altro
modo usare per poco, o per molto tempo
Calcare, Forni, Fornaci, o Bocche da Calcina,
Pietre, Coppi, o altro nel circondario di mi-
glia cinque intorno al Bosco pubblico del
Montello, ma quelle dovranno essere sem-
pre situate lontano lo spazio almeno
di miglia cinque come sopra e riservate so-
lamente quelle, che di pubblica permis-
sione potessero esistere, o esser state alle Fornaci

[illegible] dalla Terminazione a stampa
dell'Eccellenti Provveditori 18. Giugno 1701,
approvata dall'Ecc.o Consiglio di Dieci 21.
Luglio susseguente: Per sodo effetto della
[illegible] del Magistrato si è [illegible]
pubblicamente intendere, e sapere, che
se vi fosse nel circondario di miglia
cinque suddetti alcuna di dette Calcare,
Fornaci, Buche da Calcina q.i in con
travvenzione, e senza la pubblica per-
missione espressa, debbe essere nel termi-
ne di giorni tre demolita, ed atterrata.
quali passati, e ritrovata, che ne fosse
tuttavia alcuna sussistenza, oltre le
pene di Ducati 500 dalle Leggi pre
scritte si procederà contro il Proprietario
reo criminalmente, e così contro qualun-
que persona, che quovismodo avesse in-
gerenza nell'uso di dette Calcare, Fornaci
etc. essendo risoluta volontà di loro
Eccellenze, che così in questa parte

siano inviolabilmente eseguite le sud.te ordinazioni

Ferigo Corner Pror.

Andrea da Lezze Pror.

Zuanè Lorenzo Soranzo Pror.

1733 6 luglio

Noi Alvise Mocenigo Terzo

per la Serenissima Repubblica di Venezia
Provveditor Generale nella Patria del
Friuli

Havendo conosciuto nell'inquisizioni estese per comando dell'Eccellentissimo Senato espressoci in sue Ducali, e Decreto rimesso di dì 2 Maggio prossimo passato sopra li Boschi del Cansiglio, che la maggior parte delle delinquenze che sono commesse in danno de' essi preziosi capitali pubblici provengono dalla dimenticanza delle pene, che sono state in varj tempi comminate contro li trasgressori, ci troviamo sopra l'umilissima partecipazione fatte dai Deputati Boschi incaricati dalla Pubblica Autorità in recenti Ducali li 27 Giugno decorso di compendiare nel seguente Proclama

tutte

d'inibizioni, e pene stabilite da mol-
te le diverse Leggi e Terminazioni;
onde facilitato il modo, e l'idea, e di
queste ripubblicazione si rassicuri e rifermi
nella memoria de' sudditi il terrore
d'esse, e produrre in conseguenza
quella piena rassegnazione ed obbedien-
za che è voluta dalla potestà sovra-
na dell'Eccellentissimo Senato.

Esaminate pertanto in ossequio al
pubblico comando le Leggi tutte in
varj tempi promulgate, e massime
la Terminazione con inarrivabile
zelo estesa dal fu Eccellentissimo Ca-
valier Inquisitor sopra Boschi in
Terra Ferma 17 Aprile 1744 che in
volumi stampe tutte l'altre con-
tiene, veniamo di far pubblicamente
intendere e sapere.

Che contro quelli ardiranno disbos-
care boschi per ridurli a prati, o a

Coltura

coltura sarà irremissibilmente proceduto alle pene d'anni sette di Galera, e d'anni dieci di circondotto con la devoluzione in Pubblico del fondo se sarà di privata ragione.

Alle stesse pene saranno costantemente sottoposti tutti quelli, che commetteranno incaglio, ed usurpo in poca o in molta quantità di Boschi, o che introdurranno, o rinnoveranno Strade, e transiti dentro delli Boschi stessi, che atterreranno fossi, interreranno, o impediranno il loro scolo, o praticheranno altre operazioni in detrimento e danno di Boschi medesimi contro l'istruzione delle Leggi.

Chi taglierà, o farà tagliar Alberi dal piede, o in altra forma buoni, e non buoni per la Casa Eccellentissima dell'Arsenal, Stolpe, Pole, dimenzali e rasoluti, quantunque il taglio

stesse

fosse in minor numero di piante quin-
dici, oltre la pecuniaria di Ducati dieci
comminata dalla Legge 1601 18. 7bre
sarà soggetto alla pena d'anni cinque
di Galera, et anni sette di prigione ris-
pettivamente, giusto la Terminazione
1700 20 Agosto.

Chi cimarà, scavezzarà, ferirà, as-
siderà, et in qual si sia altro mo-
do danneggierà Roveri di qualunque
grossezza, e qualità, tanto dentro
de Boschi, quanto fuori nelle Campa-
gne, Strade e Rivali caderà nella
pena d'anni cinque di Galera, et
altre maggiori ad arbitrio, oltre esser
tenuto alle condizioni espresse dalle
Leggi, con dichiarazione, che a dette
pene saranno soggetti li Padri per
li Figli non ottimi, li Mariti per
le Moglie, e li Patroni per li Servi,
come prescrive l'accennata Terminazion Mocenigo

(6

Li tagli delle Legne dolci non po-
tranno esser fatti che a' tempi debiti
con le Licenze del Reggimento Eccellentis-
simo all'Arsenal, e dal Magistrato Eccel-
lentissimo alle Legne, e nelle sole Presi-
ville quali saranno addette coll'assi-
stenza del Capitanio, Guardiani e Cu-
stodi, ove non siano con esse tagliate
le Novellame e nascente in pena di
chiunque contrafarà di Ducati cinquan-
ta, la metà a benefizio del Denonciante,
e l'altra metà ad arbitrio della Giustizia;
e se con esse fosse tagliato qualche na-
scente, s'aggiungeranno l'afflittive
sopradette.

Chi comprerà Legna di Roveri, o se-
menzale sopra tagliate, ed anco Legna
Dolce fatta senza le Licenze incorrerà
nella pena di Ducati cento, metà del
Denonciante, e l'altra metà pur ad arbi-
trio; e se il Compratore sarà consuetudi-
nario

cadrà anco nelle afflittive di Corda, Prigione, Galera, e Bando, e sarà obbligato al risarcimento del Danno.

Alle medesime pene saranno soggetti li Carriadori, Barcaroli, et altri, da quali fossero carrizzate, e condotte le desque stesse, oltre la perdita di Carri, Animali, e Barche.

Che alcuno non ardisca nemmeno a pretesto di Privileggio, prerogativa, o esenzione pascere, o far pascere Animali di qualunque specie dentro de Boschi, nè in alcun altro sito d'essi sia Pubblico, o privato il fondo, nemmeno segarvi erba, nè anche in siti di Valli annesse, nonostante qualunque pretesa non ammessa in contrario, o far batter, e raccogliere le giande, o far alcun altra operazione distruttiva, o impeditiva alla venuta de Novellami, in pena della perdita delli Animali tutti

Del

e del mezzo ducato per testa, il tutto applicato a chi li prenderà vivi, o morti, conforme il tenimento delle leggi e senza che dalli Rettori li possa esser fatta grazia, o remissione.

Contro poi chi affitterà, acconsentirà e faciliterà pascolo a Pastori, et ad altre persone dentro de' Boschi, o fossi d'essi ancorchè fossero in fondo privato, o de Comune, et havessero privilegio, et esenzione, o altra qual si sia prerogativa; resi già irriti, e nulli in vigor della Parte dell'Eccelso Consiglio di Dieci 18 7bre 1601, sarà proceduto criminalmente, e castigato con anni dieci di camerotto, oltre il risarcimento del danno, e condizioni esposte in detta Terminazione Mocenigo.

Li Pastori che riceveranno dette affittanze, tenteranno pascoli, et anco li semplici passaggi per i Boschi

incorreranno

perderanno non solo li Animali, ma saranno condannati anni cinque di Galera, et in caso d'inabilità anni sette di prigione.

Li Moriglio, Custode, e Guardiani haveranno debito d'inseguirli, e col tocco della Campana a Martello fermarli, e darli in potere della Giustizia, et ommettendo, saranno loro mandati a servire per mesi diciotto in Galera et astretti insolidum al rifacimento de Danni.

Li affittuali di qualunque Bosco doveranno permettere a detti Moriglio, Custodi, e Guardiani, l'esercizio delle proprie incombenze sotto la pena predetta di mesi diciotto di Galera, e d'esser obbligati a rifare li danni tutti che fossero commessi, e che per loro colpa non s'avessero potuto impedire, con facoltà agli affittuali stessi di poter

accusare

accusare di qualunque connessione le
persone suddette colla certezza di rice
vere il premio di Ducati cinquanta la pro
messo dell'annuale Terminazione et allungo
Le custodi di quei Boschi dovranno
vegliare all'esecuzione puntuale delli pre
detti incombenti, tutti ne impedire il
taglio de' Boschi, Siepi murazzali, la
rovinazione e offesa de' medesimi, li pa
scoli e sfalzo di detti esiteranno al ta
glio e estirpazione di legni delin come
si è detto, invigileranno che non siano fat
ti usurpi, nè ridotti li Boschi ad uso
di coltura, e pascoli, che non siano rico
vati strade e tagliate, e introdotte, incho
rati et interrati le fosse battute e vac
cuate, e fatto qual si sia altro
escogitabile danno, sotto le più severe
pene di prigione, Corda, Galera e
Bando ad arbitrio della Giustizia e
d'essere in forza de' pubblici Decreti

(tenute)

tenuti al risarcimento di quei danni e pregiudizj che per loro incuria fossero fatti.

Sia e s'intenda salva la dovuta esenzione di quel di più che viene co=mandato nelle Leggi, Terminazioni e Decreti premessi, e che viene toccato nel presente Proclama.

E' pure aggiunto, che li Merighi, Guardiani e Custodi stessi siano obbli=gati di far tutti uniti con frequenza le visite di Boschi tutti alla loro cura raccomandati, come vogliono le Leggi stesse, conducendo sempre in lo=ro compagnia almeno tre persone di buon nome del loro Comune per assi=stere alle osservazioni e rispondere le facessero, onde non abbia più a succe=dere l'inconveniente ben spesso accaduto con disservizio notabile della Giustizia, che trovato il danno mancavano li testimonj

Esser

per guidarlo, e convincere li Rei che l'avessero commesso.

Il presente, quando resti approvato dalla pubblica Sapienza, dovrà essere fatto stampare e consegnato a tutti li Parrochi delle Ville, ove sono Boschi, acciò irremissibilmente sotto le pene che pareranno alla prudenza dell'Eccellentissimo Reggimento all'Arsenale, debbano leggerlo, e farlo leggere almeno una volta al mese nelle loro Chiese in giorno festivo, e nell'ora del maggior concorso, onde sortisca il dovuto effetto la pubblica intenzione; dovendo d'anno in anno far giurata fede d'aver così eseguito, le quali fedi sarà debito delli Capitani a Boschi raccoglierle per rassegnarle in capo all'anno stesso al medesimo Eccellentissimo Reggimento

Que

per Decreto fue lune in quarant[illegible]
Treviso in pubblico Consiglio 6. Luglio
1743.

Alvise Mocenigo Terzo Prov.r Gen.le

1743. 20. Luglio

Approvato dall'Eccellentissimo Senato
con il Comando di diffonderlo non
solo nel Trevisano, ma anco nella
Patria del Friuli per la puntuale
sua esecuzione

Gio. Girolamo Palazzo Canc.r Gene-
ralizio di Mandato &c.

1743.

Noi Antonio Savorgnan per la Serenissima Repubblica di Venezia

Proveditore Generale nella Patria del Friuli Inquisitor sopra Boschi della Provincia, e di quelli tra Piave, e Livenza, e del Trevisano inferiore.

Considerati dalla provida, e sovrana maturità del Principe Serenissimo in ogni tempo come sacri depositi per la libertà, e difesa dei pubblici stati i Boschi ed i Roveri vi à sempre versate applicazioni, e Tesori per la loro preservazione.

Molte, e tutte all'oggetto, che mai ebbe a mancar alle pubbliche esigenze un Patrimonio altrettanto singolare, e grazioso, quanto indispensabile alla manutenzione del dominio sono le leggi, o Terminazioni fissate, e fatte promulgare precisamente dall'Eccellentissimo Consiglio di Dieci sotto li 26. Gennaro 1530 - 27. Febbraro 1557, 10 Settembre 1549. 5. Settembre 1582, e 28. Novembre 1601., non che dell'Eccellentissimo Senato, e respettivamente

te

te dall' Eccellentissimo Reggimento all' Arsenale 20 Agosto 1700., 8 Luglio 1703, 28. Giugno, e 6. Settembre 1704 epilogate tutte dal zelo, e dalla molta esperienza dell' Eccellentissimo Sig.r Leonardo Mocenigo già Proveditore, Inquisitor sopra Boschi in Terraferma 19. Novembre 1704.

Indefessi, e benemeriti li studj degli Eccell.mi Inquisitori Querini nell'anno 1662, Antonio Nani 1726., e specialmente degli ultimi Precessori Nostri Nicolò Tron K.r, ed Alvise Mocenigo terzo, dovrebbero aver resa l'importantissima materia in ogni più desiderabile sicurezza, così che non si avesse a più dubitarne alcun insulto dalla malizia di pochi contumaci, che niente curando un tanto pubblico bene, ad onta dei premj promessi, e delle gravissime pene fulminate per un ingiusto privato provecchio non lasciano d'insidiarla.

Fissa però nel cuore dell' Eccellentissimo Senato la viva premura di veder perpetuata nei suddìti l'ubbidienza, e l'esecuzione di tante risolute disposizioni, profligata, e sradicata intieramente la pessima stirpe degli insidiatori si è compiaciuto colle Sovrane Ducali 22 Novembre prossimo scaduto demandarne a Noi, la soprainte(n)denza, e la inquisizione tanto per tutti li Boschi, e Roveri

di

di questa Provincia del Friuli, e tra Piave, e Livenza, quanto per quelli del Bosco Trevisano.

Rassegnati pertanto Noi con la dovuta sommissione al pubblico Comando mentre siamo per intraprendere il grave impegno proseguendo le traccie dei prestantissimi Precessori coll'autorità, e rito appunto dell'Eccellentissimo Senato, ed anche sommariamente con mano forte e risoluta si siamo determinati di non risparmiar qualunque studio, ed applicazione, onde veder una volta ridotti anche li più ostinati alla dovuta inviolabile osservanza delle preaccennate Leggi e Decreti a norma dei seguenti Capitoli.

1.° Proibiti dalle Leggi stesse gli usurpi dei Boschi, e di alcuna parte di essi le sboscazioni, le fumazioni, ceffacioni, arenazioni, la raccolta, e l'asporto della Ghianda, di tagli furtivi, le introduzioni di strade, e Pascoli, le atterrazioni di Fossi, scoladori, o intestature di acque, il segar l'erbe nei fondi boschivi, le colusioni sopra vendite di Roveri, con qualunque altra operazione dannosa ai Boschi, ed a Roveri medesimi in qualunque luogo posti, ne incharichiamo nella più risoluta maniera ogni e qualunque pubblica persona dei Comuni, e Ville, nelle cui perti-

cinenze

nenne vi fossero Boschi, e Roveri a doverne portar o far giungere in voce, o in scrittura a questa carica le notizie, e denuncie di qualunque trasgressione, ed ommissione respettiva, incide, che venisse da chi si sia praticata, o fatta praticare, mentre mancando esse Pubbliche Persone dall'adempimento di questa loro precisa incombenza, e venendone alla giustizia per altre parti li lumi, e le prove in fiore della loro connivenza, o negligenza, sarà anche precisamente contro di esse pubbliche persone criminalmente proceduto alle pene di bando, corda, prigion, e Galera ad arbitrio, ed a norma della Terminazione Mocenigo 24 Novembre 1704 oltre alla rifusione delli danni, e pregiudizj in solidum con li trasgressori.

2° Perchè poi insieme con le trasgressioni non vadano impunite le colusioni, e convivenze di dette pubbliche Persone obbligate per legge veniamo col presente di eccitare chiunque sisia di farne avere a questa carica tanto in voce, come in scrittura, ed anche in via di lettera, le denuncie sempre però coll'ordine delle leggi cioè denunciando il giorno, il mese, e l'anno in cui fosse seguita la trasgressione, il luoco preciso, e la

qualità

qualità vera della trasgressione medesima, li nomi, cognomi, ed abitazione dei Rei, e li nomi, e cognomi almeno di tre Testimonj disinteressati, con promessa, che saranno tenute secreti, potendole produrne anche nelle Casselle, che a tal effetto abbiamo già fatte erigere in questa Real Fortezza, e che si riserviamo di stabilire nelle Città, ove sono Reggimenti di Corte, ben certo ogn'uno, che convinti, e condannati li Rei sarà nostro impegno il farle conseguir da Beni dei Rei medesimi in conta, e secreta maniera, onde siano mai palesati, il premio di Ducati 25. effettivi stabilito dalla Terminazione Mocenigo 1704., qual premio mai potrà mancarle, perchè in ogni caso a norma della Terminazione suddetta saranno obbligati li Guardiani, e Custodi insolidum con li Communi, che avessero mancati di denonziare le trasgressioni, e che in tal caso a senso di detta Terminazione già sono, e s'intendono condannati al risarcimento del publico danno, e nelle pene prescritte.

Terzo. Dovendosi senza alcuna esitanza, che da Communi, nelle cui pertinenze vi sono Boschi, e Roveri siano già esecutivamente alla Terminazione Mocenigo 1704. relativa alla legge 1601. e Terminazione del Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal

1700. non che alli Proclami degli Eccellentissimi Inquisitori Precessori stati eletti, e vi siano effettivamente li Guardiani, e Custodi sono col presente incaricati essi, ed in loro difetto / nel qual caso si riserviamo di procedere al lievo delle pene contro li Comuni, che fin ora non avessero fatta tal elezione / li Meriglio, Degano, o altri Reggimenti a dover nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente notificare fedelmente, e con loro giuramento tutti li Roveri recisi, e che attualmente fossero in essere in qualunque luoco esistenti, siano in fondo pubblico, o di private Persone contalle le circostanze della loro lunghezza, grossezza, e qualità nelle Cancellerie di quei pubblici Rappresentanti, a quali fossero soggetti essi Comuni, per essere indi da essi pubblici Rappresentanti, a quali si scrive in conformità, trasmesse tali notificazioni a questa carica; ne possano essi Roveri essere mossi, o trasportati senza nostra notizia, e licenza in iscritto –

4.° Che da Proprietarj, Affittuali, o Lavoranti nel termine, e nelle Cancellerie, come sopra, debbano essere notificate tutte le seghe d'acqua, o da Cavalletto, ne possano senza nostra licenza, e notizia sotto alcun pretesto segare alcun Rovere, e

sia

sia pure loro preciso debito di notificare, ut supra ogni Rovere, che venisse a dette seghe portato, e con loro giuramento esprimerne la lunghezza grossezza, qualità.

5.° Che li Degani, o Mirighi de' Comuni nel contorno dei quali vi sono Boschi, e Roveri, debbano immediatamente nella Cancelleria del Reggimento, cui sono soggetti portar la Nota delli Nomi, e Cognomi del Guardiano, e Custodi di essi Boschi per dover essere a Noi trasmessa.

6.° Debbano essi Guardiani, e Custodi almeno due volte al Mese visitare li Boschi per assicurarsi, che non sia stato fatto alcun danno, e trovandolo debbano immediatamente farne pervenire alla Carica le relazioni, e Denonzie.

7.° Non sia da detti Comuni, Guardiani, e Custodi permesso a chi si sia il taglio di Roveri, Talpi, Semenzali, o altra pianta di tal natura senza l'assenso in iscritto di questa carica.

8.° Gli animali di qualunque sorte, che in qualunque tempo fossero trovati nei Boschi a pascolar siano sul fatto ammazzati e siano di chi l'averà trovati col debito però di notificare per il loro castigo il patrone, o patroni degli animali medesimi alla Carica quando fosse vicina, e quando lontana al Reg-

gimento

gimento, cui fosse soggetto il Bosco, del di cui zelo ne saranno a Noi rese le notizie -

9.° Venendo veduto, o trovato alcuno nell'atto di far alcun danno nei Boschi debba a suono di Campana a Martello essere retento, mentre li detentori conseguiranno da Beni del Reo convinto, e condannato il premio di Ducati 25 come sopra stabiliti -

10.° Dovendosi certamente credere, che per esecuzione delle disposizioni fatte, ed ordini dati da Precessori siano già state levate tutte le Passade a Boschi, e scavati o da Communi, o da particolari, respettivamente li Fossi nella già prescritta larghezza di piedi cinque nella superficie, e tre di fondo col debito di così mantenerli perpetuamente curandoli ogni tre anni, sarà nostro impegno di farne personalmente la visita, e farla fare di tempo in tempo da Capitanii, o altri Ministri, e trovando trasgressori, ed ommissioni castigate severamente a norma delle leggi, e precisamente di quella 1601 - e Terminazione Mocenigo 1706. li Guardiani, e Custodi insolidum con le Communi -

11.° Dovrebbero parimenti per esecuzione dei pubblici Decreti, e Proclami essere distrutte le Fornaci, che con abuso, e pregiudizio notabile dei Bo

schi

schi erano state erette in vicinanza ai Boschi medesimi, nei quali vi sono Roveri. Affine però di assicurarsi vdi, che tanto sia stato eseguito incarichiamo nella più risoluta maniera li Degani e persone pubbliche dei Comuni, nei quali vi sono Boschi, non che qualunque altra privata persona a dover nel termine di quindeci giorni notificare nelle Cancellerie dei Reggimenti a quali sono soggetti essi Communi tutte le Fornaci, che nelle loro pertinenze vi fossero con dichiarazione delle loro distanze da Boschi, e delli Nomi, e Cognomi dei Proprietarj, e Lavoranti con obbligo a Cancellieri di farsi tenere immediatamente le notificazioni in pena ad esse pubbliche persone che mancassero di Ducati 50, e di Bando, prigion, corda e Galera ad arbitrio -

12.º Seguita, già per comando degli Eccellentissimi Precessori relativo alle precedenti leggi, la confinazione, e misurazione di tutti li Boschi posti già in disegno, e Cattasticati, e previa la numerazione dei Roveri, e Piante della specie riservata alla Casa Eccellentissima all' Arsenal, consignate alli Comuni le Vacchette che in relazione alli Cattastici fanno debitori es-

di Commun del numero delle Piante in dette Vacchette descritte, debbano nel termine d'un Mese li Merighi, Degani, o altri Capi delli Communi, sotto dei quali seguita fosse alcuna novità dei Tagli, o di altro intorno alle dette Piante, farà col mezzo dè Reggimenti, a quali sono soggetti capitare le Vacchette medesime per essere queste confrontate con li Cattastici, e dato in esse credito delli tagli, che dopo tale consegna fossero seguiti, e dei quali non vi fosse stata fatta alcuna annotazione, come resta prescritto dalle Terminazioni Mocenigo 1700. e 1704 mentre mancando da tale notificazione non sarà in alcun tempo ammessa giustificazione alcuna, e s'intenderanno essi Communi debitori dell'intiero numero descritto in dette Vacchette –

19.° Compilate finalmente dall'Eccellentissimo Precessore Nostro Alvise Mocenigo Terzo, e dalla esimia sua virtù ristrette nel suo Proclama a stampa 6. Luglio 1740. approvato dall'Eccellentissimo Senato li 20 detto, pubblicato, e diffuso in tutti li Communi, e Ville del Friuli tra Piave, e Livenza, e del basso Trevisano, tutti li punti più essenziali delle

leggi

leggi nella seriosa materia con la dichiarazione delle pene a capo per capo d'ogni Trasgressione, ed ommissione, e coll'obbligo alli Parrochi delle Ville dove sono Boschi di leggerlo, e farlo leggere almeno una volta al Mese nelle loro Chiese in giorno festivo, e nell'ora del maggior concorso, col dover di anno in anno rilasciar fede giurata di tale mensual pubblicazione in iscritto, che dovrà essere raccolta dai rispettivi Capitanj ai Boschi, col presente, che posto alle stampe, pubblicato in questa Real Fortezza, nelle Città e Castelli, e giurisdizioni soggette all'inquisitorato, e diffuso, dovrà pure da detti Parrochi essere pubblicato, et indi essere affisso nelle Case di Commune per essere republicato ogni anno al tempo della mutazione delle Cariche, ne ravviviamo il Comando, affinchè resti sempre viva nel more dei Sudditi la pubblica risoluta volontà, ne chi si sia prenderne possa ignoranza, mentre sarà nostro impegno l'inquirire so tutto venga puntualmente eseguito, et indi castigare la Trasgressione, ed ommissione in quorum.

Palma 21. Xbre 1741.

Antonio Savorgnan Provveditore Generale, Inquisitore ai Boschi

Giacomo Zannoni Cancelliere Generale all' Inq. de' Boschi

1743. 10. Decembre.

Il Serenissimo Principe fa sapere, et è d'ordine degli Ill.mi et Ecc.mi S.ri Provveditori sopra Boschi Comunali per esecuzione della parte dell'Ecc.mo Senato 5. 8bre pross.o

Incaricati essendo loro Eccellenze da venerato Dec.o dell'Ecc.mo Senato 5. 8bre suddetto di dover preservare nella più assoluta maniera la pubblica volontà espressa nelle sue Sovrane deliberazioni e principalmente nelli Decreti 1598, 1654, 1656, 1665, 1671 da quali viene proibito il disboscare con la dissegrazione dei terreni Boschivi Comunali per zapparli, ararli, e porli a coltura, da che per altro non vengono a derivare al pubblico gravissimi danni, et ai Comuni ancora.

Fanno perciò pubblicamente intendere inerendo alli riferiti Decreti, et altri Proclami espressivi, che chi si sia, e di che

grado, e condizione esser si voglia non ardisca per se, ne per altri sradicar, sive cavar alberi, o Piante di qual si sia sorte, mover zappar, arar, romper, o voltar alcuna; benchè minima quantità di Terra dei Monti, e Boschi Communali in qual si sia loco, o sito nostro; restar anzi dovendo quelli in uso di pascolo, e di tagliar legna, come viene espresso nelle medesime Privilegi, sotto pena di Prigion, Bando, e Galera in conformità alle Parti suddette in riguardo alla contrafazione e Persone contrafacienti.

Doveranno però li Merighi, Massari e' Deputati delle Ville, e Communi, che saranno tenuti secreti imediate, che scoprissero contrafazioni contrarie alli sopra espressi Decreti tanto per passato, quanto per l'avvenire portar notizia al loro Magistrato, ovvero alla Cancellaria più vicina ove sono soggetti per esser fatte capi

tar al Magistrato stesso in pena di Ban:
di, Prigione, e Galera.

Invigilerà inoltre il Magistrato Meda:
simo in tanto grave, et importante ma:
teria per rilevare tutte le contraffazioni,
et inobbedienze a quanto fu di sopra
prescritto anche per via d'inquisizione
in conformità delle pubbliche leggi per es:
guire nelle più risolute forme tutte le
prescritte rigori, e castighi non solo per
che non più abbiano a continuarsi
li disvegramenti dei Terreni tutti come
sopra espressi, ma debbano li medesimi
anzi esser rimessi per ritornar ad uso
dei Pascoli, e Boschi come è della pubblica
più risoluta volontà

Data dal Magistrato Nostro dei Beni
Comunali li 10. Decembre 1743.

Zaccaria Canal - Marchiò Gabriel - Nicolò Venier.

Terminazione
dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor
Zuanne Querini
Provveditor Inquisitore all'Arsenal esecutivo di Decreto dell'Eccellentissimo Senato 20 Feb. 1740 in materia dei Boschi della Terra Ferma approvata con susseguente Decreto 19 Marzo 1744.

Grave per se stessa, e nelle conseguenze sue gelosissima la materia dei pubblici Boschi nei diversi Territorj della Terraferma esistenti, si rese in varj tempi l'oggetto delle più serie meditazioni di tanti benemeriti illustri Cittadini, che ebbero l'ispezione di versarvi, e specialmente del sempre celebre fu Ecc.mo Sig. Leonardo Mocenigo, che con difusa diligente Terminazione nell'anno 1701 promulgata, cercò d'apportarvi li più validi risoluti presidj statuindo per il buon Governo della medesima varie regolazioni, e salutari cautele.

Tutto che però riordinata in tal guisa la materia medesima, e posta sotto la tutela di così provide deliberazioni proceder dovesse senza

quei

quei rimarcabili sconcerti, cui fu mai sempre soggetta, e quantunque con recente Proclama dell'ultimo ritornato Provveditor generale di Palma Ecc.mo Sig.r Alvise Mocenigo terzo stati sieno epilogati gli articoli della Terminazione medesima per introdurne la più esatta osservanza necessarj però si rendono pubblici ulteriori comandi, perchè ivi quelle parti ancora, ove caduta vedesi in una totale obblivione riporti un inviolabile adempimento -

Quindi è, che eseguendosi dall'Ill.mo ed Ecc.o Sig.r Inquisitor infrascritto, la pubblica volontà espressa in Decreto 20 caduto, devione all'estesa della presente, con cui confermando in ogni sua parte la tanto utile Terminazione accennata s'aggiunge ancora li seguenti Capitoli ch'esser dovranno da chi spetta immancabilmente eseguiti

Per adunque ovviar al grave pernicioso disordine, che dopo inferiti danni nei Boschi occultar si possano gli Autori, et agevolmente sottrarsi al meritato castigo, resta risolutamente ordinato, che nelli Boschi tutti di Padovana, Visentina, Friul, Piave, e Livenza, Asolano, e tutti gli altri ancora così dell'alto come del basso Trevisa

(no

no, debbano li Capitanj, Guardiani, Custodi, e Merighi subito scoperto il taglio arbitrario, e furtivo asporto dei legni, portarsi alla visita delle Case di quel Commune, con l'assistenza di due Soldati a Cavallo da essergli immediate dalla principale ordinaria Rappresentanza della Provincia a richiesta loro somministrati, e quando non rinvenissero il Corpo del delitto doveranno avanzarsi ancora nelle circonvicine Case dei Communi confinanti a quello nel quale successo fosse il danno per iscoprire li legni recisi, e praticarne sul fatto l'asporto –

Per li Boschi di Padovana, e Visentina doverà essere prontamente, e con esattezza eseguita la suaccennata Terminazione Mocenigo anche in quanto all'elezion dei Guardiani, durazion del loro impiego, et obblighi ad essi ingionti, oltre quelli nel precedente Capitolo comandati –

Al Capitanio poi dei Boschi stessi de Padovana, e Visentina resta risolutamente prescritto di praticare con la maggior diligenza, e sollecitudine l'annumerazion dei legni tutti, che vi esistessero atti a lavori di questa Casa con debito preciso di portarne all'Eccellentissimo Reggimento, ed a questa Carica ancora un distinto detta

(glio

glio, riservandosi l' Autorità dell' Eccellentissimo Senato di riconoscere quanto più presto, e confrontare come si fece di quelli del Friuli, e del Trevisan lo stato di quei Boschi, nella fiducia frattanto, che il zelo dei respettivi pubblici Rappresentanti, non lascierà l'applicare a così delicata materia con la più vigilante attenzione, ed apportarvi li possibili provedimenti, e ripari.

Tutti li Capitani inoltre dei Boschi predetti siano tenuti in avvenire, in aggiunta agli incarichi loro addossati dalla Terminazion Mocenigo, trovando pregiudizj di qualunque sorte, avanzarne non solo come devono le riferte all' Eccellentissimo Reggimento, ma portarle ancora alli rispettivi Reggimenti con Corte, ed il Capitanio del Friul agli Eccellentissimi Signori Proveditori Generali di Palma pro tempore per il dovuto compenso -

Molto importando poi di ridur sotto li rigorosi vincoli la mai abbastanza custodita materia, resta con la presente nella più risoluta maniera ravvivata l'osservanza delle pubbliche statutarie leggi nel tanto geloso proposito dei tagli, curamenti, e schiarazioni, dai qua

(li)

li, quando potesse aver luogo la malizia, e l'arbitrio, temer se ne devono fatali, e rovinosi gli effetti. Osservata dunque delle solite revisioni da Sovrani particolari Decreti accordate, et in essi espressi per i Squeri, Molini, et altre da praticarsi sempre previe le consuete licenze dell'Eccellentissimo Reggimento viene inerentemente alle leggi predette precisamente ordinato, che a seguir non abbino ricavamenti, schiarizioni o tagli di qualunque sorte, e sotto qualsivoglia pretesto nei Boschi tutti della Terraferma senza che ne sia fatta la dovuta partecipazione all'Eccellentissimo Senato e senza la di lui approvazione, e commissione esecutiva del Reggimento suddetto, mai sufficiente esser potendo l'assenso di alcuna qual si voglia pubblica ordinaria, o estraordinaria Rappresentanza come fu sempre costante pubblica volontà, e come richiedono li gelosi riguardi di così delicata materia.

Li Capitani tutti perciò dei Boschi della Terraferma tenuti siano di riferire al Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal al termine del loro carico li tagli d'ogni sorte seguiti nel corso del loro impiego, e così pure ogni cavazion,

o schiarizion praticata, in quel tempo, ed in vigor di qual commissione eseguita, ne ottener possano al loro ritorno senza l'adempimento di tutto ciò la Pontadura, nè il solito proprio esercizio.

Alli Capitani poi fra Piave e Livenza, e del Friul, che di tre in tre anni passano dall'una all'altra Provincia, se non adempiranno puntualmente al tempo del vicendevole loro passaggio gli incarichi tutti nel precedente Capitolo espressi resti loro sospesa la paga di Capitanio, ossia Panatica ne esiger la possano senza la produzione dell'accennato dettaglio, et approvazion dell'Eccellentissimo Reggimento – Come giova sperare ridotti con tali ordinazioni in una qualche miglior custodia fondi tanto importanti, così restano alli Ministri tutti nella terminazione presente nominati, cominate le più rigorose pene pecuniarie, et afflittive ad arbitrio della giustizia in caso d'ommissione di quanto resta loro respettivamente prescritto –

Et la presente, ottenuta che abbia la pubblica approvazione, dovrà essere stampata, e trasmessa con lettera di questa carica alli rispettivi pubblici Rappresentanti della Terraferma onde di loro ordine pubblicata resti, et intimata

(a

a Ministri tutti, a quali appartiene per l'inviolabile sua esecuzione in ogni tempo, et sic.

Data dall' Inquisitorato all' Arsenale li 10. Marzo 1744.

Zuanne Querini
Procuratore Inquisitore

Lauro Bartolini
Segretario

[illegible] 13 Luglio in Consiglio di Dieci.

Dalla visita locale del Bosco del Montello eseguita in ordine a precedenti Decreti anche in quest'anno rende esatto conto il Magistrato predetto nell'estesa, e circonstanziata scrittura ora letta. Per il contenuto della medesima rilevasi con compiacenza esser il detto Bosco dovizioso di piante d'ogni genere, e che ingombrato da quelle grandi, e vecchie in Ordine al Decreto 9 Giugno [illegible] sono state esse tagliate, e fatte recidere dai due Proti Marangoni della Casa dell'Arsenal, a quest'effetto colà spediti dal zelo del Magistrato stesso, così che siasi ricavato con esso taglio qualche migliara di pezzoni atti ai lavori della Casa predetta, oltre qualche porzione per uso del Magistrato alle Legne, e che il rimanente come inutile ad alcun pubblico uso, convertito con titolo di Sfrondi a Legne da fuoco, siasi accordato secondo il solito a

Villici, con l'obbligo del pagamento della metà di essa Legna, in che però scopertosi dall' attenzione del Capitanio di esso Bosco il defraudo, ma dalla malizia de' essi Villici va ad inferirsi a pubblico discapito nel diminuirsi quel quantitativo di Legna impassata, che devono corrispondere a misura delle Tasse, che vengon loro fatte, fa savio il rimedio appostovi dal zelo del Magistrato stesso di ordinare al predetto Capitanio a riparo di ulteriori defraudi dell' avvenire, che riveduti, ed esaminati li Roveri recisi appena dal suo piede, ne fatto da lui un calcolo sopra la quantità di Legna, che può ricavarsi dal numero di essi Roveri, abbia allora premura di farne la distribuzione, ed esser appostato debitore ogni Villico della metà di essa Legna.

Omissis.

1746. 31. Xbre

Stemma

Terminazione degl' Illustrissimi, et Eccellentissimi SS.ri Proveditori e Patroni all' Arsenal in materia de licenze de Roveri da concedersi a Molini, Edifizj, Squeri, e Burchj

Approvata dall' Eccellentissimo Senato con Decreto 31. Decembre 1746.

Stampata per li Figliuoli del q. Z. Antonio Pinelli Stampator Ducali

Tanta è la cura dell'Eccellentissimo Senato
per la sussistenza de' Molini, Squeri, Edifizj,
e Burchj di suo servizio, che nonostante le
più strette angustie del suo bisogno si con=
tenta privarsi annualmente di rilevante
summa di Roveri per darla col metodo
dell'ordinarie Licenze in loro benefizio.
Ma convertita in mal uso la Pubblica prov=
videnza invece d'impiegar le Licenze se=
condo l'intenzione, che sono concesse, hanno
con sorpresa rilevato gl'Illustrissimi, et Eccell.
Sig.ri Prov.i e Patroni all'Arsenal infrascritti, che
messa da gran tempo in disuso le buone re=
gole attinenti tali simili Licenze; siasi ormai
avanzato l'arbitrio di cert'uni, massime
squerarioli non solo a cederle in inosservan=
za contro il senso di tante severissime
Leggi, ma molto più a trafficarle, e persino
a vender i Roveri, appropriandosi a se stessi
quell'utile, che col falso pretesto del loro
bisogno vengono ad usurpare furtivamente

il publico Patrimonio. Ricercando la materia in universale un pronto, e solo provedimento, hanno sue Eccellenze rissolto negli infrascritti Capitoli le opportune prescrizioni, ordinando ad ognuno, che qui in seguito sarà nominato di prestarvi la più attenta, e puntuale osservanza;

E perchè la soggezione del castigo serva di stimolo a ciascheduno per ben supplire alle proprie incombenze, onde non si torni nel primo disordine pur troppo facile ad insinuarsi per parte di certe persone soltanto industriose in coltivare per ogni via il loro interesse, arriva raccomandato al zelo dell'Eccellentissimo Sig: Proveditor di maggior età, in cui s'unisce il titolo, e la facoltà d'Inquisitor nelle Cose della Casa di tener continuamente aperto rigoroso Processo in questa materia, ricevendo Denuncie, et allettando i Denuncianti con quei premij, che stimerà

più confacenti all'oggetto insistente di aver in lume le trasgressioni, e renderle punite.

E però terminano Sue Eccellenze, e fermamente stabiliscono.

1. Il Segretario del Reggimento appresso del quale esiste il Catastico de Molini, et altri Edifizj, non dovrà in avvenire descriver in esso altri Molini, o Edifizj, oltre quelli, che presentemente si trovano descritti, senza che vi preceda il comando dell'Eccellentissimo Senato in suo positivo Decreto, ciò che essendo in conformità di quanto fu stabilito con Terminazione de Precessori 28. Maggio 1660. dovrà innoltre al caso di descriverne alcuno, che non si fosse, assicurarsi prima dei possessori, e della sua esistenza, ricercando i loro leggitimi titoli, et una fede della Cancellaria di quel Rappresentante, nella di cui giurisdizione si ritrovasse.

egli situato, che spieghi non solo l'esser suo, e il suo continuo lavoro, ma il numero preciso delle Stade, di cui fosse composto, senza di che resta a lui inibito di descriverne alcuno. All'incontro premesso il pubblico esperto, e la precedenza de' fondamenti suriferiti, che dovrà sempre custodir in filza numerati ad ogni pubblico incontro, resta a lui permesso piantarlo nel catastico, facendo di proprio pugno la nota, nella quale sarà tenuto spiegare, oltre il Proprietario, et il numero delle Stade, la situazione, et ognuno de' fondamenti raccolti, citando il numero della filza, e sottoscrivendo poi l'istessa fatta in Catastico, a maggior validità della sua descrizione.

11. Il Nodaro, o Ministro, appresso cui esiste il Catastico de Squeri, e Burchi, avendo già l'obligo per la detta Terminazione 1660. di non descrivere in essi Squeri da nuovo senza previo Publico Decreto, ha

o comandi, mentre viene la Terminazione stessa con le presenti ravvisata, e confermata, doverà all'occasione di smoverne alcuno, ritrar prima dal Cogo Magistr. Sopra ... lo, che l'occupasse, oltre il requisito indispensabile del Decreto, l'affittanza, o altro fondamento, che a lui dasse titolo legittimo di lavorare in esso, ed una fede giurata del Parroco, che il Sud. stesso lavori del continuo, del che fatto, che egli ne averà usato incontro, e trovati legittimi i fondamenti, farà parte sua piantarlo nel Catastico di proprio pugno con dichiarazione dei fondamenti medesimi, che doveranno da lui esser posti, e custoditi in Filza, e sottoscrivendola poi col suo nome in conformità di quanto fu di sopra prescritto per i Molini. " "

III. Ed come bene spesso succede, che i Molini e gli Edifizj pubblici compresi nei Catastici, o per via d'acquisti, o per via

di Eredità passerà da un Possessore all'altro, e così per morte, o per altra causa da un Successore all'altro l'uso di Squeri, dovendosi dar il Prelato da nome a nome secondo le ricerche degli interessati, sarà particolarmente dell'[illegible], presente del Nodaro, e Scrivan Grande, come per le proprie ispezioni dopo di ravvisar negli esami de' titoli, et altre avvertenze dichiarite ne' due precedenti Capitoli riconosciuto per legittima la successione, portar la partita dall'una all'altra ditta, previa però sempre Terminazione dell'eccellentissima Banca, che lo permetta, citando i fondamenti di Fatto, et eseguendo tutt'altro, che fu prescritto di sopra nei casi di nuovo impianto.

Π. Li Marchiani partidanti delle Condotte de' Legni pubblici essendo pur compresi dal Decreto dell'Eccellentissimo Senato 28 Giugno 1629. nel [illegible] dell'Ordinaria [illegible] d'at-

trovano però descritti nel Catastico, messi
alla condizione degl'altri; mentre però il
loro appalto, che vien di tempo in tempo
rinnovato, appresta fondamento sufficiente all'
impianto delle loro partite; così sarà ob-
bligo del Nodaro, e Scrivan Grande attenen-
dosi al medesimo spirito ogni volta
di propria ingerenza alla rinnovazione dell'Ap-
palto stesso, piegandovi sempre la condi-
zione de Nòveri da comprendersi nelle
loro Licenze, ritenendo il vacchetta dell'Ap-
palto in Filza, e sottoscrivendo poi la
Nota in Catastico conforme ai detti
Disegna.
Ma poiché accade alle volte, che o per
morte, o per cessioni private alcuno de
Burchj, inservienti all'Appalto medesimo
passa da un Patrone all'altro, siccome giusto
subentra col jus di proprietà nel pub-
blico servizio, e rendendosi per conseguenza
capace di detta Licenza di dover il Nodaro

suddetto come il traslato da nome a nome,
previa anche in ciò la Terminazione dell'
Eccellentissima Banca, che lo permetta, e la
ricognizione del titolo, che doverà sempre
esser custodito in filza citato al suo nu-
mero nel detto traslato, adempiendo insomma
tutte le altre cautele, e formalità di so-
pra espresse.

V. Dichiarito in tal guisa chi, e come ognuno
può farsi capace delle Licenze stesse, e pro-
porzionato dalla Pubblica providenza al
bisogno tanto de Molini, quanto de Pistori,
e Banchi il numero de Ruoti, che con
dette Licenze sono loro concessi, prescritto
altresì dalle Leggi il tempo, che deve frap-
porsi dalla precedente alla susseguente
Licenza, ragguagliato questi al loro con-
sumo ordinario, resta in osservanza della
Terminazione de Provveditori 16. 7bre 1580,
rigorosamente proibito al Segretario, e No-
daro, ed a niun di loro variar senza tali

prima e le Dita indistintamente, dilatate nelle Concessioni il numero de Lavori a più del progetto, e di proporre espressamente alcune Licenze all'Eccellentissimo Senato, prima che sia il tempo maturo per conseguirle, circostanze, che essendo importantissime, resta da qui innanzi rimesso alla sola autorità dell'Eccell.mo Senato l'alterarle, vietato il farlo altrimenti, nonostante qualunque ordinazione, che le venisse impartita. E perchè del continuo sia loro presente sotto l'occhio la norma, con che dirigersi all'occasione di simil Licenze; avendo sue Eccellenze stabilito il seguente dettaglio; resta egli commesso ad entrambi li detti Ministri per la debita pontuale esservanza.

Alli Molini

Licenze di un Lavoro per Roda ogni anni tre giusto la Terminazione del Reggimento 29. Xbre 1599. aderente a De

creto [illegible] nel Consiglio [illegible] di [illegible]
1582 Legni uno N.° 1.

[illegible] di Venezia

Licenza di Roveri N.° 12 all'anno, e la
metà ogni mesi sei giusto il Decreto
dell'Eccellentissimo Senato 20 Marzo
1584 Legni Dodici N.° 12.

Alli squeri di Chioggia

Licenze di Roveri N.° 12. all'anno, e
la metà ogni mese sei giusto il De-
creto dell'Eccellentissimo Senato 12.
Marzo 1582 Legni Dodici N.° 12

Alli Squerarioli di Caorle

Licenza di Roveri N.° 12. all'anno, e la
metà ogni mesi sei giusto il decreto dell'
Eccellentissimo Senato 20 Marzo 1584
Legni dodici N.° 12.

Alli Squeri di Padova

Licenza di Roveri N.° 8. all'anno, e la
metà ogni mesi sei giusto il Decreto
dell'Eccellentissimo Senato 20 Marzo

1584. legni otto .... – D.ti 8.

Alli Squeri di Murano,
e Contrade del Circondario

Licenza di Roveri D.ti 8: all'anno, e la metà ogni mesi sei giusto il Decreto dell'Eccell.o Senato 19. 8bre 1585 Legni D. 8

Alli 25. Burchj Pubblici

inservienti alli trasporti di formento, e farine Licenza di Roveri D.ti 3. all'anno concessa per cadaun Burchio giusto il Decreto dell'Eccell.o Senato 28 Giugno 1629 .... D.ti 3.

Alli Burchi Partidanti
Delle Condotte di Legni Pubblici

Le licenze saranno concesse in tutto e per tutto a tenore delle condizioni del loro Partito, al quale in tal caso doverà aversi intiera relazione.

VI. Nonostante però, che sia stato prefisso tanto dalli Molini, e Edifizij quanto dalli Squeri, e Burchj il numero dei Roveri

et il tempo, che doveranno conseguir la licen-
za del taglio, non doverà mai esserle con-
cessa giusto al sentimento del Decreto dell'
Eccell.mo Senato 1.° Giugno 1619, se da princi-
pali personalmente, o da loro legittimi
Intervenienti non verrà ricercata. Com-
ble tanto il Segretario, quanto il Nodaro,
e Scrivan Grande sud.i di attentamente
avvertire ad ogni tal circostanza, diretta
a divertire le frodi altre volte accu-
date con sensibile danno del Pubblico, e
privato interesse.

VII Venendo poi ricercate, o dai medesimi Prin-
cipali, o dai loro Intervenienti, mentre im-
porta, che sia sempre fatto constare all'Ec-
cellentissima Banca il Bisogno, che ne conces-
sero, resta incaricato il Segretario, cui spetta
proporre alla stessa quelle per i Molini,
et altri Edifizi di non comprendersi nel so-
lito foglio, ne di metter alla Balottazione
Licenza alcuna de' Molini, o altri Edifizi

senza il fondamento di una fede autentica del Rappresentante della Giurisdizione, in cui fossero situati, che rilievi il respettivo numero delle Rode attualmente in essere per ciascheduno, da esser da lui ogni volta letta alla suddetta Eccellentissima Banca a tenore della Terminazione de Precessori 1663 19 Maggio, e similmente resta incaricato il Nodaro, e Scrivan Grande, cui si appartiene di proponer le altre per i Squeri, di non comprender nè per lui nel suo foglio, nè admetter alla Ballottazione Licenza alcuna de Squeri, se oltre il bollettino de Tansadori dell'Arte firmato dal Gastaldo, o Scrivan della medesima Terminazione del Reggimento 17 Marzo 1683. e primieramente di non aver va qual tal squerarolo debito alcuno per l'arte sua non avranno unitamente esibito Fede giurata del Parroco in forma autentica dell'esistenza del Squero,

e del suo giornaliero lavoro in conformità della Terminazione susseguente 22 Xbre 1666; carte tutte che da loro doveranno essere custodite in filza a ragione del Pubblico essenziale; fermo inoltre il debito dispresso tanto all'uno, che all'altro di detti Ministri d'incontrar ogni volta nelle loro filze Dita per Dita la licenza del taglio precedente, quale correndo già il debito a Speranti di presentare in Off.° giusto al sentimento della Terminazione de Precessori 1.° Xbre 1621, relativa a Decreto dell' Eccell.° Senato 1619. 1.° Giugno, saranno pur tenuti di fare tutti gli altri, e se non altro di farle pervenire nel giudizio, e forma spiegata al Cap.° XVII, senza di che resta a detti Ministri assolutamente vietato d'admettere la susseguente ...

VIII. Soliti li suddetti due Ministri di raccogliere nei respettivi fogli di spraccian-

nati le Licenze, che la Banca Eccellentissima
si trova in atto di concedere; mentre questo
metodo vien da loro Eccellenze approvato,
anche in avvenire saranno tenuti li
Ministri stessi dichiarire in ciascheduna
licenza le condizioni tutte, per le quali
si faccia alla admissibile a tenor delle
Leggi. Ciò che servendo di cautela alla
direzione della sudd.ta Eccellentissima Banca,
cui dovranno ogni volta esser letti li
fogli medesimi, ne doverà succeder allo-
ra la concessione per via di ballottazione,
e con quattro balle almeno della stessa
Eccell.ma Banca, e non altrimenti ridotta,
ch'ella sia in numero di quattro per lo
meno, cioè due delli Eccell.mi Provv.ri, e due
da NN. UU. Patroni a tenor del De-
creto antedetto primo Giugno 1619, in
ordine a cui doveranno pure li detti
fogli esser sottoscritti da tutti quattro
li votanti stessi; senza delle quali

formalità non potrà aver effetto alcuna concessione.

IX. Dispensate in tal forma queste Licenze dovranno detti Fogli dopo esserne stato fatto il registro nel proprio Offizio dall'uno, e dall'altro delli suddetti Ministri passar in mano del Scrittore alla Maestranza deputato al Libro dei Quadri a Stampa, onde le servino di fondamento sicuro nel rilascio de' medesimi agli interessati, che si presentassero a riceverli; e poichè dalla successione di nuove Leggi, che hanno regolato la costituzione de' boschi, e la pratica de' tagli, vien pure ad alterarsi in qualche parte l'espressione di detti Quadri corsi fin ora disordinatamente nel piede antico, resta stabilito, che giusto la formula unita alle presenti sia riformata la loro stampa; dovendo i Quadri vecchi, che sopravanzassero esser tutti chiusi in cassetta ben sigillata, e consegnati

in Archivio a debito dell'Archivista, tenuto egli custodir gelosamente, nè mai farsi lecito d'aprir la Cassetta senza l'ordine, e l'intervento dell'Eccellentissima Banca.

X. Instituito fin da tempi rimoti il libro rigato tenuto dal scontro Deputato come sopra al lievo delle Licenze ha per oggetto, che tolta ai Principali ogni ragione di scusar in caso di colpa, abbino sempre a render conto del mal uso, che facessero delle Licenze medesime, e però col predetto Decreto dell'Eccell.mo Senato 1619 primo Giugno viene ordinato, che siccome simili Licenze non devono essere ad altri concesse, che ai Principali, che le ricercassero, o a loro legittimi Intervenienti, così essi siano pur tenuti di proprio pugno notarle ad una ad una per ogni Cassella in detto libro rigato, giurando di consumar i Denari non in altra occorrenza, che in quella, per cui

fa data Licenza, et inde tutto seguito, e Riservando però à sue Eccellenze, e confermando un sì provido stabilimento in ora totalmente alterato, resta incaricato il Scontro suddetto alle Magistrature di puntualmente adempirlo, facendo che seguano simili note giurate progressivamente una dietro l'altra, onde non restino spazj vacui, o intermittenti, e che a tenore della Terminazione de Precessori 1599. 29. Xbre sia spiegato il numero de Rovari per lettera, e non per abbaco, proibita a lui severamente levar alcun quadro di Licenza à chi che sia, che non fosse stata prima notata in esso Libro; tenuto altresì avvertire, che le Villate, e il Bosco disposta per il taglio non siano proibiti, et eccettuati dalla Legge, nel qual caso doverà sospender, che sia egli descritto in libro, ma sia cambiato la scielta in sito permesso.

XI. Adempita la predetta formalità il scontro suddetto delle Riscuotanze doverà a tenore del Decreto surriferito primo Giugno 1619. estraer il Quadro, ossia Licenza a stampa, consegnandola agli interessati sottoscritta almeno da uno degli Eccell.i Proved.i, e dal V.H. Paron di Guardia, segnata in data di quel giorno positivo, che l'averà levata, e non in data posteriore, o antecedente, e questa scritta tanto in abbaco, quanto in lettere, scrivendo pur in lettere, et abbaco al margine della stessa il suo costo, e nei vacui intervalli, che in essa appariscono il nome del Principale, il numero de Roveri concessi, e la Villa, o il Bosco nominato, dove esprimone il taglio, conformandosi a questo passo l'inscritto a lui commesso dalle Terminazioni de Precessori 19. Genn.o 1648 di dover ogni volta congiuntivamente al nome di detta Villa, o Bosco esprimere le seguenti

parola Non Compreso frà li Proibiti.

Dopo di che riservando immediatamente al detto Libro regalo sarà obbligo suo, giusto al suddetto Decreto notar di proprio pugno al margine d'ogni capello da una parte la Data, e dall'altra il numero del quadro stesso rilasciato; facendosi fare ogni volta la ricevuta da ciaschedun degli interessati medesimi sotto la detta annotazione al margine.

XII. Dal suddetto Decreto 16 g.no p.mo Giugno, vengono prescritti due mesi di tempo agli Interessati medesimi per levare il Quadro a stampa dopo bollato, e concessa della Licenza, e vuole altresì, che spirati li detti due Mesi, e non avendo essi levato il quadro abbino perduta la Licenza. Conformandosi una tal prescrizione sarà parte del suddetto Controllo alle Maestranze in esecuzione alla Terminazione de' Precessori 26. Aprile 1728. relativa al suddetto

Decreti fu ogni volta notato in libro rigato
al nome di quelli, che avessero trapassata
la detta prescrizione di tempo di esser ca:
duti dal beneficio, e di aver perduto le
Licenze, incaricato egli espressamente
di non levar a chi che sia Quadri di
Licenza, se non dentro il termine pre:
detto, quando non fosse ordinato il ter
mine suddetto, quando non fosse ordina:
to con positivo Decreto dell' Eccellentiss.
Senato, a cui è unicamente rimessa l'
autorità di alterare una tal prescri:
zione.

XIII. Una volta, che sia stato levato il Quadro
ancorchè costasse, che li Bovi non fos:
sero stati recisi, e si esibissero gl'Interes:
sati per l'effetto del loro intento a nuovo
sborso in Cassa Pubblica, mentre viene
proibito dalla Terminazione del Re:
gimento 31. Marzo 1721. di mutarlo,
e di cambiar la Villa, o il Bosco in esso

descritto, essendo pur vietato dal Decreto dell' Ecc.o Consiglio di Dieci 1601 28. 9bre, e dalla Terminazione dell' Eccell.mo Sig. Inqui:sitor a Pochi Mocenigo 1704 19. 9bre ap:provata dal Decreto dell' Eccell.mo Senato 11. Aprile 1705, di vender, comprar, contrattar, et impegnar le Licenze de Quadri me:desimi, resta con le presenti di nuovo ravvivata una così salutarissima ordi:nazione, incaricato Esso Scrittor a non trasgredirla in nessuna parte, nè per qualunque motivo, o comando, soggetto altrimenti tanto lui, quanto li detti Interessati convinti di trasgressione a tutte quelle pene dalle Leggi stesse prescritte, oltre altre maggiori ad ar:bitrio del Reggimento.

XIV. Come che si rende assolutamente gelo:sa la custodia, e dispensa di detti Quadri, così avendo prescritto la maturità de' Pre:cessori loro con la Terminazione 2. Xbre

1652., e 17. agosto 1650. le regole, e cautele con che li medesimi devono esser tenuti dal Messer, e poi con nessuna dispensati al scontro suddetto; inerendo sue Eccellenze alle Terminazioni medesime ordinando che restando ad esso Messer rinovato l'incarico di custodirli, e di operare in cio' le forme indicate dall'antedette Terminazioni debba di volta in volta, che succederanno eccezioni di dette Licenze passar al detto Scontro il numero di Quadri corrispondenti a quello delle Licenze concesse, e non più facendo ogni volta nota sul Libro, che a lui s'appartiene di tenere, delle quantità de' Quadri consegnati al detto Scontro tenuto questo farne la ricevuta, e render poi conto a capo d'ogni cento di essi, esibendo fede del Sanato di Cassa del saldo fatto per conto del loro importare; ciò che servendo allora di cauto fondamento al detto Messer per continuar

a loro disposizione, dovrà ogni volta esser
osservato per formalità inalterabilmente
dopo la consegna d'ogni cento de' medesi:
mi, obbligato inoltre esso Massaro di avvertire
che nelle consegne i numeri de' Quadri
corrano sempre di seguito uno dietro all'altro, il tutto
a tenore delle antedette Terminazioni, che
con la presente restano confermate.

XV. Avviatesi così all'esecuzione delle Licenze
starà obbligo preciso degl'interessati di sem:
pre presentarle prima nella Cancelleria
del Rappresentante, nella di cui Giuris:
dizione dovesse eseguir il taglio de' Ro:
veri, e fatto, che ne avrà il Cancelliere
il registro, come è tenuto di fare, adem:
pita da lui parimenti la nota sopra
le medesime del giorno del registro,
nonchè, e dove presentata, e firmata la
nota stessa di proprio pugno, il tutto
in conformità dell'antedetto Decreto 1619.
Dovrà restituirle agli interessati mede:
simi, ai quali resta allora permesso di pro:

procieder liberamente il taglio di detti roveri con
cesso, Egli però in ordine alla Terminazio
ne dell'Eccellentissimo Signor Inquisitor a
Boschi Mocenigo 1704. 19. Novembre appro:
vata come sopra, dovrà sempre esser fatto
alla presenza del Capitanio, Custodi de Boschi,
e Meriga delle Ville tenuti perciò li detti
interessi avvertirli ogni volta, et attendere
il loro intervento, prima di metter mano
in pianta alcuna, proibito severamente
l'imprimervi essi preventivamente alcun
taglio, o segno sull'oggetto di sceglietti, do:
po di che ridotti unitamente all'atto del
taglio, dovrà egli seguire secondo il sen:
timento delle Terminazioni medesime,
prima nei Roveri sparsi sopra le Cam:
pagne, Rivali, e strade, poscia nei Boschi
rimessi, esclusi sempre li pubblici, e
riservati. Ferma inoltre la prescrizion
in detta Terminazione parimenti espres:
sa di sceglier Piante svanite, et offese,
specialmente colla cima recisa, e che

non eccedano piedi quattro di volta, presa la misura della loro circonferenza avanti del taglio quattro piedi solamente in su dal vero principio, o sfondo della Pianta, soggetti altrimenti tanto gl'interessati, che lo procurassero, quanto il Capitanio, Meriggi, e Custodi, che lo permettessero, a tutte quelle pene tanto pecuniarie, quanto afflittive, che dalla suddetta Terminazione vengono comminate.

XV. Assegnati agl'Interessati da varie Leggi, e particolarmente dal Decreto dell'Eccell. Senato 11. Luglio 1622. il termine di giorni quindici dalla Data della Licenza per adempir la sua presentazione, e registro nella Cancellaria come sopra, e d'altri giorni quindici successivi per eseguire il taglio, e la Condotta de' Roveri al luogo di adoprarli, mentre si conferma una tal prescrizione di tempo, resta stabilito, che essendo già terminati li sopranomi-

per Terminazione del Reggimento 1.° Xbre 1621.
Di trasportar li Roveri dal sito del taglio sin=
= loro squeri, tutti in una sol volta, e non
a parte a parte, siano pur obbligati a questa
condizione, anche tutti gli altri, dichiaran=
'osi, che spirato il termine di 30 giorni
come sopra prescritti, e non essendo stati
condotti i Roveri s'intenda la Licenza nul=
la, et illico sospeso il suo effetto, proibito
severamente prorogare neppur di poco
il termine prescritto.
Ciò che tutto essendo Pubblico preciso senti=
mento espresso nella Terminazione de
Precessori 29. Xbre 1699. relativa al Decreto
dell'Eccelso Consiglio di Dieci 1582, 5. 9bre
restano incaricati tanto gl'interessati, quan=
to il Capitanio a Boschi a non trasgre=
dirlo in minima parte, in pena al Capi=
tanio medesimo, oltre la privazione dal Ca=
rico di render conto Criminalmente, et
agli interessati della perdita de Roveri, che

s'intendaranno subito riscossi, e devoluti a benefizio di questa Casa.

XVII. Acciò, che siano i Roveri dovrà il Capitanio a Boschi lacerar la Licenza al mezzo e come di questi Roveri, altri vengono adoperati fuori, et altri in questa Città, o ne Luoghi circonvicini soggetti all'Ispezione del Reggimento; così perché le Licenze dopo consumate si restituiscono tutte indifferentemente al Reggimento medesimo per l'osservazione, et incontri di sopra ordinati; ne resti più luogo alla privata malizia colla licenza in mano di tentare, come altra volta, doppij li tagli de Roveri, resta incaricato il Capitanio a Boschi dopo di avere sopra ogni Licenza attestato con giuramento in scritto da lui firmato, d'esser stato presente al taglio, e di non esser stati tagliati Roveri più del numero in essa espresso, levar di mano agl' Interessati, e trattener appresso di se Licenze tutte

sia dei Molini, edifizj, sia di squeri posti in Terra Ferma in situazioni lontane, nei di cui bisogni restano i Roveri consumati fuor di Città, consegnandole invece a sorta, à cagione del loro trasporto il Mandato a stampa giusto l'altra Formula qui pur unita ferma soltanto la pratica di rettificar il Quadro ai Squeranli di Venezia, o altri, che necessariamente devono trasportar i Roveri, et adoperarli nei luoghi sottoposti alla giurisdizione del Reggimento stesso, dove pervenuti, che siano, sarà loro obbligo di presentar ogni volta al Reggimento stesso il quadro eseguito per esser custodito come di sopra. Esso Capitanio poi doverà di due paesi in due mesi trasmetter al Reggimento tutti gli altri, che si trovasse di aver raccolto, separati però quelli de Molini, o Edifizj, dagl'altri de Squeranli, onde al loro ricapito siano senza confusione tosto passati in mano

e del Segretario, o del Nodaro suddetto secondo l'
Ispezione di cadauno.

XVIIII Inibito a' Palatieri dalla Terminazione de Precessori 5 settembre 1661 di permetter il passaggio per le loro pallade a Burchi, Barche, Peate, et altro con carico de Roveri senza il Quadro, ossia Licenza a stampa del Reggimento, et il Mandato in scritto, sottoscritto, firmato dal N. H. Patron in Guardia, e Nodaro, e Scrivan Grande, obbligati a tal effetto tener un libro, ove si debba far nota di carico, e scarico non solo del numero de Roveri, ma del giorno, e millesimo della Licenza, e del nome del Principale, cui ella fosse stata concessa, trasmettendo poi ogni prima del Mese al Reggimento l'estratto di dette note, neglette da Palatieri simili precauzioni, et avvertenze; ordinano sue Eccellenze, che restando loro rinnovato un tal obbligo sia nuovamente consegnato a medesimi il Libro come sopra ordinato, con debito di eseguir e pron

puntualmente quanto di essa Terminazione viene incaricato, e di confrontare inoltre col numero della Licenza, se i Rovari in essa espressi vengono condotti tutti in una sol volta; Circostanza che dovranno sempre esprimere nella nota sul Libro medesimo, conforme sono obbligati di fare, in ordine all' altra Terminazione del Reggimento primo Decembre 1621; e anco in caso di trasgressione saranno irremissibilmente soggetti alle pene in essa comminate, così viceversa scoprendosi per loro mezzo alcuna contrafazione saranno partecipi di tutti i benefizj dichiariti nella medesima, non altrimenti:

XIX. È statuito dal Decreto dell' Ecc.° Consiglio di Dieci 5. 7bre 1582, che tutte le Rovari condotti in questa Città prima d'esser mossi, o discaricati dalli uomini con le barche, o Burchj ne quali esistessero al Reggimento per esser presentati assieme colla Licenza con le quali fossero stati messi, trascurato

realizzaramente un sì provido Stabilimento,
che guardi a divertire pregiudizj notabili
al Pubblico interesse, mentre è ferma
intenzione di sue Eccellenze che da ognuno
abbia ad esser immancabilmente eseguita
la Pubblica volontà ordinano espressamente,
che in conformità delle Terminazioni del
Reggimento 1597. 5. 9bre, e 1594. 6. Luglio,
relative ad esso Decreto stia novamente
registrato nelle Matricole de Burchieri,
Peateri, e Barcaroli, o altri, a cui s'apparte=
nessa; tanto il Capitolo di detto Decre=
to, quanto il presente, ingiungendo l'
obbligo al Gastaldo attuale, e Successori
di esser pubblicar tanto l'uno, che l'altro
almeno una volta all'anno nel Capi=
tolo Generale delle loro respettive Scuole,
facendo nota della pubblicazione da
esser ogni volta prodotta all'osservazione
del Reggimento in argomento della loro
obbedienza, proibito severamente tanto

a' Proprietarj de Rovari, quanto ad ogni Ba:
tion di Burchio, Barca, Peata, o altro, che
capitasse in questa Città con carico de me:
desimi di moverli, o di scaricarli senza
aver prima presentata la Licenza al Reg:
gimento, et esser stati col Carico fermi
all'imboccatura del Rio di questo Arsenal,
per esser dopo visitati, licenziati libera:
mente, eccettuati da ciò li soli Sque:
raroli di Murano, Mazorbo, Burano, Caorle,
e Chiozza, quali sebbene tenuti, come
gli altri a presentar ogni volta al ri:
torno coi Roveri essi le Licenze
al Reggimento, le resta però concesso
relativamente al Decreto surriferito
1619. di condur direttamente i Roveri
alli loro Squeri, ferma però il divieto es:
presso a' medesimi, dal Decreto stesso
di poter metterli in opera, nemmeno
scorzarli, se prima non saranno riveduti,
e licenziati, come gli altri in pena

o di esserlo immediatamente escusati i Roveri, e devoluti irremissibilmente a beneficio di questa Casa.

XX. Li due Stimadori della Casa, a' quali spetta l'incombenza di riveder, e licenziar li Roveri stessi, altresì doveranno sempre esser pronti ad ogni avviso, e trasferirsi immediate all'esecuzione del proprio Uff.o non solo sopra de' Burchj, o Barche ferme all'imboccature del rio, ma nelli spazi ancora di sopra nominati, rivedendo, et rincontrando tanto la qualità, che la misura de Roveri condotti, quali allorchè siano giusto le Leggi doveranno da loro esser prontamente licenziati sotto sequestro nel caso di trovarli differenti, dando tosto relazione in carta al Reggimento per devenire contro de Trasgressori all'esecuzione delle Leggi. Per animarli però ad esercitare prontamente questa incombenza vengono assegnate lire cinque

per cadauno de' Stimadori, che doveranno esserle corrisposte in mercede da ognuno de' Principali per ogni licenza de Roveri, che loro toccasse di licenziare, e non più; soggetti altrimenti oltre il refondere giure la somma, che lecitamente le pervenisse, oltre altre pene maggiori secondo la qualità della trasgressione in cui fossero incorsi. Resta loro poi severamente proibito di andar in qualsisia altro Squero; fuorchè ne' permessi a rivedere, e licenziar Roveri tagliati, e condotti con simili Licenze, in pena trasgredendo, oltre la perdita del Carico, del quale s'intenderanno immediatamente rimossi, ed altre pene afflittive, e pecuniarie ad arbitrio del Reggimento.

XXI. Che se poi certuni senza senza scrupolo d'osservazione, mercatando i Quadri delle Licenze ancora conseguiti, seppero procacciarsi indiretti provecchi, non è da rivocarsi in dubbio, che avendo però i

Rovari inumani recisi, et in grandissima li=
certà: non sia più prendere maggior fomen=
to il desiderio del loro interesse, e però sua
Eccellenza a freno di simili dannati arbi=
trij, inerendo alla volontà della predetta
Terminazione 1 Marzo 1724, proibisce
severamente non solo il vendere, et il
comprare Rovari recisi con simili licen=
ze, ma di darli o riceverli in dono, darli,
e torli a baratto, sopra tutto al Contratto
dei medesimi, soggetto chiunque trasgre=
dirà oltre la perdita de' Rovari, come
di Contrabando, a tutte quelle altre pene
minacciate dalla Terminazione.

XXII. Li Fanti, o Capitanio del Reggimento
come che dovranno andar continuamente
in giro per scoprire le contrafazioni, che
nella materia fossero state commesse,
così, mentre saranno incaricati di as=
sicurarsi prima d'ogni altra cosa de' Ro=
vari contumaci, facendoli ... drittura

condannevolle Casse, conseguiranno immediata:
mente i benefizj che dalle Leggi vengono
loro assegnati. =
E la presente approvata, che sia dall' Eccell:
Senato, dovrà esser stampata, registrata
nella matricola de Boschieri, Pistori et
altre connessioni, consegnata al Fedelis:
simo Segretario, al Fedel Nodaro, e Scrivan
Grande, intimata al Masser, Scontro alla
Magistratura, e Ministri della Cassa, spe:
dita con lettere ai Capitanj a Borchi, e
Palatini, et affissa in tavolette in cadauno
degli offizj di questo Reggimento, cui in:
combesse la sua esecuzione, in pena a
tutti li suddetti Ministri in caso di qua:
lunque contrafazione d'esser soggetti
alli castighi cominati nelle Leggi sur:
riferite, et altre pene ad arbitrio del
Reggimento secondo la qualità della
trasgressione, che le saranno irremis:
sibilmente levate. q.

Reggimento all'Arsenal li 9 Xbre 1746
Antonio Maria Capello Prov.
Antonio Maria Priuli Prov
Gio: Batta Albrizzi 2do Prov.
Maria Michiel Patron, Bortolo Gradenigo 4to Patron
Gio: And: Clas Nodaro, e Scrivan Grande

1748 e 1760

Terminazione

Regolazioni, e Ordini

stabiliti per l'importante custodia, e
tutela de Boschi e Roveri della Terra
Ferma, e del Friuli.

Dall'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor

Carlo Gradenigo

Patron all'Arsenal, e Proveditor
sopra Boschi

Approvate dall'Eccellentissimo Senato

Con la concessione

dell'uso delle Schioppe ai Guardiani
de' Boschi della Terraferma, della Costa Ma-
rittima, ed dell'Autorità esercitata dall'Eccelso
Consiglio de' Dieci.

Stemma

MDCCLXVII.

Ristampata per li figliuoli del qu. Z. Antonio
Pinelli Stampatori Ducali.

Noi
Carlo Gradenigo
Per la Serenissima Repubblica di
Venezia

Patron all'Arsenal, e Proveditor
Sopra Boschi

Si è reso sempre del più geloso
Pubblico riguardo, ed un provido consiglio
l'importante sussistenza de Boschi del suo
estesissimo stato affine, preservandosi Capitali
di tanta preziosità per il prodotto di essi
rovari, non fosse defficiente un sì necessario
requisito alli premurosi lavori dell'Arsenale
che ridondano poi di un più valido polso
nelle forze marittime del Principato con
la fabbrica delle pubbliche Navi. L'Eccel
lentissimo Senato, che in ora, è massime più
necessaria della sua illuminata maturità,
persuaso pure delle conseguenze del fuoreal

servizio ad oggetto abbondino legni di tal natura col miglior risorgimento de' Boschi, ebbe a disporre le più risolute prescrizioni, onde siano istesi, e mantenuti con ugual regolazione, ed osservanza; praticatasi nelle altre Provincie, per queste ancora situate nelli Territorj della Provincia bassa, Marina, ed Urbano. La Applicazione frappostasi ad un sì riflessibile fine lo spiegano a sufficienza più mano di Legge emanate per tutelare tali riguardevoli depositi, che meritando una più indefessa interessatezza sarebbero di considerarsi quali sacri requisiti, giacchè l'uso di prevalersene serve a difesa della Religione, della fermezza de' Suddeti, e della esaltazione dello stesso principato. Tuttochè però siasi in vari tempi voluta l'immunità in conservazione di questi pregiabili fondi, e più ciò venne dichiarata la pubblica Autorità con rigorosi diritti per ripararli

tanti infesti pregiudizj inferiti da' colpevoli, che non cessano tuttora a danneggiarli; nel che, sendo stato relativamente provveduto dal zelo commendabile del Nobil Uomo Ser Leonardo Mocenigo nel fortunato Inquisitorato sopra Boschi in Terra Ferma con Terminazione, e Regolazioni più adattate, e profficue di 8 Luglio 1703 approvate dall' Eccellentissimo Senato con venerato Decreto 18. Agosto dell' anno stesso, rimase nonostante neglettа l'osservanza dovuta, persistendo le contumacie Ad fine vista alle stesse afflittive comminatorie sa violar le provide prescrizioni.

Convenendo però opporsi a' simili detestabili inobbedienze fu' creduto dalla Pubblica Sapienza necessaria l'elezione d'espressa Carica, acciò avesse col castigo de' Delinquenti a por argine alli pur troppo gravissimi danni, ed abusi tanto inoltrati, e con nuove Regolazioni rimetter nell' intiera osservanza le abbondanti Leggi. Essendo convenuto alla

ostra rassegnazione, subordinata sempre a'
rispettabili Comandi dell' Eccellentissimo Sena=
to, intreprender questo geloso Ministero, e
dovendo sopra essi Territorj non solo, che
nell' universal di tal vasta materia pre=
star maturo riflesso agli introdotti disor=
dini per quali ebbero da trasinar le Comu=
ni nella libertà lasciata a' Villici, non me=
no che la mala direzione de Custodi, e
Guardiani sì de' Pubblici, che de' privati
Boschi medesimi, dal che provenuto il mal
esempio, ed avanzate a man salva le
transgressioni de' tagli, e pascoli, con in=
nosservanza all' obbligo di darne conto
delle ricrescenze, approfittandosi essi d'un
illecito arbitrio proveniente con la devasta=
zione di essi boschivi riguardevoli fondi,
ebbero di lasciar in obblio il vigor delle
Leggi al deplorabile loro stato, che fatal=
mente riesce questi Pubblici Capitali è
impegnato il zelo della Carica ad accorrere,

i porvi il valevole miglior compenso per rimettere nella desiderabile fecondità li detti Boschi, renderli ubertosi alla venuta de' seminali e riordinar il ricinto de loro confini, in conformità alle autorevoli Pubbliche Ordinazioni, e perchè ciò rendasi egualmente premuroso al Potere dell'Eccellenza medesima.

Per porvi dunque un sussistente riparo, acciò non s'introducano i perniciosi disordini in ora scoperti, ma anzi abbiano ad esser rimossi, e levati, prestato perciò esame esame alle rispieghe più essenziali per conseguir il tanto bramato fine della preservazione di piante sempre custodite dall'Autorità pubblica con particolar gelosia, siano divenuti all'estesa delle seguenti Regolazioni, quali sebbene siano nella maggior parte comprese nella suddetta Terminazione Mocenigo 1703, pure essendosi dopo tal anno, per la variazione

de' tempi introdotti nuovi metodi, conosciuti di tratto in tratto ottimi, e salutare alla preservazione de' terreni boschivi, crediamo perciò necessario, riconfermando le antiche Leggi, aggiungere le seguenti regole, quali con l'esperienza da noi acquistata nell'esercizio delle proprie incombenze abbiamo conosciuto coadjuvar possano ad un soggetto di tanta pubblica premura.

Relative essendo tali ordinazioni all'autorevole ferma intenzione dell'Eccellentissimo Senato per li Decreti inretrattabili segnati fin dall'anno 1650 11 Giugno 1703 6 7bre, e 1704 28 Giugno, in conformità resta anche comandato dalle venerate Leggi dell'Ecc.so Consiglio di Dieci li 26 Gennaro 1530 e 7 Febbraro 1537 e 13 7bre 1549 e susseguenti di 5 7bre 1584, e 18 7bre 1601, a' quali tutte corrisposero varie Terminazioni dell'Eccellentissimo Reggimento all'Arsenal, e penalmente

Quella

quella di 20 agosto 1700, rinforzando sem-
pre più l'obbedienza da prestarsi all'
esigente pubblico riguardo. Ma acciochè
(da' Capitanii, Comuni, Guardiani, Custodi,
e Meriglii, a quali appartiene la custo-
dia de' Boschi non possa addursi in-
scienza o scusazione delle loro man-
canze, saranno separatamente estesi
gl'obblighi di ciascuno, perchè possano
con maggior facilità, e senza pretesto
di equivoci rilevar l'incombenze ag-
li prescrivono; giacchè essendo già sta-
to concesso l'assenso caritatevole dell'
Eccellentissimo Senato col venerato Decre-
to 28 Gennaro scaduto 1717 ai altri
Comuni, e privati Possessori de' rispetti-
vi Boschi oltre le cime, e rami, sia-
no nell'occasioni delle Curazioni, e
Schiarazioni, rilasciati le legna inu-
tili, riservati però sempre tutti quei
Legni verranno riconosciuti atti al

pubblico

Pubblico servigio sia de' Pozzoni per la Cura
Eccellentissima delli Arsenal sia di Volpe
per il Magistrato Eccellentissimo alle
Acque, conforme fu già praticato nelle Curaz-
zioni e Schiarazioni da noi fatte espressi-
ve. Dovendo però per quanto s'appartie-
ne a' Boschi di pubblica ragione rima-
ner la regalia del Fuoco a libera dispo-
sizione del Magistrato Eccellentissimo del-
le Acque, e Boschi cadendo in esso le
sole Cime, e Rami, a beneficio de' Co-
muni conforme fu stabilito dalla pub
blica maturità col Decreto 10 Maggio
[illegible] così pure alli Guardiani de'
Boschi stessi il numero de' Fassi co-
stituiti assieme all'assegnamento del
Formento, da cui vengono a ritrarre il
proprio alimento, devono perciò sì gli
uni, che gli altri prenominati prestare
una più osservante esecuzione di quanto
a ciascuno resta prescritto per la miglior

(coltura)

altura, diligente difesa, e custodia de' loro
fondi medesimi, senza abusarsi di un
tale Pubblico Indulto, al che contravvene-
ndo, saranno esclusi dalla stessa
beneficenza.

Tal è l'urgentissimo fine alla preser-
vazione de' ispo ... fondi, che per esser
ridotti più floridi alla produzione ubertosa,
custoditi nel miglior modo, e preservati da
danni, che per tanta frequenza vengono
pregiudicati, si è indotta la stessa graziosa
condiscendenza dell'Eccellentissimo Senato
col Sapientissimo Decreto 15 Genn.o 1767,
ad annuire, oltre le premesse concessioni,
assegnate come sopra, di permettere a'
Possessori privati d'ora in poi la pro-
prietà, e libertà de' Arvari, che venissero
impiantati con l'uso della Semina, e
che nasceranno sulle loro Campagne,
Arvali e Fossi, con che animati a col-
tivarli, e nutrirli, ne ridondino gli

emmenciali

commerciali vantaggj, come nel caso di loro
vendita, dal cui ritrar possano in con-
fronto dei propri aggravj un proporzio-
nato profitto, ed impiegati quindi seque-
stri nelle private occorrenze, ove che verrà
ad derivar a tal luogo alle Boschi
non indifferente sollievo.

Come poi le presenti Regolazioni
sono credute opportune per la manuten-
zione dei Boschi di qualunque genere,
siano essi pubblici, o de Comuni, o de Pri-
vati liberi, oppure riservati, dovranno
perciò servir di metodo, e contegno tanto
per quelli situati nelle Provincie sotto-
poste alla visita di questa Carica, che
in tutte le altre; approvata che sia
dalla Sovrana Autorità dell'Eccellentissi-
mo Senato la stessa Terminazione,
qual dovendo indi esser stampata ab-
bia ad esser trasmessa alli Nobili Uo-
mini Pubblici Rappresentanti per esser

Eseguita

prestata la dovuta osservanza, come anno consegnata in più copie a cadaun Capitanio di Vascelli unita alle commissioni, che vengono loro rilasciate dal Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal, perciò di passar all'esercizio del proprio rispettivo carico, ed incombenza, affine abbiano relativamente di farne la consegna alli Capi de Guardiani, e Meriglii tutti onde ad essi sia noto quanto adempier devono nel proprio ministero, qual terminato, ò rinunziato, che fosse, restano incaricati detti prenominati a farne la consegna della stampa medesima a loro successori, cosicchè ne succeda inviolabile l'esecuzione.

Obblighi

Obblighi de' Capitani a' Boschi

1. Quando verranno eletti Capitani alla custodia, e sopraintendenza di quei Boschi, che assegnati loro vengono nelle respettive Territorj, sarà del preciso loro obbligo il frequentemente visitarli nell' intiero circuito de' medesimi, onde scoprir ogni qualunque danno, e riconoscere ogni abuso venisse arbitrariamente introdotto. Sarà pure del loro incarico rilevar se da' Guardiani, e Custodi venga adempito alle parti loro, ed eseguite con puntualità le incombenze, cui sono essi tenuti; del che dovranno, scoprendosi simili disordini, inoltrarne pronto ragguaglio all' Eccellentissimo Reggimento dell' Arsenal per le sue ulteriori disposizioni; e dovranno pure al principio del loro

impiego

impiego esaminar lo stato, nel quale dal loro Successore verranno lasciati i Boschi tutti ad essi consegnati.

II. All'occasione di praticarsi il taglio dei Roveri per uso dei Molini, Squeri, ed Edifizj, che dallo stesso Eccellentissimo Reggimento con le solite licenze ai Possessori dei medesimi resta accordato, non potrà eseguirsi il Bollo di essi se non con l'assistenza del Guardiano, e Custode, e questo Bollo non averà ad imprimerlo, che in quei soli Roveri, che non fossero, nè potessero venir buoni per la Casa dell'Arsenal, mentre però siano rimasti d'accordo co' Proprietarj dei Fondi; restando assolutamente proibito, ancorchè fossero della stessa qualità di fattosa, di eseguirlo in quei siti, ove la scarsezza delle piante adulte, o di novelle non lo permettesse per l'oggetto salutarissimo di non diboscare

li Boschi

li Boschi, come abbiamo scoperto esser stato con danno de' Boschi medesimi fin ad ora praticato.

III. Non potrà spedire qualunque Bollo per taglio di Roveri, fuorchè per il Pubblico nei Boschi, che fossero riservati alle Pubbliche urgenze, ed all'effetto, che non abbia nemmeno per causa d'ignoranza a succedere tali sconcerti, resta vietato l'eseguire qualunque taglio, quando nella licenza dell'Eccellentissimo Reggimento non venga dal Deputato Ministro spiegato il nome del Bosco, e il Padrone, che lo possede per diritto quello, col nome pure della Villa, e per scansare maggiormente ogni equivoco verranno in foglio separato stampati i Boschi tutti, ne' quali sarà o permesso il taglio, oppure proibito.

IV. Nella dispensa de' Mandati per le sboscazioni delle legna dolci, che

seguir

seguir dovrà da San Martino fino al successivo di Maggio, sarà strettissimo suo dovere, eseguita, che sia la Boscazione stessa, non avendovi potuto esser presenti al taglio, come lo prescrivono le Leggi passate, (nella lontananza però del Capitanio dovranno star presenti al taglio delle suddette legna dolci i Guardiani, i Custodi di ogni rispettivo Bosco) personalmente portarsi in ciascuno de' detti Boschi, almeno dove avesse permesso la Boscazione, ed esaminare se unitamente al taglio delle legna dolci avessero reciso similmente di Rovere, siccome con notabile pregiudizio de' Boschi si è veduto succedere nel passato disordine, per cui sarà tenuto a riferirlo immediate all'Eccellentissimo Reggimento per le opportune deliberazioni.

V. Ogni anno nella confacente stagione

dovrà

dovrà con attenzione far opportunamente
rimettere con la semina della Ghianda
li Boschi, qual semina dovrà esser pratica
ta solamente con li vangheletti, proiben
dosi espressamente l'uso di valersi delli [illegible]
mentre profondandosi questo istru
mento, offende in conseguenza le radici
dei Roveri, per la qual causa in brevissi:
mo tempo periscono.

Sarà soltanto permesso il Seminare in
quei Boschi che fossero ridotti a prati, e perciò
abbisognassero d'intiera semina, ordinando per
tal effetto quella sola quantità potesse abbi:
sognare la sua raccolta, che potrà seguire
nelli Boschi ad esso soggetti; tenuto a rife
rire al Reggimento Eccellentissimo l'ordinaria
raccolta, ed in seguito li Boschi ne' quali
è stata rimessa con fede de Guardiani, e
Custodi ad intiero Pubblico lume.

Quando in simili occasioni ricorrer al zelo
di quell'Eccellentissimo Rappresentante, perchè
gli

gli siano accordati due Soldati per il suo più pronto effetto.

VI. In vista delle relazioni, che da Guardiani, Custodi, o altri gli venissero prodotte per i furti, e danni commessi nei Boschi dovrà portarsi a fare la proposta unitamente agli uomini di Comun, (Meriga), e Custodi, e rilevato che abbia ciò, che di male fosse corso, accompagnerà con giurata informazione le relazioni stesse con tutte quelle particolarità convenissero al Reggimento dell'Arsenal, ed a quel Nobil Uomo Rappresentante, onde possa immediatamente levarsi la comminata pena, e devenirsi a quel di più meritasse la trasgressione commessa.

VII. Praticando Curazione de Boschi, o Schiarimenti relativamente al Decreto dell'Eccellentissimo Senato, e commissioni della Banca dell'Arsenal, dovrà particolarmente sciegliere tutti quei Pezzoni, e Stolpi fossero

di genere

di genere, e qualità sufficiente per le occor-
renze delli Arsenali, e lasciar gli inutili
Cime, e Rami a beneficio de' Comuni, o
d'altri privati, che fossero de' Boschi stes-
si i Possessori; e quando i Boschi fossero
di pubblica ragione, permetterà alli Co-
muni le sole Cime, Rami, e pedali d'un
piede di circonferenza; dovendo gl'altri peda-
li inutili rimaner a disposizione del Ma-
gistrato Eccellentissimo alle Legne, onde esser
ridotti ad uso di fuoco, e per d'avuta notizia
averà subito particolare a di riferir della
loro quantità con spedire la relazione
al Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal.

VIII. Non potrà seguire qualunque
Tirazione, e Schiarazione de' Boschi se non
passati anni dieci, come prescrive il Decreto
10. Maggio 1742, e sempre colla sola Auto-
rità dell'Eccellentissimo Senato; e sia ri-
gorosamente proibito nelle occasioni stesse
ridur quei Novere, o Semenzali, sebbene

fossero

fossero inutili, purchè non fossero del tutto morti, che si attrovassero in siti, ove non fossero ben provveduti di piante, e seminati, come per il passato a larga mano, e senza riflesso alla distruzione di sì prezioso capitale, è stato così indebitamente praticato . . .

IX. Sarà tenuto invigilar, che di due in due anni sia fatta l'elezione da' Comuni de' Guardiani, e Custodi per quei Boschi non aventi Casone; mentre per quello saranno Custode del Casone coll'assegnamento del Terreno dovrà appartenersi l'elezione al Nobil Uomo Patron dell'Arsenal, che si ritroverà in Guardia in quel tal tempo, previa però giurata fede del Capitanio a' Boschi, che quell'Uomo possa esser capace di questo impiego, e durar dovrà in esso anni dieci, passati i quali potrà esser riconfermato, quando abbia interamente supplito alle

proprie

proprie incombenze, e di tutte quelle rego-
lazioni sono prescritte a peso di Guardiani,
e Custodi tutte tener un esatto conto,
e registro per quei confronti si rendessero
necessarj.

X. Avrà attenzione perchè di tre
in tre anni ognuno per li loro confini
abbia ad escavare li Fossi nella profondi-
tà di piedi quattro e nella larghezza di
piedi cinque, e sia ordinando, che la terra
escavata sia gettata dalla parte oppo-
sta al Bosco, e ciò per il suo circonda-
rio; mentre gli interni Fossi, che fossero
di solo il peso di Proprietarj, e di Co-
muni, le sono pubblici, e di ragione
del Comune, dovran venir espurgati, ed
a Fine non si copra coll' ignorare di
non saperlo, dovrà con Mandato stam-
po opportuno fare ognuno avvertito

XI. Invigilerà ad oggetto non ven-
gano fatte fornaci dentro i confini de'

Boschi

Boschi, quando non fosse nella distan-
za permessa dalle Leggi; e nel caso al-
cuno ardisse contrafare tale pubblica
Volontà dovrà commettere Mandato
penale per la sospensione della stessa
Fabbrica, e participarlo all' Eccellentissimo
Reggimento dell' Arsenal sollecitamente.

XII. Sarà tenuto ad assistere alle
condotte di Legname spettanti per la Casa
dell' Arsenal raccolti proibendo di sforzarli,
e sgropparli in modo, che li rendessero
pregiudizio; obbligato d'anno in anno
tenuto il mese di Settembre partecipa-
re all' Arsenal la quantità degli
esistenti sopra Caricadori, che di quelli
fossero ancor nei Boschi, oltre delli
pregiudizj impressi, che venissero infe-
riti, del che averà debito di rassegnar-
lo ogni volta lo ritrovasse.

XIII. Dovrà trovarsi presente alle
Pubbliche Commissioni verranno impartite,

tutte le

tuttociò tendenti al privato effetto, tanto rispetto a' Soprastanti, che ad altre funzioni, onde non abbiano a spendere stanchezze, pur troppo accadute nel passato, mentre già per loro fatiche, ed quant' che avrà a ripetere dagli interessati una congrua, ed onesta ricompensa a tenor delle proprie fatiche, ed operazioni saranno praticate.

XIV. Raccomando accomodare li Casini atti per la buona custodia de' Boschi, facendo tanto indicare al Comune se i Boschi saranno Pubblici, o di ragione del Comune, o a' Possessori de' fondi Boschivi il suo aggiustamento, onde non abbiano a rendersi inabitabili; non potendo ottener alcun benefizio, mentre non abbiano adempito alla opera occorsa; tenuto a partecipare gli inobbedienti all'Eccellentissimo Reggimento per il dovuto compenso.

(XV)

XV. Non potranno li Possessori di Boschi godere l'utile delle Legne inutili al uso delle Curazioni, quando non abbiano adempito alla tassa del dodici per cento, come da Noi è stato praticato in quelli sottoposti alla visita di questa Carica, onde poter per ogni Territorio construire per la buona custodia di Boschi quel necessario numero di Casoni occorressero, che solo a questo segno doveranno soggiacere al predetto aggravio, e supplire all' erezione di quelli, che alla quantità di Boschi in quella situazione si rendessero bisognevoli, mentre per mancanza di denaro non abbiamo potuto farli costruir anche in altri Boschi, ne' quali sarebbero necessarj, dovendo con fede giurata rilevar la quantità delle ricavate legne, e l'importar delle medesime, unitamente alla predetta fede esser

trasmessa

trasmessa all'Illustrissimo Reggimento dell'Arsenal per effetto sopradetto.

XVI. Finalmente averterà con la maggior vigilanza, che non vengano commesse recisioni, navigazioni, affogazioni di Morari, e Semenzali; che non sia battuta, nè asportata la Gianda; non pascolate, nè segate Erbe, non introdotte strade, nè ridotta ad altro uso qualunque porzione di terreno boschivo, anzichè obbligato ad invigilare in forma particolare sopra la direzione de' Guardiani, perchè mossi da esso util profitto non abbiano a secondare tale proibite delinquenze, che a maggior facilità di poter traspirarle saranno qui sotto descritte gli occorrenti lumi.

Mancando perciò a queste espresse incombenze nella perdita del suo Carico, e dovrà restar soggetto alla Prigione

per anni

per amicizia, dalla quale non po-
trà restar sollevato se non soddisfatta
la sua condanna, oppure per grazia
della Banca Eccellentissima dell'Inqui-
sitori, quando però in cammino i voti
tutti, oltre quelle altre pene d'essere
veduti di Giustizia et ex arbitrio.

Eseguendo poi con esattezza, e fe-
deltà l'adempimento delle sue obbli-
gazioni, viene rassegnata a ciadaun
Capitanio la quarta parte tanto
di Contrabbandi, quanto delle pene
fossero levate a' Malfattori, acciò
animati da tali profitti possano
sempre più infervorarsi al buon
governo, e preservazione de' Boschi

Dell'Agobio

Obblighi de' Guardiani.

I. Sarà debito del Guardiano di attendere con fedeltà ai Boschi alla propria custodia appoggiati, ed accorrer di continuo, perchè non vengano praticati danni, nè alcun minimo pregiudizio.

II. Dovrà di tempo in tempo a misura di quello successe, e senza ritardo portare al Capitano de' Boschi, dal quale dovrà dipendere, le relazioni de' danni successero in essi commessi, col nome de' contrafacenti, e fermo di contrabbande, specificando la qualità de' delitti coll'esemplare de' sottoscritti Capitoli, che ad intiera cognizione de' rei, si facessero lecito pregiudicare li Boschi, restano qui appiedi espressi.

III.

III. Ritrovando Malfattori che con violenza ardissero entro i la' pubbliche pre-
scrizioni infare tagli a pregiudizio di Novere, il Ministro Bottlicino, viene rigo-
rosamente eccitato di prontamente por-
tarsi ad eseguire il Mezzo perchè col tocco della Campana abbiano ad
esser inseguiti, praticandosi il loro fermo, e consegna nelle forze della
Giustizia.

IV. Particolar debito di essi sarà
di usar ancora ad essere quello di usar
tutto il loro potere affine di levar
terrore qualunque molesto pregiu-
dizio, e massime quelli di solenni
mumiali, e qui fatto di sviluppo. Dovendo
per altro tanto de' Contrabbandi, che
venissero fermati, come delle pene che
dovranno esser levate a' Contravventori,
porgendole in lume, goder la quarta
parte, onde sempre più animarsi nell'

Esecuzione

nell'elezione de' suoi Dovieri.

V. Continuerà nell'esercizio di Guardiano per anni due quello non averà Cassone, e quello che possiede Cassone, con la quantità del terreno gli verrà annesso, dovrà starvi per anni dieci, con la lusinga di venir confermato quando che darà prove di fede, ed puntualità nel suo impiego. E mancando a ciascuna delle sopradette incombenze, rilevato che sia dalla Giustizia la qualità dell'ommissione, o che permettesse anche con connivenza taluno offeso per qualunque benchè leggiero danno, caderà nella perdita dell'impiego, ed nella condanna d'anni due di galera, senza poterle esser fatta alcuna grazia.

Pure

Pene prescritte a quelli incorreranno in queste descritte trasgressioni

I. Tutti quelli, che ardissero tagliar, o si adoperassero per far morire alcun Rovere di qualunque qualità fosse, rilevato che sia il Delitto, o convinto che restasse, caderà nella pena di Ducati 10. ed altre maggiori ad arbitrio; ed alla medesima pena saranno soggetti quelli ardissero danneggiar alcun Rovere posto sopra li Cavezzadori.

II. Praticandosi da alcuno svazzinazione, o cimato fosse qualche Rovere, et scavezzato, rilevato che venisse il Trasgressore del Delitto, o convinto che restasse, cade nella pena di Ducati 5. ed altre ad arbitrio.

III. Chiunque si portasse a far, o segar Erba, formata che fosse

Cosa

essa Erba, o convinto che restasse de'
linquenti, cadi nella pena di Ducati
Dieci, ut supra, etc.

IV. Chi ardisse battere, o racco-
gliere Ghianda, o tagliasse Legna dolci
fuori di tempo ordinario, o in tempo
opportuno senza la dovuta licenza,
anco in poca quantità, convinto che
sia, o fermato che fosse il Contrab-
bando, cadi nella pena di Ducati 5.
ut supra, etc.

V. Introdotti, che fossero da chi
si sia Animali a pascolare nei Bo-
schi, perderà gl'animali stessi, venen-
do fermati, e non rinfrancando il loro
fermo, cadi nella pena, convinto che
sia, per le pecore, capre, e porci, di £. 6
per testa, e per li Bovi, Cavalli, e Muli
di £. 12. per testa; e ad arbitrio, etc.

VI. Se mai alcuno contravvenisse
a praticar tagli di Roveri, ancorchè

Ottenesse

la licenza del Reggimento dell'Arsenal, senza l'assistenza del Capitanio de' Boschi, e presenza del Guardiano e Custode, conforme dovrà osservarsi anco ne' Pubblici tagli, cadi nella pena, come se l'avesse tagliati furtivamente, e ad arbitrio, etc.

VII. Tenendo da chi si sia comprate Legna di Rovere senza fede del Capitanio de' Boschi, che dichiari la Villa, ed il Bosco, ove con pubblica commissione fossero tagliati Roveri, cadi nella perdita delle Legna, e nella pena di £ 6 al passo, e ad arbitrio, etc.

VIII. Usurpandosi alcun terreno boschivo, anco che fosse Bosco di sua ragione, o riducesse interamente, o in parte a coltivo, o prativo, cadi nella perdita del terreno stesso, e sia devoluto in Serenissima Signoria

nella

e nella pena di Ducati 50: ed ad arbitrio etc. e in quella di Ducati 100, ed altro etc. se l'usurpo accadesse nei Boschi pubblici

IX. Permettendosi da alcuno l'obbligo tenuto alla escavazione de' fossi nel circondario de' Boschi nella profondità, e larghezza stabilita, e de' fossi interni per quello ad esso si appartenesse, come confinante, e possessore, dopo di esser stato avvisato con Mandato del Capitanio de' Boschi, che dovrà di tre anni in tre anni essere istituito, cada nella pena di Ducati 6, ed altro etc.

X. Sorprendosi in delinquenza delle predette risolute inibizioni, Femmine, figliuoli, o famigli che non fossero di età capace, siano tenuto a soccombere i Capi di famiglia, o loro Padroni, essendo a debito loro avvertirli espressamente ad astenersi per dovuta osservanza delle pubbliche Leggi, incorreranno

Quelle

sopra' cennate pene tanto pecuniarie che afflittive.

XI. Sia precisamente incaricato qualunque Saltaro a non permettere il transito, o di Rovere senza Licenza del Reggimento, sotto il quale sarà soggetto, o in superior numero degli accordati; o di Legna di Rovere senza Mandato dello stesso Reggimento, cadendo immediate nella pena di Ducati [illegible], e ad arbitrio, etc. da esser applicata la metà alla Cassa dell'Arsenal, e l'altra metà disposta col metodo viene prescritto dividersi le pene ut supra, etc: cadendo pure nella pena medesima, oltre la perdita della Carica quello che ne facesse la traduzione.

(Vestigio)

Obblighi de' Comuni, e Custodi

Ogni, e cadauno Comune, che si attrovasse in possesso de' Boschi di qualunque sorte, abbia l'obbligo indispensabile di mantenerli illesi da pregiudizj; e perciò viene vincolato alla inviolabile esecuzione de' sottoscritti Capitoli, ai quali contravvenendo, incorrerà nella Pubblica indignazione per soggiacere, oltre alle afflittive, alle pene qui sotto espresse....

I. Qualunque Comune, nel Distretto del quale si attrovassero Boschi o Pubblici, che privati, sarà tenuto in solidum al risarcimento strettissimo de' Danni, che venissero commessi quando non scoprissero alla Giustizia i Malfattori.

II. Dovrà perciò il Meriga, ed Uomini di Comun di due in due anni a fare la Visita coll'unione del suo

Comune

Comune di due Custodi delle persone più sufficienti a tal esercizio, esclusi i Fattori, ed i Saltari, e tutti quelli vivono di salario, perchè abbiano ad invigilare, non succedano danni, ed unitamente col Meriga, ed Uomini sudetti vadino almeno una volta al mese a vedere li Boschi, in confronto di ciò avesse scoperto il Guardiano, per riferire al Capitanio de Boschi in iscritto li danni avessero rinvenuto, in pena di Ducati 10, da esser levata a qualunque di essi inobbedienti ogni volta mancassero, ed applicata metà nella Pubblica Cassa del Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal, e l'altra metà divisa nella forma viene comandato dividersi le nominate pene.

III. Avrà similmente esso Meriga a ridurre nel modo stesso la Regola o fra Vicinia di due in due anni per

l'elezione

l'elezione del Guardiano a loro spettasse al fare, e ciò nelle sole Ville, ove non fossero provveduti di Casone, perchè adempiscano alle loro incombenze, in pena di Ducati 10, da essere applicati, e divisi come sopra.

IV. Particolar obbligo del Meriga sarà, venendo dal Guardiano, o altri avvisato per l'arresto de' Pastori, e altri che danneggiassero in qualunque modo i Boschi, dar il tocco della Campana, e coll'unione del Comune procurarne di essi l'arresto, per ottenerne anche il beneficio delle Leggi fissatogli in pena, ommettendo di praticar ciò di Ducati 6, da esser applicata, e divisa ut supra, e di bando, prigione e galera ad arbitrio della Giustizia.

V. Tutti quelli venissero eletti alla custodia de' Boschi, intendendosi esclusi per tal causa da esenzioni tutte di

qualunque

qualunque sorte possino esser, e ricusassero con mendicati pretesti di accettar l'impiego, caderanno nella pena di Ducati 10, da esser ut supra divisa, e non potranno restar dispensati dall'obbligo della custodia gl'eletti, se non seguita la rinunzia in loro luogo, via pena ut supra, etc.

VI. In ricompensa di tali obblighi, ed altre fazioni di tagli, ed escavazioni de fossi, che sono tenute a fare, tanto interni se sono pubblici, o del loro Comune, come degli esterni se confinano con strade pubbliche, che puntualmente averanno ad eseguire, gli viene accordato nell'occasione de tagli, curazioni, e schiarimenti, regulando nei Boschi del loro Comune tutte le legne inutili, cime, e Rami con Boscaduri delle legna dolci, previa l'ordinaria permissione del Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal, e Magistrato alle Legna, giusto il

(praticato)

praticato nei Boschi de' possessori privati, come de' Pubblici tutte le Piane, Rami, e Pedalli di un piede di circonferenza esecutivamente al Decreto dell'Eccellentissimo Senato de dì 15. Genn. 1747. More Veneto, Dovendo il Comune nelle fatture fatte per il Magistrato Eccellentissimo alle Legne in occasione di tagli, o di sgravamenti, presentare al Capitanio ai Boschi la polizza delle spese fatte, ed esso Capitanio dovrà essere rassegnata al Reggimento all'Reggimento all'Arsenal, acciò col metodo prescritto dal venerato Decreto 10 Maggio 1742 siano i Comuni soddisfatti delle loro fatiche.

VII. Sarà obbligo indispensabile del Comune tener in buona forma monciuti i Cattoni si attrovassero nei Boschi del loro Comune di Pubblica ragione eretti, relativamente al peso

(Pengono)

tengono li Possessori di Boschi privati, alla pena, dono adempiendo, di privazione degli utili potessero ritrarre da' Boschi, e di essere a' spese, ed interessi degli inobbedienti fatto l'oggiustamento predetto.

Gli inobbedienti tutti di queste risolute Ordinazioni caderanno, oltre alla pena pecuniaria, nelle altre afflittive personali di Corda, e di anni due di prigione serrata alla luce.

Ispezzioni per li Cancellieri de' pubblici Rappresentanti, ed eguali, etc.

I. Ogni Cancelliere dovrà tener registro a parte delle Denonzie verranno trasmesse, eseguendo sollecitamente gli atti per il levo della comminata pena al trasgressore.

II. Sarà di particolar loro ispezione eseguire la formazion de' Processi

(quanto)

quanto più sollecitamente converrà, e dal più dentro mesi sei averanno ad essere completi; trasmettendo i Decreti Deliberativi pronunciati sopra ciò, in copia, prima dello spirar del termine, al Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal.

III. Nella spedizione de' Processi dovrà prima leggere dello Ministro i Capitoli della presente Terminazione relativi al delitto, per li quali fosse divenuto alla formazion del processo.

IV. Nel chiudere del suo impiego averà a consegnare al suo Successore tutti li processi rimanessero inespediti, e possia formare un diligente inventario, e di questi e di quelli spediti, e consegnarlo unitamente con la ricevuta del suo successore al Reggimento dell'Arsenal.

V. Quando nella formazion de'

processi

rilevare, che fossero stati diboscati Boschi, fatto di terreno usurpo, tagliati Roveri, o altro danno d'ordine, o complicità di qualunque Nobile, o ignobile persona, o che avesse sotto altro nome interesse, o ingerenza nei Boschi stessi, per obbligo di Giuramento, finita la lettura dei processi, averanno li Rettori di parteciparlo all'Eccellentissimo Senato, come viene prescritto nella preaccennata Terminazione Mocenigo, e sotto la comminatoria in essa segnata.

VI. Non potranno essi Cancellieri passare da un servizio all'altro, quando non produrranno Fede nel Reggimento all'Arsenal di aver eseguito quanto gli viene impartito sopra questa materia tanto gelosa, in pena a quelli Ministri quali lo permettessero, di Ducati cento, da essere applicati alla Cassa dell'Arsenal, e disposti col metodo solito, ed arbitrio, etc.

VII.

VII. Ognuno che trascurasse alle presenti pubbliche Deliberazioni, che a loro restano espressamente ingiunte, cadino nella pena di Ducati 100. e ad arbitrio, d'applicarsi al Sup.

VIII Resta inoltre stabilito, oltre le spese del processo, che per Legge vengono loro accordate, conseguir abbiano in aggresso la quarta parte delle Condanne. Dovranno i Contrabbandi essere al pubblico incanto venduti, ed il ritratto di tutto disposto in uniformità delle pene; che perciò si qualli, che queste dovranno in quattro eguali parti restar divise; una parte caderà a beneficio della Pubblica Cassa dell'Arsenal, e perciò da ogni Alleggimento dovrà al terminar dello stesso essere trasmessa; altra verrà disposta a vantaggio de' Cancellieri; la terza ai rispettivi Capitanj dei Bossoli, e la quarta in fine ad utile di quelli

fossero

fossero scoperti, e giornati e contrab-
bandieri, e dati in lume i danneggiato-
ri, perchè tutti con la speranza del
premio cooperino ad un oggetto di tan-
ta pubblica premura nella preserva-
zione, e mantenimento de' Terreni
Boschivi

Treviso li 8. 9bre 1748.
Carlo Gradenigo Patron all'
Arsenal Proveditor sopra Boschi

Giacomo Vicaro Cancelliere
di Sua Eccellenza

1748. 12. 7bre

Petrus Grimani

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, et Sapienti Viro Carolo
Gradenigo Patrono Armatae
Provisori super Anconam(?), fideli
dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Delle zelanti, e molto proficue
operazioni vostre in vantaggio de' Boschi,
li quali a parte a parte avete esposto
al Senato, che ve ne ha giustamente
dichiarita la sua approvazione ora
in un solo dispaccio unite i riscontri,
da quali rendesi più sensibile il me-
rito delle vostre fatiche, e maggiore
il motivo del Pubblico compiacimento.
Tutte si approvano le da Voi fatte
disposizioni, a preservazione de' Boschi,
e perchè opportunissime si verificano
quelle, che avete raccolte nella Terminaz.

Cai

dal Reggimento all'Ufficial già
stabilita altra conseguenza, se che
pure concede questo Consiglio la
sua approvazione.

Premessis

Dat. in nostro Ducali Palatio die
12 Septembris, Inditione XII 1748

Francesco Lo Segr.°

1717. 16 luglio in Consiglio di X.ci

L'esatta scrittura ora letta mostra ad evidenza il fervore dei Provveditori al Bosco del Montello nella visita praticata; e consumata nel solito periodo di cinque giorni al Bosco medesimo, adempiendo con frutto e pubblico risparmio gli oggetti per li quali annualmente è stata da providi Decreti fissata contribuite avendo le applicazioni all'esercitatissimo fine di conservar indenne da pregiudizij nella sua estensione, la naturale fecondità di esso Bosco, s'intende in primo luogo, che con l'uso delle perquisizioni, ed a misura delle risultanze siano dirette all'emenda contro li Rei delle divagazioni di rimadure, e di altri danni in quello di Bando con proporzionati castighi delle sole condanne pecuniarie, e di pene afflittive ancora ad esempio altrui.

Riconosciuti parimenti pregiudiziali costumi

cidentemente alla venuta delle novelle stante
li Pascoli furtivamente introdotti di Bovini,
Suini, ed altri, fatta già eseguire agl'in:
frascritti la pena della confiscazione di un
Capo d'animale di ciascheduna le mandre;
lodevole è altresì stata l'attenzione, onde
rimoverne il passaggio, a qual effetto si
rilevano le disposte commissioni; Mentre
s'attenderà nel progresso quel più fosse per
suggerire il Magistrato, trova frattanto con
ferente questo Consiglio, che il Magistrato
trova frattanto conferente questo Consiglio,
che il Magistrato, trova frattanto con
ferente questo Consiglio, che il Magistrato
stesso dovesse all'Uffizio di Bolanca, che
reiterando l'inibizione comandata dai
Pascoli medesimi venga anco pure commina:
ta oltre la pena più severa quella prin:
cipalmente della confiscazione irremissi:
bile degli animali da essi disposti; come
sarà riputato conferente ad agevolare

le coercizioni, e di animar li Accusatori della scoperta pertanto di dette pregiudiziali trasgressioni, come innanzi molto le mie insinuazioni a capi dei Comuni, che hanno in consegna il Bosco, onde invigilino, e custodiscano per garantirlo non solo dagli tagli furtivi, che dalli Pascoli predetti, così del pari consonanti si rilevano le sforti correzioni, e minaccie, con la cassazione ancora di alcuno delli otto Ufficiali destinati alla sua custodia, non meno che l'ordine ingionto per le ragioni esposte di tenere i doverali uniti salvari pure in custodia, che a difesa del passato la mercede, ch'esigono dalli rispettivi contribuenti del Comune passare debba in avvenire per mano sola del Capo del Comune medesimo.

Omissis.

Pietro Castoni

(18 15 (6)

Noi Carlo Gradenigo
Per la Serenissima Repubblica di
Venezia Patron all'Arsenal e
Proveditor sopra i Boschi.

Disposte di già col più regolato me:
:todo le ordinazioni riconosciute del miglior
pubblico interesse alla preservazione di que:
:sti Boschi della Trevisana, della Mestri:
:na e per quelli ancora del Distretto Asolano
sia per lo stesso urgentissimo fine raccomandata
l'osservanza alle Leggi e alli provvidi Decreti
dell'Eccelso Consiglio di Dieci, affinchè re:
:pristinata la coltura e rimessi all'accrescimen:
:to e vigore li Boschi stessi non possano ad a:
:vanzarsi più oltre gli inveterati abusi e li
frequenti perniciosissimi danni che da con:
:tinuo vi recavano gli abitanti senza ri:
:sparmio alle Piante de Roveri e con più
facilità al prodotto de' Boscallari, non ha
però trascurato l'attenzione di questa carica
di avvertire col rigor delle pene, e col casti:
:go più severo il rimedio a tali condannabili
trasgressioni che apportavano sensibile il

Pregiudizio

di seguito alli premurosi lavori dell'Eccellentis=
issima Casa dell'Arsenal.

Nella come nelle Regolazioni medesime
da noi fissate non è stata di minor riflesso
la prevvertenza all'elezione de' Guardiani
de' Boschi stessi; sono stati questi prescelti in
persona di fede, e della più cognita abilità,
a quali essendo anche assegnata porzione
indivisa di terreno entro il recinto di essi
respettivi fondi Boschivi, e con benezione assis=
=nea de' Casoni nel loro ricovero, conforme resto
approvato dall'Autorità Sovrana dell'Eccellentis=
issimo Senato con ossequiati suoi Decreti 25. Gen=
=naro 1747 More Veneto e 6. agosto prossimo pas=
=sato, restano essi maggiormente vincolati per
detto proveduto a sostenere una più assidua,
e vigilante custodia: Rappresentando tuttavia
detti Guardiani nell'incombenze ingiuntegli, che
per opporsi agli ricorsi de' pertinaci Dannegia=
=tori assuefatti ad appropriarsi d'essa Legna
Boschiva, non solo convertendola a proprio uso,
ma con farne anco vendita, non si rendereb=
=be valevole l'assistenza loro, mentre molti di
essi Delinquenti resi violenti, ed atterriti s'intro=

ducono

-ducona ne' Boschi provvisti d'armi da fuoco,
onde non riusciva di far fronte, o almeno di
poter riconoscerli per darne parte, e svelarli
nominatamente alla Giustizia per il meritato
castigo. Che però fosse permesso ad essi Guar-
diani di munirsi almeno del solo schioppo per
supplir alle loro parti, e a propria difesa;
Convenevole conoscendosi da noi l'oggetto
ricorso veniamo a concedere, che a' Guar-
diani medesimi sia permesso di poter far
uso e portare il solo schioppo, ma per quel
tempo solamente che sostenevano il detto
uffizio, e mancando con la mutazione delle
elezioni, o esclusi che fossero, s'intenda
sospesa tal permissione, qual abbia ad essere
concessa a quelli, che subentrassero. In conside-
razione poi, che nelli mentovati Territorj della
Trevisana Bassa, e Mestrina, e nell'Asolano si
attrovano sino in numero [illegible] guardiani de'
Boschi sì pubblici, che di ragione privata, deve-
remo restringere tale concessione dello schiop-
po a soli quarantaotto, che sono destinati ai
Boschi più riguardevoli, potendo egline invigilar
in un tempo stesso per quei altri circondarj;

come

come sarà dichiarito a piè della presente Ter:minazione, perchè in materia sì gelosa non pos:sa succeder abusiva pratica, o qualunque altra maliziosa connivenza, dipendendo però dalla venerata autorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci l'approvazione della Terminazione stessa, e in con:seguenza è riservata tale concessione, avanti di riportarne il suo effetto, in conformità verrà prescritto, e per il qual fine debba essere umilia:ta a detto Ecc.o Tribunale per le di lui autorevoli deliberazioni. In quorum fidem

Nota de Boschi

per i quali viene concessa ai loro guardiani la permissione di valersi dello schioppo.

Ville	Territorio Trevisano	Numero
S. Biagio di Collalto	Per il Bosco del N. H. Legge guard.o	1
Casier, e Conscio	Per il Bosco del Sig.r Bernar d.o sopra intendenza agli altri	1
	Per il Bosco del N. H. Collalto ut supra	1
S. Cipriano	Per il Bosco del N. H. K. Trevisan ut supra	1
e S.ta Catterina di Musestre	Per il Bosco del N. H. Venier ut sup.a	1
	Per il Bosco del Monastero di S. Maffeo ut supra	1

	Per li Due Boschi di S.ta Catterina di Mazzorbo	N.° 1
Canizzan	Per il Bosco del Sig.r Bianchi ed altri ut supra	1
Quinto	Per il Bosco del Monastero di S. Paolo, ed altro ut supra	1
Dosson di S. Lazzaro	Per il Bosco del Sig.r Noal ed altri ut supra	1
Lughignan e Torre	Per li Boschetti della Fontana, ed altri ut supra	1
Meolo	Per li Boschi N.N. H.H. Zen, di Colalto, ed altri ut supra	1
Monastier	Per li Boschi N. H. [illegible], e P.P. di S. Giorgio	2
Settimo e Morgan	Per il Bosco del Comun di S. Marco ed altro ut supra	1
Spercenigo	Per Bosco del N. H. Morosini ed altri ut supra	1
S. Angelo	Per Boschetti N.° 2 di [illegible] ut supra	1
S. Floriano	Per Bosco del N. Veruzzo ed altri ut supra	1
Casal	Per Bosco del N. H. Soffetti ut supra	1

Preganziol	Per Bosco del Monastero Ireneo, ed altri ut supra	D.° 1–

Ville — Territorio di Mestre

	Per il Bosco Palù Guardiano	1
Carpenedo	Per il Bosco Valdemar, ed altro sotto Zaiaro ut supra	1.
Arzere, e Bonisiol	Per il Bosco del Monastero di S.ta Catterina ed altri ut supra	1
Chirignago	Per il Bosco del Comun ut supra	1
Dese	Per il Bosco del N.H. Minelli ed altri ut supra	1
	Per il Bosco Bredengo ed altri ut supra	1
Pagiò e Povegian	Per il Bosco il Monastero S. Maffio ed altri	1
	Per li Boschi della Commissaria Mocenigo et altri	1
	Per li Boschi della Commissaria Borgognoni ed altri ut supra	1
Tessera	Per li Boschi di Monsignor Patriarca ed altri	1
Marcon	Per il Bosco del N.H. Mocenigo, ed altri	1

Moggian	Per il Bosco del Monastero di S. Daniele, e la sopra inten: denza d'altri ut supra	1
Trivignano	Per il Bosco del Dramontin ed altri ut supra	1
Macron	Per li Boschi del N. H. Bembo ed altri ut supra	1
Martelago	Per il Bosco del Monastero e contorni di Treviso ed altri ut s.a	1
Cappella di Martelago	Per il Bosco del N. H. Corner ed altri ut supra	1
S. Zulian	Per il Bosco del N. H. Priuli, ed altri ut supra	1
	Per il Bosco Pubblico ed altri verso Moggian	1
Zerman	Per il Bosco del Libanese ed ~~altri verso~~ Bruisaol ut supra	1

Ville	Territorio di Noale	
Salzan	Per il Bosco del N. H. Venier, ed altri	1
Robegan	Per il Bosco del N. H. Soranzo ed altri ut supra	1

Scorzè	Per il Bosco del Sr. Co. Grilli ed altri ut supra . . .	D.° 1

Ville — Territorio d'Asolo

Fagnan	Per il Bosco detto di Carpené ed altri di [illegible]	1
S. Zenon	Per il Bosco detto S. Zenon ed altro ut supra	1.
Castel Cucco	Per il Bosco Pubb.co ed altri ut s. . . .	1
	Per il Bosco Pubb.co detto il Fagarè ut supra	1.
Cornuda	Per il Bosco posto in detta Villa ut supra	1

Ristretto de Guardiani

Per li Boschi del Territorio Trevisano . . .	N.° 20.
Per detti del Territorio di Mestre	20.
Per detti del Territorio di [illegible]	3.
Per detti del Territorio d'Asolo	5.
Summano in tutti	N.° 48

Avviso di 15. Settembre 1748.

Carlo Gradenigo Patron all'Arsenal e
Proveditor sopra Boschi
Giacomo Tiepolo Cancellier di S. C.

Approvata con Decreto dell'Eccelso Consiglio
di Dieci 27. Settembre 1748.

1749 17 Marzo

Petrus Grimani

Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobili et Sapienti Viro Carolo Gradenigo
Patrono Arsenatus, et Inquisitori super
Roveri fideli dilecto salutem, et
dilectionis affectum.

Premissis

Dell'altra inspezione poi al vostro
zelo appoggiata intorno ai Boschi di
cotesta Provincia, riesce accetto l'accom-
pagnato Catalogo di quelli riservati
alle Pubbliche opere dell'Arsenal, e
farete che resti aggiunto nella Stampa
della Terminazione per universal no-
tizia.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 17
Martii Indictione XII. 1749

Girolamo Alberti Seg.r

Catalogo di Boschi

riservati della Serenissima Caffa e Mestrina, ne' quali sarà vietato qualunque taglio - la riserva e uso ad istanza di Privati relativamente al capitolo terzo della Terminazione inserita, che tratta delle incombenze di Capitani ai Boschi

Ville	Territorio Trevisano
	Bosco del Reverendo Monastero di S. Mattio di Mazzorbo
	Bosco del Rev.do Monastero di S. Cattarina di Sora
	Bosco del N. H. Trom
	Bosco del N. H. Co. Collalto
S. Giovanni e S. Cattarina di Mestre	Bosco del Rev.do Monastero di S. Cattarina di Sotto
	Bosco del Sig.r Canonico Bosco da Treviso

Bosco

Bosco del N.H. Venier
Altro Bosco del N.H. Tron
Bosco del R.do Monastero di S. Zuanne Evangelista
Bosco del R.do Monastero delle Vergini

[illegible]ston di [illegible]zzano — Bosco del sig.r Bragoletto e Noale dal Noal

Monastier ed a — Bosco del R.do Monastero di S. Zorzi
Bosco del N.H. Pisani

S. Biasio di Collalta — Bosco del N.H. [illegible] da Lezze

S. Andrea di Barbarana — Bosco detto il Marcello di pubblica ragione

Morgano e Sellimo — Bosco detto del S. Marco delle Comune di Sellimo e Morgan

Quinto — Bosco del R.do Monastero di S. Polo

Territorio Mestrino

Carpenedo — Bosco di Valdimar di ragione del Comun
Bosco di Palù di ragion del Comun

Bosco

Martignaco	Bosco detto il Bronteo di ragione del Comune
	Bosco detto il Campalto di ragione di Lorenzo Italia di Anzagi
Tilia	Bosco detto la Glandara di ragione ut supra
	Bosco detto il Palongo di ragione della Ch. di Dio
Disè	Bosco detto la Giarre di ragione ut supra
	Bosco di Pravi della Comunità di Morugo
Faggio, e Poveggiano	Bosco detto di mezzo di ragione ut supra
Gemona	Bosco di pubblica ragione detto il Longo
Moggiano	Bosco del R.do Monastero di S. Daniel

Quanti i fiumi dinadori frate e Reffluì

[illegible] 8 luglio

Noi Carlo Gradenigo
Per la Serenissima Repubblica di Venezia ec. ec.
Patron all'Arsenal, e Proveditor sopra Boschi

Vietata dalle leggi l'erezione di Fornaci e Calcare ne' Boschi, ed in vicinanza dei Boschi di qualunque genere pubblici, e privati, riservati, e non riservati, per i manifesti pericoli e danni a quali restano esposti, ed avendo noi per i rapporti arbitrj proposto alla maturità dell'Eccellentissimo Reggimento all'Arsenal l'esame individuo delle precise distanze da' Boschi, nelle quali potrebbe esser permessa l'erezione delle Fornaci e Calcare suddette per stabilire una prescrizione certa e valevole per allontanare i pregiudizj, furono prestati que' riflessi all'importanza dell'argomento, che la prudenza del detto Eccellentiss.mo Reggimento all'Arsenal ha creduto necessarii d'assoggettare alla autorità dell'Ecc.mo Senato.

Emanato perciò il Sovrano Decreto 12 marzo spirato, che statutariamente prefigge le distanze suddette, e demandato a questa carica il prescriverne l'esecuzione, terminiamo, e terminando ordiniamo espressamente.

Che salve, e riservate tutte le leggi, che proibiscono d'eriger Fornaci, e Calcare ne' Boschi, ed in vicinanza de' Boschi, le quali dovranno riportar inviolabile esecuzione, non possano in avvenire esser da chi si sia erette Fornaci, e Calcare nelli Territori Trevisano alto e basso, Padovano, Vicentino, e Patria del Friuli se non due miglia di giusta misura in distanza de' Boschi pubblici, e da quelli de' Comuni, e di privata ragione riservati alle pubbliche occorrenze, ed un miglio di giusta misura in distanza de' Boschi di ragione privata non riservati ad uso pubblico, come aggiunta col recente Decreto dell'Ecc.mo Senato 22 marzo fu statuariamente prescritto, e ciò in pena di Ducati cento applicati alla Cassa dell'Arsenal, nella qual pena s'intenderà irremissibilmente incorso chiunque ardisse contravvenire a questa pubblica volontà risoluta oltre l'immediata demolizione delle Fornaci, e Calcare, che erette fossero in minor distanza da' respettivi Boschi.

Per togliere poi del tutto l'indipendenza, e l'arbitrio che potrebbe facilmente riuscire a danno de' Boschi, resta pure ordinato, che volendo alcuno costruir in avvenire alcuna Fornace o Calcara, debba prima produr supplica al Reggimento Ecc.mo,

all'Arsenal in cui doverà esser specificato il sito ove intendesse dirizzarle, esser spiegata la distanza vera di quello delli due Boschi più prossimi, affinche riscontrar si possa sopra i pubblici Catastici se siano de riservati, o no riservati alle pubbliche occorrenze, con li quali precisi requisiti possa essergli concessa licenza in scritto sottoscritta dal Reggimento medesimo per tal erezione, dovendo prima di segnar tal permissione esser fatti gli opportuni confronti da Ministri a quali spetta, per rilevare fondatamente se nel ricorso vi possa esser inganno, ed equivoco di alcuna sorte, in pena di Ducati cinquanta a chi facesse in contrario, applicati pure alla Cassa dell'Arsenale ancorchè l'indipendente erezione ritrovata fosse nella debita da Boschi;

E la presente Terminazione esecutiva della pubblica volontà sarà ad universale notizia stampata, ed aggiunta al libretto degli ordini nostri approvati dell'Eccellentiss. Senato a tutela e preservazione de Boschi di questa Provincia, e delle altre tutte della Terra Ferma per la commendata esecuzion

in quorum etc = Marocco 18. aprile 1749

= Carlo Gradenigo Patron all'Arsenal e Provved. s. Boschi = Nicolò Torre

Canc.

1749. 30. Maggio Gravina

Gli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco del Consiglio infrascritti.

Scoperto da loro Eccellenze, il disordine da qualche tempo introdotto, che le Denoncie che di quando in quando vengono a prodursi in questa Cancelleria dagli Ufficiali, o dalli Saltari, si mancano del necessario requisito del giuramento, che giustifiche l'ocular cimento del delitto, o in altro modo rilevi la certezza della colpa e Del reo, che l'incrimina. Per evitar gli equivoci in materia di tanto rimarco; e per impedire, che non s'avanzi un arbitrio contrario a tutte le leggi, cioè che il Denonciante su la pura affermazione del testimonio Denonzi contro una persona, senza d'averla veduta, e così si riduca tutta la prova alla sospetta asserzione d'un solo.

Sue Eccellenze hanno terminato, che da oggi

in avvenire nell'accettazione delle Denuncie che verranno portate nella Cancelleria di Gavera debba il Capitanio avvertire il Denunciante del debito del giuramento ammonendolo prima dell'effetto del giuramento medesimo, indi scrivere nella Denuncia la deposizione circostanziata, o dalla visione, o dalla cognizione in altra maniera certa del Reo, e sempre coll'aggiunta del sopradetto giuramento, nominando per nome, e cognome quello, o quelli testimonij, che addur volessero per comprovazione della Denuncia. Mancando di tali requisiti non possano restar admesse le Denonzie. E la presente Terminazione per la sua esecuzione abbia d'essere registrata in una Tavoletta; ed affissa in questa Cancellaria di Gravera a lume del Capitanio presente, e Successori.

(1) Bortolo [illegible] 2do Prov.

Flaminio [illegible] Prov.

Piero Grizoni Prov.

1750. 10. 7mbre.

Avvicinandosi il tempo del - ostil della Luna d'Agosto, in cui per il Decreto dell'Ecc.° Consiglio di Dieci del dì 7. Aprile 1750. deve seguire il taglio delli legni, che in presente si vanno bollando per effettuazione del commando come sopra decretato, e ad effetto di provvedere; onde non seguano disordini nell'esecuzione del Comandamento predetto.

Hanno Sue Eccellenze terminato, che seguito che sarà il taglio, e scielto dai Proti tutto quello, che per loro cognizione credessero utile alli pubblici lavori della Casa dell'Arsenal, e Offizio dell'Acque, sia il rimanente ridotto ad uso di Legna da fuoco, giusto il solito praticarsi, e consegnato questo alli Villici, ad effetto di conseguir la metà per mercede dell'Opera, e dell'altra metà restar debitori al prezzo consueto.

Siano li detti Legni di rifiuto consegnati alli Villici e stimati in ordine a quanto

prescrive l'Eccelso Consiglio col Decreto 13. Luglio 1744. avvertendo, che le dette stime siano fatte in maniera, che li Villici ritrovino il loro conto, essendo d'intenzione del Magistrato, che il povero piuttosto abbia ad essere avvantaggiato.
Qualunque però verranno a detti Villici consegnati li Legni di rifiuto a stima, od intieri, non intende il Magistrato, che possano esser estratti dal Bosco di tutta lunghezza, ma solamente ridotti alla misura di piedi cinque al più.
Proibisce il Magistrato in ordine anco a Lettere di Precessori nostri 7. Marzo 1744. a chi si sia vender Legne insin a tanto che esistono in bosco, permesso loro il contrattare solamente quando saranno estratte da essi; e sopra tutto proibisce vender legni in piedi, e in particolare a gente forestiera, cioè fuori delli 13. Comuni qual gente forestiera

s'intende sempre proibita in ordine a Proclami del Magistrato, e Decreti dell'Eccelso Consiglio di Dieci.

Li arbori di rifiuto convertibili in legna da fuoco debbano distribuirsi a proporzione dei membri componenti il Comune, proibendo qualunque antiparte per privilegio di qualunque persona

Le Carole già proibite restino per la necessità di valersene nel fondamento a chi non avesse altra maniera di condur fuori le proprie legne, permesse per quel tempo, per quelle persone, e per quelli casi, che troverà giusto il Capitanio di accordarle, come pure sia sospesa per ora la proibizione delli Tassi di legna garba, servata però la condizione d'esser muniti delli soliti requisiti voluti dalle Leggi, altrimenti siano di Contrabbando

Le cime che ragionamente si concedono

calcolato al prezzo di legno da gioco, non eccedino le misure di piedi 16. in lun= ghezza e piedi tre di altezza, e ciò con= siderato all'incirca.

Pietro Paolo Avogadro Prov.

Nicolò Tron Cav. Prov.

Lodi 12. Gennaro 1752. i. l. V.

D'ordine degl'Illmi, ed Eccellenti Sigri Prove-ditori al Bosco del Montello infrascritti

Sia particolarmente [illegible], e supe-riormente all'antecedente Ordinanza all' Eccellenze loro 8 Giugno prossimo scorso con cui restò benignamente accordato il tempo di mesi sei ultimamente spi-rati, perchè tutti li legni di rifiuto del prossimo passato incanto, per cari-tatevole condiscendenza dell'Ecc. Magistrato accordati anche nella lunghezza oltra-pasi dalle prescritte dalle Leggi, dovessero esser irremissibilmente ridotti alla misura di piedi cinque al più; di modo che trovandosene dopo la spirazione del ter-mine delli sei mesi predetti alcun legno in poca, o in molta quantità dentro i confini del Bosco, che eccedesse la misura di detti piedi cinque, sia considerato di

contrabbando e come tale irremissibilmente firmato.

Per effetto però della solita pubblica Carità si fa nuovamente intendere, che accordando S. Eccell.ze Loro un altro perentorio termine di giorni trenta da incominciarsi dalla pubblicazione del presente, nel qual termine possino ancora quelli, che non li avessero ridotti, ridurli alla prescritta lunghezza di piedi cinque al più. Protestando esser di loro risoluta volontà, che spirati, che siano detti giorni trenta con il presente nuovamente concessi, saranno visitate le case, cortivi, ed ogni altro luoco, etiam in Bosco, e trovati che saranno Legni eccedenti la misura predetta, saranno senz'altro assolutamente fiscati.

Ordinando a pubblica notizia l'estesa del presente Proclama, che doverà secondo il solito restar pubblicato in

cadauna della Chiesa delli trodeci, onde
vi a cognizione universale, e perchè
non possa da chi si sia esser pretesa
ignoranza, o esenzione veruna.
Giò: Batta Loredan Prov.
Bortolo [illegible]nado Prov.
Lunardo Dolfin Prov.

Il Serenissimo Principe
Fa saper, et è per ordine degl'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori e Patroni all'Arsenale

---

Inerendo al Decreto dell'Ecc.o Consiglio de Dieci 1601. 28. novembre, e dell'Ecc.mo Senato 16 Febbraro 1593. 12. giugno 1694. 27. settemb.e 1698, e 5. giugno 1700. nonché Proclama 20. agosto dell'anno stesso, e così pure delle posteriori Terminazioni Mocenigo 1703. 8. luglio e 1704 19. novemb.e; nonché delle recenti Gradenigo 5 7bre 1748 approvate dall'Ecc.mo Senato che restano in tutte le loro parti ravvivate.

Che se alcuno sia di che grado, o condizione esser si voglia, niuno eccettuato, ardirà poner mano, né tagliar, cessar, sramar, cimar, né inferir alcuno benché minimo pregiudizio nelli roveri, o Semenzali di qual si sia sorte tanto esistenti sopra le campagne, e rivali di ragione de' particolari, quanto ne' Boschi particolarmente di sua Serenità, e de' Comuni; far pascolar animali; sunar Gianda, tagliar Erbe, né poner mano sotto pretesto di boscadura di legne dolci, senza previe le debite formalità e licenze de' rispettivi

Magistrati, caderà nella pena di Ducati Duecento, da esergli levata irremissibilmente, oltre le altre pene in questo proposito dalle leggi stabilite di Bando, Prigion, e Galera, e non avendo modo di poter pagare la pena sopradetta, venendo preso, d'anni cinque di più a servire in Galera con ferri alli piedi per uomo da remo e non essendo buono da Galera, anni sette di Camerotto con la pena sopradetta, ne possi mai liberarsi dall'una e dell'altra condanna, se prima non averà effettivamente contati li Ducati Duecento in questa pubblica Cassa dell'Arsenal, abbenchè avesse fornita la Condanna, restando li Comandi, Guardiani, Meniglie, Soldati, et altri a chi spetta, tenuti nel termine di giorni quindici, insinuarsi in questo Reggimento all'Arsenal, o nelle Cancellarie delli Rettori con far le Denuncie de danni, e transgressioni fin ora seguite, come anco quelle in avvenire, mentre conseguiranno il beneficio dalle leggi stabilito in ragion di trenta cinque per cento.

Quelli poi tanto uomini, come Donne, tutte, e tutti niuno eccettuato, che ardissero di scorzar, tagliar, desgropolar, o inferir simili danni alli Rovari tagliati per conto pubblico, esistenti ne' Boschi,

/.

strade, e carriatori, e quelli muover dal luogo loro per tirarli fuori delle ordinarie carrizzadure, gli uomini incorreranno nella pena di servire anni cinque in una galera nella forma espressa, le donne anni cinque di prigion, e di maggiore condanne secondo i loro commessi delitti.

Li Comuni nel termine di giorni otto dopo la pubblicazion del presente, siano tenuti fare le solite elezioni de' Saltari, guardiani, o merighi, che mancassero per la custodia de' Boschi giusto all'ordinario, e poi in termine di mesi uno debbano quelle far pervenire al Reggimento nostro all'Arsenal per la solita approbazione delle persone elette, giusta la sopra espressa parte dell'Ecc.° Consiglio di Dieci 1601. 28. Novembre perchè resti eseguito da cadauno quanto si è detto di sopra.

Resti espressamente proibito a tutti gli affittuali, merighi, saltari, guardiani, ed altri destinati alla custodia de' Boschi e de Roveri il permettere a qual si voglia persona sia di che grado, o condizione si voglia minima eccettuata il taglio d'alcun Rovere, nè vivo, nè morto ne' Boschi della Serenissima Signoria, riservati solo per le pubbliche occorrenze, abbenchè avessero le licenze nostre a stampa, in pena alli sopradetti che

./.

lasciassero eseguire il taglio, di Ducati duecento ed altre corporali, ed afflittive riguardo alla qualità delle persone.

Sia parimenti proibito agli affittuali de' Boschi il pascolo degli animali, i quali venendo ritrovati a pascolare in alcun Bosco o pubblico, o privato, possino esser liberamente ammazzati, e li patroni di essi cadino nella pena di Ducati 10. per testa, oltre la perdita de' morti animali, quali siano liberamente di quelle persone, che li ammazzeranno, e gli affittuali cadino nelle pene dalle accennate leggi prescritte.

Li soprastanti alli quali vengono consegnati dopo il taglio li roveri bollati, e numerati, doveranno aver mira, che tutti sieno interamente condotti a' caricatori, e mancandone debbano riferire a questo Reggimento la mancanza, e la quantità con quei lumi, che potessero indicare gli autori o complici in pena d'anni tre di galera, e di restar privi del carico, ed adempiti con puntualità tutti gli obblighi espressi nella terminazione de' Precessori nostri 16. maggio 1675. sia indispensabile loro uffizio sollecitare le condotte in pena come sopra, ed altre maggiori ad arbitrio di questo Reggimento.

Sia

Sia specialmente commesso, giusto alla Parte 1549, e 1601. 28. novembre dell'Ecc.° Consiglio de Dieci a tutti li Possessori de beni confinanti alli Fossi, che circondano i Boschi di far cavar intorno alli medesimi per quanto si estendono i loro confini, et il terreno, che sarà cavato sia gettato dalla parte d'essi Boschi, quella parte de' Fossi de' Boschi, che confinerà con le strade pubbliche, e luochi Communali siano obbligati li Comuni medesimi più confinanti far cavar li Fossi, che sono eretti in mezzo de' Boschi, quali hanno in custodia, li Comuni, e che godono il beneficio degl'avvanzi de tagli siano parimenti tenuti cavar li medesimi e per gli altri Boschi affittadi, che hanno fossi all'intorno, gli affittuali debbano cavarli, o farli cavare di grandezza e profondità sufficiente al bisogno, e mancando cadauno a questa risoluta pubblica volontà saranno fatte l'escavazioni a suoi danni, spese, ed interessi, oltre la pena di pagar il doppio della spesa, et altre corporali ad arbitrio nostro quali escavazioni doveranno esser eseguite per tutto il mese di ottobre prossimo venturo, e così doveranno esser praticate le medesime ogni anni tre in conformità delli sopradetti Decreti.

L'esecuzione di sì premurosa operazione, perchè sia con quella puntualità, che si ricerca eseguita, resta appoggiata al zelo dei Pubblici Rappresentanti cadauno per quanto s'estende la sua giurisdizione nel termine sopra prefisso e di praticare tutte le diligenze maggiori contro gli renitenti per la puntuale osservanza.

Quanto poi agli obblighi de Capitani, Guardiani Custodi, Saltari et altri destinati alla custodia, responsabilità, e sicurezza de Pubblici Boschi è rissoluta nostra volontà, che siano in tutte le sue parti eseguite le ordinazioni tutte contenute nelle sopra nominate Leggi Mocenigo, e Gradenigo, delle quali resta raccomandata a cadaun Rappresentante con Corte la pronta et inviolabile esecuzione; al qual effetto se ne spedirà uno rispettivamente a cadauno li libretti a stampa.

Et il presente Proclama sia stampato, pubblicato, e mandato alli Rettori con Corte, perchè subito sia fatto pubblicare nelle Città, Terre, e luoghi soliti, et in tutte le Chiese delle Ville, e farlo anco affigger una stampa sopra le porte delle Chiese, sotto le loro giurisdizioni, a chiara notizia di ciaschedunno ed ogni prima Domenica di mese

siano

siano incaricati li Parrochi nell'ora del maggior concorso del Popolo leggere il presente, in pena di Ducati cento, la metà d'esser data al denonciante, provata la mancanza col mezzo di due testimonj, e saranno tenuti sotto inviolabile secretezza.

Dal Reggimento dell'Arsenal di Venezia li 5 aprile 1753

Gio: Batta Albrizzi Proc. Prov. Inquisitor

Vincenzo Gritti Patron

Pietro Morosini Patron

Gio: And. Zilas Nod. e Scrivan Ordinario

1753. 20. Agosto in Consiglio di Dieci

Dal Processo, che relativamente al Decreto di Marzo passato si è formato dal Magistrato al Mariotello sopra li 25. Rovari, che quantunque fossero di buona qualità, e quantità di servizio ed usi pubblici della Casa dell'Arsenal, si discoprirono ciò nonnostante, e si sorpresero in varj squeri di questa Città, in Burano, ed in altri luoghi, e furono poi trasportati alla Casa suddetta per esser diligentemente custoditi in Deposito, non essendo risultato alcun lume, e fondamento, qual sia bastevole per devenire alle misure della Giustizia; si vediamo dalla scrittura or letta di questi Proveditori le considerazioni, che l'inconveniente occorso ha dato occasione di fare alla loro providenza ad oggetto che più non succedano sconcerti, e pregiudizj simili nell'avvenire

...me però per quanto attiene nell'indicato
Processo è ben sicuro questo Consiglio, che
non s'intermetteranno dal Magistrato
le più diligenti perquisizioni per isco-
prire li Colpevoli in materia tanto
interessante li pubblici riguardi, così
per quello, che spetta alli savj proveddi-
menti del Magistrato medesimo di-
retti a conciliare li Diritti erariali
alli vantaggi enunciati; mentre trova
opportuno il Consiglio stesso di secondare
i suoi suggerimenti con statuire, che
all'occasione dei curandati futuri non
si possano estraere dal Bosco legnami di
rifiuto tutti interi; ma siano essi
precisamente ridotti alla determinata
misura di piedi cinque al più, che
in rifiuto nel tempo medesimo un bollo
distinto da imprimersi in maniera inde-
lebile, onde non sia luogo a fraudolente
sostituzioni, e che il Martello guardaboschi...

servito per le ingerenze dei [illegible]

un giuramento, consumato che sia il giuramento stesso abbia a spezzarsi, ed a rendersi inutile, così dell'attenzione del Magistrato l'estenderà una terminazione, quale raccolga con distinta esattezza tutte li regolamenti indicati; e sarà poi del Zelo suo il disponere quanto occorresse per la più precisa, ed inviolabile [illegible] osservanza

Ommissis.

Noi Aloise Foscari

Per la Serenissima Repubblica di Venezia etc.
Proveditor Generale nella Patria del Friuli,
Et Inquisitor a' Boschi della Provincia, e di quelli
tra' Piave, e Livenza e dell'inferiore Territorio

Applicatasi sempre mai con tutto l'impegno la Sovrana provida maturità dell'Ecc.mo Senato alla preservazione de' Boschi, e de' pubblici Legni, vi ha in ogni tempo donata l'applicazione, e vaste le cure per loro preservazione.

Molte, e tutte dirette al salutare oggetto di preservare capitale sì prezioso, e tanto necessa:rio alle pubbliche esigenze, ed a' lavori della Casa Ecc.ma all'Arsenal, sono le Leggi fissate; e fatte pro'mulgare prima dall'Eccelso Consiglio di Dieci fino al 26 Gennaro 1530. 27 Febbraro 1537. 13 7bre 1549, 5 7bre 1582, e 28 Novembre 1601, nonche poi dall'Ecc.mo Senato, e rispettivamente dal Reggimen:to Eccellentissimo all'Arsenal 20 Agosto 1700, 8 Lug.o 1703 28 Giugno, e 6 7bre 1704 tutte appoggiate dal zelo, e molta esperienza dell'Ecc.mo Sig.r Leonardo Mo:cenigo già Proveditor Inquisitor sopra Boschi in terza forma in sua Terminazione 19 Novembre

1784.

Indefessi, e benemeriti gli altri soggetti impiegatisi a ovviare sulla materia e particolar=
=mente gli Ecc.mi Signori Proveditori Inquisitori Antonio Nani 1726 nonche gli ultimi Precessori nostri Nicolò Tron K. Alvise Mocenigo Terzo, Antonio Savorgnan, ed Alvise Barbaro avrebbero aver resa l'importantissima materia in ogni più desiderabile sicurezza cosichè non si avesse più a dubitarne alcun influsso della malizia dei contumaci che niente curando le gravissime pene fulminate dalle leggi suaccennate, non lasciano per ogni minimo privato provecchio d'in-
sidiare, e pregiudicare tali pubblici Capitali

Continuando però fissa nel cuore dell'Ec=
=cellentissimo Senato medesimo la viva premura di vedere ne sudditi coll'ubbidienza, ed espressio=
=ne di tante risolute disposizioni profligata, e sradicata interamente la pessima stirpe degli insidiatori, con decreti 28. marzo scaduto ha pa=
=lesato essere la sua volontà, che continui anche in noi la stessa intendenza, ed adoprar relativa=
=mente alle commissioni che ha già rilasciato.

Mentre noi rassegnati intanto al pubblico

Co.

comando siamo più intraprendere il grave impegno dietro le traccie de' Precessori nostri coll'autorità, e ditto dello stesso Eccellentissimo Senato, e con mano forte, e risoluta proseguen:do siamo risoluti di non risparmiar studio, ed applicazione, affine di ridurre una volta an:che li più ostinati alla dovuta osservanza di tante allegate Pubbliche Leggi devenimmo all'estesa de' seguenti Capitoli.

I. Proibiti dalle Leggi stesse gli usurpi de' Boschi e di alcuna parte di essi, le roncazioni, le stirpazioni, cessazioni, cavazioni, la raccolta, e l'asporto della giandà, li tagli furtivi le intro:duzioni di strade, e pascoli, le alterazioni de' fossi, Scoladori, e introduzione di acque, il segar l'erbe ne' fondi Boschivi, le collusioni sopra vendite di Roveri con qualunque altra operazione dannosa a Boschi, ed a Roveri medesimi in qualunque luo:go posti, ne incarichiamo nella più risoluta maniera ogni, e qualunque pubblica persona de' Comuni, e Ville, nelle cui pertinenze vi fossero Boschi, e Roveri a doverne portar, e far giungere in voce, o in scrittura a questa Curia le notizie, e denuncie di qualunque trasgressione,

ed

od ommissione rispettivamente, che venisse da chi si sia praticata, o fatta praticare, mentre mancando esse pubbliche persone all'adempimento di questa loro precisa incombenza, e venendone alla giustizia per altre parti li lumi, e le prove insieme della loro connivenza, o negligenza, sarà anche precisamente contro esse pubbliche persone criminalmente proceduto alle pene di bando, corda, prigion, e galera ad arbitrio, ed a norma della Terminazion Mocenigo 28. novembre 1704. oltre alla refusione delli danni, e pregiudizj insolidum con li trasgressori.

II. Perchè poi insieme con le trasgressioni non vadano impunite le collusioni e connivenze di dette pubbliche persone obbligate per legge veniamo col presente di eccitare chiunque si sia di farne avere a questa carica tanto in voce, come in scrittura, ed anche in via di lettera le denuncie, sempre però coll'ordine delle leggi, cioè denunciando il giorno, il mese, e l'anno in cui fosse seguita la trasgressione, il luogo preciso, e la qualità della trasgressione medesima; li nomi, cognomi, ed abitazioni de' rei, o li nomi, e cognomi almeno di

tre testimoni Disinteressati, con promessa, che saranno tenuti segreti, potendole produrre anche nelle Caselle che a tal effetto abbiamo già fatto erigere in questa Reale Fortezza, e che si riserviamo di stabilire nelle Città, ove sono Reggimenti, e Corte, ben certo ognuno, che convinti, e condannati li Rei sarà nostro impegno di farli conseguir da Beni de Rei medesimi in cauta e segreta maniera, onde siano mai palesati, il premio di Ducati 25. effettivi, stabilito dalla Terminazione Mocenigo 1704, qual premio mai potrà mancarle, perchè in ogni caso a norma della Terminazione suddetta saranno obbligati li Guardiani, e Custodi insolidum con li Comuni, che avessero mancato di denunciare le Trasgressioni, e che in tal caso a senso di detta Terminazione, già sono e s'intendono condannati al risarcimento del pubblico danno, e nelle pene prescritte.

III. Dovendosi senza alcuna esitanza credere che da Comuni, nelle cui pertinenze vi sono Boschi e Roveri, siano già esecutivamente alla Terminazione Mocenigo 1704. relativa alla Legge 1601, e Terminazione del Reggimento Eccellentissimo

all'

all' arsenal 1700, nonche alli Proclami degli Eccellentis=
:simi Inquisitori Precessori stati eletti, e vi siano
effettivamente li Guardiani, e Custodi, sono al
presente incaricati essi et in loro difetto / nel
qual caso si riservano di procedere all'uso delle
pene contro li Communi, che fin ora non aves=
:sero fatta tal ellezione / li Meriga, Degani, e
altri Reggimenti a dover nel termine di gior=
:ni quindici dopo la pubblicazione del presente
notificare fedelmente, e con loro giuramento
tutti li Roveri recisi, e che attualmente fos=
:sero in essere in qualche luoco esistenti, siano
in fondo pubblico, o di private persone con tutte
le circostanze della loro lunghezza, grossezza,
e qualità nelle Cancellarie di quei Pubblici Rap=
:presentanti, a quali fossero soggetti essi Communi,
per esser indi da essi Pubblici Rappresentanti, a qua=
:li si scrive in conformità, trasmesse tali notifi=
:cazioni, a questa carica, ne possano essi Roveri es=
:sere mossi, o trasportati senza nostra notizia, e
licenza in scritto.

IV. Che da proprietari, affittuali, o Lavoratori,
nel termine, nelle Cancellarie, come sopra, debbano
essere notificate tutte le seghe d'acqua, o da Cava=

:letto, nè possano senza nostra licenza, e notizia,
sotto alcun pretesto segare alcun Rovere; e sia
pure loro preciso Debito Di notificare, ut supra
ogni Rovere, che venisse a Dette Seghe portato,
e con loro giuramento esprimerne la lunghezza, gros:
:sezza, qualità.

V Che li Degani, o Merighi de Comuni, nel
contorno De quali si sono Boschi, e Roveri, Debbano
immediatamente nella Cancellaria Del Reggimen:
:to cui sono soggetti portar la nota Delli Nomi, Co:
:gnomi Del guardiano, e Custodi Di essi Boschi
per Dover essere a noi trasmessa.

VI Debbano essi guardiani, e Custodi alme:
:no Due volte al mese visitare li Boschi per assi:
:curarsi, che non sia stato fatto alcun Danno, e
trovandone Debbano immediatamente farne per:
:venire alla Carica le relazioni, e Denonzie.

VII Non sia Da Detti Comuni, guardiani,
e Custodi permesso a chi si sia il taglio Di Roveri,
Olmi, Semenzali, o altra pianta Di tal natura,
senza l'assenso in iscritto Di questa Carica.

VIII Gli animali Di qualunque sorte, che
in qualunque tempo fossero trovati ne Boschi
a pascolar, siano sul fatto ammazzati, e siano Di

chi li averà trovati, col debito però di notificare per il loro castigo il Patrone o patroni degli animali medesimi alla Carica, quando fosse vicina, e quando lontana, al Reggimento, cui fosse soggetto il Bosco, dal di cui zelo ne saranno a noi resse le notizie.

IX Venendo veduto, o trovato alcuno nell'atto di far alcun danno ne Boschi debba a suoi di Compagni il martello essere veduto, mentre li detentori conseguiranno da beni del Reo convinto, e condannato il premio di Ducati 25. come sopra stabiliti.

X Dovendosi certamente credere che per esecuzione delle disposizioni fatte, ed ordini dati da Processori siano già state levate tutte le passate a Boschi, escavati, o da Comuni, o da Particolari rispettivamente li fossi nella già prescritta larghezza di piedi cinque nella superficie, e tre di fondo col debito di così mantenerli perpetuamente curandoli ogni tre anni sarà nostro impegno di farne personalmente la visita, o farla fare di tempo in tempo da Capicursori, o altri Ministri, e trovando trasgressioni, od omissioni castigarle severamente a norma delle leggi, e precisamente di quella 1601, e Terminazione medesima 1704, li guardiani, e Custodi insolidum con li Comuni.

XI Dovrebbero parimenti per esecuzione de'
Pubblici Decreti, e Proclami essere distrutte le Forna:
:ci, che nelle loro pertinenze vi fossero, che con abu:
:so e pregiudizio notabile de' Boschi erano state eret:
:te in vicinanza a' Boschi medesimi ne' quali vi
sono Roveri. Affine però di assicurarsi noi, che tan:
:to sia stato eseguito incarichiamo nella più risoluta
maniera li Degani, e persone pubbliche de' Communi,
ne' quali vi sono boschi, nonchè qualunque altra
privata persona a dover nel termine di quindici
giorni notificare nelle Cancellerie de' Reggimenti,
a' quali sono soggetti essi Communi tutte le Fornaci
esistenti nelle pertinenze loro, con Dichiarazione
delle loro distanze da' Boschi, e delli nomi e Co:
:gnomi de' Proprietarj, e lavoranti, con obbligo a'
Cancellieri di farsi tener immediate le notifica:
:zioni in pena ad esse pubbliche persone che man:
:cassero di Ducati 50. e di Bando, Prigion, Corda e
galera ad arbitrio.

XII Venuto poi l'Eccellentissimo Senato di
penetrare, che alcuni Communi, e particolari per:
:sone mal interpretando le leggi, Decreti, e Proclami
sopra riferiti pretendino di poter impunemente
in alcuni Boschi introdur al pascolo gli animali Bovini

segar, ed asportar l'Erba, e far altre operazioni
pregiudiciali all'incremento de' Roveri, e ne' quali
è stata anche fatta la semina della ghianda
con Sovrano suo Decreto, e Ducali 22 Luglio 1747
ha espressa la risoluta sua volontà, incaricando
quest'Inquisitorato di renderla universalmente
nota come di fatto esecutivamente alle Ducali
medesime ordiniamo ed espressamente comandia:
:mo, che salva la dovuta esecuzione di quanto ne :
:sta prescritto dalle leggi, Decreti, e Proclami contro
quelli, che ardissero disboscare Boschi per ridurli a
prati, o a coltura, che intaccassero, ed usurpassero
alcuna porzione de' Boschi, introdurranno o rinnove:
:ranno strade e transiti dentro di detti Boschi, at:
:terassero li fossi, interassero, ed impedissero li loro no:
:di, tagliassero Roveri dal piede di qualunque gros:
:sezza, e quantità, polle, rami, cime, ed in qual si
sia maniera ferissero, o danneggiassero Roveri, Dolgi,
Surnegali, e nascenti, che tagliassero anche legne
dolci de' Boschi senza la già prescritta licenza degli
Eccellentissimi Reggimento all'Arsenal, e Magistrato
alle legne anche dolci de' Boschi, tagliate senza
dette licenze, le carreggiassero, o con barche le con:
:ducessero da luoco a luoco, sotto tutte le pene pecuniarie,

ed afflittive di Bando, Prigion, Corda, o Galera ad arbitrio etc. non vi sia chi ardisca, nemeno a pretesto di privilegio, prerogativa, o esenzione pascere, o far pascere animali di qualunque sorte dentro de' Boschi, nè in alcun sito de' medesimi sia pubblico, o privato il fondo, nè meno segarvi l'erba, neppure nelle Valli ad essi Boschi attinenti ed annesse, non ammessa qualunque pretesa in contrario, nè dovendo tampoco battersi, o far battere, raccogliere, o far raccogliere la ghianda, nè far alcun'altra operazione distruttiva, o impeditiva dell'incremento, e moltiplico de' Roveri, in pena dell'immediata perdita degli animali tutti, che fossero trovati infragranti, siano di chiunque esser si voglia, e di un Ducato effettivo per testa, il tutto sommariamente applicato a chiunque li prenderà vivi, o morti, senza che da' Rettori possa esser fatta grazia, o remissione; al quale effetto anzi saranno da noi di tempo in tempo spediti li Ministri dell'Inquisitorato a farne la sorpresa.

Anzi contro chiunque ardisse di assistere, acconsentire, o facilitar pascoli a Pastori, o ad altre persone dentro de' Boschi, e fuori di essi, ancorchè il fondo fosse di privata ragione, o de' Comuni, che

avessero privilegio, o altra qual si sia prerogativa, resa già irrita, e nulla dalla legge dell'Eccelso Con:siglio di Dieci 28. novembre 1601. sarà proceduto cri:minalmente, e castigato nelle pene di Prigion, Bando, Galera ad arbitrio oltre il risarcimento de' danni a senso della terminazione Novembre 1704. nelle quali pene s'intenderanno incorsi anche li pastori che riceveranno dette affittanze, oltre la perdita come sopra degli Animali: ed anzi da Comuni doveranno a Campana a martello esser inseguiti, e presi per esser condotti nelle for:ze della Giustizia.

Appoggiata poi dalle leggi a' Meriglii, De:gani, Custodi, guardiani, ed Uomini de' Comuni l'incombenza di vegliare all'esecuzione delle leg:gi, ed in conseguenza del presente Proclama non vi sia chi ardisca usare a' medesimi alcuna mo:lestia, nè in fatti nè in parole, e tanto meno alcuna violenza, o minaccia per occasione dell'esercizio dell'incombenza medesima, ma ognuno anzi abbia a prestar loro quel pieno rispetto, ch'è dovuto a chi rappresenta il braccio, e la forza del Principe Serenissimo, dovendo ognuno sia di che condizion esser si voglia, rispettarli, ed assisterli sotto

tutte le più rigorose pene, alle quali sono soggetti quelli, che offendono pubblici Ministri, e persone pubbliche, col dover sotto le stesse pene ogn'uno astenersi dal proteggere, favorire, e ricovrare chiunque li minacciasse, ed offendesse per causa d'un tale, e tanto necessario loro pubblico esercizio.

XIII. Compilate finalmente dall'Eccellentissimo Precessor nostro Antonio Savorgnan, e dall'esimia sua virtù ristrette nel suo Proclama a stampa 23. 8bre 1743. approvato dall'Eccellentissimo Senato li 20. detto pubblicato, e diffuso in tutti li Comuni, e Ville del Friuli tra Piave, e Livenza, del basso Trevisano, tutti li punti più essenziali delle leggi nella seriosa materia con la dichiarazione delle pene a capo per capo d'ogni trasgressione ed omissione, e coll'obbligo alli Parrochi delle Ville, dove sono Boschi di leggerlo, e farlo leggere almeno una volta al mese nelle loro chiese in giorno festivo e nell'ora del maggior concorso col dover d'anno in anno rilasciar fede giurata di tale annual pubblicazione, in scritto, che dovrà esser raccolta da' respettivi Capitani a' Boschi, col presente, che posto alle stampe, pubblicato in questa Real Fortezza, nella Città, Castelli, e giurisdizioni soggetti

all'Inquisitorato, e diffuso, dovrà pure da detti
Parrochi esser pubblicato, ed indi tenuto affisso nel:
:le Case di Comune per essere republicato ogni anno
al tempo della mutazione delle Cariche, ne rav:
:vivando il comando affinchè resti sempre viva
nel cuore de' sudditi la pubblica risoluta Volon:
:tà, nè chi si sia pretender possa ignoranza, men:
:tre sarà nostro impegno l'inquirire, se tutto ven:
:ga puntualmente eseguito, ed indi castigare le
trasgressioni, ed ommissioni in questione &c.

Palma li 6. Aprile 1754.

Alvise Foscarini Proved.or Generale Inqui:
:sitor a' Boschi

Gio. Batta Bottari Cancellier Gene:
:rale, e all'Inquisitorato. —

1754 30 Maggio [illegible]

Gli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Sig.ri Prove-
ditori al Bosco del Montello infrascritti.

Rilevando loro Eccellenze la pertinace te-
merità de Villici, che nonostante tante leg-
gi, Decreti e Proclami, che proibiscono ogni, e
qualunque sorte di pascoli nel Bosco sudetto,
continuano tuttavia a lasciarvi entrare
animali Bovini, pecorini, ed anche Suini,
il che assolutamente tollerare non si può,
e perchè rigorosamente proibito dalle Leggi
sudette, e perchè il sommo danno alle
piante specialmente ai Novellami.
Fanno loro Eccellenze pubblicamente in-
tendere, e sapere, inerendo alla Terminazione
di loro Eccellentissimi Predecessori 1668.
24 7bre approvata dall'Ecc.mo Consiglio di
Dieci col Decreto 26. detto stesso Mese.
Che non vi sia persona alcuna di qual
grado, e condizione si sia, che ardisca

sotto qualunque colore, o pretesto lasciar
entrar in Bosco alcun animale Bovino,
Mulo, Cavallo, Pecora, Capra, o Porco; e se
per avventura alcuno se ne ritrovasse,
sia e s'intenda incorso nelle pene seguen-
ti, già stabilite e Decretate.
Per le animali Bovini, Cavalli Muli, Asini
che averanno rilevati esser stati nel Bosco,
siano condannati li Patroni per ogni Capo
e per cadauna volta £ 16.
Per le animali menudi, cioè Porci, Castradi
Pecore ritrovati come sopra siano con-
dannati li Patroni d'ogni Capo, e per ca-
dauna volta £ 6.
Per le Capre poi Animale anche più
pernicioso £ 10.
E perchè molti giornalmente si lasciano tal
volta entrare giù dalli detti animali
dalli Ragazzi, Donne e famigli con
l'artifizioso fine di allegar ignoranza
del Patrone, o fuga dell'animale.

Fanno loro Eccellenze intendere, che saranno non pertanto incorsi nelle pena sud.e e verranno condannati per li figli li Padri, e per li famigli li Patroni, per le Donne li Mariti, o Padri loro respettivamente; e ciò ad effetto, che non resti mai delusa in alcun tempo ne in alcun caso la pubblica intenzione.

Lo stesso sia, e s'intenda replicato per li Danni, che venissero commessi, o di divamagioni, Cimadure, Tagli, e qualunque altro danno, per risarcimento di cui saranno sempre obbligati, come si disse di sopra li Padri per li figli li Patroni per li famigli, e li Mariti per le Mogli, giusto alle leggi promulgate in tal proposito, e sta stampate.

Gio. Batt. Loredan Prov

Antonio Savorgnan Prov

Pietro Gargani Prov

1754. 18. Gennaro in Pregadi

Al Podestà, e Capitanio di Treviso, e Successori.

Per conciliar i riguardi insieme di Carità
verso li Dieci Comuni, che circondano il Bosco
del Montello, e renderli similmente agli altri tre
di Trefso, Ciano, e Santa Mama, senza pre
giudicare agli oggetti di pubblico servizio,
onde i medesimi supplisco alla Con
dotta dei Roveri di quel Bosco alli rispetti
vi caricatori, nè si manchi alla Condotta
della Grava per il mantenimento delle
strade del Serraglio, si è intesa la ricer
cata ora lettera dal Consiglio di Dieci, e
perciò viene in deliberazione il Senato
di accettare l'offerta loro di sottostare
alle lire 24 per Bene del loro obbligo, e
nonostante la Terminazione Gradenigo
approvata dal Senato abilitarli alla ri
cercata commutazione.
Nella Terminazione, che a tal effetto

seguente: averà però da inserirsi la con-
dizione, che mancando alla puntualità
della contribuzione in contante nelle
misure suddette delle lire [illegible] per Uomo
restino sempre sottoposti con l'opera
personale a loro addossata. Col tratto del
detto esborso da voi sarà costituita l'opera
degli altri Comuni, onde non manchi di
Giara necessaria al Terraglio.
E da voi delle presenti si darà notizia
a' Capi del Consiglio di Dieci

17[illegible] 10 Aprile

Il Serenissimo Principe fa saper, che per ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Bosco del Montello sottoscritti

Che non vi sia alcuna persona di qual grado, e condizione esser si voglia, niuna eccettuata, che ardisca sotto qualunque colore, e pretesto farsi lecito nelli siti destinati al Deposito de pubblici Roveri nella vicinanza del Sile, caricar, overo discaricar legnami di qualunque altra natura, merci ed ogni altra cosa d'impedimento, o imbarazzo dei Caricatori, che devono sempre rimaner liberi e riservati per uso dei Roveri suddetti. Proibendo nella più risoluta maniera tirar batelli a terra, e molto più far fuoco, o sia per dar pegola a battelli stessi, o per qualsisia altro fine, a cui per le dovute precauzioni a scanso di ogni pericolo, di comunicar il fuoco a Roveri predetti, e ciò sotto la

pena di Ducati 25; ed altra anco afflittiva, che parerà alla Giustizia di loro Eccellenze, alle quali pene siano, e s'intendano sottoposti non solo i Barcaroli, ed altri, che contrafacessero, ma etiam li Capi del Traghetto, o Gastaldo dello stesso, che non impedissero le contrafazioni; ed il presente stampato che sia dovrà restar pubblicato per la sua inviolabile esecuzione.

Dal Magistrato dei Proveditori al Bosco del Montello 10 Agosto 1756.

Nicolò Tron Cav. Prov.

Tommaso Malipiero Prov.

Alvise Contarini 2do Prov.

1756 li 29 9mbre

Il Serenissimo Principe fa sapere, ed è per ordine degl'Illustrissimi ed Eccellentiss. Signori Proveditori al Bosco Montello.

Premendo ostante premura del loro Eccellentissimo Magistrato, che sia la pub:blica volontà pienamente eseguita, ne per qualunque riguardo, o pretesto rimanga trasgredite le pubbliche Leggi; fan:no sue Eccellenze pubblicamente inten:dere, e sapere, che non vi sia chi si sia cui lecito piantar, o in altra qual si sia maniera coltivar Tabacco in ca:dauno sito del Bosco del Montello, Casette, e delle Case di Ufficiali, e Saltari situate in esso, ne in qualunque altro luogo, ovvero abitazione alla loro giurisdi:zione soggetta; come neppure vendere, comprare, o in qualunque altra maniera far contratti di Tabacco sopra ciò, o multa

qualità entro esso Dosso e Giurisdizione)
[illegible]) sopra [illegible] prestar [illegible], o
a contrabbandieri, o altri, che in qualsisia modo
nocivo [illegible] al dannato Commercio,
e ciò in pena di Ducati 25 applicati
al denunziante, che sarà tenuto secre=
to, convinto che fosse [illegible] la altre
afflittive, che pareranno alla Giustizia
del Magistrato, avuto riguardo alla
condizione delle persone, e del trasgresso.
Possono gli Attuali [illegible] Eccell. [illegible] ri=
tener chi trovassero infragranti, ed in
caso di collusione, saranno severamente
puniti. Raccomandando a questo effetto il
Capitanio di [illegible] per l'esecuzione
di tal pubblica volontà, alla sua fede
zelosamente appoggiata.
Il presente sia stampato, e pubblicato
alla Provvederia in [illegible], ed in ciascuna
delle Chiese dalli [illegible] Comuni, e sia
pubblicato ogni prima Domenica

Li Messer
Nicolò Tron Cav. Proc.
Tommaso Malipiero Proc.
Alvise Contarini 2do Proc.

1758. 11. Maggio

Gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Sig.ri Proveditori al Sale delle Contade infrascritti.

Fatto dalle Eccellenze loro maturo riflesso alla summa cosa troppo rimarcabile del soldo, che di ragione [illegible] incassato, ed alla quantità di resti, che particolarmente nelli due ultimi Capitaniati si è andata cumulando, in modo che all'ingresso del nuovo Capitanio attuale N. Niccolò Veniero si trovano ascendenti a £ 93649:2 come dall'unito calcolo del fed. Ragionato Alessandro Bergantini. Volendo però l'Eccellenze loro indagare le cause, dalle quali possa esser derivato dal considerabile sbilancio, e con lo studio di rimediare se non al disordine fin ora corso, impedir almeno, che non prosiegua per l'avvenire, trovano d'attribuirne l'origine ad una viziosa interpretazione delli due Capitoli ultimo ritornati data alle

condiscendenza del Magistrato nel seguente proposito

Tutte le legne da fuoco delle Garbezelle all'occasione dei tagli vengono a ricavarsi dal Bosco, si dividono per metà tra la Cassa pubblica, e li Villici, che le lavorano. Questa seconda metà rimane loro rilasciata per mercede del lavoro; e l'altra metà consegnata alli stessi col titolo di vendita, per cui al tempo della consegna vengono apportati debitori di L. 8.- metà appunto di L. 16, ch'è l'ordinario prezzo delle legne medesime. Sopra ambedue esse metà sogliono li Capitanj pro tempore conseguire a loro profitto un soldo per lira, cioè soldi sedici per cadaun passo intiero, pagabili ambedue esse metà dai Villici sopranominati. Tal utilità supponendola forse li Capitanj goduta premio solamente del personal impiego, che prestavano nel rivedere, stimare, licenziare le legne

suddette ai Villici, quando una tal riscossione stava loro accordata in tanto pel sunnominato impiego, quanto per il merito, e sollecitudine delle riscossioni appartenenti alla pubblica Cassa; hanno bensì riscossi a proprio loro vantaggio l'importar delle soldi sedici della loro privata utilità; ma hanno trascurata la riscossione di ciò, che alla pubblica Cassa apparteneva, dal che ne derivò il cumulo dei restanti per la suriferita summa di L 93649-2

Due disordini pertanto tutti due considerabili ne sono proceduti: uno tutto pubblico, ed è il ritardo delle riscossioni colla conseguente pericolo di trovarle in progresso più difficili, e talune forse ancora perdute per sopravvegnenza di morte, o di impotenza de debitori. E l'altro tutto privato, cioè, che ai Capitani inattualità verrebbe a restar tutto il peso d'esigere il pubblico dinaro, senza averne per loro

alcun privato vantaggio, che gli animi all'
esazione; e premi in qualche maniera
le sollecitudine delli medesimi.
Sue Eccellenze per rimediar ad entrambi li
disordini hanno terminato, che per il decreto
non possino li Capitanj pro tempore
incassar a loro prò l'utilità derivante
dalli sedeci soldi predetti, se non con
la proporzione delle riscossioni, che saran-
no per pubblico conto, sicchè dell'esatto
di pubblica ragione abbiano ad avere
il suo soldo per lira; con proibizione di
riscuoterli anticipatamente tal loro
utilità; qual riscossa, che fosse senza
la proporzionata riscossione pubblica, siano
essi Capitanj obbligati non solamente
a risponderla nella pubblica Cassa; ma
condannati inoltre in altrettanto quanto
esatto avessero con l'espressa irregolarità.
Doveranno essi Capitanj aver attenzione
in occasione delle consegne delle Legne da fuoco

assicurar possibilmente il pubblico interesse;
avendo in vista di puntualità, e le forze
dei contribuenti sudditi.

Per quello poi riguarda la summa dei
resti all'ingresso del Capitanio Ducale ri-
trovati nella predetta quantità di £73649:2
e che in adesso per sua diligenza sono con-
venientemente minorati, come spicca
da tre successivi suoi rendimenti di conti,
trovando l'Eccellenze loro giusta cosa accor-
dargli un qualche premio relativo alle
pubbliche riscossioni tanto fatte, quanto
da farsi sopra li resti suddetti, accordano
al Capitanio stesso a suo proprio vantag-
gio il cinque per cento di ciò averà esat-
to di ragione dei resti medesimi.

Resterà così animato il suo fervore, e premiato
l'impiego suo, e la sollecitudine del pubb.co interesse.

Tomà Mocenigo Soranzo 1.o Prov.

Bortolo Diedo Prov.

Lunardo Dolfin Prov.

[illegible]

Il Serenissimo Principe fa sapere, ed è per ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco del Montello

Pervenuto a notizia di loro Eccellenze il reo dannatissimo arbitrio d'alcune persone che non l'avidità per oggetto di rubar qualche stele, e con l'altro [illegible] ed inammissibile di minorar il peso dei Roveri di pubblica ragione, bollati per San Marco da condursi dal Bosco del Montello alli pubblici Caricatori di Treviso, e Piave, ardiscono tagliar alli Roveri stessi, o sia pezzoni nella circonferenza non solamente il tronco vivo, ma ancora internarsi nella parte più consistente, e necessaria ai pubblici lavori, rendendoli perciò incapaci all'Opera, con li quali sono descritti nelli respettivi Mandati rilasciati ai Conduttori relativi alle pubbliche [illegible], con defraudo, e pregiudizio gravissimo al

pubblico interesse, e servizio. Sua Eccellenza conoscendo l'importanza di por valido freno una volta a simile delinquenza, contro cui emanarono in più tempi tante risolute leggi, e Proclami; e particolarmente quello 30 Gennaro 1755, complessivo di altri anteriori, devenuta in risoluzione di rinnovarlo con il presente, per cui fa pubblicamente intendere, e sapere:

Che non vi sia persona di che condizione esser si voglia, che sotto qual si sia colore, o pretesto nè per sè, nè per mezzo d'altri osi tagliar in qualunque parte nella circonferenza li Roveri Bollati per San Marco di pubblica ragione, esistenti in Boschi, e esistenti sopra le strade delle tredici Comuni, e su li Porti della Piave, escluso ogni artifficioso sotterfugio di tagliar il ramo, o gruppi solamente, e ciò sotto le più severe pene pecuniarie riguardo all'importare del Danno, e quella

maggiori afflittive di prigione, corda, e
Galera, che ad arbitrio di sue Eccellenze pa-
reranno convenienti alla gravità del delit-
to: Li Rappresentanti alli Pubblici Caricatori
di Treviso, e Piave, venendo loro presentate
da respettivi Conduttori Legni mancanti
per tal motivo delle misure segnate nei
disindati, non daranno a questi ai Con-
duttori stessi la solita ricevuta, ma invece
scriver dietro ad essa il nome del Conduttore,
ed il diffetto scoperto, tenendo di detti Legni
un particolare registro, ed avanzandone
di volta in volta le notizie all'Illustrissimo
Capitaniato al Montello.
Sarà poi debito del Capitaniato stesso capitanar
li suddetti Conduttori alla Cancelleria con la
ricevuta per conseguire il pagamento, il
sospenderlo inalterabilmente dai comandi dell'
Eccellentissimo Magistrato, cui ad ogni sco-
perto di alcun diffetto scoperto dal Rappre-
sentante scoprendo si è dallo stesso mancato debito

preciso di partecipavlo.

E perchè tutti li rispettivi mandati di legni, che rimangono ancora introdotti, esistono nelle mani dei Conduttori delle strade Comunali, e per conseguenza devono considerarsi responsabili dei medesimi ad essi particolarmente consegnati, così al caso del scoperto difetto sarà proceduto dal Magistrato sommariamente, e risolutamente contro quello, che si troverà avere nelle mani il mandato per la Condotta, escluso ogni pretesto d'aver cambiato, o ricevuto quel Mandato da altri senza aver fatta prima la dovuta cognizione dell'esatta esistenza de Legni stessi, o avendola fatta quando prima di riceverlo non l'avesse notificata alla pubblica Cancelleria di Governo, a lume del Capitanio; e notizia di sua Eccellenza, ed a proprio cautezione.

Oltre che restano nella più forte maniera

incaricati tutti li Uffiziali, e Saltari delle maggior vigilanza in adempimento del proprio dovero nel proposito, sarà proceduto a sue Eccellenze con rigorosa formazione di processo anche per via d'Inquisizione (:) per riconoscere, ed irremissibilmente casti: gare li rei contumaci.

Il presente sarà stampato, e pubblicato nella Provederia in Giavera, ed nelle Chiese delli tredici Comuni a chiara intelligenza di cadauno e consegnato alli rispettivi Soprastanti di Treviso, e Piave per la sua inviolabile esecuzione.

Data dal Magistrato dei Proveditori al Bosco del Montello li 23. Maggio 1759

Gio: Batta Loredan Prov.

Bortolo Diedo Prov.

Lunardo Dolfin Prov.

1760. 7. Agosto

Proclama

Degl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori sopra Proveditori, e Proveditori alle Legne, e Boschi

Approvato dall'Eccellentissimo

Senato.

con Sovrano Decreto 29. Settembre 1760

Adì 22. Decembre 1760

Pubblicato sopra le Scale di S.n Marco, e di Rialto per Giacomo ... comandador Pubblico

Fu sempre, e dev'essere per pubblica Sovrana assoluta, impegno costante degl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori sopra Proveditori, e Proveditori alle Legne, e Boschi il mantenimento delli Boschi tutti dello Stato, onde possa incessantemente derivarne da loro l'indispensabile requisito delle Legne da fuoco non solo a questa Dominante, ma a tutte le suddite Provincie.

Quindi hanno sempre versato le loro attenzioni a seconda delle pubbliche massime ad estirpare tutti quei disordini, et abusi, che opponer si potessero alla loro sussistenza, et incremento furono perciò fissate in più tempi, e rimoti e recenti repplicate Leggi, e specialmente le provvide Terminazioni 14. Maggio, e 2. Ottobre 1734. esecutivamente a Sovrano Decreto dell'Eccellentissimo Senato 3. Luglio antecedente, e riconfermate ancor con posteriori Decreti 10. Febbraro dell'anno stesso e 2. Giugno 1757.

Tuttavia riconoscendo Sue Eccellenze e per le prestate applicazioni, e per le inquisizioni fatte estendere nell'importante materia invalsi

da per tutto arbitrj, trasgressioni, et innosservanze alle salutari suddette pubbliche terminazioni, onde ridotti in devastazione li Boschi principalmente della Dalmazia, et Isole del Quarner, minacciano, quando non vi accorra pronta la Pubblica Autorità coll'opportuno riparo di non poter in avvenire somministrar il necessario bisogno all'uso indispensabile del Fuoco particolarmente a questa Città, e sua numerosa Popolazione; trovano del loro dovere richiamare non solo tutti i sudditi dell'Istria, Dalmazia, et Isole del Quarner alla più puntuale obbedienza, e rassegnazione alle Leggi suddette, ma di protestare a chiunque osasse in alcuna parte di trasgredirle l'esecuzione inalterabile delle medesime con la pena a trasgressori oltre il Fisco di tutte le Legne di Ducati Cento, Prigion, Corda, Galera, Bando anco perpetuo, e definitivo da tutto lo Stato a tenore delle Leggi medesime, et a misura delle trasgressioni.

Niente poi conferirando più all'esterminio

de' Boschi dell'escavazione de Zocchi, e delle Radici, non che del dissipamento de Virgulti, e delle Bole, che vengono tramandate dalla natura per la repristinazione delle Piante, e de Boschi medesimi, saranno puniti delle più severe pene, come sopra tutti quelli, che per qualunque oggetto, o di propria ingordigia per raccoglier legna, o col dannatissimo fine di ridur a Coltura, e all'uso de pascoli, e seminare, il terreno, oppure per valersi de Virgulti medesimi, onde stabilire in consistenza le manifatture e case di terra, come si è rilevato praticarsi nell'Isole della Dalmazia ardiranno per se, o per interposte persone in qualunque maniera sradicare, o privare de nascenti li Boschi tutti tanto Comunali, che di privata ragione, togliendo loro la natural costituzione e forma, come lo aveva espressamente dettato la Statuaria Legge 1475. 4. Gennaro, e le altre susseguenti 1548. 22. Novembre 1615. 2. Maggio, 1654: 2 Gennaro enunciate nelle surriferite correlative Terminazioni.

Alle Esclusioni de Novellami, ed insieme di Espulsione contribuiranno in rigorosissima maniera il pascolo degl'animali banditi sempre da Boschi medesimi e specialmente gli animali Caprini, che con il velenoso loro morso

inaridiscono le Piante, e portano il totale eccidio de' riaperti resta nella più risoluta maniera vietato l'ingresso ad ogni animale ne Boschi, e luoghi Boschivi e li animali Caprini interam.^e sbanditi da qualunque situazione, e Territorio, come fu riconosciuto necessario, e comandato dalla Pubblica Sovrana Autorità dell'Eccellentissimo Senato per la Provincia dell'Istria con replicati suoi venerati Decreti 23. Agosto 1753, e 21. Maggio 1754.

Conseguente pertanto la totale distruzione della specie de Caprini Animali infestissimi ad ogni genere di Piante, dovranno essere in qualunque luogo della predetta Provincia nel termine di mesi tre dopo la rispettiva Pubblicazione del presente distrutte, e smaltite, cosicchè non abbiano ad esistervi in alcun terreno o tenuta Comunale, o privata in pena d'essere irremissibilmente esse Capre ammazzate, e corretti li Proprietarj con le pene suddette non solo, ma anche col fisco del terreno, in cui ad onta

dello presente deliberazione fossero mantenute ss.
ancorchè fosse Fidecommisso durante la vita de' trasgressori.

Chiunque poi le ammazzerà, oltre ottenerne in premio le Carni, che s'intenderanno immediate devolute agli Uccisori, conseguirà la metà della pena suddetta de' Ducati 100. a cui anderanno irremissibilmente soggetti gli inubbidienti Proprietarj.

I Zuppani poi, e Capi delle Ville averanno preciso obbligo per debito del loro Officio di visitare qualunque luogo, e cogliendo trasgressori, oltre il privarli immediate degli Animali suddetti, doveranno arrestare le persone e condurle nelle forze de' rispettivi pubblici Rappresentanti esponendo la inobbedienza per essere rassegnate le loro denunzie al Magistrato Nostro onde possa essere prescritto quanto fosse creduto di Giustizia; inibito restando a qualunque pubblico Rappresentante il dar licenza, o permettere in verun luogo il mantenimento, e conservazione

di essi Animali: Mancando li Capi de' Comuni alla dovuta vigilanza non solo in scoprire l'esistenza di tali Animali, ma anco in denunciare li negratori, e danneggiatori de' Boschi in qualunque altra maniera, o con l'escavazione de' Ciocchi, o con il taglio de' nascenti, saranno severamente castigati anche con le pene suddette, e conseguirà tutti li premj sopra espressi, e loro dalle Leggi destinati chiunque li accuserà dell'ommissione, convinti e castigati che siano li danneggiatori.

Saranno alle stesse ancora soggetti tutti li Patroni di Barca, che in qualunque maniera daranno fomento all'escavazioni suddette de' Ciocchi, e tagli di legna immature per avidità di caricare li bastimenti, onde saranno soggetti al fisco de' Ciocchi, e delle Radici medesime sempre che ritrovati fossero averne il carico in questo Porto, e saranno soggetti alle pene tutte sopra espresse, e stabilite per li danneggiatori de' Boschi.

Dovranno per tanto li Patroni di Barca

del presente Eccellentissimo Magistrato nell'incontro delle giornaliere visite, che devono eseguire alle barche da legna, che giungono in questa Dominante, caso che ritrovassero Zocche, o Radici in poca, ò in molta quantità praticare sopra le medesime, e barche, ne quali esistessero sequestro, e bollo, rifferendo l'inventioni all'Eccellentissimo Magistrato per gli effetti di Giustizia, e mancando saranno severamente castigati anche con la loro rimozione del Carico.

Li Peatori medesimi, che sono posti per il trasporto delle legna giù delle Barche alle Case de Compratori ritrovando Zocche, e radici tra le legna stesse mescolate doveranno rifferirlo allo stesso Eccellentissimo Magistrato in pena mancando d'essere severamente puniti, e sarà premiato chiunque venisse ad accusarli di negligenza in adempire al presente incarico.

Saranno ricevute sopra ogni genere delle suddette contrafazioni tanto in voce, che in scrittura

Denoncie anco secrete, che potranno da chiunque esser poste nella solita Cassella del Magistrato da cui saranno tenuti segreti sempre che il vorebbero li denonzianti, e conseguiranno li premj dalle Leggi destinati convinti, e castigati, che siano li colpevoli.

Sarà pure tenuto sempre aperto Processo d'Inquisizione affine di scoprire per ogni via le Contrafazioni, e li rei, onde far cader sopra di loro irremissibilmente le pene tutte dalle Leggi prescritte.

Onorato, che sia il presente della Pubblica Sovrana approvazione dovrà essere stampato, pubblicato, e rimesso all'Eccellentissima Carica Generalizia, ed a tutti li N.N.H.H. Rappresentanti delle Provincie suddette per lo stesso effetto, e la sua inviolabile esecuzione

Data dal Mag.° Ecc.mo de sopra Proveditori, e Proveditori alle Legne, e Boschi li 7. Agosto 1760.

Lorenzo da Ponte 3.° sopra Proveditor
Renier Zen Sopra Proveditor
Zan. Alvise Falier Proveditor
Benetto Grimani Proveditor
Giacomino Boldù Proveditor
Vettor Negri Rizzardi Nodaro.

Noi
Pier Andrea Capello K.r
Per la Serenissima Repubblica
di Venezia –
Proveditor Generale nella Patria
del Friuli e Inquisitor sopra
i Boschi

Adì 26. Maggio 1762. Palma
Pubblicato al luoco solito previo il tocco
di Tamburo in concorso di Popolo

Materia la più gelosa ed importante alli riguardi del Principato fù in tutti i tempi giustamente riputata quella de Boschi: quindi a conservazione e difesa de medesimi furono in vari tempi, e conforme le circostanze voluto, pubblicate sane, e rigorose Leggi.

Non ostante però le stesse, ed a fronte della vigilanza con particolar impegno usata dagli Eccellentissimi Precessori nostri si scuoprono di giorno in giorno rilevanti danni e pregiudizj ne comunali.

Costando all'Eccellentissimo Senato nella mira di veder interamente tolto un sì fatto il corrotto [illegible] abusivo sistema e tutti i pregiudizj diminuiti [illegible] la [illegible] Inquisitoriale con la Sovrana Decretale 13. Maggio corrente.

Risoluti per tanto Noi di risparmiar nessun'applicazione onde ridur una volta anche li più ostinati alla debita osservanza di sane leggi, facciamo colli seguenti Capitoli

pubblicamente intendere e sapere.

5. Che essendo proibiti dalle Leggi stesse gli esporti da Boschi e di alcuna parte di essi, le bruciazioni, le sramazioni, scorzuazioni, la raccolta e l'asporto della Ghianda, le ragli quinter, le incursioni di strade, e fossoli, le alterazioni de fossi, scoladori o intestature d'acque, il segar l'erbe ne' Boschi, Boschivi la collezione sotto vendite de Roveri, con qualunque altra operazione dannosa a Boschi, e a Roveri incessivi in qualunque luogo esisti, ne incarichiamo nella più assoluta maniera ogni e qualunque pubblica persona di Comuni, e Ville, nelle cui pertinenze vi esisto Boschi e Roveri, a doverne rilevar, e far pervenir in voce, o in scrittura a questa Carica le notizie, e Denoncie di qualunque Transgressione, ed ommissione rispettivamente, che venisse da chi si sia praticata, o fatta praticare; mentre mancando esse pubbliche persone all'adempimento di questa loro precisa incombenza, venendone alla Giustizia per

altre carte, lumi, e prove insieme della loro connivenza, o negligenza sarà anche proces=sualmente contro essi pubbliche persone criminalmente proceduto alle pene di Bando, Corda, Prigione, Galera ad arbitrio, e a norma della Terminazione dell'Eccellentissimo 28. Novembre 1704, oltre alla rifusione delli danni, e pregiudizj insolidum con li Transgressori.

11. Perchè poi insieme con le trasgressioni non restano impunite le collusioni e conniven=ze di dette pubbliche persone obbligate per Legge, veniamo col presente di eccitare chiunque si sia di farne avere a questa Carica tanto in voce, che in scrittura ed anche in via di Lettera o Denoncie sempre però colli modi della Leg=ge cioè denonciando il giorno, il mese, l'anno in cui sarà seguita la trasgressione, il luoco preciso e la qualità vera della trasgressione medesima, li nomi, cognomi ed abitazioni de'rei, e li nomi e cognomi almeno di tre testimo=nj disinteressati, con promessa che saranno

tenuti secreti, potendole produrre anche nelle cassette, che a tal effetto abbiamo già fatto erigere in questa real Fortezza, e che si riserviamo di stabilire nelle Città, ove sono Reggimenti con Corte ben certo ognuno che convinti e condannate li Rei sarà nostro impegno il fargli conseguire ne Beni de Rei medesimi in caso, e segreta maniera, onde non siano palesati, il premio de Ducati 25. effettivi, stabilito dalla Terminazione Mocenigo 1740. qual premio mai potrà gli mancar, perchè in ogni caso a norma della Terminazione suddetta saranno obbligati all'esborso del premio stesso li Guardiani e Custodi insolidum con li Comuni, che avessero mancato di denonciare le trasgressioni e che in tal caso a senso di detta Terminazione già sono e s'intendono condannati al risarcimento del Pubblico danno e nelle pene prescritte.

III. Avendosi senza alcuna esitanza credere che da Comuni, nelle cui pertinenze

vi sono Boschi, e Roveri, siano già esecutivamente alla Terminazione Mocenigo 1704. relativa alla Legge 1701. Terminazione del Regim.to Eccellentissimo all'Arsenal 1700. non che alli Proclami degli Eccellentissimi Inquisitori Precessori stati eletti, ovvi siano effettivamente li Guardiani, e Custodi, sono col presente incaricati essi, ed in loro diffetto (nel qual caso si riserviamo di procedere al rigor delle pene contro li Comuni che fin ora non avessero dalla loro elezione) li Merighi, Degani e altre pubbliche persone a dover nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente notificar fedelmente, e con loro giuramento tutte le Roveri recisi, e che attualmente fossero in opere in qualunque loco esistenti siano in fondo pubblico, o di private persone, con tutte le circostanze della loro lunghezza, grossezza, e qualità nelle Cancellerie di quei pubblici Rappresentanti, a quali fossero

soggetti essi Comuni per esser indi da essi pubblici Rappresentanti a quali si scrive in conformità trasmesse tale notificazioni a questa Carica; ne possano essi Roveri esser messi o trasportati senza nostra notizia, e licenza, onde.

IV. Che da Proprietarj, Affittuali, e Lavoranti nel termine e nelle Caratteristiche come sopra debbono esser significate tutte le seghe d'acqua, o da Cavaletto; ne possano senza nostra licenza, e notizia sotto alcun pretesto segare alcun Rovere, e sia loro preciso debito di notificar, ut supra, ogni Rovere che venisse segato, tagliato, e con loro giuramento esprimerne la lunghezza, grossezza, qualità.

V. Che li Degani, o Merighi de Comuni, nel contorno de quali vi sono Boschi, e Roveri debbano immediatamente nella Cancellaria del Reggimento, cui sono soggetti portar la nota delli Nomi, Cognomi del Guardiano, e

Custodi di essi Boschi per dover essere a noi trasmessa.

VI. Debbano essi Guardiani, e Custodi almeno due volte al mese visitare li Boschi, per assicurarsi che non sia stato fatto alcun danno, e succedendone debbano immediatamente farne pervenire alla Carica la relazione, e denonzie.

VII. Non sia da detti Comunali Guardiani e Custodi permesso a chi si sia il taglio di Roveri, Tolpi, Semenzali o altra pianta di tal natura senza assenso in scritto di questa Carica.

VIII. Gli animali di qualunque sorte, che in qualunque tempo fossero ritrovati ne i Boschi a pascolar, siano sul fatto ammazzati, e siano di chi li verrà trovati, col debito però di notificar per il loro castigo il Patrone, o Patroni degli animali medesimi alla Carica quando fosse vicina, e quando lontana, al Reggimento cui sia soggetto il Bosco, dal di cui zelo ne saranno a noi rese le notizie.

IX. Venendo veduto, o trovato alcuno nell'

atto di far alcun danno nei Boschi del Stato a suon di Campana a Martello essere retento, mentre li Detentori conseguiranno dal Denunziante del Reo convinto, e condannato il premio di Ducati 25. come sopra stabilito.

X. Dovendosi certamente credere, che per esecuzione delle disposizioni fatte, ed ordini dati da Precessori siano già stati levati tutte e passate a' fosse di Soldi escavati dà Comuni, e da particolari rispettivamente li fossi nella già prescritta larghezza di piedi cinque nella superficie e tre di fondo col debito; e così mantenerle perpetuamente, curandole gli stessi Comuni, sarà nostro impegno di fare personalmente la visita, e farla fare di tempo in tempo da Capitani, o altri Ministri, e trovando trasgressioni, ed ommissioni castigare severamente a norma delle Leggi, e precisamente di quella 1601. e Terminazioni Mocenigo 1600. li Guardiani, e Custodi insolidum con li Comuni.

XI. Avendo poi l'Eccellentissimo Senato a penetrare che ritrovandosi comuni e particolari [illegible] non ostante tante Leggi, Decreti, Proclami sopra riferiti, pretendino di voler impunemente e in alcune d'essi introdur al pascolo [illegible] segar ed asportar legna e far altre operazioni pregiudiziali all'incremento de Roveri e [illegible], e stata anche della Repubblica della Gherarda con Sovrano suo Decreto [illegible] 22. Luglio 1747. ha espressa la risoluta sua volontà, incaricando quell'Inquisitorato di renderla universalmente nota come di fatto esecutivamente alle Ducali medesime anche Noi ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che salva la dovuta esecuzione di quanto resta prescritto dalle Leggi e Decreti, e Proclami contro quelli, che ardissero disboscare Boschi per ridurli a Prati, o a Coltura, che [illegible] ed esercitassero alcuna porzione de Boschi, introducessero, o rinovassero Strade, Transiti dentro

di detti Boschi, alterassero li Fossi intertessati, ed imp.
edissero li loro scoli, tagliassero Roveri dal piede di
qualunque grossezza, e quantità, Polle, Rami, Cime,
ed in qual si sia maniera ferissero, e danneggiassero
Roveri, Polsi, Semenzali, e Nascenti, che tagliassero an=
che legne dentro de Boschi, senza le già prescritte Li=
cenze dell'Eccmo Reggimento all'Arsenal, e Magistrato
alle Legne, comprassero, facessero traffico di Legne anche fuo=
ri de Boschi, tagliate senza dette Licenze le carreggias=
sero, o con Burchi le conducessero da luoco a luoco sotto
tutte le pene pecuniarie, ed afflittive di Bando, Prigion,
Corda, e Galera ad arbitrio, non vi sia chi ardisca nem=
eno à pretesto di privileggio, prerogativa, ed esenzione,
pascere, o far pascere animali di qualunque sorte den
tro de Boschi ne in alcun sito de medesimi, sia
pubblico, o privato il fondo, nemmeno segarsi l'erba
nemmeno nelle Valle ad essi Boschi attinenti, ed
annessi, e non seguisca qualunque notizia in contra=
rio ne dovendo tampoco batter, o far batter racco=
gliere, o far raccogliere la gianda, ne far alcun altra
operazione distruttiva, o impeditiva dell'incremento
e moltiplicazione de Roveri in pena dell'im=

mediata perdita degli animali tutti, che fossero trovati in fragranza, siano di qualunque esser si voglia, e di un Ducato effettivo per testa da esser il tutto sommariam.te applicato a chiunque li prenderà vivi, o morti, senza che da Rettori possa esser fatta grazia, o remissione; al qual effetto anzi faranno da noi di tempo in tempo [illegible] dell'Inquisitorato a farne la ripresa.

E di più contro chiunque ardisse di affittar, acconsentir, o facilitar pascoli a Pascoli, o ad altre persone dentro de [illegible] essi ancorché il Condottore di [illegible] che avessero privilegio, o altra qualsiasi prerogativa resa già irrita, e nulla dalla Legge dell'Eccelso Consiglio de Dieci 28. 7mbre 1601. sarà proceduto criminalm.te, e castigato nelle pene di prigion, bando, galera, ad arbitrio oltre il risarcimento de danni [illegible] e della terminaz.e Mocenigo 1704, nelle quali pene s'intenderanno incorsi anco i Pastori, che riceveranno d.e affittanze, oltre la perdita [illegible] degli animali, e dovranno da Comuni [illegible] a Campana e Martello esser inseguiti, e presi per esser condotti nelle forze della Giustizia.

Appoggiata poi dalle Leggi a' Meriga, Degani, Custodi, Guardiani, ed Uomini de Comuni l'incombenza di vegliare all'esecuz.e del:

le Leggi, ed in conseguenza del presente Proclama
non vi sia chi ardisca usare a medesimi alcuna
molestia nè in fatti nè in parole e tanto meno alcu-
na violenza, o minaccia o per occasione dell'eserci-
zio dell'incombenza medesima, ma ognuno abbia
anzi a prestar loro quel pieno rispetto, che è dovuto
a chi rappresenta il braccio, e le forze del Prenci-
pe Serenissimo, dovendo ognuno sia di che condizio-
ne esser si voglia rispettarli, ed assisterli, sotto
tutte le più rigorose pene alle quali sono soggetti
quelli, che offendono pubblici Ministri e per-
sone pubbliche nel dover loro, restando per ognuno
astretti di proteggere, favorire, e soccorrere
chiunque li minacciasse, od offendesse per causa
d'un tale, e tanto necessario loro pubblico eser-
cizio.

XII. Compilate finalmente dall'Eccellentis-
simo Precessor nostro Antonio Savorgnan e
dall'esimia sua virtù ristrette nel suo Proclama
a Stampa 23. Decembre 1743. approvato dall'
Eccellentissimo Senato li 20. detto pubblicato,
e diffuso in tutte li Comuni e Ville del Friuli

trà la Piave e Livenza del basso Trevisano tutti
li punti più essenziali delle Leggi nella sovrana
materia, con la dichiarazione delle pene a capo
per capo d'ogni trasgressione, ed ommissione, e
coll'obbligo alli Parrochi delle Ville dove sono
Boschi di leggerlo, e farlo leggere almeno una
volta al mese nelle loro Chiese in giorno festivo,
e nell'ora del maggior concorso col dover d'anno
in anno rilasciar fede giurata di tale mensual
publicazione in iscritto che dovera esser raccolta
da rispettivi Capitanj a' Boschi col presente che
sotto alla Stampa pubblicato in questa Real
Fortezza, nelle Città, Castelle e Giurisdizioni
soggette all'Inquisitorato, e diffuso, dovrà pure
da detti Parrochi essere pubblicato ed in detto
affisso nelle Case di Comune per essere ripubbli=
cato ogn'anno al tempo della mutazione delle
Cariche nel rinnovarsi il comando, affinchè
resti sempre viva nel cuore de sudditi la pub=
blica risoluta volontà, ne chi si sia pretender
possa ignoranza, mentre sarà nostro impe=
gno l'inquirire se tutto venga puntualmente

eseguita, ed indi castigare le trasgressioni; in quorum

Pier Andrea Casello R. Prov. Gen. et Inq.

a Boschi

Al Canc. Gen. et all'Inquisitor.

1783. (1. Settembre) Cinceras.

Pervenuto a notizia delle loro Eccellenze del trovarsi nelle pertinenze del Pubblico Bosco diverse partite di Pecore, quali s'introducono nel Bosco stesso a pascolare in contraffazione delle Leggi, il che non deve tollerarsi.

Hanno loro Eccellenze medesime commesso al Nobil Uomo Pietro Moro Capitanio Attuale far praticar tutte le diligenze possibili per rilevare li nomi dei Possessori delle Pecore predette.

Similmente nei luoghi dove Palade de' sopradetti, o altri, che vengono, debba usar tutta l'attenzione per far attruppar almeno di essi trovato in Bosco, o asportato almeno alcuni degli animali pecorini, potendo valersi oltre degli Ufficiali, di persone anco confidenti per rilevar le trasgressioni, e di quanto spendesse per

l'esecuzione di tal comando, ne abbiamo
a rinviare la polizza da essergli consi:
dicato

Almorò Pisani 3zo Proveditore
Antonio da Mula Prov.
Zan Alvise Mocenigo Prov.

1763. 20. 7mbre In Consiglio di X.

Eseguitasi anche in quest'anno dalla vigilanza dei Provveditori al Montello la visita generale al Bosco; ne è venuta a questo Consiglio nella diligente scrittura, che ora si è letta, la prova, ed è giusta ragione di compiacenza, che concepito già il topografo Disegno ordinato dal Decreto 20. Novembre dell'anno decorso, riconoscersi possa agevolmente la diversità delle produzioni nei varj siti del Bosco suddetto, non si può che animare il zelo dei soggetti, che presiedono a questa grave materia a seguire quelle traccie, che s'ebbero in mira col Decreto medesimo, onde siano migliorati i luoghi men fecondi, e s'accresca il numero delle piante tanto utili, e necessarie agli usi della Casa dell'Arsenal, come già promettono di fare.
Risulta intanto che la ritratta prodotta da quei

Uditi, e massime dai Capi dei 13. Comuni, ai quali tocca di riscuotere le contribuzioni dei mandati comunicati rispettivi Comuni, e riconosciuta gravosa la costrizione ingiunta di non uscir dal carico, se non dopo di aver interamente saldato, per il che devono restarvi lungamente, fu regolato colla accompagnata terminazione, che in det. anno abbia da dover in carico il nome di Comune, ed abbia ad essere assistito dal Capitanio per le riscossioni dei difettivi, ma obbligato sempre al pagamento della rata annuale, anche occorrendo con severe esecuzioni. Opportuno pertanto ravvisandosi un tale provvedimento resta la terminazione medesima dall'autorità di questo Consiglio approvata, onde abbia d'essere puntualmente eseguita.

Conoscendosi poi, che non corrisponde alli riguardi dell'economia pubblica

la condiscendenza usata di pagare li salarj col danaro del Magistrato per esserne poi dai Comuni risarcito, si adotta il zelante suggerimento del Magistrato medesimo di ripristinar l'uso antico delle riscossioni delle loro mercedi; cosicchè abbiano ad esigerle d'ora innanzi dai Comuni respettivi, ad a rendersi in tal guisa responsabili di una più attenta custodia.

Intesisi alfine con compiacimento, che esaminati i Processi, non siensi ritrovate, che colpe leggiere, e che a freno degli arbitrj siensi agli Ufficiali praticate serie ammonizioni dal Magistrato suddetto, si è ben meritato il pieno aggradimento di questo Consiglio

Angelo Zen Nod. Duc.

1763. 5. 8bre.

[illegible] [illegible] Decreto de' [illegible] Provveditori
ai Boschi del Montello [illegible] —

Risolto dall'Autorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci col stabilitovi Decreto 27. 9bre decorso, che cadauna delle ben opportunamente proibite importanti operazioni solite praticarsi nel Bosco del Montello, cioè Schiarimento, e Curazione, non abbia più in avvenire ad eseguirsi, come si faceva in passato tutto in un tempo nella totale estensione dell'intiero del Bosco stesso, ma bensì a parte a parte; compartendosi in tre [illegible], cioè in tre separati Stati di Comuni, ed in tre diversi tempi del periodo di anni [illegible]; per cadauno distribuzione, ed effettuazione, onde abbi il suo effetto anche il prescritto intervallo di anni dieci alla riprestinazione di cadauna di esse — Ciò facendo non solamente col provido salutar oggetto di allontanare li [illegible] mali effetti, che da tal universalità si provavano al pubblico Bosco, ma anco con la caritatevole paterna mira del privato vantaggio, cioè che li Comuni restino [illegible] e proporzionatamente occupati a vicenda, e sollevati respettivamente nei loro impieghi; vedendosi in tutte loro più

adequato e più vantaggioso il beneficio dello legno da fuoco, più compartito il peso delle condotte e possino scambievolmente darsi mano, e concorrere a rendere più facile il pubblico servizio —

Loro Eccellenze per dovuta esecuzione del sunnominato Decreto hanno terminato, che il prescritto sistema resti inalterabilmente eseguito coll'ordine e progressivo [illegible], e dichiarito nelli fogli qui sotto registrati; cioè alli cinque Comuni di S. Mamma di sopra, Borso, Biadene, Caonada, e Bavaria Crocetta nell'anno 1765 lo schiarimento, e nell'anno 1769 la estrazione —

Alli sette Comuni poi di Ciano, S. Mamma di sotto, Venegazzù, Montelignano, Volpago, [illegible]vago, e Giavera Crocetta nell'anno 1766 il tiramento, e nell'anno 1770 la schiarazione — E finalmente alli due Comuni di Selva e Nervesa lo schiarimento nell'anno 1768, e la estrazione nel 1771.

A questo primo turno, ossia distribuzione espressa nell'infraregistrato foglio N.° 1 succederà la seconda, e poi la terza distribuzione dichiarita nel foglio N.° 2, per indi continuar successivamente col metodo stesso nell'altre alternate distribuzioni, che a queste anderan-

prendendo avendo la carità di loro Eccellenze
stimato di compensare la partecipazione di
una delle due separazioni coll'esclusione
dell'altra, affinchè li Comuni partecipino e-
gualmente dei sopra rilevati vantaggi —
Dovrà a quest'effetto rimaner collocata
nella Sala della Provveditoria in Giavera in sito
patente una copia del disegno a questo fine
formato, ritenendosene l'originale ad [illegible]
ritirato nel solito luogo della riduzione, coll'
iscrizioni, ed annotazioni declaratorie dei
compartì, tanto dei Comuni, quanto dei
tempi e termini, e notizia de' NN.HH. Predecessori
E perchè la Terminazione presente esecu-
zione del sopraccennato Decreto dell'Ec-
cellentissimo Consiglio di Dieci 27 Settembre decorso,
sia resa nota, e manifesta, dovrà la stessa
esser stampata, e pubblicata nella Provve-
ditoria di Giavera, ed indi trasmessa a tutti i
[illegible] delle Parrochie delli Comuni del Mon-
tello per la sua republicazione inter Mis-
sarum solemnia, e comune universale in-
telligenza, e per la sua inviolabile esecuzio-
ne —
Almorò Pisani 2do. Proc.r Provveditor
Antonio da Mula Provveditor
Z. Alvise Mocenigo 4to. Provveditor
Bortolo Salvioni Seg.r

Disegno del Bosco
del Montello

è tradotto da altro simile formato l'anno 1638. 20. Agosto dall'Ingegnere Rocca Tagliaro in Scala, e misura maggiore con varie aggiunte, ed annotazioni, formato da D. Tomaso Scalfaroto publico Perito in esecuzione al Decreto dell'Eccelso Consiglio di Dieci 10. Novembre 1762. e susseguente Decreto Statutario del dì 27. Settembre 1763. col quale viene a riformare nuovo metodo di Comuni per un regolato [illegible], e cavazione di tutto il Bosco da farsi in tre eguali distanze di tempo nel periodo di anni 9. Le distribuzioni, e gli anni prescritti per loro Tagli sono li seguenti —

Foglio I	Prima di- S. Mama de' S. [illegible]		1765
	stribuzione Bosco		
	per li Comu- [illegible]		
	ni di Camino [illegible]		1769
	[illegible]		

[illegible]	Seconda di- [illegible]		
[illegible]	stribuzione S. Mama di S. [illegible]		1768
[illegible]	per li Comu- [illegible]		
[illegible]	ni di Arcignago		— — —
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1771
	[illegible]		

	Terza di			
	[illegible]		[illegible]	1768
	per il Comune [illegible]			
	[illegible]		[illegible]	1772
Figlio II.	[illegible]		Schiarimento	1765. 1. Turno
	[illegible] nel Disegno			1770. 2. Turno
	le Comune [illegible]			1780. 3. Turno
		[illegible]		
		[illegible]	Giuramento	1769. 1. Turno
		[illegible]		1778. 2. Turno
[illegible]				1787. 3. Turno
[illegible]				
[illegible] per	Seconda [illegible]			1706. 1 Turno
le Comuni	Istruzione [illegible]		[illegible]	1778. 2. Turno
nel [illegible]	per le Comu-	[illegible]		1784. 3. Turno
[illegible]	ni di	[illegible]		
[illegible]		[illegible]		1771. 1 Turno
		Giorgio	Schiarimento	1780. 2. Turno
		[illegible]		1789 3. Turno
	Terza [illegible]	[illegible]	[illegible]	1768. 1 Turno
	[illegible] per	[illegible]		1777 2. Turno
	le Comuni			
	di			1786. 3 Turno
				1772. 1. Turno
				1781. 2. Turno
			Giuramento	1790. 3. Turno

li 22 maggio 1767 –

Il Serenissimo Principe fa sapere, ed
per ordine degli Illmi, ed Eccellmi Signori
Provveditori al Negozio del Monte[illegible] –

Che essendo la Pubblica Cassa creditrice di
rilevanti, e grosse somme di danaro per conto di re-
sti di [illegible] [illegible]; secondo alle polizze delle Cre-
dit[illegible] [illegible] del [illegible] del [illegible], alle quali
per esser [illegible] [illegible] in custodia col [illegible]
[illegible] [illegible], ovvero presentato, e garantito da
[illegible], con predizione si concede di voler compe-
[illegible] le [illegible] da [illegible] con [illegible], benchè
siano in qualità debito con [illegible] [illegible] non
può la Provvidenza di loro Eccellenze più ol-
tre lasciarli avanzare senza darvi riparo, af-
finchè la condiscendenza suddetta non cagioni, che
le [illegible] stesse crescano sempre più verso la
pubblica Cassa, e questi debiti in fine, arri-
vati, che siano all'eccedenza, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible]
chiede Giustizia soddisfare dovendo alle [illegible]
ni, e l'assoluta allo [illegible] [illegible] [illegible];
ed altre [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] famiglie –

Con questi oggetti di giustizia, e di cari-
tà [illegible] si fa pubblicamente [illegible]
to [illegible] il comando alli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] da darne mai in qualunque

occasione di tagli, entro i boschi, schiarimenti
e taglianti nel bosco, o nello stesso, in qualunque, in
poca, o molta quantità, stima di legna da fuoco
a debitori di esso legname, quando non avessero
almeno due terzi della stima precedente, ossia
dell'intiero debito, che avessero contratto per
esse legna garbe —

E si fa poi anche universalmente sapere
che nel caso di nuove stime sarà dato debito
il pubblico Libro, che si conserva nella Cancel-
leria della Provveditoria di Gravena, e corris-
ponderà il mandato, che quali si rilascieranno
il Capitanio a quelli, che saranno capaci di
riceverne, perchè non debitori di più che di un
terzo, come si è detto, ed il debito portato a ca-
d'anno per la somma di L 16.16. al passo, essendo
stato prescritto da loro Eccellenze, che il soldo per
lira, denominato del martello, caso di pubblica-
zione del presente non debba esser pagato a
parte o anticipatamente, ma si corrisponda
bensì, e sempre compreso nel prezzo della legna,
tanto che abbiano tutte le lire 16.16. ad entrar
effettivamente in Cassa pubblica — Questo stes-
so metodo sarà osservato per tutte le altre le-
gne compitata da fuoco, che per conto pub-
blico si vendono a prezzi contanti alle per-
sone private; e con le concessioni dei Decreti

dall'Eccelso Consiglio di Dieci, o accordato da
[illegible] il medesimo [illegible], cioè
un terzo soldo, denominato del Martello, che si
riduce, come fu detto di sopra, nel prezzo del-
le legne, a L 16 : 16. per ogni passo, tutto com-
preso entro detta pubblica Cassa —

Ed affinchè non si presuma, che si abbia
a fare qualche altra contribuzione di soldi,
oltre la suddetta [illegible], nè da chi averà avuta
le legne, o riceverà in que' [illegible] a pronto
contante, si dichiara, che in qualunque ca-
so le abbia a pagar mente di più delle L 16.
16. nè per prezzo delle legne, nè per utilità
alli Capitani; atteso che dalla Cassa pubbli-
ca saranno corrisposti di quattro in quattro
mesi alli Capitani il denominato Martello,
ch'è il soldo per lira decretato dall'Eccelso
Consiglio di Dieci per una delle loro utilità.

E perchè non si possa addurre ignoran-
za da chi che sia, sarà il presente stampa-
to, e pubblicato nei [illegible] consueti, come
ancora nelle Parrocchie della Città, e anche
nelli [illegible] medesimi di Treviso, e Conegliano
e nelli medesimi luoghi affisso, ed esposto a
comune intelligenza —

Dat. dalla Residenza dei Provveditori al

al Bosco del Montello li 22. Maggio 1764.
(Almorò) Pisani K.r Proveditor Gen.l
(Ziuanne) Barbarigo Proveditor)
(Francesco Sagredo Proveditor) —
V. S. .:. (Antonio Fontana Seg.rio)

1764. 14. Aprile in Consiglio di X.

All'oggetto importante di conseguire il vantaggio anco essa negli incanti de' ro-
manenti, esistenti nel Bosco del Montello, fu
da questo Consiglio col Decreto 5. Settembre
accordata al Magistrato al Bosco la facoltà di
devenire alla contrattazione, e vendita di
quei legni di rifiuto, che eccedessero anche
i cinque piedi di lunghezza inibita dagli
anteriori Decreti 4. Giugno 1755. Ma co-
noscendosi in ora per le prudenti riflessioni
del Magistrato medesimo, attento sempre
con zelo, e con diligenza fino al conse-
guimento dei stessi essenziali oggetti, che
dall'accordata facoltà e facilità non limi-
tata a misura de piedi ne siano derivati gra-
vi discapiti, atteso il malizioso inganno di
sostituire nel trasporto dal Bosco de legni
buoni a quelli di rifiuto, e qualificati
da quelli, profittando dell'eguaglianza
di lunghezza e grossezza, e di far com-
parire il bosco dove non vi era, per quei
ultima arte cioè di farlo credere cancellato
dallo strascico del Rovere in carreggiarlo,
moverlo, e rimoverlo sul terreno cretoso,
e fangoso, trova giusto Consiglio per togliere

argine a così artificiose pratiche dietro la
li suggerimenti ogniqualvolta fatti dal Ma=
gistrato di annullare il sopraccennato De=
creto 5. Settembre 1760., e di stabilire; che a
norma dei precedenti Decreti 1. Giugno, e
20. Agosto 1753., inibendosi nella occasione
dei [illegible] ogni estrazione de legno in=
tiero, senza il previo assenso di quello stesso
consiglio, e si estragga soltanto la legna ro=
tondinola, e qualificata di rifiuto, e da quel=
lo nella sola misura di piedi cinque, per es=
ser concessa ai Comuni delle leghe ai [illegible], ed
ai particolari; col decretato pagamento
in tutto; e per tutto in conformità de' De=
creti stessi —

Gaetano Pisarini [illegible]

1773. 6. Maggio —

Serenissimo Principe Da sapere
ed in ordine degli Illmi ed Eccmi Sig.ri
Provveditori al Bosco del Montello —

Essere risoluta volontà del Magistrato
loro espressa nella terminazione del gior:
no d'oggi, che nella ricognizione solita pra:
ticatasi nel mese di Marzo di cadaun an
no abbiano gli uomini di cadaun dei pre:
detti soggetti Comuni rappresentanti il
Comune medesimo a riconoscere in com:
pagnia del Cavaliere, e degli Officiali in:
dividualmente frattanto i danni tutti
nel corso di quell'anno inferiti nel pub:
blico Bosco, alla manutenzione dei quali
sono essi Comuni inseparabilmente tenu:
ti, e che estese immediate due note uni:
formi specificanti li danni predetti una
di esse debba essere giusta il solito pre:
sentata dal Cavaliere in mano del pubbli:
co Capitanio, una sottoscritta da uno alme:
no degli uomini di Comun e l'altra sot:
toscritta dal Cavaliere restar debba appres:
so gli uomini del Comune medesimo, on:
de in tal modo venga tolto ogni adito di

ad oppressioni, a collusioni, ed ad arbitraria
imputazione, con la comminatoria al
Cavaliere, ed agli Ufficiali in caso, che
trasgredissero questa pubblica volontà
di essere non solo cassati dall' impiego,
ma di soggiacere ancora a quelle pene
pecuniarie, ed afflittive, che pareran=
no alla Giustizia di Sua Eccellenza; al
qual oggetto si riceveranno qui, e in Ve=
nezia denoncie segrete, e si terrà a=
perto Processo d'inquisizione contro
i Trasgressori =

E il presente sia stampato, e pubblica=
to ogni anno il primo di Marzo in
giorno festivo nelle Chiese dei tredici
Comuni, e sia pur fatto noto al Cavalie=
re, e agli Ufficiali, onde alcuno non
possa mostrarsi ignaro della pubbli=
ca volontà, ed a questo effetto ne sarà
pure consegnata una stampa agli
uomini attuali di ciascun dei suddetti
Comuni a lume suo, e dei loro succes=
sori. —

Trovata in Lesina li 9. Maggio 1770.

Gasparo Bragadin Provved.r

Alvise Contarini 2.do Provved.r

Zuanne Zusto Provveditor —

Giavera in Villa li 10. [illegible] 17[illegible]0 –

D'ordine degl'Illmi [illegible] [illegible] seguenti
Provveditori al Bosco del Montello s'intima ai
[illegible] de [illegible], Ceano [illegible] e a tut
ti quelli, ai quali li sarà fatto noto il presente,
che da chi si sia non venga inferito alcun pre
giudizio al passo pubblico di Ceano, e che non
venga fatta alcuna operazione impeditiva il
libero uso del medesimo, in pena a contrafaci
enti questa risoluta pubblica volontà di Ducati
50. [illegible] applicabili alla Cassa pubblica, e di
anche altre pene afflittive, che pareranno
alla giustizia di loro Eccellenze –

[illegible] [illegible] Provveditor
[illegible] Contarini 2do Provveditor
Zuanne Zusto Provveditor –

1770. 2. Giugno —

Il Serenissimo Principe fa saper,
e per commissione degli Illustrissimi ed Eccellentissimi
Signori Provveditori in proposito dei Contrabbandi —

Che rilevati dalli Eccellentissimi loro di vice Ec-
cellenze in occasione delle continue seguite liti,
tra gli arbitrij, che con incompetente libertà
cercano di prendersi qualche Daziario di voler
sommetter all'obbligazione dei Dazj le rese e i cambj
della pubblica Lotteria, Beccarie in diverse
derivanti contro la risoluta volontà di repli-
cati decreti dell'Eccelso Consiglio di Dieci, che
assegnando in perpetuo ... proventi al mi-
nistero della Lotteria, e la Beccaria
redotta le esenzioni esenti da qualunque
Dazio, ed aggravii, che volessero loro inferire
i Daziari di Trevisio, o altro luogo, e considera-
ta tutte varie Terminazioni ed atti dei Pre-
cessori relative ad essi Decreti, hanno Sue Ec-
cellenze loro confermata all'istessa Abba-
catora riguardo ... la facoltà di po-
ter venire esente da ogni Dazio, ed aggravio
le ... dei cambj derivanti dal ...
fatte in essa Beccaria, in Trevisio, senza che
possa esser molestato da alcun Daziaro, in

in conn. di chi si opponesse a quest'ordine
di soggiacere a' quei comminati castighi che
sembreranno alla Giustizia di sue Eccellenze
Ill.me —

Ecco presente, ha pubblicato alla Prove
vederia in Ginevra —

Marino Bragadin Proveditor
Alvise Contarini 2° Proved.r
Zuanne Zusto Proveditor

Francesco Alberti Seg.rio

Art. 22. [illegible] –

Gli Artisti ed Inservienti [illegible] subordinati al Capo del Ministerio –

Commuove giustamente gli animi del Magistrato Militare il vedere quasi sempre nella condotta dei Servienti medesimi la mancanza di quella diligenza [illegible] senza cui si eseguiscano le altre militari nei recenti commessi del Servizio, mentre mendicati pretesti studiano di esimersi dalla fatica di cui è caricato il proprio lavoro, o in alcuni mancanze anche dispongono, che i loro rap-presentanti [illegible] per la sollecita condotta dei Lavori medesimi e dei [illegible] Appaltatori –

Volendo però Sua Eccellenza estirpare del tutto un disordine, che porta un gravissimo pregiudizio ai bisogni del pubblico servizio, ed inoltre non dovendo [illegible] senza obbedienza di Persone subordinate, sono positivamente intenzionati, e perciò ne viene ordinato per l'avvenire di essere richiamato alle necessarie condotte, e non si presterà sollecito ad ogni chiamata del [illegible], ingiungendo all'adempimento di quanto ad ognuno rispettivamente incombe, anderà soggetto alle più rigorose pene, e massime a quella dell'immediata licenziazione della persona, al quale effetto saranno più rigorose

e opportune commissioni al Capitanio medesimo —

Ed il presente sia stampato, e pubblicato una volta al mese in giorno festivo nelle Chiese dei tredici Comuni, perchè arrivi a cognizione di ognuno: due sia data una stampa agli uomini di Comun attuale, un [illegible], e dei [illegible] —

Dati dal Capitaniato dei Provveditori al Bosco del Montello li 22. Aprile 1771 —

Francesco Sanudo Provveditor

Girolamo Zen 2° Provveditor

Zuanne Zusto Provveditor

[illegible]

Il Serenissimo Principe
fa saper.

Et è d'ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi

Signori Proveditori, e Patroni all'Arsenal

1771 1 ottobre

Venuti essendo di rilevare con viva penetrazione dell'animo loro che negletta l'esecuzione delle leggi, e particolarmente del Proclama e stampa 25 Settembre 1762 sieno continuati anche negli anni scorsi li Proprietarj di Terreni Boschivi con Piante di Rovere nell'invalso dannato arbitrio di effettuare le Boscadure delle legne dolci, o senza alcuna licenza, o con semplici stampiglie rilasciate da Capitanj non relative alli doviti mandati dell'Eccellentissimo Magistrato alle legne, e di questo Reggimento, non che senza il commesso Registro nelle rispettive Cancellerie per gli opportuni confronti, devengono a freno di una tanto contumace licenza tendente alla totale distruzio-

ne.

ne dei Boschi. a ravvivare il Proclama suddetto con quelle aggiunte di provvidenza, e cautela, che riconoscono indispensabili alla sua esecuzione, e però fanno pubblicamente intendere e sapere.

Che inerendo a Decreti dell' Eccellentissimo Consiglio di Dieci, e dell' Eccellentissimo Senato, nonchè a replicati Proclami del Reggimento, se alcuno, sia di che grado, e condizione esser si voglia niuno eccettuato, ardirà di praticare in qualunque Bosco con Piante di Rovere alcuna Boscadura di legne dolci senza la licenza dalle leggi prescritta, e che sarà in seguito dichiarata, e regolata, cadera nella pena di Ducati 200. da essergli irremissibilmente levata oltre quelle maggiori, che nel proposito sono dalle leggi comminate, restando li Communi, Guardiani, Meriglii, Saltari, ed altri, cui spetta incaricati a dover presentare nel termine di giorni quindeci, o a questo Reggimento, o nelle Cancellerie dei Rettori con Corte le denoncie delle Boscadure, che arbitrariamente venissero fatte, mentre conseguiranno il beneficio dalle leggi stabilito in ragione di un 35. per %, ed in caso diverso saranno soggetti egualmente, che li Rei alle pene suddette.

... E volendosi tolto ogni modo ai Capitanj di abusare delle solite stampiglie nel mentre vengono esse intieramente abbolite, ed annullate resta fermamente stabilito, che nell'avvenire l'esecuzione delle Doscadure, dipender debba da mandati giusto la stabilita formula, che sarà fatta stampare in rosso a scanso di ogni arbitrio, nel numero solamente di 200 segnati tutti con numero progressivo, nè potranno accrescersi senza ordine dell'Eccellentissima Banca, quali uniti a quelli del Magistrato Eccellentissimo alle Legne, e sottoscritte dal Nodaro fedel, e Scrivan Grande, con precisa Data del giorno in cui saranno rilevati, dovranno li medesimi prima di sua esecuzione essere immancabilmente registrati nelle rispettive Cancellerie a tenor delle leggi senza le quali formalità, e cautele chiunque ardirà praticare alcun taglio di legna dolce s'intenderà irremissibilmente incorso nelle pene di sopra espresse, alle quali saranno egualmente soggetti li Capitanj, qualora arbitrassero dal di sopra prescritto, oltre la perdita dell'impiego da cui s'intenderanno immediatamente decaduti.

Ferma poi e risoluta massima essendo di non tolerarsi licenza alcuna in questa gelosa materia sarà nel proposito tenuto aperto Processo, e sarà merito delli NN. HH. Rappresentanti della Terraferma di obbligare li Proprietarj alla restituzione delle licenze, e li Uomini di Comun, al fine dell'anno, cioè di S. Zorzi, di cadauna Villa respettivamente soggetta di riferire con Nota, tutte le Boscadure seguite, perchè dopo praticati con licenze suddette li dovuti confronti con il Registro prescritto nelle Cancellerie, trasmetterle al Reggimento indicando gli arbitrj, onde eseguir si possano anche a questa parte li confronti stessi, affine di rilevarsi qualunque contrafazione, e devenire all'esecuzione delle comminate pene contro li trasgressori.

E perchè si vuole immancabilmente eseguita giusta risoluta pubblica volontà, sarà il presente stampato, pubblicato, e trasmesso al Magistrato Eccellentissimo alle legne per lume, nonchè, accompagnato con lettere alli NN. HH. Rettori con Corte, perchè sia fatto pubblicare nelle Città Terre, e Luoghi soliti in tutte le Chiese delle Ville; e fattane carco

affigere una stampa sopra le Porte delle Chiese a chiara notizia di ciascuno, ed in ogni Mese in giorno festivo nell'ora del maggiore concorso, restando incaricati li Parrochi a leggere il medesimo in pena di Ducati 100, la metà d'esser data al denunciante, che sarà tenuto secreto, et sic.

Reggimento dell' Arsenale li primo Ottobre 1771.

Zan Alvise Mocenigo 2.do Proveditor.
Girolamo Diedo Provveditor.
Zuanne Minoto Patron.
Pietro Donà Patron

Giò. Alvise Maderni Nod.o
e Scrivan Grande.

Addi
22. Ottobre 1771
Pubblicato alli luoghi soliti

Giavera 24 Maggio 1772.

Agl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Provveditori al Bosco del Montello scrittura

Non volendo, che abbia maggior vigore questo l'abuso introdotto da tanto tempo d'Amministrar indistintamente a tutte le persone, che vengono detenute, e poste in prigione, il suffragio di soldi sei al giorno, commettono, ed ordinano sue Eccellenze tanto alli attuali Capitanio, quanto agli altri, che succederanno nel detto impiego di corrisponder li sei soldi al giorno a quei soli prigionieri, che saranno comprovati, e qualificati per poveri, e mendici con una fede giurata dei respettivi Parrochi. Una tal fede giurata dei respettivi Parrochi. Una tal fede dovrà esser presentata dai Capitani pro tempore al momento del rendimento di Conti, e senza un tal fondamento

non possa il competente Ministro far-
buone le partite della sua accennata ri-
sponsione.

Debito pertanto dell'attual Capitanio
sarà quello di presentare un esatto obbe-
dienza alla proposta, e di esporvela
in luogo, che a cadauno abbia sotto l'occhio
dei suoi successori, onde riportarne in ogni
tempo una puntuale esecuzione.

Marco Grimani Prov.

Giacomo Nani Prov.

Gio. Batta Alberti Segr.

1771 [?] Maggio

Terminazione degl'Illustrissimi ed Eccellenti Signori Provveditori al Bosco del Montello, approvata con Decreto dell'Eccelso Consiglio di Dieci dei di 12. Giugno 1772.

Dall'autorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci col suo Decreto [?] Aprile 1769. fu precisamente commandato, che non abbiano a sortir dal Pubblico Bosco legni intieri ad uso di particolari persone, quando non vi preceda il Sovrano suo assenso. Volendo però Sue Eccellenze che sia nota ad ognuno la pubblica volontà, e che abbia ad essere puntualmente eseguita, commettono colla presente all'attual Illustrissimo Capitanio, e ai di lui successori di non permettere al caso, i cavamenti l'estrazione a particolari persone di alcun legno intiero, quando in avanti non sia stata accordata dall'Eccelso Consiglio di Dieci, sul qual legno prima di consegnarlo averanno debito di praticar tutte le maggiori perquisizioni per rilevare se vi fosse

alcun pezzo utile ai pubblici lavori, del quale non potrà mai farsene la consegna. Quali avvertenze usar pur dovranno l'attual Capitanio, e li di lui successori sopra li pezzi di cinque piedi di lunghezza, dei quali n'è permessa l'estrazione dal bosco; e dopo averli riscontrati per inutili, faranno praticati tutte le diligenze, perchè non abbiano mai ad eccedere la permessa stabilita misura.

Perchè poi non abbia a risorgere l'abuso, che si era introdotto a grave pubblico pregiudizio di consegnare alle persone, che beneficiate vengono dall'Eccelso Consiglio di Dieci con suffragi di legna da fuoco, il doppio della quantità di legna dichiarata nel Decreto di concessione, per dar loro con ciò anche il modo di supplir alle spese della spaccatura, e non credendo col tempo in dimenticanza gli ordini sù di ciò rilasciati dal Magistrato sotto li 19 Aprile 1771, trovano sue Eccellenze di positivamente

prescrivere ai Capitanj proLungaia di verificare tali beneficienze in quelle sole identiche misure, e quantità che spiazate vengono nei Decreti di concessione, senza prendersi mai l'arbitrio di alterarle in alcuna minima parte.

Ma perchè tutte le accennate providenze a riportar abbiano un sicuro immancabile effetto, sua Eccellenza fa pubblicamente intendere, e sapere, che sopra li tre accennati Articoli sarà sempre aperto Processo d'Inquisizione tanto contro li Capitanj, che si avanzassero ad usar una qualche facilità contraria al senso del presente proclama, quanto contro le altre persone tutte, che ardissero di contravvenire alla pubblica mente.

Ad oggetto pertanto, che scoprir si possano gl'arbitrj, e li defraudi, promette sua Eccellenza un premio corrispondente a tutti quelli, che venissero in ciò a denunciare qualche Colpa del Capitanio

di altre persone; del qual premio ne sa-
ranno messi a parte li denuncianti, che
saranno pur tenuti secreti, subitoché sia
comprovata per vera l'accusa, fermo poi
il Magistrato nella massima d'infliggere
le più severe pene tanto pecuniarie,
quanto afflittive contro quelli, che com-
parissero rei in faccia la Giustizia.
E la presente, affinché abbia la pub-
blica approvazione sia stampata, e
pubblicata nei giorni del maggior
concorso di Popolo nelle Chiese dei 13.
Comuni soggetti al Paese, e sia sempre
esposta in luogo, che cader possa ad uni-
versale intelligenza.

Data dal Magistrato li 27 Maggio 1772.

Francesco Primani Prov.

Franc.o Lancido Prov.

Gio: Batta Alberti Segr.

1772. 11 Giugno in Consiglio di Dieci.

Ommissis

Contentandosi poi quanto in esso Capitolato con ottime ragion esposto, così rispetto alla seguita cassazione del Cavalier, degli Officiali, e dell'Ufficiale del Comune di Biadene trovati rei di essenziali mancanze, come alla fatta sostituzione in luogo loro d'altre idonee persone; resta pure approvata l'avvertenza usata di non introdurre nel ruolo persone attaccate per ragion di parentella alle famiglie dei Tredeci Comuni, o che fossero oriunde di quei vicini luoghi, ed in conformità se ne stabilisca la massima, di modo che non possi essersi per qualunque maniera ammessa qualsiasi persona, che avesse l'indicata parentella, o fusse oriunda da essi Comuni.

Ommissis.

Agostino Rezzi. Sed. Duc.

Addì 17. 9mbre 1772.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Proveditori al Bosco del Montello.

Fissata dall'Autorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci la massima, ch'abbia ad essere sempre permanente, e stabile il servigio, e la stazione nel Bosco del Montello d'una Maestranza dell'Arsenale, trovò di ingiongere a questo Magistrato col suo Sovrano Decreto 6. Luglio decorso di raccogliere in un foglio tutti li doveri, inspezioni, ed ordini, che appoggiar si devono alla persona destinata per tale incombenza, e che per gli oggetti contemplati dalla prudenza pubblica fermar deve il di lui domicilio nel Bosco suddetto.

Prestandosi dunque sue Eccellenze all'esecuzione del comando commettono colle presenti a Zuanne Collalto, che si è sempre distinto nelle occorrenze del

pubblico servizio, e che, per l'abilità, fede e puntualità sua, e per la pratica dalla di quelle situazioni, merita d'essere prescelto in tal premuroso incontro di piantar il suo soggiorno nel pubblico palazzo di Cinvera, nel quale dovrà in seguito avere il necessario alloggio, prescrivendogli di non allontanarsi mai dalle pertinenze del Bosco senza licenza del Magistrato, che a misura dell'esigenze, e circostanze concorrerà ad accordargliela.

Debito del detto Caltalto sarà quello d'usar tutta la subordinazione verso il Capitanio, da cui dovrà dipendere nelle cose tutte, che riguardano il miglior servizio pubblico, prestando allo stesso tutta l'assistenza, ed ajuto, onde adempir possa con esattezza, a tutte le Commissioni, che gli vengono ingionte.

Incombenza precisa del detto Caltalto sarà quella di girar colla maggior frequenza

il Bosco, per rilevar li danni, che cagionati vengono dai derubbatori, esaminar la qualità delle piante, distinguere il vero metodo per preservarle e custodirle, e riconoscere il momento, in cui far si deve il taglio di una pianta prima che abbia a perir per intero. punti tutti questi dai quali dipende la coltura, e la sussistenza di quel prezioso pubblico Bosco, e su i quali eserciterà egli la propria industria, ed esperienza, riferendo al Capitanio tutto ciò, che crederà giovevole, ed utile per li suesposti importantissimi oggetti, onde stia in grado di rassegnarlo al Magistrato per le opportune providenze.

Tutti li schiarimenti, e documenti, che si faranno in seguito in ordine alla Terminazione 5. 8bre 1763. nei tradici comuni, e tutte le altre operazioni, che si crederà di fare nel pubblico Bosco, verranno appoggiate alla suddetta Maestranza.

che dovrà prestar obbedienza alle Commissioni,
che al caso gli verranno rilasciate
Nel licenziamento dei Legni, che calcolati
vengono per incapaci agli usi pubblici,
nelle consegne, e stime di quelli, che dall'
Eccelso Consiglio di Dieci sono assegnati a
particolari persone, nelle misurazioni,
disposizioni, e vendita degli altri destinati
per legna da fuoco dovrà sempre il detto
Abbate trovarsi unito al Capitanio, co:
sicchè l'uno non possa mai senza l'in:
tervento, la presenza, e l'opinione dell'
altro prendere disposizione alcuna in
gli esposti articoli: anzi perchè abbia
ad esistervene fondamento certo, e costan:
te, che tutti due vi sono intervenuti nei
suddetti incontri, dovranno sempre tutti
due sottoscriversi nei libri a ciò desti:
nati, e dichiarar con giuramento, che
tutto si è fatto di reciproco consenso,
e che non è corsa tra essi differenza

alcuna di opinione, succedendo le quali dovranno tenersi in sospeso la cosa, e darne parte al Magistrato per dipendere dalle risoluzioni del medesimo.

E delle presenti ne sia data copia al Capitanio per lume suo, e de successori, o per chi abbia prestar un esatta obbedienza agli articoli, che lo riguardano, come pure a' la Maestranza sollalto, onde colla relativa puntual esecuzione, e colle prove maggiori, che sarà per dare della propria abilità, e della ~~fu~~ operasua, sia in grado di meritarsi sempre più la continuazione del pubblico aggradimento.

E dell'Articolo, che riguarda il licenziamento dei Legni inutili, le consegna, e stima di quelli, che assegnati vengono a particolari persone, e le disposizioni, e vendita degl'altri destinati per legna da fuoco, ne sia data copia al ... del Ragionato perchè al momento della metodica

recessioni abbia a riferire se sia stato
puntualmente eseguito.

Francesco Emanuel Prov.

Francesco Sanudo Prov.

Giacomo Nani Cav. Prov.

Addì 1 9mbre 1773.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Bosco del Montello.

In vista dell'esibizione fatta dalli NN. HH. Tullio Vinciguerra, ed Antonio Rambaldo Conti di Collalto unitamente agli altri Consorti nel Memoriale da essi presentato sotto il giorno 29. decorso di piantare al sito di Falzè un Barchetto, che serva di punto di passaggio alli soli Operari, e Rottari, e stante il suo positivo impegno, che si assunse nel memoriale stesso di non far traghettare in alcun tempo altre persone neppure nella solenne giornata di S. Girolamo, giacchè devon esse procurarsi il passaggio a Ciano, oppure a Nervesa, che sono li posti stabiliti, e di tenersi assieme attenti per castigare ogni arbitrio, che per avventura cercassero di introdurre le figure, che saranno destinate

alla Direzione del Barchetto medesimo; Sua
Eccellenza accogliendo con aggradimento
la spontanea offerta di essi N.N.H.H. che
tende unicamente agli oggetti del pubbli:
co miglior servizio, e sicuri come lo sono,
che metteranno essi sempre costante
l'impegno assuntosi, permettono, che li sud
detti N.N.H.H. facciano piantare nell'indi:
cata situazione di Falzè un Barchetto, per
il sollecito passaggio dei soli Cordari, e Zat:
teri, e commettono perciò colle presenti
al Capitanio al Bosco di far ritirare dal sito
medesimo, tostochè comparisca quello dei
Conti Collalto, l'altro Barchetto, che coll'as
senso del Magistrato fu avanzato a quella
parte dal Passador di Cesana.
Ma come possono alle volte esser delusa
dalla maliziosa industria dei Direttori del
sopradetto Barchetto quelle diligenze, che
si usano per impedire gli arbitrj, come è suc:
cesso in altro incontro, nel quale li N.N.

N. H. Conti di Collalto passarono all'incendio della Barca, che commetteva la delinquenza, ad oggetto, che vengano o per una parte, e per l'altra praticate su di ciò le maggiori perquisizioni, ordinano perciò Sue Eccellenze al Capitanio attuale, e successori di star sempre alla maggior vigilanza, e di tener attenti li subalterni, per penetrare, se il Barchetto a Falzè dasse passaggio in alcun tempo ad altra persona, fuorchè alli Croderi e Fattore, e per riferire con prontezza al ecc. Magistrato ogni qualunque arbitrio, che venissero di rilevar nel proposito.

Francesco Grimani Prov.

Antonio da Mula Prov.

K. Alvise Mocenigo 2do Prov.

Addì 26 Gennaro 1773

Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori
Provveditori al Bosco del Montello

La scandalosa e rea resistenza, che di giorno in giorno si va rendendo sempre più riflessibile e degna di correzione e che a fronte della caritatevol indulgenza praticata dal Magistrato continua a spiegarsi da quegl' individui che sono appostati debitori ne' pubblici libri, quali anche con pretesti non ammissibili cercano di sottrarsi dal legittimo dovuto pagamento dei debiti incontrati, impegna il zelo del Magistrato stesso a non lasciar correre più oltre un inconveniente sì pernicioso, e che reca un sommo pregiudizio all'interesse della pubblica Cassa.

Per apporvi pertanto il necessario rimedio, e per procedere nel tempo medesimo con quei principj di carità altre volte usati, fanno Sue Eccellenze pubblicamente intendere e sapere essere della risoluta loro volontà; che tutti li debitori indistintamente per legna garbe, dolci,

ghiande, affitti, condanne, o per altro motivo niuno eccettuato debbano immancabilmente soddisfar per intiero nel termine di giorni venti da incominciarsi dal giorno della pubblicazione del presente Proclama, le partite delle quali sono scoperti, esborsando il soldo nelle mani del Strenuo Capitanio, altrimenti passato il fissato termine, e non approfittando li debitori stessi della pubblica chiamata, si procederà contro di essi realmente, e personalmente, e con quei maggiori castighi che vagliano a metter freno, e ad estirpar totalmente la rea contumacia.

Ed il presente sia stampato, e pubblicato nella Provederia di Giaccera, e nelle Chiese dei tredici Comuni soggetti al Bosco in giornata festiva, e di maggior concorso di popolo, onde passi a chiara intelligenza di tutti quelli, che sono obbligati a pontualmente eseguirlo.
= Flaminio Corner Proved.^r = Francesco Calbo Prov.^r = Zan Alvise Mocenigo 2.º P.^r = G.B.^a Alberti seg.^o

1774 = 30 = Aprile

Gl' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori
Proveditori al Bosco del Montello.

Avendo il Reverend.mo D.n Paolo Crespa ottenuto dall' Eccellentissimo Senato sotto li 10. Marzo decorso il possesso della Chiesa Parrocchiale di Giavera come consta dall' unita fede rilasciata dall' Offizio della Bolla Ducale, e solito essendo il Magistrato di scieglierе il Parroco di detto Comune per Cappellano della Chiesola adiacente alla pubblica Provvederia, Sue Eccellenze in conformità dei passati esempi, e dell' ultima Terminazione 1. Settembre 1769 nominano ed eleggono Cappellano della Chiesola stessa il predetto Reverendissimo D.n Paolo Crespa.

Avrà questi l' obbligo preciso di celebrare in tutti li Sabbati dell' anno il sacrifizio della S. Messa all' Altare della Chiesola della Provvederia, come pure in tutti quei giorni, nei quali Sue Eccellenze si trovassero a quella parte.

Conseguirà perciò l' elemosina sta=

bilità colla Terminazione 13. Settembre 1756 di £2.,- per le messe di tutti li Sabbati, e di £4.,- in quei giorni, nei quali si tratenirà sul luogo il magistrato.

Al tempo dell'annuale concessione di legne da fuoco solita farsi ai Ministri del Magistrato, sarà pure compreso il Parroco suddetto al quale ne verranno consegnati passi sei.

Nella giornata dei 5 Febbraro di cadaun anno in cui si solennizza la funzione di S. Girolamo Miani, la di cui religuia si custodisce nella suddetta Chiesola, dovrà il detto Parroco celebrare una Messa cantata, e cantar il Vespero, e in tal incontro gli sarà esborsato dal Capitanio Ducato uno V.C. e mezzo Ducato per uno alli due assistenti per la messa cantata, dovendosi pure corrispondere £4. per cadauno alli quattro Sacerdoti che celebreranno in detto giorno le 4. Messe basse, e ciò in ordine alla Terminazione 11. 7bre 1755.

Nella seconda Domenica poi di Ottobre di cadaun anno, in cui è stata traslatata la festività di S. Francesco d'Assisi Titolare dell'accennata Chiesola nella quale si conservano le sante Reliquie; giorno quello che si rende ancora più solenne per l'indulgenza plenaria concessa dalla Santa Sede, dovrà il Parroco medesimo cantar una Messa, e far celebrare un numero conveniente di Messe basse, e a tal oggetto gli saranno esborsati dal Capitanio Ducati dieci V.C. coi quali a risserva del consumo delle Cere, che s'intenderà a peso del Magistrato, come nell'altra suespressa funzione, dovrà supplire all'elemosina della messa cantata, e di tutte le altre messe, non meno che a tutte quelle spese che occorressero per rendere decorosa e divota la detta festività giusto alla Terminaz.e 26 7bre 1538

Resta in fine il Magistrato nella sicurezza, che il detto Parroco interesserà in tutti gl'incontri il divoto suo

zelo per il maggior Culto d'Iddio Si=
gnore, e che porgerà incessanti preci
a Sua Divina Maestà per la feli=
cità di questo Serenissimo Governo.
= Flaminio Corner Provedr.
= Francesco Calbo Provr.
= Z: Alvise Mocenigo 2do Provr.

1774 = 30. = Aprile

Gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori
Proveditori al Bosco del Montello

Nella costante vivissima premura in cui vive il Magistrato, che capitino nella Casa dell'Arsenale quei soli legni, che sono buoni per li pubblici lavori, e che giungano assieme nella loro identifica lunghezza e grossezza trovano opportuno Sue Eccellenze di far pubblicamente sapere, che se alcuno dei Conduttori ardirà di metter mano nei legni tagliati o condurrà ai Caricatori alcun legno con difetto caderà non solo nella pena di perdere il prezzo stabilito per le condotte, ma anderà soggetto a quei maggiori castighi che sono ben dovuti ad una colpa tanto riflessibile.

A tale provido oggetto commettono Sue Eccellenze alli Soprastanti di tutti li Caricatori di non rilasciar ai Conduttori il Bollettino, mediante il quale esigono il prezzo della condotta, qualora il legno trasportato al Caricatore non

corrisponda per intiero alla lunghezza e grossezza spiegata nel Bollettino, che viene ai conduttori consegnato dal Capitanio, come neppure quando nel legno condotto, sul quale averanno debito di praticar li più rigorosi esami venissero di scoprire di quei difetti, in forza dei quali non può esser buono per i lavori pubblici.

Emancando li Soprastanti ad alcuna parte delle suddette commissioni saranno essi obbligati non solo a rifondere di volta in volta nella Cassa del Magistrato il prezzo che si sarà esborsato per la condotta, ma incorreranno anche in quei maggiori castighi ben meritati dalla loro negligenza, ai quali castighi saranno pure soggetti il Capitanio attuale e Successori, quando si venisse di rilevare che non furono da essi praticate le più diligenti osservazioni sopra li legni, che saranno trasportate ai Caricatori per riconoscere prima di farne la

consegna ai Conduttori e distribuire ad essi il solito Ballettino, se vi sia nei legni stessi qualche difetto, per il quale venisse ad essere male impiegata la spesa della condotta.

Ed il presente sia stampato, pubblicato nella Provederia di Giavera, nelle Chiese dei tredici Comuni in giornata festiva, perchè cada ad universale intelligenza, e sia spedito al Capitanio ed a tutti li Soprastanti dei Caricatori per la puntuale esecuzione.

= Flaminio Corner Proved.r

= Francesco Colbo Proved.r

= Zan Alvise Mocenigo 2do Proved.r

= Gio: Batta Alberti Seg.r

1775 = 25 = Settembre

Gl'Illustrissimi ed Eccellentiss.i Signori Proveditori al Bosco del Montello

Rendendo la giusta laude a tutto ciò che fu esposto dall'abilità del fedelissimo Segretario nella benemerita diligente sua relazione del giorno d'oggi, sono discesi all'estesa delle seguenti commissioni, che doveranno essere immancabilmente eseguite dall'obbedienza dell'attual Capitanio in pena dell'indignazione del Magistrato.

1.° Dovrà il Capitanio rimettere in modo consistente e durevole, e custodite con chiave e con un forte luchetto le Stangade ordinate dai loro Precessori, e che servono alla custodia di tutti li ponti che somministrano ingresso nel Bosco, commettendo agli Uffiziali e Saltari sotto le più rigorose pene di tenerle sempre preservate, e di non aprirle, che previo l'assenso del di cui Capitanio, quale averà parimenti debito di far accomodare tutti

li Ponti suddetti, e le strade che servono alle condotte, a riserva dello Stradone del Bosco, e dei Ponti del medesimo, sul qual articolo discenderà il Magistrato a separate commissioni.

Ommissis

6. Averà debito il Capitanio di star attento perchè non abbiano ad esservi pedagni che servono d'ingresso nel Bosco e ritrovandone li farà tosto gettare in pezzi giusto la pubblica volontà, ma quando mai ritrovasse una qualche resistenza ne darà parte al Magistrato per le necessarie provvidenze.

Ommissis

= Flaminio Corner Proved.r

= Francesco Balbo Proved.r

= Francesco Sagredo Proved.r

Addì 16 Marzo 1776

Gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori
Proveditori al Bosco del Montello

Costante questo Magistrato nella massima che abbiano ad aver sempre un intiero vigore le pubbliche Sovrane Leggi, e la volontà dell'Eccelso Consiglio di Dieci espressa in varj Decreti tendenti tutti alla miglior disciplina, direzione e custodia del Bosco del Montello, trova molto addatato al pubblico interesse, ed agli importantissimi oggetti contemplati dalla maturità pubblica di ravvisar col presente tuttociò ch'è stato pubblicato col Proclama 30 Agosto 1760 relativo al Decreto 3 Giugno dello stesso anno, non meno che quanto venne di stabilire l'Eccelso Consiglio di Dieci nella sua deliberazione dei 16 Decembre 1763, onde con questo mezzo arrivi alla cognizione dei Capitanj pro tempore delle Maestranze destinate al Bosco, degli uomini dei 13 Comuni, non meno che degli individui dei Comuni stessi, e finalmente degli Uffiziali

e Saltari qual sia il preciso dovere, che vien loro ingionto, e rilevino assieme che anderanno soggetti ai maggiori castighi, qualora non lo adempiscano con tutta l'esattezza e puntualità.

Relativamente dunque al suddetto Proclama dei 30 Agosto fanno Sue Eccellenze pubblicamente intendere e sapere, che nei tagli dei legni, che si eseguiranno nel Bosco del Montello, nella separazione dei buoni dai cattivi nelle stime dei rifiuti, e nelle respettive consegne ai Villici essere non vi dovrà mai alcuna parzialità, antiparte, donativo o altra immaginabile distrazione, che venga a minorare li giusti comparti, e quando mai a fronte di questo espresso risoluto ordine vi fosse alcuno, che tentasse di pregiudicar l'interesse altrui, e specialmente il Pubblico, ove venissero accordati, pretesi, o anche semplicemente ricercati donativi, antiparti, distrazioni, o altri arbitrii contrarj alla giustizia, sarà in libertà chiunque

di produrre li proprj reclami al Magistra=
to in voce, o in iscritto, essendo a tale
effetto patenti le bocche delle Denoncie
tanto a questa parte, quanto alla Pro=
vederia di Giavera. Sarà pure in li=
bertà chiunque di valersi dei stessi
mezzi nella sicurezza di essere non so=
lo tenuto secreto, ma anche di riporta=
re un adequato premio, qualora coi me=
todi prescritti dalle leggi venga a ve=
rificarsi la di lui esposizione, se darà
il lume alla Giustizia, che nè in ramen=
ti, schiarimenti, o altri tagli ed ope=
razioni, che si faranno in Bosco, ve=
nisse per condiscendenza, o col mezzo
anche di vicini e accordata qualche
porzione di legna da fuoco, rami, o
legni intieri benchè inutili ai pub=
blici usi, ai Capitanj, Maestranze, Uo=
mini di Comun, Uffiziali, Saltari, o al=
tre persone e molto più se alcuno d'es=
si si avanzasse a far un apposita ri=
cerca, abusi questi, che furono espressa=
mente, e risolutamente inibiti dalla

sopraennunciata deliberazione dell' Eccelso Consiglio di Dieci 16. Decembre 1763, e che deve essere in tutte le sue parti ese=guita.

Ed il presente sia stampato ed af=fisso nella Provederia di Giavera per lume degli attuali Capitanio, e Ma=estranza, e di loro successori, e sia pub=blicato una volta al mese in giorno fes=tivo, e tra il maggior concorso di Popo=lo nelle Chiese dei tredici Comuni, e mas=sime al momento che verranno esegui=ti in Bosco curamenti, schiarimenti o altre operazioni, ingiongendone per tal immancabile esecuzione un obbli=go preciso ai rispettivi Parrochi, e ciò ad effetto che abbia ad esser sempre pre=sente ad ognuno la pubblica costante volontà.

= Francesco Sagredo Proveditor

= Antonio Da Mula Proved.r

= Zuanne Zusto Proveditor

= Gio: Batta Alberti Seg.rio

1776. 20. Aprile

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco del Montello.

Quanto siano state in ogni tempo sensibili agli animi del Magistrato le schernitura, che li conduttori del Bosco si siano arditamente avanzati di praticare sopra li pubblici legni destinati ai servizj importantissimi della Casa dell'Arsenal, chiaramente lo dimostrano le costanti providenze, che sono di tratto in tratto immaginate, e le condanne, che di frequente si sono fatte sopra quei Conduttori macchiati da un così grave delitto.

Riconoscendosi però al giorno d'oggi, che la malizia dei conduttori stessi si estende più oltre al grado di deludere le provvide Leggi emanate nel proposito, e di far apparire per manovra accidentalità ciò che abbia l'origine nel solo tristissimo oggetto di procu

rsi un indegno proffitto sopra i prezzi tagliati, o dall' altro di rendersi più facile la condotta del Legno col ridurlo di minor mole, trovono sua Eccellenze di precisa necessità di stabilir un nuovo metodo, che non derogai in alcuna parte alle providenze instituite dagl' Illustri loro Precessori; ma che servirà però di un fondamento certo, ed immutabile per qualificar le scheronciture, che potessero esser fatte in seguito sopra li legni tanto necessarj ai Pubblici lavori.

Prese adunque da noi in esame le stampiglie, delle quali se ne vale il Capitanio dopo aver eseguito un taglio nel Bosco del Montello, e colle quali dà Licenza ai Conduttori di estrarre dal Bosco stesso quei Legni, che condur devono ai Caricatori di Piave, o di Treviso; e fatto pure riflesso su i Bollettini, che vengono rilasciati dai Sopraintendenti all' atto della eseguita Con=

l'indole, siamo venuti a conoscere,
che le sole annotazioni espresse in esse
stampe non sono sufficienti per giun:
gere a quel fine da noi contemplato,
e tanto utile alle viste del pubblico
interesse,

Quindi è, che siamo venuti nella deli:
berazione, dopo aver estese le regolazio:
ni, che dovrà aver luogo nella stam:
pa di già ordinata delle Carte suddette,
di comandar quanto segue.

1. Che il Capitanio in tutte le occasioni di tagli di Roveri da Fila, da Garbamenti, Schianamenti, e altre operazioni, appena eseguito il taglio, e fatta la scielta dei Roveri buoni per l'Arsenal, sia tenuto nel dovere, dopo l'impronto del solito numero sui legni, di spie: gare coll'esattezza maggiore nella Vacchetta, e nel Mandato la lunghezza, e la grossezza, piede, e cima del Ro: vere grezzo, cioè coperto ancor dal Canedorga.

II. Al momento poi, che li Condultori saranno pervenuti in Bosco per purgar li Roveri dai groppi, e dalle scorze, sarà nell'obbligo preciso il Capitanio, eseguito che sia il suddetto lavoro, di annotar di nuovo sul Mandato, e sulla Vacchetta la lunghezza, e la grossezza, piede, e cima, esprimendo come nel primo caso tanto li piedi, quanto le oncie, del Rovere lavorato, e che capitar deve ai Caricatori nella identifica lunghezza, e grossezza qualificate dal Capitanio nella seconda annotazione, estesa sullo stesso Mandato.

III. Li Soprastanti ai Caricatori, sospendendo per ora le osservazioni ordinate alla precedente Terminazione del Magistrato dei 13 Gennaro passato rapporto ai bolli all'intorno dei Legni, piede, e cima dei quali se ne commetta pure la sospensione al Capitanio, prima di consegnar ai Condultori il Bollettino, che serve a fondamentar la eseguita condotta, e coll'appoggio del quale

esigere i Conduttori stessi il pagamento
fissato dalla Tariffa, avranno debito di
misurare colla maggior esattezza il la-
voro condotto, e di riscontrare la lunghez-
za, e grossezza espressa nel Mandato
rilasciato dal Capitanio; e fatti tali
riscontri rilascieranno ai Conduttori il
Bollettino, nel quale saranno tenuti
ad esprimere, qual sia la lunghezza,
e la vera grossezza del piede, e della
cima del Albero, che hanno ricevuto:
e ciò in conformità delle nuove
Stampe, che verranno ad essi conse-
gnate dai Conduttori, e che saranno
unite al Mandato del Capitanio
in pena dei maggiori castighi, al
caso di qualche inobbedienza so-
pra tale geloso articolo.

IV. Nella fiducia, in cui siamo, che
questo nuovo metodo da noi instituito
abbia a produrre quei buoni effetti,
che si sono da noi contemplati tro-
viamo di ordinare nel momento

la puntual, pronta esecuzione, che dovrà immediatamente verificarsi sul numero grandioso di legni, che esistono al giorno d'oggi in Bosco tagliati, e destinati per la Casa dell' Arsenal, e per i quali sarà tenuto il Capitanio a consegnare ai Conduttori li nuovi relasciati Mandati, ritirando li vecchj, che a' di già rilasciati per le Condotte.

V. Sopra questi importanti articoli, che saranno vivamente a cuore del Magistrato, trovasi pure di aggiungere il risoluto comando al Capitanio, che sarà sempre responsabile della prescritta esecuzione, di non somministrar ai Conduttori per le Condotte ai Caricatori nè tutto, nè in parte il pagamento fissato dalla Tariffa, se non quando venga accertato per mezzo delle stampiglie dai Soprastanti, che li Legni sono arrivati ai Caricatori nella identifica lunghezza, e grossezza spiegate nel Mandato da lui rilasciato; giacche al caso di una qualche non permessa facilità,

o di inobbedienza sarà esso non solo obbligato a riffondere in Cassa il prezzo esborsato per la Condotta, ma soggetto assieme ai più rigorosi castighi, che saranno certamente esemplari, e preparati anche verso quei Conduttori, quali per le annotazioni, che far devono li soprastanti nelle rispettive stampe, venissero ad apparire tuttavia machiati dal gravissimo delitto della dannata schermitura.

VI. Meritando parimenti un sommo riflesso l'arbitrio, che si prendono li Conduttori, sole Custodi di un legno dopo che ne è successo il taglio, di levar li groppi, e la scorza ai legni loro affidati molto tempo prima, che si accingano alla Condotta, dal che ne deriva annotabile detrimento ai legni stessi, che restano esposti per ritardo di colposa trascuraggine anche per più anni al sole, alle pioggie, e ad altri accidenti delle stagioni, e forse anche alla mannaja dei dannatori senza quella diffesa

concessa ad essi dalla providenza natura per la loro preservazione, risolutamente si previene, che non abbiasi in avvenire a levare dai legati in alcuna minima parte la soga, i loro groppi se non in prossimità di Condotta, e se alcun Conduttore ardirà contravvenire ad un tal comando, cadrà in quelle rigorose pene ben meritate dalla di lui inobbedienza.

VII Saranno pure soggetti ai maggiori castighi quei Conduttori, che continueranno nell' intollerabile abuso di cambiarsi l'un l'altro di proprio capriccio li Mandati inservienti alle Condotte, dal che ne deriva, che non apparisce nei Mandati stessi il nome vero della persona, da quale è stata effettuata la Condotta. Questi tali cambiamenti far non si potranno in seguito senza l'assenso del Capitanio, quale all'atto di accordarli sarà tenuto, depennando il nome di quel tal Conduttore, cui da prima avrà consegnato il Mandato, a

Descrivere tanto nella Vacchetta, quanto nel Mandato medesimo la persona, che accingerà eseguire effettivamente la Condotta.

Che presente dopo stampato resti affisso nel pubblico Mandato in Giaveno per lume dell'attual esattore, e dei successori suoi sia pubblicato una volta al mese in giorno festivo, e tra il maggior concorso del Popolo nelle Chiese dei tredici Comuni del Borgo ingiongendosi a tale effetto un obbligo preciso ai rispettivi Parochi, e ne sia spedito un esemplare ai Sopraintendenti, ai Caricatori, perchè conoscano l'obbligo, che viene loro ingiunto all'atto di rilasciar ai Conduttori il Bollettino che giustifica la Condotta eseguita, ed al quale dovranno prestarsi con tutta l'esattezza e puntualità;

E ne sia pure data una stampa al Fedel Ragionato del Magistrato per la puntual osservanza, ed ese:

esecuzione sopra quelli Articoli annessi al di lui Offizio.

Francesco Sagredo Proveditor

Antonio da Mula Prov.

Zuanne Costa Prov.

Gio. Batta Alberti Segret.

Segue la Formula dei Mandati

Stemma

D'ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellenti Sig.ri Proved.ri al Bosco del Montello si concede licenza - - - - - - - - - - - -
del Comun di - - - - - - - - di poter entrare nel bosco suddetto a tagliar li Roveri Bollati a norma degl'impuntati Bolli; e nettarli dai rami fatto che sia il taglio, il quale però dovrà succedere nel sottil della Luna del mese di - - - - - - - -

Data dalla Provederia di Giavera di - -

Capitanio

Tansa dei Roveri del Curamento del Bosco del Montello tagliati sotto la ... dell'anno ... per essere condotti alle Rive del Sile in Treviso ovvero alla Piave.

N. ....

Z|Z
P|C

Stemma ...

Bosco del Montello.

Si concede licenza ....

di poter estraerlo dal Bosco, e condurlo sino alle Rive della Piave, oppure a Treviso, il Rovere del numero sud.i per essere consegnato al Soprastante di Treviso, o al Ponte di Piave all' Appaltador del Reggimento Eccellen: tissimo all'Arsenal, dall'uno e dall'altro dei quali gli sarà rilasciato un Mandato a stampa, che servirà per ricevuta, alla scorta del quale conse: guirà il solito pagamento dovendo questi Mandati accompagnar in Arsenale il Rovere medesimo, al quale non si dovrà inferire danno alcuno giusto le leggi.

Grosso piedi ..... Lungo piedi .. Cima grosso piedi ...
Data dalla Provederia in Piavera li ...

Capitanio

Mistà grossi piedi ..... lungo piedi ...
Cima grosso piedi ...

Capitanio

Data dalla Provedaria di Piavera li ...

Tansa dei Roveri del Carumento del Bosco del Montello, tagliati sotto la Luna di ... dell'anno ... per essere consegnati alla Piave

N.

Z | Z
P | C

Stemma

Bosco del Montello

Ha condotto ... alle rive di Piavon il rovere del numero sud.°, e potrà conseguire la sua mercede.

Mistà grosso piedi ... lungo piedi ... Cima grosso piedi ... ...

Data li . . . . .

Soprastante

Taglia dei Roveri del Circondario del Bosco del Montello, tagliati sotto la Serie di . . . . dell'anno . . . . per essere condotti alle Rive del Sile in Treviso.

N. Stemma ZZ / P | C

Bosco del Montello

Ha condotto . . . . alle rive del Sile in Treviso il Rovere del numero suddetto, e potrà conseguire la sua mercede.

Ritrovato grosso piedi . . . . lungo piedi . . . . Cima grosso piedi . . . . .

Data li . . . . . .

Soprastante.

Addì 20 Aprile 1776.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco del Montello.

Rilevato avendo il grave disordine introdotto da qualche anno in offesa delle Leggi dell'Ecc.o Consiglio di Dieci, che li Saltari scielti dai Comuni per la custodia del Bosco, e che devono essere puntualmente pagati del loro salario dai Comuni stessi sono alla necessità di mendicarlo di Casa in Casa, ma riscuoterlo non possono, quando per adempire fedelmente al loro dovere fermano quei tali, che ardiscono di far danni nel publico Bosco, o li denunciano alla Giustizia, perchè questi oltre al non voler corrispondere la Questa loro ingiunta fomentano anche li altri a far lo stesso in vendetta del fermo, o denuncia praticata. Sue Eccell.e conoscendo la precisa necessità di estirpar del tutto un disordine di tanta conseguenza, e che reca un enorme pregiudizio

alle viste del pubblico servizio, fanno pubblicamente intendere, e sapere;

Esser ferma, e costante volontà dell'Ecc.mo Consiglio di Dieci espressa nel Sovrano Decreto dei 20. 7bre 1763, che li Saltari abbiano ad esser puntualmente pagati del loro Salario dalli Comuni del Bosco, e relativamente alla in esso prima stabilita si ordina perciò, che gli uomini denominati di Comun abbiano a risultare di Mese in Mese tanto dai Massari, quanto dai Dei Comuni la Quota a tale oggetto Fissata; senza che li Saltarj si trovino al caso di rivolgersi ad altre persone per conseguirla.

E nella costante ferma intenzione vive anche il Magistrato, che questo Comando riporti una immancabile esecuzione, si prescrive parimenti, che gli uomini dei respettivi Comuni del Bosco debbano esser per l'avvenire, non meno che per il tempo passato perciò che riguardasse

il credito di vestiti professato dai Saltari; nell'obbligo di portar di mese in mese le summe di tale oggetto riscosse nelle mani del Capitanio, quale tenendole in Cassa a parte colla distinzione del Comune, che le contribuisce le corrisponderà poi alla fine di ogni anno ai Saltari medesimi in pagamento dei loro vestimenti.

E se a fronte di questo risoluto comando vi fosse mai qualche Uomo di Comun, che non usasse la dovuta attenzione nel far le dovute riscossioni, o qualche individuo che ardisse di resistere alla impostagli contribuzione, averà debito il Capitanio di assoggettar di mese in mese li nomi tanto dei disattenti quanto dei renitenti ai riflessi del Magistrato, dall'autorità del quale verranno certamente castigate con tutto il rigore tale inobbedienza contraria alla pubblica volontà.

Ed il presente sia stampato, e pubblicato una volta al mese in giornata festiva, e nel maggior concorso del popolo nelle Chiese dei tredici Comuni del Bosco, perchè vada ad universal intelligenza.

E vi sia data una stampa a tutti gli Uomini dei tredici Comuni ad oggetto, che conoscano l'obbligo che viene loro ingionto.

Francesco Sagredo Prov.

Antonio da Mula Prov.

Zuanne Zusto Prov.

Gio. Batta Alberti Seg.rio

1773. 20. Aprile

Gl'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco del Montello.

Nell'oggetto, che abbia a risultar chiara e precisa la volontà dell'Ecc.mo Consiglio di Dieci espressa nei Sovrani Decreti 18. Agosto 1755. relativo ad altri antecedenti e 11. 7bre 1772. emanati a favore dei Padri della Certosa del Montello, ne mai possa succedere in alcun tempo, sì per parte del Capitanio attuale, e successori restino inesequite per conseguenza le pubbliche deliberazioni su tale articolo, sue Eccellenze trovano di dichiarar colle presenti relativamente però sempre alle cose deliberate:

Che li detti Padri della Certosa del Montello conseguir debbano d'anno in anno in ordine al Decreto 11. 7bre 1772, dalle quantità di legna da fuoco tratte dai pezzi inutili in pubblici usi, e della misura di due piedi, e mezzo di lunghezza giusto le Leggi, li rimanenti però che non succeda

in consegna, sarà tenuto il Priore della Certosa in obbedienza al Decreto a consegnar d'anno in anno nel giorno, e mese dell'emanata Deliberazione una fede giurata al Capitano, che comprovi l'attual esistenza dei Religiosi, e Conversi domiciliati nella detta Certosa; giacchè questi conseguir non potranno, come dichiara il Decreto stesso, che soli passa dieci di legna all'anno dell' esposte misure, qualora siano di nuovo ridotti al numero di nove individui, la qual fede dovrà annualmente esser accompagnata dal Capitanio al Magistrato nostro unitamente alla ricevuta, che conseguirà dai Padri stessi per l'effettuata consegna dei suddetti quindici passa legna.

Negl'anni poi dei metodici curamenti non mai però nei tempi dei schiarimenti, o altri tagli, ed operazioni, che si facessero in Bosco

conseguire dovranno li detti Padri della
Certosa non solo li passa quindici,
come si è detto di sopra, o li dieci
quando ritornino nuovamente al
numero di soli nove tra Religiosi,
e Conversi di piedi due, e mezzo di
lunghezza; ma in aggiuntura questi
altri passa dieci tutti parimenti
da legni inutili, nove dei quali
della lunghezza di piedi cinque,
ed uno di piedi dieci per ciò in
ordine alla deliberazione 18. Agosto
1755. e tra come nel detto anno 1755.
era stabilito il cavamento del Bosco
ogni cinque anni, e al giorno d'oggi
per le regolazioni fatte nel 1763.
succedono tre cavazioni nel giro
di dieci anni, così perchè abbiano
ad aver luogo gli atti della pub-
blica Munificenza in quella quan-
tità, e misura contemplata al
tempo della suddetta deliberazione;
precisamente si dichiara, che in

due soli ministri di Cavamento dei tre, che al presente si effettuano in un Decennio, abbiano a conseguire li detti Padri la esposta pubblica largizione dei passa dieci di legna d'onizzo della doppia lunghezza sopra dichiarita.

E delle presenti ne sia data copia al Capitanio del Bosco del Montello per lume suo, e dei successori, dell'obbedienza de' quali dovrà essere nell' esposte misure, e tempi eseguita la pubblica volontà.

E ne sia data copia al Fedel Ragionato del Magistrato per quei riscontri, che se gli rendono necessarj nelle revisioni del maneggio del Capitanio, e nei relativi giri di scrittura.

Franco Sagredo Prov.

Antonio da Mula Prov.

Luigi Ruzini Prov.

1776 4 Maggio

Proclama degli Illustrissimi, ed Eccellentis: Signori Provedi al Bosco detto Montello, appro: vato con Decreto dell'Ecc: Consiglio di Dieci del dì 8. Maggio corrente.

Affittato dal Magistrato nostro nell'anno decorso ai comuni del Bosco del Montello il taglio delle legne dolci per il prezzo sta- bilito nell'affittanza, e per il corso di 5. anni; e rilevato avendosi, che li Comuni, e quelli che fanno dalli stessi la com: preda della detta legna per ridurla in Fassi, incontrano, perchè ignari dei me: todi, degli impedimenti nello smalti: mento dei medesimi, trovano sue Ec: cell: di dichiarar col presente le re: gole, alle quali dovranno essere soggət ti li detti Fassi, per aver un libero corso senza alcuno di quegli ostacoli ul: timamente incontrati.

Fanno dunque sue Eccellenze pubblica mente intendere, e sapere, che po: trà ogni uno per l'avvenire spedire

Ulteriormente anche in questa Dominante dei semplici Tassoni per esitarli ad uso di particolari persone, per i quali quando siano accompagnati dal solito Mandato del Capitanio al Bosco non si dovrà contribuire da chi che sia alcun dazio giusto al metodo tenuto fino da tempi assai rimoti, nè per il transito di terra, nè per il passaggio di aqua potendo tuttavia essere esenti li detti Tassoni dalle osservazioni espresse nei Mandati di accompagnamento estesi dal Magistrato nostro, quale ad ogni minima trasgressione nel proposito ingiongerà ai colpevoli il meritato castigo, e massime quello della confiscazione dei detti Tassoni, come si è in molti incontri praticato.

Se fossero ridotti poi in Tassi piccioli, quali servono ad uso di commercio, delle arti, e del popolo di questa Città, e per i quali il Capitanio non potrà rilasciar alcun Mandato, dovrà av-

vestigj, che non vi sarà alcuna esenzione
dal pagamento dei Dazi fissato dalla Ta:
riffa, come neppure da quegli esami,
e perquisizioni comandate dalle pub:
bliche Leggi sul punto della Lunghezza,
e grossezza.

Ed il presente, ottenuta che abbia la pub:
blica approvazione, sia stampato, e
pubblicato nelle Chiese dei tredeci Co:
muni del Bosco, perche' sia noto ad
ognuno la pubblica volontà, e risul:
tino assieme li metodi, che osservar
si devono nelle suesposte spedizioni.

Data dal Magistrato Ecc.mo suddetto
li 4. Maggio 1776.

Franc.o Sagredo Proveditor
Antonio da Mula Prov.
Zuanne Rusta Prov.

Gio: Batta Alberti Seg.

14 Agosto 1786.

All'illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Provveditori al Bosco detto Montello.

Tutte le massime, che abbiamo ad essere raccolte in un solo libro, e messe alle stampe tutte le Leggi, Decreti, e Terminazioni riguardanti li doveri dei Capitani, e Subalterni e Ministri del Bosco, troviamo, che abbiano ad essere compresi parimenti nel libro stesso alcuni punti di lettere del Magistrato, che hanno rapporto, e connessione cogli obblighi ingiunti ai suddetti.

I. Si ordina alla lettera 15 Febbrajo 1758 non possa il Capitanio far succedere arresti di notte tempo senza ordine del Magistrato.

II. Relativamente alla lettera 10 Giugno 1772, che abbraccia la Sentenza fatta dal Magistrato ai 6 7bre 1761 sulle questioni tra il Passador, ed il Secondo nei confini spiegati nell'ultima polizza d'incanto, a riserva però d'escrescenze d'acque, e diramazione -/-

della Piave, nei quali casi potrà cercarsi-
to altrove, sempre però nei Confini dichiara-
ti nella suddetta polizza.

III. Stia pure attento il Capitanio in ordine alla suddetta lettera, a far girar gli Uf-ficiali e Fanti perchè da quel Barchetto non si faccia passaggio di altre persone, che dei Cradori, e Zattieri, e trovando il Pas-sadore a passar altre persone lo fermino, e sia trattenuto in prigione.

IV. Avrà debito il Capitanio di accompagnare al Magistrato di mese in mese la nota dei legni che spedisce all'Arsenal, giusto la lettera 26 9bre 1772.

V. Comparendo nel circondario del Bosco al-cun Ministro di Treviso, per praticar citazioni, o altri atti senza gli assensi del Magistrato, debba il Capitanio recar-ne sollecito gli avvisi al Magistrato stesso; ma quando le citazioni, o altri atti fossero fatti fuori del Circondario anche sopra persone, che abitano nel Bosco, non faccia esso Capitanio alcun-

impedimento in relazione alla lettera 12. 8bre 1770.

VI. E finalmente avrà tutta l'attenzione, per che per l'accomodamento della strada del Territorio Trevisano siano nel solo mese di Aprile di ogn'anno chiamati li soli Bisnenzi del Bosco per quei tratti di strada, ai quali sono tenuti le Comuni del Bosco medesimo, giusto il Compartito, ne possano essere obbligati li Massari, che nel solo caso fossero necessarj li Carri, ed animali loro per trasporto di sassi, e Giarre, e tuttociò in obbedienza a quanto si è stabilito col pubblico Rappresentante di Treviso colla lettera 19. Gennaro 1771.

Tutto ciò, dovrà essere stampato, e compreso nel libro, che si è fissato d'instituire per lume del Capitanio attuale, successivi, e altri Ministri, onde abbiano tutti a prestarvi una esatta, e puntual osservanza

Francesco Sagredo Proveditor

Ant.o da Mula Prov.

Zuanne Zusto Prov

Gio: Batta Albrizzi Seg.o

Addì 19 Settembre 1776.

Gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Proveditori al Bosco del Montello.

Coll'oggetto salutarissimo, e tanto vantaggioso al pubblico interesse, al Servizio, che abbiano ad essere sempre presenti a' Capitanj al Montello pro tempore, ed agl'altri subalterni Ministri tutti li doveri, ed incombenze alle quali sono precisamente obbligati per comando espresso di questo Magistrato, nè possano li Capitanj, e Ministri suddetti scusarsi col pretesto di non esser informati dei Decreti, Proclami, e Terminazioni emanate di tempo in tempo, Sue Eccellenze vengono colla presente ad ordinare la stampa di tutte le Carte, che si sono in tale proposito raccolte

e le dovranno esser tutte com-
prese, ed abbracciate in un solo li-
bro, del quale dal fedelissimo Se-
gretario del Magistrato sa ne
dovrà consegnar un esemplare all'
attual Capitanio, ed a di lui succes-
sori al caso di rilasciare ad essi le ma-
todiche commissioni del Magistrato,
onde in tal modo sia con puntuali-
tà ed esattezza eseguito quanto sta
espresso nel libro stesso.

Francesco Sagredo Proved.r

Antonio dalla Mula Proved.r

Zuanne Giusto Proved.r

Alessio Balbi Alberti Seg.rio

Adì 17. settembre 1776.

Gl'Illmi. et Eccmi. Sigri. Provveditori al Bosco del Montello —

Stabilita dal Magistrato in massima salutarissima, che abbia in ogni tempo a conoscersi, e ricavarsi colla maggior chiarezza, e precisione l'azienda delle legne da fuoco, che si ricavano dal Bosco del Montello, e che sia questa perciò abbracciata, e compresa in due soli libri per ogni taglio, o Curamento, che venisse praticato in esso Bosco, in uno dei quali, che sarà denominato Monte Legna, comparir debba, la quantità, grossezza, e lunghezza dei legni, non buoni per la Casa dell'Arsenal sortite dai Curamenti, o altri tagli, il nome, e cognome del Capo della Compagnia, che li avrà tagliati, e quello delle altre persone alle quali verranno venduti li legni stessi giusto le stime, che devono sempre esser fatte dai Capitani, e dalla Maestranza stabilita al Bosco per Decreto dell'Eccelso Consiglio di Dieci, e nell'altro intitolato Scontro Legna l'appostazione del debito in contanti e li pagamenti, che saranno eseguiti dai Compratori; ad oggetto, che la massima stessa abbia in ogni tempo a riporta

re

re una esatta, e puntual esecuzione, trovano Sue Eccellenze di ordinar quanto segue:

I. Nei Curamento, ed altri tagli, che si pratticheranno in Bosco dovranno li Capitani, terminata questa prima opera, spedir al Magistrato una nota fedele comprendente tutti li legni tagliati e Comun per Comun, come si è praticato sin ora.

II. Spedita questa prima nota, ed eseguita che averanno li Capitani la separazione dei legni buoni per la Casa dell'Arsenal per essere descritti nelle vacchette giusto il solito, e di quelli, che vendersi doveranno per legne da fuoco compresi in queste li avanzi tratti da quelli destinati per li pubblici usi, sarà debito dei Capitani l'accompagnar sollecitamente al Magistrato un altro foglio piantato sull'esemplare, che verrà ad essi consegnato dal Ministro Ragionato, nel quale dichiarar dovranno li nomi, e cognomi delle persone, che averanno ottenuto il taglio dei legni, la grossezza, e lunghezza dei legni, ed avanzi suddetti, e le stime, che si faranno relativamente praticate.

III. Capitate anche queste seconde note,

sarà incombenza del fedel Ragionato di re-
gistrarlo con prontezza in 2 libri Monte segna
ti a tal oggetto instituiti, uno dei quali dovrà re-
star presso di lui, e l'altro dopo eseguite le an-
notazioni sarà spedito al Capitaniato, dal quale
nell'occasione delle vendite dei Legni, e Civanze
dovranno essere annotati li nomi dei Comprato-
ri, oppure dichiarar al margine in qual uso
se sia impiegato alcuno di essi Legni, e Civan-
ze colla Licenza preventivamente ottenuta
dal Magistrato —

IV. Altro Libro intitolato Quaderno segna
to sarà pure consegnato a Capitani, ed in questo
porteranno a lume dell'esemplare, che rice-
veranno dal Ragionato, li nomi, e cognomi
delle persone, che avranno comprate Legne,
o Civanze coll'appostazione del loro debito
per i prezzi stabiliti dalla Legge: ed in con-
traposizione registreranno nel libro stesso
tutti li pagamenti, che verranno fatti da
essi Compratori colle necessarie chiamate
del numero della cartadura da libro a li-
bro per il più facile rincontro. —

V. Nell'occasione poi, che li Capitani ver-

vengono a questa parte di quattro in quattro mesi per il solito rendimento di conti, oltre le carte occorrenti per li conti stessi dovran portar seco tutti li libri intitolati Monte Legna, e Quaderno Legna, perchè dai primi abbia il sud. Ragionato ad estrarre quelle annotazioni che far dovrà su altri libri consimili, che saranno da lui custoditi e su i secondi praticar le necessarie osservazioni per renderne conto in iscritto con suo giuramento al Magistrato, e trasferire ancora su i libri Quaderni Legna simili, che resteranno presso di lui, le disposizioni ed appostazioni di debito che appariranno da quelli del Capitanio.

17. Al termine poi dell'impiego dell'attual Capitanio di Forzi, in tale occasione, che il Ragionato passi al Bosco per far la consegna dei Libri, ed effetti al nuovo Capitanio giusto le commissioni del Magistrato, dovrà il Ragionato stesso in questo primo incontro, e così pure negli altri avvenire saldar li vecchi libri, e trasportar nel libro intitolato Quaderno

rESTE legne, come attualmente si pratica, tutti li debitori per conto legne garbe comprate, distinguendo a partita per partita la classe delle legne, per le quali avranno incontrato il debito, come pure la summa precisa del debito stesso a nome per nome, e tutto ciò ad oggetto di non moltiplicare essi libri superfluamente, il che produr potrebbe con facilità della confusione. —

VII. Li Capitanj poi al termine del loro impiego quando non abbiano venduti tutti li legni da essi stimati, avranno debito di consegnare al Capitanio successore li Libri delle Legne, e Quaderni Legne, e di far constare allo stesso colla maggior evidenza la rimanenza delle legne invendute, il che dovrà apparire mediante una ricevuta del Capitanio successore nei suddetti libri, e ciò ad oggetto, che esso nuovo Capitanio, che sarà sempre risponsabile della rimanenza suddetta possa continuare su i detti libri quelle annotazioni indicate colla proposta, e giusto l'esemplare del Ragionato, e abbia sempre

di apparire il modo, con cui di Curamento in Curamento, di taglio in taglio, abbero il loro puntualmente di legna ricavato —

E della presente, dalla quale sene commette l'immancabile esecuzione, ne sia data copia al Ministro Ragionato —

E sia aggiunta la presente al Capitolare delle Leggi, di cui ne è ordinata la stampa, perchè li Capitani protempore abbiano una norma certa per l'adempimento esatto del loro dovere —

Francesco Sagredo Provveditor

Antonio da Mula Provved.r

Giovanni Zusto Provveditor

Gio: Batta Alberti Seg.o

19. 7bre 1770.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentiss.i Sig.i Provveditori al Bosco Montello.

Nella vivissima premura, in cui giustamente si è sempre mantenuto il Magistrato, che il Bosco del Montello sia conservato nella miglior coltura, che s'impieghi ogni studio per il di lui maggior accrescimento: e che siano a tal effetto seminate le ghiande nei luoghi prescritti dalle Leggi in tutti i luoghi vacui di Piante, onde abbiano a fiorire nella produzione di Novellami, e che finalmente conosca ognuno, che cadera nella pubblica indignazione, quando siasi ardito di recar danno ai Novellami suddetti, trovano Sue Eccellenze di ravvivar col presente tuttociò, che in tale importante argomento è stato pubblicato con antecedenti proclami, inerentemente alle autorevoli Deliberazioni dell' Ecc.o Consiglio di Dieci.

Fanno dunque sue Eccellenze intendere, e sapere esser dover preciso dei Capitani pro tempore quello di far consegnare alla Providoria, o alle casette degl' Ufficiali dagli nomeni dei rispettivi Communi quella quantità di Ghianda, che può occorrere per i pubblici bisogni di Comuna per Comune, lasciando poi a Comuni stessi quel di più che sopra: vanzasse, come al presente si accostuma, e di far seminar in seguito le dette Ghian: de, obbligando a ciò eseguire li rispet: tivi Comuni nel mese di Xbre di ogni anno nei Luoghi, nei quali restasse spoglio il terreno di Roveri; al che mancando, e quando non vi supplissero nel tempo prescritto, sui di che dovran: no d'anno in anno nel mese di Gen: naro render in esatto conto al Ma: gistrato, accompagnando una fede giurata dei Parochi, che comprovi la semina fatta, anderanno soggetti li Capitani stessi a maggiori castighi

e persino a quello di essere privati dell'
impiego.

Se alcuno ardirà di metter mano nei
semenzali, e Novellarii, e recar ad
essi danno alcuno, come neanche all'
altre piante di già cresciute, e vegete,
convinto che sia di una tanta reità,
sarrà castigato colle pene di prigione,
Galera, e Bando già minacciate dalle
pubbliche Leggi per un così grave de-
litto.

Solito poi essendo il Magistrato d'affittare
di Decennio in Decennio dei Comuni
del Bosco il taglio delle Legna intitolate
dolci, colla condizione, che il taglio stesso
segua in soli cinque anni successivi,
dovendo restar vacui gli altri cinque, on-
de le piante acquistino forza di ri-
produrre, e crescere, potendo per ma-
lizia, e ingordigia dei Villici, che oltre
alle Legna dolci permesse si avanzi
taluno nei tagli dei Semenzali, e No-
vellarii, precisamente si dichiara

che quando riesca col Processo d'Inquisizio-
ne, che si terrà sempre aperto sopra
questo importante punto, di scoprirsi
il malfattore, oltre alla perdita delle
legna, o dolci raccolte, nella quale si ri-
trovassero i Sensali, e Rosellami, an-
derà questi soggetto immediate alle
pene afflittive di prigione, e Galera,
ed in quelle di Bando quando si allon-
tanasse dall'osservazioni della Giustizia,
e in questo Caso il Comune nel quale
sarà stato commesso il delitto, sarà
responsabile il risarcimento del danno
con una condanna pecuniaria, come
al presente si pratica.

E perchè costantemente si vuole,
che non corrano impuniti simili
delitti, ne che li Capitani negligen-
no la cura delle guardie, si fa sa-
pere, che ad alcuno si darà il merito
di comparire al Magistrato, e di denun-
ziare in voce, o in scritto alcuno delle
contemplate delinquenze, sarà non

solo tenuto segreto sia all'accusator assunto un premio di Ducati cinquanta V.D. Cosìchè sia trovato la colpa nei modi voluti dalle Leggi.

Ed il presente sia stampato, e pubblicato nelle Chiese dei tredici Comuni del Dogado. E sia pure aggiunto alla Capitolar delle Leggi riguardanti li Doveri dei Capitani

Francesco Sagredo Proveditor

Andr. Da Mula Prov.

Zuanne Zusto Prov.

Gio: Bald. Alberti Seg.

Addì 19. 9bre 1776.

Gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi
Sig.i Provveditori al Bosco del Montello

Ad oggetto, che tanto alli Capitani, quanto ai Conduttori apparisca chiaramente il prezzo, che dovrà corrispondersi per le condotte di tutti li legni del Bosco del Montello tanto al Caricator di Treviso, quanto a quelli di Piave, siano li detti legni diritti, o storti, dei quali quando sieno di buona qualità ed arrivino alla grossezza di piedi quattro in su, e alla lunghezza dei piedi di quindici in su, se ne ricerca la pronta spedizione alla Casa dell'Arsenale; e perchè li Capitani, e Conduttori suddetti, non meno che il Fedel Ragionato abbiano sempre sotto gl'occhi li prezzi stabiliti, oltre i quali non potrà mai aver luogo l'arbitrio di accrescere, o diminuire; Sue Eccell.e coi riflessi di equità, di carità, e del praticato, per maggior dilucidazione della Tariffa 22. 9bre 1770., e senza punto alterare la sostanza dei prezzi in essa fissati, sono venuti in deliberazione di ordinare la stampa della infrascritta Tariffa, la quale dovrà riportare una immancabile esecuzione; e commettono perciò

che sia pubblicata in giornata del maggior concorso del popolo nelle Chiese dei tredici Comuni, onde cada a intelligenza di tutti quelli, che averanno parte nelle condotte medesime; ordinando assieme che resti unita al libro delle leggi riguardanti li doveri dei Capitanj protempore.

TARIFFA.

Per il trasporto dei Roveri dritti, o storti che serviranno per il pagamento della condotta dei Medesimi tanto per terra quanto per acqua

Trasporto per terra — Caricatori

Grossezza netta di Scorza — Lunghezza — Trenzo — Piane

Roveri di P. 11 . . . . P.i 28. e di

Grandi:
P. 10. sino 11. qualunque lunghezza in su
P. 10. sino 11. . . 20. simile
P. 9. sino 10. . . 24. simile — £30. £20.
P. 8. sino 9. . . 25. simile
P. 7. sino 8. . . 28. simile
P. 6. sino 7. . . 30. simile

Piccoli: e le decadessero delle sudd.e lunghezze . . £16.10 £6.10.

P.^i 5. uno 5. ... P.^i 15. e di qualunque lunghezza in sù . } L 16.10. L 6.10.
P.^i 4. uno 5. P.^i 15. simile . . }

Prezzo per il trasporto d'Acqua
dalle Zattere.

Caricatori		Per Rov.^i Gros.^i	Per Rov.^i Pic.^i
Busso . . .	al soprastante . .	L 4. 5. . .	L 1. 10.
S. Marina . .	al Zatter di Bellun .	2. 10. . .	1. 10.
Cian ovvero Capitello	al Zatter di Nar.^o	5. . . .	3. 10.
Muretti		L 11. 15.	L 6. 10.

Rovare Brusà in Selva

Ortaggie . . . . .

Codoi . . . . . .

Faltre	al soprastante	L 5. —	L 2. . .
Narresa . .	al Zatter di la .	5. .	L 3. 10
		L 10.	L 5. 10

Francesco Sagredo Proveditor
Antonio da Mula Proveditor
Zuanne Gusto Proveditor

Gio. Batt.^a Alberti Seg.^o

Addì 13 Settembre 1792.

Col Decreto dell'Eccellentissimo Senato 22. Marzo decorso approvativo il nuovo piano, e relativa Terminazione riguardante li Boschi tutti di Roveri delle due Provincie della Trevisana, e del Friuli, avendo la Sovrana Autorità comandato all'Inquisitorato all'Arsenal di versare anche sui Boschi tutti esistenti nelle altre Provincie, onde assoggettare alla pubblica maturità il risultato dei suoi studj, intorno a che prestata dall'Inquisitorato medesimo la pronta esecuzione è devenuto alla formazione rapporto ai Boschi dei Roveri delle due Provincie Padovana e Vicentina del seguente Piano.

E siccome tra le massime generali ch'esso contiene, ve ne ha alcuna, che dovrà in seguito esser osservata pure per le Provincie Trevisana e del Friuli, così sarà il presente rimesso anche per la sua esecuzione (per quanto loro appartenesse) alli Sopraintendenti alli Boschi delle due Provincie suddette, e viceversa sarà a quelli della Padovana, e Vicentina rimesso quello già approvato col Decreto 22 Marzo ultimo decorso.

Per la scelta adunque della suggerita

Sopraintendenza composta appunto da un Sopraintendente, e da un Assistente, si presenteranno nel modo stesso, che fu stabilito per le Provincie della Trevisana, e del Friuli quattro individui sì dalla Academia di Padova, che da quella di Vicenza, nobili o Cittadini del luogo che siano possessori di terreni, e che sappiano il disegno e la scienza dei Boschi, da sceglierssi il Sopraintendente dall' Eccellentissimo pien Colleggio con l'intervento dell' Eccellentissimo Reggimento all' Arsenale fra quelli presentati dall' Academia di Padova, e fra li nominati da quella di Vicenza un solo assistente.

Essi due Sopraintendenti e Assistente sosteniranno per li primi sei anni con le gratificazioni rispettivamente da fissarsi per li altri della Trevisana, e Friuli le loro ispezione, dopo il qual tempo si venirà di sessennio in sessennio all' elezione del solo Sopraintendente con li metodi sopra fissati; una volta fra quelli presentati dall' Academia di Vicenza, e l'altra fra quei di Padova.

Avranno li stessi doveri, ed obblighi ingionti nel Piano per la Trevisana e Friuli, dovendo eseguirlo nelle tre Classi dei Boschi che formano l'intiero delli sei Distretti compresi nella total divisione di tutte due le

Provincie per lo che cercheranno possibilmente di avvicinarsi al numero di 100 Roveri da marcarsi ogni anno per li Squerarole nelli Boschi della seconda Classe.

Restando dunque diviso il territorio Padovano in tre Distretti, cioè nominati l'uno di Zeolo, l'altro di Este, ed il terzo di Campo S. Piero, e così il Vicentino in quelli di Camisano, Brendola, e Marostega comincieranno il primo anno in Padovana la curazione nel Distretto di Zeolo, ristretto dagli stessi suoi confini, ed il secondo passando nel Distretto di Camisano nell'altra Provincia, per poi così proseguire negli altri anni a vicenda, passando dall'una all'altra lo troveranno esteso da un lato sino ai limiti delle colture che comprende S. Pietro, e Felice, e dall'altro passando oltre Barbaran sino alli estremi confini d'Orgnan, troveranno pure, che li limiti delle pertinenze delle Calture, e di tutte insieme le tre Borgade, ne formeranno l'intera confinazione.

Il terzo anno poi ritornando in Padovana, eseguiranno la curazione nel Distretto di Este, che comprende in se stesso Montagnana, Monselice, Conselve, ed Arquà, li quali cinque luoghi tutti insieme con li proprj limiti ne

saranno tutto il confine per ripassare di nuovo il quarto anno in Vicentina nel Distretto di Brendola formato sì da essa che da Lonigo, Montecchio Maggior, Montebello, e Arzignan; li quali ne formeranno del pari la confinazione con le proprie ultime pertinenze.

Allora renderanno conto alla preside Magistratura di qual natura di Piante sieno formati li Boschi nella Villa di Zimon Vicariato di Brendola, e passeranno poi nel quinto anno nel Distretto di Campo S. Piero che stendendosi da un lato a Miran per poi spiegare sino all'ultimo confine di Piove di Sacco, anderà dall'altro sino all'estremo limite di Cittadella, li quali quattro luoghi formeranno uniti tutto il suo circondario, per terminare nel sesto con il Distretto di Marostega, che si confina da quel lato con l'ultime sue pertinenze, e dall'altro si estende a Tiene, a Schio, e Malo, e sino a Valdagno, che devono limitarlo tutti insieme con li ultimi proprj Confini.

Allora avendo compiuto il più faticoso incarico torranno ogni dubbio alla Preside Magistratura sopra l'esistenza di molti Boschi, li quali non più esistendo, minoreranno insieme l'estensione di al

alcuni di quei Distretti, ed averanno data occa-
sione di meglio depurare i Catastici con la
fatta verificazione delle attuali Possessore,
che renderà più facile al nuovo e solo So-
praintendente l'annuale visita di tutti li
Boschi delle due Provincie, in conformità al-
le ispezioni affidate a quelli della Trevisa-
na, e del Friuli. Sarà però frattanto del
dovere di tutti due, al quale vengono pu-
re obbligati li altri Sopraintendenti, e
Assistenti, che qualora o particolari o Co-
muni dimandassero un taglio di Roveri
delli Boschi, che non sono in Catastico deb-
bano, o l'uno, o l'altro farne la visita per
informare l'Eccellentissimo Reggimento
all'Arsenale, se possa farsi senza danno
del Bosco.

Inoltre, come nel tempo della gene-
ral curazione delli Distretti le più lon-
tani potrebbe aver luogo, che li Roveri
che devono rimanere per conto pubblico,
fossero sì per la situazione, che per la
distanza, attese le difficoltà delle condot-
te non ricercati dalli Squeraroli, e dagli
altri chiamati nel Piano, alli quali do-
vrebbero esser venduti, così doveranno in
tal caso tutti li Sopraintendenti, ciascuni

per la propria Provincia non solo avvisare, ma suggerire alla Preside Magistratura, quali espedienti sarebbero per maggior vantaggio da prendersi.

E poichè col rimanere in adesso abolite anche per le Provincie del Padovano, e del Vicentino, le licenze per il taglio delli Roveri, per li Malini, diviene necessario un proporzionato comparto alli ricorrenti bisogni, così ne saranno marcati 25 ogni anno nel rispettivo Distretto per il Padovano, e per il Vicentino, e nelli due Distretti l'uno della Trevisana, e l'altro del Friuli non più 30, ma sino a 50 nella generale annual curazione di essi.

Come poi venne in Deliberazione per li Boschi di Conegliano l'Eccellentissimo Senato di affidarli ad una particolare sopraveglianza, così l'Ispettore indipendente dal Sopraintendente della Provincia, sarà del tutto soggetto alle disposizioni fissate nel Piano, e verrà eletto con li obblighi, e doveri delli Sopraintendenti dell'Eccellentissima Banca dell'Arsenale fra le quattro persone, che le verranno presentate da quella Accademia

che dovrà nominarle fra le Nobili, o Cittadini del luogo, che siano Possidenti, e che con la scienza delli Boschi abbiano cognizione del Disegno.

Alvise Tiepolo Cav. Inquisitor
Bastian Cend.o Crota Inquisit.e
Barbon Vicenzo Morosini 2.o Inquis.r
Vettor Gabriel Segret.o

Addì 27 Settembre 1792
Approvato con Decreto dell'Ecc.mo Senato
Vettor Gabriel Seg.rio

Nla. 9 f 3

Il Reale Bosco del Canseglio avente sol=
tanto Abbeti, e Faggi del Circondario
di Miglia novantasei /96/ Circa ha Situa=
zioni Principali numero quarantadue, /42/
ed interne numero duecento, e dodici, /212/ che
in tutte sono numero duecento Cinquanta tre
/253/. riconosciute queste nell'Anno 1808.
Le dette situazioni sono le seguenti, che si
ritroveranno con l'indice numerativa.

Indice

Situazioni Principali

1. La Madonetta
2. Fuslon, e Prossezzan
3. Val di Piera
4. Palentina
5. Pian della Dogara
6. Crose Raz
7. Val Bona
8. Frattuzza
9. Val Scura
10. Vallona
11. Cevesera
12. Candalia
13. Pian delle Fontane
14. Troi del Bottol
15. Pian delle Salesse
16. Paradise
17. Sperlonghe
18. Col Grande
19. Col del Brombole

20. Cròsetta
21. In Cima la Piaja della Crosetta
22. Brojant
23. Col de Moncars
24. Monte Crose
25. Pissoch
26. Col de Mille Fredde
27. Pian della Pitta
28. Col del Pidocchio
29. Croda Lissa
30. Monte di Prese
31. Val Piccola
32. Valmor
33. Baldassere
34. Palughetto
35. Zoccoi
36. Col del Nas
37. Tramezzere
38. Cornesega
39. Pizza dei Campedei
40. Campo di Mezzo
41. Val Longa
42. Pian del Canseglio

Situazioni
Principali, ed Interne

1. La Madonetta —— — Jaggi

2. Suslon, e Pressezzan	Faggi
Le Gatte	detti
Code Folline	detti
Pian del Canton	detti
Creppo del Orio	detti
Palughetto de Broz	detti
Sebienere sotto il Palughetto	detti
La Forcella del Val	detti
Cal di Collintes	detti
Boye di Collintes	detti
Pian d' Agort	detti
Strada del Larghet	detti
Li Mazarei	detti
La Val della Fornasa	detti
Lamaraz	detti

13.	Val di Piera	Abbete, e Faggi	
	— Costa di Val di Piera	detti	detti

4. Palentina	Albete, e	Faggi
Polse di Palentina	detti	detti
Paletta di Palentina	detti	detti
Salme di Palentina	detti	detti
Val Bella	detti	dett.
Pian delle Canaggie	detti	detti

5.	Pian della Zogara	Abbete	e Faggi
	Serraggie	detti	detti
	Pian delle Serraggie	detti	detti
	Pian dei Borai	detti	detti

8. Crose Raz	Abbete,	e Faggi
Crenpi de Crose Raz	detti	detti
Buse Cantinelle	detti	detti
Battistelle	detti	detti
Pian dei Lovi	detti	detti
Sotto Pian dei Lovi	detti	detti
Pian del Scalon	detti	detti
Costa Canella	detti	detti
Lama di Costa Canella	detti	detti
Piasa della Prendevola	detti	detti
Sora il Pian della Rosada	detti	detti
Pian della Pitta	detti	detti
Troi delle Radis	detti	detti

7. Val Bona	Abbete e	Faggi
Busa del Gal		detti
Cason del Zanco	detti	detti
Pian di Val Bona	detti	detti
Creppi di Val Bona	detti	detti
Val di Saline	detti	detti
Creppi di Cam de Mur	detti	detti
Piaja della Fontana	detti	detti

8. Frattuzza	Abete,	e Faggi
Cima Frattuzza	detti	detti
Col di Piero		detti
Campo di Sil		detti
Sotto Campo di Sil	detti	detti
Creppi di Frattuzza	detti	detti
Val di Frattuzza	detti	detti
Pian di Frattuzza	detti	detti

9.	Val Scura	Abbete, e	Faggi
	Prà dei Agri		detti
	Creppi di Val Scura	detti	detti
	Pizza di Val Scura	detti	

10. Vallona	Abbete, e	Faggi
Creppi di Vallona	detti	detti
Vizza di Vallona	detti	detti
Boral di Vallona	detti	

11. Ceresera	Abbete,	e Faggi
Cima la Ceresera		detti
Col de Zambul		detti
Val della Ceresera	detti	detti
Piaja della Ceresera	detti	detti
Pizza della Ceresera	detti	
Boval di Ceresera	detti	

12 Candalia	Abbete, e	Faggi
- Pian de Candalia		detti
- Cavalot	detti	detti
- Busa de Gallina	detti	detti
- Buse della Candalia	detti	detti
- Pian delle Zime		detti
- Busa Cantinella	detti	detti

aggi	15.	Pian delle Fontane		Faggi
etti		_Spigolon sora il Pian delle Fontane		detti
uti		Vizza del Larghetton	Abbete	
etti				
etti				
etti				
etti				

14. Iroi del Bettel	Abete e Faggi	
Val del Iroi del Bettel	detti	detti
Larghetti della Val del Palazzo	detti	detti
Pizza del Iroi del Bettolo	detti	detti

aggi	15. Pian delle Salesse		Faggi
detti	Buse delle Salesse	Abbete	detti
detti	Val del Palazzo	dette	detti
detti			

16. Paradise	Abbete, e	Faggi
_Candiere delle Paradise	_detti	detti
_Val Cassoria	_detti	detti
_Vizza delle Paradise	_detti	detti
_Busa della Lume	_detti.	detti

ggi
elth
elthi
elth
lth

17. Sperlonghe — Faggi

18. Col Grande
Val del Col Grande

Faggi
detti

...aggi	19.	Col del Brembolè	Faggi
...itti		Pian dell' Agro	ditti

20:	Crosetta	Faggi
	Busa Sotta	detti
	Val della Busa-Sotta	detti
	Busa de Marioi	detti
	Stagnabech	detti

ggi	25. In Cima la Piaja della Crosetta	Faggi
etti	Campo da Mussa	detti
etti	Val della Capella	detti
etti	Campo de' Ortiga	detti
etti	Busa del Fenicol	detti
	I Orti	detti
	Cima Campo de Mussa	detti
	Buse di Barca	detti

22. Brojant — Faggi

Spiaggia della Val della Cyella. — detti

...aggi	23. Col de Monscars	Faggi
...etti	1 Pramussei	detti
	Busa del Nef	detti
	Pian Negro	detti
	Fontana Fagher	detti
	Fontana Boi	detti

24. Monte Crose	Faggi
Val de Monte Crose	detti
Piccolin sotto Monte Crose	detti
Coda del Bosco	detti
Col delle Carbonate	detti
Busette de Cadoltem	detti

aggi
detti
detti
detti
detti
detti

25. Pissochi	Faggi
Vallon di Pissochi	detti
Vallon del Pissochet	detti
Il Gaf	detti
Piaza de Gaf	detti

26.	Col de Mille Freddi	Faggi	2
	Piaje dè Prese	detti	
	Piaje dè Valorch	detti	

ggi
etti
etti

27. Pian della Pitta — Faggi

23	Col del Pidocchio	Faggi
	Buse del Col del Pidocchio	detti
	Spiagia del Col del Pidocchio	detti
	Busa dell' Arner	detti

ggi	29.	Croda Lissa	Faggi
tti		Croda Rossa	detti
tti			
tti			

130. Monte di Prese	Abbete, e Faggi	
Val Faldina		detti
Val Storta		detti
Val della Foggia	detti	detti
Val Forcelà	detti	detti
Piajoni		detti
Piaggia de Prese		detti
Creppi di Val Sotta	detti	detti

131. Val Piccola — Abbete, e Faggi

	Abbete	Faggi
Fror d' Albrizzi	detti	detti
Spiacet	detti	detti
Sotto Spiacet	detti	detti
Sopra la Porta dei Squaradi	detti	detti
Porta dei Squaradi	detti	detti
La Busa Bella	detti	detti
Pian della Roaja	detti	detti
Fontana del Lion	detti	detti
Sopra il Col dei Frare		detti
Col dei Frare		detti
La Val del Liever	detti	detti
La Serra		detti
Sopra il Pian del Osteria		detti
Sopra la volta di Campon		detti
Cason della Varda		detti
Piaggia della Varda		detti
Sopra la Val Sotto	detti	detti
Sopra Campon		detti

32. Valmor	Abbete, e	Faggi
Col dei Pez	detti	detti
Valon del Pontet	detti	detti
Valon di Carlo		detti
Sopra il Valon Sotto		detti
Sopra la Riva della Ghiaz		detti
Sopra la Montagna del Gritti		detti
La Banca del Palughetto	detti	detti
Sotto la Banca del Palughetto	detti	detti
Sopra la Banca del Palughetto	detti	detti
Sopra la Riva della Madonetta		detti
Lama del Porcel	detti	detti

33.	Baldassere	Faggi
	Baldesereta	detti
	Cima la Perosa	detti
	Cima il Col del Campon	detti
	Cason della Varda	detti
	Volta di Campon	detti
	Pian dell' Esteria	detti
	Val de Mattio	detti
	Il Termine	detti
	Val del Fagher	detti
	Trei del Frassen	detti
	Buse Cantinelle	detti
	La Crosera delle Baldassere	detti
	Al Piajon	detti
	Fossal della Stua	detti
	Costa di Valmenera	detti
	Pian della Rosada	detti
	Il Landre	detti

134. Palughetto	Abbete, e	Faggi
Pezzon alto	detti	detti
Pezzon basso	detti	detti
Troitton		detti
Caè Piet		detti
Pian de Dentro	detti	detti
Col di Donche	detti	detti
Col di St Antonio	detti	detti
Montagnola	detti	detti
Valon dell' Orso		detti
Busa di Gasparo		detti
Castel del Diavolo		detti

135	Zoccoi	Abete,	e Faggi
	Fossal dei Zoccoi	detti	detti

56. Col del Nas.	Abete, e Faggi
Forzella del Col del Nas	detti detti
Vizza del Col del Nas	detti

ggi
etti

137. Tramezzere — .. Abete e Faggi
Pizza delle Tramezzere detti
Pian dei Priani — — detti

58. Cornesega	abbete
Pizza di Cornesega	detti
Boralon	detti
Boralet	detti
Cornesega Alta	detti
Cornesega bassa	detti
Boral della Busa del Tiaz	detti
Boral dei Pont	detti
Boral di Fillippon	detti
Pian di Dentro di Cornesega	detti
Cason dei Cadorini	detti
Busa Cantinella	detti
Collon di Cornesega	detti

139. Vizza dei Campedei — Abbete

40.	Campo di Mezzo	Faggi
	Piazza delle Legne	detti
	Campo di Sora	detti
	Costa dei Aver	detti
	Lama del Bosco	detti
	Val del Orso	detti
	Val Grassa	detti
	Grotte	detti
	Vallon del Vallorch	detti
	Vallorchet	detti
	Peccol Stort	detti

45. Val Longa	Faggi
Buse della Val Longa	detti

42. Pian del Cansiglio Prativo
Pian delle Code Prative
Le Rotte Prative
Col della Formiga Prativo
Pian di Valmenera Prativo
Costa di Valmenera Prativa
Pian di Cornesega Prativo

Consulto del Co. Maniago sul affare
Piani,
per il Taglio del Bosco di Rosazzo

Mi pare che Monsig.^r Vescovo possa bensì, ma non debba rifiutarsi di comparire col mezzo di un Mandatario alla Conciliazione cui è provocato dal Sig.^r Pietro Piani.

È vero che per la notificazione Governativa 2. Marzo 1824 art.^o 9.º non comparendo è condannato soltanto nella multa di italiane lire dieci, ma questa è una pena che la legge applica al disobbediente, e un Prelato non deve trovarsi in questo caso giammai, oltre che non conviene che un Ministro di un Dio di pace il rifiutarsi persino alla possibilità di un accordo qualunque e quindi ritengo che debba anzi egli spedire un incaricato munito di procura colle facoltà necessarie affinchè dichiari di essere intervenuto in ossequio della legge e della Pretura nella speranza che il Sig.^r Piani con più maturo consiglio sia per abbandonare la mal promossa molestia, e dichiarando che ove insistesse non può il di lui committente aderire a veruna conciliazione.

Mi pare che chiesto avendo Monsig.^r Vescovo se la causa che gli vien minacciata sia problematica all'oggetto di non incontrarla nemmeno in questo caso per una delicatezza conveniente al suo Ministero, e propria del di lui personale carattere, non abbia mai inteso nè potuto intendere di ricercere ai Consulenti che lo assicurassero